NUOVA COLLEZIONE
DELLE
PRAMMATICHE
DEL
REGNO DI NAPOLI
TOMO VI

NAPOLI MDCCCIV
NELLA STAMPERIA SIMONIANA
CON REGIA APPROVAZIONE.

INDICE

DE' TITOLI CONTENUTI IN QUESTO SESTO TOMO.

PRAMMATICHE
DEL
REGNO DI NAPOLI

FORMA CENSVALIS, ET CAPITATIONIS, SIVE DE CATASTIS

TIT. CXVI

PRAMMATICA PRIMA.

AVendo Sua Maestà ben considerato tutto ciò, etc. *Vide prag. I. de Foculariorum Descriptione, tom.IV. p.*388.

PRAMMATICA II.

Istruzioni formate dalla Regia Camera della Sommaria, in esecuzione del Regal Dispaccio di S. M. (DIO guardi) per Segreteria di Stato di Azienda de' 4. Ottobre 1740. circa la Confezione de' Catasti, da formarsi dalle Università istesse delle Città, Terre, e Luoghi di questo Regno; nelle quali non solo si descrive l' intero metodo per gli atti preliminari de' Catasti, ma similmente si pongono le formole, che debbonsi osservare negli ordini, bandi, discussioni, ed ogni altro appartenente a' detti Catasti, che dovranno inviolabilmente eseguirsi, ed osservarsi, secondo nelle medesime viene prescritto.

PRimieramente. Dovrà il Catasto formarsi da' Sindaci, ed Eletti, che compongono il corpo dell' Università, e per convalidazione degli atti, e degli ordini preliminari, non solo saranno tutti sottoscritti da' suddetti Sindaci, ed Eletti, ma dovranno similmente esser firmati dall' ordinario Cancelliere, e corroborati col suggello dell' istessa Università. Ed acciocchè in ogni Città, o Terra del Regno, in cui dovrà farsi il Catasto, venga adempito il fine, che la Maestà del Re Nostro Signore (DIO guardi) desidera, e che si conseguisca opera così importante, cioè che i pesi sieno con uguaglianza ripartiti, e che 'l povero non sia saricato più delle sue deboli forze, ed il ricco paghi secondo i suoi averi; per porre freno alle malizie, e frodi, che l' esperienza dimostra tutto giorno in simili cose praticarsi, si concede ai Sindaci, ed Eletti di ciascheduna Università in nome della M. S., e di questa Regia Camera, tutta l' autori-

tà bastante per la comminazione delle pene contra de' trasgressori di quello, che negli ordini, e bandi da pubblicarsi, sarà ordinato, e prescritto.

Dovranno detti Sindaci, ed Eletti col Cancelliere fare emanare Bando per l' esibizione delle rivele de' Cittadini forestieri abitanti, e forestieri bonatenenti non abitanti, del tenor che siegue, cioè:

Banno per la formazione, ed esibizione delle Rivele.

CAROLUS DEI GRATIA REX

Utriusque Siciliae, et Jerusalem, Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, et Castri, ac Magnus Princeps Hereditarius Hetruriae etc.

Nos de Regimine Universitatis N. N. pro exequutione ordinum Majestatis Suae ejusque Reg. Cam. Summariae.

„ Riflettendo sempre più la Regal mente della Maestà del Re Nostro Signore (che IDDIO sempre conservi) al sollievo de' suoi fedelissimi Vassalli, ha stimato necessario che il peso, che si porta da questa Università, per la Regia Corte, per li Fiscalarj, per gl' Istrumentarj, e per le spese inescusabili, o ordinarie, o estraordinarie, sia con ugualianza ripartito, in modo che il povero venga a pagare secondo che le sue forze comportano, ed il ricco paghi a proporzione de' suoi averi, ha permesso la Sua Real Clemenza, che si fosse in questa nostra Terra formato il general Catasto, per cui certamente riuscirà ad ogni uno, ed in particolare a' poveri di farsi loro più lieve il peso, a cui presentemente soggiacciono; e potendosi con facilità pagare gli enunciati pesi, sarà quest'Università meno angustiata da' Commessarj, e da altre simili vessazioni, che per la di lei impotenza si esperimentano; onde dovendosi da noi dar principio alla formazione di detto general Catasto, secondo le regole prescritte dalle leggi, e da' decreti generali della Regia Camera, abbiamo stimato fare il presente Bando, col quale in nome della M. S. ordiniamo, e comandiamo a tutte, e singole persone di qualunque stato, grado, e condizione che sieno, commoranti, ed abitanti in questa Terra, o che sieno Cittadine, o che sieno forestiere della medesima, ed a chiunque altro spetta, acciò fra il termine di giorni otto dopo la pubblicazione del presente Bando *praecise et peremptorie*, debbano, e ciascuna d' esse debba formare rivela distinta, lucida, chiara, ed intera, senza mancanza, nè difetto alcuno, in cui si descriva il nome, cognome, l'età, arte, o se pur vive nobilmente: Il nome, cognome, e Patria di sua moglie, se la tiene; numero de' figli, e delle figlie con distinzione de' nomi, dell' età, arte, o di altro esercizio che ciascuno d' essi figli fà, come pure di altre persone, che forse tenesse in sua casa per servi, e serve, col nome, e cognome, e Patria di ciascuna delle medesime. Dovranno similmente nell' istessa rivela descriversi tutti gli stabili, che nel tenimento di questa Terra ciascuno di questi Cittadini, o forestieri possiede, come sono case, vigne, oliveti, chiuse, territorj culti, ed inculti, selve, molini, trappeti, e tenimenti, con la loro

„ ca-

„ capacità, fini, e confini; se si trovano dati in affitto, a chi, e per qual somma; se si tengono per conto proprio colla rendita, che se ne percepisce; come pure d'ogni altra entrata, che si possedesse, come sono censi, tanto consegnativi, com'enfiteutici, o affitti, descrivendosi da chi si corrispondano, e per quali beni, o animali di qualunque specie sieno, ancorchè in altro territorio; e si descriveranno ancora gli animali, che da ciascuno Cittadino, o forestiere si posseggono con distinzione del numero d'essi, e di quali specie sieno, ancorchè si tenessero in Territorio d'altre Città, Terre, e Luoghi, dovendosi spiegare in quali luoghi sieno, che somma se ne paghi per erbaggio, o fida, se sieno animali proprj, o pure d'altri, e se si tengono *ad menandum*, o vero a società, e quanto sia il frutto d'essi ogni anno, che si corrisponde al Padrone, e chi quello sia; similmente descriversi tutt'i beni stabili, che forse si possedessero tanto in feudi disabitati, per li quali sono tenuti i possessori come fuochi di questa nostra Università pagare le collette in beneficio della medesima; quanto in tenimento, e distretto di qualche altra Università, colla quale si vive in promiscuo con questa Patria, a chi anche appartiene esigerne dette collette: Insiememente dovrà descriversi in detta Rivela ogn'industria di negoziazione, e la somma, che in quella si tiene impiegata, se sia danaro proprio, o d'altri, e di chi quello sia; descrivendosi similmente tutto quello che si tiene di peso ogni anno sopra i suoi beni, col nome, cognome, e Patria del Creditore, a chi quello si corrisponde, esibendo in nostro potere documento valido di tali pesi, ed il tutto con distinzione; Quale rivela mancandosi di fare, o non facendosi con tutta la verità di sopra espressata, ma difettosa, e mancante di quelche realmente si possiede, e sua effettiva rendita, arte, industria, ed età; oltra d'essere spergiuro, ed incorso nella pena di falso, si procederà ancora all'Incorporazione di tutto quello meno rivelato, o non rivelato. E per coloro, che non hanno beni, e mancheranno di fare la rivela, incorreranno nella pena di ducati 25., e delle pene suddette se ne applicherà una terza parte al Denunciante, che sarà tenuto secreto, un'altra in beneficio di questa Università, ed un'altra a beneficio del Regio Fisco. Quale rivela fatta nella conformità predetta, debba ogni uno fra il suddetto termine presentare in nostro potere, ed insiememente ne'giorni immediate susseguenti assistere presso di noi, nel luogo, (*si segni il luogo*) a tal effetto eletto per la discussione delle dette rivele, acciò stia inteso del tutto, e possa dire tutto ciò che gli occorre; altrimenti detto termine elasso, e non ritrovandosi esibita da ciascheduno la sua rivela, o facendosi mancante, si procederà irremisibilmente all'esazione delle dette pene. Ed affinchè venghi a notizia di tutti, e non si possi da alcuno allegare causa d'ignoranza, si è fatto il presente bando da affiggersi copia di esso, e pubblicarsi ne'luoghi soliti di questa Terra. Il presente ritorni a noi colla dovuta relata: *Date in . . . li . . . . N. N. Sindico . N. N. Eletto . N. N. Eletto . N. N. Cancelliere.*

Quale bando di sopra descritto,

deesi pubblicare per l'ordinario Giurato, secondo la costumanza dell'Università, con affiggerne più copie, e dopo dall'istesso Giurato per mano del detto ordinario Cancelliere se ne farà il seguente atto di pubblicazione, cioè:

Die . . . N. N. Juratus Curiae Terrae retulit mihi subscripto cum juramento etc. retroscriptum bannum, publicasse per loca solita et consueta, et affixisse copias, tam in publica platea, quam in diversis aliis locis cujusmet Terrae, praesentibus pro testibus N. N. N. N. et in fidem etc. . N. N. Cancellarius.

Le rivele, che debbono farsi da ciascuno Cittadino, o forestiero abitante, acciò non si erri nella formola delle medesime, ed acciò possa venirsi facilmente allo spoglio di quelle, e loro discussione, debbono farsi nel seguente modo, cioè.

Formola di Rivela.

„ Io N. N. di questa Terra N.
„ (se sarà Cittadino, o pure della
„ Terra N. se sarà forestiero)
„ rivela essere bracceciale d'anni 50
„ N. N. moglie della Terra N. . . . . an. 40
„ Francesco figlio, braeciale
„ (se sia tale, o pure si de-
„ scriva la sua arte) . . . . an. 18
„ Niccola figlio . . . . . . an. 6
„ Anna figlia . . . . an. 4
„ Livia figlia maritata in
„ questa Terra con N. N. (o
„ pure fuori Terra) . . . . . an. 15
„ Abito in casa propria (se sia
„ propria, e se sia in casa d'affitto
„ dovrà dirsi) abito in casa di N.N.,
„ per la quale pago ann. carlini tren-
„ ta (per esempio)

Se avrà beni, ed arte si farà la seguente rivela, cioè.

„ Io N. N. Massaro di questa Ter-
„ ra (se sia tale, o pure di quella
„ ove sarà nativo) rivela in esecu-
„ zione del bando emanato es-
„ sere d'anni 50
„ Francesca N. della Terra
„ N. mia moglie . . . . . . an. 40
„ Niccola figlio Massaro — an. 20
„ Domenico figlio Calzolajo - an. 19
„ Carmine figlio Sartore - an. 16
„ Andrea figlio . . . . . . an. 6
„ Catarina figlia *in capillis*. an. 15
„ N. N. Garzone della Ter-
„ ra N. . . . . an. 18

„ Abito in casa
„ propria
„ Posseggo bovi
„ numero . . 6
„ Pecore nu. 100
„ Due Somari.
„ Una giumenta
„ per uso proprio.

} E così si descrive ogni sorta d'animali, che si posseggono.

„ Un Territorio di moggia . . .
„ arbustato, e vitato nel luogo det-
„ to N., di rendita ogni anno, de-
„ dotte le spese, ducati . . . . con-
„ finante co' beni di N. N. N. N.
„ Una selva castagnale, che si suo-
„ le tagliare ogni sei anni, solita
„ vendersi duc. . . . sita nel luogo
„ detto N. confinante ec.
„ Un territorio campese di mog-
„ gia . . . . nel luogo, e confini co-
„ me sopra, solito seminarsi in gra-
„ no, ed altre vettovaglie, di rendita
„ di annui ducati . . . . dedotte le
„ spese di coltura.
„ Un comprensorio di case sito nel
„ luogo N., affittate a N. N. per
„ ann. duc. . . . .
„ Un capitale di duc. cento dovu-
„ ti da N. N., per li quali me ne
„ paga annui ducati 6. sino alla re-
„ stituzione del detto capitale, come
„ per istrumento per mano di Notar
„ N. N. della Terra N. delli . . .
„ Un censo enfiteutico, che mi
„ corrisponde N. N. sopra un terri-
„ to-

„ torio sito in questa Terra d'annui
„ duc. . . . .

E se fosse altrove in feudo disabitato, o in altra Terra di promiscuità, si spieghi.

Pesi.

„ A N. N. per capitale di ducati
„ 200. annui duc. . . . .

„ Alla Venerabile Chiesa di N.
„ per censo enfiteutico sopra il terri-
„ torio N. annui ducati . . . .

„ A N. N. marito di N. mia fi-
„ glia della Terra N. per resto di
„ sue doti duc. . . . . e per essi an-
„ nui duc. . . . .

In questa maniera dovranno descriversi tutte le rendite, arti, industrie, l'età, ed i pesi. E se il rivelante sarà nobile vivente, o di qualunque professione, si descriverà co' suoi figli, e famiglia; suoi beni, e pesi, secondo la formola suddetta.

Formato, ed emanato l'enunciato bando per l'esibizione delle rivele, dovrà dall'istessa Università, come sopra, passarsi all'elezione di sei Deputati Cittadini, cioè, due del primo, due del secondo, e due del terzo ceto; e di quattro estimatori, due Cittadini, e due Forestieri della Terra più vicina, agrimensori, apprezzatori, e ben'esperti, ed intesi del territorio della Terra, ove si forma il Catasto, e di coloro, che lo posseggono; quali suddette persone, si avverta bene, che sieno gente proba, non abbiano dipendenze, e sieno timorose di DIO, e della giustizia; ed a fine di farsi quest'elezione, si convocherà general parlamento, coll'intervento del Governatore locale. Il parlamento sarà convocato secondo il costume del Paese, e colle solite formalità del suono di campane, o altro solito atto, e si farà anche precedere pubblicazione di bando, che dovrà concepirsi nel modo che siegue.

Bando per lo parlamento da farsi per l'elezione de' Deputati, ed Estimatori.

CAROLUS DEI GRATIA REX

Utriusque Siciliae, et Hierusalem, Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, et Castri, ac Magnus Princeps Hereditarius Hetruriae, etc.

„ Avendo la clemenza del nostro
„ Invittissimo Monarca, e Si-
„ gnore avanti gli occhi il sollievo
„ de' suoi fedelissimi vassalli, e consi-
„ derando colla sua Real mente il
„ cattivo stato, in cui si trovano le
„ Università del Regno, per cagio-
„ ne, che il carico de' loro debiti
„ non viene ripartito secondo le so-
„ stanze di ciascun Cittadino, ma la
„ maggior parte caricato sopra la mi-
„ nuta gente, che non potendo sof-
„ frire quel peso di tasse, di gabel-
„ le, o di altri dazj imposti, viene
„ tutto giorno angustiata, e trapaz-
„ zata dagli Esattori, e Gabellieri
„ destinati per l'Università istesse;
„ onde per rimediare la M. S. a que-
„ st'inconvenienti, ha stabilito, che
„ si formasse in questa Terra il Ca-
„ tasto, ed apprezzo generale, con
„ cui verrà ripartito il peso *pro rata*,
„ secondo le sostanze di ciascuno, ed
„ il povero contribuirà volentieri quel
„ tanto, che gli sarà imposto: questa
„ Università con facilità esigerà ciò
„ che a ciascuno vien tassato, senza
„ che venga interessata; e bersaglia-
„ ta da' Commessarj, e la M. S. go-
„ drà della felicità, in cui questi suoi
„ fedelissimi vassalli viveranno. Quin-
„ di è, che dovendosi in detta no-
„ stra Terra procedere alla confessio-

„ ne

„ ne del general Catasto, ed apprez-
„ zo, e quello perfezionare con tut-
„ t' i requisiti necessarj per le leg-
„ gi, e regole prescritteci, e per dar-
„ si principio, debbonsi per quest'
„ Università eleggere precedente pub-
„ blico parlamento sei persone non
„ esenti dalla Regia Giurisdizione,
„ cioè due del primo ceto, altri due
„ del mediocre, ed i restanti altri
„ due dell' inferiore, che sieno tutti
„ e sei timorate di DIO, non in-
„ quisite, e d' ogni eccezione mag-
„ giori, ed intese degli affari, e si-
„ to dell' Università suddetta, come
„ anche de' suoi Cittadini, ed abi-
„ tanti, de' beni de' medesimi, e de'
„ forestieri, che in tenimento, e di-
„ stretto di quest' Università posseg-
„ gono; acciò come Deputati possa-
„ no discutere le rivele, che saran-
„ no esibite, così da' detti Cittadi-
„ ni, come da' Forestieri, con esa-
„ minarle minutamente: come anche
„ debbonsi eleggere quattro Estima-
„ tori, anche non esenti dalla Regia
„ Giurisdizione, due de' quali sieno
„ Cittadini di questa Terra, e due
„ Forestieri delle Terre più vicine,
„ i più pratici, e di conosciuta pro-
„ bità (per l' apprezzo de' beni sud-
„ detti) timorati di DIO, ed intesi
„ del valore, e della rendita de' ter-
„ ritorj, e dell' altre cose di campa-
„ gna, informati, e pratici al più che
„ sia possibile delle contrade, del di
„ loro distretto, e de' veri attuali
„ possessori de' territorj, ed altri ef-
„ fetti, e che abbiano cognizione de'
„ confini in quanto alla giurisdizione,
„ onde si fugga quanto più si possa
„ ogni controversia, acciocchè l' ap-
„ prezzo generale si regoli con giusti-
„ zia, uguaglianza, e senza la menoma
„ parzialità per chiunque siasi. In ol-
„ tre acciocchè detto apprezzo, co-
„ me base fondamentale del Catasto,
„ venga perfezionato, si dee assegna-
„ re a detti Apprezzatori eliggendi
„ uno Scribente, anche pratico de'
„ nomi de' presenti possessori de' sta-
„ bili per aumentare, e descrivere
„ l' apprezzo, e deesi anche questo eleg-
„ gere in pubblico parlamento a sod-
„ disfazione di tutt' i Cittadini: Che
„ però dovendosi Domenica, (e se
„ sarà altro giorno festivo si ponga
„ quel che sarà), che saranno i ...
„ del mese di . . . . . . tenere det-
„ to pubblico parlamento nel luogo
„ solito, e consueto per fare la det-
„ ta elezione; Ordiniamo, e coman-
„ diamo in nome della M. S. a tut-
„ te, e quali si vogliano persone di
„ qualunque stato, grado, e condi-
„ zione sieno, che in detto giorno ...
„ del mese di . . . . . all' ore . . . .
„ in circa secondo il solito da farsi
„ simili parlamenti in quest' Univer-
„ sità, debbano intervenire nel detto
„ pubblico parlamento, e dire il di
„ loro parere nella detta elezione dell'
„ accennate sei persone per Deputa-
„ ti, de' detti quattro Estimatori, e
„ dello Scribente, affinchè sortisca
„ con soddisfazione, e piacimento co-
„ mune, e senza doglianza alcuna,
„ considerando ogni uno, che dalla
„ buona elezione dipende il buon re-
„ golamento de' loro interessi, e per-
„ ciò debbano ben riflettere alla qua-
„ lità delle persone suddette eliggen-
„ de: ed acciocchè venga a notizia
„ di tutti, e non si possa da alcuno
„ allegare causa d' ignoranza, ab-
„ biamo fatto il presente Bando da
„ pubblicarsi, ed affiggersi copia d'es-
„ so ne' luoghi soliti, e consueti di
„ questa predetta Terra. Il presente
„ ritorni a noi colla dovuta relata.
Data in . . . . . i . . . . . N. N. Sindico. N. N. Eletto. N. N. Cancelliere.

Pubblicato che sarà il sudetto Bando,

do, ed affisse più copie ne' luoghi soliti, e consueti, si farà il seguente atto, cioè:

Die . . . . mensis . . . . anni . .
In Terra N.

N. N. publicus Juratus Curiae hujus Terrae N. retulis mihi subscripto cum juramento, se publicasse retroscriptum Bannum per loca solita, et consueta ejusdem, et affixisse copias tam in publica Platea, quam in diversis aliis locis hujus praedictae Terrae: praesentibus pro testibus N. N. N. N. et in fidem, etc. N. N. Cancellarius.

Qual Bando, come sopra formato, e pubblicato, si cucirà appresso del detto primo Bando pubblicato per aversi le rivele, per formarsene un processo, nel quale si andranno cucendo tutti gli altri atti, che seguiranno.

E fattasi tale elezione in parlamento; nella quale secondo il solito, come di sopra si è detto, interverrà il Governatore, ed in sua assenza il Luogotenente; si faccia estrarre una copia del parlamento originale, per mano del Cancelliere dell' Università, alla quale s' imprimerà il suggello della medesima, e si cucirà nell' accennato Processo.

Dopo di tutto ciò da' suddetti Sindaci, ed Eletti si spedirà il seguente ordine, cioè:

Ordine da notificarsi a' Deputati, ed Estimatori.

CAROLUS DEI GRATIA REX

Utriusque Siciliae, et Hierusalem, Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, et Castri; ac Magnus Princeps Hereditarius Hetruriae etc.

„ AGuzzini, e Servienti della „ Corte di questa Terra N. col „ presente vi diciamo, ed ordiniamo, „ che dobbiate far ordine, e mandato alle sottoscritte persone, sotto „ pena d' once d' oro 25. per ciascuno contravvegnente F. R., etc. acciocchè per quanto hanno cara la „ grazia della Maestà del Re N. S., „ debbano, e ciascuna d' esse debba „ conferirsi avanti di noi nella Casa „ di nostra residenza, nella giornata „ di domani, che saranno i . . . . „ del corrente mese, per eseguire quel „ tanto d' ordine della M. S., e per „ servizio di questo pubblico loro „ sarà incaricato, come elette in virtù di pubblica conclusione per Deputati, ed Apprezzatori *respective* „ alla formazione del general Catasto, ed apprezzo de' beni tutti posseduti nella medesima. *Notificetis, et in calce praesentis referatis in forma. Data in . . . . . . N. N. Sindaco. N. N. Eletto. N. N. Cancelliere.*

In piedi del qual' ordine si descriveranno uno dopo l' altro i Deputati, ed Estimatori, a' quali si farà notificare personalmente detto ordine, e dopo si farà l' atto della notificazione dall' ordinario Giurato per mano del Cancelliere in questo modo; cioè:

Die . . . . mensis . . . . anni . . . .
In Terra N.

N. N. ordinarius Juratus Curiae cum juramento retulit mihi infrascripto, retroscriptum ordinem, omniaque, et singula in eo contenta, notificasse et intimasse supradictis N. N.. N. N.. N. N. personaliter repertis in dicta Terra praesentibus N. N.. N. N., et in fidem etc. N. N. Cancellarius.

Qual' ordine nella conformità di sopra adempito, si cucirà nell' accennato processo.

Giunti, ed uniti che saranno nella Casa destinata da' detti Sindaci, ed Eletti, e Cancelliere, i sei Deputati, ed i quattro Estimatori; gl' istessi

si Sindaci, ed Eletti, e Cancelliere si faranno portare un Messale, ed aprendo uno de' Sacrosanti Evangelj, faranno noto ad essi Deputati, ed Apprezzatori quanto dalla M. S. con suo paterno amore si è stabilito per lo buon governo dell' Università, e de' suoi Cittadini, dovendo essi ancora compire con tutta l' accuratezza al di loro impiego, senza parzialità, amore, timore, o avversione verso persona alcuna, ed invigilare a non trascurare veruna diligenza per utile, e servizio della Patria; e per l' effetto suddetto debbano sopra del detto Sacrosanto Evangelo giurare di così adempire, del qual giuramento il Cancelliere dee fare il seguente atto, cioè:

Die . . . mensis . . . . anni . . .
In Terra N.

Personaliter constituti magn. N. N., et N. N. de civilibus. N. N., et N. N. de mediocribus. N. N., et N. N. de inferioribus hujus Terrae Deputati; nec non N. N.. N. N.. et N. N. Aestimatores sive Appretiatores Electi ab Universitate Terrae predictae in publico colloquio, pro conficiendo Catasto ejusdem Universitatis, qui juraverunt, et juramentum praestiterunt super Sacrosanctis DEI Evangeliis, in manibus Universitatis, et pro ea illis de regimine, quod officia ipsis, et unicuique ipsorum commissa, diligenter, prudenter, et fideliter exercebunt, prece, pretio, odio, timore, gratia, vel amore, remotis, fraudem, aut dolum nullatenus committendo, neque committendi consentiendo; Et si scirent, vel aliquis eorum sciret, aliquem committentem, et impedire non posset, denunciabit illum eidem Universitati ad finem relationem faciendi Suae Majestati, vel Reg. Camerae; et hoc sub poena perjurii, et Sacramenti violati, ac unciarum auri viginti quinque per quemlibet F. R., etc. Et sic juraverunt in forma, etc. unde etc., et in fidem etc. N. N. Cancellarius.

Qual' atto del giuramento verrà ancora cucito nell' accennato processo.

E perchè necessita ad essi Deputati per lo buon regolamento di detto Catasto aver notizia de' fuochi assenti di essa Università per abitar altrove, appartenendo ad essa l' esazione, stante ne porta il peso, ed in conseguenza debbono questi contribuire ai dovuti pagamenti, come altresì bisogna la notizia de' Forestieri possessori de' beni nel tenimento, e distretto di essa Terra; perciò da' detti Sindaci, ed Eletti si farà la seguente fede, che dovrà anche cucirsi nel processo, ed essere alla notizia de' detti Deputati, informatisi prima distintamente del tutto; Ed il tenore di detta fede sarà del seguente modo, cioè:

„ Si fa fede per noi sottoscritti
„ Sindaci, ed Eletti dell' Università
„ di questa Terra N., come pratica-
„ te tutte le diligenze necessarie, i
„ fuochi assenti di questa Università,
„ quali non hanno padre, fratelli, o
„ figli, che ne sostenessero quì il pe-
„ so, sono i seguenti, cioè:
„ N. N. abitante nella Terra N.
„ N. N. abitante nella Terra N.
„ Come altresì facciamo fede, che
„ le persone Forestiere, che posseg-
„ gono beni stabili nel territorio, e
„ distretto di questa nostra Terra, so-
„ no i seguenti, cioè:
„ N. N. della Terra N.
„ N. N. della Terra N.
„ Ed in fede, etc. *Dato nella Terra N. i . . . del mese di . . . . . dell' anno . . . . N. N. Sindaco. N. N. Eletto. N. N. Cancelliere.*

Qual fede dovrà anche cucirsi in processo, e tenersi presente nel di più, che necessita al Catasto.

Frattanto dovranno i quattro Apprezzatori Eletti coll' assistenza dello Scribente ad essi destinato dar prin-

ci-

cipio all' apprezzo de' territorj siti nel distretto del luogo ; ed acciò possa interamente perfezionarsi senza tralasciarsi partita alcuna , dovranno cominciarlo da una parte del territorio, e consecutivamente proseguendo girare , finchè andranno a terminare nell' istessa parte , dove avranno principiato, affinchè non commettano qualch' errore in tralasciarne alcuna partita. Dovranno apprezzarsi tutt' i territorj , vigne , oliveti , chiuse , foreste , difese , giardini (eccetto quei piccoli giardini, che sono accosto le case de' Cittadini per proprio uso) boschi , selve , arbusti , castagneti , terre seminatorie , o pascolatorie , in guisa che tutto l' intero territorio sia apprezzato , senza eccettuarne nè pure piccolissima parte , chiunque ne sia il possessore , e di qualunque stato , grado , e condizione, spiegandosi con distinzione il possessore , niuno eccettuato , la qualità , e capacità dello stabile , la contrada ove sia sito , e tutt' i fini , e confini . Nella descrizione della partita del territorio, che si apprezzerà , e di tutti gli altri beni , dovrà dirsi così .

„ N. N. possiede nel luogo detto „ N. un territorio arbustato , e vitato di moggia . . . giusta i beni „ di N. N. . N. N. ed N. N. stimato di rendita , dedotte le spese „ di coltura , per annui ducati . . .

Si avverte similmente , che nella descrizione delle partite dell' apprezzo, se s' incontra qualche territorio soggetto a terraggio d' ogni 10., o d' ogni 9., o 7. uno , o soggetto a decima , o vigesima Baronale , o Ecclesiastica, o altro peso che sia ; l' apprezzo dee farsi dedotto detto peso , ma dee spiegarsi il peso , ed a chi si corrisponde.

All' incontro, se qualche Territorio è soggetto ad annuo Canone , o in danaro , o in vino , o in oglio , o in vettovaglie ; questo peso di censo certo , ed invariabile non dee dedursi dagli apprezzatori , ma debbono essi nel libro dell' apprezzo descrivere la rendita , come se non vi fosse detto peso , poichè si dedurrà in tempo della formazione dell' Onciario , allorchè sarà rivelato dal padrone , producendosene i documenti dal debitore, come si è avvertito nel Bando.

Deesi similmente dagli apprezzatori in tempo che giureranno facendo gli apprezzi , appurare distintamente chi sono gli attuali possessori de' stabili , per descriversi le partite in testa loro , praticandosi la regola generale d' annotarsi in testa degli usufruttuarj , e non de' Padroni proprietarj , così che i beni patrimoniali si descrivano in testa de' Preti : quei che si tengono a godere in testa del possessore utile , e non del Padrone diretto : i Territorj censuati , o a censo perpetuo , o a terza generazione , si descrivano generalmente in testa dei censuarj , e non de' Padroni diretti , e per contrario i Territorj affittati si descrivano in testa del Padrone , e non dell' Affittatore .

Si ordina a' detti apprezzatori , a non apprezzare Territorj , ed altri loro beni proprj , poichè come appresso si dirà , deesi far nuovo parlamento , eleggendosi altri due Estimatori per non poter essi esser Giudici in causa propria .

Ricevuto che avranno i Deputati il notamento , o squarciafoglio dell' apprezzo de' Territorj fatto nella prima giornata , si dovrà da altro perito Scribente da detto squarciafoglio passare in un libro , e susseguentemente in fine di detto apprezzo fatto nel primo giorno , così passato in detto libro, sottoscriversi da' medesimi apprezzatori , ed in caso questi , o alcuno d' essi non sappia scrivere , do-

vrà soscriversi col segno della Croce per mano di detto ordinario Cancelliere ; (però facciansi tutte le diligenze, acciò vengano scelti apprezzatori, che sappiano scrivere) e così continuare tutto l'apprezzo, che si fa giorno per giorno, ponendovisi la data del giorno, in cui siegue l'apprezzo.

Ed affine d'evitarsi qualche frode, che si potrebbe commettere in passare le partite dallo squarciafoglio al libro dell'apprezzo ; dovranno i medesimi squarciafogli rimettersi in questa Regia Camera, anche per cautela de' medesimi apprezzatori, che hanno dato il giuramento di far l'apprezzo con fedeltà, e fra tanto conservarsi coll'altre scritture, come in appresso si dirà.

Come altresì, acciò che si ottenga quell' esattezza tanto necessaria nell'apprezzo, ch'è il principale atto, anzi fondamento del Catasto ; debbono gli Apprezzatori, e lo Scribente serbare il secreto degli apprezzi, che faranno senza palesargli ad alcuno, ed ogni sera consegnare in potere dei Deputati le note, e gli squarci degli apprezzi fatti in quel giorno, colla data del giorno, come di sopra si è detto, mentre solo nella discussione che si farà delle rivele, ed apprezzi suddetti, si farà pubblico, e noto a tutti, quello che nell'apprezzo si conterrà.

Terminatosi detto libro d'apprezzo, dovrà tutto foliarsi dalla prima pagina sino all'ultima, e di più in ciascuna delle dette pagine si porrà al margine della partita il numero 1. 2. 3. 4. ; quante saranno le partite di quella pagina ; E nell'altra pagina appresso si terrà l'istesso metodo di ponervi i numeri 1. 2. 3. 4. 5., quante saranno anche le partite della seconda pagina, acciò nella discussione delle rivele possa additarsi il libro dell'apprezzo per pagine, e per numeri.

E per maggior facilitazione della discussione delle rivele, si formerà anche un indice di detto apprezzo per ordine alfabetico, ponendosi alla lettera A. que' nomi, che cominciano dalla A., ed essendo taluno nel *fol.* 6. dell'apprezzo si dirà : Antonio di Antonio (per esempio) *fol. 6. n. 3.*, e così di tutti gli altri nomi descritti in detto apprezzo.

Si debbono avere gli Stati dell'anime, e cucirli nel mentovato Processo, come pure aversi fede della Tassa Diocesana per li patrimonj de' Preti.

E come di sopra si è detto doversi fare da' detti del Governo dell'Università la nota de' fuochi assenti, e de'possessori esteri degli stabili nel distretto, e tenimento del luogo, così dovrassi per gli stessi Sindico, ed Eletti spedire ordine ad essi fuochi assenti per l'esibizione delle rivele, nel modo che siegue.

Ordine per le rivele de' Fuochi Assenti.

CAROLVS DEI GRATIA REX

Utriusque Siciliae, et Hierusalem, Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, et Castri, ac Magnus Princeps Hereditarius Hetruriae etc.

„ Giurato della Corte di questa „ Terra di N. a noi assistente „ vi significhiamo come, affinchè possasi adempire a quanto con Regali „ venerati ordini ci viene comandato, „ per la formazione del Catasto di „ questa Terra ; farete ordine agl'in„ frascritti particolari fuochi di que„ sta Università di N. abitanti ne-

„ gl'in-

„ gl' infrascritti luoghi, acciò fra il „ termine di giorni sei decorrendo „ dopo la notificazione del presente, „ *praecise*, *et peremptorie* debbano, e „ ciascheduno d'essi debba formare „ rivela distinta, lucida, e chiara, „ intera, e non difettosa, contenen- „ te nome, cognome, età, arte, o „ se pure vive nobilmente: Nome, „ Cognome, e Patria di sua moglie „ se la tiene: numero de' figli, e fi- „ glie con distinzione de' nomi, del- „ l'età, ed esercizio che fanno; co- „ me pure di tutti, e' quali si vo- „ gliano parenti, o altre persone, „ che abitassero con essi, o che for- „ se tenessero in casa per servi, e „ serve, col nome, cognome, e Pa- „ tria, ed insieme di tutti gli stabi- „ li, che in tenimento di questa ter- „ ra posseggono, come sono Case, „ Vigne, Oliveti, Chiuse, Territo- „ rj culti, ed inculti, Selve, Moli- „ ni, Trappeti, e Tenimenti, o al- „ tri quali si vogliano beni, con lo- „ ro capacità, fini, e confini; e se „ si danno ad affitto, a chi, e che „ per qual somma, ed ogni altro „ avere di censi, così conservativi, „ come enfiteutici, da chi si corri- „ spondono, e per quali beni, o ani- „ mali col numero d'essi, di quali „ specie sieno, ed ancorchè si tenes- „ sero in Territorio d'altre Città, „ Terre, e Luoghi, ove, ed in qua- „ li luoghi sieno, quanto, ed a chi „ si paga per erbaggio, o fida; e se „ sono animali proprj, o pure d'al- „ tri; e se si tengono *ad menandum*, „ ovvero a società, e quanto sia il „ frutto di essi ogni anno, e quan- „ to se ne corrisponde al Padrone, „ e chi quello sia; come pure ne' be- „ ni stabili, che forse possedesse in „ feudi dissabitati, o pure in teni- „ menti di altre Università promi- „ scue, per gli quali sono tenuti co- „ me fuochi di questa nostra Univer- „ sità, pagare le Collette in benefi- „ cio della medesima, ed insieme- „ mente debbano descrivere in detta „ rivela ogni industria di negoziazio- „ ne, e la somma che in quella ten- „ gono impiegata: se sia danaro pro- „ prio, o d'altri, e di chi quello „ sia, non lasciando ancora di de- „ scrivere tutto quello, che tengono „ di peso ogni anno sopra i loro be- „ ni, col nome, cognome, e Patria „ del creditore a chi quello si cor- „ risponde, esibendo in nostro potere „ documento valido di tali pesi; „ Qual rivela non facendosi, o fa- „ cendosi, ma senza tutta la verità „ di sopra espressata, oltra d'essere „ spergiuro, ed incorso alla pena di „ falso, si procederà all'incorporazione „ di tutto quello o non rivelato, o „ meno rivelato, applicandosi una „ terza parte al Denunciante, il qua- „ le sarà tenuto secreto, un'altra in „ beneficio di questa nostra Univer- „ sità, e l'altra a beneficio del Re- „ gio Fisco; oltra la pena d'once „ d'oro 25., che si esigerà irremi- „ sibilmente. Quale rivela fatta nel- „ la conformità predetta, debba ogni „ uno fra il suddetto termine esibir- „ la in nostro potere sotto le pene „ suddette, ed insieme ne' giorni sus- „ seguenti assistere da noi nel luogo „ di nostra Residenza per la discus- „ sione delle rivele suddette, acciò „ dica la sua ragione, e sia del tut- „ to inteso. *Notificetis*, *et referatis* „ *in forma* „: *Datum* . . . . i . . . *N. N. Sindaco*. *N. N. Eletto*. *N. N. Cancelliere*,

In piedi del qual ordine si descriveranno tutt'i nomi, e cognomi dei fuochi assenti, secondo la nota, che sarà esibita dagli Amministratori dell'Università, e dopo si farà loro notificare, ed in dorso di tal ordine

dee seguire l'atto della notificazione nel modo, che siegue cioè.

Die . . . mensis . . . anni . . . in Terra N.

N. N. ordinarius Juratus Curiae hujus Terrae cum juramento retulit mihi personaliter se contulisse in Terra N., ibique sub dicto die intimasse suprascriptis personis, videlicet N. N., et N. N. modo et forma ut supra, et reliquisse copiam etc. praesentibus pro testibus videlicet. In Terra etc. N. N. et N. N. In Civitate etc. N. N. et N. N. et in fidem etc.

Dopo compito detto ordine nella conformità espressata, si porrà nel Processo.

Indi si dovrà per l'istessa Università spedire l'infrascritto altr'ordine agli Esteri Possessori de' beni stabili descritti nella Nota, che da' Governanti di essa Università è stata esibita.

Ordine per le rivele de' Possessori Esteri.

CAROLVS DEI GRATIA REX

Utriusque Siciliae, et Hierusalem, Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, et Castri, ac Magnus Princeps Hereditarius Hetruriae etc.

„ Giurato della Corte di questa „ Terra N., vi significhiamo „ come per adempire a quanto con „ Regali ordini di S. M. ci vien or- „ dinato intorno alla formazione del „ Catasto di questa nostra Universi- „ tà, abbiamo bisogno rivela dall'in- „ frascritte persone degl' infrascritti „ luoghi, che posseggono beni stabi- „ li nel distretto, e tenimento di „ questa Terra; Che per tanto do- „ vrete agl' istessi far ordine, affin- „ chè fra il termine di giorni sei „ debbano, e ciascuno d'essi debba „ esibire in nostro potere rivela di- „ stinta, lucida, e chiara, intera, e „ non difettosa, contenente nome, „ cognome, Patria di ciascun d'es- „ si, e poi di tutti gli stabili, co- „ me sono Case, Vigne, Oliveti, „ Chiuse, Territorj colti, ed incol- „ ti, Selve, Boschi, Montagne, „ Molini, Tenimenti con loro capa- „ cità, ed altri quali si vogliano be- „ ni, co' loro fini, e confini, e se „ li danno ad affitto, a chi, e per „ qual somma, ed ogni altro avere „ di censi, ed annue entrate, e da „ chi se li corrispondono, e per qua- „ li beni: con descrivere anco tutto „ quello, che forse si tiene di peso „ ogni anno sopra i loro beni, ed „ a chi quello si paga, col no- „ me, cognome, e Patria d'esso Cre- „ ditore, esibendo in nostro potere „ documento valido di tali pesi, qua- „ le rivela non facendosi, o non fa- „ cend si con tutta la verità di so- „ pra espressata, cioè difettosa, e „ mancante di quello che realmente „ si possiede, oltra dell'essere sper- „ giuro, ed incorso nella pena di fal- „ so, si procederà all'incorporazione „ di quello meno rivelato, applican- „ dosi una terza parte al Denuncian- „ te, il quale sarà tenuto secreto, „ un'altra in beneficio di questa Uni- „ versità, e l'altra in beneficio del „ Regio Fisco, oltra la pena d'once „ d'oro 25. che si eseguirà irremisi- „ bilmente; quale rivela nella con- „ formità predetta fatta, debbano, e „ ciascun d'essi debba fra il suddet- „ to termine in nostro potere esibi- „ re insieme ne' giorni seguenti im- „ mediate assistere presso di noi nel „ luogo di nostra Residenza, per la „ discussione di dette rivele, ed ap- „ prezzo de' loro beni, affinchè dica „ la sua ragione, e sia intesa del

„ tut-

„ tutto. *Notificetis, et in calce praesen-* „ *tis referatis in forma* „: *Dato* . . . i . . . . . *N. N. Sindacò. N. N. Eletto. N. N. Cancelliere.*

In dorso di qual'ordine si descriveranno tutti gli Esteri Possessori, con loro nomi, cognomi, e Patrie, secondo la Notà, che sarà esibita da Governanti d'essa Università, a'quali Possessori si farà notificare l'ordine suddetto, e dipoi in piedi del medesimo si farà l' atto della notificazione dell' istessa maniera prescritta per l'ordine precedente per gli Fuochi Assenti.

Debbono in oltre gli Amministratori della Università esibire in potere d' essi Deputati i Catasti antichi, e moderni, dove trovansi annotati, catastati, e descritti tutt' i Cittadini, e Forestieri con i loro beni, una con le Tasse, e libretti d' esazione di dette Tasse, e di Gabelle d'anni tre indietro.

Come pure il borro della rivela fatta dall' Università nell' anno 1732. per la numerazione de' Fuochi allora ordinato, e lo Stato suddetto dell'anime, affinchè comprobate tutte queste scritture, non resti alcun Cittadino senza essersi descritto nel Catasto.

Delle quali Tasse, e libri essi Amministratori per mano del Cancelliere formeranno uno spoglio di tutt' i Cittadini, e Forastieri per riscontrare le rivele, se sieno da tutti state fatte, e tal diligenza ancora deesi da essi Sindaco, ed Eletti praticare in riscontrare le rivele suddette con lo Stato dell' anime, e fare un notamento di tutte quelle rivele, che si troveranno mancanti, affine di far notificare personalmente quei, che non avranno dette rivele esibito, acciò *citra* pregiudizio delle pene incorse, le debbano subito produrre, e quando mancasse per difetto d' impotenza, infermità, o d' assenza; in questo caso potranno gli Amministratori dell' Università farle essi, dopo informati dell' industria, degli averi, è di tutto, e quanto fa bisogno. Ciò però s' intende così per gli Cittadini Fuochi d'essa Terra, come pe' Forestieri abitanti, poichè per gli Esteri Possessori de' beni, si avvertirà a suo luogo quel tanto si dee praticare in mancanza della rivela d' alcuno di questi.

Di più gli Amministratori dell'Università debbono far fede giurata, e sotto pena di falso, del modo, con cui si regolano, si danno, e si tengono gli animali tanto bovini, quanto vaccini, bufalini, pecorini, caprini, giumentini, porcini, somari, ed ogni altro genere, se a menando, a lavoratura, affitto, o in altra maniera: cosa si corrisponde al Padrone di detti animali, e cosa ne percepisce il Colono, con distinzione ancora di quello si corrisponde rispetto agli animali grossi, che non sono totalmente atti alla fatica, e con ogni altra distinzione circa il modo si pratica in essa Terra intorno al guadagno, che danno gli animali suddetti. Qual fede nella maniera come sopra formata, sottoscritta per essi Amministratori, e Cancelliere, e suggellata con suggello dell' Università s'unirà nel Processo suddetto per farne uso, conforme a suo luogo si dirà.

In oltre gli Amministratori, e Cancelliere, debbono formar lo Stato dell' introito, ed esito dell' Università, con giuramento, e sotto pena di falso, con tutta distinzione di ciascun corpo d' entrata, e sua rendita, Dazj, Gabelle, Tasse ordinarie, ed estraordinarie, nessuna eccettuata, e degli effetti, e veri esiti distintamente. Quale stato firmato, e suggellato, come sopra, deesi ponere nel medesimo Processo.

Pa-

Parimente debbono gli Amministratori, dopo essersi pienamente informati del tutto; formare altra fede giurata, e sotto pena di falso, di tutt' i beni stabili, così feudali, come burgensatici, annue entrate, censi, animali, ed ogni altro, che tanto in Territorio, e distretto d' essa Terra possiede il Possessore della medesima in Feudi dissabitati, o in altre Università, colle quali detta Terra vivesse in promiscuità, eccettuandone solamente i corpi giurisdizionali; Quale fede si ponga in processo, come i sopraecennati altri atti.

Deesi ancora per essi dell' Università fare l' infrascritto ordine all'Erario del possessore di essa Terra per l' esibizione della rivela de' beni in questo modo, cioè:

Ordine per la rivela da farsi dall' Erario.

CAROLVS DEI GRATIA REX

Utriusque Siciliae, et Hierusalem, Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, et Castri, ac Magnus Princeps Hereditarius Hetruriae, etc.

„ SErvienti della Corte di questa „ Terra, farete ordine al magnifico Erario dell' Illustre Possessore „ della medesima, acciò in ricevere „ la presente debba formare la rivela con giuramento, e sotto pena „ di falso, e delle altre contenute „ nel Bando generale da noi fatto „ emanare per l' esibizione delle rivele così de' Cittadini, come de' „ Forestieri, di tutt' i beni stabili, „ così feudali, come burgensatici, „ annue entrate, censi, animali, ed „ ogni altro, ch' esso Ill. Possessore „ in tenimento, e territorio di questa Terra possiede, eccetto sola„ mente i corpi giurisdizionali, co„ me altresì di quei, che possiede il „ medesimo in Feudi disabitati, ed „ in altre Università, le quali vi„ vono in promiscuo con questa Pa„ tria, quale rivela debba esibire fra „ il termine di giorni due in nostro „ potere; affinchè da noi si possa pro„ seguire la confezione di Catasto di „ questa Terra, in seguela dell' ordi„ nato da S. M. (Dio guardi). E „ così debba eseguirsi sotto pena d' „ once d'oro 25. Fisco Regio etc. „ *Notificetis et referatis in forma* „. *Dato in . . . . i . . . . N. N. Sindaco. N. N. Eletto. N. N. Cancelliere.*

In dorso del qual' ordine si farà l' atto della notificazione per mano dell' ordinario Cancelliere del modo che siegue, cioè:

Die . . . N.N. Juratus Curiae hujus Terrae N., cum juramento retulit mihi subscripto, etc. notificasse retroscriptum ordinem; omniaque in eo contenta magn. N.N. Aerario Ill. Possessoris Terrae praedictae, praesentibus pro testibus N.N., et N. N., et in fidem etc.. N.N. Cancellarius.

E quest' ordine si conserverà nel processo di sopra accennato.

Ricevute tutte dette scritture debbono primieramente essi Deputati esaminare, e ben discutere la fede fatta da' Governatori dell' Università, intorno al frutto, e rendita degli animali; ed affinchè da' Ministri destinati dalla Maestà del Re N. S. per la liquidazione de' Catasti si possano liquidare l' once de' semoventi, debbono essi Deputati fare il seguente appuntamento, cioè:

„ Essendosi da noi infrascritti De„ putati Eletti in pubblico parlamen„ to per l' Università di questa Ter„ ra N. in seguela de' venerati Re„ gali ordini per la formazione del „ Catasto della medesima, conside-

„ ra-

„ rata la fede fatta per gli magnifi-
„ ci del Governo di detta nostra Uni-
„ versità intorno alla rendita, e frut-
„ to, che danno gli animali; Si è
„ rimasto stabilito, e determinato,
„ dopo intesi alcuni de' Padroni de-
„ gli animali suddetti, che la ren-
„ dita attestata, e riferita da essi
„ magn. del Governo sia a dovere,
„ ed in conseguenza da noi viene ap-
„ provato quanto in detta fede sta
„ espressato.

Ed in caso ch'essi Deputati stimeranno fare la liquidazione della rendita, e frutto di detti animali, altrimenti di quella espressata nella fede degli Amministratori, in tal caso nel detto appuntamento, in vece di dire, che la rendita attestata, e riferita da essi magnifici del Governo sia a dovere, ed in conseguenza da essi approvata, si dirà = stimiamo, e stabiliamo la rendita suddetta in questo modo, cioè:

„ Per ogni pajo di bovi aratorj,
„ atti alla fatica, che si danno ad
„ affitto, il Padrone ricava annue
„ tom. . . . di grano (se si esige al-
„ tra vettovaglia per causa di detto
„ affitto si ponga, ed in caso si ri-
„ cavasse l'affitto in danaro si dirà)
„ annui duc. . . . .

„ Per un pajo di vacche atte alla
„ fatica il Padrone ricava annue tom.
„ . . . . di grano, o altra vettova-
„ glia, e ricavando danaro dicesi la
„ somma.

„ Per ogni pajo di bovi indomiti
„ poco atti alla fatica ricava il Pa-
„ drone ann. . . . *ut supra*.

„ Per un pajo di vacche indomi-
„ te, poco atte alla fatica ricava il
„ Padrone ann. . . . *ut supra*.

„ Per ogni pajo di bufali di fati-
„ ca il Padrone ricava annui . . . .
„ *ut supra*.

„ Per ogni cento, dieci, o altro
„ numero di bufali di corpo il Pa-
„ drone ricava annui . . . *ut supra*.

„ Per ogni cento pecore di frutto
„ ricava il Padrone di rendita per
„ causa di affitto annui . . . *ut supra*.

„ Per ogni cento capre di frutto
„ ricava il Padrone annui . . . . *ut*
„ *supra*.

E così da mano in mano s'andranno descrivendo le rendite annuali di tutti gli animali d'industria, anche somarini, e cavallini, eccettuandone i cavalli di sella, ed i somari, e giumenti, che servono per proprio uso; avvertendosi, che la rendita da liquidarsi sia dedotta la spesa del pascolo.

E perchè in alcuni luoghi si suole praticare di darsi simili bestiami a *soccida*, si dee in tal caso nell'appuntamento spiegare da' Deputati quanto importa la metà del frutto, che il Padrone da essi ricava, e se la spesa del pascolo va a conto del medesimo, si dee dedurre detta spesa. Ed in oltre debbano liquidare a che ascende la rendita dell'altra metà del Massaro, o altra persona, che prenderà detti animali a *soccida*, o ad affitto, dedotta la spesa del pascolo, custodia, ed ogni altro peso, che soffrirà per mantenimento, e guida di detti animali, non ostante che li custodisse egli medesimo, poichè la sua industria personale nella liquidazione dell'once, viene separatamente considerata, e ciò a fine non venga gravato di doppio peso; oltrechè per ordinario al Massaro non resta nessun utile, eccetto solamente quello di lucrarsi la sua giornata, ed il suo mantenimento, come se andasse alla giornata, conforme l'esperienza di diversi luoghi di varie Provincie ci ha mostrato.

Più, debbano essi Deputati liquidare, e stabilire il prezzo di ciascun tomolo di vettovaglia, che si ricava per

per causa della rendita di detti animali, cioè, del grano, dell'orzo, dell'avena, o altra specie di vettovaglie.

Quale appuntamento di sì fatta maniera formato, e con ogni altra chiarezza, che si stimerà da' detti Deputati per maggior dilucidazione di questo fatto, si dee per essi, e dal Cancelliere sottoscrivere, e ponersi nel processo più volte di sopra accennato.

Quando poi sarà terminata la recezione di tutte le rivele tanto de' Cittadini, quanto de' Forestieri, ed Ecclesiastici, e terminato anche l'apprezzo interamente del territorio, scritto in un libro distintamente giornata per giornata, si debbano da' detti del Governo, per rendersi più facile la discussione delle rivele, ed intero apprezzo, distinguere, e separare tutte dette rivele, facendosi diversi volumetti con distinzione di quelle de' Cittadini fuochi, da quelle de' Forestieri. I volumetti saranno divisi secondo le lettere dell'alfabeto, e nel primo, che sarà il volume A., e così si continuerà per le altre lettere dell'alfabeto.

Si formerà un altro volume di tutte le rivele delle donne vedove, vergini *in capillis*, e bizzoche, che non hanno figli, o fratelli maschi eccedenti l'età d'anni quattordici, mentre avendone, questi si porranno nella rubrica de' fuochi.

Si formerà ancora un altro volume, similmente per ordine alfabetico, di tutte le rivele de' Forestieri in essa Terra.

Ed in oltre si formerà un volume delle rivele di tutt'i Cittadini Ecclesiastici, anche per ordine alfabetico, imperocchè quelle degli Ecclesiastici Forestieri, debbono essere cucite nel mazzo delle rivele degli altri Forestieri, che anche potranno dividersi in tanti volumetti per quanti Paesi saranno i possessori, ponendovisi sopra la coverta la descrizione delle rivele che sieno, se di Cittadini, Ecclesiastici, Donne, Forestieri, ed altro colla loro lettera o A., o B., ec. per rendersi di poi più facile, e spedita la discussione.

E finalmente situate che saranno con tal ordine le dette rivele, e formato nella maniera antecedentemente detta il libro dell'apprezzo, si formerà lo spoglio di ciascuna rivela, che sarà l'istesso, che un reassunto delle rivele, cominciando nel seguente modo.

„ Folano di Folano braccíale — anni 50.

Così seguitandosi tutti gli altri descritti nelle rivele, come sopra, si descriveranno tutt'i beni, e pesi di buon carattere, uno dopo l'altro con margine bianco sufficiente alla pagina, a fine di notarsi all'incontro ciocchè sarà discusso co' Deputati.

E dovendosi indi principiare la discussione, dovrà precedere l'infrascritto Bando, cioè:

Bando per la discussione.

CAROLVS DEI GRATIA REX

Utriusque Siciliae, et Hierusalem, Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, et Castri, ac magnus Princeps Hereditarius Hetruriae, etc.

„ Dovendosi dar principio alla dis-
„ cussione delle rivele esibite-
„ ci tanto da' Cittadini di questa Ter-
„ ra N., e Forestieri in essa abitan-
„ ti, quanto di altri Forestieri di
„ diverse Città, Terre, e Luoghi,
„ possessori degli stabili in tenimento,
„ e distretto di questa medesima Ter-

„ ra,

„ ra, ed alla discussione dell' apprez-
„ zo fatto degli stabili de'medesimi per
„ la formazione del general Catasto
„ in seguela de' Regali ordini della
„ Maestà del Re N. S. (DIO guar-
„ di), quantunque co' precedenti Ban-
„ di da noi fatti emanare, ed ordini
„ fatti notificare per l' esibizione di
„ dette rivele, si fosse ordinato di
„ dovere assistere ciascuno rivelante
„ a detta discussione, per dedurre le
„ sue ragioni, che forse avesse intor-
„ no all'apprezzo degli stabili, liquida-
„ zione d' industrie, ed ogni altro,
„ che gli fosse occorso; ad ogni mo-
„ do trattandosi di cosa di somma
„ importanza, e come dalla discussio-
„ ne suddetta dipende restar ciascuno
„ tassato a dovere; affinchè in ogni
„ futuro tempo non possasi da alcu-
„ no allegar causa d' ignoranza, per
„ non essere stato inteso in detto at-
„ to di discussione; Perciò col pre-
„ sente altro nostro Bando da pub-
„ blicarsi, ed affiggersi le copie in
„ tutt' i luoghi soliti, e consueti di
„ questa suddetta Terra; si fa noto
„ a tutte, e quali si vogliano perso-
„ ne di qualunque stato, grado, e
„ condizione sieno, o Cittadine, o
„ Forestiere, che avranno interesse
„ nella formazione del Catasto di
„ questa Terra, che nel giorno dopo
„ domani, che saranno i . . . . del
„ corrente mese, si darà principio
„ alla discussione predetta, e si se-
„ guiterà ne' giorni seguenti, onde
„ debbano, e ciascuna d'essa debba
„ assistere, ed accudire nella Casa di
„ nostra residenza, ad udire la discus-
„ sione del tutto, ed a dire quello
„ che forse le occorresse, tanto ri-
„ spetto alle loro rivele, quanto a
„ quelle d'altri, affinchè si possa am-
„ ministrare a tutti complimento di
„ giustizia. *Publicetis, affigatis, et*
„ *referatis in forma* „: *Dato in N. i . . . . N. N. Sindaco. N. N. Eletto. N. N. Cancelliere.*

In dorso del qual Bando dovrà dall' ordinario Cancelliere farsi il seguente atto di pubblicazione.

Die . . . . etc. N. N. ordinarius Juratus hujus Terrae N. cum juramento retulit mihi subscripto, retroscriptum Bannum publicasse, et affixisse diversas copias illius, tam in publica platea, quam in diversis locis solitis, et consuetis hujus praedictae Terrae, etc. praesentibus pro testibus N. N., et N. N., et in fidem, etc. N. N. Cancellarius.

Si porrà detto Bando cucito nel processo.

In oltre debbano essi del Governo spedire il seguente altr' ordine così ai Deputati, come all' Erario del Possessore della Terra, ove si fa il Catasto, acciò assistano alla discussione, cioè:

Ordine a' Deputati, ed all' Erario.

CAROLVS DEI GRATIA REX

Utriusque Siciliae, et Hierusalem, Infans Hispaniarum, Dux Parmae Placentiae, et Castri, ac Magnus Princeps Hereditarius Hetruriae, etc.

„ GIurato della Corte di questa
„ Terra N. vi significhiamo,
„ come dovendosi dopo domani che
„ saranno i . . . del corrente mese,
„ e ne' giorni seguenti procedere alla
„ discussione delle rivele, che si so-
„ no esibite da' Cittadini, e Forestie-
„ ri abitanti in questa Terra, com'
„ anche da' diversi particolari Esteri
„ possessori de' beni nella medesima,
„ ed alla discussione dell' apprezzo
„ fatto de' beni di ciascuno d' essi,
„ ed affinchè in detta discussione in-
„ tervengano così i Deputati Eletti
„ per

„ per la medesima, come l'Ill. Pos„ sessore di questa Terra per l'inte„ resse, che può anche avervi; Vi „ facciamo la presente, colla quale „ vi diciamo, ed ordiniamo, che „ dobbiate far ordine, e mandato co„ sì ad essi magn. Deputati Eletti, „ come all'Erario di detto Ill. Pos„ sessore di questa Terra, acciò da „ detto giorno.... in avanti, e „ susseguentemente ne' giorni succes„ sivi, debbano intervenire, ed assi„ stere in detta discussione nella Ca„ sa di nostra residenza, ed ivi ac„ cudire sino all'ultimazione di essa „ per quanto cara si tiene la grazia „ di S. M. (D. G.). Così esegui„ rete, e non altrimenti „; *Dato in .... i ... N. N. Sindaco. N. N. Eletto. N. N. Cancelliere.*

In dorso del qual ordine, si farà per mano del Cancelliere il seguente atto di notificazione, cioè:

Die ... etc. N. N. ordinarius Serviens Curiæ hujus Terrae N. cum juramento retulit mihi subscripto, etc. retroscriptum ordinem, omniaque in eo sontenta, notificasse, ac intimasse magn. N. N.. N. N., et N. N. Deputatis electis in publico parlamento, et magn. Aerario Illustris possessoris ejusdem Terrae personaliter, praesentibus pro testibus N. N.. N. N., et in fidem etc. N. N. Cancellarius.

E quest'ordine si unirà, e cucirà nel Processo.

Fatti tutti questi atti, giunto il giorno prescritto per la discussione delle rivele, ed apprezzo si uniranno i Deputati nella Casa destinata per detta discussione, che dovrà essere per ordinario la pubblica, quando vi sia capacità, dove interverranno ancora gli Estimatori, e Scribente, che ad essi avrà assistito, ed il Sindaco, gli Eletti, e'l Cancelliere dell'Università, e l'Erario del Possessore della Terra, in caso voglia assistere; ond'è necessario, che il luogo sia capace non meno per tutti questi, ma per tutti gli altri che vorranno intervenire, e vedere i loro interessi; E nella stanza destinata per la discussione vi sia una banca capace, sopra la quale si debba ponere oltra un tappeto, calamajo, e penna, una Croce col Santissimo Crocifisso, affinchè possasi ogni uno ricordare del giuramento fatto su del Sacresanto Evangelio, e fare quel tanto sia di loro dovere senza pregiudizio de' poveri, le parti de' quali debbano essi Deputati principalmente fare per non essere quelli capaci di difendere la propria ragione, e per quest'effetto i Deputati debbono fare le parti più d'Avvocati, che di Giudici a favore de' poveri.

Si comincerà dunque dal Cancelliere a leggere le rivele, con alta, ed intelligibile voce, cominciando dalle rivele de' Cittadini nel volume della lettera A., e ritrovandosi fatto lo spoglio delle rivele, come di sopra si è detto, che sarà cucito nell'istesso volume appresso di ciascuna rivela, deesi da essi Deputati esaminare se il contenuto in quella sia vero, cioè se siasi dal rivelante spiegata la sua industria, la sua arte, la sua età, il numero de' figli, e loro arte, ed età; ed in caso non fossesi rivelata l'arte per ragione, che non la facesse, dovrà appurarsi, se per impotenza, o pure per negligenza non s'esercita, il che debbono essi Deputati notare in piedi dello spoglio della rivela, con emendare, e ridurre al vero, quello, che forse nelle rivele vi fosse di falso.

Le rendite delle Case di propria abitazione de' Cittadini non vengano liquidate, ma per quelle, che sono date ad affitto, se ne dee liquidare

la rendita, ed in caso non siasi dai Padroni di quelle rivelata la giusta rendita, dovrà da' Deputati aggiungersi in piedi del detto spoglio, senza scemarne la spesa di reparazioni, o accomodazioni, stante questa verrà dedotta nell' atto, che si farà la liquidazione dell' onciario da' Ministri destinati da S. M. per l'effetto suddetto.

Delle Case però de' Forestieri, ancorchè fossero per loro uso, ed abitazione, se ne dee liquidare quel tanto si potrebbero affittare, aggiungendovisi in piè dello spoglio delle rivele.

Deesi da essi Deputati liquidare, ed appurare, se da alcuno di detti Cittadini siesi mancato di rivelare, e adempire quanto nel bando emanato per l'esibizione delle rivele era stato ordinato, acciocchè ritrovandosi mancanza possa correggersi, e riformarsi, con notarsi nel margine quel che sarà risultato dalla discussione, e per le partite affatto tralasciate, e non rivelate, in piedi dello spoglio, si farà notamento di quello, che si sarà discusso, ed appurato.

Dovrà appurarsi ancora, ma con maniera equa, e prudente, se quei ch' esercitano arte, tengono in essa applicato danaro, che somma sia, e quel che loro dà di guadagno, senza includersi nel detto guadagno le sue fatiche: E se mai fossesi per maliaia da alcuno lasciato di ponere il tutto nella rivela, se ne farà un notamento in foglio separato sottoscritto da' Deputati, di cui si darà notizia a questo Tribunale, a fine di darsi gli ordini necessarj per l'esazione delle pene comminate nel Bando.

Per gli beni degli Ecclesiastici, dovranno i Deputati appurare i beni di loro Sacro Patrimonio sino alla Tassa Diocesana, e quelli ad essi pervenuti per legittima successione intestata, che per quella porzione de' beni, che ad essi sarebbe spettata per successione *ab intestato* de' loro Congiunti Defunti; E dovranno a quest' effetto gli Ecclesiastici suddetti dimostrare que' beni, ch' essi per gli suddetti due titoli posseggono, atteso per questi dovranno godere dell' esenzione, mentre per gli altri dovranno contribuire; E perciò dovrassi ancora da' Deputati appurare il numero dei bovi, ed altri animali necessarj alla coltura, e lavoro delle robe degli Ecclesiastici pervenute loro o per Sacro Patrimonio, o *ex legitima successione*, come sopra si è detto.

Si dee in oltre avvertire nella discussione delle rivele de' semplici Clerici, e de' Beneficiati, se abbiano in esse spiegato la loro età, e se non servissero *in Divinis*, e non andassero in Abito, e Tonsura, e se sieno, o no, ascritti nella Tabella della Chiesa, a cui sono addetti; dovrassi dai Deputati tutto ciò annotare in piè degli spogli delle rivele de' medesimi, per cautela dell' Università, e firmarsi da' Deputati, Estimatori, e Cancelliere.

Debbano anche i Deputati appurare, se per quelli, che si asseriscono oblati concorrono i seguenti requisiti. Primo, se abbiano dedicate le loro persone a qualche Chiesa, e quale sia. Secondo, se i loro beni sieno tutti dedicati alla medesima, senza riserbarsi cosa alcuna, o di proprietà, o d' usufrutto. Terzo, se abitano nelle loro case con moglie, o pure nella Chiesa, o Monistero, a cui si sono dedicati. Quarto, se continuamente hanno servito in detto Monistero, o Chiesa, e servono nella medesima. Quinto, se portano, o no, l'abito della Religione distinto da' secolari. E per ultimo, se la loro oblazione fosse per defraudare le collette, e i pesi

universali. Con farsene da' detti Deputati in piè delle rivele dichiarazione distinta, firmata come sopra.

Nelle rivele degli Eremiti dovrà appurarsi la loro specie, di quei che furono Monaci, e poi con licenza fanno la vita Eremitica; e di quei che vivono sotto l'ubbidienza d'alcun Superiore Regolare, a cui abbiano promesso castità, ed ubbidienza; con farne atto in piè delle rivele come sopra, e spiegare, di qual Monistero era prima l'Eremita, e di quale ubbidienza.

Continuando il Cancelliere la lettura di ciascuna rivela, quando avrà letta una partita di stabile, quegli, che avrà cura della pandetta, darà il foglio, ed il numero d'esso rivelante nel libro dell'apprezzo: l'altro, che tiene detto libro, troverà in esso tale partita apprezzata dagli Estimatori. E ritrovandosi uniformi per la capacità, e quantità dello stabile, si noteranno dal Cancelliere al margine dello spoglio della rivela, dove detta partita starà descritta, le seguenti parole, cioè *stimata per ducati . . . ut in libro apretii fol. . . . num. . . .*

Fatto tal notamento, si farà dalla persona, che tiene il detto libro, una sbarra alla partita già passata, e discussa per le ragioni, che a suo luogo si diranno. E così da mano in mano si farà a tutte le partite degli stabili contenute in detta rivela.

Ed in caso non si uniformasse la capacità del territorio della maniera rivelata, e dell'apprezzo fatto, in questo caso si dee sentire il rivelante, ed appurare il tutto: e poichè si può dare il caso, che per errore gli Apprezzatori abbiano unito all'apprezzo un territorio d'altra persona confinante, ciò appurandosi, si dee il di più apprezzare in testa di quest' altra persona; e se mai fosse stata mancanza del rivelante, se questa mancanza vedesi per malizia fatta, si dee annotare nel foglio delle pene, per poi darsene notizia al Tribunale, come sopra.

Secondo s'andrà terminando la discussione d'un volume delle dette rivele, così si sottoscriveranno una per una da tutti e sei Deputati, Apprezzatori, e Cancelliere, e si riporranno nel medesimo volume, senza mai frammischiarle coll' altre, con ponervi sempre la giornata della discussione.

In oltre si avverte, che tutte le rivele discusse in ciascun giorno, debbano i Deputati, gli Apprezzatori, e 'l Cancelliere sottoscriverle finita ogni sessione tanto la mattina, quanto il giorno, senza partirsi sotto qualunque pretesto, o colore, se prima non saranno sottoscritte, e chiuse con tutte le altre scritture in uno stipo con due chiavi, una da conservarsi per essi Deputati, e l'altra pel Cancelliere, che dee anch' egli dar conto in ogni futuro tempo della scrittura, e sua formazione.

Terminata la discussione delle rivele de' Cittadini, Ecclesiastici, Donne vedove, e Vergini *in capillis* nella conformità di sopra espressata, si passerà alla discussione delle rivele de' Forestieri abitanti, e del possessore.

E per quanto appartiene la discussione di detti Forestieri abitanti, si dee da' Deputati in primo luogo appurare, se ciascuno di questi avesse nella sua Patria lasciato fratello, figlio, o padre, che sostenga il peso del fuoco: in questo caso si debba portare fra 'l numero de' fuochi d'essa Terra ove abita, e formarsi il Catasto, e notare al margine -- *Fuoco acquisito per avere nella sua Patria N. N., che sostiene il peso del fuoco.*

Per

Per quanto appartiene alla discussione della rivela del Barone, deesi spiegare in essa, ed appurare, se egli sia Napoletano, o pure d'altro luogo, ed essendo d'altro luogo, se in esso sia fuoco, o pure nella Patria vi sia altro congiunto, che sostenga il peso del fuoco, o che i suoi antenati sieno stati numerati nella sua Terra, poichè sarà di sommo giovamento all'Università, se si liquiderà essere egli fuoco della medesima: e si avverte a' Deputati, che nella discussione di queste rivele, sieno tutt'occhio per appurare minutamente tutti gli averi, e specialmente fare apprezzare, e liquidare i beni, ed industrie, che il Barone tiene, ed ha tanto ne' feudi disabitati, quanto nelle Università convicine promiscue, e terranno anche sotto l'occhio la fede fatta dall'Università de' beni d'esso Barone, affine di vedere, se si uniformino; usando anche la diligenza d'aversi l'originale libro dell'Erario per riscontrarsi colla rivela.

Dopo di ciò si passerà alla discussione delle rivele degli Esteri possessori degli stabili in tenimento, e distretto d'essa Terra, con esaminarle minutamente, se sieno state fatte a dovere, secondo l'ordine ad essi dato, e trovandole mancanti, o difettose, si debbano ridurre a dovere, ed in caso per malizia fossesi anche da questi tralasciato di rivelare alcuna cosa, si descrivano nel citato foglio delle pene, per doversene dare la notizia a questo Tribunale, come sopra.

Appurandosi ancora da' Deputati, se qualche Forestiere si fosse casato con donna della Terra unica erede di alcun fuoco della medesima, e farne dichiarazione in piedi della rivela, poichè potrebbe sortire, che costui dovesse pagare per due fuochi. Come altresì dovrà da' Deputati appurarsi se un fuoco morto, avendo lasciato più figli, quali avessero trasferita la loro abitazione in altra Università, con esser rimasto uno d'essi nella Terra a sostenere il peso del fuoco, questi, essendosi poi fatto Ecclesiastico, o pure reso impotente, o morto, debba liquidarsi dove abita il maggiore per fargli l'ordine, affinchè faccia la sua rivela; non essendo di giusto, che l'Università dove abita, e che non è caricata per tal fuoco, esiga il fuoco, e l'Università della Terra, che ne porta il peso, non abbia da esigere.

Per quel che appartiene a' privilegiati, che hanno prodotto i privilegj, o sieno di padre onusto, Napoletani, Cavajoli, o altri simili, se ne debba da' Deputati far cavare copia intera estratta dal Cancelliere, notandosi l'Attuario, che l'ha spedito, e cucirsi colle rivele de' privilegiati, per aversene quella ragione, che si conviene. E rispetto a' privilegiati padri onusti, dee appurarsi, se con essi vivono i suoi figli, e nipoti *respective*, e se in caso qualcuno d'essi vivesse separatamente, appurarsi, e notarsi, se sia per istrettezza, ed angustia d'abitazione, e così rispetto alle loro mogli rimaste vedove, se le medesime conservino il letto vedovile, e se vivano assieme con i figli superstiti al padre morto, e notarsi il tutto in piè delle rivele, come sopra.

Terminata in sì fatta guisa la discussione di tutte le rivele, si debbono formare i seguenti Bandi, cioè:

Ban-

Bando, acciò chi si sente gravato comparisca.

CAROLVS DEI GRATIA REX

Utriusque Siciliae, et Hierusalem, Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, et Castri, ac Magnus Princeps Hereditarius Hetruriae, etc.

„ Essendo da noi per la formazio„ ne del General Catasto di que„ sta Terra N. proceduto alla discus„ sione dell' apprezzo fatto degli Sta„ bili, ed altro, come altresì delle „ rivele esibiteci da' Cittadini Fore„ stieri abitanti, bonatenenti in Ter„ ritorio di questa medesima Terra, „ citate, ed intese le parti, con le „ dovute considerazioni, ed esamina„ te le ragioni, che a ciascuno d'essi „ assisteano, come si trova già ulti„ mato, e perfezionato detto Cata„ sto, affinchè persona alcuna non „ possa allegare causa d' ignoranza, „ che non sia stata intesa nella for„ mazione di quello, come ancora „ nell' apprezzo, e discussione della „ sua rivela; Ci è paruto fare il pre„ sente Bando da pubblicarsi ne' luo„ ghi soliti, e consueti di questa „ suddetta Terra, e di altri luoghi „ acciò tutte, e quali si vogliano „ persone così Cittadine, come Fo„ restiere bonatenenti, ed altri di „ qualsivoglia sorta, che sono state „ accatastate in detto General Cata„ sto, fra il termine di giorni quat„ tro dopo la pubblicazione del pre„ sente, compariscano avanti de' De„ putati eletti nella Casa stabilita, „ a proponere, ed allegare i grava„ mi, e le ragioni che forse avesse„ ro, che intese da noi si farà loro „ complimento di giustizia, altrimen„ ti detto termine elasso, si chiude„ rà, e porrà fine a detto Catasto, „ e doveranno poi comparire nel Tri„ bunale della Regia Camera, ove „ parimente sarà loro compartita la „ dovuta giustizia. Il presente ritor„ ni a noi colla dovuta relata d' es„ sersi pubblicato, ed affissene copie „ nelle pubbliche Piazze, così di „ questa Terra, come d' altri luoghi. „ *Publicetis, affigatis, et referatis in* „ *forma* „. *Dato in . . . . i . . . . N. N. Sindaco . N. N. Eletto . N. N. Cancelliere.*

In dorso del qual Bando si farà per l' ordinario Giurato, per mano del Cancelliere, il seguente atto di notificazione, cioè:

Die . . . . N. N. ordinarius Juratus Curiae huic Terrae N. juramento retulit mihi subscripto etc. retroscriptum Bannum, omniaque in eo contenta, publicasse per loca solita, et consueta hujus Terrae, alta, et intelligibili voce, more praeconis, ut moris est, et affixisse diversas copias illius, tam in publica Platea, quam in diversis locis solitis, et consuetis hujus praedictae Terrae N., et ita retulit, praesentibus pro Testibus N. N., N. N. in fidem etc. N. N. Cancellarius.

Qual Bando ancora si dovrà pubblicare in tutte quelle Città, Terre, e Luoghi, dove sono gli Esteri Possessori, e poi co' debiti atti di pubblicazione si porrà in Processo.

Bando per la esibizione de' documenti.

CAROLVS DEI GRATIA REX

Utriusque Siciliae, et Hierusalem, Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, et Castri, ac Magnus Princeps Hereditarius Hetruriae, etc.

„ Essendosi proceduto alla discus„ sione delle rivele esibiteci da' „ Cittadini Forestieri abitanti, e bo-

„ na-

„ attenenti Esteri in questa Terra N. „ *servatis servandis* per la formazio„ ne del general Catasto della mede„ sima, perchè in alcune delle dette „ rivele vengono descritti, e portati „ diversi pesi di legati pii, censi en„ fiteutici, ed altri, per li quali, „ benchè nell'atto della recezione, e „ discussione di ciascuna delle dette „ rivele, si fosse fatto sentire alle „ parti, che prodotto avessero i le„ gittimi documenti di ciascuno de' „ detti pesi, una colle ricevute de„ gli ultimi pagamenti fatti, e non „ avendo per ora curato di esibire detti „ documenti; per tanto col presente „ Bando si fa noto a tutte, e quali „ si vogliano persone di qualunque „ stato, grado, e condizione sieno, „ che non hanno curato fin oggi pre„ sentare i documenti suddetti, che „ fra il termine di giorni due imme„ diate dopo la pubblicazione, ed af„ fissione del presente Bando, deb„ bano, e ciascuna d'esse debba in „ nostro potere esibire i loro docu„ menti in forma valida, una colle „ ricevute degli ultimi pagamenti se„ guiti, almeno degli ultimi tre an„ ni, affine di potersene aver ragio„ ne secondo la qualità d'essi nella „ liquidazione dell'once di detto Ca„ tasto; qual termine elasso, e non „ ritrovandosi prodotti detti legitti„ mi documenti, non si avrà ragio„ ne alcuna de' pesi, che avranno ri„ velati, e descritti nelle loro rive„ le, e si accatasteranno i loro beni „ senza deduzione alcuna. *Publicetis*, „ *affigatis, et referatis in forma*„: *Dato in . . . . . i . . . . N.N. Sindaco* . *N. N. Eletto* . *N. N. Cancelliere*.

Il quale Bando si farà pubblicare non meno in essa Terra, dove si farà il Catasto, ma ben anche in quelle Città, Terre, e Luoghi, dove sono quegli Esteri Possessori, che nelle loro rivele hanno spiegato tenere tali pesi, e poi per l'ordinario Giurato per mano del Cancelliere, si farà il seguente atto di pubblicazione, cioè:

Die . . . . etc. N. N. ordinarius Juratus Curiae hujus Terrae N. cum juramento retulit mihi subscripto, retroscriptum Bannum, omniaque in eo contenta publicasse, et affixisse diversas Copias illius, tam in publica platea, et in diversis locis solitis, et consuetis hujus praedictae Terrae, quam in Civitate N., in terra N., et in Casali N.; Et ita retulit praesentibus pro testibus N. N., N. N. N. N. et in fidem, etc. N. N. Cancellarius.

Quale Bando ancora dovrà porsi dentro del sopraccennato Processo.

Fra questo mentre deggiono essi Deputati, ed Apprezzatori, coll'intervento de' Governanti della Università fare lo spoglio del libro dell'apprezzo di tutte le partite in esso rimaste senza la denominata sbarra, e se troveranno le rivele de' Possessori non per anche esibite, o pure alcune partite lasciate da rivelarsi, in questo caso, trattandosi di partite non rivelate da' Cittadini, si chiameranno, con domandar loro la causa, perchè non siasi rivelato lo stabile ritrovato nel detto libro dell'apprezzo, ed appurandosi d'essersi fatto per malizia, per fraudare l'Università, in questo caso si noterà al foglio delle pene suddette, e fra tanto si soggiungerà sotto della rivela, la partita che si è mancato di rivelare. O pure si troverà mancante la rivela; ed in tal caso si chiamerà la persona, che ha mancato farla, e si farà che la faccia, e poi si discuterà, come l'altre, e se per malizia avesse mancato farla, si noterà al foglio suddetto delle pene, eccetto però, se per infermità, assenza dalla Terra, o per altro legit-

gittimo impedimento, non sarà stata fatta.

E se il Possessore fosse assente, infermo, o per altra causa legittimamente impedito, l' Università istessa in nome di questi dee fare la rivela suddetta, nella quale si dirà l' assenza, dove abita, l' infermità, o altro impedimento, e siccome discuteranno queste altre rivele, così si sbarreranno le partite nel libro dell' apprezzo rimaste senza sbarrarsi.

E così ancora si praticherà con ogni altro Possessore Forestiere, o Ecclesiastico; e quando mai per qualche impedimento non venissero le rivele di detti Forestieri, si dee dal Cancelliere formare uno spoglio delle partite rimaste sopra il libro senza sbarrarsi, col seguente titolo, cioè:

„ Spoglio del libro d' apprezzo,
„ per quelle partite degli stabili siti
„ in tenimento di questa Terra N.;
„ posseduti dagl' infrascritti partico-
„ lari, quali non hanno fatto le ri-
„ vele, cioè:

„ Cajo di Cajo della Terra N. pos-
„ siede un Territorio di moggia sei
„ seminatorio nel luogo detto la Spi-
„ nella, giusta i beni di Natale Sor-
„ rentino, Niccola Balzano, e via
„ pubblica, stimato, dedotta la spe-
„ sa della coltura, per due. . . . . .

Al margine si noterà, cioè:

„ *ut in libro apretii fol.* 115. *num.* 4.

E così da mano in mano, una dopo l' altra si noteranno tutte dette partite degli esteri, che non avranno le rivele prodotte, e conforme si andranno sbarrando sopra detto libro d' apprezzo, in modo che non abbia da restarne una senza sbarrarsi, per chiarezza d' essersi tutte discusse. Si avverta però, che da' Cittadini in ogni conto si debbono fare le rivele, siccome di sopra si è detto, per ragione di appurare, e sapersi l' industrie, i figli, ed altro nel Bando contenuto.

Terminata la discussione delle rivele sudette, collo spoglio in ciascun di esse, come di sopra si è detto, si formeranno tanti volumi, quante saranno le lettere iniziali de' nomi de' Cittadini, oltra quelli di Ecclesiastici, di Donne Vedove, Vergini *in Capillis*, di Forestieri abitanti, e degli Esteri Possessori di ciascuna Città, Terra, e Luogo; e tutti detti volumi debbono essere ben cuciti, con coverte, e foliati.

In oltre i Governanti dell' Università, terminata che sarà la discussione di dette rivele, ed apprezzo, debbono fare il seguente Bando, per l' elezione di tre Deputati, e due altri Estimatori, per discutere le rivele de' sei Deputati, e per apprezzare i beni de' quattro Estimatori, il quale Bando, dee essere del tenor, che siegue, cioè:

Bando per l' elezione di altri tre Deputati, e due altri Estimatori.

CAROLVS DEI GRATIA REX

Utriusque Siciliae, et Hierusalem, Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, et Castri, ac Magnus Princeps Hereditarius Hetruriae, etc.

„ Dovendosi procedere alla discus-
„ sione delle rivele esibite dai
„ sei Deputati Eletti, per la forma-
„ zione del General Catasto di que-
„ sta Terra N. decsi da questa no-
„ stra Università in pubblico par-
„ lamento fare elezione di altre tre
„ persone per Deputati, uno de' ci-
„ vili, uno de' mediocri, ed un al-
„ tro del ceto inferiore, che possano
„ fare la discussione delle rivele di
„ det-

" detti sei Deputati, come pure eleggere altri due Estimatori, uno Cittadino, ed un altro Forestiere, pratici, idonei, e versati in simili apprezzi, acciò debbano apprezzare gli stabili degli Apprezzatori prima eletti. E dovendosi domani Domenica . . . del corrente mese di . . . tenere detto pubblico parlamento nel luogo solito, e consueto per far l'elezione suddetta; In tanto ordiniamo a tutte, e quali si vogliano persone di qualunque stato, grado, e condizione sieno, che nel detto giorno di domani . . . . del suddetto mese, ad ore . . . . in circa, secondo il solito da farsi simili parlamenti in questa Terra, debbano intervenire in detto pubblico parlamento, e dire il di loro parere in detta elezione de' Deputati, ed Estimatori, acciò quella sortisca in persone di tutta integrità, e da bene, e non congiunte, nè affini de' primi sei Deputati, e quattro Estimatori, e con soddisfazione comune, e senza doglianza alcuna: ed affinchè venga a notizia di tutti, e non possa da alcuno allegarsi causa d' ignoranza, abbiamo fatto il presente bando da pubblicarsi, ed affiggersene copie, tanto nella pubblica piazza di questa Terra, quanto in altri luoghi, soliti, e consueti della medesima. *Publicetis, affigatis, et referatis in forma* ". *Dato in . . . . i . . . .* *N. N. Sindaco. N. N. Eletto. N. N. Cancelliere.*

Pubblicato, che sarà il soprascritto Bando, ed affisse più copie ne' luoghi soliti, e consueti, si farà il seguente atto, cioè:

Die . . . . Mensis . . . . In Terra, etc.

N. N. publicus Juratus Curiae hujus Terrae N. cum juramento retulit mihi subscripto, publicasse retroscriptum Bannum per loca solita, et consueta in eadem, etc., et affixisse copias illius, tam in publica platea, quam in diversis locis hujus praedictae Terrae, praesentibus pro testibus N. N., et in fidem, etc. N. N. Cancellarius.

Qual Bando, come sopra formato, si cucirà nel sopraccennato Processo.

Seguita che sarà l' elezione di questi suddetti altri tre Deputati, e due Estimatori, nella quale secondo il solito dovrà intervenire il Governatore, ed in assenza di questo il Luogotenente, si prende una copia del parlamento, estratta per lo Cancelliere dall' originale, alla quale s' imprimerà il suggello dell' Università, e si porrà nello stesso Processo.

In oltre si spedirà il seguente ordine, cioè:

Ordine da notificarsi a' Deputati, ed Estimatori Eletti.

CAROLVS DEI GRATIA REX

Utriusque Siciliae, et Hierusalem, Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, et Castri, ac Magnus Princeps Hereditarius Hetruriae, etc.

" AGuzzini, e Servienti di questa Corte N. con la presente vi diciamo, ed ordiniamo, che dobbiate far ordine, e mandato alle sottoscritte persone, che debbano, e ciascuna d' esse debba conferirsi avanti di noi nella casa di nostra residenza nella giornata di domani, i . . . del corrente mese, ad eseguire quel tanto per ordine della M. del Re N. Sig., e per servizio di questo pubblico loro sarà incaricato, per quanto hanno cara la grazia di S. M., e sotto pena d' once d' oro 25. F. R. etc. *Notificetis, et in calce praesentis re-*

„ *feratis in forma* „ : *Dato in . . . . . . N. N. Sindaco . N. N. Eletto. N. N. Cancelliere.*

In piedi del qual ordine si descriveranno uno dopo l'altro i nomi dei Deputati, ed Estimatori, a' quali si farà notificare personalmente, e poi si farà l'atto della notificazione dall'ordinario Giurato per mano del Cancelliere della Corte di questo modo, cioè:

Die . . . . mensis . . . In Terra N. N. N. ordinarius Juratus Curiae hujus Terrae cum juramento retulit mihi subscripto, etc. retroscriptum ordinem, omniaque, et singula in eo contenta intimasse N. N., N. N., et N. N., nec non N. N., et N. N. personaliter repertis in supradicta Terra; praesentibus pro testibus N. N. N. N., et in fidem, etc. N. N. Cancellarius.

Qual ordine nella conformità di sopra adempiuto, si porrà nell'accennato processo.

Giuntati poi, ed uniti che saranno nella Casa stabilita i detti nuovi tre Deputati, e due Estimatori, coll'intervento, ed assistenza del Sindaco, Eletti, e Cancelliere dell'Università, gl'istessi del Governo si faranno portare un Messale, e sopra uno de' Sacrosanti Vangeli faranno giurare i medesimi, con farsene atto dal Cancelliere nella stessa maniera, e forma prescritta di sopra, quando si è parlato de' sei Deputati, e dei quattro Estimatori.

Qual atto verrà ancora posto nell'accennato processo.

Ed acciocchè non prendasi qualche equivoco su di ciò, che su questo punto abbiamo detto, si avverte; che i sei primi Deputati, debbono anch'essi discutere le rivele de' quattro Apprezzatori, conforme questi anche debbono apprezzare i beni di essi Deputati, in modo che altra incumbenza non avranno i tre nuovi Deputati, che discutere le rivele de' primi sei, coll'apprezzo fatto de' beni di questi da' primi quattro Estimatori, ed i nuovi due Estimatori altra incumbenza non avranno, che apprezzare collo stesso metodo tenuto da' primi quattro, i beni de' medesimi, quale apprezzo di detti quattro si farà separatamente in un foglio, o due, o in quanti bisogneranno coll' infrascritto titolo, cioè:

„ Apprezzo de' beni stabili degl'in-
„ frascritti quattro Estimatori Eletti,
„ per la formazione del Catasto di
„ questa Terra N., che si fa per noi
„ sottoscritti due Estimatori eletti
„ per l'Università di questa suddetta
„ Terra in pubblico parlamento ad
„ apprezzare i beni di detti Estima-
„ tori.

Dopo che sarà quest'altro apprezzo terminato, si sottoscriverà per essi due Apprezzatori, ed in caso che i medesimi, o qualcheduno di essi non sapesse scrivere, in tal caso debba quegli, che non sa scrivere, fare il segno di Croce per mano del Cancelliere, e poi si cucirà nell'ultimo del libro dell'apprezzo generale.

Fra questo mentre i primi sei Deputati co' quattro Estimatori continueranno la loro incumbenza per lo totale disbrigo, cioè in ricevere quei documenti, che ciascun Cittadino, o Forestiere, in vigore del Bando di sopra posto, esibirà per li pesi, che avrà sopra de' suoi beni, e questi documenti, s'avverte, che debbono essere cuciti immediatamente dopo la rivela di quello, che li produrrà, per maggior dilucidazione di que' Ministri destinati da S. M. per la liquidazione dell'onciario.

Come pure, se mai fra il termine descritto ne' Bandi di giorni quattro, loro si presenterà istanza di gravame,

e in

o in nome dell' Università contra qualche possessore, sul dubbio, che i beni del medesimo fossero stati apprezzati meno del giusto valore, o pure di qualche particolare, che credesse essere stato gravato nell'apprezzo de' beni, o che ad altri fossesi l'apprezzo fatto meno del giusto valore, in tal caso potranno essi Amministratori, e Deputati fare eleggere in pubblico parlamento, precedente lista de' sospetti, altri quattro Estimatori, due Cittadini, due Forestieri, i quali precedente giuramento in mano degl' istessi del Governo, debbono rivedere detto apprezzo, coll' intervento de' primi quattro Estimatori, affinchè possano questi allegare i motivi, per cui hanno formato l' apprezzo della maniera, che trovasi fatto, e tal revisione debbasi fare a spese di quei, che la domanderanno, mentre poi trovandosi, che il primo apprezzo fosse seguito malamente per difetto, malizia, o dolo de' primi Apprezzatori, saranno questi tenuti alla rifazione di dette spese in beneficio di quello, che l' avrà fatte, oltra dell' altre pene contenute negli ordini di sopra prescritti; quali ordini però resta riserbato darsi dalla Regia Camera.

In oltre debbono i Deputati fare il seguente altro atto, per farsene uso da' Ministri Deputati da S.M. (DIO guardi) per la liquidazione dell' onciario, intorno a' pesi, che ciascuno possessore degli stabili sopra d' essi soffrisse per annuo Canone, o in vino, o in olio, o in vettovaglie, conforme si è detto nelle istruzioni di sopra cennate per gli Apprezzatori in fare l' apprezzo in questo modo, cioè:

„ Essendosi da noi Deputati Eletti in pubblico parlamento dall' Università di questa Terra N., per „ la formazione del Catasto della „ medesima, osservato nella discussione delle rivele esibite da diversi possessori di stabili, che i medesimi corrispondono per annuo Canone, o pure per *jus Baronale in specie*, alcuni frutti, che da' medesimi poderi nascono; onde affinchè da' Signori Ministri destinati da S. M. (DIO guardi) nella formazione dell' onciario, si possano fare le dovute deduzioni a favore de' debitori possessori di detti stabili, e susseguentemente tassare per tali esazioni i Creditori; abbiamo, dopo presi diversi informi d' altre persone pratiche, ed esperte, esaminato il tutto, onde veniamo a stabilire i seguenti prezzi, cioè:

„ Per ogni barile di vino, per ogni cato, per ogni tina, o per quella misura, che sarà la corrisponsione del vino, carlini . . . .

„ Per ogni stajo, per ogni cannata d'oglio, o si spiegherà qualsivoglia altra misura, secondo la denominazione della Terra, carlini . . . .

„ Per ogni tomolo di grano, ogni stoppello, o pure per ogni altra misura sotto quel termine, che sarà l' uso della Terra, carlini . . . .

E se sarà d' altra specie di vettovaglie, o altro frutto detta annua corrisponsione, si regoleranno i Deputati dell' istessa maniera, che di sopra abbiamo accennato.

Terminato detto appuntamento con queste spieghe, ed altre, che stimeranno essi Deputati necessarie, sottoscritto da' medesimi, dagli Apprezzatori, e dall' ordinario Cancelliere, si porrà ancora nel processo suddetto con dichiarazione, che la sottoscrizione del Cancelliere, sarà principalmente necessaria in tutti gli atti di

sopra accennati per autentica delle firme tanto de' Deputati, quanto degli Apprezzatori, e de' Governanti dell' Università, e maggiormente in quei luoghi, dove tutti, o in parte i Deputati, Apprezzatori, ed Amministratori non sapranno scrivere, e sono per tanto obbligati a fare il segno della Croce.

Parimente debbono i Deputati fare altro appuntamento nel caso, che in essa Terra vi fossero Molini, Centimoli, o Trappeti da macinar olive, col quale appuntamento si debbono descrivere tutt' i nomi de' possessori di simili specie di stabili, e liquidare la rendita netta di ciascuno d' essi in questo modo, cioè:

„ Essendosi per noi sottoscritti Deputati Eletti nella formazione del general Catasto di questa Terra N. d' ordine di S. M. (DIO guardi) liquidato, ed appurato, come nel territorio, e distretto di questa suddetta Terra si posseggono dagl' infrascritti particolari gl' infrascritti Molini, Centimoli da macinar grani, o vettovaglie, e Trappeti da macinar olive; ed acciò la rendita di ciascheduno di questi suddetti stabili, venga liquidata per quella, che realmente sia, senz' aggravio di quest' Università, nè de' possessori medesimi; Per tanto la stabiliamo nel modo che siegue, cioè:

„ N. N. Illustre possessore di questa Terra possiede un Molino ad acqua da macinar grano, ed altre vettovaglie nel luogo detto la Foce, confina co' beni di Pietro Forleo, Alessio Francioso, e fiume, affittato a Giuseppe Spanò per annui ducati 50., da' quali ne deduciamo per ispesa annuale, secondo il conto da noi minutamente fatto dell' accomodazione della casa, dove detto Molino sta situato, di Ruota, Ruotello, Ponte, e Sottoponte, annui ducati . . . restano netti a beneficio di detto Ill. possessore annui ducati . . . .

„ Folano di Folani di questa Terra possiede un Molino, seu Centimolo da macinar grano, ed altre vettovaglie nel luogo detto la Pietra nova, confinante co' beni di Ferdinando d' Arco, Onofrio Panza, e della Cappella de' morti, affittato a Marco di Lorenzo per annui ducati . . . . da' quali dedotti annui ducati . . . . per l' accomodazioni annuali della Casa, dove detto Molino è situato, delle Ruote etc., resta la rendita netta per annui ducati . . . .

„ Maurizio d' Antonio della Terra di Schiavone possiede un Trappeto da macinar olive nel luogo detto la Spina, confina co' beni d' Andrea Varone, del Capitolo di questa Terra, e del Rev. D. Mario Francioso, affittato per annui ducati . . . . da' quali dedotti annui ducati . . . . per l' accomodazioni, e spese, resta la rendita netta per annui ducati . . . .

Se però la spesa, che si è di sopra accennato, doversi dedurre a favore del possessore, non andasse al di lui carico, ma bensì dell' Affittatore; in tal caso resterà liquidata la rendita per quanto importa l' affitto senza la deduzione suddetta, ed i Deputati in questo appuntamento faranno menzione, che così sia l' affitto, cioè che ogni spesa corre a conto dell' Affittatore.

Se per caso alcuno de' Molini, o Trappeti si tenesse affittato, ma si facesse da' proprj Padroni; in questo caso i Deputati facendo tutte le diligenze necessarie, potranno guidarsi in liquidarne le rendite dedotte le spese, senza caricare l' industria per-

sonale del Padrone, ma come si desse ad affitto, poichè l'industria suddetta viene come Mulinaro separatamente considerata, e tassata nella liquidazione dell'once.

Quale appuntamento nella maniera di sopra accennata fatto, sottoscritto per essi Deputati, e Cancelliere, deesi porre nel processo suddetto, con avvertenza, che nel margine della rivela di ciascuno possessore di simili Molini, e Trappeti, si debba porre l'apprezzo in questo modo, cioè:

„ Stimiamo per ducati . . . . *ut*
„ *in Processu fol. tot.*

Tutto il contenuto nelle presenti istruzioni dovrà inviolabilmente eseguirsi, ed osservarsi sotto le pene in esse comminate; ordinando ancora, che terminati tutt'i processi, e cuciti coll'ordine sopraddetto, tanto gli atti preliminari, come i volumi delle rivele, apprezzi, discussioni, ed ogni altra scrittura, come altresì i borri degli apprezzi, e discussioni; debbono rimettersi quì in Napoli a S. M. (DIO guardi) per la sua Segreteria di Stato d'Azienda, affinchè degnandosi la M. S. rimettergli in questo Tribunale, possa il medesimo successivamente dare gli ordini opportuni per la formazione dell'onciario, e per la pubblicazione de' medesimi.

Dalla Regia Camera della Sommaria à 17. *Marzo* 1741. *D. Lodovico Paternò M. C. L. V. Fiscus. D. Carlo Mauri. D. Donato d'Ajello Raz. Antonio Teseo Att.*

Die 17. Mart. 1741.

CARLO

Per la Dio Grazia Re di Napoli, Sicilia, e Gerusalemme, Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro, etc. Gran Principe Ereditario di Toscana.

PRAMMATICA III.

MAgnifici, Sindaci, Eletti, Cancellieri, ed ogni altro a chi spetta delle Università delle Città, Terre, e luoghi di questo Regno, vi significhiamo qualmente per esecuzione d'ordine della Maestà del Re N.S. (che IDDIO sempre guardi, e feliciti) per eseguirsi il concordato fatto fra la M. S., e la Santa Sede per la parte, che riguarda le franchigie degli Ecclesiastici, e per darsi un regolamento, acciò dall'esecuzione del medesimo si conseguisca il fine tanto desiderato del sollievo delle Università, e de' poveri, si sono d'ordine di S. M. formate le seguenti Istruzioni, cioè:

Istruzioni formate d'ordine della Maestà del Re Nostro Signore, che doveranno servire di Norma, ed eseguirsi irremissibilmente dagli Amministratori di ciascuna Università di questo Regno, affinchè si possano le medesime rilevare in parte da' Dazj, Gabelle, e pesi finora sofferti, e che stanno di presente soffriendo, co' notabili avanzi, che faranno, mercè la diminuzione, e rispettiva abolizione delle franchigie finora godute dagli Ecclesiastici secolari, e regolari dell'uno, e dell'altro sesso, conchiuse, e stabilite coll'ultimo concordato, o sia accomodamento fatto tra la S. Sede, e la Corte di questa Dominante.

„ ESsendosi coll'ultimo Concorda-
„ to fatto tra la Santa Sede, e

la

„ la Corte di questa Dominante, tra „ l'altre cose convenuto con varj articoli sotto la rubrica dell' Immunità Reale, che la franchigia della „ farina da corrispondersi da oggi „ innanzi agli Ecclesiastici, e luoghi „ pii s'abbia a ridurre alle seguenti „ quantità, cioè.

„ Che a' Vescovi, ed agli Ordinarj de' luoghi si dia la franchigia a „ misura della convenienza, e bisogno di ciascuno, avendosi riguardo „ al numero de' Familiari laici, che „ ognuno di loro ritiene al proprio „ servigio, e che vivono a loro spese, ed all'elemosina del pane, che „ ciascuno di essi è solito fare; il „ che dovrà stabilirsi secondo sta disposto nel *Cap.* I. di detto Concordato *num.* XI.

„ Che gli Ecclesiastici nel Clero „ secolare dal dì, che saranno promossi al Suddiaconato, e non prima, „ godano della franchigia di sei tomola di farina in ogni anno per „ ciascuno, così vivendo il Padre, „ come dopo la di lui morte.

„ Che gli Ecclesiastici del Clero „ Regolare così dell'uno, come dell' „ altro sesso; compresi ancora i luoghi pii *Ecclesiastici*, e Religiosi, „ come sono i Conservatorj, e simili; debbano godere la franchigia di „ cinque tomola di farina ogni anno „ per ciascuna persona collocata in „ detti Conservatorj, come pure per „ ciascuno Religioso, o Religiosa, „ computati in questo numero solamente quelli, che vestono l'abito „ della Religione, tra' quali vanno in „ conseguenza compresi i Professi, „ Novizj, Terziarj dell'uno, e dell' „ altro sesso, che vivono collegialmente.

„ Che a' Seminarj debba bonificarsi „ la franchigia a proporzione del numero di tutti gli Alunni, che mantengono, o Laici, o Ecclesiastici, „ a ragione di cinque tomola per ciascuno in ogni anno, come anche „ de' Servidori, e Ministri laici necessarj al loro attual servigio, purchè non sieno più di quattro ne' „ gran Seminarj, nè più di due ne' „ piccioli; a riserva però de' Sacerdoti, Diaconi, e Suddiaconi, che „ in essi servissero, a' quali si dovrà „ dare la franchigia delle sei tomola, come sopra.

„ E che le persone Ecclesiastiche „ sole, le quali goderanno della franchigia della farina, come di sopra „ si è detto, debbano continuare a „ godere le franchigie sopra l'altre „ specie di viveri, che hanno finora „ goduto; dovendo tutti gli altri Cherici, e Diaconi selvatici, Eremiti, „ Bizzoche, e chiunque Patentato, „ o Privilegiato, con qualunque nome si chiami, sia delle Corti Ecclesiastiche, sia de' Luoghi pii, e „ di Abadia anche Cardinalizia, contribuire al pagamento di tutt' i Dazj, e di tutte le Gabelle, ed a „ qualunque altro peso a guisa degli „ altri Laici.

„ E dovendo quindi avvenire a benefizio d'ogni Comunità un annuo „ avanzo notabilissimo, con cui si „ può essa esimere, e liberare da' varj dazj, e pesi, o da buona parte di essi, che ha finora sofferti, „ e sta tuttavia sofferendo; perciò „ d'ordine della Maestà del Re nostro Signore, che col suo paternale amore sta tuttavia intento al bene, ed alla felicità de' suoi fedelissimi, ed amatissimi Popoli, si sono formate le seguenti istruzioni, „ che si dovranno *ad unguem*, ed irremisibilmente eseguire, ed osservare dagli Amministratori di ciascuna Università, Affittatori, o „ Esattori di gabelle delle medesime,

„ e

„ e dagli altri Officiali tutti, a'quali s'appartiene, sotto pena dell'indignazione Reale, ed altre ad arbitrio del Tribunale della Regia Camera.

„ Primieramente adunque dovranno gli Amministratori di ciascuna Comunità, gli Affittatori, o Esattori delle Gabelle della medesima, ed ogni altro Officiale, a chi spetta, siccome pure il Governatore locale della medesima invigilare, ed avere particolar cura, e pensiere, acciò dal dì della pubblicazione del suddetto Concordato fra le due Potestà Pontificia, e Reale, in avanti, il medesimo si esegua giusta la sua serie, contenenza, e tenore, senza che agli Ecclesiastici secolari, e Regolari dell'uno, e dell'altro sesso si somministrino, nè si faccian godere altre franchigie, se non le di sopra menzionate, e contenute nell'espressato Concordato, e per le quantità di sopra, e nel medesimo specificate; E tutto quello che dal suddetto dì della pubblicazione dell'enunciato Concordato in avanti si corrisponderà meno a' suddetti Ecclesiastici secolari, e Regolari dell'uno, e dell'altro sesso di quel che han per l'addietro goduto, ed in conseguenza verrà ad avanzarsi dalla Comunità, si dovrà depositare da'Gabelloti, e dagli Esattori delle gabelle, e dazj giorno per giorno, e settimana per settimana in potere del Cassiere dell'istesse Università, ove vi è, ed ove non vi è, in potere d'uno de' Cittadini più benestanti, da eleggersi dagli Amministratori della medesima, i quali dovranno essere responsabili così del Cassiere, come del Cittadino benestante, ch'eleggeranno, ed in fine di ciascun mese dovranno gli Amministratori stessi far relazione al Tribunale della Regia Camera della Sommaria dell'importo di detto avanzo, acciò il medesimo colle prevenzioni, che si noteranno nell'ultimo Capo delle presenti Istruzioni, si possa impiegare in estinzione di un qualche dazio, o gabella, o di porzione di essa la più gravosa a'poveri, che ata di presente soffrendo l'Università, secondo gli ordini, e le nuove più distinte Istruzioni, che su tale assunto loro si daranno.

„ Secondo. Convenendo in tanto con verità appurare l'importo dell'avanzo, che in ogni anno farà ciascuna Università colle sopra espresse minorazioni, e respettiva abolizione di franchigie, affine di prendersi le misure giuste della quantità delle gabelle, e dazj, che dovranno minorarsi, o abolirsi, siccome pure affine di evitarsi le frodi tutte, che potrebbero a danno delle Università farsi dagli Affittatori, ed Esattori delle gabelle, con introitare a lor benefizio meno di quel che importano le franchigie abolite, o diminuite; dovranno gl'istessi magnif. del governo di ciascuna Università subito proccurare fede dell'Ordinario del luogo, o di chi fa le sue parti, di tutt'i Sacerdoti, Diaconi, Suddiaconi, e Clerici Secolari, quali attualmente si trovano nella Città, Terra, e luogo, dove essi amministrano gl'interessi dell'Università per farne quell'uso, che appresso si dirà.

„ Terzo. Dovranno coll'istessa sollecitudine, proccurare pure nota distinta di tutti gli Ecclesiastici Regolari così dell'uno, come dell'altro sesso, che sono ne'luoghi pii Ecclesiastici, e Religiosi, come a dire Conservatorj, e simili, sotto-

scrit-

„ scritta dal Priore, Guardiano, Preposito, Badessa, o altro Capo delle Religioni, e Conservatorj dell'uno, e dell'altro sesso, ed autenticata per mano di pubblico Notajo per l'uso *infra notando*.

„ Quarto. Dovranno i medesimi del Governo ricever fede giurata, ed autenticata dal Rettore del Seminario, che forse si trovasse nella Città, Terra, e luogo di loro amministrazione, del numero degli Alunni, che sono nel Seminario col nome, e cognome, patria, ed età di ciascuno, con distinzione, se sieno Laici, o Ecclesiastici, come de' Servidori, e Ministri laici, ed anche de' Suddiaconi, Diaconi, e Sacerdoti, che ivi servissero col nome, e cognome, patria, ed età de' medesimi per l'istesso effetto.

„ Quinto. Gl'istessi del Governo di ciascuna Università dovranno farsi far fede dagli Affittatori, o Esattori di detti dazj, e gabelle, cavata dal libro, che volgarmente si chiama *de' franchi*, che sogliono essi tenere di tutti gli Ecclesiastici Secolari, come sono Sacerdoti, Diaconi, Suddiaconi, e Clerici, e di tutt'i Regolari dell'uno, e dell'altro sesso., descritti in detto libro colla distinzione delle franchigie, che finora han goduto tanto sopra la gabella della farina, come sopra l'altre robe soggette a gabelle, siccome pure la fede di quanto si esige per gabella sopra ogni tomolo di farina, o altre specie di viveri; quali fedi ricevute che l'avranno, dovranno comprobarle una coll'altra, ed indi cavarne una nota distinta di tutt'i Sacerdoti, Diaconi, Suddiaconi, e Clerici; come pure di tutti gli Ecclesiastici Regolari, Alunni dei Seminarj, e servienti; che in distrettto di loro giurisdizione dimorano, e di essa consegnarne un esemplare in mano dell'Esattore, o Affittatore delle respettive Gabelle, acciò ne formi un libro; descrivendo in esso con rubriche separate tutti detti Ecclesiastici Regolari, e Secolari, Alunni, e servienti ne' Seminarj, come di sopra si è detto, col loro nome, e cognome, e Patria, affine di conceder loro le franchigie a tenore del detto Concordato, ed esigere, ed introitare il di più in potere del Cassiere, o della persona destinata da' magn. del Governo; E notando nello stesso libro la farina macinata in franchigia, a ragione di tomola sei, o cinque per ciascuno, come sopra, e l'altra, per cui si sarà pagata tutta la gabella, siccome ancora gli altri viveri, per li quali avranno pagato la gabella i Clerici, ed altre persone Ecclesiastiche, che non godono della franchigia della farina a tenore del Cap. I. del Concordato num. XVII.

„ Sesto. Che gli originali delle suddette fedi, dovranno i medesimi Amministratori di ciascuna Università coll'intervento d'una qualche persona pratica, e perita, se essi non ne sieno istrutti, fare un tanto, o sia conto prudenziale dell'importo mensuale, che ridonderà in benefizio della medesima, colla diminuzione, e respettiva abolizione delle suddette franchigie, ed a proporzione di esso proporre, ed esaminare in pubblico parlamento qual gabella convenga scemare, o abolire, avendo sempre mira al sollievo de' poveri, ed alla minorazione, o abolizione di quella della farina, e delle altre, che sono a questi più gravose; ed indi del-

„ la

„ la conchiusione, che farassi, trasmetterne nella Regia Camera copia autentica unitamente con tutte „ le suddette originali fedi, e scritture, ed anche colla copia de' libri, che dovran formare gli Affittatori, o Esattori delle suddette „ gabelle nella guisa espressata, affinchè in vista di tutte esse, e dopo esaminatane la lealtà, e la giustizia, si possano da quì dare gli „ ordini ulteriori, e più proprj per „ lo sollievo delle Comunità tutte „ colle nuove Istruzioni, che si formeranno „. *Napoli 5. Agosto* 1741.

Per tanto vi facciamo la presente, colla quale vi diciamo, ed in nome di S. M. (che DIO guardi) vi ordiniamo, che dal primo dell'entrante mese di Settembre di questo corrente anno in avanti, dette preinserte istruzioni, e quanto in esse si contiene, dobbiate *ad unguem* eseguire, ed osservare, fare eseguire, ed osservare giusta la loro forma, contenenza, e tenore, in modo che abbiano la loro dovuta, e parata esecuzione, e senz' alcuna alterazione: Per lo qual effetto ciascuno controveniente a quanto colle dette istruzioni sta espressato, oltre della Regia indignazione, incorrerà nella pena di ducati 100., ed altre ad arbitrio di questa Regia Camera, da esigersi irremisibilmente, con applicarsi la terza parte a benefizio del Denunciante, la terza parte a benefizio dell'Università, e l'altra terza parte a benefizio del Regio Fisco. E così si esegua, e non altrimenti. *Napoli dalla Regia Camera della Sommaria i* 14. *di Agosto* 1741. *D. Ludovico Paternò M. C. L. V. Fiscus. D. Carlo Mauri. D. Donato d'Ajello Raz. Antonio Teseo Att.*

Die 14. Aug. 1741.

Avvertimenti per la esecuzione del Concordato tra S. M., e la Santa Sede nella formazione de' Catasti.

PRAMMATICA IV.

DOpo formate dal Tribunale della Regia Camera della Sommaria le Istruzioni per la formazione de' Catasti, e quelle anche trasmesse a molte Università del Regno, si è pubblicato il Concordato stabilito tra la Maestà del Re Nostro Signore, e la Santa Sede. E perchè fra gli stabilimenti in esso contenuti vi è quello, che riguarda la contribuzione ai pubblici pesi, a cui debbono soggiacere così le persone Ecclesiastiche, secolari, e regolari, come le Chiese, Monisteri, e Luoghi pii Ecclesiastici, che per lo addietro non hanno contribuito; perciò si è stimato fare questa Giunta alle Istruzioni già fatte, acciò il Concordato suddetto sia esattamente osservato, ed eseguito.

Quel che nel Concordato si prescrive intorno a questa parte è del seguente tenore.

Immunità Reale.

„ Trovandosi la maggior parte delle Comunità del Regno esauste, ed „ impotenti a soddisfare sì a' pubblici pesi, come a' frutti de' debiti, „ che si trovano per bisogni pubblici dello Stato aver contratti per „ lo più con Monasteri di povere „ Monache, Capitoli, ed altri Luoghi, e Comunità Ecclesiastiche: „ e dall'altra parte per la maniera, „ come ora si riscuotono le pubbliche imposizioni, cadendone la maggior parte del peso sopra la più „ misera gente, necessitata in certi „ luoghi per un rubbio di macinato „ a pa-

„ a pagar di gabella niente meno di „ quattro ducati ; ed in altri dove „ si vive a testatico, un miserabile, „ che non ha, che le sole braccia , „ colle quali dee mantener se stesso, „ e tutta la sua povera famiglia , è „ talvolta costretto a pagar fino ad „ otto, o dieci ducati l'anno: Quindi Sua Maestà per sollievo de' suoi „ più poveri Sudditi , e di que' luo„ghi pii ; e precisamente de' Moni„steri di povere Monache , che per „ aver la maggior parte delle loro „ rendite in censi attivi sopra le Co„munità . si trovano ridotti in mol„ta strettezza ; ha determinato, me„diante un general Catasto di tutt'i „ beni del Regno, fare una più giu„sta distribuzione de' pubblici pesi . „ Ma tutto ciò non ostante, de' be„ni del Regno trovandosi gran parte „ passata *in manus mortuas*, senza che „ per essi si paghi un sol quattrino „ per li bisogni dello Stato , i soli „ beni posseduti da' laici non pos„sono bastare per sollievo desidera„to de' poveri , e delle Comunità : „ perciò la Santità di Nostro Signo„re, attesa l'impotenza de' laici: ed „ avendo egualmente a cuore il sol„lievo della più misera gente del „ detto Regno , e de' luoghi pii , che „ hanno crediti colle Comunità, ade„rendo alle istanze di Sua Maestà , „ è benignamente condiscesa, che per „ quello , che riguarda l'esenzione , „ e le franchigie degli Ecclesiastici „ del Regno di Napoli , si osservi „ per l'avvenire quanto viene dispo„sto ne' seguenti articoli .

„ 1. Ne' Catasti , i quali si deb„bon fare , o debbon rinnovarsi per „ ordine Regio da tutte le Universi„tà del Regno , si comprenderanno, „ e si faranno descrivere tutt' i beni, „ di qualsivoglia natura si sieno , „ posseduti dagli Ecclesiastici, Seco„lari , e Regolari ; al qual effetto „ gli Ordinarj d'ogni luogo sforze„ranno i renitenti per le vie legali „ a farne le rivele, darne le assegne, „ ed a tutt'altro , che sia per essere „ a ciò necessario: con dichiarazione „ però, che detto Catasto , e tutto „ ciò si faccia coll' assistenza degli „ Ordinarj medesimi , de' Deputati „ del Clero , ed a spese unicamente „ de' Laici .

„ 2. Fatto che si sarà di mano in „ mano da ciascheduna Comunità il „ suo Catasto, a' pubblici pesi , che „ sopra de' beni accatastati si paghe„ranno da' possessori laici , le Co„munità Ecclesiastiche , Chiese , ed „ altri Luoghi pii Ecclesiastici con„tribuiranno solamente per la metà „ di quello , che quei tali lor beni „ pagherebbero , se si possedessero da' „ laici ; detratti bensì prima tutt' i „ pesi annessi a' detti beni , che son „ obbligati a soddisfare ; ben inteso „ però , che tra questi pesi non sia „ mai compreso il mantenimento, ed „ alimento delle persone : la qual „ suddetta contribuzione per li beni „ Ecclesiastici , come sopra , dovrà „ in ciascun luogo , ed Università „ del Regno cominciare dal giorno , „ che in esso luogo i laici in vigo„re del nuovo Catasto da farsi , o „ pure già fatto fin al giorno d' og„gi , come si verifica di qualche „ luogo , cominceranno a pagare i „ pubblici pesi , senza che debba a„spettarsi , che il suddetto nuovo „ Catasto sia terminato per tutto il „ Regno . E considerando Sua Beati„tudine , che vi sono moltissime „ fondazioni del Regno suddetto, par„ticolarmente di Regolari fatte nel „ secolo passato , e nel presente , di „ rendite assai considerabili , e tali, „ che compongono forse la maggior „ parte delle rendite degli Ecclesia-

„ sti-

„ stici, e che restando queste esenti, „ ed immuni dalla detta contribuzio- „ ne, per la facilità, che hanno, di „ provare i lor titoli di prima ere- „ zione; la maggior parte del peso „ si rifonderebbe nelle prime erezio- „ ni, fatte ne' secoli antecedenti per „ la pruova, o deficiente, o assai „ difficile, per rintracciare la fonda- „ zione; come anche ne' più poveri „ luoghi pii, e persone Ecclesiasti- „ che; nè si avrebbe il fine deside- „ rato, che si è espresso di sopra; „ perchè anche i Laici oppressi da „ gravi pesi sarebbero obbligati a „ contribuire molto più, ed oltre al- „ le lor forze: Perciò è anche con- „ discesa a permettere, ed ordinare, „ che restino sottoposte alla divisata „ contribuzione anche tutte le fonda- „ zioni di ogni sorta; detratti però „ sempre prima tutt' i pesi, ed ob- „ blighi, come sopra. E la suddet- „ ta contribuzione sopra i beni, pas- „ sati *in manus mortuas*, si pagherà „ solamente fin a tanto, che dureran- „ no i presenti bisogni delle Uni- „ versità del Regno, e per quei so- „ li pesi, che si trovano imposti fi- „ no al giorno d'oggi, e non già „ per quei, che si potranno imporre „ per l'avvenire.

„ 3. Alla contribuzione come so- „ pra stabilita, resteranno soggetti i „ beni posseduti da tutte le Comu- „ nità Ecclesiastiche, Chiese, ed al- „ tri Luoghi pii Ecclesiastici, di „ qualunque sorta si sieno di Reli- „ giosi, delle undici Congregazioni, „ de' Gesuiti, de' Cavalieri di Mal- „ ta, e lor Commende, di Mense „ Episcopali, o Archiepiscopali, di „ Abazie Concistoriali, e possedute „ da' Signori Cardinali: esclusi sola- „ mente i beni di quei Benefizj, che „ si assegneranno agli Ordinandi in „ Patrimonio Sagro, per quella sola „ rata però, che secondo la tassa Si- „ nodale, o Conciliare, importerà „ detto Patrimonio; ed esclusi anco- „ ra i beni delle Parrocchie, de' Se- „ minarj, e degli Ospedali. E come „ gravandosi in questa forma tutt' i „ beni più privilegiati delle Chiese, „ non è dovere, che a confronto di „ ciò goda nessun Laico alcuna esen- „ zione, la quale venga poi ad ac- „ crescere il peso degli Ecclesiastici: „ perciò il ripartimento de' pubblici „ pesi dovrà farsi a proporzione di „ tutt'i beni di qualunque sorta, co- „ me si è detto di sopra, realmente „ posseduti da ogni Laico, tanto „ Cittadino, quanto Forestiere, e de' „ beni burgensatici, posseduti da' Ba- „ roni, e di tutti quei che sono, e „ saranno descritti nel Catasto di „ ciascheduna Comunità: laonde vo- „ lendo il Sovrano esimere per l'av- „ venire qualcuno da questa contri- „ buzione, l'importo dell'esenzione „ di esso dovrà ripartirsi, ed accre- „ scersi sopra de' beni degli altri Se- „ colari, e non mai sopra quelli del- „ le Chiese, e delle Comunità, e „ Luoghi Ecclesiastici.

„ 4. Tutti que' beni delle suddette „ Chiese, Comunità, e Luoghi Ec- „ clesiastici, che saranno sottoposte „ alla divisata contribuzione, dovran- „ no egualmente pagarla, o ch' essi „ li facciano a mano propria, o che „ li diano in affitto, o colonia. Il „ Colono bensì per la sua porzione „ colonica dovrà soggiacere a tutti „ que' pesi, a' quali soggiacciono tut- „ ti gli altri Laici.

„ 5. Succedendo, che dal giorno „ d'oggi in avvenire qualche Chiesa, „ e Comunità, e Luogo Ecclesiasti- „ co acquisti nuovi beni, di qualun- „ que natura si sieno, dovranno detti „ beni restare perpetuamente sotto- „ posti a tutt' i tributi regj, e pub-

„ blici pesi, che si pagano, e pa-
„ gheranno da' laici.

„ 6. Quanto poi a' beni patrimo-
„ niali degli Ecclesiastici particolari
„ saranno tutti soggetti a tutti que'
„ pesi, a' quali soggiacciono i beni
„ de' laici, a riserva solamente di
„ quella porzione di beni, che secon-
„ do le tasse Sinodali de' luoghi,
„ quando non si ordinano *ad titulum*
„ *beneficii*, sarà loro assegnata per ti-
„ tolo dell' ordinazione, la quale por-
„ zione, o sia patrimonio sagro do-
„ vrà essere affatto immune, ed esen-
„ te da qualunque peso: e ciò si os-
„ serverà ancora per gli Ecclesiastici
„ Greci, quantunque abbiano moglie.

„ 7. I beni, che si assegnano agli
„ Ecclesiastici per patrimonio sacro,
„ giusta la disposizione de' Sinodi lo-
„ cali, e secondo i decreti, che han
„ fatti, o che faranno i Vescovi,
„ purchè non sieno di minor frutto
„ di ventiquattro ducati annui, e non
„ oltrepassino quelli di quaranta, se-
„ condo gli ordini, che Sua Santità
„ darà a' Vescovi sopra la tassa de'
„ patrimonj; dovranno godere di una
„ total' esenzione, o che li facciano
„ a mano loro, o che li diano in
„ affitto, o colonia, e che sieno as-
„ segnati al promovendo dal padre,
„ o dalla madre, o da qualunque al-
„ tra congiunta, o estranea persona;
„ con dichiarazione bensì, che di
„ questa esenzione dovranno comin-
„ ciare a godere solamente dal gior-
„ no, in cui l' ordinando ascenderà
„ all' ordine del Suddiaconato, e non
„ prima, quantunque il patrimonio
„ sagro fosse costituito fin da quan-
„ do il Cherico fu iniziato alla pri-
„ ma Tonsura.

„ 8. E nell' attual ripartimento;
„ che dovrà farsi de' già detti pesi
„ sopra i beni degli Ecclesiastici, e
„ Secolari, dovranno intervenirvi,
„ ed essere intesi, come interessati,
„ i Deputati dell' uno, e dell' altro
„ Clero. Così parimente quando da-
„ gli Amministratori si renderanno
„ in ciascun anno i conti a' soliti
„ Deputati di qualunque Comunità,
„ dovrà intervenirvi un Deputato Ec-
„ clesiastico, unicamente per invigi-
„ lare sopra le alterazioni, che aves-
„ sero potuto succedere dopo il pri-
„ mo ripartimento sopra il più, ed
„ il meno della contribuzione degli
„ Ecclesiastici.

„ 9. Essendo gli Ecclesiastici re-
„ nitenti, o morosi a pagare la por-
„ zione loro spettante de' suddetti pe-
„ si, l' Esattore laico esibisca, o
„ mandi la nota di essi al Vescovo,
„ o Ordinario del luogo, il quale
„ sotto la medesima dia l' *Exequatur*,
„ che si proceda contra di loro *per*
„ *quoscunque*, *quoad executionem rea-*
„ *lem tantum*, e negandosi dal Ve-
„ scovo, o Ordinario del luogo, che
„ possa l' Esattore laico ricorrere al
„ Metropolitano, o al Tribunale
„ misto ".

Indi in undici §§. si dà la regola per le franchigie, cioè dal 10. sino al 21., e nel 22. si stabilisce così.

„ Finalmente i Cherici, e Diaco-
„ ni Selvatici, gli Eremiti, le Biz-
„ zoche, e chiunque patentato, o
„ privilegiato, con qualunque nome
„ si chiami, sia delle Curie Eccle-
„ siastiche, sia de' Luoghi pii, e di
„ Abazie, anche Cardinalizie, non
„ dovranno godere di alcuna delle
„ sopraddette, o di qualunque altra
„ esenzione: ma ognuno d' essi reste-
„ rà soggetto al pagamento di tutt'
„ i dazj, e di tutte le gabelle, ed
„ a qualunque altro peso, a guisa
„ degli altri Laici ".

S' incarica dunque a tutte le Università del Regno, che con tutta l' esattezza osservino, ed eseguano quel

che

che di sopra si è prescritto, ed a quello in minima parte non ardiscano contravvenire. Ed affinchè non si prenda in affare di tanta importanza il menomo abbaglio, si danno alle Università medesime i seguenti avvertimenti, co' quali le Istruzioni già formate vengono in parte o corrette, o accresciute, acciò la formazione de' Catasti in tutto venga eseguita nella forma nel Concordato prescritta.

I. Essendosi nel Concordato stabilito, che il Catasto debba formarsi coll'assistenza degli Ordinarj de' Luoghi, e di due Deputati, uno degli Ecclesiastici Secolari, e l'altro de' Regolari; i quali Deputati debbono essere intesi, come interessati, dovranno prima di ogni altro atto gli Amministratori d'ogni Università scriver lettera all'Ordinario del Luogo, dandogli parte, che si vuol formare il Catasto, e richiedendolo, acciò dia gli ordini per l'elezione de' Deputati suddetti. Lo preghino altresì, perchè disponga, acciò tutti gli Ecclesiastici così Secolari, come Regolari facciano le loro rivele, non solo per li beni proprj, ma anche per li beni delle Chiese, Monisteri, Beneficj, Badie, e Lueghi pii Ecclesiastici, che ad ognuno di essi appartiene; come ancora perchè sia fatta la rivela de' beni, che la Mensa Vescovile in quel luogo possiede. Dovranno ancora pregarla per la fede della Tassa diocesana de' Patrimonj de' Preti, e perchè sia all'Università dato lo Stato dell'anime, acciò se ne possa far uso conveniente.

La lettera sarà del seguente tenore.

Illustris., e Reverendiss. Sig., e Padrone Colendiss.

„ Dovendosi da questa Universi-
„ tà procedere, coll'assistenza
„ di V. S. Illustriss. alla confezione
„ del general Catasto, nella quale
„ deggiono intervenire, ed essere in-
„ tesi due Deputati de' due ceti Ec-
„ clesiastici, Secolare, e Regolare, in
„ esecuzione del Concordato fatto tra'l
„ Re nostro Signore, e la Santa Se-
„ de; perciò la preghiamo, acciò dia
„ gli ordini, a chi conviene, per la
„ destinazione de' suddetti due Depu-
„ tati, i quali eletti, favorirà ella a
„ dare a noi la notizia della loro
„ elezione, ed ordinare ad essi, che
„ secondo gli avvisi, che avranno da
„ questa Università, vogliano inter-
„ venire, ed assistere agli atti ne-
„ cessarj alla formazione del Cata-
„ sto, acciò, quegli intesi, possa ve-
„ nire il tutto regolato, e stabilito
„ colla giustizia, che conviene. Pre-
„ ghiamo in oltre V. S. Illustr. a dar
„ gli ordini necessarj a chi convie-
„ ne, e sotto quelle pene, che le
„ parranno, acciò da tutti gli Eccle-
„ siastici Secolari, e Regolari, così
„ di questa Città, come d'altri luo-
„ ghi, e che posseggono quì beni,
„ si facciano le rivele di tutto quel-
„ lo, che così essi, come le loro
„ Chiese, Monisteri, Benefizj, Ba-
„ die, e luoghi pii Ecclesiastici pos-
„ seggono, così in beni stabili, co-
„ me in annue rendite, censi, esa-
„ zioni, ed animali di qualunque
„ spezie con tutta la distinzione pos-
„ sibile; spiegandosi in esse i pesi,
„ che i beni suddetti sopportano, ac-
„ ciò se ne abbia nella discussione la
„ dovuta considerazione: quali rive-
„ le dovranno essere nelle nostre ma-
„ ni esibite fra lo spazio di otto
„ gior-

„ giorni, così come col bando da „ noi formato, e che dovrà pubblicarsi, vien prescritto a' laici. Nel „ tempo medesimo è pregata V. S. Illustr. ad ordinare al Proccuratore „ della sua mensa Vescovile, che faccia, ed esibisca, come sopra, nelle nostre mani, la rivela di tutto „ ciò che la Mensa suddetta in questa Città possiede colla distinzione, e spiega de' pesi, come sopra, „ e che da cotesta sua Curia sia formata fede della Tassa diocesana de' „ Patrimonj de' Preti, e quella pervenga nelle nostre mani: ed in fine che ci si dia ancora lo Stato „ dell'anime, che servirà, acciò non „ rimanga Cittadino non descritto, „ e tassato nel Catasto. Siccome noi „ intendiamo di ubbidire esattamente, ed eseguire gli ordini di S.M., „ e non contravvenire in menoma „ parte al Concordato suddetto, così siamo sicuri, che V. S. Ill. col „ suo zelo, e rettitudine sarà ancora „ per proccurare co' mezzi convenevoli, che il ceto Ecclesiastico dal „ suo canto adempisca il suo dovere, con eseguirlo colla dovuta esattezza, e sincerità: E desiderosi dell' „ onore de' comandamenti di V.S. Illustr. con tutto il rispetto ci protestiamo per sempre „. *Di V. S. Ill., e Rev.* ... *i* ... *del mese di* ... 1741. *Illustriss. Monf. Vescovo* ..... *Divotiss. ed Obligatiss. Servidori N. N. Sindaco. N. N. Eletto. N. N. Eletto.*

La lettera si faccia presentare al Vescovo col dovuto rispetto dall'ordinario Cancelliere dell' Università, il quale dee tenersene copia, ed in piedi della medesima farà il seguente notamento.

„ Io quì sottoscritto N. N. ordinario Cancelliere dell' Università di „ questa Città, mi sono portato in „ questo giorno dall' Illustriss., e Reverendiss. Mons. Vescovo .... per „ ordine de' Signori Amministratori „ di questa Università, e gli ho recata lettera da' medesimi a lui scritta del tenore, come in questa copia si legge, ed in fede del vero „ ne fo quest'atto da me sottoscritto, e suggellato col suggello dell' „ Università „ ... *i* .. *del mese di* ... 1741.. *N. N. Cancelliere.*

La copia della lettera suddetta con quest'atto si conserverà fra le altre scritture, ed atti del Catasto.

E come l'Ordinario del luogo, seguita che sarà l'elezione de' Deputati Ecclesiastici, con sua lettera ne darà la notizia agli Amministratori, o pure farà pervenire nelle loro mani l'atto dell'elezione; così avvertano gli Amministratori, che o la lettera, o l'atto si conservi fra le Scritture del Catasto, facendovi notare dal Cancelliere la giornata, in cui si sarà o l'una, o l'altro ricevuto.

II. Essendosi nel foglio 9. delle Istruzioni nel capitolo, che comincia *Frattanto*, parlato dell' apprezzo da farsi dagli Estimatori di tutto l' intero territorio dell' Università, senza nominatamente esprimersi i beni di Chiese, Monisteri, ed Ecclesiastici; si avverte che in esecuzione del Concordato debbono essere apprezzati tutti gli stabili di Ecclesiastici, di Chiese, Cappelle, Beneficj, Badie, Monisteri, Commende, e luoghi pii Ecclesiastici, come nel Concordato si prescrive; e sebbene siasi nel Concordato suddetto stabilito, che sieno immuni, ed esenti dal peso della contribuzione i beni delle Parrocchie, degli Ospedali, e de' Seminarj, pure sarà bene, che anche questi nell' apprezzo vengano compresi, a togliere ogni via di frode, o occultazione de' beni, che debbono contribuire. Mentre basterà, perchè sia eseguita l' ese-

senzione prescritta, che non sieno i beni suddetti compresi nella tassa, che risulterà dal Catasto.

III. Nella pagina 14. *a ter.* nel capitolo *In oltre gli Amministratori*, si ordina, che gli Amministratori di ciascuna Università formino lo Stato dell'introito, e dell'esito, e quello si trasmetta nella R. Camera. Giacchè con altro ordine di questo Tribunale spedito a dì 29. di Luglio del corrente anno inviato a' Tesorieri, e Percettori delle Provincie, si è ordinato alle Università, che subito formassero, e mandassero quì in Napoli il loro Stato; perciò, come si crede, che nel giungere queste Istruzioni, ogni Università già avrà tutto ciò eseguito, non bisogna, che nuovamente lo stato si mandi. Se però alcuna fosse stata in ciò negligente, subito, e senza la menoma dilazione, esegua l'ordine dato per mezzo de' Percettori, e Tesorieri.

IV. nel foglio 15. del capitolo, che comincia *Ricevute*: Si ordina, che i sei Deputati debbano unirsi per esaminare, e discutere la fede fatta dagli Amministratori intorno al frutto, e rendita degli animali, ed in appresso si parla di doversi fissare i prezzi delle vettovaglie, e degli altri generi. E perchè in quest' atto debbono intervenire, ed essere intesi i Deputati Ecclesiastici; perciò fissato il luogo, e 'l tempo di detta discussione, se ne dee dare l'avviso ai suddetti Deputati. A quest'effetto il Cancelliere delle Università farà un foglio del seguente tenore.

„ Essendosi stabilito, che nel dì „ . . . di questo mese nel luogo „ . . . . si uniscano i Signori Am„ ministratori, e Deputati per discu„ tere la fede fatta intorno alla ren„ dita, e frutto, che gli animali dan„ no in questo territorio, e fissarsi „ il prezzo delle vettovaglie, e de„ gli altri generi; se ne porta la no„ tizia a' Signori Deputati Ecclesia„ stici N. N., ed N. N., acciò vo„ gliano intervenirvi per dire tutto „ quello, che loro occorrerà su que„ sta materia in esecuzione del Con„ cordato " . . . . . . *del mese* . . . 1741. *N. N. Cancelliere*.

Questo foglio preventivamente al giorno dell'unione si faccia pervenire a' Deputati Ecclesiastici. Il duplicato si tenga dal Cancelliere, sotto del quale si faccia un atto da lui sottoscritto di essersi nel giorno . . . . fatto pervenire alle mani de' Deputati Ecclesiastici, e si conservi negli atti, e nelle scritture del Catasto.

V. Nel foglio 17. nel capitolo, che comincia *Quando poi*, si dà la norma, come debbano disporsi le rivele riducendosi a diversi volumi. Si avverte, che oltra de' volumi in detto luogo spiegati, debbono farsi due altri volumi delle Chiese, Monisteri, e luoghi pii Ecclesiastici, ed altri espressi nel Concordato. Un volume conterrà le Chiese etc. che sono del luogo, ove formasi il Catasto; l'altro delle Chiese di altri Paesi, o del Regno, o fuori del Regno, con ispiegarsi distintamente, dove o le Chiese, o i Monisteri, o luoghi pii Ecclesiastici sono siti; come altresì due altri volumi dovranno farsi degli spogli delle rivele, e discussioni, oltra di quelli, di cui si è parlato nel foglio 26. nel capitolo, che comincia: *Terminata etc.*

VI. Nel suddetto foglio 17. si parla del Bando, che dee precedere alla discussione delle rivele, acciò i Cittadini, che vogliono essere intesi, v'intervengano; perchè questo è l'atto principale del Catasto, perciò dee darsene l'avviso a' Deputati Ecclesiastici, affinchè possano intervenirvi.

II

Il Cancelliere farà a questo fine un foglio del seguente tenore.

„ Dovendosi nel dì . . . . di questo mese nel luogo . . . . cominciare la discussione delle rivele per la formazione di questo Catasto, e continuarsi ne' giorni seguenti; Se ne porta la notizia a' Signori Deputati Ecclesiastici N. N., ed N. N., acciò in esecuzione del Concordato possano intervenirvi, ed essere intesi " . . . i . . . *del mese* . . . . 1741. *N. N. Cancelliere*.

Questo foglio si farà pervenire ai Deputati, ed il duplicato si conservi negli atti del Catasto, con farvisi in piedi l'atto dal Cancelliere di essersi fatto pervenire a dì . . . il simile a' medesimi, come si è detto di sopra dell' altro avviso.

VII. Nel foglio 20. nel capitolo: *Per li beni degli Ecclesiastici*: Si è data la regola di ciò, che dovevasi appurare intorno a' titoli degli acquisti de' beni delle persone Ecclesiastiche. Al presente viene tutto ciò ad essere inutile; onde non è necessario, che i Deputati si prendano questa briga, giacchè in esecuzione del Concordato per tutt' i loro beni le persone Ecclesiastiche deggiono, come i laici, contribuire, a riserba solo del sagro Patrimonio, per cui sono immuni per la somma stabilita dalla Tassa diocesana. E se la persona Ecclesiastica sarà stata ordinata *ad titulum beneficii*, allora niuna esenzione godrà ne' suoi beni patrimoniali, ma nella rendita del benefizio sarà immune per la somma tassata del sagro Patrimonio dal Sinodo diocesano, e per lo di più dovrà contribuire per metà, com' è prescritto per tutti gli altri beni di Chiese.

VIII. Nè pure è necessario l'esame, ed appuramento prescritto nel foglio 21. nel Capitolo *Si deu in oltre*: intorno alla qualità, e requisiti de' Cherici, e de' Benefiziati, giacchè i medesimi in virtù del Concordato non godono per li loro beni proprj di alcuna esenzione, e solo dal giorno, che saranno ascesi agli Ordini sagri, saranno immuni per lo sagro Patrimonio.

IX. Nel suddetto foglio 21. in due Capitoli si parla degli Oblati, e degli Eremiti: ora si avverte, che i medesimi in virtù del Concordato non godono di veruna esenzione, e debbono essere trattati come tutti gli altri laici, e perciò non è necessario il minuto appuramento intorno a' medesimi prescritto ne' suddetti due capitoli.

X. Nel foglio 23. si è data la formola del Bando, con cui s' invitano tutt' i Cittadini, acciò se alcuno di essi si senta gravato nelle discussioni fatte, proponga i gravami, che gli occorreranno, per potersi dagli stessi Deputati esaminare, e discutere. Questo bando, come è generale per tutti gl' interessati nel Catasto, potrebbe bastare anche per gli Ecclesiastici, che potranno proporre i loro gravami, se si sentiranno gravati, o da loro stessi, o per mezzo de' due Deputati; ma per procedere con maggiore accerto, se ne dia una particolar notizia a' Deputati Ecclesiastici con un foglio del seguente tenore.

„ Essendosi compita la discussione delle rivele per la formazione di questo Catasto, si è emanato Bando, acciò tutti coloro, che vogliono, compariscano fra giorni quattro a proporre quei gravami, che avverso delle discussioni fatte occorreranno. Se ne dà anche la notizia a' Signori Deputati Ecclesiastici N. N., ed N. N., affinchè se ad essi occorre cosa in contrario alle discussioni fatte, possano

„ fra

„ fra lo spazio di giorni quattro, „ proporre i loro gravami, ed assi„ stano a' Deputati per potersi discu„ tere, ed esaminare." *i . . . . del mese . . . . . 1741. N. N. Cancelliere.*

Il foglio si faccia pervenire a' Deputati Ecclesiastici, e se ne tenga il Cancelliere il duplicato, e facendovisi l'atto, come si è detto di sopra, si conservi nelle scritture del Catasto.

XI. Nel foglio 24. si dà la formola del Bando per l'esibizione di que' documenti de' pesi, che sieno nelle rivele espressi, senza essersene i documenti suddetti esibiti. Si avverte, che di ciò anche dee darsene l'avviso a' Deputati con un foglio sottoscritto dal Cancelliere in tutto nella forma di soprapresritta.

XII. Nel foglio 28. si parla dell'apprezzo, e discussione de' beni dei primi quattro Estimatori, e de' sei Deputati, prescrivendosi l'elezione di due nuovi Estimatori per far l'apprezzo, e di tre nuovi Deputati per la discussione. Si avverte, che nella suddetta discussione, dovranno ancora intervenire, ed essere intesi i Deputati degli Ecclesiastici, a' quali se ne darà l'avviso nella forma avvertita di sopra dal Cancelliere dell'Università. Come altresì dovranno i Deputati Ecclesiastici essere intesi nella discussione de' gravami, che mai si producessero contra la suddetta discussione, e così si osservi in tutti gli altri atti simili da farsi, e precise nell'atto dell'apprezzamento della rendita de' Molini, Centimoli, Trappeti, o altro corpo simile, del qual atto si è parlato nelle istruzioni *fol.* 30., e perciò se ne porti a' Deputati Ecclesiastici l'avviso dal Cancelliere nel modo detto di sopra.

XIII. In fine generalmente si avverte, che tutto ciò, che nelle istruzioni si era stabilito doversi praticare rispetto a' Laici, tanto intorno alle rivele de' Cittadini abitanti, e dei Forestieri: Apprezzo con tutta la distinzione anche de' pesi: Rivele da farsi dall'Università per coloro, che non l'avessero fatte: Discussione, e Gravami contra le discussioni, ed altro; dovrà nell'istesso modo, e con l'istessa diligenza, ed esattezza eseguirsi, e praticarsi rispetto alle persone Ecclesiastiche, Chiese, Monasteri, e Luoghi Pii Ecclesiastici, ed altri giusta il Concordato, tanto del luogo, ove si fa il Catasto, quanto di altri luoghi, o del Regno, o fuori del Regno.

Oltre al prescritto in questi avvertimenti, i quali riguardano l'esatta esecuzione del Concordato; si previene agli Amministratori di ogni Università, che se mai fra due Università vi sia controversia di confini, i territorj siti nel luogo controvertito si dovranno apprezzare, e discutere, descrivendosi con rubrica a parte, e nell'una, e nell'altra delle Università contendenti, perchè con altre istruzioni si prescriverà la regola da tenersi per la tassa de' suddetti beni, ed a quale delle due Università dovrà pagarsi. Ed anche gli annui crediti, che taluno abbia con persona di altra Università, si descrivano tanto nella Patria del creditore, quanto in quella del debitore, perchè in appresso si dirà in quale delle due Università dovrà il creditore esser tassato.

Per ora con le suddette istruzioni già prima formate, e con gli avvertimenti, che ora si danno, debbono subito le Università dar principio alla formazione del Catasto, poichè mentre in esse si attenderà a far tutto ciò, che si è prescritto, nel tempo medesimo si formeranno dal Tribunale della Regia Camera le altre istru-

istruzioni necessarie per regolare la liquidazione del Catasto, formazione d'onciario, e di tassa, e sua pubblicazione, ed esecuzione; le quali formate che saranno, si manderanno subito alle Università medesime, perchè da loro stesse si dia adempimento ad un' opera cotanto importante: con avvertenza, che se mai in qualche Università non si ritrovasse persona abile, e capace per intendere queste istruzioni, e per eseguirle, dovrà la medesima dal luogo più vicino proccurare l'assistenza di persona dotata dell'abilità necessaria, a cui dandosi una congrua ricompensa, si possa col suo consiglio, e direzione eseguire esattamente tutto il prescritto di sopra. *Napoli dalla Regia Camera della Sommaria i 15. di Agosto 1741. D. Ludovico Paternò M. C. L. V. Fiscus. D. Carlo Mauri. D. Donato d'Ajello Raz. Antonio Teseo Att.*

Die 15. Aug. 1741.

PRAMMATICA V.

Formae censualis omnibus suis partibus explendae ergo quaedam praescribuntur.

MAgnifici Sindici, Eletti, Cancellieri, ed altri del Reggimento delle Università, delle Città, Terre, e Luoghi di questo Regno, vi significamo, come rivolgendo il Re nostro Signore nel suo clementissimo animo il sollievo delle Università del Regno, risolse, ed ordinò la formazione de' Catasti, con cui così i pesi fiscali, come i comunitativi si fossero con giustizia distribuiti, ed i poveri non fossero gravati più di quello, che le loro deboli forze comportassero. La formazione degli atti preliminari de' medesimi fu incaricata ai Spettabili Presidi, ed altri Ministri delle Provincie. Ma la spesa di diete e per essi, e per gli loro Subalterni, di cui le Università venivano gravate, fece risolvere, che questo metodo non si continuasse, ma che le Università istesse avessero a ciò atteso, per rimettersi in questo Tribunale gli atti suddetti preliminari, per procedersi poi nel medesimo alla liquidazione de' Catasti, e formazione di unciario, e tassa. A tal'effetto furono da questo Tribunale formate le Istruzioni necessarie, e quelle furono anche trasmesse a molte Università del Regno. Intanto essendosi pubblicato il Concordato fatto tra S. M., e la Santa Sede, con cui si è stabilito, che non solo le persone ecclesiastiche, ma anco le Chiese, Monisteri, Luoghi pii, ecclesiastici, ed altri dovessero a' pesi universali contribuire, due cose si sono considerate: la prima che doveva, a tenore del Concordato suddetto, il Ceto ecclesiastico per mezzo di due suoi Deputati intervenire, ed essere inteso nella formazione de' suddetti Catasti, e perciò le Istruzioni già prima fatte erano in questa parte mancanti. L'altra, che dovendo gli Ecclesiastici, e Chiese cominciare a contribuire dal giorno, che in ciascheduna Università si fosse formato il Catasto, era necessario al pubblico sollievo di tutte le Università del Regno, che colla maggior sollecitudine, che si potesse, si fosse questa grand'opera eseguita. Perciò si è risoluto dall'animo clementissimo del Re N. S., che subito ciascheduna delle Università avesse formato il suo Catasto, ordinando a questo Tribunale, che avesse fatto un supplemento alle Istruzioni già fatte per la formazione degli atti preliminari, acciò il Concordato in tutto venisse esattamente eseguito, e questo colle Istruzioni prima formate si trasmettesse sollecitamente a tutte le Università del Regno, affinchè senza la minima dilazione cominciassero a dar mano ad un'opera, dalla quale unicamente di-

pen-

pende il loro sollievo, e che nell' istesso tempo si formassero anche da questo Tribunale le Istruzioni necessarie per regolare la liquidazione dei Catasti, e formazione di Onciario, e tassa, acciò rimettendosi quelle a suo tempo alle Università suddette, per le medesime si fosse dato al tutto compimento. Ed essendosi già da noi per esecuzione de' veneratissimi Reali ordini formato il supplemento alle Istruzioni già fatte col titolo di Avvertimenti, questi uniti alle Istruzioni si trasmettono a' spettabili Presidi delle Provincie, acciò si facciano pervenire a ciascheduna Università di questo Regno; e si stanno formando le altre Istruzioni, che compite che saranno, subito a voi saranno trasmesse. In nome dunque del Re N. S. (che DIO guardi) vi ordiniamo, e comandiamo, che al ricevere le suddette Istruzioni, ed Avvertimenti subito diate cominciamento alla formazione de' Catasti, eseguendo in tutto quello, che nelle Istruzioni, ed Avvertimenti suddetti si è prescritto, senza la minima alterazione, spezialmente acciò il Concordato venga colla dovuta esattezza eseguito, dandovi a quest' effetto tutte le facoltà necessarie. E come si deve nella formazione de' suddetti Catasti procedere con tutta la buona fede, lontana ogni collusione, e frode, alla pena di ducati cinquecento per ogni uno di voi, da ripartirsi egualmente tra il denunciante, l' Università, e 'l Regio Fisco, ed altre anche corporali a nostro arbitrio, secondo le circostanze de' casi richiederanno, vi ordiniamo, che debbiate usare ogni attenzione, e diligenza, spezialmente per gli Baroni, e Benestanti, acciò non segua la minima occultazione, o di corpi, o di rendite; ma e le rivele, e gli apprezzi, e le discussioni vengano fatte colla dovuta giustizia, supplendo voi al difetto degli altri, e dando parte a questo Tribunale delle controvvenzioni, che intorno a ciò si commettessero; Prevenendovi, che non lascia questo Tribunale di praticare segrete diligenze per essere informato della fedeltà, ed esattezza del vostro procedere, e che in caso si verifichi mancar voi al vostro dovere, oltre della inviolabile esecuzione delle pene di sopra comminate, si procederà alla formazione del Catasto con intervento di Regio Ministro a vostre spese, e di coloro, che nelle frodi, ed occultazioni, che mai si commettessero, tenessero parte. *Dalla Regia Camera della Summaria li 23. Agosto 1741. D. Ludovico Paternò M. C. L. Vidit Ciscuolo Fiscus. D. Carlo Mauri. Antonio Testo Att.*

Die 23. Aug. 1741. D. Ludovico Paternò M. C. L.

(*) PRAMMATICA VI.

Renovatur Edictum Universitatibus, ut cito acta conficiant immunitatum Ecclesiasticorum.

CARLO *Re di Napoli, Sicilia, e Gerusalemme, etc. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, e Castro, etc. Gran Principe Ereditario di Toscana etc.* Di Real ordine del Re Nostro Signore a dì cinque Agosto del corrente anno furono formate, e trasmesse a' 14. di detto mese a tutte le Università del Regno le Istruzioni, secondo le quali dovevasi eseguire dalle medesime il Concordato fatto dalla M. S. colla S. Sede per la parte, che riguarda la moderazione delle franchigie degli Ecclesiastici, così Regolari, come Secolari dell' uno, e dell'altro sesso, e dell' abolizione delle franchigie alli Chierici, e Diaconi selvatici, Eremiti, Bizzoche, e chiunque Patentato, e Privilegiato, con qualunque nome si chiami, giusta il tenore del detto Concordato; In esse fu ordinato agli Amministratori delle Università, che subito avessero

procurato fede dell'Ordinario del luogo, o di chi fa le sue parti, di tutti i Sacerdoti, Diaconi, Suddiaconi, e Clerici secolari, che attualmente si ritrovano nelle loro respettive Università; e nota distinta di tutti gli Ecclesiastici Regolari dell'uno, e dell'altro sesso, che sono ne' luoghi pii Ecclesiastici, e Religiosi; e fede giurata, ed autentica del Rettore del Seminario, che forse fusse in loro Università, degli Alunni, ed altri giusta le dette Istruzioni; e la fede degli Affittatori, ed Esattori delli Dazj, e Gabelle di tutti gli franchi Ecclesiastici, con la distinzione delle franchigie, sin' ora da' medesimi godute, e quanto si esigge per Gabella sopra ogni tomolo di Farina, ed altre specie di viveri; e che avessero fatto un tanteo, o sia conto prudenziale dell'Importo mensuale, che ridondava in beneficio dell'Università, colla diminuzione, e respettiva abolizione delle sudette franchigie, ed a proporzione d'esse proporre, ed esaminare in publico parlamento, qual gabella convenisse scemare, od abolire, avendo sempre mira al sollievo de' poveri, ed alla minorazione, od abolizione di quella della farina, e delle altre, che sono a questi più gravose; e che indi le originali fedi, e scritture, la copia delli libri degli Affittatori, o Esattori delle suddette Gabelle, e la copia autentica del publico parlamento, che si dovea fare, si fussero rimesse in questo Tribunale, ed in fine di ciascun mese avessero detti Amministratori fatta relazione al Tribunale dell'Importo dell'avanzo, per farvi la necessaria riflessione, e darsi poi gli ordini convenienti.

E perchè pochissime sono le Università, da cui si ha riscontro di essersi con esattezza le Istruzioni suddette eseguite, donde si prende motivo di temere, che in molte di esse non siasi atteso con la dovuta diligenza, attenzione, e zelo a procurare alle Università quel profitto, a cui il clementissimo amore di S. M. sul sudetto Concordato hà aperta la via; Perciò nuovamente s'incarica a tutti i magnifici Sindici, Eletti, Cancellieri, ed ogni altro a chi spetta delle Università, Terre, e luoghi di questo Regno, che sotto le pene nelle dette Istruzioni comminate, e di altre ad arbitrio di questo Tribunale, citra pregiudizio delle pene di già incorse per l'inosservanza, vogliano con l'esattezza, attenzione, e zelo dovuto, sollecitamente eseguire quel tanto colle Istruzioni sudette fu prescritto, ed ordinato, con far pervenire subito a questo Tribunale le scritture degli appuramenti dell'avanzo, ed altre come sopra enunciate; e le copie autentiche delle conclusioni, che o si sono fatte, o si faranno ne' publici parlamenti; E come oltre al risolversi lo scemamento di qualche gabella a' poveri più gravosa sino alla publicazione, ed esecuzione de' Catasti, devono essere depositate in ciascheduna Università molte somme pervenute dall'avanzo fatto nella moderazione, od abolizione di dette franchigie, e che saranno per depositarsi in appresso, e conviene che dette somme siano impiegate in quell'uso, che sarà più utile, ed espediente al sollievo delle Università medesime, e specialmente de' poveri; Perciò s'ordina a' tutti gli Amministratori di ciascheduna Università, che convocato publico parlamento si proponga in quale uso più utile alle Università, e di maggiore allevio de' poveri sia bene impiegare dette somme, che sono pervenute, e perveniranno in deposito, acciò anche prima di venirsi alla publicazione, ed esecuzione de'

Ca-

Catasti, che devono con tutta sollecitudine formarsi, ed allo scemamento di qualche gabella, possano i Popoli di questo Regno incominciare a sentire in parte il frutto delle clementissime premure della M. S. tutte intese al vantaggio, e sollievo de' suoi Fedelissimi Sudditi; E le copie autentiche delle conclusioni, che saran fatte si trasmettano subito a questo Tribunale, acciò se ne possa fare l' uso conveniente.

S' incarica altresì a tutt' i Governadori delle Città, Terre, e luoghi del Regno, così Regj, come Baronali, che ove mai vedessero, o negligenza, o lentezza negli Amministratori in non eseguire colla dovuta attenzione gli ordini dati, così per la confezione de' Catasti, come intorno alle franchigie degli Ecclesiastici, debbano avvertirli seriamente di fare il loro dovere, e non giovando i loro avvertimenti, subito ne diano parte a questo Tribunale, perchè si possa procedere col dovuto rigore al castigo di coloro, che se ne renderanno meritevoli; con avvertenza, che in caso di trascuraggine anche gli Governadori ne resteranno tenuti. *Napoli dalla Regia Camera della Summaria li 31. Ottobre 1741. D. Ludovico Paternò M. C. L. D. Carlo Mauri. Vidit Fiscus. Antonio Tesco Att.*

Die 31. Oct. 1741.

PRAMMATICA VII.

CARLO *per la Dio Grazia Re di Napoli, Sicilia, e Gerusalemme etc. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro, etc. Gran Principe Ereditario di Toscana etc.* La paterna clementissima cura, che tiene occupati tutti i pensieri della Maestà del Re N. S. per lo sollievo delle Università del Regno, siccome ha procurato col Concordato fatto colla S. Sede, che a' pubblici pesi contribuisse il Ceto degli Ecclesiastici tutti, che prima per la maggior parte ne era esente; così premurosissimi ordini hà dato a tutte le Università per mezzo di questo Tribunale, degli spettabili Presidi Provinciali, del Reg. Cont. Comm. di Campagna, e del Regio Consigliere Governadore di Capua, perchè in ogni una di esse colla dovuta diligenza, e rettitudine si formasse il Catasto, dal quale non solo doverà ricavarsi il profitto, che dagli Ecclesiastici sarà per pervenirne, ma anche l' altro notabilissimo vantaggio, cioè, che ogni uno con giustizia, e secondo le sue forze, ed averi, sia tassato alla contribuzione, dalla quale per varie vie la gente più benestante sottraendosi, in una guisa insoffribile in grandissima parte il peso sopra de' poveri ne veniva a ricadere. A questo effetto eseguendo, come è suo dovere, questo Tribunale gli ordini veneratissimi di S. M., formò le prime Istruzioni, ed Avvertimenti, che dati alle stampe, furono, già è molto tempo, ad ogni Università rimessi, perchè avessero atteso con sollecitudine alla formazione degli atti preliminari del Catasto; ed ora ha altre Istruzioni formate, colle quali si dà la norma, e 'l metodo da ricavare dalle discussioni già fatte delle rivele, e degli apprezzi, l' Onciario, e la Tassa, e formare il Librone del Catasto, ed eseguirlo, prescrivendosi in esse varie regole generali, onde questa opera facile, e spedita a tutti si rendesse. Si ordina dunque, ed incarica in nome della Maestà del Re N. S. a tutti gli Amministratori, e Deputati di ciascheduna Università, che al ricevere, che faranno, le sudette nuove ultime Istruzioni per mezzo de' Presidi Provinciali, del Regio Con-

Consigliere Commessario di Campagna per Terra di Lavoro, e del Regio Consigliere Governadore di Capua per quella Città, e suoi Casali, subito si applichino alla sollecita confezione, pubblicazione, ed esecuzione del Catasto, in guisa che fra lo spazio di quattro mesi al più in ogni Università sia il Catasto compito, pubblicato, ed eseguito, acciò l'utile universale, che da quello è per risultare, non sia ulteriormente dilatato. Come altresì si prescrive, che del Catasto, che in ogni Università dovrà formarsi, se ne faccino due libroni in tutto simili, e colle stesse sollennità, e sottoscrizioni degli Amministratori, e Deputati nel primo, ed ultimo foglio, che saranno altresì segnati col suggello dell' Università; de' quali due libroni, rimanendone uno nell' Università da conservarsi nel pubblico Archivio, l'altro con tutte le scritture, ed atti fatti per la confezione del Catasto, cioè bandi, rivele, apprezzi, spogli, discussioni, stati d' anime, ed altro; debbasi rimettere quì in Napoli per via della Segreteria di Stato d' Azienda per conservarsi nel Grande Archivio della Regia Camera. Gli Amministratori, e Deputati, che trascureranno di ciò eseguire, come altresì qualunque altra persona di ogni grado, e condizione, niuna eccettuata, che forse sarà per dare impedimento a questa grand' opera, tutti incorreranno nella Regia indignazione, e soggiaceranno alle pene di ducati mille per ogni uno, e di un' anno di carcere, o altra anche più grave ad arbitrio della Regia Camera, secondo la qualità della colpa, e malizia, che sia per usarsi, richiederà. Ed acciò nessuno possa allegare causa d' ignoranza, questo editto si pubblichi in ogni Università del Regno nelle forme solite, e de' documenti della sua pubblicazione se ne dovrà tener conto dagli spettabili Presidi Provinciali, dal Regio Consigliere Commessario di Campagna, e dal Regio Consigliere Governadore di Capua, i quali per ordine del Re N. S. dovranno tutto curare, e far' eseguire. *Napoli dalla Regia Camera della Summaria li 28. Settembre 1742. D. Ludovico Paternò M. C. L. D. Carlo Mauri. Vidit Fiscus. Antonio Teseo Att.*

Die 28. Sept. 1742.

Continuazione delle Istruzioni per la formazione del Catasto.

CON le prime Istruzioni date in istampa, e con gli Avvertimenti pubblicati in appresso, fu data la regola per la formazione degli atti preliminari del Catasto, cioè dell' elezione de' Deputati, e degli Estimatori, dell' apprezzo de' beni, della formazione delle rivele, e della discussione delle medesime, e fu altresì prescritto il modo, come tutto ciò si dovesse eseguire, con sentire i Deputati degli Ecclesiastici per esecuzione del Concordato. Furono, già è molto tempo, così le Istruzioni, come gli Avvertimenti, inviati a tutte le Università del Regno, acciò avessero colla dovuta rettitudine, e lungi ogni fraude, od inganno, atteso alla formazione degli atti suddetti. E come al presente si crede, che in ogni Università siesi adempito all' ordinato dalla Maestà del Re N. S. per la sollecita confezione de' Catasti, dovendosi la liquidazione de' medesimi, e la loro pubblicazione, ed esecuzione, non già farsi nel Tribunale della Reg. Cam., come fu la prima idea, ma il tutto eseguirsi dalle Università medesime; perciò si sono da questo Tribunale formate queste altre Istruzioni già prima promesse, colle quali

li si dà chiaramente la norma da poter compire questa grande opera, che deve essere cotanto utile al pubblico bene delle Università del Regno, e di sollievo notabilissimo a' poveri.

Colle medesime coloro, a quali appartiene, con facilità apprenderanno, come dagli apprezzi, dalle rivele, e dalle discussioni fatte dovrà formarsi il libro del Catasto, e come da questo ricavarsi la tassa sopra tutti coloro, che per diversi riguardi, e rispetti compongono que' corpi, che nel nostro Regno Università vengono appellate. E come ogni una di queste è un aggregato di uomini, e di beni di varia specie, e natura; così in queste Istruzioni, prima di tutto, si farà parola delle varie persone; che ne sono membri, e parti, e delle diverse qualità loro, che in questa materia devono essere attese. Si tratterà in secondo luogo de' beni, e della varia loro natura, dalla quale non uniformi derivano le regole, che per lo Catasto devono osservarsi. Indi si darà non solo la norma per formarsi il libro del Catasto, secondo i formolarj delle partite di tutti coloro, che devono essere accatastati, ma anche il metodo, e la regola per la formazione della tassa, così rispetto ai beni, che rimarrà sempre, e sino a nuovo Catasto invariabile, come rispetto alle industrie personali, e negozj, danari, animali, e teste, le quali cose soggiacendo a variazione col decorso del tempo, in ogni anno devesene formare la nuova tassa.

I dubbj, che in questa materia sogliono occorrere con queste Istruzioni vengono risoluti, e rischiarati; ma non si pensa già, che con brevi regole generali possa venir chiusa ogni via alle liti, ed alle contese. Onde quando mai alcun dubbio sorgesse, la risoluzione del quale non potesse dalle date regole ricavarsi; potranno le Università, ne le quali ciò avvenga, ricorrere al Tribunale della Regia Camera, la quale sollecitamente darà le risoluzioni, che saranno giuste, e convenienti.

PARTE I.

Delle varie persone, che compongono una Università, e delle varie loro qualità; che devono attendersi nella confezione del Catasto.

PUò taluno esser considerato, come membro, e parte di qualche Università, o per ragione della persona, o per ragione de' beni, che nel Territorio della medesima possiede. Perciò si considerano membri di una Università, non solo tutti i Cittadini nella medesima abitanti, o abitanti altrove; ma anche i forastieri, o perchè abbiano in alcun luogo la loro abitazione, o perchè beni vi posseggano. Le qualità diverse di ciascheduno devono riguardarsi, non solo rispetto all'età maggiore, o minore, ed al sesso o maschile, o femminile, ma anche rispetto al Ceto laicale, o ecclesiastico. Queste, ed altre diverse qualità diversamente danno regola alla tassa, e perciò di tutte partitamente si farà parola.

I. I Cittadini devono essere tassati per tutti i pesi, che l'Università sostiene, nè si fa distinzione, se sia fuoco numerato, o nò. Il numero de' Fuochi si attende solamente per regolare quello, che una Università deve alla Regia Corte, ed agli Assignatarj de' Fiscali, ma rispetto all'Università tutti i Cittadini, o sieno, o non sieno Fuochi numerati, devono contribuire, secondo che le forze di ciascheduno comportano.

II.

II. Ciascheduno deve esser tassato non solo per gli beni, che possiede, ma anche per la testa, e per l'industria, che fa, o mestiere, ed arte, che esercita. Per gli beni la tassa per tutti sarà uniforme: non così per la testa, e per lo mestiere. Per la testa sono tassati tutti coloro, che non vivono nobilmente, cioè tutti coloro, che esercitano qualche arte non nobile, ma manuale. Sono perciò esclusi dalla tassa della testa, così quelli, che vivono delle loro rendite, come anche i Dottori di legge, i Medici Fisici, i Notaj, ed i Giudici a contratti. Si avverte però, che in alcuni luoghi del Regno persone vili, e che esercitano mestiere non nobile, sogliono essere Giudici a contratti, onde questi non devono essere esenti dal pagamento della testa. La tassa della testa può essere carlini diece, o più, o meno, secondo i bisogni dell' Università, come si dirà in appresso; l'esenzione da questa tassa però vale fino alla somma di carlini diece; ma se la tassa fosse di più, tutti devono pagare il di più, o sia Medico, o Dottore di leggi, o ogni altro nobilmente vivente. I sessagenarj ancora sono immuni dal pagamento della testa sino alla somma di carlini diece, e per il di più anche devono contribuire.

III. Oltre della tassa per gli beni, e per la testa, pagano anche i Cittadini per lo mestiere, che taluno faccia colla persona. Non è però uniforme il pagamento, ma diverso, secondo diversi sono i mestieri, e che danno o maggiore, o minore guadagno a chi l'esercita. Abbiamo in ciò la tassa fatta dalla Regia Camera nell' anno *1639.*, ed approvata negli ultimi tempi dalla Giunta dell' Allievo, che è la seguente.

„ Alli Speziali di Medicina, e Manuali, Procuratore, quando non è Notajo, oncie sedici . . . onc. 16

„ Senatore, Panettiere, Azzimatore, Cucitore, Mandese, Carrese, Calzolajo, Massaro, Arte di far Carra, Ferraro, Barbiere, Fornaro, Bottegaro, Calzolajo . . . onc. 14

„ Vaticale, Tavernaro, Ortolano, Putatore, Fabricatore, Armiere, Polliere, Chianchiere, Cernitore, Lavorante . . . onc. 12

Questa dunque dovrà osservarsi, ed eseguirsi.

Quelli, che non fanno mestiere alcuno manuale, ma vivono colle loro rendite, non sono compresi in questa tassa, come neppure sono tassati coloro, che esercitano professioni nobili, le quali, secondo si è detto di sopra, rendono taluno immune dal peso della testa sino all' accennata somma di carl. dieci.

IV. Oltre la tassa per gli beni, per la testa, e per l'arte, si deve sottoporre a tassa il danaro, che taluno tenga impiegato in mercanzia. Se alcuno compra, e vende, o grani, o olj, o seta, o altro qualunque genere, per tutto il danaro, che si negozia, deve tassarsi. Così anche gli Speziali, i Massari, ed altri simili, oltre della tassa spiegata di sopra per lo mestiere, che fanno, devono tassarsi per lo danaro, che nel medesimo tengono impiegato. Rispetto però all' appuramento del danaro, che tengasi impiegato in mercatura, si avverte, che questo si faccia prudenzialmente, e con tutta l'equità da' Deputati, ed Amministratori, con prendere anche parere da altre persone intese del Paese, probe e savie, acciò coloro che fanno questo me-

stiere, non siano gravati oltre del giusto.

V. Se in una casa vi è il Padre con molti figli, o il fratello maggiore con molti fratelli minori, o figli unitamente viventi, il Padre solamente, o il Fratello maggiore, che fa figura di Capo della casa, sarà tassato per la testa, gli altri nò. Per l'arte, che esercitano, tutti devono tassarsi, con distinzione però dell'età, che ha ciascheduno. Il Bracciale, per esempio di anni 18. compiti sarà tassato per once 12.; il Bracciale dagli anni 14. sino a 18. sarà tassato per metà. Coloro, che non hanno compito gli anni 14. in nulla. Per gli beni tutti saranno ugualmente tassati, e così pe'l danaro, che tenessero in negozio. Si riguarda anche l'età in coloro, che sono fuochi, poichè sino agli anni 14. compiti non pagano nè per la testa, nè per l'arte, dagli anni 14. sino a 18. compiti, pagano per metà: in età maggiore pagano per la testa, e per l'arte per intiero la tassa.

VI. Le donne, o vergini, o vedove non sono tassate, nè per testa, nè per mestiere, o arte, che mai facessero. Per gli beni sono tassate, se i beni danno di rendita ducati sei, dedotti i pesi; devono ancora esser tassate per lo danaro, che mai tenessero impiegato in mercanzia. Le maritate nè pure per testa, o per mestiere devono tassarsi. Per le loro doti consistenti in istabili, o censi, o annue entrade sono tassati i loro mariti, durante il matrimonio. Per gli beni estradotali devono elleno esser tassate.

VII. Per gli Cittadini assenti deve avvertirsi, che se essi sono fuochi nella propria Patria, devono in quella esser tassati, non solo per gli beni, per la testa, e pel mestiere, che facciano; ma anche per la mercatura; lo stesso sarà, se essendo dipendenti da fuochi numerati, non v'è nella propria Patria chi sostenga il peso del fuoco. Se poi nella propria Patria v'è persona, che sostenga il peso del fuoco, ed essi saranno fuochi acquisiti in altra Università, saranno trattati, come forastieri, e pagheranno solo per li beni, non già per la testa, nè per l'arte, che esercitano, nè per la negoziazione. Se poi non sono fuochi acquisiti in altra Università, pagheranno nella propria Patria, come gli altri Cittadini.

VIII. I forastieri si considerano per diversi riguardi, o per gli beni, che in qualche Università posseggano, o per l'abitazione, che vi facciano, non possedendovi beni, o per gli beni, e per l'abitazione insieme.

Per gli beni pagano i forastieri la sola bonatenenza, contribuendo coi Cittadini al peso de' carlini 42. a fuoco, per cui è tassata ogni Università; Per l'abitazione, oltre della tassa suddetta per gli beni, pagano anche i forastieri carlini quindici l'anno in beneficio dell'Università, dove abitano, e pagano ancora la rata delle spese comunitative, di cui sentono il comodo, come sono Orologio, Strade, Fontane, Medici, Maestri di Scuole, mantenimento di Chiese, bandi pretorj, e cose altri simili. In somma per le spese communitative tutti devono contribuire, se ne sentono il comodo, ancorchè sieno forastieri.

IX. Questo, che fin ora si è detto, appartiene a' Cittadini, e forastieri laici. Resta a parlare degli Ecclesiastici.

Questi, se sono chierici *in minoribus*, non godono di niuna esenzione rispetto a' beni, perchè devono per essi contribuire, come i laici: se sono

no Cittadini, come Cittadini: se sono forastieri, come i forastieri. Non pagheranno però testa, nè saranno tassati per arte, o mestiere, che per altro ad essi non è lecito esercitare. Ed in ciò non vi è differenza alcuna tra semplici Chierici, e Chierici beneficiati, poichè solo gli Ecclesiastici *in sacris* godono l'immunità loro accordata col Concordato fatto tra la Santa Sede, e la Maestà del Re N. S.

X. Gli Ecclesiastici ascesi agli ordini sacri saranno esenti, ed immuni da qualunque contribuzione solo per gli beni di Sacro Patrimonio; e per tutti gli altri per qualunque titolo, e maniera da essi acquistati, dovranno contribuire, come gli altri Cittadini laici: Per godere però essi dell'esenzione per lo Patrimonio Sacro, dovranno produrre i documenti legittimi, da'quali costi la constituzione del Sacro Patrimonio, e sopra quali beni trovasi il medesimo constituito; con avvertenza bensì, che se la rendita de'beni sottoposti al Sacro Patrimonio fosse maggiore della somma stabilita colla tassa diocesana, la quale pe'l Concordato non può essere nè minore di ducati 24., nè maggiore di ducati 40., tutto l'eccesso, oltre la somma stabilita nella tassa diocesana, dovrà esser sottoposto alla tassa in beneficio dell'Università. Quelli Ecclesiastici, che sono stati ordinati *ad titulum beneficii*, e non già *ad titulum Patrimonii*, saranno esenti ed immuni da ogni contribuzione, solo per quella rendita del beneficio, che è corrispondente alla somma stabilita colla tassa diocesana per lo patrimonio Sacro. Il di più poi, che'l beneficio rendesse, dovrà regolarsi, come tutti gli altri beni Ecclesiastici, cioè soggiacendo alla metà di quella contribuzione, alla quale soggiacerebbono, se fossero beni de'laici.

XI. I Sacerdoti, Diaconi, e Suddiaconi forastieri saranno trattati, come i forastieri laici, cioè pagheranno solo la bonatenenza per gli beni, che possedono fuori della loro Patria in altra Università. E se il Patrimonio Sacro sopra detti beni sarà constituito, costando ciò da validi documenti, dovranno per lo detto Sacro Patrimonio essere immuni, ed esenti da tassa, e contribuzione: e come de'laici esteri si è detto di sopra, che se hanno beni, contribuiscono la bonatenenza per li medesimi, quest'istesso si dovrà osservare per gli Ecclesiastici. E se gli Ecclesiastici esteri saranno abitanti in altra Università, dovranno anche nella medesima contribuire alla rata delle spese, di cui gli abitanti Ecclesiastici sentono il comodo, secondo si è spiegato parlandosi de'laici.

XII. Oltre de'laici, e persone Ecclesiastiche, sono le Università composte di Cappelle, Capitoli, Monisteri dell'uno, e dell'altro sesso, beneficj, Commende, Collegiate, Mense Vescovili, e simili corpi Ecclesiastici. Questi per gli beni, che prima del Concordato possedevano, devono contribuire per metà di quello, che si farebbe, se fossero posseduti da'laici. Per gli beni poi, che dopo della pubblicazione del Concordato avessero acquistato, o acquistassero mai in appresso, contribuiranno, come se fossero da'laici posseduti. Se le Chiese, i Monisteri etc. sono del Paese, dove fassi il Catasto, dovrà la contribuzione essere a misura di quel che i Cittadini laici di quel luogo contribuiscono: se sono di altra Università, contribuiranno, come gli esteri bonatenenti.

XII. Da questa contribuzione sono esenti i Seminarj, gli Ospedali, e le Parocchie in virtù del Concordato; tut-

tutti i loro beni però, e rendite si descrivano nel fine del Catasto, riducendosi in oncie, ma non se ne faccia tassa, mentre dalla medesima devono essere immuni.

XIII. Il Ceto de' Baroni, tanto nel nostro Regno ragguardevole, merita che di esso si faccia parola. Intorno ad essi deve prima di tutto riflettersi, se essi sono fuochi dell'Università del feudo, che possedono, o no. Regolarmente l'abitazione, che essi facciano ne' loro feudi, non è cagione, che in essi si abbiano a riputare per fuochi: solo per tali dovranno aversi, se nella numerazione del *1669.*, o essi, o i loro maggiori si trovassero portati per fuochi. L'abitazione però, che mai facessero in altri luoghi, può fare, che per fuochi acquisiti si abbiano a riputare nella stessa guisa, che dell'altra gente, che feudi non possiede, si osserva. Se sono fuochi, devono così rispetto alle loro persone, e famiglia, come a' beni burgensatici, che possedono, esser trattati, come gli altri Cittadini, e contribuiranno a tuttociò, che i medesimi contribuiscono. Se poi non sono fuochi dell'Università del loro feudo, saranno trattati, come gli altri bonatenenti esteri, secondo di sopra si è parlato.

XIV. I beni feudali, da essi posseduti, sa ognuno, che non soggiacciono ad alcuna contribuzione, come nè pure gli animali, che servono *ad instructionem feudi*. Sogliono però spesso occorrere delle contese per indagare, quali animali si dicano con effetto essere *ad instructionem feudi*. Intorno a ciò si dice, che sono *ad instructionem feudi* i bovi, che servono per arare, e coltivare i territorj feudali, e le capre, e pecore, che si tengono per ingrassare i territorj suddetti, acciò si rendano più fertili in quella quantità, che sarà stimata proporzionata all'effetto suddetto; per gli altri animali devono i Baroni esser tassati, e contribuire, come gli altri contribuiscono. E per gli beni, che posseggono in quelle Università, che hanno promiscuità co' loro feudi, pagheranno nell'Università del feudo, o la Colletta, come Cittadini, se saranno fuochi numerati; o la bonatenenza, se non lo saranno.

XV. I possessori de' territorj, o altri stabili per censo, saranno per gli beni censiti accatastati, dedotto il censo, che si paga a' padroni diretti, o in danaro, o in generi, come grano, olio etc. Lo stesso si farà de' coloni perpetui, deducendosi quel, che pagano a padroni de' feudi, che coltivano, cioè si accatasteranno i fondi per la rendita, che danno, dedotta o la sesta, o la settima, o la decima, o altra prestazione in danaro, che sono tenuti pagare; e tutti questi saranno tassati, o alle Collette, come Cittadini, o alla bonatenenza, come forastieri, secondo la diversa loro condizione.

Questo, che si è detto de' territorj censiti, e che si tengono a perpetua colonia, ha luogo non solo, se il loro dominio diretto sia di particolari, o di Chiese, o Monisteri, ma anche se sia di alcun feudo. Mentre in questo caso i territorj tenuti da censuarj, o coloni si reputano per allodiali, e la prestazione, che si paga al padrone del feudo, sarà feudale, o sia in danaro, o in generi.

XVI. Essendosi parlato di coloro, che devono esser tassati o per colletta, o per bonatenenza, resta, che si parli di quelle persone, che per qualche privilegio non devono soggiacere a contribuzioni, o in tutto, o in parte.

Fra queste in primo luogo devono es-

essere rammentati i Padri onusti di dodici figli. Questi goderanno dell' immunità delle collette, e bonatenenza, dopo che avranno avuto il Privilegio dalla Regia Camera; Onde non esibendosi il Privilegio, non devono esser trattati immuni. Dopo spedito il Privilegio, ancorchè tutt' i figli morissero, l'immunità non si estingue. I figli, morto il Padre privilegiato, abitando unitamente con la Madre, o pure con la Madrigna, che guardi il letto vedovile, sono anche immuni, ma se vivessero separati o dalla Madre, o dalla Madrigna, non godono di alcuna immunità. Questa immunità di privilegiato Padre onusto si estende al Padre del privilegiato, abitando unitamente, ed alla moglie, guardando il letto vedovile per tutti i loro beni. Non godono però i privilegiati Padri onusti di alcuna esenzione per li beni acquistati dopo la spedizione del Privilegio; come neppure godono esenzione per li debiti contratti dall' Università per essere ammessa al Regio Demanio, e per le spese de' Ponti, Fontane, Torri, Guardie di marine, Predicatori, Orologj, Mastri di Scuole, Medici, Avvocati, e Procuratori, mantenimenti di Chiese, ed altre cose simili, di cui sentono il comodo.

XVII. I Napoletani anche godono di alcune esenzioni. Questi sono di diverse specie: alcuni sono Napoletani per nascita, o per origine, cioè figli de' Napoletani natisti: altri acquistano la cittadinanza per l'abitazione, che facciano nella Città con casa propria, e con moglie Napoletana. I primi godono il Privilegio de' Napoletani, o abitino, o non abitino in Napoli: gli ultimi non godono del Privilegio, abitando altrove; e perciò di necessità devono coloro, che pretendono esenzione, come Napoletani, esibire il Privilegio spedito dalla Regia Camera, ed i Napoletani della terza specie devono anco esibire documento valido per pruova della loro abitazione in Napoli. Si avverte però, che siccome i Napoletani godono dell' esenzione della buonatenenza per le annue rendite, che possedono eziandio sopra le Università del Regno, così non sono immuni dal pagamento della bonatenenza per gli stabili, che posseggano altrove, e se facessero abitazione in qualche Università del Regno, devono anche contribuire alla rata delle spese, e pesi universali, de' quali sentono il comodo. Per gli animali, i Napoletani anche devono contribuire la bonatenenza a quella Università, dove gli animali dimorano. E' però in loro elezione, o di pagare per essi la buonatenenza, o la fida per l'erba, che pascolano. Quel che si è detto de' Cittadini Napoletani, s'intende anche de' Cittadini de' Casali di Napoli, e degli Espositi della Casa Santa dell' Annunciata, i quali ottenuto, che abbiano il privilegio, devono di quello, come Cittadini Napoletani, godere.

XVIII. I Cittadini della Città di Cava godono esenzione, anche per la buonatenenza, per gli stabili, che possedessero fuori del tenimento della loro Patria. Si ricerca però, che facciano la loro abitazione nella propria patria; onde non basta ad essi per godere di questa esenzione il produrre il privilegio spedito da questa Regia Camera, che sempre è necessario per tutti li Privilegiati, ma devono anche esibir documento valido, donde si giustifichi la loro abitazione nella Città, o Casali di Cava.

Le Vedove generalmente, durante la viduità, godono de' privilegj, de' quali i loro mariti vivendo godevano

XX.

XX. Vi sono nel Regno altri privilegj conceduti, o a Comunità, o a ceti di persone, o a particolari famiglie. Esibendosi i privilegj da questa Regia Camera spediti, devono farsi buoni, secondo però sono presentemente nella loro osservanza, senza la quale il privilegio non si attende.

XXI. Sono spesso le contese fra le Università per alcuno, che si pretenda da due Università esser suo fuoco, specialmente a motivo della nuova situazione fatta de' fuochi delle Università del Regno nell' anno 1737.. Queste non devono essere d' impedimento alla liquidazione, ed esecuzione de' Catasti; perciò si prescrive, che quando due Università contendono per alcun fuoco, l' una, e l'altra devono procedere all' apprezzo, discussione, e tassa della partita di colui, per cui è la contesa, come se fosse suo fuoco; la tassa però non dovrà esigersi nè dall' una, nè dall' altra Università, ma tutte e due dovranno darne la notizia al Regio Percettore Provinciale, il quale facendo il confronto delle due tasse a lui inviate, farà l' esazione di quella, che ascenderà a somma maggiore; e dovrà poi in publico Banco di questa Città far deposito della somma esatta. In tanto le Università contendenti dovranno ricorrere nel Tribunale della Regia Camera, la quale, decisa la controversia intese le parti, ordinerà la liberazione del deposito a quella Università, che sarà nella lite vincitrice. E quando mai le due Università contendenti fossero di Provincie diverse, come ogni Università è tenuta dar la notizia della tassa al Percettore della sua Provincia, in questo caso i due Percettori devono fra di loro sentirsela, e farà l' esazione quello, a chi sarà stata trasmessa la tassa contenente somma maggiore. Le Università ne' casi di sopra menzionati non solo daranno la notizia della tassa al Regio Percettore, ma anche al Tribunale della Regia Camera, la quale se n' avvalerà per esigerne conto dal Percettore, acciò per negligenza de' subalterni non rimanga in dimenticanza qualche partita, senza farsene esazione, e deposito.

PARTE II.

De' beni, e della diversa loro qualità, e natura.

IN questa materia del Catasto universale i beni, che devono considerarsi, sono gli stabili, i censi, le annue rendite, il danajo, che impiegato in qualche negozio dà frutto, e gli animali.

I. Per ciò che tocca agli stabili, i possessori de' medesimi contribuiranno in quella Università, dove sono siti, o la Colletta, come Cittadini, o la bonatenenza, come forestieri, secondo si è detto nella parte antecedente, dove si sono notate le diverse qualità de' possessori, le quali diversamente danno regola alla tassa.

II. Quì conviene aggiungere, che spesso s' incontrano degli stabili, i quali sono siti in feudi, che non compongono Università, essendo disabitati; e per questi fa uopo riflettere, che se i feudi disabitati sono siti dentro, e nella giurisdizione di altro feudo maggiore, allora per gli stabili si dovrà contribuire all' Università del feudo maggiore, in cui sono siti i feudi disabitati. Se poi i feudi disabitati fossero siti fuori del tenimento, e giurisdizione di altro feudo maggiore, in questo caso dovrà contribuirsi a quella Università, della quale

le sono i possessori Cittadini, e la tassa sarà per l'intera Colletta, come fossero beni siti nella Patria del possessore.

III. Può darsi però il caso, che i possessori degli stabili, siti in sì fatti feudi disabitati, sieno o stranieri di questo Regno, o Napolitani, o di altro luogo del Regno, dove non sono per li beni tassati; ed in questo caso, come si tratta d'un Catasto universale di tutti gli stabili del Regno, è dovere, che tutti sieno tassati, e paghino. E come i possessori non soggiacciono a questo peso nella propria Patria, dovranno per li beni suddetti contribuire all'Università più vicina al feudo disabitato; e come molte Università saranno confini al feudo disabitato, si prescrive, che debbasi contribuire a quella Università, che ha maggiore attacco. Per esempio, se un feudo disabitato confinerà con tre Università, con una per un miglio di confine, con un'altra per un miglio, e mezzo, e con la terza per tre, la contribuzione dovrà farsi a questa terza Università, e non alle due prime. Se poi il confine di due, o di tre Università fosse uguale col feudo disabitato, sarà giusto, che la tassa si divida fra tutte e tre le Università.

IV. Per questi stabili allodiali in feudi disabitati posseduti da Baroni d'altro feudo, i Baroni contribuiranno nella propria patria, non già nell' Università del loro feudo, quando non sieno fuochi numerati nel medesimo. Questo però avrà il suo luogo, quando nella propria Patria si pagano pesi fiscali, perchè se siano di Città, ove non si pagano fiscali, o pure stranieri di questo Regno, si eseguirà la regola prescritta di sopra.

V. Vi sono delle Università, che non hanno l'una dall'altra territorio diviso, e separato, ma comune, ed indiviso, come sarebbe il territorio d'una Città comune a tutti i Casali. Per gli beni in sì fatto territorio comune, ed indiviso situati, devono i possessori esser tassati nella Università o della Città, o del Casale, di cui sono Cittadini, se le Università separatamente si governano, e separatamente portano i loro pesi. E per li beni posseduti da' forastieri o abitanti, o non abitanti, per gli quali deve pagarsi la buonatenenza, si farà dall'Università principale la tassa della medesima, e poi l'importo di quella si ripartirà colle altre Università site nel territorio comune, a proporzione del numero de' fuochi, per cui contribuiscono alla Regia Corte.

VI. Spessissime sono le contese, quando fra due Università, che hanno territorio diviso, e separato, vi sia promiscuità. Per gli Arresti generali del Tribunale della Regia Camera è prescritto, che per gli stabili situati ne' territorj promiscui fra due Università, si debbano tasare in quella, di cui è fuoco, e così deve continuarsi ad osservare nella confezione del general Catasto del Regno. Resta a darsi la regola, quando la promiscuità non è certa, ma contraddetta. In queste contese, che infinite ve ne sono nel Regno, deve distinguersi il petitorio dal possessorio. Se il possessore è certo, perchè due Università si trovino nel possesso della promiscuità, e solo si contende del petitorio, perchè una delle due Università contendenti dica non doversi continuare nella promiscuità; in questo caso dovranno osservarsi gli Arresti generali menzionati di sopra sino a tanto, che, decisa la causa del petitorio, non sarà la promiscuità abolita.

Quan-

Quando poi il possessorio nemmeno fosse certo, in questo caso non è dovere, che s' impedisca l'ultimazione del Catasto da questi litigj, i quali, per esser decisi, portano della lunghezza del tempo; perciò dall' una, e dall' altra Università concedenti dovrà formarsi tassa a parte de' beni siti in Territorj pretesi promiscui, ma come le tasse saranno diverse nelle due Università, perchè in una dovrebbe pagarsi l' intera Colletta, e nell' altra la sola bonatenenza, non è dovere, che 'l possessore paghi e l' una, e l' altra tassa; ma non è dovere nè pure, che non soggiaccia a verun pagamento sino alla decisione della lite della promiscuità; però si stabilisce, che quelle Università, che averanno sì fatte liti, fatto che avranno le tasse de' Territorj controvertiti, queste si rimettano al Percettore Provinciale, il quale debba avere il carico di confrontare le due tasse fatte dalle due Università contendenti, e poi esigere la somma, che sarà contenuta nella tassa maggiore, e di tutto quello, che esigerà, ne terrà conto a parte, con trasmettere il danaro in publico banco quì in Napoli, dove debba rimanere depositato per liberarsi poi con ordine del Tribunale della Camera a quella Università, alla quale sarà dovuto, decisa la contesa della promiscuità.

Questo, che si dice delle promiscuità, s' intende, quando non vi sia certo solito per l' esazione, o della colletta, o della buonatenenza; poichè se mai una delle due Università contendenti fosse nel possesso di esigere, o collette, o bonatenenza per li territorj, o certamente promiscui, o per tali pretesi; questo solito dovrà inviolabilmente essere osservato, e dovrà attendersi il possesso, che sia favorevole ad alcuna delle due Università.

VII. Agli stabili succedono le annue esazioni o per censi, o per compre di annue entrade, o per interesse di danaro dato a mutuo. Per li censi deve contribuirsi in quella Università, dove gli stabili sottoposti a censi sono situati, e si pagherà o l' intiera colletta, o la bonatenenza, secondo che i Creditori de' censi saranno o Cittadini, o forestieri di quel luogo. Per le annue entrade, e per gl' interessi de' mutui, dovrà pagarsi in quel luogo, dove sono Cittadini i debitori, e similmente si pagherà, o bonatenenza, o intera colletta, secondo che i Creditori saranno o Cittadini, o forestieri.

VIII. Per le annue entrade però, che le Università pagano a' Creditori istrumentarj deve osservarsi lo stabilito dalla *Pram. XVII. de Adm. Universitatum*, colla quale si tassa la bonatenenza a ragione di carlini quattordeci, e grana $3\frac{1}{3}$ per ogni ducati cinque d' annualità; e questa somma si dedurrà dall' Università da' pagamenti, che dovrà fare a' suoi Creditori, quando questi sieno forestieri: se poi i Creditori sono Cittadini, dovranno contribuire la colletta. I Napoletani però sono immuni da questo pagamento, e se i Creditori fossero Chiese, Monisterj, Benefizj, o altri simili luoghi, devono non già pagare l' intiera bonatenenza, ma solamente per metà, se saranno forestieri, e se saranno del luogo, e dell' Università, dove fassi il Catasto, devono pagare la mettà della Colletta, che pagherebbero i Cittadini laici.

IX. Il danaro impiegato in negozio per lo frutto, che se ne raccoglie, deve esser tassato; come per esempio, se taluno tiene impiegato ducati 2000. in compra o di grani, o di

o di olj, o di sete, o di altro genere simile, per lo guadagno, che suol fare nel comprare, e nel vendere i generi suddetti, deve esser tassato; ed intorno a ciò generalmente si prescrive, che per gli utili, che si ricavano da sì fatti negozj, la persona, che li fa, deve esser tassata nella propria Patria, e non già nel luogo, dove o compra, o vende i generi suddetti, e l'appuramento dell'utile deve farsi con quella discretezza, e prudenza prescritta nella prima parte.

Lo stesso dovrà osservarsi per la industria, che taluno faccia in colture de' territorj fuori della propria Patria, poichè per lo guadagno, che ne ricava, deve nella Università, di cui è Cittadino, esser tassato.

X. Gli animali anche sono soggetti alla tassa per l'utile, che danno a' Padroni: la tassa però sarà diversa da quella, che si fa degli stabili, o de' censi, o di annue rendite, o di danaro a negozio, poichè gli animali, oltre alle mortalità, alle quali soggiacciono, fra certo tempo indubitatamente andarebbono a finire, se in luogo de' vecchi non si surrogassero de' giovani; perciò come cinque ducati di rendita di stabili danno il capitale di ducati 100., così cinque ducati di rendita d'animali non danno altro di capitale, che ducati cinquanta, computandosi il frutto degli animali a ragione del 10. per 100.; e come generalmente parlandosi di frutto, s'intende il frutto netto, dedotte le spese pel mantenimento de' corpi, così quando parlasi di frutto d'animali, si deve dedurre qualunque spesa, che per lo loro mantenimento è tenuto il Padrone a soffrire, com' è la spesa de' Custodi, la spesa dell'erba, o altra simile. Gli animali de' Locati soggiacciono anche a tassa, deducendosi però tutto ciò, che per essi pagasi alla Regia Dogana. E siccome si è detto di sopra, che per la mercatura, che taluno faccia fuori della propria Patria, deve esser tassato in quella, e non già nel luogo, ove fassi la mercatura, questo anche ha luogo per gli animali, per li quali non è tenuto, chi li possiede, contribuire nel luogo, ove li tiene, ma deve contribuire a quella Università, di cui è Cittadino, essendo solo tenuto a pagare la fida, o prezzo dell'erba in quel luogo, dove gli animali sono mantenuti. Per gli animali, che si danno a società, deve esser tassato il Padrone degli animali per quella rata di utile, che a lui, secondo il contratto, deve pervenire nel luogo, ove egli è Cittadino, ed il socio sarà tassato per l'altra parte del guadagno, che a lui appartiene, anche nel luogo, ove egli è Cittadino.

XI. E' dubbio, se per gli uffici, che alcuni nel Regno possedono con qualità burgensatica *in perpetuum*, debbano esser tassati i possessori de' medesimi, e come la decisione di sì fatti dubbj può esser diversa per le varie circostanze, che occorrono nei casi particolari, perciò si prescrive, che in quella Università, in cui vi sieno uffic j posseduti *in perpetuum* da alcuno, debba liquidarsi la rendita de' medesimi, così per l'annua provisione, come per li lucri, ed emolumenti, dedotte le spese necessarie per l'esercizio de' medesimi: e fatta la liquidazione sudetta, debba trasmettersi in questa Regia Camera, la quale, intesi i possessori, e riconosciute le concessioni, darà la provvidenza, che sarà giusta, e corrispondente alla natura, e qualità di ciascheduno ufficio.

XII. Per li feudi, e beni feudali non

non si deve nè bonatenenza, nè colletta a beneficio di quelle Università, dove sono siti. Per gli suffeudi nemmeno cosa alcuna dovrà pagarsi, perchè per essi si paga l'adoa, e 'l rilevio al possessore del feudo, da cui dipendono. Non così de' beni redditizj a feudi o in danaro, o in vettovaglie, o in altro genere, poichè l'annuo reddito sarà feudale, ma i beni sono allodiali; Onde dedotto l'annuo reddito, i Possessori devono per essi esser tassati o a colletta, o a buonatenenza, secondo che saranno o Cittadini, o Forestieri.

XIII. Il dubbio sarà nelle partite de' Baroni in discernere i beni feudali da' beni burgensatici, siti ne' territorj de' loro feudi. In quelle Università, che hanno Catasto, per tutti i beni, che trovansi accatastati, e l'Università è nel possesso d'esigere o la colletta, o la buonatenenza, non può esservi dubbio, che i Baroni devono esser tassati. Ma come infinite Università non hanno Catasto, per dare una certa regola generale da osservarsi, si prescrive, che tutti que' beni, per cui i Baroni non an pagato rilevj, devono nella formazione del Catasto, e della tassa riputarsi per allodiali, e burgensatici, e dovranno per essi i Baroni pagare la tassa; Sicchè se il feudatario pretende, che un tal fondo sia feudale, deve produrre la fede del pagamento del rilevio per lo medesimo; non esibendosi, non dovrà il Possessore essere immune dal pagamento della tassa a beneficio dell' Università; e se mai si pretenda, che per risparmiarsi il pagamento del rilevio siasi fatta frode al Fisco, e non siasi alcun corpo feudale denunciato, avrà ciò bisogno di discussione, ed esame, e dovranno le Parti ricorrere nel Tribunale della Regia Camera, la quale, inteso il feudatario, e 'l Regio Fisco da una parte, e dall'altra l'Università interessata, deciderà della qualità, o feudale, o burgensatica del fondo conteso; non impedito intanto il pagamento della tassa a beneficio dell' Università per que' corpi, per cui rilevio non si giustifica essersi pagato alla Regia Corte. Ed al contrario, se qualche Università pretendesse, che siesi pagato dal Barone lo rilevio di corpo burgensatico, per farsi frode all' Università per lo pagamento della bonatenenza, o della colletta, dovrà la medesima ricorrere nel Tribunale della Regia Camera, facendo le necessarie istanze, su le quali, intese le Parti, ed il Regio Fisco, si darà la provvidenza, che sarà giusta; ma frattanto non può essere il Barone astretto a pagamento di tassa per quel corpo, per cui giustifica aver pagato rilevio al Regio Fisco.

XIV. Le case di propria abitazione con piccioli giardini di delizia, e non di rendita, ad esse attaccati, non devono esser tassate a possessori; però non si deve tralasciare di descriverle nel Catasto. Non così le case, da cui alcuna rendita si ricava, mentre le medesime devono descriversi, e tassarsi.

XV. Nella liquidazione delle rendite devono dedursi i pesi, a' quali i beni soggiacciono.

I pesi o sono naturali o accidentali. Per pesi naturali intendiamo le spese necessarie al mantenimento dei corpi. Per esempio, le case han bisogno di rifazioni, e riparazioni; e queste devono dedursi dalla rendita. Il solito, che si è praticato per l'addietro, è stato dedursi dall' intera rendita il quarto, e per gli altri tre quarti si sono tassate, e così dovrà osservarsi anche per l'avvenire.

I Mulini, i Trappeti, i Centimoli, le Valchiere, e simili corpi an bisogno in ogni anno di molte spese per essere mantenuti in esercizio, ed in buono stato, acciò diano rendita; I deputati dovranno considerare le spese di molti anni, farne coacervazione, e fissar poi quel che all'incirca in ogni anno possa bisognare, e questo dovrà dedursi dalla rendita annuale. Alcuni territorj costeggiati da fiumi, perchè non soggiacciano ad inondazioni, an bisogno altresì di argini, e ripari: questa spesa liquidandosi per coacervazione di molti anni, come sopra, anche dovrà dedursi.

XVI. Per pesi accidentali intendiamo quelli, a'quali le robe sono soggette per volontà di coloro, che ne sono stati, o ne sono i possessori, e per gli stabilimenti da essi fatti, o per atti di ultima volontà, o per contratti. Di questa fatta sono tutti i pesi, e prestazioni, a'quali ha voluto il testatore, che il fondo, che lasciava a Tizio, o con titolo di eredità, o di legato, soggiacesse: tali sono i pesi ordinati sopra la roba dotata: tali i censi, che sopra de'fondi si devono a' padroni diretti: e le annue prestazioni, o di sesta, o di decima de' frutti, a'quali gli stabili soggiacciono. Tutti questi pesi nella liquidazione della rendita devono esser dedotti. Sicchè non solo si dedurranno i censi in danaro, ed i censi, e prestazioni di sesta, o di decima in vettovaglie, o altri generi; ma anche quel che il possessore è tenuto di spendere annualmente, o di maritaggi, o di distribuzioni a poveri, o per celebrazioni di messe, o altra cosa simile.

XVII. Quì conviene avvertire, che la deduzione di alcuni pesi è alle Università di danno, come sono i pesi de' maritaggi, e di distribuzioni a poveri, di messe, e simili; per altri le Università non vengono a soffrirne danno alcuno, come sono i censi, o altre prestazioni, o in danaro, o in generi, i quali se si deducono dalla partita del Possessore della roba, debbono caricarsi nella partita del creditore, che ne sarà tassato a beneficio della Università. Il creditore sarà tassato o per colletta intera, se sarà Cittadino, o per bonatenenza, se sarà forastiero. Se il creditore sarà Ospedale, o Parocchia, o Seminario, in nulla sarà tassato in esecuzione del Concordato. Se sarà Monistero, Collegiata, Capitolo, Mensa Vescovile, Commenda, o altro luogo Ecclesiastico, sarà tassato per metà per gli censi, o altre prestazioni acquistate prima del Concordato; per le altre acquistate dopo, sarà tassato per intero. I censi, e prestazioni dovute a Baroni, essendo feudali, non soggiacciono a tassa; se poi si dovranno per corpi burgensatici, alla tassa devono soggiacere.

XVIII. A rendere però più spedita, e facile l'esazione, e per evitare un giro inutile di pagamenti da farsi dal debitore al creditore, e dal creditore all'Università, si prescrive, che fatta la tassa della partita del creditore del censo, questa faccia pagarsi dal debitore medesimo, e questi pagando il censo al suo creditore, ritenga quella somma, che paga all'Università per lui. Per esempio. Tizio paga a Cajo ogni anno per censo ducati 100., o cento tomola di grano. Di questo danajo, o di questo grano, Cajo, che n'è il creditore, sarà tassato per ducati otto l'anno: fatta la tassa, questa per l'esazione si carichi a Tizio debitore, e da lui si riscuota. Tizio però non pagherà al suo creditore gl'interi ducati 100., ma

solamente ducati 92., ritenendosi i ducati 8., che per lui paga all' Università. E questo generalmente si osservi per tutti i pesi di prestazioni, o di danaro, o di generi, alli quali taluno soggiaccia a beneficio di un altro per qualunque titolo, che sia.

Come però tal volta ne' contratti si conviene, precise nelle vendite di annue entrade, che 'l peso o della colletta, o della bonatenenza vada a peso del debitore del censo, e non del creditore, dovendosi questo patto eseguire, allora non potrà il debitore ritenere quel che verrà a pagare di tassa per il creditore, ma dovrà pagare interamente l' annualità al medesimo dovuta. Questo però s' intende, sempre che l' annualità unitamente colla somma, che dovrà pagarsi per la tassa, non ecceda il diece per 100., perchè in questo caso per quel, che importa l' eccesso, potrà il debitore ritenere.

PARTE III.

Del metodo, col quale dovrà formarsi il libro del Catasto, e la Tassa generale, con li Formolarj, secondo i quali dovranno nel Catasto descriversi le partite di tutti coloro, che devono essere accatastati.

PRimieramente nel libro del Catasto si descriveranno tutti li Cittadini laici, così dell' uno, come dell' altro sesso, tanto abitanti, quanto assenti, con ordine alfabetico, con avvertenza, che in questi vanno descritti anche i Chierici, ancorchè fossero Beneficiati.

In secondo luogo si descriveranno gli Ecclesiastici Cittadini secolari costituiti *in Sacris*, come sono Sacerdoti, Diaconi, e Suddiaconi, così abitanti, come assenti.

In terzo luogo si descriveranno le Chiese, e luoghi Pii, Badie, Beneficj, Commende, Monisteri dell' uno, e dell' altro sesso, Conservatorj, ed altri simili, che sono nel tenimento dell' Università.

In quarto luogo si descriveranno i forastieri abitanti laici.

In quinto i forastieri abitanti Ecclesiastici secolari costituiti *in Sacris*, come sopra.

In sesto luogo si descriveranno i forastieri bonatenenti non abitanti laici, fra' quali vanno compresi anche que' Cittadini assenti possessori de' beni, per gli quali vi è nella Patria chi rappresenta il fuoco, ed essi sono fuochi acquisiti di altre Università.

In settimo i forestieri bonatenenti non abitanti Ecclesiastici secolari.

Ed in ultimo luogo le Chiese, Monisteri, Badie, Commende, Beneficj, e simili, come sopra, situati fuori del tenimento dell' Università, e che possedono beni nel medesimo.

E rispetto a' Baroni, se questi saranno fuochi del luogo, ove si fa il Catasto, si descriveranno colla loro famiglia, e beni burgensatici nella rubrica de' Cittadini abitanti, se abiteranno nel Paese; o nella rubrica de' Cittadini assenti, se non vi abiteranno. All' incontro, se non saranno fuochi, si descriveranno nella rubrica de' forastieri abitanti, se vi abiteranno, o nella rubrica de' forastieri non abitanti, se non vi abiteranno. Ed in quanto ai loro beni feudali, perchè questi non sono sottoposti a pagamento alcuno, si descriveranno nella fine del Catasto con rubrica separata; E ciò, che si è detto de' Baroni, s' intenda ancora per ogni altro feudatario.

E parimente nella fine del Catasto con rubriche anche separate si descriveranno li beni delle Parocchie, O-

spedali, e Seminarj, e questo per notizia dell' Università in caso di passaggio a persone soggette.

Prima però di passare avanti, è necessario darsi il metodo, come dalla rendita liquidata de' beni debbano tirarsi le once.

Metodo per ridurre la rendita in once.

Per l'industrie personali, o sia arte manuale di ciascuno Cittadino, già s'è inserita la tassa nella prima parte di queste Istruzioni al num. 3.

Per gli Territorj seminatorj, Arbusti, Vigne, Oliveti, Boschi, Erbaggi, Montagne, Censi, Esazioni, e simili rendite, dalla somma, in cui sarà dagli Apprezzatori, e Deputati stabilita, e dedotti i pesi, si tirano le once alla ragione di carlini tre di rendita per ciascuna oncia di ducati sei di capitale, che corrisponde al cinque per cento; in modo che ducati cinque di rendita formano once 16. e tarì 20., le quali fanno la somma di ducati 100. di capitale.

Per gli danari, che si sarà verificato nelle discussioni delle rivele, essersi impiegati in negozio, si liquideranno anche l'once alla detta ragione di carlini tre di rendita per ciascuna oncia; Onde rendendo per esempio un capitale di ducati 100. annui ducati 7. 2. 10., tirandosi l'once dalla rendita de' ducati 7. 2. 10., alla suddetta ragione di carlini tre per oncia, saranno once 25.; come all'incontro rendendo un capitale di ducati 100. annui ducati tre, si tirino l'once alla suddetta ragione di carlini tre, e saranno once dieci; E così dovrà osservarsi di tutte l'altre rendite di qualsivoglia sorte, come sono censi consegnativi, o censi enfiteutici, o qualsivoglia altra annua esazione.

Per la rendita degli Animali d'ogni genere, di quel che rimarrà netto al Padrone, secondo le discussioni de' Deputati, si tireranno le once; però non alla ragione di carlini tre, ma di carlini sei per oncia, perchè secondo di sopra si è detto, il frutto degli animali si valuta non al cinque, come gli stabili, ma al diece per cento del capitale.

Tutto ciò, che fin quì si è avvertito, veggasi posto in pratica ne' seguenti formolarj.

I.

Formolario di Cittadino Bracciale, che non tiene figli maggiori d' anni 14., nè beni da tassarsi.

Delle Case di propria abitazione non si tirano once, come si è detto nella seconda parte num. 16.

E perciò nemmeno se ne deduce il peso. Questo però deve caricarsi al Creditore del Censo.

Quì si avverte, che se il Cittadino non fosse bracciale, ma fosse artista, varierà la tassa dell' once dell' industria, secondo

Andrea Caprino bracciale . . . . anni 30
Maddalena Nappo moglie . . . . anni 25
Francesco figlio . . . . anni 4
Catterina figlia . . . . anni 5
Testa duc. uno . . . . duc. 1
Industria . . . . once 12

Abita a Casa propria, sita nella Piazza del Mercato, giusta li beni di Fulano di Fulano, coll' annua rendita di carlini 2. alla Chiesa Madre.

Non

l' arte, ch' esercita, e si caricherà secondo la tassa inserita nella prima parte al num. 3.

Non possiede altri beni di sorta alcuna, vivendo con le sue proprie fatiche.

II.

Formolario di Cittadino Bracciale che tiene figli maggiori d' anni 14., e 18., e tiene beni.

De' due figli il maggiore si tassa per intiero, il minore per metà, come si è detto nella prima parte num. 5.

Franceseo di Paolo bracciale . . . anni 55
Maria di Francesco moglie . . . anni 50
Andrea figlio bracciale . . . . anni 25
Nicola figlio servitore . . . . . anni 15
Agata figlia *in capillis* . . . . anni 18
Testa duc. uno. . . . . . . duc. 1
Industria di Francesco . . . once 12
Industria di Andrea . . . once 12
Industria di Nicola . . . once 6

Abita nella casa di N. N. pagandone ducati 4. d' affitto.

Per questo Territorio non si tirano oncie, perchè la rendita è assorbita dal peso; onde il Possessore non ne pagherà tassa. Sarà bensì il Creditore tassato per le once corrispondenti a' ducati sei del censo. E la tassa si esigerà dal debitore, con facoltà al medesimo di ritenere dal pagamento, che deve farne al Creditore, se pure non vi sia il patto, che il censo debba pagarsi franco di bonatenenza, o di colletta, come si è detto nella seconda parte num. 18.

Possiede un territorio di moggia quattro seminatorio, nel luogo detto la Viarella, confina con i beni di N. N., ed N. N., stimata la rendita per annui duc. cinque, sopra del quale vi tiene il peso di annui duc. sei di censo enfiteutico, che corrisponde a Francesco Lenti, qual peso assorbisce la rendita ——

Sono in tutto once trenta . . . 30

III.

Formolario di Cittadino Massaro, che tiene beni, ed animali, e tiene pesi sopra la roba, e figli, che esercitano arte diversa dal Padre.

Marco di Pietro. . . . . anni 50
Catterina Sorbo moglie . . . . anni 50
Domenico figlio bracciale . . . . anni 20
Filippo figlio sartore . . . . . anni 16
Anna figlia . . . . anni 8
Testa duc. uno . . . . duc. 1
Industria di Marco . . . . once 14

In-

Industria di Domenico . . once 12
Industria di Filippo . . . once 7

La Casa, col giardino di propria abitazione, non è tassata, come sopra. Ma se qualche membro se ne affitta, per questo si tassa il Padrone.

Possiede la Casa, ove abita, nel luogo detto la Piazzolla, con piccolo giardino di proprio uso, giusta li beni di N. N., di membri cinque superiori, e tre inferiori, della quale ne tiene affittato un membro inferiore, e due superiori per annui duc. sei, da' quali, dedotto il quarto per l'accomodazioni necessarie, restano duc. quattro, e mezzo. Sono . . once 15

Di più possiede un territorio nel luogo detto Longra di moggia otto, giusta li beni di N. N., ed N.N., stimata la rendita per annui duc. venti. Sono . . once 66 20

Sì avverte, che l'once qui per gli Animali non sono tirate, come si tirano dalle rendite degli stabili, ma per metà, come si è detto nella seconda parte num. 10.

Di più possiede diece Bovi aratorj; stabilita la rendita per annui ducati quaranta. Sono . . . . once 66 20

Sono in tutto . . . . once 181 10

Pesi da dedursi.

Tiene debito ann. duc. cinque per vendita d'annue entrade, per capitale di ducati cento, che corrisponde alla Chiesa di S. Carlo, quali importano once 16. tt. 20. . . . . once 16 20

Restano once cento sessanta quattro, e tt. 20. . . . . once 164 20

IV.

Formolario di Cittadino assente, ch'è fuoco dipendente da fuoco, e non vi è chi lo rappresenti in propria Patria.

Alessandro Albino bracciale commorante nella Terra d'Androsciano . . . . anni 45
Antonia Cocchiara moglie . . . . anni 36
Francesco figlio bracciale . . . . anni 19
Nicola figlio bracciale . . . . anni 16
Testa duc. uno. . . . . duc. 1
Industria d'Alessandro . . . . once 12
Industria di Francesco . . . . once 12
Industria di Nicola . . . . once 6
Possiede un territorio seminatorio di moggia tre nel luogo det-

detto lo Fusaro, giusta li beni di N. N., ed N. N., col peso d'annui duc. 9. che corrisponde di censo enfiteutico alla Baronal Camera: stimata la rendita per annui ducati diciotto sono . . . . once 60

Di più possiede un somaro; stimata la rendita per annui dodici; sono . . . . once 2

Sono in tutto . . . . once 92

Pesi da dedursi.

Sopra del suddetto territorio vi tiene il peso d'annui ducati nove; per censo enfiteutico, che corrisponde alla Baronal Camera, che sono oncie trenta 30

Restano oncie sessanta due 62

Formolario di Cittadino assente, per cui vi è in Patria chi sostiene il peso del fuoco Paterno, e non è fuoco acquistato altrove.

Questo non si tassa per la testa, perchè non è fuoco effettivo in propria Patria.

Deve però essere tassato per l'industria, come Cittadino, che non è fuoco acquisito altrove.

Nicola d'Alessio mastro fabricatore commorante nella Città di Capua . . . anni 40
Lucrezia Rosso moglie . . . . anni 35
Luca figlio sartore . . . . anni 18
Industria di Nicola. . . . once 12
Industria di Luca . . . . once 14

Possiede la terza parte de' beni pervenutigli dall'eredità del quondam Francesco suo Padre, consistenti in una Masseria campestre con arbusto, e viti di moggia 35. nel luogo detto il campo; giusta li beni di N. N., ed N. N., atteso l'altre due terze parti di detta Masseria si possedono da Fabrizio, ed Alessandro altri suoi fratelli maggiori *utrinque* congiunti, abitanti in questa Terra, da'quali si sono rivelate: stimata detta intera Masseria per annui ducati cento, sono . . . . . once 333 10

Di più possiede la terza parte degli annui ducati venti, che per capitale de' ducati 400. ereditarj, *ut supra*, se gli corrispondono dall'Università di questa Terra, per causa di credito istrumentario, atteso l'altre due terze parti spettano alli detti suoi fratelli, *ut supra*: detti annui ducati 20. sono . . once 66 20

Sono in tutto . . . . once 426

Pesi, e deduzione.

Detti fratelli anno il debito d'annui ducati ventiquattro, che per capitale de' duc. 400. che si corrispondono a Francesca loro

ro sorella dotali della medesima, sono . . . . once 80

Restano . . . . once 346

Il terzo delle quali, che deve caricarsi al suddetto Nicola d' Alessio, importa . . . . once 115 10

VI.

Formolario di Cittadino Cherico non per anco asceso in sacris, ancorchè sia beneficiato.

Cherico Nicola Imperato del qu. Giulio . . . . anni 18
Nicoletta sorella . . . . anni 10
Giulia Salzano madre . . . . . . anni 46

Il Chierico non si tassa per la testa, nè per arte, o mestiere. E' tassato bensì per gli beni, e per gli Animali, e Mercatura, come ogn' altro laico, quando mercatura forse facesse.

Possiede la Casa, ove abita, ereditaria del suddetto qu. suo Padre sita nel luogo detto Vicoluongo di membri due superiori, e due inferiori con un poco di giardino di misure 6. per proprio uso giusta li beni di N. N., ed N. N., col peso d'annui carlini due di reddito alla Chiesa Madre.

Di più possiede tomola tre di territorio seminatorio nel luogo detto Pantano, giusta li beni di N. N., ed N. N., stimata la rendita per annui duc. nove, sono . once 30

Di più tiene impiegati ducati quattrocento in negozio di compra, e vendita de' grani, stabilita la rendita per ann. ducati trentadue . . . . once 106 20

Non si pongono in questa partita li beni del benefizio, che forse il Chierico tiene, perchè de' medesimi si descriverà la partita a parte sotto il titolo del benefizio.

Di più possiede venti Vacche da corpo, stabilita la rendita per annui ducati venti, sono . . . . once 33 10

Di più possiede due Bovi aratorj, stabilita la rendita per annui duc. otto, sono . . . . once 13 10

Di più possiede un Somaro, stimata la rendita per annui carlini dodici, sono . once 2

Sono in tutto once cento ottantacinque, e tt. 10. . . . . once 185 10

VII.

VII.

Formolario di Donna Vedova Cittadina.

Il Formolario della vergine in capillis è in tutto lo stesso, con quello della vedova; solo varia nella descrizione della persona, perchè per la vedova si dice vedova di Francesco di Nicola, e per la Vergine si dice figlia di Tommaso di Gallo.

Teresa Mola Vedova del qu. Pietro Gloriati . . . . anni 65

Possiede la Casa, ove abita, nel luogo detto la Piazza, di membri tre inferiori, e tre superiori, giusta li beni di N. N., ed N. N., della quale ne tiene affittati due membri inferiori, ed uno superiore per annui ducati otto, da' quali, dedotto il quarto per le accomodazioni necessarie, restano duc. sei, sono . . once 20

Di più possiede moggia sei di territorio seminatorio arbustato, e vitato, nel luogo detto la Piana, giusta i beni di N. N., ed N.N., stimata la rendita per annui ducati dodici, sono . . . . once 40

Sono in tutto once sessanta . . 60

VIII.

Formolario di Sacerdote Secolare Cittadino, Diacono, e Suddiacono.

Si dice il Patrimonio in duc. 36., supposto, che questa sia la somma della tassa Diocesana. Che se mai è minore, o maggiore si porterà quello, che nel Sinodo della Diocesi è stabilito. Con avvertenza, che non può esser meno di ducati 24., nè più di ducati 40. l'anno, giusta il Concordato, e come si è detto nella prima parte nel num. 10.

D. Andrea d' Ulmo Sacerdote.

Possiede un territorio seminatorio nel luogo detto il Ponte, giusta i beni di N. N., ed N. N. di moggia venti arbustato, e vitato, assegnatogli *ad titulum Patrimonii* da N. N.. Stimata la rendita per annui duc. cinquanta, da' quali dedottine annui ducati trentasei, che importa il suo Patrimonio Sacro, giusta la tassa Diocesana, restano ducati quattordici, che sono . . . . once 46 20

Di più possiede un oliveto nel luogo detto Monticello di moggia tre, giusta i beni di N. N., ed N. N. di alberi 30. d'olivi; stimata la rendita per annui ducati quindici, sono . . . . once 50

Di più un altro pezzo di territorio nel luogo detto la Motta di moggia 25. seminatorio, giusta i beni di N. N., ed N.N., stimata la rendita per annui duc. sessanta, sono . . . once 200

Sono in tutto . . . . once 296 20

Pesi da dedursi.

Tiene il peso di annui ducati dieci, che paga di sua porzione a Maria d'Ulmo sua sorella per le doti dell'istessa, che sono . . . . once 33 10

Resta la partita suddetta per once 263. e tt. 10. . 263 10

IX.

Formolario di Monistero, o Abazia, o altro luogo Pio del Paese.

Venerabile Monistero di S. Maria delle Grazie de' PP. Carmelitani.

Possiede una masseria di moggia venti arbustata, e vitata nel luogo detto i Carmini, giusta i beni di N. N., ed N.N., stimata la rendita per annui ducati quaranta, sono . . . once 133 10

Di più un altro territorio seminatorio di moggia trenta, nel luogo detto al Fiume, giusta i beni di N. N., ed N. N., stimata la rendita per annui ducati quarantacinque, sono . . once 150

Di più possiede Giumente da corpo numero venti, stimata la rendita per annui ducati 25., sono . . . . once 41 10

Di più possiede pecore da corpo numero mille, stimata la rendita per annui ducati cento sono . . . . once 166 20

Sono in tutto once 491., e tt. 20. . . . . . . 491 20

X.

Formolario di Forestiere abitante laico.

Niccola d'Antonio della Città d'Aversa . . . . anni 50
Maria d'Aurelia moglie . . . . anni 45
Francesco figlio . . . . anni 15
Anna figlia . . . . anni 12

Jus habitationis 1 2 10

Possiede una masseria di moggia venti arbustata, e vitata nel luogo detto i Molini, giusta i beni di N. N., ed N.N., stimata la rendita per annui ducati venticinque, sono . . . . once 83 10

Di

Quì si avverte, che al suddetto Forestiere abitante non si sono tirate l'oncie degli Animali, che possiede, mentre di questi ne deve pagare li pesi universali nella Terra, dove sarà fuoco numerato, e solo dovrà pagare la fida, o erbaggio nelli luoghi, ove tiene a pascolare li suoi Animali, giusta il disposto nelli decreti generali di questa Regia Camera.

Di più possiede vacche da corpo num. 20.
Di più pecore da corpo num. cinquecento.

XI.

Formolario di Forestiere abitante Ecclesiastico costituito in sacris.

D. Francesco Colucci Diacono della Città di Capua.

Possiede una masseria di moggia quaranta seminatoria, ed arbustata con viti nel luogo detto gli arbusti, giusta i beni di N. N., ed N. N., stimata la rendita per annui ducati centoventi, sono . . . . once 400

Di più possiede annui ducati quindici, che per capitale dei ducati trecento se gli corrispondono da Antonio di Chiara di questa Terra, per vendita d'annue entrate fattagli sopra i suoi beni siti in territorio di questa predetta Terra, sono . . once 50

Sono in tutto once quattrocento cinquanta . . . 450

XII.

Formolario di Forestiere bonatenente non abitante laico.

Agnello Cocciola di Pentima.

Possiede un territorio parte aratorio, e parte arbustato nel luogo detto le Cesine, giusta i beni di N. N., ed N. N. di moggia trentacinque, stimata la rendita per annui ducati settanta, sono . . . . once 233 10

Di più un altro territorio boscoso nel luogo detto la Montagna, giusta i beni di N. N., ed N. N. di moggia dieci, stimata la rendita per annui ducati dieci, sono . . . . once 33 10

Sono in tutto once dugento sessantasei, e tt. 20. . . once 266 20

XIII.

Formolario di Forestiere bonatenente, non abitante, Ecclesiastico Secolare costituito in sacris.

D. Luzio Santoro Suddiacono della Città di Carinola.
Possiede un territorio seminatorio con alberi di querce nel luogo detto le Fratte, giusta i beni di N. N., ed N. N. di moggia trentasei, stimata la rendita per annui ducati trentanove, sono . . . . once 130
Di più una selva castagnale nel luogo detto il Castagneto di un moggio, stimata la rendita per annui ducati quattro, e mezzo, sono . . . . once 15

Sono in tutto once cento quarantacinque 145

XIV.

Formolario di Chiesa, Monistero, Capitolo, Collegiata, o altro luogo Pio Forestiere bonatenente.

Venerabile Monistero di S. Pietro di Donne Monache della Città d' Agerola.
Possiede una masseria di moggia cento di territorio seminatorio, arbustato, e vitato, con Casa di fabbrica per uso del Massaro, Granajo, e Cellajo nel luogo detto la Piana di Munno, giusta i beni di N. N., ed N.N., stimata la rendita per annui ducati trecento, e quindici, col peso d' un maritaggio l' anno d' annui ducati quindici ad una Zitella povera orfana del Paese, quali dedotti dalla rendita suddetta, restano ducati trecento, sono . . . . once 1000
Di più moggia venti di terra boscosa nel luogo detto il Bosco, censuate ad N. N. per annui ducati sei, sono . . . once 20

Sono in tutte once mille, e venti 1020

XV.

Formolario del Barone Cittadino, ch' è fuoco.

Ill. D. Cesare Belli Duca di questa Terra . . . anni 45
Ill. D. Anna del Sole moglie . . . . anni 34
D. Luigi figlio . . . . anni 19
D. Alfonso figlio . . . . anni 16
D. Isabella figlia . . . . anni 14
D. Carlo fratello . . . . anni 42

D. Fi-

D. Filippo fratello . . . . anni 39
Francesca della Valle Cameriera . . . . anni 29
Teresa Fascella serva . . . . anni 40
Giovanna Milo serva . . . . anni 19
Niccola Selli di Cutro Gentiluomo . . . . . anni 41
Francesco Sellitto Cameriere . . . . anni 35
Biase Spalla di Lecce Lacchè . . . . anni 40
Gaetano Scilla di Bari servo . . . . anni 38
Agnello Esposito Volante . . . . anni 17

Possiede i seguenti beni burgensatici, cioè:

Il Palazzo Baronale edificato dal qu. Illustre Duca D. Francesco Padre del detto Ill. Duca D. Cesare, sito nella pubblica Piazza, di più, e diversi membri superiori, ed inferiori con Stalla, Rimessa, Cantina, Granai, Magazzini, Giardino di moggia due in circa, alberato di diverse sorte di frutta per proprio uso.

Di più accosto al suddetto Palazzo vi sono sei stanze terrene per uso di botteghe con Camere superiori, affittate a diversi per annui ducati sessanta, da' quali dedotto il quarto per l'accomodazioni necessarie, restano ducati quarantacinque, sono . . . . once 150

Di più una masseria con fabbrica di moggia cento di territorio seminatorio, parte arbustate con viti, e parte campestri nel luogo detto la masseria del Signore, con casa di membri quattro inferiori, e Cellajo, e membri tre superiori per uso d'abitazione del massaro, giusta i beni di N. N., ed N. N. e via pubblica, col peso d'annui ducati sessanta di censo perpetuo, che corrisponde al Rev. Capitolo, stimata la rendita per annui ducati trecento sessanta, sono . . . . once 1200

Di più altra masseria campestre di moggia cinquantasei nel luogo detto i Campi, giusta i beni di N. N., e beni proprj, stimata la rendita per annui duc. cento sessantotto, sono . . once 560

Di più possiede altre moggia cento di territorio campestre nel luogo suddetto, giusta i beni suddetti, censuate a più Cittadini di questa Terra, a ragione di carlini diece a moggio, importano annui duc. cento, sono . . . . once 333 10

Di più una vigna di migliaja trecento cinquanta nel luogo detto la Vigna della Corte, giusta i beni di N. N., a via pubblica, con cellajo, e palmento, stabilita la rendita per annui ducati dugento, e diece, sono . . . . once 700

Di più possiede un Oliveto di moggia 35. di territorio con alberi 175. d'olivi nel luogo detto l'Oliveto grande, giusta i beni di N. N., ed N. N., stimata la rendita per annui ducati cento settantacinque, sono . . . . once 583 10

Di più possiede un Trappeto nel luogo detto l'Ogliara, giusta i beni di N. N., ed N. N. coll'annuo censo di ducati sette, e mezzo al Reverendo Capitolo, stimata la rendita per annui ducati ventidue, sono . . . . once 73 10

Di

Di più possiede annui ducati diciassette, ch' esige da diversi Cittadini di questa Terra per causa de' censi minuti sopra case, che da' medesimi si posseggono, situate sopra suolo burgensatico, sono . . . . once 56 10

Animali.

Si avverte, che degli Animali per uso proprio non si paga tassa.

Di più possiede due Cavalli per uso del proprio Calesso.

Di più tre Cavalli di sella per uso proprio.

Si avverte, che i Deputati nella discussione devono fare questo esame.

Di più possiede sei Buoi aratorj, due de' quali servono *ad instructionem feudi*, cioè per la coltura de' Territorj feudali. Degli altri quattro, che servono per la coltura de' burgensatici, stabilita la rendita per annui ducati otto, sono . . . . . once 13 10

Di più mille pecore da corpo, dalle quali se ne deducono cento, che servono per mantriare i Territorj feudali; E dell' altre 900. stimata la rendita per annui duc. novanta, sono . once 150

Sono in tutto . . . . once 3820

Pesi da dedursi.

I suddetti annui ducati sessanta, che corrisponde di censo perpetuo al Reverendo Capitolo sopra della suddetta Masseria detta del Signore, sono . . . . once 200

Di più i suddetti annui ducati sette, e mezzo, che corrisponde di censo al detto Reverendo Capitolo sopra del Trappeto detto l' Ogliara, sono . . . . . once 25

Quì si ricorda quello, che si è detto nel principio di questa terza parte, che se il Barone, ch' è fuoco, abiterà nel feudo, si descriverà la sua partita fra la rubrica dei Cittadini abitanti; Se non vi abiterà, si descriverà nella rubrica de' Cittadini assenti. Si noti, che questi pesi vitalizj si dedurranno, durante la vita di coloro, che li godono, onde in ogn' anno dovrà portarsi la fede della vita, altrimente si carichi l' intera partita senza deduzione di peso.

Di più al Reverendo Padre D. Annibale Belli suo fratello Monaco Cassinese per suo vitalizio annui ducati cinquanta, sono . . . . once 166 20

Di più alla Reverenda D. Maria Angela Belli sua figlia Monaca professa nel Monistero di S. Chiara di Lecce per suo vitalizio annui duc. quaranta, sono . once 133 10

Sono . . . . once 525

Dedotte dalle . . . . . . once 3820

Restano once tremila dugento novantacinque 3295

XVI.

XVI.

Formolario del Barone, che non è Fuoco.

Illustre D. Niccola di Leone Duca di questa Terra possiede i seguenti beni burgensatici, cioè:

Possiede il Palazzo Baronale, edificato da' suoi antecessori nel luogo detto il Castello, di più e diversi membri superiori, ed inferiori con giardino d'un moggio in circa con alberi di frutta per proprio uso, e del suo Agente.

Di più da sotto detto Palazzo vi possiede diverse stanze terrene al numero di dieci affittate a più Cittadini di questa Terra per annui ducati venti, da' quali dedotto il quarto per l'accomodazioni necessarie, restano ducati quindici, sono . . once 50

Di più moggia ottanta del Territorio con arbusto nel luogo detto le Terre della Corte giusta i beni di N. N., ed N. N., stabilita la rendita per annui duc. dugento quaranta, sono . once 800

Di più una Vigna di moggia due con migliaja cinquanta di vite nel luogo detto le Vigne, giusta i beni di N. N., ed N.N., stimata la rendita per annui ducati ottantadue, e carlini tre, sono . . . . once 274 10

Di più possiede venti Vacche da corpo, stimata la rendita per annui ducati venti, sono . . . . once 33 10

Di più pecore da corpo numero cinquecento, stimata la rendita per annui ducati cinquanta, sono . . . . once 83 10

Di più capre da corpo num. cento, stimata la rendita per annui ducati sei, sono . . . . once 10

Sono in tutto once mille duecento cinquantuno . . 1251

Dopo descritte che saranno nel libro del Catasto le partite di sopra menzionate de' Cittadini Forestieri, Laici, ed Ecclesiastici, Baroni, Chiese, e Monisteri, si farà la seguente Collettiva, o sia Mappa Generale, anche con ordine alfabetico, cioè.

XVII.

XVII.

Formolario della Collettiva Generale.

CITTADINI

	Once d' industrie		Once de' beni		Unione d'once
Andrea d' Ambrosio	n. 12	—	n.	—	n. 12
Antonio Marcone	n. 12	—	n.	—	n. 12
Antonio di Mase	n. 12	—	n. 40	—	n. 52
Bartolommeo Mascillo	n. 14	—	n. 250	—	n. 264
Berardino Campitelli	n. 16	—	n. 330	—	n. 346
Carlo di Majo	n.	—	n. 570	—	n. 570
Cesare di Niccola	n. 18	—	n. 46	—	n. 64
Daniele Longo	n. 24	—	n. 72	—	n. 96
Domenico Incaldo	n.	—	n. 340	—	n. 340
Ercole Linfa	n. 28	—	n. 47	—	n. 75
Fabrizio Romeo	n.	—	n. 680	—	n. 680
Francesco Nicodemo	n. 48	—	n. 82	—	n. 130
Gaetano Parise	n.	—	n. 520	—	n. 520
Giovanni Peluso	n. 12	—	n. 32	—	n. 44
Gio: Batista Senatore	n. 16	—	n. 62	—	n. 78
Giuseppe Mascillo	n. 14	—	n. 120	—	n. 134
Ignazio Longobucco	n. 30	—	n. 42	—	n. 72
Luigi Persico	n.	—	n. 183	—	n. 183
Luigi Petraro	n. 12	—	n. 53	—	n. 65
Marco Peluso	n. 28	—	n.	—	n. 28
Michele Albrizio	n. 16	—	n. 32	—	n. 48
Natale d' Amato	n. 24	—	n. 55	—	n. 79
Niccola Nigro	n. 48	—	n. 17	—	n. 65
Onofrio d' Alesio	n. 36	—	n. 21	—	n. 57
Orazio Coclite	n. 16	—	n. 24	—	n. 40
Paolo Dentice	n.	—	n. 182	—	n. 182
Pietro Saggese	n. 14	—	n. 18	—	n. 32
Quinzio Calabrese	n. 30	—	n. 21	—	n. 51
Raimo Bianco	n. 28	—	n. 23	—	n. 51
Rocco Anselmo	n. 16	—	n. 38	—	n. 54
Saverio Lanza	n. 14	—	n. 22	—	n. 36
Stefano Novi	n. 18	—	n. 53	—	n. 71
Tommaso Benincasa	n.	—	n. 232	—	n. 232
Tommaso del Gesù	n.	—	n. 324	—	n. 324
Valerio di Domenico	n. 24	—	n.	—	n. 24
Vito di Negro	n. 16	—	n. 18	—	n. 34
Vito Stella	n. 28	—	n. 14	—	n. 42
	624		4563		5187

Ve-

Vedove, e Vergini in Capillis.

Anna Lieggi	once	50
Orsola Manno	once	35
Santa di Niccola	once	63
Tecla di Lorenzo	once	52
Valeria Benincasa	once	197
		397

Cittadini assenti fuochi, e dipendenti da' fuochi numerati.

	Once d' industrie.	Once de'beni.	Unione d'once.
Ascanio d'Amico commorante nella Terra di Luco	once 12		12
Bartolommeo d'Alessio commorante nella Città d'Aversa	once	128	128
Domenico Bianco commorante nella Città di Capua	once 28		28
Domenico Negro commorante in Napoli	once	321	321
Luca Marcone commorante nella Terra d'Albi	once 16	42	58
Marco Lombardi commorante nella Città di Gumana	once 14	76	90
Niccola Quinzj commorante nella Terra di Tarasacco	once 24		24
Sebastiano Campitelli commorante in Napoli	once	214	214
	once 94	881	875

Ecclesiastici Secolari Cittadini.

		Once de' beni.
D. Andrea Benincasa Sacerdote	once	170
D. Biase d'Ambrosio Sacerdote	once	282
D. Niccola Pandolfo Diacono	once	135
D. Bartolommeo Casino Suddiacono	once	157
		744

Chiese, Monisteri, Luoghi Pii etc. siti nel paese.

Venerabile Monistero di S. Maria le Grazie once dugento ottanta, che per metà secondo il Concordato, sono . . . once 140

Venerabile Monistero di Donne Monache di Gesù, e Maria once cinquecento, che per metà, *ut supra*. . . . . once 250

Badìa di S. Maria ad Nives once cinquecento sessanta, che per metà *ut supra* . . . . once 280

Mensa Vescovile di N. N. once duemila, e quattrocento, che per metà, *ut supra* . . . . once 1200

Capitolo della Chiesa di S. Michele once mille, che per metà, *ut supra* . . . . once 500

1370

Forestieri abitanti laici.

Agnello Quinzj d'Aversa	once	50
Andrea Moràno di Nola	once	35
Biase di Bartolommeo di Capua	once	170
Domenico Lecce di Teano	once	182
Francesco Cioffo di Salerno	once	207
Giovanni Armenante di Sessa	once	145
		789

Ecclesiastici Secolari Forestieri abitanti.

D. Antonio Manuelli di Monteleone Sacerdote . . .	once	100
D. Giovanni Alfieri dell' Aquila Sacerdote	once	95
D. Niccola Siviglia di Salerno Sacerdote	once	55
		250

Forestieri non abitanti Laici.

Ambrosio Cajo d'Amalfi	once	199
Andrea di Lillo di Capua	once	250
Berardino Campitelli di Napoli	once	375
Domenico di Francesco di Nola	once	203
D. Luigi Sersale di Sorrento	once	582
Illustre Possessore di questa Città per li burgensatici . .	once	1251
		2860

Forestieri non abitanti Ecclesiastici Secolari.

D. Marco d'Ambrosio di Salerno Sacerdote	once	275
D. Andrea Bueno di Nocera Sacerdote	once	380
D. Bartolomeo Marsilio d'Aversa Diacono	once	190
D. Luca Adinolfo di Capua Suddiacono	once	433
		1278

Chiese, Monisteri, e Luoghi Pii di Napoli, e altri luoghi.

Venerabile Collegio Massimo de' PP. Gesuiti di Napoli once ottocento, che per metà secondo il Concordato, sono . . once 400

Ve-

Venerabile Monistero de' PP. Teresiani di Napoli once mille, dugento, che per metà, *ut supra* . . . . once 600

Venerabile Monistero di S. Anna de' PP. Domenicani di Capua once mille, che per metà, *ut supra* . . . . . . once 500

Venerabile Monistero de' PP. Certosini d'Aversa once mille, e seicento, che per metà, *ut supra* . . . . once 800

2300

Fattasi questa Mappa, o sia descrizione generale, che si rende facilissima dalle partite, che una per una saranno in ogni foglio descritte nel libro del Catasto, con le divisate regole Alfabetiche, ed ordine di sopra detto, si passerà ancora alla Collettiva generale dell' once, che, per l'istessa chiarezza di sopra espressata, si rende anche facile, come per esempio.

Collettiva generale dell' once.

Once di Cittadini . . . . once 5187
Di Vedove, e Vergini in capillis . . . . once 397
Di Cittadini assenti Fuochi, e dipendenti da fuochi numerati . . . . once 875
Di Ecclesiastici Cittadini Secolari . . . . once 744
Di Chiese, Monisteri, Badie, Beneficj, Luoghi Pii etc. del Paese per la metà dell' once . . . . once 2370

once 9573

Di Forestieri abitanti laici 789
Di Ecclesiastici Secolari Forestieri 250
Di Forestieri non abitanti laici . . . . once 2860
Di Forestieri non abitanti Ecclesiastici Secolari . . . once 1278
Di Chiese, Monisteri, Badie, Beneficj, Luoghi Pii Forestieri per la metà dell' once 4600. num. 2300

once 6438

Sono in tutto once num. 17050

Terminatasi questa collettiva, si viene poi alla formazione della tassa; per la quale si avvertisce, che li forastieri bonatenenti non abitanti, così laici, come Ecclesiastici secolari, ed Ecclesiastici regolari, Chiese, Cappelle, Monisteri dell' uno, e dell' altro sesso, Badie, Commende, Congregazioni, Beneficj, Capitoli, Collegiate, Mense Vescovili, ed altri qualsivogliano luoghi Pii, devono tassarsi per la bonatenenza, contribuire unitamente con li forastieri abitanti, e Cittadini al peso delli carlini 42. a fuoco per quel numero de' fuochi, ne' quali le Università sono state mandate in tassa nell' ultima situazione dell' anno 1737. Con questo divario però, che li laici, ed Ecclesiastici secolari dovranno essere tassati per l'intera

tera rendita de' loro beni, a riserba del Patrimonio sacro, giusta la tassa Diocesana, che non dovrà essere meno dell' annui ducati 24., nè maggiore dell' annui ducati quaranta, come si prescrive nel Concordato; Al contrario le Chiese, i Monisteri, i Beneficj etc. devono tassarsi per la metà, come si è detto nella seconda parte di queste Istruzioni.

I forastieri abitanti dovranno essere tassati, e contribuire non solo a' detti carlini 42. a fuoco, ma ancora alla rata delle spese communicative, delle quali sentono il comodo, ed a' carlini quindici l' anno per il *jus habitationis*, quale *jus habitationis* si pagherà solamente da forastieri abitanti laici, e non già dagli Ecclesiastici.

Ed i Cittadini dovranno essere tassati, e contribuire a tutti li pesi, tanto ordinarj, ed estraordinarj della Regia Corte, quanto a debiti istrumentarj dell' Università, e pesi communicativi; alla quale contribuzione li laici saranno tassati nella testa, nell' industria, o arti manuali, e beni; e gli Ecclesiastici secolari ne' beni, e mercature (se mai ne facessero), e le Chiese, Cappelle, Monisteri, Beneficj, Commende, Badie, Congregazioni, ed altri qualsivogliano luoghi Pii nella metà, siccome si prescrive nel Concordato, e sta avvertito di sopra, per quelli beni da essi posseduti, ed acquistati prima della pubblicazione del detto Concordato, e per intero, siccome li laici, per li beni acquistati, o che si acquisteranno dopo la pubblicazione del medesimo Concordato.

E per quel che riguarda alla tassa delle teste, e dell'once, essendosi riconosciuti moltissimi Catasti fin' ora formati per l' Università del Regno, da' medesimi si è osservato, che o per inavvertenza, o imperizia di chi gli ha formati, in alcuni si veggono tassate le teste in somme esorbitanti, e gravose a poveri, ed altri si veggono tassate le once in somme eccessive in pregiudizio de' benestanti; Che però nella presente formazione de' Catasti generali del Regno, affinchè si osservi l'uguaglianza nel pagamento de' pesi, tanto incaricata dalla Real Clemenza del Re nostro Signore, si descrive, che la tassa delle teste generalmente si situi alla ragione di carlini diece per ciascuno capo di famiglia, e la tassa dell' once non debba eccedere le grana quattro, e mezzo per ciascuna, eccetto però ne' seguenti casi, cioè:

Per quelle Università, nelle quali fin' ora è stato solito viversi a gabelle, se nel ripartimento della tassa delle teste alla detta ragione di carlini diece per ciascuna, e nella tassa dell' once alla detta ragione di grana $4\frac{1}{2}$ per ciascuna, non si arrivasse a fare il pieno, che bisogna all' Università per supplire a tutt' i pesi, che tiene, giusta lo stato discusso da questa Regia Camera; in questo solo caso dovrà l' Università congregata in pubblico parlamento risolvere di lasciare qualche gabella, meno gravosa però, e meno sensibile a' poveri, per quella quantità solamente, quale bisogna per complire il pieno di tutt' i pesi, giusta lo stato discusso.

E per quelle Università, nelle quali finora è stato solito viversi a Catasto, o tassa *inter Cives*, volgarmente detta tassa a battaglione, senza esazione di alcuna gabella, facendosi il ripartimento suddetto, col tassarsi la testa nella detta quantità di carlini diece per ciascuna, e l' once a grana quattro, e mezzo l'una, se mai non si arrivasse a fare il pieno, che ne-

ces-

cessita all'Università per supplire a tutt'i pesi, che tiene, giusta lo stato discusso; allora per le dette Università solite vivere a Catasto, o tassa, proporzionalmente si andrà avanzando la tassa della testa, e dell'once suddette fino a tanto, che si giunga a fare il pieno. Per il quale effetto, affinchè non vengano gravati i poveri, nè pregiudicati i benestanti, si stabilisce, ch'eccedendo la tassa dell'once le dette grana quattro e mezzo sino a grana sei, allora la tassa della testa si avanzerà sino a carlini dodici e mezzo per ciascuna; e dalle grana sei sino a sette ad oncia, si avanzerà la tassa della testa sino a carlini quindici per ciascuna, e dalle grana *6.* sino ad 8. ad oncia, si avanzerà la tassa della testa sino a carlini diciassette, e grana uno e mezzo. E quì si avverte, che siccome i nobili viventi, Dottori di Legge, Medici fisici, Notai, e Giudici a contratti, che non esercitano arti vili, sessagenarj, e minori dell'età d'anni 18. sono immuni dalla tassa della testa; per queste Università, ove sarà necessario di tassarsi per la testa somma maggiore de'carlini diece, per lo di più de' carlini diece, dovran tassarsi le persone immuni, ad esclusione però sempre de' minori dell'età d'anni 18., quali *de jure* non sono sottoposti al pagamento di testa in qualsivoglia somma venga la medesima tassata.

Si avverte ancora, che per quelle Università, ove forse tassandosi la testa a carlini dieci per ciascuna, e grana 4 ½ per ciascuna oncia, si oltrepassasse il pieno, che bisogna all'Università, giusta lo stato discusso, allora il di più si minorerà dalla tassa dell'once, e delle teste a proporzione.

Con queste premesse dunque, e determinazioni si passerà alla formazione della tassa generale nel seguente modo.

Si avrà presente lo stato discusso da questo Tribunale, e che si manderà in ciascuna delle Università del presente Regno, da cui si desume, che l'Università N. N. enumerata per fuochi cento, abbia di peso per la Regia Corte, fiscali, istrumentarj, e pesi forzosi annui ducati. . 792

Le once importano num. 17050

Deesi dunque far il pieno di questi ducati 792., con qualche piccolo avanzo; onde si principierà la tassa in primo luogo da' Forestieri bonatenenti non abitanti nel modo, che segue.

Tassa di bonatenenza per li Forestieri bonatenenti non abitanti.

L'Università di questa Terra N. secondo l'ultima situazione dell'anno 1737. fu mandata in tassa per fuochi numero cento, che per ragione di carlini 42. a fuoco, a' quali debbono contribuire i Forestieri bonatenenti non abitanti, importano annui ducati 420., che ripartiti al suddetto numero d'once 17050. viene a cascare per oncia grana due, e cavalli cinque. Essendo l'once de' Forestieri bonatenenti, così Laici, come Ecclesiastici Secolari, e Chiese, Monisteri, Beneficj, Luoghi Pii ec., come dalla collettiva numero 6438. a detta ragione di grana due, e cavalli cinque per oncia, importa la tassa di esse annui ducati cento cinquantacinque tt. 2. 18½ e si debbono, cioè,

Da' Forestieri bonatenenti laici non abitanti per le suddette once . . . . 2860. duc. 69. 0. 11⅔

Da'

Da' Forestieri bonatenenti non abitanti Ecclesiastici Secolari per le suddette once . . . . . . 1278. duc. 30. 4. $8\frac{5}{7}$

E dalle Chiese, Monisteri, Badie, Beneficj, e Luoghi Pii Forestieri per le suddette once 2300. metà dell'once 4600. once . . . . 2300. duc. 55. 2. $18\frac{2}{3}$

Sono le medesime once . . . . . . 6438. duc. 155. 2. $18\frac{2}{3}$

Deducendosi adunque dalle suddette once num. 17050. le suddette once 6438., per le quali si è dato carico a detti Forestieri non abitanti bonatenenti, restano once diecimila seicento dodici . . once 10612

Tassa per li Forestieri abitanti.

Perchè i Forestieri abitanti si compongono di Laici, ed Ecclesiastici Secolari, quali Ecclesiastici Secolari abitanti, oltra a' carlini 42. a fuoco, debbono anche unitamente co' Forestieri abitanti laici soggiacere alla rata delle spese comunitative, delle quali sentono il comodo, che, secondo lo stato discusso di questa Università, sono le seguenti, cioè:

Al Predicatore Quaresimale annui duc. 25
Al Medico annui duc. 50
Per accomodo di fontane, e strade annui duc. . . . 15
Per festività de' Santi Protettori annui duc. 50

Sono duc. 140

A' quali aggiunti annui duc. 420., che importano i carlini 42. a fuoco sopra detto numero di fuochi cento. duc. 420

Sono 560

Da' quali si deducono i ducati 155. 2. $18\frac{2}{3}$, che importa la tassa della bonatenenza de' Forestieri non abitanti Laici, Ecclesiastici Secolari, Chiese, e Monisteri Forestieri duc. . . . . 155. 2. $18\frac{2}{3}$

Restano duc. . . . . 404. 2. $1\frac{2}{3}$.

I suddetti ducati 404. 2. $1\frac{2}{3}$ ripartendosi alle suddette once 10612. viene a cascare per oncia grana tre, e cavalli nove. Ed essendo l'once degli Ecclesiastici Secolari Forestieri abitanti num.250., alla detta ragione di grana $3\frac{5}{6}$ per oncia importa la tassa duc. . . . . 9. 1. $17\frac{2}{3}$

E deducendosi le suddette once 230. dalle suddette once 10612. once 250

Restano 10362

I Forestieri abitanti laici, oltra al pagamento de' carlini

ni 15. l'anno *ratione habitationis*, debbono contribuire a' ducati 420., che importano i carlini 42. a fuoco duc. . . 420

Alle spese comunitative di sopra menzionate in somma d'annui ducati 140. 140

Ed alle seguenti altre spese:

Al Governatore per li bandi pretorj annui duc. . . . 6

Al Maestro di Scuola annui duc. . . : 15

Sono ducati 581

Da' quali deduconsi i suddetti duc. 155. 2. $18\frac{2}{3}$, che importa la tassa della bonatenenza de' Forestieri non abitanti Laici, Ecclesiastici, Chiese, Monisteri, ec. Forestieri duc. . . . . 155. 2. $18\frac{2}{3}$

Deduconsi ancora i ducati 9. 1. $17\frac{3}{5}$, che importa la tassa della bonatenenza de' Forestieri abitanti Ecclesiastici Secolari duc. . . . . 9. 1. $17\frac{3}{5}$

Come pure deduconsi annui ducati nove, quanto importano i carlini 15. l'anno *ratione habitationis* sopra il numero di sei Forestieri abitanti (figurandoci, che in questa Università questo num. ve ne sia). 9

Sono uniti duc. . . . . 173. 4. $16\frac{5}{6}$

Che dedotti da' suddetti duc. 581. restano duc. . . . 407. 0. $3\frac{1}{6}$

I suddetti ducati 407. 0. $3\frac{1}{6}$ ripartendosi alle suddette once 10362. viene a cascare per oncia grana tre, e cavalli undici, ed essendo l'once de' Forestieri abitanti Laici al numero di 789. alla detta ragione di grana $3\frac{11}{12}$ importa la tassa di esse ducati . . . . 30. 4. $10\frac{3}{4}$

Deducendosi adunque dalle suddette once 10362. le suddette once 789.,

Restano. . . . . once 9573

Tassa de' Cittadini.

Questa nostra Università, secondo lo stato rimesso, e discusso dalla Regia Camera, tiene i seguenti annui pesi, cioè:

Alla Regia Corte duc. 355

A' Creditori Fiscalarj duc. 150

A' Creditori istrumentarj duc. 15

Al Governatore per bandi pretorj duc. 6

Al Giurato duc. 12

Al Cancelliere duc. 12

Al Medico duc. 50

Al Maestro di Scuola duc. 15

Al Predicatore duc. 25

Per festività de' Santi Protettori duc. 50

Per

Per le spese estraordinarie, inclusive i ducati 15. d'accomodo di strade, e fontane duc. 32
E per lo jus dell'esazione duc. 70

Sono uniti duc. 792
Da' quali dedotti i ducati 155. 2. $18\frac{2}{3}$, che importa la tassa de' Forestieri bonatenenti non abitanti Laici, Ecclesiastici Secolari, Chiese, Monisteri, ec. Forestieri . . . . 155 2 $18\frac{2}{3}$
Altri ducati 9. 1. $17\frac{2}{3}$ che importa la tassa della bonatenenza de' Forestieri abitanti Ecclesiastici Secolari . . . . 9 1 $17\frac{2}{3}$
Altri ducati nove per tanti, che importano i carlini 15. l'anno per lo *jus habitationis* de' sei Forestieri abitanti 9
Altri ducati 30. 4. $10\frac{2}{4}$, che importa la tassa della bonatenenza de' detti Forestieri abitanti Laici . . . . 30 4 $10\frac{2}{4}$
Altri ducati 100. per la tassa della testa alla ragione di carlini dieci l'una 100

Sono in tutto . . . . 304 4 $6\frac{1}{12}$
Più si deducono altri duc. 80., che importa la rendita de' corpi proprj dell'Università, siccome si porta dallo stato discusso, cioè:
Dall'affitto della difesa annui duc. 20
Dall'affitto della bottega annui duc. 10
Dall'affitto della montagna annui duc. 30
Dal molino annui duc. 20

Sono duc. 80
Uniti sono duc. . . . . 384 4 $6\frac{1}{12}$
Che dedotti da' suddetti duc. 792. restano duc. . . . . . 407 0 $13\frac{1}{12}$
Quali suddetti duc. 407. $13\frac{1}{12}$ ripartiti alle suddette once 9573. viene a cascare per oncia grana quattro, ed un terzo, alla quale ragione importano duc. 414 4 3
Per il che avanzano in ciascun anno duc. . . . . 7 3 $9\frac{1}{12}$
Che possono servire per qualche bisogno estraordinario.

Dopo formato il Catasto nella forma prescritta in queste Istruzioni, e la tassa giusta l'inserito formolario, si formerà dall'Università col suo Cancelliere, e Conservatore del Catasto il libro dell'esazione, da consegnarsi all'Esattore, o Affittatore, qual libro si formerà nel modo che segue:

Si farà il titolo del libro, dicendosi: *Libro della Tassa de' Cittadini, Forestieri, Ecclesiastici, Chiese, e Luoghi Pii del corrente anno 1742. importante la somma di ducati . . . . . ., che si dà per esigersi a N. N. esattore, e appaldatore alla ragione di ducati . . . . . .,* per 100., e questo titolo dovrà firmarsi da tutti gli Amministratori, e dal Cancelliere, e suggellarsi col suggello dell'Università, come altresì dovranno tutt'i suddetti Amministratori, e Cancelliere soscrivere l'ultimo foglio di questo libro.

Di poi coll'ordine Alfabetico si descriveranno tutt'i Cittadini, Forestieri abitanti, e Forestieri Bonatenenti, non abitanti, dell'istessa maniera pre-

prescritta nel formolario della Collettiva Generale, ed in una pagina, si descriverà il nome della persona tassata, e la pagina all' incontro si lascerà bianca per notarsi i pagamenti, che si fanno, distinguendo i tempi, e le somme.

Andrea d' Ambrosio dee			Andrea d' Ambrosio			
Per testa duc.	1		A' 12. Settembre pagato in conto duc.		2	10
Per once 12. d' industria duc.		2 14	A' 7. Gennajo pagato in conto duc.		2	00
Sono duc.	1	2 14	A' 4. Maggio pagato a complimento duc. . . .		2	14
			Saldo duc.	1	2	14

Modo di cavare in ciascun anno la Tassa del Catasto.

Perchè in ciaschedun anno variano l' once delle industrie, o arti personali, de' danari impiegati in mutui, o mercatura, e degli animali per l' aumento, o diminuzione di essi; come anche crescendo, e diminuendo il numero delle Teste per le mortalità, che accadono de' Cittadini, e per le nuove famiglie, che si costituiscono; Perciò è evidente, che in ogni anno è necessario farsi nuovo onciario di tutte le cose suddette, che soggiacciono a mutazione, e fissarsi il numero di coloro, che debbono per la testa contribuire. A questo effetto debbono gli Amministratori dalle fedi de' morti, e de' matrimonj seguiti in quell' anno, e col Catasto alle mani ricavare il numero effettivo delle Teste.

Debbono stabilire ancora il numero dell' once dell' industrie manuali, seu arti meccaniche, poichè quelli, che nel Catasto saranno tassati per la metà dell' industria, perchè non erano per anche giunti all' età degli anni 18., col corso del tempo vi saranno giunti, e dove in detto Catasto erano tassati per metà, nella nuova tassa dovranno essere tassati per intero. E così ancora quelli, che nel Catasto non erano tassati in numero alcuno di once, perchè in età d' anni tredici, o meno, col crescer degli anni saranno giunti all' età d' anni 14., si dovranno tassare nella metà della loro industria manuale: deducendosi all' incontro l' once dell' industrie de' morti, e di coloro, che per decrepita età non saranno più abili alla fatica.

Coloro altresì, che nel Catasto si troveranno tassati in alcun numero di once per danaro dato a mutuo, o impiegato in mercatura, e con legittimo documento faran costare essere stato restituito il danaro, che teneasi dato a mutuo, e non impiegato in altro, o finita la mercatura, o terminato il negozio, ed il danaro rimasto inutile, e che non dà frutto alcuno; in ciascuno di detti casi dovranno nella nuova tassa essere disgravati per quel numero d' once, che importerà la rendita del danaro mancato dall' impiego di tali negozj o restituito.

E per ultimo, come in ciascun anno cresce, e decresce il numero degli animali, perciò in ogni anno, alcuni giorni prima di formarsi il nuovo libro

bro dell' esazione della Tassa, si dovrà dall' Università convocata in pubblico parlamento procedere all' elezione di due, o più Deputati per formare la numerazione degli animali, che si posseggono da ciascheduno, e ritrovandosi accresciuti di numero, tassarsi l' once maggiori respettivamente secondo la regola data di sopra nelle presenti Istruzioni; E ritrovandosi minorato in alcuna partita il numero degli animali da quello, che ritrovasi descritto nel Catasto, si dovrà dal Padrone produrre il documento legittimo della mancanza seguita de' suoi animali, e se gli farà la deduzione; e non producendosene documento, non se gli farà deduzione alcuna, ma resterà tassato per quel numero, che ritrovavasi descritto nel Catasto.

Rispetto all' once degli stabili, queste saranno sempre l' istesse, e solo dovrà aversi l' avvertenza di notare al margine delle partite del Catasto i passaggi, che i beni faranno da una persona ad un' altra per via di vendite, e compre, o altri quali si vogliano titoli, discaricandosi dalla partita del primo possessore, e caricandosi alla partita di colui, che ne avrà fatto l' acquisto. *Dalla Regia Camera della Sommaria i 20. di Settembre 1741. D. Ludovico Paternò M. C. L. V. Fiscus. D. Carlo Mauri. D. Donato di Ajello Raz. Antonio Teseo Att.*

Die 20. Sept. 1741.

Ex privilegiis concessis an. 1749.

(*) PRAMMATICA VIII.

CAROLUS

Ne census fieret, incommoda acriter conquisita exponuntur. Optimus tamen Rex non annuit. Preces publicum bonum prae se ferebant, revera tamen Baronibus, et Neapolitanis abolitio census lucro erat.

Sebbene la M. V. intesa sempre al maggior beneficio, e sollievo de' suoi fedelissimi sudditi fra gli altri molti espedienti indrizzati ad un così giusto, e glorioso oggetto, stato vi fosse quello della general formazione de' Catasti in ciascheduna Università delle Provincie del Regno, per l' esecuzione di cui si sono in sequela delle Vostre Reali Determinazioni somministrati dalla Regia Camera gli ordini, ed istruzioni necessarie, tuttavolta in moltissimi luoghi non han finora questi ottenuta la di loro esecuzione; essendosi conosciuto per esperienza, che il formarsi generalmente i Catasti suddetti, in vece dell' utile, che se ne sperava, danno gravissimo a moltissime Università del Regno si sarebbe accagionato, e sopratutto a quelle, che avendo molto angusto e ristretto il di loro territorio, non potendosi da questo, e dalle poche industrie, che nel medesimo far si possono, e la picciolezza del luogo permette, ritrarne ciocchè, o dall' annual Tassa, o dalle Gabelle (che è stata l' antica forma, con cui per l' addietro han vissuto) si ritrae, e precisamente in quei luoghi, che sono di traffico, e passaggio, ove col concorso de' forastieri più da questi, che da pochi Cittadini in quelle commoranti vengono le gabelle suddette corrisposte e sostenute; oltredichè siccome da poveri, e bracciali vivendosi a gabella, queste si sodisfano perchè insensibilmente alla giornata si soffrono; così per lo contrario, qualor sodisfar dovessero nel corso dell' anno in tanne ciò che per la loro industria venissero accatastati, riuscirebbe impossibile, o per almeno difficilissimo l' esazione; allorchè si aggiugne, che dovendosi i Catasti suddetti formare da Deputati eligendi nelle rispettive Università, ed essendo questi indubitatamente i più po-

de-

derosi, e benestanti, siccome discaricherebbero al possibile se stessi, ed i di loro congiunti, e dipendenti, con celar le rendite, che posseggono, e le industrie che fanno, così il carico maggiore verrebbe a cadere sopra i poveri; tanto vero, che infinite Università, dopo la formazione de' rispettivi Catasti fatti, ha fatto conoscere l'esperienza, che si son poste in attrasso colla Regia Corte, e suoi Creditori o sian Fiscalarj, o Istrumentarj, quandochè prima vivendo a tasse o a gabelle andavano in corrente. Non mancando d'umiliare alla M. V., che dal suddetto general Catasto esser debbono esenti i luoghi promiscui, come sono la Città di Aversa, Caivano, Pomigliano, Acerra, Pozzuoli, Somma, ed altri, in virtù della solenne decisione della Regia Camera del 1540., e degli arresti generali della stessa, e molto più i Casali di questa vostra Fedelissima Città, in virtù altresì di più arresti generali, e dell'antica non mai interrotta possessione, anche sul riflesso di non avere il Real Erario su di quelle il minimo interesse. Che perciò supplichiamo la M.V. voglia benignamente degnarsi di rivocare gli ordini dati per la formazione de' Catasti suddetti, con ordinare, che quelli soltanto si formino da quelle Università, che volontariamente voglion farlo, e conoscono di essere di lor vantaggio, e profitto.

Obstant pacta, quae cum Sanctissimo Patre Nostro Pontifice Maximo Romanorum inivimus.

PRAMMATICA IX.

CAROLO III. Rege. Camera rationum summarum edixit libros censuales cujusque Universitatis ad formam censualem, quam jamdudum tulerat, jam intermissos fore absolvendos: Idque Magistratibus Provincialibus mandat; ut in quota Provincia unus ex Auditoribus, vel ipse Provinciae Praeses delegetur ad operam obeundam: Universitates, quae usque adhuc propositum non exequntae ob inopiam, ex Aerario eis tribuatur, ut ad censualem formam Universitates omnes censitae veniant. *Catasto* dicimus, quod veteres *schulas*, *librosque censuales* dicebant. Agit ex rescripto Regis 3. Maii, hoc anno.

SEbbene il Real Animo del Re Nostro Signore intento sempre al sollievo delle Università di questo suo fioritissimo Regno, ed a rendere i suoi fedelissimi Vassalli disgravati da que' pesi, che ingiustamente soffrono per opra solo dell'ingordigia de' ricchi, i quali esimendosi per lo più dal contribuire secondo i loro beni a' giusti pesi Fiscali, addossavano a' soli poveri tutto il bisogno delle Università, abbia clementissimamente da tanti anni deliberato di formarsi nelle Università di tutto il Regno i Catasti; e con tante salutevoli provvidenze ne tenga comandata la esecuzione, fino che per agevolarla si degnò ordinare a questo Tribunale della Regia Camera di formare chiare, e distinte Istruzioni, e facilitare con la Corte di Roma il noto Concordato, per rendere soggetti anche i beni degli Ecclesiastici. Pur nondimeno tra il corso di più, e più anni, non si è potuto vedere terminata una tale lodevole opera, essendo moltissime Università del Regno contumaci nella loro formazione, con pregiudizio notabile de' Poveri.

Quindi la M.S. usando sempre della sua Real Clemenza, ha stimato con suo Real Dispaccio della data de' 3. Maggio corrente destinare un Ministro in ciascheduna Provincia, acciò giri per l'Università di sua giurisdizione che finora han ricalcitrata la formazione de' Catasti, ed obblighi gli Amministratori, e Deputati a perfezionarli sollecitamente, giusta le suddette Istruzioni della Regia Camera, e ne' casi di gravami, e di frodi che lor s'allegassero, dia pronta provvidenza di giustizia, procedendo anche criminalmente se sia d'uopo contra chi le commette.

Ed ancorchè in pena di detta contumacia fosse giusto di supplirsi alle spese occorrende per detti Ministri, e loro Subalterni, dagli Amministratori, e Deputati; tuttavolta volendo vie più S. M. far uso della munifi-

Istruzioni, de quibus hic, infra suo loco veniet, eo titulo qui inscribitur. *Forma censualis Concordato*, idem est ac *Foedus* Regium, ec

Pontificium, ut de ea re erit titulus.

cente sua Clemenza, si è degnata dichiarare col citato Real Dispaccio, che la spesa suddetta si supplisca per ora dal suo Real Erario, e che gli stessi Ministri, e loro Subalterni, non interessino in menoma parte le Università, nè per loro diete, nè per qualunque altra causa; La qual proibizione debba esattamente eseguirsi, ed osservarsi, ancorchè le Università suddette a tali spese volontariamente si volessero sottoporre: di maniera che non si debba loro causare verun interesse sotto qualsivoglia pretesto, o colore, con avvertenza, che persistendo le Università, o per meglio dire i di loro Amministratori, e Deputati nella contumacia, e non compiendo a' loro doveri con quella pronta esattezza, che si conviene, allora oltre alla pena della carcerazione, alla quale rimarranno sottoposti, dovranno egli soggiacere a tali spese *de proprio*.

Ed affinchè questa Real Deliberazione sia a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo che il presente Bando si pubblichi in tutte le Città, e Terre di questo presente Regno, che non han fatto finora i Catasti, e che ne' luoghi soliti, e consueti, se ne affigga copia, e colla dovuta relata torni a Noi. *Napoli dalla Regia Camera della Sommaria i 4. Maggio 1753. D. Matteo de Ferrante M. C. L. D. Domenico Caravita. D. Giulio Cesare d'Andrea. Vidit Lipari Fiscus. D. Antonio Belli. D. Niccola Zicari. Giovanni Guida Segretario.*

Die 4. Maji 1753.

REAL DISPACCIO

ovvero

(*) PRAMMATICA X.

Patrimonia Clericorum in patria sint, non alibi, ne fraus fiat Universitatibus.

Essendo a notizia del Re, che i Forastieri possessori di stabili nel tenimento di varie Università, per defraudare la bonatenenza dovuta alle medesime, fondano sopra i divisati stabili il patrimonio sacro de' loro parenti, aggravando con ciò le Università del peso, che alle medesime risulta dal doversi dedurre dalle once universali lo importo del sacro patrimonio, che si costituisce a loro carico; senza che poi abbiano il comodo spirituale del Sacerdote. E' venuta la Maestà Sua, per riparare a così grande abuso, in determinare, e risolvere per legge invariabile, che a tenore dello stabilito nel Concordato, occorrendo in avvenire doversi promovere Chierici agli Ordini sagri, a titolo di patrimonio, debba questo costituirsi sopra gli effetti da esso loro posseduti nella propria Patria, e non già sopra di quei, che possedono altrove. Significo di Real ordine ad V. S. questa Sovrana Risoluzione, acciò curi per sua parte, che sia esattamente osservata. *Persano 20. Dicembre 1766. Bernardo Tanucci. Signor Governatore di Altamura.*

Die 20. Dec. 1766.

Bannum Regiae Camerae,

sive

PRAMMATICA XI.

Quadraginta annorum spatio ab onere Catasti, ac meliorationum decima eximuntur illi, qui in

La Maestà del Re N. S., che IDDIO sempre feliciti, con Real Dispaccio spedito dal Supremo Consiglio d'Azienda si è degnata comuni-

locis, quae sunt vepretis occupata, oleas consererent; viginti vero illis, qui eadem in culturam redigerent.

nicare a questo Tribunale della Regia Camera della Sommaria la seguente real determinazione „ Intento costantemente il Re al ben essere de' suoi Sudditi, è venuto a „ concedere in tutte le Provincie del „ Regno l'esenzione del Catasto, e „ della decima relativa alla miglioria, per lo spazio di quaranta anni a tutto quel terreno ingombrato ora di macchia, in cui si piantassero olivi; e per lo spazio di „ venti a quello, che si destinasse „ per semina, o altro uso; ben' inteso, che in questo secondo caso „ restino eccettuate le Colline, alle „ quali se si toglie la macchia, debbonsi necessariamente sostituire alberi, i quali colle loro radici tengan ferma la terra, e l'assicurino „ dal pericolo di roversciarsi sul piano. E rispetto alli Proprietarj degl' indicati terreni, è venuta benanche la M. S. in determinare, che „ debbano godere della divisata esenzione dal giorno, in cui siano già „ piantati gli olivi, e seminato il „ campo per la prima volta; a qual „ fine devono rivelare all' Amministratore generale delle Dogane in „ ciascuna Provincia tal giorno, acciocchè il medesimo ne tenesse un „ particolare registro, il quale serva „ per dimostrare il principio, e il „ termine dell' esenzione, dando nel „ tempo stesso, senza esigere alcun „ diritto, una copia estratta del registro a' Proprietarj per loro cautela, e documento di detta esenzione; E che senza tal rivelo fatto al tempo divisato, non potranno goderne, nè pretenderla; e simile rivelo devono fare alle Università respettive, ed a' Baroni per „ quel terreno, che fusse soggetto a „ decima. Di Real Ordine lo partecipa a V. S. Ill. il Supremo Consiglio d' Azienda, acciò la Camera „ della Sommaria a tenore dell' enunciata deliberazione presa dalla M.S. „ formi la minuta del corrispondente „ Editto, e la rimetta per esaminarsi, e quindi stampandosi, pubblicarsi nelle Provincie del Regno. *Palazzo 30. Maggio 1787. Ferdinando Corradini. Signor Marchese Cavalcanti.*

Die 30. Maii 1787.

Quindi per esecuzione di detto Real Dispaccio col presente Bando si fa nota a tutte e qualsivogliano persone del Regno l'enunciata sovrana determinazione dell'esenzione del Catasto, e della decima relativa alle migliorie, accordate per sovrana clemenza del Re N. S., cioè di quaranta anni a coloro, che piantassero alberi di ulivi ne' terreni ingombrati ora di macchie, e di venti anni per quelli, che si destinassero per uso di semina, dal qual uso debbano intendersi escluse le Colline, alle quali, togliendosi la macchia, si debbiano indispensabilmente sostituire, e piantare alberi, affinchè questi colle loro radici tengan ferma la terra, e l'assicurino dal pericolo di slamarsi, e roversciarsi sul piano, con dovere li Proprietarj de' cennati terreni godere di detta esenzione dal giorno della piantagione degli ulivi, o della semina per la prima volta; a qual' oggetto debbano li medesimi rivelare all' Amministratore generale delle Dogane in ciascuna Provincia il giorno suddetto; per tenersene dal medesimo un particolare registro, che servir debba per dimostrare il principio, ed il termine della esenzione, dandone senza esazione di alcun diritto una copia estratta del registro a' Proprietarj per loro cautela, e documento di detta esenzione; senza del quale rivelo fatto al tempo indicato non debbano li Proprietarj suddetti godere, nè pre-

ten-

tendere la detta esenzione. Ed un simile rivelo debbasi anche fare alle rispettive Università, ed a Baroni per lo terreno soggetto a decima. Ed acciocchè il presente Bando venga a notizia di tutti, e godere dell'espressata real munificenza, vogliamo, che si pubblichi in tutti li luoghi del presente Regno. *Dato in Napoli li . . Agosto 1787. Angelo Cavalcanti Luogotenente. V. Fiscus. Michele Perremuto. Angelo Granito. Francesco Pecchenéda. Lorenzo Paternò. Ippolito Porcinari. Ferdinando Lignola. Cons. Januárius Maddaloni a Sec.*

Die . . Aug. 1787. Angelo Cavalcanti Luogotenente.

Bannum Regiae Camerae,

sive

PRAMMATICA XII.

Laudata superius exemptio conceditur etiam illis, qui unam, aut duas habere sibi vaccas velint.

LA Maestà del Re N. S., che IDDIO sempre feliciti, con Real Dispaccio spedito dal Supremo Consiglio d' Azienda ha partecipato a questa Regia Camera la seguente sua sovrana determinazione „ Riguardando sempre il Re con occhio di pietà quel che conduce a giovare i „ suoi Sudditi, con incoraggiarli ad „ accrescere le industrie, specialmente per quello concerne il grosso „ bestiame vaccino, e corrigersi conseguentemente l'errore di sottoporsi „ al Catasto simile industria, che „ fanno i poveri Contadini del Regno; ha risoluto, e comanda, che „ a mentovati Contadini di tutto il „ Regno si permetta di avere una, „ o due vacche per loro industria, „ senza perciò esser obbligati a verun peso, con aver a tal effetto „ dichiarato la M. S., che i pascoli „ sativi, o annuali, o di lunga durata, li quali si posseggono con dritto legittimo, debbano essere considerati come ogni altra derrata „ coltivata, e che non siano soggetti al pascolo comune. Di Real ordine lo partecipa a V. S. Ill. il „ Supremo Consiglio d' Azienda, acciò la Camera della Sommaria a „ tenore della suddetta sovrana deliberazione formi, e rimetta prontamente la minuta dell' Editto, da „ emanarsi per l'esame, stampa, e „ successiva publicazione di esso. *Palazzo 30. Maggio 1787. Ferdinando Corradini. Signor Marchese Cavalcanti.*

Die 30. Maji 1787.

In esecuzione dunque del prescritto nel citato Real Dispaccio col presente Bando si fa noto a tutti li Contadini di tutto il Regno di permettersi a ciascuno di essi di avere una, o due vacche per loro industria, senza esser tenuti, ed obbligati a verun peso per detto numero di bestiame vaccino; e che i pascoli sativi, o annuali, o di lunga durata, posseduti con dritto legittimo debbano esser considerati come ogni altra derrata coltivata, e che non siano soggetti al pascolo comune. Ed acciocchè il presente Bando venga a notizia di tutti li suddetti Contadini, e godere li medesimi dell' espressata Real munificenza, vogliamo, che si pubblichi in tutti li luoghi del presente Regno. *Dato in Napoli li . . . Agosto 1787. Angelo Cavalcanti Luogotenente. V. Fiscus. Michele Perremuto. Angelo Granito. Francesco Pecchenéda. Lorenzo Paternò. Ippolito Porcinari. Ferdinando Lignola. Cons. Januarius Maddaloni a Sec.*

Die . . Aug. 1787. Angelo Cavalcanti Luogotenente.

PRAMMATICA XIII.

Interpretatio duorum supra positorum de exemptione ab onere Catasti edictorum.

NE' due Editti pubblicati in Agosto del 1787. per esecuzione di Real Dispaccio de' 30. Maggio, benchè si fossero espressi con bastante chia-

chiarezza li due principali articoli, pure si è venuto in cognizione degli errori, che si son presi nell'eseguirsi: giacchè siccome nel secondo di essi si prescriveva, che li pascoli sativi, o che fossero annuali, o di lunga durata, posseduti con dritto legittimo, fossero esenti dal pascolo comune, come ogni altro seminato di biade, così si è ciò interpetrato sinistramente, avendo alcuni preteso di poter seminare tali pascoli ne' Demanj delle Università, e de' Baroni senza verun permesso. Or essendo ciò contrario alla mente del Re, ha la M. S. risoluto, e comanda, che li suddetti pascoli sativi con effetto sieno esenti dal pascolo comune, quando sieno sopra di terre possedute legittimamente, ma che la semina di essi pascoli non si possa poi fare ne' Demanj delle Università, o de' Baroni ne' luoghi a ciò destinati senza il loro permesso, convenendo, che questo ottengasi con qualche annua somma, che si contribuisca, o a' Baroni per quella rata, che può loro spettare ne' loro Demanj, o alle Università in quelli, che ad essi si appartengono, da impiegarsi in comune vantaggio, e da stabilirsi col parere de' Periti, giacchè essendo comune il dritto di essi Demanj, tale anche deve essérne il profitto, e non già di quei soli, che vi facciano la detta semina.

In quanto poi all'altro Editto, con cui per incoraggiare li possessori de' terreni, o frattosi, o petrosi a metterli in coltura, fu loro promessa l'esenzione del peso del Catasto, ed altresì della Decima, dove vi fossero soggetti, per lo spazio di anni venti, quando i detti terreni si riducessero a semina, o vigneti, o altre piantagioni, che subito danno il lor frutto, e di anni quaranta, quando vi si facessero piantagioni di ulivi; è venuto a sapere S. M. da più ricorsi rassegnatile, che in varj luoghi del Regno si sia data a tal Editto una diversa interpetrazione, essendosi preteso di eseguire il detto miglioramento non già ne' proprj territorj, ma ne' Demaniali delle Università, e de' Baroni; ciò che in nessun modo coll' Editto era stato permesso. Quindi per correggersi un tale errore, che ha prodotto de' gravi disordini in varj luoghi, in vece del vantaggio, che dall' Editto si doveva aspettare, ha la M. S. risoluto, e comanda, che si faccia subito noto in tutte le Provincie del Regno, di doversi osservare l'Editto, coll' espressa dichiarazione, che i soli Proprietarj de' terreni, o frattosi, o petrosi possano ridurli a coltura nella maniera suddetta, e godere della promessa esenzione; ma che i Demanj delle Università, e de' Baroni non s' intendan compresi in tale Editto, rimanendo tuttavia nello stato, in cui trovansi, e senza farsi in essi alcun cambiamento, fuori di quello de' pascoli sativi, che coll' altro Editto già è stato permesso nel modo spiegato nell' articolo precedente. Il Supremo Consiglio delle Reali Finanze di Real ordine lo partecipa, acciò sia nota in tutti li luoghi del Regno questa sovrana risoluzione. *Napoli 16. Febbrajo 1788.*

Die 16. Febr. 1788.

DE

DE FVRTIS

TIT. CXVII

PRAMMATICA PRIMA.

Manticularii nocturni pallia furantes iter agentibus in plateis Civitatis, et suburbiorum morte plectuntur.

Vide prag. 3.

AVendo inteso per diverse vie, e querele, che di notte nelle strade di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, e suoi Borghi, non possono i Regj sudditi andare, e praticare sicuramente per causa d'alcuni ladri, e malfattori, che gli assaltano, e rubano le cappe, e robe, che portano. E perchè la nostra intenzione sempre è stata, ed è per reggere, e mantenere i buoni sudditi Regj, che non sieno oppressi, ed offesi, ma possano liberamente, e senza timore alcuno, di notte, e di giorno, andare, e praticare, massime nelle strade di detta Città di Napoli, siccome spetta a Sua Cattolica, e Cesarea Maestà; abbiamo provveduto, siccome per lo presente pubblico, e perpetuo duraturo editto *seu* Bando „ Provvediamo, diciamo, e comandiamo in „ nome della prefata Maestà, che non „ sia persona, di qualsivoglia sorta si „ sia, che presuma, nè ardisca tentare „ d'assaltare alcuno per rubare cappe, „ nè cosa alcuna da potere di quelli, che vanno, e conversano di „ notte per le strade di questa Fedelissima Città di Napoli, e suoi „ Borghi sotto pena della vita; e „ per lo presente Bando, ordiniamo, „ e comandiamo alla Gran Corte della Vicaria, che con diligenza lo „ debba eseguire, e proceda, e tratti detti disrobatori, come veri de„ robatori di strade, e grassatori, „ contra essi, e li punisca, e gasti„ ghi di pena di ultimo supplicio, „ non avendo rispetto alcuno al va„ lore delle cappe, e robe rubate di „ notte nelle strade predette, che va„ gliano più, o meno, perchè così „ conviene alla punizione di tali ar„ robi. Dichiarando, che contra quei, „ che saranno trovati *in flagranti de„ licto* col furto di dette cappe, e „ robe, si debba eseguire detta pena „ incontanente senz'altro processo ne' „ luoghi medesimi, dove avranno „ commessi detti assalti, ed arrobi, „ che tal'è nostra intenzione incom„ mutabile per lo bene pubblico, e „ protezione de' Regj sudditi ". *Datum in Castro Novo Neap. die* 17. *Decembris* 1533. *Don Pedro de Toledo. Vid. de Colle Reg. Vid. Loffred. Reg. Bernardinus Martiran. Secret.*

Poena mortis.

Uti grassatores viarum.

Reperti in flagranti sine processu puniuntur.

Die 17. Dec. 1533. D. Pedro de Toledo.

PRAMMATICA II.

Fures minores puniuntur.

PEr quanto si è veduto, e si vede la maggior parte de' marioli, che commettono tanti furti in questa Magnifica; e Fedelissima Città di Napoli, e suoi Borghi, tagliando borse, e facendo altre sorte di furti, sono persone minori, e d'età non perfetta, confidate, che per la loro minore età, non si procede contra di loro alle condegne pene.

Ed i detti minori commettono i predetti furti guidati, ed accompagnati da altre persone d'età perfetta, e poichè a' detti minori non si dà la dovuta tortura per la loro minore età, sono stati i complici celati di maniera, che non si possono sapere

que'

que' che li guidano, ed accompagnano, e fanno spalla: onde vanno impuniti de' loro delitti, e le persone minori non si curano delle pene, che fino qua loro sono date, come di frustargli, e simili: Tal che molte volte è accaduto, ch' essendo alcuno minore frustato nella Gran Corte della Vicaria, e per la Città, per arrobi, e furti, dopo liberato, fra poco spazio di tempo si sono un' altra volta, e più volte tornati a pigliare prigioni per le medesime mariolerie, e ruberie, e nuovi furti. E volendo Noi a questo provvedere per quello, che conviene alla buona amministrazione della giustizia, ed al pubblico beneficio, per ovviare a' furti predetti, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, provvedere, ordinare, stabilire, siccome per la presente Prammatica „ Stabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, che tutti, e quali si vogliano minori d'età d' anni dodici in sù, che commettono, *seu* commetteranno furti dentro questa prefata Città di Napoli, e suoi Borghi, per la prima volta sieno puniti della frusta per questa predetta Città; per la seconda della frusta, e troncazione di tutte due l' orecchie; e per la terza volta, ancorchè non abbiano diciotto anni, si debbano punire, e condannare per detta Gran Corte della Vicaria, non avendosi ragione alla minore età, e conforme alla Prammatica sopra detti marioli gli anni passati pubblicata, per la quale si concede arbitrio di punirli di pena ordinaria, non ostante la minore età; ed a tal che così s' esegua ordiniamo, e comandiamo a tutt'i sopradetti Officiali, e Tribunali maggiori, e minori, *et signanter* alla Gran Corte della Vicaria, che *inspecta* per essi, e ciascuno di loro la forma della presente nostra Prammatica, debbano quella inviolabilmente eseguire per le pene predette contra de' trasgressori, *juxta sui seriem* ". Ed acciocchè sia noto a tutti, e non si possa allegare ignoranza; comandiamo, che si debba la presente notificare, e pubblicare per li luoghi soliti di questa predetta Fedelissima Città, e si affiga *in valvis* de' prefati Tribunali. „ Quali pene vogliamo, che s' eseguano contra quei delinquenti, che commettono detti arrobi in questa predetta Città di Napoli, e suoi Borghi, e non in altra parte ".

Poena furtium, et obtruncationis aurium.

Quae est L. infra de minoribus, poena arbitraria usque ad mortem.

Adde prag. 2. §. 17. de commis.

Dat. Neap. die 2. Septembris 1569. Don Perafan. Vid. Villan. Reg. Vid. Reverter. Reg. Vid. Berm. Reg. Dominus Viceres, Locumten. et Capit. Generalis mandavit mihi Ludovico de Lobera Profecret. In Cur. 13.

Die 2. Sept. 1569. D. Perafan.

PRAMMATICA III.

Essendo in questa Fedeliss. Città di Napoli, e suoi Borghi aumentato il numero de' ladri, *seu* marioli, i quali vanno la notte per le strade rubando, e cappiando, ed ancora di quelli, che commettono tanto di giorno, come di notte diversi furti, con discassazione di botteghe di poveri artigiani, di fondachi di Mercatanti, ed altre case di altri Cittadini, ed abitenti d' essa, ed ancora con discalare dette case, e botteghe per rubarle, dal che si causa, che non possono stare sicuri, nè quieti dentro le proprie case, e botteghe, e per le strade di questa Città, e suoi Borghi con non minor danno, e pericolo di quei, che sono rubati in istrada pubblica. E considerando, che il tutto è proceduto, e procede dal non potersi dare a simili delinquenti il ga-

Tres depositiones manticulariorum fa[illegible] in tortura, etiam singulares legitime Probant contra nominatos pro furtis nocturnis commissis in Civit. Neap. et suburbiis.

De hac Pragmatica fit mentio per Praesid. de Franch. dec. 370.

stigo col rigore, che si conviene per la difficoltà, che corre nella pruova di simili delitti, i quali per lo più si commettono di notte. Per tanto volendo rimediare, che per l'avvenire, non restino detti delinquenti impuniti, ma che si puniscano col debito rigore, e che si estirpino da questa Città, e suoi Borghi simili delinquenti; ci è paruto, con voto, e parere del Reg. Collat. Cons. appresso di Noi assistente, far la presente Prammatica, per la quale „ Stabiliamo, ed ordiniamo, che, confessando in tortura tre di detti delinquenti gli altri complici, e compagni di detti delinquenti di cappiare, e rubare con discassazione, e discalazione di case, fondachi, botteghe, ed altri luoghi, ancorchè deponessero di atti diversi, e singolari, si abbia contra di detti complici, e compagni, *ut supra* nominati per piena, e pienissima probazione, tal che tutti quei complici, i quali, da qua in avanti, saranno nelle torture nominati, e confessati da tre compagni, *etiam* deponenti delitti diversi, e singolari, essere stati complici, partecipi, e compagni in detti delitti, s' intendano per legittimamente convinti, e contra d' essi abbiano luogo tutte le disposizioni, tanto di Legge comune, come di Costituzioni, Prammatiche, e Capitoli di questo Regno, le quali trattano contra de' convinti per legittime pruove, e conseguiscono le pene contra detti delinquenti stabilite; escludendo da questa nostra Prammatica le cause pendenti nella G. Corte della Vicaria di quei, che sino a questo dì si truovano per simili delitti carcerati, dichiarando, che s' intenda però procedere in quei, che saranno per l' avvenire carcerati, *etiam* di delitti per lo tempo passato commessi". Ordinando, e comandando agl' Ill. Spettabili, e Mag. Protonotario, e Gran Giustiziere del presente Regno, Deputati del S. R. C., Reggente, e Giudici della Gran Corte predetta della Vicaria, Avvocato, e Proccuratore Fiscali, che debbano, e ciascuno di essi debba osservare la forma, e tenore della presente Prammatica, senza diminuzione alcuna. Ed a tal che sia noto a tutti, abbiamo ordinato, che se ne affiggano copie autentiche *in valvis* de' Tribunali del detto S. R. C., e della detta Gran Corte. *Dat. Neap. die* 20. *mensis Junii* 1581. *D. Juan de Zunica. Vid. Salernit. Reg. Vid. Salazar. Reg. Vid. Daroca Reg. Bastida de Munatones Secr.*

Probationes singulares ... legitimae.

Die 20. Junii 1581. D. Juan de Zunica.

PRAMMATICA IV.

Siamo stati informati, che in questa Fedelissima Città di Napoli da molte persone, si è inventato di andare pelando le code a cavalli per vendere poi i peli di esse a' pescatori in grave interesse de' padroni di quelli, per essere le code a' detti cavalli grandissimo ornamento, il che si è causato, e causa, per non essersi sino adesso proceduto contra questi a pena alcuna. Al che volendo Noi provvedere, e rimediare, come si conviene, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare il presente bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che non sia persona alcuna, che ardisca, nè presuma di pelare dette code a' predetti cavalli, sotto pena a' contravvegnenti di anni tre di galea, o della frusta a nostro arbitrio riservata". Ordinando con questo a' Magn. Reg., e Giu-

Evellentes pilos a caudis equinis puniuntur, ut intus.

Poena triremis per triennium, aut virgarum.

e Giudici della Gran-Corte della Vicaria, che debbano tenere particolar pensiere dell'osservanza del presente bando. *Datum Neap. in Regio Palatio die* 25. *Januar.* 1597. *El Conde de Olivares. V. Ribera Reg. V. Gorostiola Reg. V. Constantius Reg. V. Castellet. Reg. Barrionuovo. In Bann.* 1. *fol.* 44. *Locus sigilli. Bando, etc. Die* 25. *Januar. Neap. fuit pubblicatum.*

Die 25. Jan. 1597. El Conde de Olivares.

PRAMMATICA V.

Statuitas poena ann. 5. ad triremes inquisitis de furto, et repertis cum clavibus falsis, dummodo alias fuerint de furto inquisiti. Vide prag. 13. de empt. et vend.

Siamo stati informati, che allo spesso, e quasi ogni giorno, si commettono in questa Fedelissima Città di Napoli, ed in tutto il presente Regno grandi, ed eccessivi furti con chiavi false senza alcun timore di N. S. DIO, nè della giustizia, il che si è considerato causarsi, per non esservi pena stabilita contra di quelli, che sono trovati con dette chiavi false; anzi molte volte per detta causa ne vengono ad essere liberati. Al che volendo Noi provvedere, come si conviene, per lo quieto vivere, e pubblico beneficio de' sudditi di S. M., e per ovviare, che non si commettano de' furti predetti, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collat. Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente bando, *omni tempore valituro*, per lo quale

Poena triremis per quinquen.

„ Imponiamo pena di anni cinque di „ galea a tutte è quali si vogliano „ persone, che dopo la pubblicazio„ ne del presente bando in avanti „ saranno inquisiti di furti, e ritro„ vati con dette chiavi false, ancor„ chè il furto non si provasse, pur„ chè le tali persone, in poter di „ chi si ritroveranno le chiavi false, „ sieno state inquisite altra volta di „ furto. E perchè intendiamo, che „ molti Maestri fanno le dette chia„ vi false con gran facilità, non so„ lo con la mostra di altre chiavi, „ ma per la stampa, che loro si dà „ di cera, creta, o altre misture, dal „ che ne risulta, che niuno può star „ sicuro in casa sua: Perciò voglia„ mo, e col presente ordiniamo, e „ comandiamo, che tutti quei Mae„ stri, lavoranti, o qualsivoglia altra „ persona, che faranno dette chiavi „ false: cioè quei, che le faranno „ per istampa di cera, creta, o al„ tra mistura, incorrano nella pena „ di anni dieci di galea; e quei, che „ le faranno per mostra d'altre chia„ vi incorrano nella pena di anni „ cinque di galea, da eseguirsi le „ pene sopraddette irremisibilmente „ contra de' trasgressori." Ordinando al Reggente, ed a' Giudici della Gran Corte della Vicaria, ed altri quali si vogliano Officiali del detto presente Regno, che debbano tenere particolar pensiero dell'osservanza del presente nostro bando, ed eseguire le pene in esso contenute. *Dat. Neap. die* 14. *Octob.* 1605. *El Conde de Venavente. Vid. Constantius Reg. Vid. de Castellet. Reg. D. Bern. n Barrion. Reg. Salazar. Secr. Bann.* 2. *fol.* 22.

Poena trirem. per decenn.

Poena per quinquennium.

Die 14. Octob. 1605. El Conde de Venavente.

PRAMMATICA VI.

Exteri inquisiti de furtis ab hoc Regno infra terminum 15. dierum demigrent.

A Nostra notizia è pervenuto, come la maggior parte de' furti, che succedono sì in questa Fedelissima Città di Napoli, come in tutto il presente Regno, si commettono da persone forestiere di questo predetto Regno, molte delle quali vengono da altri dominj fuggendo per evitar la pena de' lor delitti; perciò Noi volendo rimediare in questo, ed evitarli, quanto sarà possibile, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente bando, *omni tempore valituro*, per lo quale

M 2 „ Or-

„ Ordiniamo, e comandiamo, che „ tutte quelle persone forestiere di „ questo predetto Regno abitanti in „ esso, e che non ci si sono casate, „ ovvero non ci avranno fatto incolato per dieci anni, le quali saranno state inquisite di furto, così in questo predetto Regno, come fuora di esso, debbano sfrattare tanto da questa Fedelissima Città, quanto da questo presente Regno fra il termine di giorni quindici, decorrendi dal dì della pubblicazione del presente bando *in antea* sotto pena di galea a nostro „ arbitrio, la quale si eseguirà irremisibilmente contra de' trasgressori "; Ed a tal che questo sia a tutti noto, ordiniamo, che il presente bando si pubblichi in questa predetta Città, e Regno, e comandiamo al Reggente, ed a' Giudici della Gran Corte della Vicaria, ed alle Regie Udienze, ed altri Officiali, a chi spetta, che debbano tenere particolar pensiero dell' osservanza di esso, e i trasgressori carcerargli, e subito farcene relazione, per dichiarare il tempo, che avranno a servire nelle Regie galee. *Dat. Neap. die 21. Novemb. 1616. El Duque. Vidit Constant. Reg. Vid. Montalto Reg. Vid. Lopez Proregens. Salazar. Secr. in Bann. 1. fol. 7.*

Die 21. Nov. 1616. El Duque.

Bannum Delegati Regiorum Balneorum Puteolorum, cum insertione ordinis Suae Excellentiae,

sive

PRAMMATICA VII.

Nihil exigatur ab euntibus ad balnea Puteolana, sub poena, ut intus.

PErchè è pervenuto a notizia di S. E. che ne' Regj Bagni di Pozzuoli nuovamente riedificati d'ordine dell' E. S. per uso, e servigio del pubblico, da alcuni particolari si compongono le persone, che vanno a pigliar detti Bagni, facendosi contribuire con danari, con pretesto, che sono affittatori, e guardiani di detti Bagni. Perciò da S. E. ci è stato inviato biglietto del tenor seguente, *videlicet*. Haviendo pervenido à noticia del Senor Don Pedro, que à las personas que van à tomar los Banos de Puzuol, y Baya, los componen haziendoles contribuir con dinero, con pretesto, que son Affittadores, ò Guardianos de ellos, y à tento que non hay nè son lo uno, ni lo otro, y quando fuesse necessario diputarlos, non sara sino para la buena custodia de los referidos banos, fin que puodiessen pretender nunca pagamento, ò regalo à un de los, que volontariamente se le quieset dar, por haverlos hecho rehazer S. E. para servicio, comodidad, y à beneficio del publico; Por lo que me manda dezir à V. S. que sobre esto tome informacion paraque siendo cierto se gastiguen los culpados, y haga publicar Vandos en nombre de S. E. que so pena de tres anos de Galera, y otras à su arbitrio reservadas nò sè atreva nadre à hazer semejantes besaciones cuydando V. S. mucho de su observancia, y procediendo en todo en virtud de la delegacion, que tiene de S. E. para esta materia. *Guarde DIOS à V. S. Palacio à 20. de Marzo 1669. D. Diego Ortiz de Ocampo. Señor Presidente Io: Domingo Astuto.* E dal suddetto Signor Presidente Astuto Delegato è stato interposto il seguente decreto, *videlicet*. *Die 26. mensis Martii 1669. Neap. etc. Viso supradicto biglietto S. E. per Dominum Militem V. J. D. Jo: Dominicum Astutum Reg. Cam. Sum. Praesidentem, et Commissarium, fuit provisum, et decretum, quod exequatur ordo Suae Excellentiae, pro cujus exequtio-*

quotione emanentur Banna. *Hoc suum*, *etc. Jo: Dom. Astutus*. *Todarus Act.*

Per tanto in esecuzione del suddetto preinserto biglietto di S. E. esecutoriato per lo suddetto Sig. Presidente Delegato in virtù del preinserto suo decreto, si fa il presente bando, da pubblicarsi così nella Città di Pozzuoli, e Baja, coma in tutti gli altri luoghi, dove sarà necessario, col quale „ Si ordina, e comanda a tutte, „ e quali si vogliano persone di qualsivoglia stato, grado, o condizione si sieno, che, sotto pena di „ tre anni di galea, ed altre pene „ riservate ad arbitrio di S. E. non „ ardiscano in modo alcuno esigere „ pagamento veruno, ancorchè menomo che fosse, dalle persone, „ che vanno in detti Bagni a pigliar „ rimedj, o a vedere gli edificj di „ essi, per avere quelli fatti riedificare S. E. per comodità, e beneficio pubblico ". Ordinando col presente bando al Regio Governatore di Pozzuoli, che *pro tempore* sarà, che così faccia eseguire, ed osservare. Così per ognuno s' esegua, sotto pena di duc. mille *Fisco Regio*, etc. *Datum Neap. die 3. mensis Aprilis 1669. Jo: Dominicus Astutus*. *Franciscus Mangus pro Mag. Act. Antonio Todaro Act.*

Poena triremis per triennium, et alia arbitraria.

Die 3. April. 1669. Jo: Dominicus Astutus Del.

§. I.

Plura ad motetiam furtorum habes in hac prag. quam videas.

Gli anni passati in tempo del governo del quondam Illustre Duca d' Ossuna fu di suo ordine fatto, e pubblicato Bando, etc. *Ex prag*. 13. *de Empt. et Vendit. etc.*

Rescriptum Caroli III. Regis,

sive

PRAMMATICA VIII.

Placet in furtis finitimas etiam vias pro publicis haberi.

Essendosi per li furti di strade pubbliche in campagna prescritto nelle Prammatiche di procedersi *ad modum belli*, *et per horas*, e colle pene in esse Prammatiche disposte; ed essendosi colla Prammatica 32. *de Exulibus* dichiarato intendersi furti di strada pubblica anco quelli, che avvenissero nelle taverne, case, massarie, pagliari, ed altri luoghi simili situati in campagna, si sono da taluni giudicati, contro lo spirito delle leggi, esclusi i furti, che si commettono in campagna *nelle vie vicinali*. Perchè si tolga ogni dubbio, che potrebbe nascere in mente de' Giudici, S. M. vuole, che in avvenire all' effetto di procedere estraordinariamente, e colle pene nelle Prammatiche prescritte, le vie vicinali siano considerate, come vie pubbliche; per cui ha imposto darne a cotesta Udienza l' avviso, acciò si eseguisca questa Regal determinazione. *Portici* 21. *Aprile 1759. Bernardo Tanucci*. *Sig. Preside, ed Udienza di* . . . . .

Die 21. April. 1759. Bernardo Tanucci.

PRAMMATICA IX.

Ducentorum ducatorum summa pollicetur in praemium illi, qui detegeret sacrilegum furtum commissum die 25. mensis Decembris anno 1780. in Ecclesia vulgo dicta *Croce di Palazzo*.

Essendo seguito la notte de' 25. Dicembre del prossimo passato anno 1780. il sacrilego furto nella Venerabile Chiesa della Croce di Palazzo, precedente scalamento, e frattura, con essersi benanche versate sopra l' Altare maggiore, ed anche in terra le sacre Forme con empietà detestabile; come S. M. (DIO guardi) usando dell' ammirevole sua pietà cristiana, ed incomparabile zelo per la giu-

giustizia, vuole, che non rimanga invendicato delitto cotanto esecrando, si è degnata rimaner servita con Real carta de' 3. dell'andante mese, spedita per la Real Segreteria di Stato, Giustizia, e Grazia, comandare a questa G. C., che prometta il premio di ducati dugento a chi scovrirà gli autori, e rei del suddetto esecrabile delitto, con pubblicarsene a tal'effetto nel suo Real nome bando. Perciò in esecuzione de' sovracitati ordini abbiamo spedito il presente, col quale dicemo, ed in Real nome facciamo a tutti noto, che colui, quale scovrirà, e farà costare i rei del suddetto furto, riceverà in premio dalla M. S. li suddetti ducati dugento, che gli saranno prontamente pagati dal suo Real Erario, dopochè avrà fatto liquidare gli rei del ridetto gravissimo eccesso. Si pubblichi dunque il presente per gli luoghi soliti di questa Capitale, con affiggersene copie *more, et forma solita*. *Vicaria li* 8. *Febbrajo* 1781. *Il Marchese di Fuscaldo Reggente. Girolamo Vollaro. Giuseppe Secondo. Pasquale Perrelli. Carlo Crispo. Giacinto Dragonetti. Francesco Cicconi. Antonino Brancia. Saverio Senzio. Pietro Paulillo. Pasquale Ferrigno. Gian-Tommaso di Agostino, Avvocato Fiscale della seconda Ruota. Michelangelo Freda, Avvocato Fiscale della primo Ruota. Sigismondo Savastano Seg. Giuseppe Villamaina Soll. Fisc.* Pubblicata a dì 10. di Febbrajo 1781.

Die 8. Febr. 1781. Il Marchese di Fuscaldo Reggente.

PRAMMATICA X.

Peculiares poenae constituuntur in illa furum genera, quae vulgo dicuntur *Borsajoli* o *Saccolarj*. Vide prag. 1. sub tit. de Officio Magistrat. polit. in urbe et regno.

PEr porre in buon ordine questa popolosa Capitale, per tenere in disciplina i vagabondi, e malvagi, e per accertare la sicurezza de' Cittadini, e la felicità de' sudditi, che forma l'oggetto della Nostra paterna compiacenza, sebbene prescrivemmo con la Prammatica de' 6. di Gennajo del 1779. molti salutari, ed efficaci espedienti, e demmo la norma di una ben regolata polizia, pure ciò non ostante, e malgrado l'attenzione, il zelo, e la vigilanza de' Magistrati, non si vede frenata l'audacia de' ladri volgarmente detti *Borsajoli*, o *Saccolarj*, il reato de' quali se a prima vista sembra men grave nelle sue circostanze, merita la nostra sovrana attenzione per lo molesto, e continuo danno, che arreca a' particolari la frequenza di tali furti, per la pravità della intenzione, per la moltiplicità degli atti, e per l'incorrigibil malizia de' Rei, che in certo modo insultano la giustizia anche in pieno giorno, e ne' luoghi più frequentati. Un delitto così agevole a commettersi, e quasi instantaneo rimanendo per lo più impunito per la malagevolezza delle pruove, e per l'implicanza delle formalità giudiziarie, esige perciò la pubblica sicurezza di accrescersi l'intensità, determinarsi la certezza, e celerità della pena, e diminuirsi le solennità giuridiche.

Pertanto ad evitare le insidie, che tali perturbatori della pubblica tranquillità tendono a' men cauti Cittadini, ed a rendere meno attiva, e men pericolosa la loro colpevole industria, e sorprendente destrezza nel male oprare, abbiamo stimato, previo parere della nostra Regal Camera di S. Chiara, formare il presente Editto, col quale vogliamo, e sovranamente comandiamo, che dal dì della pubblicazione del medesimo siano sottoposti alla pena di due Tratti di Corda i Ladri *Borsajoli*, o *Saccolarj*, qualora costoro recidivando nel delitto rubino per la seconda volta. E per assicurare l'esistenza del primo fur-

furto, e l'identità del Reo, vogliamo, che si richiegga il processo fiscale dello stesso primo furto, colla pruova almeno indiziaria a tortura contro il Reo: nulla importando, che tale processo non sia completo, e che nel medesimo il ladro non sia stato costituito, nè abbia avute le difese, nè sia stato condannato. E la stessa pena s'intenda, che debba aver luogo, qualora nuovamente inciampasse nello stesso delitto.

E perchè tal nostra sovrana determinazione venga a notizia di ognuno, e non possa allegarsi causa d'ignoranza, ordiniamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti della Capitale, suo Distretto, e Casali. Ed in pubblica testimonianza sarà da Noi il presente Editto sottoscritto, e munito col suggello delle Nostre Reali Armi, riconosciuto dal nostro Segretario di Stato degli affari di Giustizia, e Grazia, visto dal nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Real Camera di S. Chiara. *Napoli 31. Marzo 1783.* FERDINANDO. *Carlo Demarco. Vidit Citus Praeses Vice-Protonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Hyacintho Dragonetti a Secretis.* Pubblicata a dì sette Aprile 1783.

Die 31. Mart. 1783. FERDINANDO IV.

DE HOMICIDIIS PUNIENDIS

TIT. CXVIII

PRAMMATICA PRIMA.

CAROLO VI. Imperatore et Rege.

Continuandosi sempre più da Noi la sollecitudine mostrata sin dal cominciamento del nostro Governo in ovviare alla frequenza de' delitti, e soprattutto dell'omicidio, dopo aver date a tal effetto varie, e replicate provvidenze; e dopo aver procurato al possibile di toglier l'armi di mano agli avidi dell'uman sangue col nuovo rigoroso divieto fattone nella Prammatica 89. *de Armis*; Conoscendosi coll'esperienza, che tal opportuno rimedio non sia del tutto sufficiente al male, ove per lo contrario le leggi stesse non si armino di nuovo inflessibil rigore, e con la certezza del gastigo, non ricredano i perversi di ogni falsa speranza d'impunità; abbiamo perciò volto il pensiero ad indagare tutti quei mezzi, per li quali sogliono essi fraudolentemente deludere la severità della giustizia. Ed avendo riflettuto alla facilità, con cui essi si ammettono a transazioni pecuniarie, o si concedono loro guidatici, o le solite provvisioni, che presentandosi personalmente, sieno rilasciati col mandato *per Palatium*, o *per Civitatem*, e che per queste vie, quantunque regolari, si apra loro, mercè l'abuso che ne fanno, l'adito a campare il meritato gastigo; abbiamo perciò risoluto di dare le seguenti provvidenze. Che però col voto, e parere del Regio Collat. Consiglio, presso Noi assistente, vogliamo, ed espressamente ordiniamo col presente ban-

Parte remittentes Transactiones commutationesque poenarum de patrato homicidio.

...dio ad Proregis, et Collateralia cognitionem remittuntur. Baronibus ea in re et ceteris curiis detrahitur.

bando, *omni tempore valituro*, che da oggi in avanti, non possa farsi transazione, e composizione pecuniaria del delitto di omicidio, se non solamente da Noi nel nostro Collaterale Consiglio, precedente remissione della parte offesa, ed esame, e discussione della Causa, in vista degli atti, o delle relazioni de' Tribunali, o delle Corti Demaniali: Incaricando seriamente alle Corti Baronali ad abolire affatto l'abominevol traffico, che di simili transazioni si sente da loro farsi, altrimenti continuandosene da loro l'abuso, si prenderanno da Noi i dovuti espedienti.

Salvus conductus, qui et Guidaticus dicitur, quum quis reus homicidii Fisco servitia praestare promittat, non detur, nisi parte offensa remittente: Neque admittatur, nisi propria opera servitium Fisco datum fuerit.

Ed a riguardo de'Guidatici, o siesno Salvocondotti, essendosi saputo, che questi soglion concedersi agl'Inquisiti di omicidio, anche senza remissione di parte, ed anche per piccioli, ed indeterminati servigi, che fingono di voler rendere alla Regia Corte, e che poi si fanno loro intestare per mezzo di denaro da' Capitani di Giustizia, da' Caporali di Campagna, o da altri Subalterni; conseguendo con tali frodi a man salva, e senza rischio, o fatica alcuna l'impunità del loro delitto; Vogliamo perciò, ed ordiniamo, che da oggi in avanti non si possa per omicidio concedere Guidatico, o Salvocondotto, se non precedente remissione in forma valida dalla parte offesa, e notizia giuridica del delitto della Causa, delle circostanze, e delle pruove, che ci concorrono; Stabilendosi, e determinandosi certo, e determinato servigio, corrispondente al peso del reato, da rendersi personalmente da' Guidati al Regio Fisco, come dovrà costare con informazione giurata; e da eseguirsi fra certo, e determinato spazio di tempo; quale scorso non si possa più prorogare, se non da Noi, e dal Regio Collaterale Consiglio, quando le circostanze sieno tali, che meritano indispensabilmente proroga; Ed all'effetto suddetto proibiamo espressamente a tutti coloro, a' quali o per disposizione delle Regie Prammatiche, o per speciali nostri Biglietti sta accordata la facoltà di concedere simili Guidatici, o Salvocondotti, di non potersene altrimenti servire, che ne' termini soprascritti; e che in oltre non possa usarla il Reggente della Vicaria, quando gliela stendessimo anche sopra gl'Inquisiti delle Provincie, se non colle medesime circostanze, e precedente notizia dello Spettabile Reggente Soprantendente Generale della Campagna.

Reus homicidii, non audiatur, nisi personaliter se praesentet, intus carceres; ut et formula invaluit.

Ed essendosi anche inteso, che per qualunque prudente precauzione, che siasi presa dal Tribunale della G. C. della Vicaria, affinchè si desse pronto esito alle cause degl'Inquisiti di omicidio, i quali stante la spontanea presentazione si trovano detenuti col mandato *per Palatium*, o *per Civitatem*; pure perchè essi non si presentano, che dopo aver ottenuta la remissione degli offesi; e cessando questi allora di far più parte in giudizio; ed usandosi per lo contrario dai delinquenti qualche altro artifizio coi subalterni, vengono le loro Inquisizioni a restar sepolte, ed impunite; Ordiniamo perciò, e comandiamo, che agl'Inquisiti di omicidio non si concedano più da verun Giudice, o Corte, o da qualunque Tribunale, ancorchè Collegiato, le solite provvisioni, che comparendo personalmente sieno rilasciati col mandato *per Palatium*, o *per Civitatem*; e molto meno, essi presentandosi, sieno ammessi, e detenuti con la sola cautela di tal mandato: Volendo, e chiaramente ordinando, che tali Inquisiti, non ostante la loro spontanea presentazione,

ne,

ne, sieno subito ristretti nelle Carceri formali, perchè di tal fatta non potranno deludere la vigilanza de' Giudici, ed isfuggire il meritato gastigo. E per coloro, che si ritroveranno già presentati per Inquisizioni d' omicidj, e rilasciati col mandato, ordiniamo, che si debba colla maggior brevità procedere al disbrigo delle Cause delle loro Inquisizioni.

Iidem damnati ad poenam temporariam, perpetuo a Regno exulent.

Ed essendosi in oltre riflettuto, che togliendo affatto a' rei d' omicidio la speranza di riveder la Patria; questo nuovo rigore potrebbe aggiugnere nuovo freno a' cattivi, e liberare le parti offese dal dispetto di vedersi passeggiar per avanti i Micidiali de' loro Congiunti, e per conseguente dallo stimolo della vendetta, che sovente suol essere cagione di altri omicidj: Ordiniamo per tanto, e comandiamo, che i Condennati, o Concordati a pena corporale temporanea per delitto d' omicidio, compiuto il tempo della lor condanna, debbano *recto tramite* andar esuli dal Regno loro vita durante; E così spiegarsi nella sentenza.

Quanto citius Judices possint, reum homicidii puniant; ne lapsus temporis laxitatem inducat.

Ed affinchè questo crudel reato, ch' è sì funesto alla natura, ed alla umana società, non incontri il picciolo scampo, incarichiamo seriamente a' Giudici, che nelle cause d' omicidio procedano con tutta l' attenzione dovuta, e con tutto il maggior rigore; spedendole prima dell' altre, e risecando tutte le lungherie, e dilazioni, in conformità della *Prammatica 89. de Offic. S. R. C.*, di cui ne inculchiamo la puntuale osservanza; affinchè il caldo risentimento della Giustizia sia ricevuto con soddisfazione de' buoni, e con ispavento dei tristi. E per questo riguardo ordiniamo in fine, e comandiamo a' Presidi Provinciali, a' Commessarj di Campagna, e ad ognuno, al quale giuridicamente si appartiene, che applichino tutta la lor cura, e diligenza nella persecuzione degl' Inquisiti, e Forgiudicati per tal delitto; acciocchè non ritrovino ricovero veruno sotto qualunque mano potente, o in qualunque luogo della Provincia: e possa indispensabilmente conseguirsi il loro arresto, per potersi scaricare sopra di loro il meritato peso della Giustizia.

Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza; ordiniamo, e comandiamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, ed in tutte le Città, Terre, e Luoghi del presente Regno. *Datum Neap. die 30. mensis Octobris 1726. Et Cardenal de Althann. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Alvarez Reg. Vidit Crivelli Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Thomasi Reg. D. Nicolaus Fraggianni a secretis. Mastellonus.* Pubblicata a dì 5. di Novembre 1726.

Die 30. Oct. 1726.

PRAMMATICA II.

Eodem Imp. et Rege: interpretatio praecedentis Constitutionis.

Dall' Avvocato de' Poveri della Gran Corte della Vicaria ci sono stati proposti i seguenti dubbj dietro la Prammatica da Noi novellamente promulgata sotto il dì 30. d' Ottobre del caduto anno per ovviare alla frequenza degli Omicidj. Primo, se lo sfratto perpetuo dal Regno, che nel §. 4. della medesima si stabilisce a' condannati, o concordati a pena corporale temporanea, debba anche praticarsi contra i Rei d' Omicidio, la pena ordinaria de' quali non eccede l' esiglio temporaneo. Secondo, se la stessa esasperazione di pena debba intendersi solamente a risperto de' veri percussori. Terzo, e se debba aver luogo anche contra i rei di Omicidio,

dio, che nel decorso della loro inquisizione, o dopo della condanna ottengono dalle Parti offese, colla legittima remissione, la pace. E quarto, se la disposizione della riferita Prammatica comprenda i delitti di Omicidio seguiti dal dì della pubblicazione di essa in avanti.

In vista de' quali dubbj essendosi da Noi considerato non esservi cosa, che più pregiudichi alla puntuale osservanza delle leggi, quanto l'abbandonar le medesime alle interpretazioni de' Dottori, che inclinando sempre ad una perniciosa benignità non tirano, che a snervarle; Noi, affinchè statuto sì salutare non soffrisse qualche attacco per questa via, abbiamo stimato di riparar subito colle seguenti spiegazioni, che perciò col presente Bando, *omni tempore valituro*, precedente il voto, ed il parere del Regio Collaterale Consiglio presso Noi assistente, confermando, e convalidando, e se fia uopo, promulgando di nuovo di parola in parola la suddetta Prammatica Sanzione, vogliamo, ed ordiniamo, come in maniera di spiega della medesima; che l'esasperazione dell' esiglio perpetuo dal Regno stabilita nel §. 4. non debba praticarsi contra i condannati, o concordati per delitto d'Omicidio a pena esulare, sia temporanea, o sia perpetua, ma solamente contra i condannati, o concordati a pena corporale temporanea, come apertamente sta espresso nel §. citato; Che la stessa esasperazion di pena debba intendersi a riguardo sì de' veri percussori, che de' mandanti, e non già a rispetto degli assistenti, consulenti, istigatori, o altri di qualunque maniera inquisiti per tal reato; Che la medesima esasperazione non debba praticarsi co' rei, che nel decorso della loro inquisizione, o in tempo della condanna, o della concordia avessero legittima remissione degli offesi; E che la disposizione della replicata Prammatica, per quel che vi si attiene solamente alla esasperazione della pena contenuta in questo §. debba comprendere que' delitti di Omicidio, i quali sono seguiti dopo il dì della promulgazione della medesima. Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza; Vogliamo, che la presente si publichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Illustre e Fedelissima Città di Napoli, e nelle Città, Terre, e Luoghi del presente Regno, e colla dovuta relata torni a Noi. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 8. mensis Januarii 1727. El Cardenal de Althann. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Alvarez Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Thomasi Reg. D. Nicolaus Fraggianni a secretis. Mastellonus*. Pubblicata a dì 21. di Gennajo 1727.

Si exilium Reo poenae loco est datum, demigratio non adiicitur: demigratio in percussores, et mandantes sancita est: adversus vero consulentes secus, eorque omnes, quibus pars offensa pepercerit.

Die 8. Jan. 1727.

PRAMMATICA III.

CAROLO Rege. Hac Constitutione praeteritae Constitutiones instaurantur, et aliquid eis novi juris adjicitur.

Essendo stata sempre, e di continuo occupata la nostra Real mente, nel ritrovare i mezzi più opportuni per istabilire la felicità, e la tranquillità de' nostri amatissimi sudditi; niuna cosa però ha impegnato tanto la nostra più seria riflessione, quanto di rinvenir gli espedienti, affinchè non si commettano gli omicidj, rendendosi oltremodo sensibile al nostro Real Animo, che l'umana alterigia venga così di leggieri ad arrogarsi quel diritto sul sangue, e su la vita altrui, che al solo IDDIO Autor della natura è riserbato, ed a' Supremi Principi, a' quali dalla divina Provvidenza è stata questa potestà comunicata, non meno per punire i delitti, che per contenere tra i cancelli

li del dovere l'audacia degli uomini malvagi. E sebbene con varj ordini provvisionali, dati da tempo in tempo, non abbiam mai tralasciato di reprimere la baldanza, e la fierezza di coloro, che a sì gravi delitti eran proclivi; e ci siam compiaciuti, nel vedere, almeno in parte, diminuita l'intolerabil licenza, con cui prima si commetteano; nientedimeno, perchè non si è conseguito interamente il fine, che da Noi tanto si desidera, con l'estirpare affatto simili delitti, e di vedere esattamente osservate, ed eseguite quelle leggi, che per li medesimi si trovan promulgate; Perciò, affinchè si rimetta nel suo vero cammino la giustizia contra dei Rei di sì grave delitto, abbiam deliberato dopo maturo esame far la presente Costituzione per ora, colla quale in parte rinnovando le leggi, e Prammatiche ne' passati tempi promulgate per poner freno alla frequenza degli omicidj, ed in parte dando quelle provvidenze, che si sono giudicate più valevoli per toglier gli abusi, che si sono introdotti intorno all'osservanza di dette leggi; speriamo che si possa stabilire sempre più la pubblica quiete, e felicità de' nostri Vassalli; riserbandoci di dare altre provvidenze, quando l'esperienza ci farà vedere, che convenga far altre dichiarazioni, e spieghe, secondo la circostanza de' tempi, e la varietà de' casi.

Civitatum et locorum omnium Gubernatores relationem de patratis homicidiis faciant, ut et §. VII. prag. 37. de Ordine Judiciorum, cavetur, Praesidibus Provinciarum; et si in Campania acciderit M. C. Vicariae.

I. E perchè riuscirebbe sempre infruttuoso il dar qualunque provvidenza, o il far nuove leggi, qualora dalle Corti, così Regie, che Baronali non si contribuisca per la lor parte quella dovuta vigilanza, ed attenzione per l'adempimento delle medesime; Perciò confermando eziandio tutto ciò, che nella nostra Real Costituzione de' 18. Marzo del corrente anno fu stabilito: Ordiniamo espressamente, che tutti i Governatori, ed altri Officiali delle Corti demaniali, e Baronali debbano indispensabilmente far relazioni all' Udienze Provinciali di tutti gli omicidj, che accaderanno nelle loro respettive Giurisdizioni, siccome anche al presente si pratica, e debbano farle duplicate nella maniera ordinata nel §. settimo della nostra Real Costituzione, e per quelle, che accaderanno nella Provincia di Terra di Lavoro, se ne debba dar parte, così al Commissario di Campagna, che alla Vicaria a fine di poterne ordinare, e commetterne l'informazioni; Riserbandosi però la facoltà a' Baroni di poter domandare la remissione di dette cause alle loro Corti, qualora però queste non sieno delegate; sopra della quale domanda lor si debba far giustizia secondo i loro Privilegj, ed atti possessivi, che ne hanno, quali non s'intendano in niente pregiudicati; con che venendo le dette cause rimesse, debbano disbrigarle per li puri termini di giustizia fra il corso di due mesi, sotto pena d'avocazione di quelle, servata la forma del Bando del Re Ferdinando Primo, il quale si debba impreteribilmente osservare.

Baronum privilegia in revocandis causis heic sancta.

Homicidae signa omnia, quae eum patefaciant, quum referat, exprimat.

II. Ed affinchè dall'osservanza di quest' ordine possa conseguirsi l'effetto giovevole per lo dovuto gastigo de' Rei; Vogliamo parimente, che in dette relazioni, che dovran farsi nella maniera, che di sopra si è espressato, si spieghino distintamente le circostanze del nome, e cognome, dell' età, statura, ed altri segni degl' Inquisiti, quando però questi prontamente possono aversi. Ma quante volte non potessero dinotarsi tali segni, perchè forse non saranno liquidati i Rei, non per questo debbano trattenersi le relazioni, ma resti a

carico de' Fiscali, tanto della Vicaria, quanto delle Regie Udienze, dopo il trascorso di competente tempo, in cui si sia potuta prender l'informazione, di commettere, o alle istesse Corti locali, o a chi meglio stimeranno, l'informo del nome, e cognome, età, statura, ed altri segni dei Rei, che verranno rubricati; e se stanno in Chiesa, o vanno fuggiaschi per luoghi della stessa, o altra Provincia. E susseguentemente proponerlo nel Tribunale ad oggetto, che dandosi a tempo opportuno tali notizie dal Tribunale a' Caporali, e alle Squadre della loro Provincia, o mandandosene le note a' Presidi dell'altre, ove fossero passati gl' Inquisiti, si possa con facilità venirsene in cognizione, ed ottenersi la carcerazione de' detti Inquisiti. Lo stesso ordiniamo, che debbasi praticare dal Commissario di Campagna per lo suo Tribunale.

Compositiones, et multae in causa homicidii tollantur.

III. Occorre il più delle volte, che gli Uomini s' inducono volentieri a commettere gli omicidj colla speranza che hanno di potersi per mezzo di qualche transazione pecuniaria liberare dalle loro inquisizioni. Per tal motivo ne' tempi passati conoscendosi gl' inconvenienti, e disordini, che nasceano dall' abuso delle composizioni, e grazie che si faceano, particolarmente ne' delitti, che si commetteano con armi di fuoco, si proccurò di dar freno alle medesime, con essersi per tal effetto nell' anno 1637. promulgata una Prammatica, ch' è la 52. sotto il titolo *de armis*, colla quale si proibì generalmente a tutte le Corti di procedere a liberazioni, e composizioni, o a far grazie in somiglianti delitti, se prima non se ne fosse fatta relazione al Collateral Consiglio, e n' avessero ricevuta risposta per quello, che avessero dovuto eseguire. La quale sebbene si fosse stimato nell' anno 1638. moderarla in qualche parte, colla Prammatica 56. sotto lo stesso titolo; Ad ogni modo essendosi conosciuto con l' esperienza la necessità, che vi era di doversi osservare detta Prammatica 52, fu la medesima confermata interamente con un' altra Prammatica a 28. Maggio 1647., ch' è la quinta sotto il titolo *de ictu Scoppittae*, e susseguentemente per ogni specie di omicidio con qualsivoglia specie d' armi si commettesse, e da' nostri Serenissimi Predecessori, e da Noi dette composizioni, e grazie sono state proibite di farle nelle Visite, tanto generali, quanto particolari, che si fanno nella G. C. della Vicaria.

Baronibus gratiam concedendi homicidis justa formam legum datur. Sed eam dedisse, ante execuitionem, Regi referant.

E perchè la nostra Real volontà non è di pregiudicare la Giurisdizione de' Baroni, ma più tosto di accrescerla, ed ampliarla, ove non vi sia pregiudizio della giustizia, e della sicurezza de' nostri sudditi, per li quali dobbiamo adempire allo strettissimo obbligo imposto dal Signor IDDIO a' Regnanti, di proccurare la loro conservazione; ed all' incontro si considera, che in alcuni casi particolari potrebbero partorir gravi disordini, ed altre perniciosissime conseguenze le composizioni de' Rei di omicidj, o le grazie, che a questi inopportunamente si facessero; Vogliamo perciò, che da oggi in avanti, restando a' Baroni la piena, e libera facoltà di componere, ed aggraziare i Rei d' omicidio ne' casi dalle leggi, e costituzioni del Regno permessi, non si possa però venire all' esecuzione delle medesime, colla liberazione formale degl' inquisiti, senza prima darsene notizia a Noi dalle Corti rispettive, dove le cause eran pendenti, dovendosi da dette Corti rimettersi tali relazioni in potere del-

delle Regie Udienze Provinciali, e Commissario di Campagna rispettivamente, e da questi mandarsi immediatamente al Soprantendente Generale della Campagna per proponerle nella Real Camera di S. Chiara, e farsene a Noi rappresentanza per la nostra Segretaria di Stato, di Giustizia, e Grazia, ed attenderne le nostre Sovrane deliberazioni.

Reos homicidii patrati Barones in clientelam, protectionemque non recipiant.

IV. Contribuisce anche molto a far commettere gli omicidj il ricovero, e la sicurezza, che trovano gl' inquisiti sotto la protezione di persone potenti, vedendosi poi camminar liberamente, senza conto veruno della Giustizia: Che però per riparare ad un tanto inconveniente, ordiniamo a rispetto de' Baroni, che sotto pena della privazione della Giurisdizione per anni cinque, o di ducati mille ad arbitrio delle Regie Udienze Provinciali, o della G. C. della Vicaria, non facciano permanere, o diano ricetti ne' loro rispettivi Feudi, o altri luoghi particolari a coloro, che sapranno essere inquisiti d' omicidio, e a riguardo dell' altre persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione, che neppure ce lo diano sotto pena di ducati duemila.

Neque iis pro quacumque re utantur, aut ad eorum servitia habeant: Neque recipiant nisi ab Audientia provinciali, vel loci Curia, eos reus homicidii non esse, per attestationem pateat.

V. Per l' istesso effetto vogliamo, ed espressamente comandiamo, che i Baroni non possano affatto valersi per Bargelli, Guardiani, o Servidori in qualunque altro officio appartenente alla Giurisdizione o esazione di rendite ne' loro Feudi, di persone, che sieno inquisite d' omicidio. Ed affinchè questa Real determinazione abbia la sua intera, ed esatta osservanza; ordiniamo, che i Baroni sotto pena di ducati mille, o della privazione della Giurisdizione per cinque anni ad arbitrio della Regia Udienza Provinciale, o della G. C. della Vicaria, da eseguirsi irremissibilmente contra de' trasgressori, nel dare gli officj, e nell' ammettere i Bargelli, e Guardiani per li Territorj, ed altri luoghi, o altri, come di sopra, debbano prima farsi esibire dalle persone, che ammetteranno, la fede di perquisizione, tanto della Corte locale, che della Regia Udienza della Provincia, in cui è compresa la di loro Patria, acciocchè lor costi legittimamente, che non sieno inquisite di tal delitto.

Attestatio detur a Curia Locali; quam si Curia dare renuerit, Auditores Provinciae cogant Curiam: Cui unus carolenos pro salario detur. Registrum harum attestationum imperatur.

VI. E perchè si considera il caso, che qualche Barone per impedire, che il suo vassallo non vada a servire altro Barone, non permetterà, che dalla sua Corte se gli faccia detta fede di perquisizione; Vogliamo, che dette fedi non si possano negare a niuno sotto le pene ordinate di sopra, ma che debbano darsi col pagamento solo di un carlino, con' specificarsi che la detta fede di perquisizione valga solo per l' effetto di sopra accennato, affinchè i Mastri d' atti delle Corti delle Regie Udienze, demaniali, o Baronali non restino pregiudicati ne' diritti, nel fare le fedi di perquisizione, che servono per altro effetto. E qualora dalla Corte Baronale si negasse di farle ad ogni semplice ricorso delle Parti, l' Udienza Provinciale costringa la Corte a darle; Incaricando, ed espressamente comandando alle Regie Udienze, di tenere registro delle relazioni delle Corti Regie, e Baronali per farsi prontamente, ed esattamente le dette fedi di perquisizione, ed invigilare, acciocchè i Baroni con effetto eseguano ciò, che sta disposto nell' antecedente capitolo 5. di questa Regal Costituzione, procedendo contra de' medesimi *ex officio* in caso d' inosservanza; intendendosi lo stesso per lo Tribunal di Campagna.

Homicidii cogn*i*tio ex delega-

VII. Affinchè si possano evitare mag-

gatione M. C. Vicariae, et Regiis Audientiis datur.

maggiormente i delitti d'omicidio, e dalla maniera di procedere vengano gli uomini ad aver freno alla di loro baldanza; Ordiniamo perciò, che siccome alla Vicaria, ed alle Regie Udienze sta conceduta la delegazione per li delitti, che si commettono con armi di fuoco, questa si debba anche estendere da oggi in avanti per gli omicidj, che si commetteranno con armature di coltelli a fronde di oliva, coltelli puntuti, coltelli chiamati di S. Domenico, coltelli chiamati alla catalana, coltelli chiamati scorciacapre, scannatori, stiletti, puntaruoli, stocchi, pugnali, soglioni, mezze spade, coltelle, smagliatori, ed ogni altra sorta di ferri puntuti proibiti dalle Regie Prammatiche, e specialmente da quella, che fu pubblicata a' 23. Settembre dell' anno 1723., purchè però costi legittimamente d'essersi commesso il delitto con tali armi; non intendendosi comprese in questa determinazione quelle persone, alle quali per lo proprio impiego sta permessa l'asportazione, e l'uso di dette armi, qualora colle medesime commettessero qualche delitto d'omicidio.

Si innoxium occidet, aut feriat: poena animadvertatur in eum, quae de homicidio lata est.

VIII. Vogliamo parimente, che uccidendosi da taluno qualche persona, credendola altra, la quale aveva intenzione, e volontà d'uccidere, o la colpisca, ed uccida, errando il colpo, sia punito colla stessa pena, che sarebbe punito, se avesse ucciso colui, che realmente voleva uccidere.

Idem Jus in innoxium pro noxio occidentem valeat.

IX. Ordiniamo in oltre, che coloro, i quali volontariamente uccidono *innoxium pro noxio*, non possano giovarsi affatto di niuna causa minorante, o scusante che sia.

Et in mandantem, et mandatarium.

X. Vogliamo, e comandiamo in oltre, che la causa minorante rispetto al mandante, non sia tale per lo mandatario, nè possa a questo giovare, ed intorno alle cause scusanti, debba intendersi *prout de jure*.

Neque excusatio admittatur in homicidiis veneno patratis.

XI. Negli omicidj, che si commettessero con veleno, restando nel suo vigore le leggi intorno alle pene, e pruova; Vogliamo, e comandiamo, che non si ammetta da' Giudici niuna causa scusante, o minorante.

Causae minorantes admittantur prout de jure.

XII. In tutt' i delitti d'omicidio, ne' quali si può opporre la causa minorante, si ammettano solamente quelle, che sono appoggiate alle disposizioni delle leggi, abolendo le opinioni rilasciate de' Dottori.

Remissiones partium nihil reo proficiant.

XIII. Vogliamo in oltre, ed espressamente comandiamo, che le remissioni delle parti offese, a riserba di abilitare chi tiene la facoltà di aggraziare, e componere, niente possano giovare al reo, e niente alterino lo stato della causa, la quale debbasi giudicare, come se tale remissione non vi fosse.

Qualitas minorativa quae sit?

XIV. Ed essendo rimasti informati, che quando le confessioni sono qualificate, ed avverso la qualità minorante il Fisco abbia pruova indiziaria, e nelle difese non vengano gl' indizj evacuati, o debilitati, o la qualità minorante non venga provata, in pratica s'osservi, che si possa, e si debba la confessione scindere, e rigettata la qualità aggiunta, punirsi il reo, come semplicemente confesso; Nondimeno per togliere la controversia, ed imbarazzo d'entrarsi continuamente in tali dispute, tenendosi per essi occupati i Tribunali, Ordiniamo, e comandiamo, che una tal pratica rimanga per questa nostra Real Costituzione espressamente approvata, e stabilita.

XV. Ordiniamo finalmente, e comandiamo a tutt' i Ministri di questa Capitale, ed altri Ministri, ed Officiali di questo nostro Regno, così Regj, come Baronali, che debbano

esat-

esattamente invigilare per l'osservanza di queste nostre Reali deliberazioni per ciò, che si appartiene alla di loro respettiva incumbenza, ed ispezione; e trascurandolo, sappiano, che ne dovranno dare a Noi strettissimo conto. Ed affinchè le presenti determinazioni si abbiano da inviolabilmente osservare, e da niuno si possa allegare causa d'ignoranza; Vogliamo, che la presente Costituzione si pubblichi per tutt' i luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e Regno, ritornando alla Nostra Segreteria di Stato, di Giustizia, e Grazia colle dovute relate; ed in pubblica testimonianza sarà la medesima da Noi firmata, e suggellata col suggello delle Nostre Reali armi, e roborata dall'infrascritto Nostro Segretario di Stato del Dispaccio di Giustizia, e Grazia. *Datum Cajetae die* XV. *mensis Junii* 1738. YO EL REY. *Locus* ✠ *Sigilli. Bernardo Tanucci. V. de Ipolito Praef. S. R. C. Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi Josepho Borgia a secretis*. Pubblicata a dì 17. Giugno 1738.

Die 15. Junii 1738.

Ex privilegiis concessis anno 1742.

(*) PRAMMATICA IV.

CAROLVS Barones, merum imperium in quaestionibus de homicidiis reclamantes, ab optimo Principe, re dilata, repellentur.

PErchè tra le principali cure, che la M. V. ave nudrito, e vie più nudrisce nel Real Animo, una fu quella di ritrovare i mezzi più opportuni, e proprj per estirpare gli omicidj, che di frequente si commettono ne' luoghi del suo Reale Dominio, affine di poter stabilire la tranquillità ne' popoli, si degnò a tale effetto l'anno 1738. sotto li 15. Giugno far publicare una novella Prammatica, con cui prescrisse in diversi capi, specialmente nel 1. 3., e 7. la maniera, con cui, così le Corti Regie, o siano demaniali, come le Corti Baronali dovessero praticare per l'omicidj eran per sortire nelle loro respettive giurisdizioni, come ancora ciò, che doveasi osservare da' Baroni stessi ne' casi delle composizioni, e transazioni delli stessi omicidj, che commessi si fussero, così con armi da fuoco, come con armi bianche, siano coltelli pontuti, ed altri spiegati nella medesima Prammatica; ma nell' istesso tempo riflettendo colla sua Real Clemenza benignamente alla giurisdizione ordinaria a' Baroni conceduta, da' quali sta esercitandosi con quella vigilanza, ed attenzione, che propria è della loro obligazione, non volle in modo alcuno pregiudicarla, o in minima parte diminuirla, anzi vieppiù confermarla, ed accrescerla; onde nella stessa novella Prammatica, come sopra publicata, si degnò la M. V. tutto ciò esprimere, e dichiarare, acciò fosse di regola non solo a' Baroni stessi, ma parimente d'avviso, e di regola alle Regie Udienze, ed altri Tribunali Superiori. In ogni modo a riguardo de' giusti motivi, per i quali non conseguiva la M. V. quanto con la Sua Sovrana Mente avea meditato, e per le costantissime ragioni, colle quali gravissimi, ed indisputabili pregiudizj colla publicazione di tal Prammatica si recavano all'ordinaria giurisdizione de' Baroni, stimò la Deputazione de' Capitoli di questa sua Fedelissima Città, a nome del Baronaggio, presentare alla M. V. una succinta memoria, perchè si fusse degnata moderare la riferita Prammatica, rispetto a quei capi, ne' quali scorgeasi il pregiudizio de' Baroni, e vieppiù, perchè le Regie Udienze, e l'altre Corti Superiori, anche nell'eseguire tal

Pram-

Prammatica, procurano per tutte le parti pregiudicare l' ordinaria giurisdizione di quelli contro la Real Volontà della M. V. sempre più dichiarata, e spiegata nella medesima Regia Prammatica.

Quindi accogliendo la M. V. con Paterno Amore le doglianze del Baronaggio, si degnò rimettere la riferita memoria alla Sua Real Camera di Santa Chiara, là dove per la moltiplicità degli affari non si è potuta finora risolvere, per termine di giustizia, ciò, che conveniva. Ma poichè l' esperienza ha dimostrato finora, che niun vantaggio ha riportato alla desiderata quiete de' Suoi Popoli, recando nell' istesso tempo pregiudizio grande alla giurisdizione de' Baroni, essendosi vieppiù accresciuta la baldanza de' malvaggi, e l' audacia de' cattivi; Perciò la supplicano degnarsi ordinare la rivoca della publicata Prammatica in quanto a i capi di sopra espressi, con manutenersi, *et quatenus opus* reintegrarsi il Baronaggio nella sua pristina quasi possessione, che liberamente godevano, acciò i Baroni possan godere liberamente la loro concessa giurisdizione, e continuarla ad esercitare, come prima della publicazione della detta Prammatica esercitavasi con quel zelo, ed efficacia, che conviene, e secondo le leggi, non meno communi, che del Regno han stabilito.

S. Majestas, re melius perpensa, providebit.

PRAMMATICA V.

Ex gratiis concessis anno 1744.

Dilectissimis Populis nostris Citerioris Siciliae Gratiam nostram, et perpetuum felicitatem.

CAROLO III. Rege. Suspenduntur caput primum, tertium, et septimum regalis Constitutionis editae sub die 15 mensis Junii anni 1738. pro homicidiis puniendis, quae est tertia sub hoc tit.

CUm satis multa, et quidem praeclara fidei, amoris, obsequiique vestri in nos argumenta domi, militiaeque dederitis, modo fausta omnia nobis, familiaeque nostrae Regiae ob elargitam a DEO Prolem precantes, modo comitantes nos lacrimis, cum ad propulsandam inhiantium Regna nostra hostium incursionem, ac impetum, illuc properare satius duximus, quo mille inter belli, minusque salubris aeris incommoda Ducem, Militemque ageremus, quam domi desides fortissimorum militum nostrorum pericula auribus haurire: modo illinc Nos reduces inter faustissima non fucatae, sed sincerae laetitiae signa excipientes, cum DEO Optimo Maximo ea visa est armorum nostrorum justitia, ut fuga sibi consulendum duxerint, qui non ita pridem nullo negotio aliena Regna rapi posse certissime confidebant: factum hinc est, ut vix dum exactis, ac procul fugatis hostibus, securitate Regno reddita, paterni erga vos amoris nostri cura mentem sollicitaverit, ut eas grati animi vices vobis rependere satageremus, quibus votis vestris satis abunde factum iri arbitraremur. Quapropter cum duobus abhinc annis, qui Praefecti erant extraordinariae illius pecuniae collationi, quam pro Aerarii nostri compendiis, dono nobis obtulistis, inter alias, quas sibi gratias impartiri a Majestate nostra enixius postularunt, ea fuit, ut quam anno

1738.

1738. xv. Junii edideramus Constitutionem, quoad primum, tertium, septimumque caput revocare dignaremur: Visum tunc nobis est, rem postulari, non nisi diligenti, maturoque examine concedendam; respondendumque propterea duximus Idib. Junii anni 1742.. Re melius perpensa, fore, ut provideremus. Nunc igitur postulationi vestrae lubenti animo indulgentes, quod semel, iterumque, et novissime per eos, qui conservandis Capitulis, Gratiisque a Majestate nostra, aut ab inclytae memoriae Praedecessoribus nostris concessis, sedulam, laudabilemque operam apud Nos navant, petiistis, ultro concedimus: *Placetque Nobis: Quod suspensis Capitibus primo, tertio, et septimo Regalis nostrae Constitutionis sub die* xv. *Junii* 1738., *pro iis tantum, quae Barones, eorumque Curias respiciunt, manderetur, prout, juxta Rescriptum Divae Mem. Imperatoris Caroli V., de anno* 1536., *mandamus, ut iidem Barones, et eorum Officiales debeant malefactores, et delinquentes debitis poenis punire, aut puniendos mandare: et ii, qui potestatem, virtute suorum privilegiorum, habent, componendi, permutandi, remittendi poenas, ea potestate taliter utantur, ne nos ex eorum abusu, pro justitia aliter providere eogamur*. Haec nobis placuerunt, speciali favore populos nostros prosequi volentibus: Haec consulto, ex certa scientia, Regiaque, qua DEI gratia pollemus, potestate, praecipimus: Haec omnibus Magistratibus nostris, et Civitatum ordinibus, ad quos pertineat, curanda, servanda mandamus: praecipue vero Magnis Camerario, Protonotario, Justitiario nostris, eorumque vices gerentibus, eorumque Ministris quibuslibet, quocumque officio, potestate, jurisdictione ipsi fungantur, poena indignationis nostrae, et mille ducatorum, Aerario nostro inferendorum, in minus obedientes constituta: Haec denique ut certa sint, et omnibus explorata, signo ea nostro magno obsignari jussimus, et per infrascriptum nostrum Consiliarium, Secretarium Status, roborari. *Datum in Regia Nostra Urbe Neapolitana* VII. *Idus Novembris Anno Christi* CIↃDCCXLIV. *Regnorum utriusque Siciliae, et Hierusalem XI.* CAROLUS. *Adest* ✠ *Sigillum Magnum. Josephus Joachimus de Monteallegre. V. De Ipolito Praef. S. R. C. Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi D. Josepho Verdutio a secretis*. Pubblicata a dì 30. Novembre 1744.

Die 7. Nov. 1744.

(*) PRAMMATICA VI.

Quaestio de homicidiis, si prohibitis armis perpetrentur, ad M. C. Vicariae, et ad Audientias Regni ex delegatione competit.

FERDINANDO IV. *Per la Grazia di DIO Re delle Sicilie, di Gerusalemme ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec., e Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec.*. Vedendo con sommo rincrescimento del Nostro Regal animo cresciuta la frequenza degli Omicidj, malgrado le tante leggi del Regno, dirette alla più pronta, e rigorosa giustizia contra i rei di siffatto pernicioso delitto; volendo perciò esattamente osservate le Leggi, che trovansi emanate relativamente a questo articolo, e togliere di mezzo qualunque dubbiezza potesse sorgere nell' interpetrazione delle medesime, veniamo col presente Editto a Sovranamente dichiarare, e prescrivere, che la Delegazione accordata colla Prammatica V. sotto il titolo *de ictu scoppictae* per gli Omicidj commessi con armi da fuoco, ed estesa poi colla Prammatica III. sotto il titolo *de homicidiis puniendis* per gli altri Omicidj commessi con armi bianche vietate,

tate, sia privativa della G. C. della Vicaria, e delle Udienze del Regno, ed in conseguenza abdicativa della Giurisdizione delle Corti Locali, siano Regie, siano Baronali; le quali vogliamo, e comandiamo, che accadendo tali delitti, debbano non solo riferirli, e cerziorarli alla Vicaria, ed alle Udienze Delegate, ma dippiù abbiano in nome delle medesime ad assicurare, e compilare la pruova generica, e sentire l'offeso, quando si può, con riceverne la giurata deposizione, e raccogliere dalla di lui bocca i lumi, e le notizie del fatto per la pruova specifica.

Quindi affinchè questa Nostra Sovrana dichiarazione, e legge venga a notizia di tutti, e non possa allegarsi causa d'ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Nostra Capitale, e del Regno. FERDINANDO. *Saverio Simonetti. Vidit Citus Praeses Vice-Prot. Dominus Rex mandavit mibi Petro Rivellini a Sec.* Pubblicato a dì ventuno Novembre 1791.

Die 21. Nov. 1791.

DE HONORE DOMVI REGIAE EXHIBENDO

T I T. CXIX

PRAMMATICA PRIMA.

FERDINANDO IV. Rege. Quo debitus Regiae Domui honor per quoslibet exhiberi possit, nonnulla statuuntur, quae illos deterrere valeant, qui aliqua facinora prope illam committere audent.

Conoscendo Noi rilasciata in parte la pubblica disciplina perciò, che riguarda il rispetto, e venerazione, che si dee da chiunque al palazzo del Principe: cosicchè taluni anno avuto l'ardire di commettere criminose violenze, e scandalosi attentati, dalli quali potevano risultare conseguenze pregiudiziali alla pubblica sicurezza, ed alla tranquillità dello Stato: Noi inclinati sempre all'ottimo regolamento de' nostri Regni, e Stati, e alla sicurezza de' nostri Sudditi coll'esempio di quelche su tal particolare le antiche leggi prescrissero, e che specialmente nella Monarchia delle Spagne si pratica; abbiamo risoluto di rimetterle nel suo dovuto, utile, e necessario vigore.

Perciò, avendo prima inteso il parere del nostro Consiglio di Stato, vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che da ora avanti chiunque ardisca nel nostro palazzo di mancare al dovuto rispetto verso del luogo, o co' fatti, o colle parole in offesa d'altri, venga punito con pena maggiore, che se lo stesso delitto si fosse in altro luogo commesso; e perchè questa nostra sovrana Legge si renderebbe talvolta elusoria, dovendo quella dipendere dall'arbitrio de' Magistrati, perciò ci è parso dichiarare, come colla presente nostra sovrana Legge dichiariamo alcuni casi particolari, ne' quali concorrendo le circostanze, che verranno additate, dovranno i rei soggettarsi alla pena stabilita, senza che loro venga permes-

so di quella commutare, o minorare; permettendo loro solamente di riferire a Noi l'occorrente per udire la nostra sovrana determinazione.

I. Adunque comandiamo, e vogliamo, che le ingiurie verbali tra persone di bassa condizione sieno punite con pena di carcere da regolarsi secondo la qualità dell' ingiurie.

II. Se le ingiurie verranno irrogate tra persone nobili, vogliamo, e comandiamo, che siano soggettati alla pena dello sfratto dal Regno, e se si ritroveranno impiegate al Real servizio nel nostro Palazzo, debbano anche soggiacere alla pena della perdita dell' ufficio.

III. Nelle offese reali, vale a dire pugni, percosse, e simili, è nostra volontà, che gl' ignobili siano puniti colla pena della galea per anni dieci, ed i Nobili colla pena della deportazione per altrettanto tempo; e quando tra nobili avvenisse ingiuria reale atroce, vogliamo, e comandiamo, che si osservi il dritto comune, che vuole punito il delinquente con la pena dell' ultimo supplicio.

IV. L'omicidio, e la ferita, vogliamo, e comandiamo, che siano puniti con la pena della morte naturale, o sia il delinquente autore della rissa, o non lo sia; nè si dovranno nel giudicare in simili cause attendere cause minoranti, quelle, che per dritto, o consuetudine di giudicare si ammettono per praticare contro i delinquenti pene estraordinarie.

V. Lo sguainamento di spada, o coltello, la impugnazione di arme da fuoco sarà punito in vigore di questa nostra sovrana Legge con la pena della morte naturale, quante volte il delinquente non venga mosso a quell' atto criminoso da un' ira giusta, e da un impeto improviso, e naturale, nel qual caso per dritto si presume, che gli sia mancato l' uso della ragione, ed in tal caso è nostra volontà, che sia punito con pena straordinaria, secondo le circostanze del caso, e qualità delle persone.

VI. Affinchè poi si tolga ogni equivoco intorno al costitutivo, e significato della voce Palazzo, ed al suo distretto, e confini, dichiariamo, che per tale debba intendersi non solamente la nostra Reggia di Napoli, ma i Pretorii, o sian Ville, dove in diversi tempi dell' anno facciamo, o lunga, o brieve residenza. E che s' intenda per Palazzo tutta quella estensione, che vien compresa nel recinto, atrio, cortile, ed officine annesse alla nostra Real abitazione.

Ben inteso però, che per gli enunciati delitti, e simili, nelle pene comminate abbiano a riputarsi incorsi coloro, che sono autori dell' ingiuria, e dell' offesa; e non già quelli, che ripulsano la forza con la forza per dettame di natural difesa; purchè non eccedano la moderazione richiesta dalle Leggi, per li quali procederanno i Magistrati, secondo che viene dal dritto comune, o dal municipale prescritto.

E perchè tal nostra sovrana legge venga a notizia di ognuno, e non possa allegarsi causa d' ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti della Capitale, e delle Provincie del Regno. Ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritta, munita col Suggello delle nostre Reali armi, riconosciuta dal nostro primo Segretario di Stato, vista dal nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autentica dal Segretario della nostra Real Camera di S. Chiara. *Portici li 3. Dicembre* 1772. FERDINANDO. *Bernardo Tanucci. Vidit*

Die 3. Dec. 1772. FERDINANDO.

dit Citus Praes. Viceprot. Dominus Rex mandavit mihi Salvatori Spiriti a Secretis. Pubblicata a dì 28. Dicembre 1772.

DE ICTU SCOPICTAE, SEU SCLOPETI

TIT. CXX

PRAMMATICA PRIMA.

Ex §. 15. Pragmat. Carol. V. anni 1536.

Ictus sclopeti ad nocendum punietur, etiam sine effectu.

AD restringendum malefactorum, et facinorosorum audaciam, qui ruptis totius timoris habenis, non dubitant temerario ausu cum armis prohibitis, vulgariter dictis *Scopictis*, et *Archibuscis*, et *Balistis* impetere, quos offendere cupiunt: *Statuimus, et mandamus, quod quicunque ad nocendum alicui dictis instrumentis usus fuerit, etiam, quod non sit sequutus effectus, nec istis nocuerit (dum tamen ad nocendum emissus sit) in poenam mortis naturalis incidat ipso facto, sive intra Civitates, vel Terras, seu extra, dictum delictum perpetraverit. Volumus enim propter atrocitatem delicti effectum deductum ad actum proximum, pro effectu consummato puniri*.

Poena mortis. V. de prag. 68. de armis.

1536. Carol. V. Imperat.

PRAMMATICA II.

Abbreviatur terminus forjudicationis ad dies quindecim delinquentibus cum sclopis brevioribus.

A Tal che si evitino i delitti, che si commettono quasi ogni giorno con gli schioppettuoli, e pistole a fucile, siccome abbiamo veduto per esperienza, che in tempo del nostro governo ne sono succeduti molti, in questa Fedelissima Città precisamente; ed a quei, che li commettono, si dia con brevità la pena contenuta ne' Regj Bandi, e Prammatiche, e che meritano, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale „ Vogliamo, e dichiariamo, „ che dal dì della pubblicazione di „ questa *in antea*, a quelle persone, „ e delinquenti, che commettono si„ mili delitti, co' detti schioppettuo„ li, e pistole a fucile, ne' casi, nei „ quali per le Regie Prammatiche, „ e Bandi tengono simili delinquen„ ti pena di morte, si possa loro ab„ breviare il termine della forgiudi„ cazione fra giorni quindici, sen„ z' aspettarsi il circolo dell' anno, „ conforme dispongono le Prammati„ che antiche, e Costituzioni del „ Regno; Tal che finito detto ter„ mine di detti giorni quindici, pos„ sano i Tribunali, ed Officiali, do„ ve saranno inquisiti di simili de„ litti, dopo che saranno riputati con„ tumaci, dichiararli per veri forgiu„ dicati, così come avessero persisti„ to un anno in contumcia, non o„ stante dette Prammatiche, e Co„ stituzioni del Regno. Ed accioc„ chè così s' osservi; Ordiniamo, e „ co-

Vide prag. 68.

Concord. et declarat. prag. 10 §. 84 de offic. judic.

„ comandiamo alla Gran Corte del-
„ la Vicaria, e Regie Udienze, Com-
„ messarj di Campagna, ed a qualsi-
„ voglia altro Tribunale del presente
„ Regno, che come avranno de' det-
„ ti inquisiti nel modo predetto, così
„ debbano eseguire puntualmente ".
E perchè la presente sia nota a tut-
ti, ordiniamo, che della presente Pram-
matica se ne affiggano copie autenti-
che *in valvis* de' Regj Tribunali. *Dat.
Neap. in Regio Palatio die 31. mensis
Martii 1612. El Conde de Lemos. Vid.
Constantius Reg. Vid. Castellet Reg.
Vid. Montoya Reg. Vid. Montalvo Reg.
Dominus Vicerex, Locumtenens, et Ca-
pitaneus Gener. mandavit mihi Andreae
de Salazar. In Prag. 2. fol. 36.*

Die 31. Mart. 1612. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA III.

Delinquentes cum ictu sclo-porum ignivo-morum reputantur proditores, et contra eos proceditur cum termini abbreviatione; et confirmatur, et ampliatur pragm. 2. ut pragm. 41. de armis.

La frequenza, che sempre è stata, ed è in questo Regno di com-
mettersi delitti gravi di omicidj, e
ferite con schioppi, soffioni, archi-
busi, pistole, e schioppettuoli pic-
cioli, ed altri istrumenti di polve;
ha obbligato gl' Illustri Vicerè passa-
ti, nostri predecessori, a far molte,
e diverse Provvisioni, Prammatiche,
Bandi, ed Ordini, co' quali gli han-
no proibiti; E noi nel principio del
nostro governo a' 18. d' Agosto del
1610. facemmo una Prammatica di mol-
ti capi intorno alla proibizione del-
l' armi, particolarmente de' detti ar-
chibusetti, schioppi, schioppettuoli,
ed altre simili; lasciando in forza
tutte l' altre Prammatiche, Disposi-
zioni, Bandi, ed Ordini di detti no-
stri Predecessori, in quanto a' nostri
non fossero contrarj. La gravità an-
cora de' delitti commessi con questa
sorta d' armi di tanto pessima quali-
tà, obbligò pure la Maestà Cesarea
dell' Imperador Carlo V., di gloriosa
memoria, a provvedere per un capi-
tolo di sua Prammatica fatta nel Ca-
stel Nuovo di questa Fedelissima Cit-
tà a' 22. di Marzo del 1536., che
qualsivoglia persona, che adoprasse
detti istrumenti per offendere, ancor-
chè non seguisse l'effetto, e che il col-
po non facesse danno in essersi spa-
rato, si avesse per consumato, e s'in-
corresse *ipso facto* in pena di morte
naturale: Volendo, che per l' atroci-
tà, l' effetto venuto ad atto prossimo
si gastigasse, come l' effetto consu-
mato, e complito; E per le medesi-
me cause Noi ci risolvemmo a prov-
vedere per un' altra Prammatica pub-
blicata a' 31. di Marzo del 1612.,
che ne' casi, ne' quali per li delitti
commessi con gli schioppettuoli, e
pistole a fucile, si può procedere a
forgiudicazione, si potesse fare col-
l' abbreviazione del tempo necessario,
quale ridussimo a 15. giorni, dispen-
sando ne' predetti casi alle Costitu-
zioni, e Prammatiche, che richieg-
gono il corso di un anno; „ I quali
„ Bandi, Prammatiche, ed Ordini
„ fatti da Noi, e nostri Predecesso-
„ ri circa l' asportazione di tutte le
„ predette armi, e la Prammatica
„ della detta Maestà dell' Imperado-
„ re circa il gastigo, e pena di chi
„ l' adopera per nuocere, e la nostra
„ circa l' abbreviazione del tempo
„ della forgiudica per la presente,
„ *omni tempore valitura*, con voto, e
„ parere del Regio Collateral Con-
„ siglio, appresso di Noi assistente,
„ vogliamo, ordiniamo, e comandia-
„ mo, che irremisibilmente s' osser-
„ vino, e guardino per tutt' i Tri-
„ bunali, e le Corti di questo Re-
„ gno, senz' altra interpretazione, o
„ dichiarazione di quella, che per la
„ disposizione, e parole delle dette
„ Regie Prammatiche, ed Ordini si
„ contiene; per lo qual effetto li
„ rinnoviamo, e di nuovo stabiliamo
„ la

Vide nunc pragm. 68. de armis.

Pragm. 1. sup. eod.

Ut sup. pragm.

„ la loro osservanza, ed estendiamo, „ ed ampliamo la disposizione, e „ dispensazione della nostra ultima „ Prammatica del 1612. a tutt' i ca„ si, ne' quali qualsivoglia persona „ commetterà delitto degno di for„ giudicazione, non solo con gli „ schioppettuoli, o pistole a fucile; „ ma sempre che sarà pensatamente „ con animo d'uccidere, o di ferire, „ o sia con archibuso, o con schiop„ po, o soffione, o pistola, o ar„ chibusetto, o schioppettuolo pic„ ciolo, o grande, così a fucile, co„ me a miccio: ed in somma con „ qualsivoglia arma atta a ferire, che „ si spara con polve; giacchè tutte „ sono tanto terribili, ed irreparabi„ li, che niuno le può prevenire; „ tanto più, ch' essendo proibite dal„ le Leggi, e Prammatiche predet„ te, le quali da tutti si debbono „ osservare, niuno par che possa „ presumere, o temere, che altri non „ l'osservino, e ch'esso si debba „ guardare da consimili armi: per„ chè essendo veramente proditorie, „ colle quali gli uomini sicuramente „ s'ammazzano, e quei che pensata„ mente delinquono con tali armi, „ non possono scusarsi, di non andar „ con animo risoluto di delinquere, „ senza che il suo avversario se ne „ possa guardare, nè difendere; Per„ ciò per le dette, ed altre cause, „ moventi la mente nostra, ordinia„ mo, stabiliamo, e comandiamo, „ che qualsivoglia persona, di qua„ lunque stato, grado, condizione, „ dignità, e qualità che sia, che dal„ la pubblicazione di questi in avan„ ti, pensatamente delinquirà con „ qualsivoglia delle sopraddette ar„ mi, sia tenuta, riputata, e trat„ tata come proditore, e'l delitto sia „ tenuto, e giudicato proditorio, e „ come tale gastigato, e 'l delinquen„ te sia privato, come in virtù del„ la presente lo priviamo d'ogni ec„ cezione, privilegio, esenzione, „ *alias de jure*, per qualsivoglia „ causa spettante, di che non pos„ sono godere, nè godono, anzi „ perdono i proditori. E quanto „ a' delitti fatti con archibusetti, o „ schioppettuoli piccioli, meno di „ tre palmi, per esser armi, che in „ niun modo si possono prevenire, „ e dalle quali niuno si può guarda„ re; Ordiniamo, che sia il mede„ simo, ancorchè lo spararli, o de„ linquer con essi, fosse a rissa, nè „ possa in niuno de' sopraddetti casi „ il delinquente difendersi con alle„ gare, ch'era nemico della persona „ offesa, o a chi tirò, nè che lo fe„ ce per sua difesa, nè allegare altra „ causa, o ragione: poichè proibia„ mo affatto che niuna se gli debba „ ammettere, o possa in modo alcu„ no giovargli, giacchè la qualità „ dell'armi proditorie lo dichiarano, „ che il delinquente con esse sia ve„ ro proditore, e per tale debba es„ sere giudicato ". Ed acciocchè co-sì s'osservi; ordiniamo, e comandiamo alla Gran Corte della Vicaria, Regie Udienze, Commessarj di Campagna, ed a quali si vogliano altri Tribunali del presente Regno, maggiori, e minori, che così debbano eseguire, ed osservare puntualmente. Ed affinchè sia nota a tutti; ordiniamo, che della presente se ne affiggano copie autentiche *in valvis* de' Regj Tribunali di questa Fedelissima Città di Napoli, e si pubblichi per tutto il presente Regno. *Datum Neap. in Regio Palatio die* 14. *mensis Aprilis* 1614. *El Conde de Lemos. Vidit de Castellet Reg. et pro M. C. Vidit de Ponte Reg. et Praesid. Vidit Montoya Reg. Dominus Vicerex Locumtenens, et Capit. Generalis mandavit mihi*

Dicta prag. 2.

Comprehenduntur omnes sclopi ignivomi.

Delicta consulto commissa.

Vide hodie pragm. 68. de armis.

Delicta patrata cum sclopis minoribus.

Die 14. Apr. 1614. El Conde de Lemos.

bi Andreae de Salazar. *In Pragmat.* 1. *fol.* 59.

PRAMMATICA IV.

Moderatur prag. 52. de armis, et aliae ordinationes fiunt.

PEr l'Illustre Conte de Monterey nostro Predecessore, per ovviare i continui delitti, che si commetteano con armi di fuoco, fu pubblicata Prammatica sotto i 29. di Marzo del 1637. delegando le cause di detti delitti alla Gran Corte della Vicaria, e Regie Udienze Provinciali; ed ordinando ancora, che i Capitani Baronali dovessero farci relazione così di detti delitti, come della determinazione, e composizione di dette cause, imponendo alcune pene così per l'asportazione, e detenzione di dette armi, come per quei, che commetteano delitti con esse; ed essendo stato accudito per parte di questa Fedelissima Città, e Baronaggio di questo Regno, rappresentandoci alcune cause, per le quali si veniva a differire il procedere contra gl' inquisiti, e che non si conseguiva il fine di gastigare i delitti, supplicandoci di opportuna provvisione; per il che trattato, e discusso detto negozio più volte nel Regio Collateral Consiglio, ed avuta matura considerazione al disposto in detta Prammatica, per la presente *omni tempore valitura*: *Firma remanente* la detta Prammatica, e tutto il disposto, e contenuto in essa, eccetto quello, che in questa sarà moderato, e dichiarato:

Primo. „ Ordiniamo, e comandiamo, che nelle cause, e delitti, „ che si commetteranno con dette armi di fuoco nelle Città, e Terre „ Demaniali procedano i Governatori, e Giudici di esse come per „ prima, dandoci però conto, mese „ per mese, de' delitti, che succederanno, e delle determinazioni, che „ si faranno in dette cause, non procedendo a composizione senza darne prima avviso a Noi nel Regio „ Collaterale, ed a rispetto de' Baroni, vogliamo, che possano liberamente usare della loro giurisdizione senza farci relazione, così „ come usavano prima di detta Regia Prammatica ".

Secondo. E perchè in detta Prammatica, oltra dell'altre pene imposte s'aggiungea pena di ducati 600. contra gli asportatori, fabbricatori, e detentori di dette armi „ Vogliamo, „ che a rispetto delle persone, che „ scientemente le deterranno in casa, „ si moderi in ducati 300. *firma remanente* però la pena di detti ducati 600. circa gli asportatori, e „ fabbricatori d'esse ".

Vide prag. 56. 59. et 68. de armis.

E perchè conviene proccurare con ogni mezzo d'evitare quanto sia possibile, ed estinguere detti delitti; „ Ordiniamo, e comandiamo, che „ quei, che commetteranno delitti „ con dette armi di fuoco, oltra delle pene corporali, nelle Regie Prammatiche stabilite, incorrano in pena pecuniaria di ducati mille, la „ quale s'intenda applicata al Regio „ Fisco *statim* commesso il detto delitto, e possa esigersi, fatto che „ sarà il delinquente contumace ".

Ed acciocchè si possa con maggior diligenza, ed attenzione proccurare l'esecuzione della presente Prammatica „ Vogliamo, che tanto dette „ pene di ducati mille contra i delinquenti con dette armi di fuoco, „ quanto quella di ducati 600. contra gli asportatori, e fabbricatori, „ e così l'altra de' ducati 300. contra i detentori, s' intenda similmente applicata alla Corte di detti „ Baroni, ed a ciascheduno d' essi,

„ nel-

„ nella sua giurisdizione; ordinando
„ che detta pena s'esiga irremisibil-
„ mente, così nelle Regie Udienze
„ Provinciali, come nelle Città, e
„ Terre Demaniali, in beneficio del
„ Regio Fisco, Università Demania-
„ li, o altri a chi spetta ".

Terzo. In quanto al disposto in detta Prammatica, che la canna della pistola sia di tre palmi „ Dichiariamo, che quei, che andranno per
„ viaggio, possano portare le pistole
„ innanzi cavallo, purchè non sieno
„ meno di tre palmi, con tutto il
„ teniero; e così parimente si pos-
„ sano tenere in casa; *firma remanen-*
„ *te* detta Prammatica per le pisto-
„ le, che si porteranno per la Cit-
„ tà con licenza, le quali vogliamo,
„ che sieno conforme detta Prámma-
„ tica.

Quarto. „ In quanto al disposto
„ in detta Prammatica per l'armi di
„ fuoco, che non sono di misura,
„ affinchè i padroni di esse non ven-
„ gano a perderle; ordiniamo, che
„ si debbano portare in potere del
„ Regio Munizioniere Maggiore del
„ Castel Nuovo, perchè s'applichino
„ per uso della Milizia, pagando lo-
„ ro subito il prezzo.

Quinto. „ Per il che tocca al portare l'armi di fuoco per l'abitato,
„ si permette, che si portino scari-
„ che senza fucile. Ed in quanto al
„ nuovo capitolo per lo portare di
„ dette armi di fuoco nelle carrozze,
„ si dichiara, che sia lecito portar-
„ le a quei, che vanno per viaggio,
„ con che per l'abitato sieno simil-
„ mente scariche, o senza fucile, os-
„ servandosi per dentro questa Fede-
„ lissima Città, ed altre Terre, e
„ Luoghi del presente Regno la Pram-
„ matica circa il perdere delle car-
„ rozze, provandosi la scienza del
„ padrone; e vogliamo, che il Coc-
„ chiere non sia obbligato a denun-
„ ciare.

Vide prag. 61. de armis.

Prag. de Exulibus.

Ed acciocchè la presente Prammatica venga a notizia di tutti; vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, ed in tutto il detto presente Regno, e s'affigga *in valvis* de' Regj Tribunali. *Dat. Neap. die primo Septemb.* 1638. *El Duque de Medina. Vid. Brancia Reg. V. Montalvus Reg. Vid. Casanate Reg. Barilius Secretarius.*

Die 1. Sept. 1638. El Duque de Medina.

PRAMMATICA V.

PEr ordine dell' Illustre Conte de Monterey nostro predecessore ai 29. di Marzo del 1637. fu pubblicata Prammatica, colla quale, per evitare la moltitudine de' delitti, che si commetteano con armi di fuoco in questa Fedelissima Città, e Regno di Napoli, fu ordinato alla Gran Corte della Vicaria, e Regie Udienze Provinciali, che in tutte le cause de' delitti, che si fossero commessi con armi di fuoco, avessero proceduto a quanto fosse stato di giustizia, come Delegati, *omni appellatione remota*, colle preminenze di detta Gran Corte della Vicaria, e con abbreviazione del termine della forgiudica contra gli assenti, nel termine di giorni quindici, ne' casi, che *de jure* fossero permessi. Al presente dal Magnifico Avvocato Fiscale di detta Gran Corte ci è stato rappresentato, ch' essendo la frequenza de' delitti, che si commettono con armi di fuoco, molto grande, ha bisogno di rimedio opportuno, dichiarando, che detta Prammatica abbia luogo non solo contra di quei, che delinquono con armi di fuoco, ma ancora contra quei, che gli assistono, o gli ajutano, e questo per evitare ogni difficoltà, atteso che si ritrova diversamente giudicato; affin-

52. de armis. Pragmaticae de delinquentibus cum ictu scopictae extendatur etiam ad auxiliatores, et assistentes, et Tribunalia procedunt omni appellatione remota.

Vide prag. 63., et 68. de armis.

Contra delinquentes cum armis igneis in Civit. Neap., et burgis procedit M.C. privative per pragm 61. §. 14. de armis.

affinchè, levato ogni ostacolo, sieno i delinquenti puniti con celerità, e s'evitino le dilazioni. E desiderando Noi, che detti delitti con armi di fuoco sieno gastigati col rigore, che si ricerca, così convenendo alla buona, e retta amministrazione della giustizia; acciocchè cessi la frequenza d'essi, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica *omni tempore valitura*, colla quale „ (confermando la suddetta „ Prammatica edita del detto giorno „ 29. di Marzo del 1637., e quanto „ in quella si contiene) Vogliamo, „ ordiniamo, e comandiamo di più, „ che in tutt'i delitti, che si commetteranno, dalla pubblicazione „ della presente Prammatica in avanti, in questa Fedelissima Città, e „ Regno di Napoli, con armi di fuoco, la detta Gran Corte della Vicaria, e Regie Udienze Provinciali procedano come specialmente Delegate da noi, a quanto sarà di „ giustizia, *omni appellatione remota*, „ colle preminenze della detta Gran „ Corte della Vicaria, e colla suddetta abbreviazione del termine di „ giorni quindici, tanto contra i delinquenti con dette armi di fuoco, „ conforme sta disposto per detta „ Prammatica, quanto contra gli assistenti, o ausiliatori a' detti delitti, che commetteranno con dette „ armi di fuoco, in quei casi però, „ che 'l delitto sia pensato". Ed acciocchè la presente pervenga a notizia di tutti; ordiniamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e per tutto il presente Regno. *Datum Neap. die* 28. *Maii* 1647. *El Duque de Arcos. Vid. Zufia Reg. Vid. Casanate Reg. V. Sanfel. Reg. Vid. Caracciolus Reg. Vid. Capycius Latro Reg. Donatus Coppula Secr. In Pragm.* 1. *fol.* 26. *Figliola*.

ga. de armis.

Die 28. Maii 1647. El Duque de Arcos.

Bannum M. C. V. cum insertione rescripti S. E. per Scriptorium,

sive

PRAMMATICA VI.

Prohibentur exonerari sclopos in festivitatibus Civitatum sub poena arbitraria, ut intus.

A Noi in questa Gran Corte della Vicaria, da S. E. è stato inviato biglietto del tenor seguente, *foris*. Al Consejero D. Francisco Ortiz Cortes Proreggente de la Gran Corte della Vicaria, guarde DIOS, *intus vero*. El Conde mi Senor hà visto el papel de V. M. de' 24. del passado, en que le dà cuenta, de que haviendo passado el dia antes el SANTISSIMO de sa Paroquia de S. Anna por Palacio Viejo, un hombre disparò una escoppetta, que tenia treinta, y seis golpes, y que à los cinco se le cayò en el suelo, y hirio à unos hombres, pidiendo a su Excelencia mande publicar Bando, proibiendo, que dentro de la Ciudad, ni por causa de las processiones, ni con pretexto de festividad, non disparen escopetas, ni zufiones, por las desgracias, que risultan; imponiendo penas a arbitrio de su Excelencia, y de la Vicaria, *y Su Excelençia me manda dezir à V. M. que tiene por bien, que por essa Gran Corte se publique Bando para que en todas las plazas, y lugares publicos, donde se pueda hazer daño, nadie dispare escopetas, y zufiones, y otras bocas de fuego, pena de Galera a los Ignobles y de relegacion à los Nobles, à arbitrio de Su Excelençia. DIOS guarde de V. M. Palacio siete de Julio 1661. D. Inigo Fernandez del Campo* „. E per questa Gran „ Corte è stato interposto decreto": *Exequatur rescriptum suae Excellentiae juxta*

juxta sui seriem, continentiam, et tenorem, et pro ejus exequutione fiat Bannum, et publicetur servata ejus forma, et cum insertione. D. Francisco Ortiz Cortes, Sixtus, de Vera, Marcianus, Christianus, Forteza, Petagna, Caravita. Vid. Fiscus.

Che però „ abbiamo fatto il presente Bando; col quale ordiniamo, „ e comandiamo a tutte, e singole „ persone di questa Fedelissima Città di Napoli, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sieno, „ che da oggi in avanti, non ardiscano, nè presumano sparare schioppi, zoffioni, o altre armi di fuoco, dentro questa Fedelissima Città, „ sotto qualsivoglia pretesto, o colore, *etiam* nelle Processioni, e Festività, che occorrono da farsi, per „ evitare gl' inconvenienti maggiori, „ e danni, che da questo potrebbero „ nascere, sotto pena agl' Ignobili „ della galea, ed a' Nobili di relegazione ad arbitrio di Sua Eccellenza ". Ed acciocchè il presente Bando venga in notizia di tutti, e non si possa allegare causa d' ignoranza; vogliamo, che si pubblichi per tutt' i luoghi, e piazze pubbliche di questa Fedelissima Città, e colla dovuta relata torni a Noi *ad finem etc.* e così s' esegua. *Neap. die* 8. *Julii* 1661. *D. Francisco Ortiz Cortes, D. Thomas Caravita, D. Luis Sixto de Brito, D. Carlos de Vera. D. Franciscus Maria Petagna, D. Marcellus Marcianus, D. Franciscus Forteza, Angelus Christianus. Vid. Fiscus. B. Comes Secr.*

Poena triremium, et releg. arbitraria.

Die 8. Julii 1661. D. Franc. Ortiz Cortes Proreg.

DE IESVITIS

TIT. CXXI

REAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA PRIMA.

Ex controversia Iesuitarum Soranorum omnes incapaces declarantur ex instituto, etiam collegia.

IL Re, avendo considerato maturamente quanto la Camera Reale le rappresentò con sua consulta de' 31. Agosto 1762., in occasione de' ricorsi fatti da D. Pier Maria Renzi, per la esclusione della Casa de' PP. Gesuiti di Sora dalla eredità di D. Giambattista Renzi suo zio; è rimasto persuaso dalle ragioni dalla medesima allegate, così particolari esclusive della Casa di Sora, che, non avendo Scolari della propria Compagnia, viene impropriamente denominata Collegio; come delle generali esclusive delle altre Case da ogni acquisto, come contrario alla idea del Santo Fondatore, che prescrisse sostanzialmente la povertà. Ed ha approvate tutte le massime, che la medesima Camera ha esposte sulla incapacità di acquistare, nella quale sono le Case Professe de' Gesuiti, e tutti i Collegj simili a quello di Sora, e di tutta la Compagnia di Gesù. Vuole

le perciò, che tale incapacità si osservi, non ostante qualunque alterazione, che posteriormente sia fatta alle prime leggi dell' istituto. E mi ha comandato prevenirlo, per intelligenza, e governo del Consiglio. *Palazzo* 10. *Ottobre* 1767. *Carlo Demarco. Signor Presidente del S. C.*

Die 10. Oct. 1767.

PRAMMATICA II.

Ejectio Jesuitarum Stephano Regio Duci exercituum committitur Die XIX. Novembris 1767. Ejiciuntur a Neapolis et Siciliæ Regnis, modo, quem infra referam, Navibus bellicis impositi ad Terracinae oram Romanae ditionis immittuntur.

ORdine del Re. Uniformatomi al parere concordemente proposto da tutta la Giunta degli *Abusi* con consulta de' 25. del corrente mese; ed esortato ancora dal sentimento di persone Ecclesiastiche riguardevoli per loro carattere, e riputate comunemente dal pubblico per la loro pietà, e dottrina, e mosso da altre giuste, gravi, ed urgentissime cause, le quali han determinato il mio Real animo a provvedere alla pubblica tranquillità, e sicurezza, ed al bene, e vantaggio de' miei amatissimi Popoli, usando di quella suprema assoluta potestà economica, che l' Onnipotente IDDIO ha posta tra le mani de'Sovrani per governare i sudditi dalla sua Divina Provvidenza commessi alla Loro paterna cura: Son venuto in risolvere, come ho risoluto, voglio, e comando, che sieno espulsi, e per sempre esclusi da tutt' i miei dominj delle Sicilie tutt' i Sacerdoti, Diaconi, e Suddiaconi della Compagnia di Gesù, e tutti anche i Fratelli Laici, della stessa Comunità, i quali vogliano ritenere l' abito, e seguirne l' istituto: ed ho risoluto parimente, e voglio, e comando, che si occupino tutte le temporalità della Compagnia suddetta ne' miei dominj delle Sicilie, per farsene da me l'uso, che io stimerò giusto, e conveniente. Ed essendomi ben nota la prudenza, efficacia, ed attenzione nel mio Real Servizio, di voi, D. Stefano Reggio, Principe di Campofiorito, Capitan Generale de' miei Eserciti, Colonnello delle Reali Guardie Italiane, Castellano proprietario del mio Real Castello nuovo, e mio Consigliere di Stato; ed avendo chiare ripruove della fedeltà, e divozione così vostra, come della vostra Famiglia verso di Noi, e della Nostra Corona, do a voi per la esatta esecuzione di questa mia Reale determinazione la piena, e privativa facoltà, e tutto il più ampio, e straordinario potere, e perchè diate gli ordini necessarj, e a tenor delle Istruzioni formate dalla stessa Giunta, da me approvate, e nel mio Real Nome comunicatevi dal mio Segretario, e Consigliere di Stato, e come voi stimerete più opportuno, pel più accertato, pronto, e quieto adempimento. Voglio a tal effetto, e comando, che non solamente i Supremi Tribunali, ed altri Magistrati e Capi, così Politici, come Militari della Capitale, eseguiscano puntualmente i vostri ordini, riguardanti detta espulsione, ma che si eseguiscano ancora gli ordini, che voi dirigerete a qualunque parte del mio Esercito, e delle mie forze terrestri, e marittime, ed a' Presidi, ed Udienze delle Provincie di questo Regno, e a' Governatori, ed altre quali si vogliano persone, che abbiano giurisdizione ordinaria, o straordinaria, o parte nel governo de' luoghi del Regno, non escluso il Tribunale della Dogana di Foggia, e qualunque altra privilegiata giurisdizione, che si abbia quì per nominata, ed espressa; e che lo stesso s'intenda per gli ordini, che voi dirigerete al Vicerè di Sicilia, ed agli altri quali si vogliano Magistrati, e Governatori de' luoghi di quel Regno. Ognuno dovrà obbedirvi senza ritardo,

do, e senza replica, sotto pena di cadere nella mia Reale indignazione chiunque non obbedirà prontamente. Incarico ancora, e comando a' Padri Provinciali, Rettori, e altri Superiori della Compagnia di Gesù, di uniformarsi per la loro parte puntualmente a tutto ciò, che loro si prevenga; assicurando loro, ed ordinando, che nell' esecuzione saranno trattati colla maggior decenza, attenzione, umanità, ed assistenza secondo le mie Reali intenzioni. Confido nel vostro zelo, e spero, che tutto sarà esattamente eseguito, e che darete per l'adempimento le disposizioni corrispondenti, accompagnandole colle copie di questo mio Real Ordine, firmato di mia mano, suggellato col mio suggello segreto, e referendato dal mio Segretario e Consigliere di Stato, alle quali copie firmate da voi, voglio, che si dia la medesima fede, e credito, che all' originale. *Napoli 31. Ottobre 1767.*. FERDINANDO. *Bernardo Tanucci. Al Principe di Campoforito.*

Die 31. Oct. 1767.

Istruzione di ciò, che dovranno eseguire i Ministri incaricati per lo sfratto, e per lo sequestro de' beni, e capitali de' Gesuiti di questo Regno in generale.

I. APerta questa istruzione chiusa e segreta prima del dì designato al suo ademplimento, l'esecutore s' istruirà bene di essa riflettendo sopra i suoi Capi; e con disinvoltura si servirà della Truppa destinata ad assisterlo, procedendo con presenza di spirito, con prontezza, e con precauzione, occupando prima che aggiorni gli ingressi del Collegio destinatogli: Per il che egli stesso nel dì precedente proccurerà d' informarsi personalmente della sua situazione interna, ed esterna, mentre questa cognizione pratica gli faciliterà il modo d' impedire, che niuno entri, o esca senz'avvedersene egli.

II. Non comunicherà a persona alcuna le sue mire, finchè due ore dopo la mezza notte, prima di aprirsi le porte del Collegio all'ora regolarmente prefissa, si anticipi con qualche pretesto; dando gli ordini del come la sua Truppa dovrà occupare dalla parte di dentro i passi: non dovendo dar luogo che si aprano le porte della Chiesa, poichè questa dee rimaner chiusa tutto quel giorno, ed i seguenti, finchè i Gesuiti si tratterranno dentro il Collegio.

III. La prima diligenza sarà che si aduni la Comunità, senza eccettuarne il Fratello Cuciniere; intimando prima così fatta unione al Superiore in nome di Sua Maestà, per farsi al suono della campana interiore privata, che sogliono usare negli atti di comunità; e in tal modo presente lo Scrivano, che ne dee formare atto con testimonj secolari accreditati, leggerà il Real decreto di Sfratto, e Sequestro de'beni, notando o esprimendo nella diligenza i nomi, e i gradi di tutt' i Gesuiti concorsi.

IV. Imporrà loro, che si trattengano nella Sala Capitolare, e si farà l'atto di quei, che fossero stanziati nella Casa, o de' passeggieri che vi si trovassero, e a quali Collegj sieno assegnati: informandosi de' nomi, e de' ministeri de' secolari di servigio, che dimorano in essa, o

che

che ci vanno solo durante il giorno, per non lasciare uscire gli uni, nè entrare gli altri nel Collegio senza gravissima causa.

V. Se si trovesse qualche Gesuita fuori del Collegio in altra Terra, o Luogo non distante, intimerà al Superiore, che lo mandi a chiamare, perchè torni all' istante senz' allegare altra ragione; dando la lettera aperta all' esecutore, il quale la manderà per persona sicura, che nulla riveli delle diligenze, senza perdimento di tempo.

VI. Fatta la intimazione procederà successivamente in compagnia de' Padri Superiore, e Proccuratore della Casa da assicurarsi, a suggellare gli Archivj, le Scritture di qualunque sorta, la Libreria comune, i Libri, e gli Scritti, e le Officine tutte; distinguendo ciò che appartiene a ciascun Gesuita, da ciò che dee restare; il che disposto ne' luoghi convenienti, se ne riterrà le chiavi il Giudice di commissione.

VII. Per quel che riguarda i mobili della Sacrestia, e della Chiesa basterà, che si chiudano per essere inventariati a suo tempo coll' assistenza del Proccuratore della Casa (il quale non ha da essere incluso nella spedizione generale) e coll' intervento del Governatore Locale, del Vicario Ecclesiastico, o del Parroco della Terra in mancanza di Giudice Ecclesiastico; trattandosi con rispetto, e colla decenza dovuta massimamente i Vasi Sacri; di maniera che non si commetta irriverenza, nè il menomo atto irreligioso; sottoscrivendo la diligenza l' Ecclesiastico, e 'l Proccuratore unitamente col Ministro.

VIII. Si dee proccurare attentissimamente, che non ostante l' affrettamento, e la moltitudine di tante istantanee diligenze giudiziarie gelose, non manchi in modo alcuno la più comoda ed opportuna assistenza a' Religiosi anche maggiore dell' ordinaria, se sarà possibile; come sarebbe che si ritirino a riposare nelle ore regolari, riunendo i letti in luoghi convenienti, perchè non istiano troppo dispersi.

IX. Tutt' i Gesuiti costituiti *in sacris* debbono essere espulsi di qualunque grado sieno, e senza eccezione. E riguardo a' Cherici, Novizj, e Laici, que' soli di essi, che dichiarino espressamente di voler seguitare i Sacerdoti.

X. A tal effetto nel Noviziato, e nelle Case, in cui vi sieno i Giovani non ancora costituiti in ordini sacri, si debbano separare costoro immediatamente da' Gesuiti, che lo sieno, perchè da quel punto non vi comunichino più, trasferendogli a qualche Casa particolare, dove con piena libertà, e cognizione della perpetua sbandigione dalla loro Patria, che s' intima agl' Individui del loro Ordine, e del sostentamento di trentasei ducati l' anno, che si assegnano a quei che restano, possano prendere il partito, al quale li portasse la loro inclinazione, purchè sia arte, o officio secolare. Questi Novizj, e Giovani debbano esser provveduti a costo della Reale Azienda sino a che si risolvano, secondo la dichiarazione di ciascuno: che ha da sapersi per via di dichiarazione sottoscritta del suo nome, e di sua mano, per essere incorporato agli altri, qualora voglia seguirgli; o essere lasciato in libertà a suo tempo con i suoi abiti da secolare; senza permettere il Ministro commissionato, che si usino suggestioni, perchè si appigli all' una, o all' altra risoluzione, affinchè tutto dipenda dal solo, e libero arbitrio dell' interessato: Restando però bene inteso,

teso,

teso, che a costoro, i quali non vogliano restare, non si assegnerà pensione vitalizia, per essersi trovati a tempo di tornare al secolo, o di passare ad altro Ordine Regolare, e colla cognizione, di dover essere esiliati per sempre.

XI. I Fratelli Laici si separeranno anche come sopra, e lor si farà la stessa prevenzione, che si è detta per li Giovani e Novizj; dovendo però tutti deliberare fra 'l termine di ventiquattr' ore, se vogliano restare, o seguire i Gesuiti che partono, e come nel caso di restare il Governo prenderà cura di loro, assegnando loro annui ducati trentasei, se resteranno, e prenderanno arte, o mestiere, e si caseranno, e viveranno da buoni Cristiani, e Cittadini; così volendo partire debbono sapere che il Governo non prenderà alcuna cura di loro sussistenza fuori di Stato, dove dovranno restare per sempre.

XII. Nello spazio di ore ventiquattro contate dal momento della intimazione dello sfratto, o quanto prima si possa, tutt' i Gesuiti, che debbono essere espulsi, si debbono incamminare dirittamente da ciascun Collegio a' luoghi, che saranno designati della riunione, dove dovranno trattenersi fino al tempo dell' imbarco.

XIII. Con questa mira si destinano i seguenti luoghi di riunione. Castellammare per Terra di Lavoro, e Principato Citra. Trani per la Provincia di Bari e Capitanata. Brindisi per la Provincia di Lecce. Paula per Calabria Citra. Il Pizzo per Calabria Ultra. Pescara per gli Abruzzi.

XIV. Per lo loro conducimento, che si commette a persone prudenti colla scorta della Truppa, che gli accompagni dalla loro uscita sino alla loro respettiva unione, i Magistrati dei Luoghi, pe' quali passeranno, dovranno prestare tutti gli ajuti necessarj senza ritardo.

XV. Coloro, che avranno l' incarico di condurgli, eviteranno con somma cura il menomo insulto a' Religiosi, e solleciteranno i Magistrati al gastigo di chi in ciò eccedesse: poichè quantunque sbanditi e spatriati, si hanno da considerare ospiti sotto qualche protezione di S. M. pei momenti, ne' quali eseguono i suoi Reali ordini.

XVI. Per uso delle loro Persone si consegnerà a ciascuno di essi la sua roba, e quanto appartiene agli usuali loro costumi di mutarsi; le loro casse, fazzoletti, tabacco, cioccolatto, e gli altri utensili di questa fatta: i Breviarj, i Diurni, e i libri portatili di orazioni per li loro atti divoti.

XVII. Ciascuna delle riunioni menzionate del Regno ha da rimanere sotto un Commessario particolare, che sarà un Ministro Regio, perchè attenda a' Religiosi fino alla loro uscita del Regno per mare: E per tenerli frattanto senza comunicazione esterna, nè di lettere, nè di parole; la quale si dee intendere proibita dal momento, in cui s' incominceranno le prime diligenze; e questa proibizione sarà loro notificata fin d' allora dall' esecutore rispettivo di ciascun Collegio; poichè la menoma trasgressione in ciò, che non credesi, sia per seguire, si punirà esemplarissimamente.

XVIII. A' respettivi Porti destinati all' imbarco andranno i Bastimenti sufficienti cogli ordini ulteriori; ed il Ministro destinato al luogo dell' imbarco raccoglierà le ricevute individuate da' Padroni colla lista espressiva di tutt' i Gesuiti imbarcati, dei loro nomi, delle loro Patrie, e gradi.

XIX. Potrebbe avervi vecchi di età mol-

molto avanzata, o infermi che non fosse possibile far partire all'istante: e quanto a questi senza comportarsi frode, o collusione, si aspetterà fino al tempo più tranquillo, o che l'infermità si decida: e dovranno star guardati, e custoditi, e curati nella forma, che il Ministro esecutore stimerà conveniente.

XX. Si previene a tutti per regola generale, che i Proccuratori, i vecchi, gl'infermi secondo le indicazioni fatte negli articoli precedenti, dovranno trasferirsi a' Conventi di altr'Ordine, che non siegua la dottrina della Compagnia, e che sieno i più vicini; tenendosi quivi senza comunicazione esterna a disposizione del Governo per li fini suddetti; avendo a ciò l'occhio il Giudice esecutore molto attentamente, e raccomandandolo al Superiore del respettivo Convento, affinchè per parte sua cooperi allo stesso fine; tal che i loro Religiosi non trattino nè pure co' Gesuiti detenuti, e sieno questi assistiti con tutta la religiosa carità, stando sicuro che da S. M. si faranno buoni tutti gl'interessi delle spese fatte nella loro dimora.

XXI. I Proccuratori dovranno trattenersi per dieci giorni così, e dovranno rispondere, e chiarire esattamente con deposizioni formali quanto lor sarà domandato sulle loro aziende, scritture, pareggiamento di conti, capitali, ed ogni altro che riguardi l'amministrazione de' beni: il che terminato sarà incamminato ciascuno di essi al luogo dell'imbarco, che gli sarà designato, perchè solo o con altri sia condotto alla destinazione dei suoi Confratelli.

XXII. I Vecchi dovranno trattenersi tanto quanto si trova comodo trasporto. Gl'infermi finchè, come si è detto, si decida la malattia.

XXIII. Nelle terre dove i Gesuiti hanno scuole di Grammatica, si provvederà immediatamente coll'intelligenza degli Ordinarj de' luoghi, che ai Direttori e Maestri Gesuiti sieno sostituiti altri Ecclesiastici secolari, che non sieguano la loro dottrina, fino a che più maturamente si provvegga al loro governo; e si provvederà che da' prefati Sostituti si continuino le scuole. E in quanto a' Maestri secolari non si farà novità di loro ne' respettivi insegnamenti.

XXIV. Affinchè non manchino i Religiosi di comodo, e ne' luoghi di riunione, e quando saranno imbarcati, si disporrà che si trasportino nei luoghi di riunione i letti di ciascuno colla necessaria biancheria almeno per due mute; come anche la biancheria di tavola corrispondente; e tutto ciò nel tempo dell'imbarco si collocherà su' bastimenti, acciò non manchi il comodo a ciascuno.

XXV. Affinchè si eviti concorso di gente nel viaggio de' Gesuiti a' luoghi di riunione, si preverrà agl'incaricati del trasporto, che con ogni modo possibile lo evitino; ed a questo fine si astengano quanto possano di far passare i Gesuiti per terre molto popolate in tempo di giorno.

XXVI. Quando sarà il momento dell'imbarco, il Ministro stato incaricato fino allora della soprantendenza alla riunione, intimerà a tutt'i Gesuiti, ch'è volontà del Re, ch'essi sieno banditi per sempre da' Dominj di S. M., e che se mai dopo giunti ove il Re ha destinato, ardiranno di ritornare nel Regno, saranno trattati come nemici dello Stato; ed a' Gesuiti già *in sacris* farà sentire che il Re per effetto di sua Real munificenza si è compiaciuto assegnare a ciascuno un'annua pensione vitalizia di ducati settantadue, la quale sarà pa-

gata

gata puntualmente in mano dello special Proccuratore di ciascuno, a qual effetto dovranno destinare il prossimo loro parente, che sia idoneo.

XXVII. Per li Novizj, Cherici e Fratelli Laici, i quali per aver dichiarato di non voler esser più Gesuiti, si lasceranno ne' Collegj sotto buona guardia, finchè colla maggior sollecitudine non sieno provveduti di abiti da' Secolari, o Preti, ed allora si licenzieranno, acciò ognuno prenda quella via, che gli piaccia.

XXVIII. Imbarcati che sieno i Gesuiti, il Giudice Commessario proseguirà il sequestro con particolar vigilanza, ed attenzione di tutti gli effetti, e capitali anche di minima importanza, servendosi per li lumi necessarj del Proccuratore Gesuita, che come si è detto, dee restare.

XXIX. Tutta questa provvidenziale istruzione si eseguirà letteralmente da' Giudici esecutori, a' quali rimarrà l'arbitrio di supplire, secondo la loro prudenza, ciocchè si fosse ommesso, e ciocchè richiedessero le circostanze, minori che a caso si offerissero; ma nulla potranno alterare nella sostanzialità, nè allegar la mano alla loro condiscendenza, per deludere nel menomo punto, o di un solo jota, lo spirito di ciocchè si comanda; che si riduce al prudente, e pronto sfratto de' Gesuiti; alla cura de' loro effetti; al tranquillo, decente, e sicuro conducimento delle loro persone a' luoghi di riunione, o a quei d' imbarco; trattandoli con buona maniera, e con carità; impedendo loro ogni comunicazione esterna di carteggio, e di conversazione, senza distinzione alcuna nè di gradi, nè di persone: Facendo colla maggiore esattezza le prescritte diligenze, perchè dalla loro oculatezza risulti il buon esito dell' affare, e il zelante amore per lo Real servizio, con cui si saranno fatte; e vadasi successivamente dando avviso, secondo che si andrà continuando l' esecuzione, al Capo della Provincia.

Istruzione particolare, che dovrà tenersi presente da' Giudici nella esecuzione dello sfratto de' Gesuiti dalla Capitale di Napoli.

A mezzà notte del . . . . si busserà la porta di ciascun Collegio chiedendo di parlare al Padre Rettore, e quando il Portinajo ricusasse di svegliarlo, gli si dirà essere un Ministro Regio con Real ordine. Se non sarà aperto, si dovrà aprir sollecitamente colla forza.

Veduto il P. Rettore gli s' intimerà, che servendosi di alcuni per destatori, comandi immediatamente levarsi le Comunità, e concorrere alla Sala Capitolare o al Refettorio, dove fossevi capacità maggiore di unirsi: però anche questo si ha da fare servendosi il Rettore dello stesso Portinajo per chiamare i destatori, che vadano a ricevere i suoi ordini; rimanendo sempre il Rettore senza esser perduto di vista dal Ministro, e accompagnando il Portinajo un Ufficiale, o altro Ministro di giustizia, affinchè non procrastini, non isvii, nè differisca indebitamente; e frattanto che si vestono i Religiosi si disporranno le sentinelle convenienti.

Nel Noviziato si ammonirà il Rettore, che convochi i Novizj; e da allora in poi con sentinelle, e rimanendo due Ufficiali a custodirli, rimar-

marranno i Novizj in tutto separati ne' loro stessi dormitorj, e saranno confortati a non temere, nè disanimarsi. Sul particolare di tai Novizj si tenga presente il prescritto nel Capo X. delle istruzioni per l'esecuzione nel Regno in generale. Quello, che si dice de' Novizj, si dee intendere, e fare de' Laici, e de' Cherici, che non sieno *in sacris*, i quali dopo di essersi tutti uniti, il Ministro esecutore li separerà dagli altri, come colà si è detto.

Subito che si apra la porta principale, si metterà sentinella doppia a quella, per cui si sale al Campanile, con ordine espresso di non permettere ad alcuno che l'apra, e di arrestare chi lo tentasse, fosse Religioso, o fosse Secolare, avvisandone l'Uffiziale più vicino per assicurarsene, e se si sapesse, che vi fosse salito alcuno, o si udissero le Campane, si farà forza alla Porta, e si salirà per prendere chi si trovasse.

La porta della Chiesa non si aprirà tutto quel giorno, nè i suoi cancelli, mettendo sentinella doppia in quelli, che comunicano con l'abitazione del Collegio, affinchè niuno vi entri senza la compagnia di qualche Uffiziale della Guardia.

Per tutto ciò che riguarda la Chiesa, e la Sacrestia si farà coll'intervento del Ministro Ecclesiastico, che sarà avvisato la mattina seguente affinchè vi assista.

In tutte le porte, che da ciascun Collegio escono alla strada si collocheranno due sentinelle di dentro, assicurandosi prima, che sieno ben chiuse; poichè non debbono rimaner comunicabili se non quelle, che destinasse il Giudice Commessario.

Uniti tutt'i Religiosi nel luogo designato, e separati i Cherici, e Fratelli laici da' Gesuiti costituiti *in sacris*, si farà a questi la notificazione del Real decreto; ed in tutto il di più il Giudice Commessario si governerà, e si conformerà col contenuto nella istruzione generale per tutto ciò che in questa non siavi variazione.

Baderà il Ministro Commessario per la notte a mantenere unita la compagnia de' Gesuiti, senza che alcuno se ne allontani, ed a che si chiudano tutte le officine della Casa, e le Camere, a raccoglier le chiavi, registrandole per iscritto, e numerandole con una cartella, affinchè corrispondano alla loro rispettiva porta, col nome del Religioso, che abitava nella camera.

Dopo essere stati così adunati, usciranno per li dormitorj, accompagnato ciascuno da un Uffiziale, e da un soldato a diece a diece, o più, o meno, a raccogliere ciocchè si è detto. E fatto ciò il Ministro deputato al sequestro, e agl'Inventarj, andrà chiudendo e riscuotendo con i subalterni di giustizia le chiavi con i nomi, e numeri, etc.

Mentre si trovano uniti nel luogo della convocazione, si continuerà a mettere le sentinelle, che mancassero ne' dormitorj, e nelle scale; con ordine di far passare solamente que' Religiosi, che andassero accompagnati da un Uffiziale, o da un Sergente, o da altro Ministro di Giustizia, o di arrestare e dare avviso, se alcuno si trovasse solo dopo la detta adunazione.

Appena che si troveranno in istato di partire i Religiosi, per il che non maggior tempo si assegna di due ore, si avvieranno al Porto, facendo mettere in carrozza que' che non potranno andare a piedi, ed a lato di ciascuna carrozza andranno due soldati a cavallo; e per que' che vanno a piedi si fa-

faranno circondare da' Soldati, badando però che alcuni Soldati precedano per far tornare in dietro, o voltare strada alla gente, che s' incontrasse; e che similmente Soldati da dietro impediscano a chiunque, che non ci abbia che fare, di seguitare appresso; per osservarsi così il silenzio, e la quiete, quanto sia possibile.

Dee tener presente ognuno de' Ministri incaricati, e ciò dee servirgli di regola fondamentale in tutta l'esecuzione, che fa d'uopo prender precauzioni tali, che quanto prima sia possibile i Gesuiti tutti sieno imbarcati, e partiti da Napoli prima di far giorno: e che questo è il principal loro affare; onde se mai sopravvenisse impedimento per lo trasporto delle robe, o altro, o debbono con sollecita provvidenza rimediarvi, o debbono riservarlo alla mattina seguente, senza ritardarsi intanto l' imbarco.

Nel porto giunti tutti, e presentatasi al Ministro, od Uffiziale incaricato dell' imbarco la nota firmata da ciascun Ministro incaricato de' Gesuiti, che invia, si faranno imbarcare da mano in mano, e tutte le note, che il Ministro od Uffiziale avrà ricevute, le presenterà al Ministro, che si troverà in Ischia, acciò gli servan di norma per que', che colà si ricevono, e gliene darà il riscontro con nota firmata di sua mano.

Per ciascuna Casa vi sarà la partita di Cavalleria corrispondente col suo Comandante. In Ischia si troverà apprentato l'alloggio per li Padri, e quivi staranno eziandio le persone addette alla loro scorta, con istruzione per lo loro trattamento.

Per lo trasporto degli effetti, che loro si concede a raccogliere dalle loro Camere, se non riuscirà di trasportarli la stessa notte, si metterà tutto insieme in un luogo guardato, affinchè col giorno poi si possano far trasportare alla marina, dove col mezzo di Feluche si faranno passar in Ischia; mettendo dalla stessa notte ad ogni Fardello o Cassa il nome del Religioso, al quale si appartiene; ed affinchè piuttosto avanzi, che manchi il necessario a' Religiosi, si metteranno insieme tutti gli abiti comuni, che si troveranno; giacchè usandosi tra i Gesuiti vita comune facil cosa è che vi sieno molti abiti o biancherie in qualche officina a ciò destinata; bene inteso però, che restino eccettuati quelli, che si trovassero in pezze.

Tutt' i malati, i settuagenarj, i servidori, o assistenti secolari, ed i Fratelli laici e cherici, i quali avran dichiarato di voler restare, e non seguitare l' istituto, e che si trovassero dentro alcun Collegio, si metteranno in luogo sicuro, unendoli con sentinelle doppie, e con la custodia maggiore, finchè il Ministro Commessario disponga ad animo più riposato ciocchè giudicasse doversi fare de' Secolari, e non sieno nello stato di uscire i Fratelli laici, e Cherici vestiti già da secolari.

Si terranno finalmente presenti le istruzioni generali per quel che nelle medesime è concernente alla esecuzione presente. BERNARDO TANUCCI.

PRAMMATICA III.

FERDINANDO IV. Rege. Jesuitae sueneti Regi eiiciuntur a Neapoli et Siciliae Regnis. Bona eorum adiicuntur.

LA quiete, la sicurezza, e la felicità de' Nostri amatissimi Popoli, avendoci obbligato ad uniformarci al parere concordemente propostoci dalla Giunta degli Abusi, con rappresentanza de' 25. del passato mese di Ottobre, ed al sentimento di altre Persone distinte pel loro carattere Ecclesiastico, e per la pietà, e dot-

dottrina: Abbiam risoluto, e facendo uso di quella suprema indipendente potestà economica, che riconosciamo immediatamente da DIO, alla Nostra Sovranità dalla sua Onnipotenza inseparabilmente unita pel governo, e regolamento de' Nostri sudditi, vogliamo, e comandiamo, che la Compagnia detta di GESU' sia per sempre abolita, ed esclusa perpetuamente da' Nostri Regni delle Sicilie.

I. Ordiniamo perciò, e comandiamo, che tutti gl' Individui della Compagnia suddetta, Sacerdoti, Diaconi, e Suddiaconi sieno espulsi dalle Sicilie: e tutti anche i Cherici, e Novizj, e Laici, i quali vogliano ritenerne l'abito, e seguirne l'istituto.

II. Ordiniamo ancora, e comandiamo, che gli Espulsi non possano mai più ritornare ne' Nostri Regni, sotto pena di esser trattati come rei di lesa Maestà; ancorchè uscissero dall' Ordine con licenza formale del Papa, lasciassero l'abito, o passassero ad altro Ordine.

III. Ordiniamo, e comandiamo, che tutt' i beni temporali della Compagnia suddetta, così mobili, come stabili, e rendite, ed altri effetti quali si vogliano, si occupino nel Nostro Real Nome: riservandoci di farne colla Nostra pietà, ed amore pe' Nostri Popoli quell' uso, che stimeremo più utile, e conveniente al ben pubblico.

IV. E facendo uso della Nostra Real Clemenza dichiariamo, ed abbiamo ordinato, che a tutt' i Gesuiti Nostri sudditi, che sieno *in sacris*, si assegnino ducati sei mensuali per ciascuno, vita loro durante pel loro mantenimento fuori de' Nostri Regni: a qual effetto debba ciascun di loro costituire il parente più prossimo, e che sia idoneo, ad esigere la detta vitalizia prestazione, a cui si pagherà dal Nostro Real Erario, e da cui ciascuno la riceverà. Non volendo, che sieno compresi in questo atto di Nostra Real Clemenza, i Novizj, i Cherici, e i Laici, i quali ultroneamente dopo la Nostra Real dichiarazione han voluto seguitar la Compagnia: siccome il tutto è prescritto ne' §§. X XI. e XXVI. delle *Istruzioni*; i quali vogliamo, e ordiniamo, che sieno esattamente osservati.

V. Ordiniamo, e comandiamo, che questa pensione vitalizia assegnata s' intenda subito cessata a tutti gl' Individui, nel momento, in cui alcuno di essi, o altri della loro Compagnia, o con nome espresso, o con finto, o qualunque altra persona, anche fuori della Compagnia, scrivesse, o impugnasse con qualunque titolo di Apologia, o altro, questa Nostra Reale determinazione. Ordiniamo perciò, e comandiamo a tutti, e qualunque de' Nostri sudditi, sotto pena d' incorrere nella Nostra Reale indignazione, di non scrivere su questa Nostra risoluzione anche per lodarla, ed approvarla, se non abbia l'ordine espresso da Noi.

VI. Niuno de' Nostri sudditi, o Ecclesiastico, o Secolare, potrà chiedere carte di fratellanza di questa Compagnia, sotto pena di esser trattati come rei di lesa Maestà; e sotto la stessa pena dovrà, chiunque le abbia anteriormente avute, fra un mese esibirle a' Capi de' Tribunali di questa Capitale, e Commessario di Campagna, o Presidi delle Provincie, o Governatori de' rispettivi luoghi, i quali debbano tenerne con riserva i nomi, e rimettere le carte nella Nostra Real Segreteria di Stato.

E perchè contra di questa Nostra legge non si possa da chicchessia allegare causa d' ignoranza, e venga a no-

notizia di tutti, ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti de' nostri Regni; e per maggior comprovazione di questa Nostra Real determinazione sarà la presente da Noi sottoscritta, munita dal Nostro Real Suggello, e riconosciuta dal Nostro Consigliere di Stato, e Primo Segretario di Stato. *Napoli 3. Novembre 1767.* FERDINANDO. *Bernardo Tanucci. Vidit Citus Praes. Viceprot. Dominus Rex mandavit mibi Salvatori Spiriti a Secretis.* Pubblicata a dì 22. Novembre 1767.

Die 3. Nov. 1767.

PRAMMATICA IV.

Pietatis operae, quae abs eiectis Jesuitis fieri consueverant, frequentari imperatur.

ESsendo della Nostra mente, che non solo si adempiano quelle opere pie, e limosine, che i Gesuiti di cotesta Capitale distribuivano o per legge di testatori, o per qualunque altra cagione; ma che anzi tali opere si purghino di molte depravazioni, e si perfezionino: comandiamo perciò, e vogliamo, che si distribuiscano subito le limosine quotidiane; e non ne rimangano per breve spazio privi quei poveri, che le percepivano o in danaro, o in pane, o in altro genere dalle Case de' Gesuiti di cotesta Capitale: prescrivendo, che tutte dette limosine abbiano a distribuirsi in avvenire in danaro da' seguenti Parrochi; cioè le limosine, che si distribuivano in S. Giuseppe a Chiaja si distribuiscano dal Parroco di S. Maria della Neve D. Gennaro Spena, e per esso dal suo Coadjutore D. Gregorio Abjuso: Quelle, che si faceano nella Casa dell'Annunziatella, si distribuiscano dal Parroco di S. Marco D. Agostino Punzo: Quelle di S. Francesco Saverio dal Parroco di S. Anna di Palazzo D. Francesco Manso: Quelle del Gesù nuovo dal Parroco dell'Avvocata D. Carlo Pergamo: Quelle del Gesù vecchio dal Parroco della Rotonda D. Gennaro Antonucci; E quelle finalmente del Carminello al Mercato dal Parroco di S. Caterina al Mercato D. Niccola Guida. Quindi tutti quei poveri, i quali essendo scritti nelle tabelle delle suddette Case dei Gesuiti, percepivano queste quotidiane limosine, s'indirizzino, e si presentino a' prefati rispettivi Parrochi, i quali vengono incaricati della distribuzione da farsi in avvenire tutta in danaro, perchè da' medesimi Parrochi le riceveranno ne' tempi stabiliti, come prima le ricevevano in pane, o in altro genere. Ed acciocchè questo presente *Editto* pervenga alla notizia di ciascuno, a cui appartiene; vogliamo, che si pubblichi nei luoghi soliti di cotesta Capitale, e colle relate solite torni a Noi per la Nostra Segreteria di Stato: e per maggior conferma sarà munito del Nostro Real Suggello, e riconosciuto dal Nostro Consigliere, e primo Segretario di Stato. *Portici 16. Dicembre 1767.* FERDINANDO. *Bernardo Tanucci. Vidit Citus Praes. Viceprot. Dominus Rex mandavit mibi Salvatori Spiriti a Secretis.* Pubblicata a dì 29. Dicembre 1767.

Die 16. Dec. 1767.

PRAMMATICA V.

Interpretatio praecedentis.

IN seguito di quanto da Noi trovasi ordinato con *Legge* de' tre Novembre ultimo scorso per l'espulsione de' Gesuiti da' nostri Regni delle Sicilie, abolizione della loro società, ed occupazione delle temporalità da' medesimi possedute; Ci è stato dalla Giunta degli Abusi rappresentato, sulle istanze Fiscali fatte nella medesima, esser necessario darsi alcuni provvedimenti per l'accerto, e per la totale esecuzione della sud-

suddetta nostra Legge. Quindi Noi avendo tutto considerato, ed essendoci al parere della stessa Giunta uniformati, abbiamo risoluto, ed ordinato, come ordiniamo e comandiamo, da osservarsi per legge in questo Regno sotto le pene infrascritte le cose seguenti.

Primo. Essendosi da Noi colla suddetta *Legge* disposto, che tutt'i Gesuiti costituiti *in sacris* dovessero essere per sempre espulsi da' nostri Regni delle Sicilie, e così anche tutt'i Cherici, Novizj, e Laici, i quali di loro spontanea volontà eleggessero di ritenerne l'abito, e seguitarne l'Istituto; dichiariamo ora, ed ordiniamo, che sieno soggetti, e compresi nella medesima *Legge* tutt'i Gesuiti di qualunque Nazione indistintamente, e precisamente tutti coloro, che sono stati espulsi da Spagna, Francia, e Portogallo; e ciò non ostante o con dispensa, o senza avessero lasciato l'Istituto de' Gesuiti, ed anche che fossero tornati allo stato secolare, o passati ad altro Ordine religioso. Proibendo espressamente, ed indistintamente ad ogni Gesuita, sia nazionale, sia forestiere, espulso o nò, da' dominj di altri Principi, sia secolarizzato con dispensa o no, passato ad altro Ordine Religioso o no, ch'entri o che passi senza espresso nostro Real permesso sopra le Terre di nostro dominio, sotto le pene nella suddetta *Legge* contenute.

Secondo. Ordiniamo, e comandiamo a tutt'i Nostri Sudditi di qualunque stato, grado, e condizione, sieno Ecclesiastici, o Secolari, i quali sapessero, che fosse per sopra le nostre Terre o in pubblico, o in privato, o di permanenza, o di transito alcun Gesuita come di sopra, che debbano arrestarlo, o farlo arrestare, o quando ciò non si possa, denunciarlo a Noi, ed a' Nostri Magistrati di Governo di cotesta Capitale, e delle Provincie, affinchè venga arrestato, promettendo perciò a chi ne farà la denuncia, o l'arresto come sopra, la Nostra buona grazia, e premio corrispondente.

Terzo. Avendo Noi proibito nel *Capo sesto* della detta *Legge* a tutt'i nostri Sudditi di tener alcuna carta di fratellanza de' Gesuiti espulsi nel modo nello stesso *Capo* descritto: ora aggiungiamo, ed ordiniamo, che nella stessa *Legge* sieno compresi, e lo stesso divieto sia fatto a tutti di non tenersi alcuna corrispondenza con Gesuiti, anche non Sudditi de'nostri dominj, nello stesso modo, che nel *Capo primo* di questo *Bando* sta ordinato: ed affinchè questa Nostra Real determinazione abbia la più esatta osservanza, ordiniamo, e comandiamo, che sotto pena di tre anni di galea agl'Ignobili, e di altrettanti di presidio chiuso a' Nobili; nessuno ardisca, e precisamente Marinari, Vetturali, Calessieri, ed altri quali si vogliano, mandare, o portare, sia per mare, sia per terra, lettere a'suddetti Gesuiti, o riportarne da essi, giacchè facendo in contrario saranno i contravventori colla suddetta pena irremisibilmente puniti. Permettiamo soltanto agli stretti Congiunti, i quali sono stati nominati da' Gesuiti espulsi, a riscuotere il vitalizio, di trattare di questo solo per lettere, e rimetter loro il detto vitalizio.

Quarto. Essendosi da Noi ordinato colla stessa *Legge* doversi occupare tutte le temporalità dell'abolita Compagnia de' Gesuiti: ordiniamo, e comandiamo a tutt'i nostri Sudditi di qualunque grado, stato, e condizione, ch'essi si sieno, secolari ecclesiastici, regolari, abbiano fra giorni dieci dal dì della pubblicazione del presente a ri-

rivelare, e manifestare, se occupino beni stabili, o se tengano in poter loro, o sappiano, che altri tengano mobili, animali, ori, argenti, danaro, rendite, scritture, o altra cosa appartenente alle case de' Gesuiti, o a' Gesuiti medesimi, e se abbiano rimesso somme di danaro, o altra roba fuora Regno, o sappiano, che altri le abbiano rimesse per conto de' Gesuiti istessi: indirizzandosi perciò in cotesta Capitale al Consiglier Caporuota della G. C. Criminale, e Commessario Generale dell' Azienda dei beni, che furono de' Gesuiti, D. Gennaro Pallante, e nelle Provincie ai respettivi Presidi, Commessario di Campagna, Governator di Capua, e ne' Presidj di Toscana all' Uditore di essi: i quali dovendo far diligenza, e ricercamento per tale causa ne' Monisteri di Monache, pratichino la stessa circospezione, e maniera, che si usa nelle diligenze, che si fanno per contrabbandi. E coloro che elasso il detto termine di giorni dieci si troveranno contravventori, ordiniamo, comandiamo, e dichiariamo, che incorreranno nella nostra Reale Indignazione, e dovranno essere esiliati per sempre da' nostri dominj, oltra di soggiacere a rifare alla Regia Corte il triplo di ciò, che per loro difetto si sarà occultato.

Quinto. Assicuriamo, e sotto la nostra Regia parola promettiamo, che dove alcuno avendo ritenuto sinora roba de' Gesuiti, sentita la voce di questo *Bando*, e di quella della propria coscienza, fra il suddetto termine di giorni dieci prescritti venga prontamente a rivelare, ed esibire quanto ritiene, o sappia che da altri si ritenga: non se gl' imputerà a delitto l' averlo ritenuto sinora, anzi da ora gli concediamo perciò piena assoluzione, e perdono.

E perchè venga a notizia di tutti questa nostra Real determinazione, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti di cotesta Capitale, e Regno, e colle dovute relazioni torni a Noi per via della Segreteria di Stato. E per maggiore conferma di essere questa Nostra, e costante volontà, sarà il presente *Bando* munito del Nostro Reale Suggello, e riconosciuto dal Nostro Consigliere, e primo Segretario di Stato. *Portici* 17. *Dicembre* 1767. FERDINANDO. *Bernardo Tanucci*. *Vidit Citus Praes. Viceprot. Dominus Rex mandavit mihi Salvatori Spiriti a Secretis*. Pubblicata a dì 29. Diecembre 1767.

Die 17. Dec. 1767.

PRAMMATICA VI.

Tra le cure principali della Sovranità importantissima essendo quella, che riguarda l' educazione della gioventù, e la direzion degli studj; è stata una delle Nostre prime Sovrane provvidenze dopo l' abolizione, ed espulsione della Compagnia, che si dicea di Gesù, da' Nostri Dominj, quella di emendare le pubbliche Scuole, che da essa con tanto abuso degl' ingegni umani faceansi. Con questa occasione è pervenuto a Nostra notizia, che quasi tutte le Università, ov' erano Collegj de' Gesuiti, contribuivano loro considerevoli prestazioni annuali pel mantenimento delle Scuole suddette, le quali perciò non erano più gratuite, come si faceano comparire. Quindi volendo Noi, che il Pubblico abbia il vantaggio delle Scuole veramente gratuite, abbiamo risoluto, ed ordinato, siccome col presente *Editto* ordiniamo, e comandiamo, che si rilascino alle Università tutte quelle annue prestazioni, che ciascuna di esse somministrava a coloro. Ed in seguito, e coe-

Universitates, quae olim censitae ad Scholas sustendandas, et ab expulsis Jesuitis regebantur, ab eo onere relaxantur. De bonis addictis reditus mancipantur. Si quid ad ea opera frequentanda defuerit, ex Aerario suppleri jubetur.

e coerenza della dichiarazione Nostra per la prima Segreteria di Stato degli 8. Dicembre dell' anno passato 1767. emanata (dopo le consulte della Giunta degli Abusi sulla condizione de' beni lasciati nelle Sicilie da quel corpo non legittimo, che ha meritata l' espulsione) dell' essersi da Noi pensato, che tutto quello, che avanzasse all' adempimento delle opere pie, e di qualunque altro peso, e vincolo legittimamente ingiunto da quegli, ond' erano venuti i beni, da Noi col supremo potere, e dominio eminente, e colla pienezza della Sovranità si commutasse, e secondo le leggi, e la Nostra Religione convertisse in usi veramente pii a tenore del §. 3. della legge dell' abolizione: Abbiamo risoluto, e col presente *Editto* ordiniamo, e dichiariamo, che, se detratte le suddette annue prestazioni, che dalle Università somministravansi a quel Corpo per le Scuole, non bastassero gli avanzi de' beni del medesimo Corpo appartenenti alla Nostra libera disposizione, come sopra si è detto, si supplisca dal Nostro Reale Erario alle spese necessarie pel mantenimento delle pubbliche Scuole, che coloro facevano. Ed affinchè i Nostri amatissimi Sudditi sentano tutto il sollievo da questa Nostra Sovrana disposizione, vogliamo, che le suddette annue prestazioni s' impieghino in dismettersi debiti delle rispettive Università, a cui si rilasciano, o in togliersi quelle imposizioni, che si conosceranno più gravose pe' poveri. A questo effetto vogliamo, ed ordiniamo, che la Nostra Camera della Sommaria riconosca lo stato di ciascuna delle Università suddette, e prontamente consulti, e proponga i pesi, che possano togliersi alle medesime.

Perchè poi venga a notizia di tutti questa Nostra Real determinazione, vogliamo, e comandiamo, che si pubblichi in tutt' i luoghi soliti della Capitale del Regno il presente *Editto*, il quale per maggior conferma di esser questa la Nostra Real volontà, sarà sottoscritto da Noi, munito del Nostro Real Suggello, e riconosciuto dal Nostro Consigliere di Stato, e primo Segretario di Stato. *Caserta 8. Febbrajo 1768.* FERDINANDO. *Bernardo Tanucci. Vidit Citus Praes. Viceprot. Dominus Rex mandavit mihi Salvatori Spiriti a Secretis.* Pubblicata a dì 15. Febbrajo 1768.

Die 8. Feb. 1768.

PRAMMATICA VII.

Considerando Noi, che l' educazione della tenera età de' Cittadini dee esser cura principale de' Padri, e che il Sovrano, Padre comune costituito da DIO dee ajutargli; abbiamo volta l' attenzione, nel principio della Nostra maggior' età, a questa Sovrana obbligazione; e trovatala per una sorpresa, e fatalità comune a tutto il Mondo Cattolico negli ultimi due secoli mal confidata a chi abusava egualmente della confidenza dei Governi, e della Dottrina Cristiana, abbiamo col parere della Giunta degli Abusi provveduto di Maestri più reputati per l' onestà, per la condotta, per la scienza, e per l' abilità nelle discipline corrispondenti, le pubbliche Scuole, le quali abbiamo risoluto, e ordinato, che si stabiliscano, e sieno sotto la Nostra immediata Real protezione, situate nello stesso luogo, che dicevasi il Collegio Massimo degli espulsi Gesuiti, ed ora per Nostra Sovrana disposizione è denominato la Casa del Salvatore.

Scholae, quae ab ejectis Jesuitis regebantur sub Regia tutela restituuntur; viris doctrina et religione eximiis commendantur. Idem factitatum in Provinciis. Urbana Collegia postquam restituta sunt, Provincialia fundantur.

Il Piano delle Scuole, e Lezioni elementari propostoci, e da Noi appro-

provato, come bastanti ad abilitare ed esibire i Giovani alla più grave dottrina, secondo l'inclinazione, e il talento di ciascuno, è il seguente.

MAESTRI PRETI.

Catechismo, e Teologia Morale.	D. Andrea Sarao con annui duc. 300.
Teologia Dommatica.	D. Alessandro Calefato con annui ducati 300.
Istoria Sacra, e Profana.	D. Giuseppe Tarallo con annui ducati 300.
Liturgia.	D. Cristoforo Forte con annui ducati 300.

MAESTRI LAICI.

Leggere, scrivere e abbaco.	D. Gennaro Caristo, e D. Ignazio Rocciola con annui ducati 150. per ciascuno.
Grammatica Latina distinta in tre scuole.	1. D. Francesco Oronzi con annui duc. 150. 2. D. Andrea Leone con annui ducati 150. 3. D. Emmanuele Campilongo con ann. duc. 300.
Grammatica Greca.	D. Saverio Mattei con annui duc. 300.
Euclide, e Dialettica.	D. Niccola Fucci con annui duc. 300.
Sfera, Trigonometria e Geografia.	D. Marcello Cecere con annui ducati 300.
Fisica sperimentale, e Astronomia.	D. Giuseppe Vairo con annui duc. 300.
Officj di Cicerone con tutta quella dottrina antica, e nuova, che vi corrisponde.	D. Giacinto Dragonetti con annui duc. 600.

Ed avendo stabilito, che il Maestro degli Officj sia anche sempre il Soprantendente delle Scuole suddette, abbiamo perciò rimesso al medesimo il dettaglio de' tempi, e della maniera da tenersi le Scuole da' rispettivi Maestri. E volendo Noi, che le suddette Scuole sieno veramente gratuite, in conseguenza della Nostra Sovrana dichiarazione, che tutt' i beni, i quali si teneano dagli espulsi Gesuiti, s'impieghino negli usi più giovevoli al bene de' Popoli; ed avendo provveduti, come sopra, i respettivi Maestri di comodo mantenimento, proibiamo a' medesimi sotto pena di essere privati dell' onorario e cacciati, e altre pene a Nostro arbitrio, che nessuno de' Maestri suddetti possa ricevere sotto qualunque titolo, causa, o pretesto, anche di dono ultroneo, menoma cosa. Riserviamo poi a notizie appurate le Nostre simili disposizioni per le Provincie, e per qualche altra parte della Capitale.

Ed affinchè questa Nostra Sovrana determinazione abbia tutta la sua forza, e vigore, e venga a notizia di tut-

tutti; abbiamo ordinato di farsi il presente Editto, che sarà da Noi di Nostra Mano firmato, munito del Nostro Real suggello, e sottoscritto dal Nostro Consigliere di Stato, e primo Segretario di Stato, e pubblicato nella maniera corrispondente, ne' luoghi soliti di questa Capitale. *Caserta* 25. *Marzo* 1768. FERDINANDO. *Bernardo Tanucci. Vidit Citus Praes. Viceprot. Dominus Rex mandavit mihi Salvatori Spiriti a Secretis*. Pubblicata a dì 29. Marzo 1768.

Die 15. Mart. 1768.

PRAMMATICA VIII.

Addictio bonorum, quae a Jesuitis jam expulsis possidebantur, ad utiliores, tantosque usus facta hac Lege edicitur.

DAlle Nostre paterne cure, dopo la giusta, e necessaria espulsione da' Nostri dominj della Compagnia, che diceasi di Gesù (spiegando Noi, e commutando con quella Sovrana Potestà, che riconosciamo direttamente da DIO, le volontà di coloro, i quali nel lasciare i loro beni alla Compagnia suddetta intesero destinargli alla utilità spirituale, e temporale de' loro concittadini per mezzo di quelle opere, che la medesima professava di fare), sono nate le pubbliche Scuole, e i Collegj gratuiti per educare la gioventù povera nella pietà, e nelle lettere: i Conservatorj per alimentare, ed ammaestrare gli Orfani, e le Orfane della povera plebe ne' mestieri a loro corrispondenti: i Reclusorj per li poveri invalidi, e per li validi vagabondi, che togliendosi all'ozio, ond' erano gravosi, e perniciosi allo Stato, si rendono utili con istruirsi nelle arti necessarie alla società: il sollievo alle Università col rilascio delle annue prestazioni, che facevano agli espulsi per le scuole: l'ajuto alla gente di campagna, colla divisione de' vasti territorj a piccolo censo: il soccorso alle persone oneste, e bisognose colle quotidiane, e fisse elemosine; e le tante altre opere pubbliche, che si sono fatte, e si van disponendo, dopo quelle, che sono state le prime a situarsi, del culto divino, e degli esercizj della Religione. Quindi essendosi per questi beni abbondantemente già provveduto alla pietà pubblica, e quanto al Santuario sapendosi, ch' è ormai tempo di quello avvertimento, che fece ispirato da DIO Mosè condottiere del popolo Ebreo, di non più portare donativi allo stabilimento dell' Arca; perciò rivolgendo Noi lo sguardo al sostentamento delle famiglie de' Nostri sudditi, e al riposo loro su i beni, che restano posseduti da essi, siamo venuti a risolvere, e dichiarare, come col presente *Editto* dichiariamo caducate tutte le sostituzioni, e chiamate, a favor degli espulsi Gesuiti non ancora verificate: essendo nostra Real Volontà, che i beni compresi nelle sostituzioni, e chiamate suddette restino alla libera disposizione dell' ultimo secolar possessore dell' eredità, del legato, della donazione o altra disposizione, dopo il quale sarebbero chiamati i Gesuiti. Ed affinchè questa Nostra Sovrana determinazione venga a notizia di tutti, ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti della Capitale, e del Regno il presente *Editto*, da Noi sottoscritto, munito del Nostro Real suggello, riconosciuto dal Nostro Consigliere di Stato, e primo Segretario di Stato, e veduto dal Nostro Vice-Protonotario, e dal Segretario della Nostra Real Camera di S. Chiara. *Napoli* 28. *Luglio* 1769. FERDINANDO. *Bernardo Tanucci. Vidit Citus Praes. S. R. C. Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi Salvatori Spiriti a secretis*. Pubblicata a dì 31. Luglio 1769.

Die 28. Julii 1769.

REAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA IX.

Literae Pontificiae in forma Brevis, quibus Societas Jesu dissolvitur, publicari jubentur, salvis tamen mandatis Regiis editis, et edendis circa dispositionem bonorum, et deletis clausulis adversus regalem jurisdictionem.

Trovandosi già colla sovrana disposizione del Re de' 3. Novembre 1767. abolita per sempre, ed esclusa perpetuamente da' Dominj della Maestà Sua, la Compagnia detta di Gesù, ed espulsi gl' Individui della medesima, col divieto di mai più non potervi ritornare; e trovandosene occupati gli effetti, e disposti con altre successive Regali determinazioni in quelle opere, che alla Maestà Sua son sembrate più opportune al bene dello Stato, ed al vantaggio spirituale e temporale de' suoi amatissimi sudditi; ha ultimamente il Sommo Pontefice con breve del dì 21. Luglio di questo anno dichiarata estinta per sempre, e soppressa in tutto la Compagnia suddetta, abolendone e cassandone le regole, le costituzioni, i privilegj, e tutto ciò, che ne componea e formava lo Instituto; con esortare i Principi ad avere la Compagnia suddetta, e farla avere ne' di loro Stati, per estinta e soppressa, abolita e cassata perpetuamente, e in tutto e per tutto; e così esortando parimente tutti i Fedeli, per bene della Religione Cristiana, e per la quiete, e tranquillità comune. E volendo il Re, che la notizia di questa dichiarazione si pubblichi, e si sappia da ogni uno, ha disposto, che se ne stampino gli esemplari a due colonne, unendosi al Breve originale in latino la traduzione in volgare, con istamparsi insieme il presente Regal dispaccio. E mi ha la Maestà Sua imposto che questi esemplari così stampati si passino alle Signorie Vostre Illustrissime, perchè da cotesta Regal Camera se ne disponga la pubblicazione nella solita maniera, e si mandino nel suo Regal nome a tutti li Tribunali, Magistrati, e Giudici di questo Regno, e a tutti gli Arcivescovi, Vescovi, e altri Superiori Ecclesiastici Secolari, e Regolari; ordinando a loro in nome della Maestà Sua, che, restandone essi nella intelligenza per lo uso, che convenga, lo facciano sapere per lo uso stesso a chi altri convenga. Bene inteso, che con ciò in niente s' intenda alterata, o pregiudicata, nè la sudetta Regal determinazione de' 3. Novembre 1767., con cui restò abolita ed estinta ne' Regali Dominj la Compagnia suddetta, nè tutte le altre consecutivamente fatte, o che vorrà fare la Maestà Sua, per la libera disposizione, che alla Maestà Sua appartiene, degli effetti della Compagnia medesima ne' suoi Dominj; e senza che s' intenda recato alcun pregiudizio col Breve suddetto, o con qualunque espressione nel medesimo contenuta, a' diritti della Sovranità, e alla sua Regale Giurisdizione, e alle leggi, e costumanze del Regno. *Portici* 10. *Novembre* 1773. *Bernardo Tanucci. Signori Marchese Presidente, e Consiglieri della Regal Camera di Santa Chiara.*

Die 10. Nov. 1773.

Bre-

Breve del Sommo Pontefice Clemente XIV. per la soppressione, ed estinzione dello Istituto, ed Ordine della Compagnia, che diceasi di Gesù.

I. DOminus ac Redemtor noster IESVS CHRISTVS Princeps pacis a Propheta praenunciatus, quod hunc in Mundum veniens per Angelos primum pastoribus significavit, ac demum per se ipsum, antequam in caelos ascenderet, semel et iterum suis reliquit discipulis; ubi omnia DEO PATRI reconciliavisset, pacificans per sanguinem crucis suae, sive quae in terris, sive quae in caelis sunt, Apostolis etiam reconciliationis tradidit ministerium, posuitque in eis verbum reconciliationis, ut legatione fungentes pro Christo, qui non est dissensionis Deus, sed pacis et dilectionis, universo Orbi pacem annunciarent, et ad id potissimum sua studia conferrent, ac labores, ut omnes in Christo geniti solliciti essent servare unitatem spiritus in vinculo pacis, unum corpus, et unum spiritum, sicut vocati sunt in una spe vocationis, ad quam nequaquam pertingitur, ut inquit Sanctus Gregorius Magnus, si non ad eam unita cum proximis mente curratur.

I. IL nostro Signore e Redentore GESU' CRISTO, prenunziato già dal Profeta Principe di pace, il che venendo egli in questo Mondo diede a conoscere, annunziandola prima a' pastori per mezzo degli Angioli, e in fine da se medesimo prima di ascendere al Cielo, lasciandola per ben due volte a' suoi Discepoli; allorchè egli ebbe riconciliate con DIO PADRE le cose tutte, avendo per mezzo del Sangue, ch'egli sparse sopra la Croce, pacificato tutto ciò, ch'è sì in terra, come in Cielo, diede eziandio agli Apostoli il ministero della riconciliazione, acciocchè esercitando essi lo uffizio di Legati per Cristo, ch'è DIO non di dissensione, ma di pace, e di dilezione, annunziassero a tutto il Mondo la pace, e indirizzassero le fatiche, e le diligenze di loro principalmente a farsì, che tutti i generati in Cristo solleciti fossero di conservare la unità del medesimo spirito per mezzo del vincolo della pace, essendo tutti un corpo, e uno spirito, siccome tutti sono chiamati alla stessa speranza, alla quale però mai non si giugne, se verso la medesima non si corre, come dice S. Gregorio Magno, uniti di cuore colli prossimi.

II. Hoc ipsum potiori quadam ratione nobis divinitus traditum reconciliationis verbum et ministerium, ubi primum, meritis prorsus imparibus, evecti fuimus ad hanc Petri Sedem, in memoriam revocavimus, die noctuque prae oculis habuimus, cordique altissime inscriptum gerentes, ei pro viribus satisfacere contendimus, divinam ad id opem

II. Subito che noi, senz' alcun nostro merito, inalzati fummo a questa Sede di Pietro, ci richiamammo alla memoria questa stessa parola, e questo ministero della riconciliazione, che a noi in modo più particolare è stato da DIO commesso; lo abbiamo avuto giorno e notte avanti agli occhi; e portandolo profondissimamente

opem assidue implorantes, ut cogitationes, et consilia pacis nobis, et universo dominico gregi, DEUS infundere dignaretur, ad eamque consequendam tutissimum nobis firmissimumque aditum reserare. Quin immo probe scientes divino nos consilio constitutos fuisse super gentes, et super regna, ut in excolenda vinea Sabaoth, conservandoque Christianae Religionis aedificio, cujus Christus est angularis lapis, evellamus, et destruamus, et disperdamus, et dissipemus, et aedificemus, et plantemus; eo semper fuimus animo, constantique voluntate, ut quemadmodum pro Christianae Reipublicae quiete, et tranquillitate nihil a nobis praetermittendum esse censuimus, quod plantando, aedificandoque esset quovis modo accommodatum; ita eodem mutuae caritatis vinculo expostulante, ad evellendum destruendumque quidquid jucundissimum etiam nobis esset, atque gratissimum, et quo carere minime possemus sine maxima animi molestia et dolore, prompti aeque essemus, atque parati.

III. Non est sane ambigendum ea inter, quae ad Catholicae Reipublicae bonum, felicitatemque comparandam, plurimum conferunt, principem fere locum tribuendum esse Regularibus Ordinibus, ex quibus amplissimum in universam Christi Ecclesiam quavis aetate dimanavit ornamentum, praesidium, et utilitas. Hos idcirco Apostolica haec Sedes adprobavit non modo, suisque fulcita est auspiciis, verum etiam pluribus auxit beneficiis, exemtionibus, privilegiis, et facultatibus, ut ex his ad pie-

te scolpito nel cuore, ei siamo sforzati per quanto abbiamo potuto di sodisfarvi, implorando del continuo lo aiuto di DIO, acciocchè egli si degnasse d' infondere in noi, e in tutta la greggia del Signore, pensieri, e consigli di pace; e di aprirci una strada sicurissima e stabilissima per conseguirla. Anzi sapendo noi benissimo, che siamo stati per divina disposizione stabiliti sopra le Nazioni, e sopra i Regni, acciocchè nel coltivare la vigna del Signore degli eserciti, e nel conservare lo edifizio della Cristiana Religione, di cui Cristo è la pietra angolare, svelliamo, e distruggiamo, e disperdiamo, e dissipiamo, e edifichiamo, e piantiamo; perciò abbiamo sempre avuto questo animo, e questa volontà costante, che siccome abbiamo creduto di non dovere per la quiete e la tranquillità della Cristiana Repubblica tralasciar nulla di ciò, che fosse come che sia opportuno per piantare, e per edificare; così richiedendolo il medesimo vincolo della scambievole carità, fossimo ugualmente pronti e preparati a svellere e distruggere qualunque cosa, che a noi fosse anche giocondissima e gratissima, e di cui non potessimo essere privi senza molestia somma, e sommo dolore del nostro animo.

III. Non si può certamente dubitare, che tra le cose, che sommamente conferiscono a procurare il bene, e la felicità della Cattolica Repubblica, non si debba quasi dare il primo luogo agli Ordini Regolari, da' quali in ogni età è largamente derivato in tutta la Chiesa di Cristo ornamento, ajuto, e utilità. E perciò questa Sede Apostolica, non solo li ha approvati e sostenuti colli suoi auspizj; ma li ha di più arricchiti di benefizj, di esenzioni, di privilegj,

pietatem excolendam, et religionem, ad populorum mores verbo et exemplo rite informandos, ad fidei unitatem inter fideles servandam, confirmandamque, magis magisque excitarentur, atque inflammarentur. Ast ubi eo res devenit, ut ex aliquo Regulari Ordine vel non amplius uberrimi ii fructus, atque optatissima emolumenta a Christiano Populo perciperentur, ad quae adferenda fuerant primitus instituti, vel detrimento potius esse visi fuerint, ac perturbandae magis populorum tranquillitati, quam eidem procurandae, accommodati; haec eadem Apostolica Sedes, quae eisdem plantandis operam impenderat suam, suamque interposuerat auctoritatem, eos vel novis communire legibus, vel ad pristinam vivendi severitatem revocare, vel penitus etiam evellere, ac dissipare minime dubitavit.

IV. Hac sane de causa Innocentius Papa III. praedecessor noster, quum comperisset nimiam Regularium Ordinum diversitatem gravem in Ecclesiam DEI confusionem inducere, in Concilio generali Lateranensi IV. firmiter prohibuit ne quis de cetero novam Religionem inveniat; sed quicumque ad Religionem converti voluerit, unam de adprobatis adsumat; decrevitque insuper, ut qui voluerit religiosam domum de novo fundare, regulam et institutionem accipiat de adprobatis. Unde consequens fuit, ut non liceret omnino novam Religionem instituere sine speciali Romani Pontificis licentia; et merito quidem. Nam, quum novae Congregationes majoris perfectionis gratia instituantur, prius ab hac sancta Apostolica Sede ipsa vitae futurae forma examinari et perpendi debet diligenter, ne sub specie majoris boni, et sanctioris vitae, plurima in Ecclesia Dei incommoda, et fortasse etiam

gj, e di facultà, acciocchè quindi prendessero motivo di vie più eccitare, e infiammarsi a coltivare la pietà e la religione, a ben formare colle parole, e con gli esempli costumi de' popoli, e a conservare, e confermare tra' Fedeli la unità della Fede. Ma quando la cosa si è ridotta a segno, che da alcuni Ordini Regolari il Popolo Cristiano o non ritraeva più que' copiosi frutti, e quei desiderabili vantaggi, per li quali erano stati da principio instituiti; o vero ch' essi sembravano essergli più tosto di danno, e divenuti atti a turbare, anzi che a procurare la tranquillità de' popoli; allora questa medesima Sede Apostolica, che avea prima impiegata la opera sua, e interposta la sua autorità, per piantarli, non ha di poi avuta difficultà o di munirli di nuove leggi, o di richiamarli al primiero severo tenore di vita, o anche di svellerli e dissiparli affatto.

IV. Per questo motivo appunto il Papa Innocenzo III. nostro predecessore, avendo conosciuto che la troppa diversità degli Ordini Regolari induceva nella Chiesa di DIO una grave confusione, fece nel quarto generale Concilio Lateranese fermo divieto, che nessuno più in avvenire inventasse nuova Religione; ma che chiunque volesse appigliarsi allo Stato Religioso, lo facesse in una delle Religioni già approvate; e in oltre decretò che chi volesse fondare una nuova casa religiosa, adottasse una delle regole, e degl' Istituti approvati. Donde seguì che non fosse in veruna manieta lecito d' instituire una Religione senza speciale licenza del Romano Pontefice; e ciò con ragione. Però che, fondandosi le nuove Congregazioni per motivo di una maggiore perfezione, si dee prima da quest' Apostolica Sede esaminare e dili-

tiam mala, exoriantur.

V. Quamvis vero providentissime haec fuerint ab Innocentio III. praedecessore constituta; tamen postmodum non solum ab Apostolica Sede importuna petentium inhiatio aliquorum Ordinum Regularium adprobationem extorsit, verum etiam nonnullorum praesumtuosa temeritas diversorum Ordinum, praecipue Mendicantium, nondum adprobatorum, effrenatam quasi multitudinem adinvenit. Quibus plene cognitis, ut malo statim occurreret, Gregorius Papa X. pariter praedecessor noster, in generali Concilio Lugdunensi, renovata constitutione ipsius Innocentii III. praedecessoris, districtius inhibuit, ne aliquis de cetero novum Ordinem, aut Religionem adinveniat, vel habitum novae Religionis adsumat. Cunctas vero generaliter Religiones, et Ordines Mendicantes post Concilium Lateranense IV. adinventos, qui nullam confirmationem Sedis Apostolicae meruerunt, perpetuo prohibuit. Confirmatos autem ab Apostolica Sede modo decrevit subsistere infrascripto: ut videlicet professoribus eorumdem Ordinum ita liceret in illis remanere, si voluerint; quod nullum deinceps ad eorum professionem admitterent; nec de novo domum vel aliquem locum adquirerent, nec domos, seu loca, quae habebant, alienare valerent, sine ejusdem Sanctae Sedis licentia speciali. Ea enim omnia dispositioni Sedis Apostolicae reservavit in Terrae Sanctae subsidium, vel pauperum, vel alios pios usus, per Locorum Ordinarios, vel eos, quibus Sedes ipsa commiserit, convertenda. Personis quoque ipsorum Ordinum omnino interdixit quoad ad extraneos praedicationis, et audien-

diligentemente considerare la maniera di vivere, che in essa si ha da tenere; acciocchè sotto spezie di un bene maggiore, e di una vita più beata, non nascano nella Chiesa di DIO moltissimi inconvenienti, e forse anche moltissimi mali.

V. Quantunque però queste cose fossero con provido accorgimento stabilite da Innocenzo III. nostro predecessore; tuttavia fu di poi, non solo per lo importuno avido desiderio di chi chiedeva, estorta dalla Sede Apostolica l'approvazione di alcuni Ordini Regolari; ma di più la presuntuosa temerità di alcuni inventò una, per così dire, sfrenata moltitudine particolarmente di Ordini Mendicanti. Le quali cose essendo state pienamente conosciute dal Papa Gregorio X. nostro predecessore, per opporre al male un pronto rimedio, avendo rinovata nel generale Concilio di Lione la costituzione dello stesso Innocenzio III. suo predecessore, più severamente vietò, che nessuno in avvenire inventasse un nuovo Ordine, o una nuova Religione, o prendesse lo abito di una nuova Religione. Proibì poi in perpetuo generalmente tutte le Religioni, e gli ordini Mendicanti introdotti dopo il quarto Concilio Lateranese, i quali non aveano meritata la conferma della Sede Apostolica. Quelli poi, che dalla medesima Sede Apostolica erano stati confermati, ordinò che sussistessero nella seguente maniera; cioè, che coloro, i quali aveano professato in quegli Ordini, vi potessero rimanere, se voleano, sì però che in avvenire non vi ammettessero alcuno alla professione; che non acquistassero alcuna nuova casa, o alcun altro luogo; e che non potessero, senza speciale licenza della stessa santa Sede, alienare le case, o i luoghi, che aveano. Però che

diendi confessiones officium, aut etiam sepulturam: Declaravit tamen in hac constitutione minime comprehensos esse Praedicatorum, et Minorum Ordines, quos evidens ex eis utilitas Ecclesiae universali proveniens perhibebat adprobatos; voluitque insuper Eremitarum Sancti Augustini, et Carmelitarum Ordines in solido statu permanere, ex eo quod istorum institutio praedictum generale Concilium Lateranense praecesserat. Demum singularibus personis Ordinum, ad quos haec constitutio extendebatur, transeundi ad reliquos Ordines adprobatos licentiam concessit generalem; ita tamen, ut nullus Ordo ad alium, vel Conventus ad Conventum, se ac loca sua totaliter transferret, non obtenta prius speciali Sedis Apostolicae licentia.

che egli riservò tutte queste cose alla disposizione della Sede Apostolica per convertirle in sussidio di Terra Santa, o de' poveri, o in altri usi pii da destinarsi dagli Ordinarj de' Luoghi, o da coloro, a cui la stessa santa Sede ne avesse data la commissione. Proibì in oltre alle persone degli stessi Ordini di esercitare lo uffizio di predicare, e di ascoltare le confessioni degli estranei, e anche di sepelirne i morti. Dichiarò però, che non erano in questa costituzione compresi gli Ordini de' Predicatori, e de' Minori; perchè la evidente utilità, che da essi ridondava alla Chiesa universale, abbastanza attestava ch' erano approvati; e volle di più, che gli Ordini degli Eremiti di Santo Agostino, e de' Carmelitani rimanessero pienamente nello stato, in cui erano, perchè la istituzione di loro era anteriore al sudetto generale Concilio Lateranese. Finalmente concedè alle persone particolari di quegli Ordini, a' quali questa costituzione si estendeva, una generale licenza di passare agli Ordini approvati; sì però, che niun Ordine ad un altr' Ordine, e niun Convento ad altro Convento, si trasferisse interamente, e con tutti i suoi luoghi, senza averne prima ottenuta dalla Sede Apostolica una speciale permissione.

VI. Hisce met vestigiis secundum temporum circumstantias inhaeserunt alii Romani Pontifices praedecessores nostri, quorum omnium decreta longum esset referre: Inter ceteros vero Clemens Papa V. pariter praedecessor noster, per suas sub plumbo VI. nonas Maii anno Incarnationis Dominicae 1312 expeditas literas, Ordinem Militarem Templariorum nuncupatorum, quamvis legitime confirmatum, et alias de Christiana Republica adeo praeclare meritum, ut a Sede Apostolica insignibus beneficiis, privilegiis,

VI. Sulle stesse pedate secondo le circostanze de' tempi anno insistito gli altri Romani Pontefici nostri predecessori, de' quali tutti lunga cosa sarebbe il riportare i decreti. Tra gli altri però Papa Clemente V. parimente nostro predecessore, con sue lettere spedite sotto il piombo a' due di Maggio dell' anno dalla Incarnazione del Signore 1312., soppresse e totalmente estinse l' Ordine Militare, detto de' Templarj, quantunque fosse stato legittimamente confermato, e in al-

giis, facultatibus, licentiis cumulatus fuerit, ob universalem diffamationem suppressit, et totaliter extinxit, etiamsi Concilium generale Viennense, cui negotium examinandum commiserat, a formali, et definitiva ferenda sententia censuerit se abstinere.

VII. Sanctus Pius V. similiter praedecessor noster, cujus insignem sanctitatem pie colit, et veneratur Ecclesia Catholica, Ordinem Regularem Fratrum Humiliatorum Concilio Lateranensi anteriorem, adprobatumque a felicis recordationis Innocentio III., Honorio III., Gregorio IX. et Nicolao V., Romanis Pontificibus, praedecessoribus itidem nostris, ob inobedientiam decretis apostolicis, discordias domesticas et externas exortas, nullum omnino futurae virtutis specimen ostendentem, et ex eo quia aliqui ejusdem Ordinis in necem Sancti Caroli Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Borromaei, Protectoris ac Visitatoris Apostolici dicti Ordinis, scelerate conspiraverint, extinxit, ac penitus abolevit.

VIII. Recolendae memoriae Urbanus Papa VIII. etiam praedecessor noster, per suas in simili forma brevis die 6. Februarii 1626. expeditas litteras, Congregationem Fratrum Conventualium Reformatorum, a felicis memoriae Sixto Papa V. itidem praedecessore nostro solemniter adprobatam, et pluribus beneficiis ac favoribus auctam, ex eo quia ex praedictis Fratribus ii in Ecclesia Dei spirituales fructus non prodierint, immo quamplures differentiae inter eosdem Fratres Conventuales Reformatos, ac Fratres Conventuales non Reformatos,

altro tempo fosse stato sì benemerito della Cristiana Repubblica, che dalla Sede Apostolica era stato arricchito d'insigni benefizj, privilegj, facultà, esenzioni, e licenze; Clemente V., dico, lo soppresse, e lo estinse, per la sua universale diffamazione; tuttochè il Concilio di Vienna, a cui egli commesso avea lo esame di questo affare, avesse giudicato di astenersi dal pronunziare sopra di esso una formale, e difinitiva sentenza.

VII. S. Pio V. finalmente nostro predecessore, la di cui insigne santità parimente onora, e venera la Chiesa Cattolica, estinse, e totalmente abolì l'Ordine Regulare de' Frati Umiliati anteriore al Concilio Lateranese, e approvato dalla felice memoria d'Innocenzo III., Onorio III., Gregorio IX., e Nicola V., Romani Pontefici, similmente nostri predecessori, perchè per la disubbidienza di essi Frati a' decreti apostolici, per le discordie nate tra loro, e con gli estranei, non davano alcun segno, che fosse per fiorire tra loro la virtù; e perchè alcuni dello stess' Ordine aveano iniquamente cospirato per uccidere S. Carlo Borromeo, Cardinale della Santa Romana Chiesa, Protettore, e Visitatore Apostolico del detto Ordine.

VIII. Urbano VIII. di onorevole memoria, parimente nostro predecessore, con sue lettere spedite in simil forma di breve sotto il dì 6. di Febbrajo del 1626. soppresse in perpetuo ed estinse la Congregazione de' Frati Conventuali Riformati, dalla felice memoria di Papa Sisto V. similmente nostro predecessore solennemente approvata e ornata di molti benefizj e favori, perchè da' detti Frati non si videro nascere nella Chiesa di DIO quegli spirituali frutti, che si conveniva, ma più tosto molte differen-

ze

tae, ortae fuerint, perpetuo suppressit ac extinxit; Domus, Conventus, loca, suppellectilem, bona, res, actiones, et jura, ad praedictam Congregationem spectantia, Ordini Fratrum Minorum Sancti Francisci Conventualium concessit, et adsignavit, exceptis tamen domo Neapolitana, et domo Sancti Antonii de Padua nuncupata de Urbe, quam postremam Camerae Apostolicae adplicavit et incorporavit; suaeque suorumque successorum dispositioni reservavit; Fratribus denique praedictae suppressae Congregationis ad Fratres Sancti Francisci Cappuccinos, seu de Observantia nuncupatos, transitum permisit.

ze, insorsero tra essi Frati Conventuali Riformati, e i Frati Conventuali non Riformati; concedè e assegnò all' Ordine de' Frati Minori Conventuali di S. Francesco le Case, e i Conventi, i luoghi, la suppellettile, i beni, le cose, le azioni, e le ragioni alla mentovata Congregazione spettanti, toltane solamente la Casa di Napoli, e quella detta di Santo Antonio di Padova in Roma, la quale applicò, e incorporò alla Camera Apostolica; e riservolla alla disposizione sua e de' successori suoi; e a' Frati finalmente della sudetta Congregazione estinta permise di far passaggio a' Frati di S. Francesco Cappuccini, o vero a quelli detti della Osservanza.

IX. Idem Urbanus Papa VIII., per alias suas in pari forma brevis die 2. Decembris 1643. expeditas litteras, Ordinem Regularem Sanctorum Ambrosii et Barnabae ad Nemus perpetuo suppressit, extinxit, et abolevit, subjecitque Regulares praedicti suppressi Ordinis jurisdictioni, et correctioni Ordinariorum Locorum; praedictisque Regularibus licentiam concessit se transferendi ad alios Ordines Regulares ab Apostolica Sede adprobatos. Quam suppressionem recolendae memoriae Innocentius Papa X. praedecessor quoque noster solemniter, per suas sub plumbo Kalendis Aprilis anno Incarnationis Dominicae 1645. expeditas litteras, confirmavit; et insuper Beneficia, Domus, et Monasteria praedicti Ordinis, quae antea Regularia erant, ad saecularitatem reduxit, ac in posterum saecularia fore, et esse declaravit.

IX. Lo stesso Urbano VIII., con altre sue lettere parimente in forma di breve spedite sotto il dì 2. Dicembre del 1643., soppresse in perpetuo, estinse, e abolì l' Ordine Regolare de' Santi Ambrogio, e Barnabà al Bosco, e soggettò i Regolari del medesimo Ordine soppresso alla giuridizione e correzione degli Ordinarj de' Luoghi; e concedè a' sudetti Regolari la licenza di transferirsi ad altri Ordini Regolari della Sede Apostolica approvati. La qual soppressione fu poi, con lettere spedite sotto il piombo alle Calende di Aprile dello anno dalla Incarnazione del Signore 1643., solennemente confermata da Papa Innocenzo X. di onorevole memoria anch' esso nostro predecessore; il quale in oltre secolarizzò, e dichiarò che in avvenire sarebbero secolari i Benefizj, le Case, e i Monasteri dell' Ordine sudetto.

X. Idemque Innocentius X. praedecessor, per suas in simili forma brevis die 16. Martii 1645. expeditas litteras, ob graves perturbationes excitatas inter Regulares Ordinis Pauperum Matris Dei Sche-

X. E lo stesso Innocenzio X. nostro predecessore, con sue lettere in simil forma di breve spedite sotto il dì 16. di Marzo del 1645., per gravi disturbi eccitati tra i Regolari dell'

Scholarum Piarum, etsi Ordo ille praevio maturo examine a Gregorio Papa XV. praedecessore nostro solemniter adprobatus fuerit, praefatum Regularem Ordinem in simplicem Congregationem, absque aliorum votorum emissione, ad instar Instituti Congregationis Presbyterorum Saecularium Oraterii in Ecclesia Sanctae Mariae in Vallicella de Urbe Sancti Philippi Nerii nuncupatae, reduxit; Regularibus praedicti Ordinis sic reducti transitum ad quamcumque Religionem adprobatam concessit; admissionem Novitiorum, et admissorum professionem interdixit; superioritatem denique, et jurisdictionem, quae penes Ministrum Generalem, Visitatores, aliosque Superiores residebat, in Ordinarios Locorum totaliter translulit: quae omnia per aliquot annos consequuta sunt effectum, donec tandem Sedes haec Apostolica, cognita praedicti Instituti utilitate, illum ad pristinam votorum solemnium formam revocavit, ac in perfectum Regularem Ordinem redegit.

XI. Per similes suas in pari forma brevis die 29. Octobris 1650. expeditas litteras, idem Innocentius X. praedecessor, ob discordias quoque, et dissensiones exortas, suppressit totaliter Ordinem Sancti Basilii de Armenis; Regulares praedicti suppressi Ordinis omnimodae jurisdictioni, et obedientiae Ordinariorum Locorum subiecit in habitu Clericorum saecularium, adsignata iisdem congrua substentatione ex reditibus Conventuum suppressorum; illisque etiam facultatem transeundi ad quamcumque Religionem adprobatam concessit.

XII. Pariter ipse Innocentius X. praedecessor, per alias suas in dicta forma brevis die 22. Iunii 1651. expeditas lit-

dell' Ordine de' Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie, quantunque quell' Ordine dopo un preventivo maturo esame fosse stato da Papa Gregorio XV. nostro predecessore solennemente approvato, ridusse il mentovato Ordine a semplice Congregazione, senza alcun voto, a somiglianza dello Istituto della Congregazione de' Preti Secolari dell' Oratorio nella Chiesa detta di Santa Maria in Vallicella di S. Filippo Neri in Roma; concedè a' Regolari del mentovato Ordine così ridotto di passare a qualsivoglia altra Religione approvata; proibì lo ammettere Novizj, e far professione a quei, ch' erano già stati ammessi; e finalmente trasferì interamente negli Ordinarj de' Luoghi la superiorità, e la giuridizione, che risedeva nel Ministro Generale, ne' Visitatori, e negli altri Superiori: le quali cose ebbero per alcuni anni il di loro effetto, sino a tanto che finalmente questa Sede Apostolica, conosciuta la utilità di quello Istituto, lo richiamò alla primiera forma de' voti solenni, e lo ridusse allo stato di un perfetto Ordine Regolare:

XI. Con simili lettere in forma di breve spedite sotto il dì 29. di Ottobre del 1650., lo stesso Innocenzo X. nostro predecessore interamente soppresse l' Ordine di S. Basilio degli Armeni, per le discordie, e le dissensioni, che vi eran nate; soggettò i Regolari del sudetto Ordine soppresso, in abito di Preti Secolari, alla giuridizione e ubbidienza degli Ordinarj de' Luoghi, avendo a' medesimi assegnato un congruo sostentamento sull' entrate de' Conventi soppressi, e a loro pure concedè la facoltà di passare a qualunque Religione approvata.

XII. Similmente lo stesso Innocenzo X. nostro predecessore, avendo osservato, che niun frutto spirituale spe-

rar

litteras, attendens nullos spirituales fructus ex Regulari Congregatione Presbyterorum Boni Jesus in Ecclesia sperari posse, praefatam Congregationem perpetuo extinxit; Regulares praedictos jurisdictioni Ordinariorum Locorum subjecit, adsignata eisdem congrua sustentatione ex reditibus suppressae Congregationis, et cum facultate transeundi ad quemlibet Ordinem Regularem adprobatum a Sede Apostolica; suoque arbitrio reservavit applicationem bonorum praedictae Congregationis in alios pios usus.

XIII. *Denique felicis recordationis Clemens Papa IX. praedecessor itidem noster, quum animadverteret tres Regulares Ordines, Canonicorum videlicet Regularium Sancti Georgii in Alga nuncupatorum, Hieronymianorum de Fesulis, ac tandem Jesuitarum a Sancto Joanne Columbano institutorum, parum vel nihil utilitatis, et commodi Christiano Populo adferre, aut sperare posse eos esse aliquando adlaturos; de iis supprimendis extinguendisque consilium coepit, idque perfecit suis litteris in simili forma brevis die 6. Decembris 1668. expeditis; eorumque bona, et reditus satis conspicuos, Venetorum Republica postulante, in eos sumtus impendi voluit, qui ad Cretense bellum adversus Turcas sustinendum erant necessario subeundi.*

XIV. *In his vero omnibus decernendis, perficiendisque satius semper duxerunt praedecessores nostri ea uti consultissima agendi ratione, quam ad intercludendum penitus aditum animorum contentionibus, et ad quaelibet amovenda dissidia, vel partium studia, magis conferre existimarunt. Hinc molesta illa ac-*

rar si potea nella Chiesa dalla Congregazione Regolare de' Preti del Buon Gesù, con altre sue lettere nella suddetta forma di breve, spedite sotto il dì 22. di Giugno del 1651. estinse in perpetuo la mentovata Congregazione; soggettò i Regolari della medesima alla giuridizione degli Ordinarj de' Luoghi, avendo assegnato a loro un congruo sostentamento sull' entrate della soppressa Congregazione; e avendo a loro data facoltà di passare a qualunque Ordine Regolare approvato; e allo arbitrio suo riservò l'applicazione de' beni della medesima Congregazione in altri usi pii.

XIII. In fine il Papa Clemente IX. di felice memoria, parimente nostro predecessore, avendo consultato che i tre Ordini Regolari, cioè quello de' Canonici Regolari, detti di S. Giorgio in Alga, quello de' Girolamini di Fiesole, e quello finalmente de' Gesuiti, istituiti da S. Giovanni Colombano, poco, o niun utile e vantaggio recavano al Popolo Cristiano, nè vi era luogo a sperare, che fossero mai per recarne, prese la risoluzione di sopprimerli, e di estinguerli, e la mandò a effetto con sue lettere in simil forma di breve, spedite sotto il dì 6. Diecembre del 1668.; e i beni e l'entrate di loro, ch'erano assai ragguardevoli, volle, ad istanza della Repubblica di Venezia, che s'impiegassero in quelle spese, alle quali si dovea necessariamente soggiacere per sostenere la guerra di Creta contro i Turchi.

XIV. Nel decretare poi, e nello effettuare tutte queste cose, i nostri predecessori hanno sempre giudicato meglio di usare quella prudentissima maniera di fare, la quale hanno creduta la più opportuna a chiudere ogni adito alle contese, e a rimuovere qualunque discordia, o spirito di par-

ac plenis negotii praetermissa methodo, quae in forensibus instituendis judiciis adhiberi consuevit, prudentiae legibus unice inhaerentes, ea potestatis plenitudine, qua tamquam Christi in terris Vicarii, ac supremi Christianae Reipublicae moderatores amplissime donati sunt, rem omnem absolvendam curarunt, quin Regularibus Ordinibus suppressioni destinatis veniam facerent, et facultatem sua experiundi jura, et gravissimas illas vel propulsandi criminationes, vel causas amoliendi, ob quas ad illud consilii genus suscipiendum adducebantur.

XV. His igitur, aliisque maximi apud omnes ponderis et auctoritatis exemplis nobis ante oculos propositis, vehementique simul flagrantes cupiditate, ut in ea, quam infra aperiemus, deliberatione, fidenti animo, tutoque pede incedamus, nihil diligentiae omisimus, et inquisitionis, ut quidquid ad Regularis Ordinis, qui Societatis Jesu vulgo dicitur, originem pertinet, progressum, hodiernumque statum perscrutaremur. Et compertum inde habuimus, eum ad animarum salutem, ad haereticorum, et maxime infidelium conversionem, ad majus denique pietatis, et religionis incrementum a sancto suo Conditore fuisse institutum; atque ad optatissimum hujusmodi finem facilius feliciusque consequendum, arctissimo evangelicae paupertatis voto, tam in communi, quam in particulari, fuisse DEO consecratum, exceptis tantummodo studiorum, seu litterarum Collegiis, quibus possidendi reditus ita facta est vis et potestas, ut nihil tamen ex iis reditibus in ipsius Societatis commodum, utilitatem, ac usum impendi unquam posset, atque converti.

partito. Quindi è, che messa da parte quella molesta e fastidiosa maniera, che tener si suole nello istituire i giudizj forensi, e seguendo essi unicamente le leggi della prudenza, con quella pienezza di potestà, ch'è stata amplissimamente a loro conceduta, come a Vicarj di Cristo in Terra, e come a supremi regolatori della Repubblica; hanno procurato di terminare lo affare, senza che dessero agli Ordini Regolari, destinati alla soppressione, licenza e facoltà di sperimentare le di loro ragioni, e di rispingere le gravissime accuse, o di rimuovere i motivi, ond'essi erano indotti a prendere una sì fatta risoluzione.

XV. Noi adunque, avendo avanti agli occhi questi, ed altri esempli di gravissimo peso, e di somma autorità presso tutti, e nutrendo insieme un'ardentissima brama, di procedere con animo coraggioso, e a piede sicuro nella deliberazione, che qui sotto manifesteremo, non abbiamo tralasciata veruna diligenza e ricerca, per minutamente investigare tutto ciò, che riguarda la origine, il progresso, e lo stato presente dell'Ordine Regolare, volgarmente detto della Compagnia di Gesù. E quindi siamo venuti in cognizione, ch'esso fu dal suo santo Fondatore istituito per procurare la salute delle anime, la conversione degli Eretici, e massime degl'Infedeli, e finalmente il maggiore accrescimento della pietà, e della Religione; e che per più facilmente e più felicemente ottenere questo desideratissimo fine, il medesimo Ordine fu consagrato a DIO con uno strettissimo voto di povertà evangelica, sì in comune, come in particolare, eccettuati solamente i Collegj degli Studj, o delle Scienze, a' quali fu data facoltà, e permissione di pos-

XVI. se-

XVI. His aliisque sanctissimis legibus probata primum fuit eadem Societas Jesu a recolendae memoriae Paulo Papa III. praedecessore nostro, per suas sub plumbo, V. Kalendas Octobris, anno Incarnationis Dominicae 1540. expeditas litteras, ab eodemque concessa ei fuit facultas condendi jura atque statuta, quibus Societatis praesidio, incolumitati, atque regimini firmissime consuleretur. Et quamvis idem Paulus praedecessor Societatem ipsam angustissimis sexaginta dumtaxat Alumnorum limitibus ab initio circumscripsisset; per alias tamen suas itidem sub plumbo pridie Kalendas Martii, anno Incarnationis Dominicae 1543. expeditas litteras, locum dedit eadem in Societate iis omnibus, quos in eam excipere illius moderatoribus visum fuisset opportunum, aut necessarium. Anno deinde 1549., suis in simili forma Brevis, die 15. Novembris, expeditis litteris, idem Paulus praedecessor pluribus, atque amplissimis privilegiis eamdem Societatem donavit, ac in his indultum, alias per eumdem Praepositis Generalibus dictae Societatis concessum, admittendi viginti Presbyteros Coadjutores spirituales, eisque impertiendi easdem facultates, gratiam, et auctoritatem, quibus Socii ipsi professi donantur, ad alios quoscumque, quos idoneos fore iidem Praepositi Generales censuerint, ullo absque limite, et numero extendendum voluit, atque mandavit. Ac praeterea Societatem ipsam, et universos illius Socios, et personas, illorumque bona quaecumque, ab omni superioritate, jurisdictione, correctione quorumcumque Ordinariorum, exemit, et vindicavit, ac sub sua et Apostolicae Sedis protectione suscepit.

XVII.

sedere rendite, in maniera però che di esse nulla si potesse mai spendere o impiegare in vantaggio, utile, e uso della stessa Compagnia.

XVI. Con queste, e con altre santissime leggi fu da principio approvata la Compagnia di Gesù da Papa Paolo III. di onorevole memoria, nostro predecessore, con lettere spedite sotto il piombo, in data del quinto giorno avanti le Calende di Ottobre, dello anno dalla Incarnazione del Signore 1540., e dal medesimo fu conceduta alla Compagnia la facoltà di formare le leggi, e gli statuti, onde stabilmente si provedesse alla di lei sicurezza e salvezza, e al di lei governo. E quantunque lo stesso nostro predecessore Paolo avesse da principio ristretta la medesima Società dentro gli angustissimi limiti di soli sessanta Alunni; tuttavia con altre sue lettere parimente sotto il piombo, spedite il giorno avanti le Calende di Marzo dello anno dalla Incarnazione del Signore 1543., diede luogo nella Società a tutti coloro, che da' regolatori della medesima si fosse creduto opportuno o necessario di riceverli. Indi nello anno 1549. lo stesso Paolo nostro predecessore, con altre sue lettere in forma di Breve, spedite nel dì 15. Novembre, diede alla mentovata Compagnia amplissimi privilegj, e tra questi uno fu, ch'ei volle, e comandò, che lo indulto da lui prima conceduto a' Prepositi Generali della sudetta Compagnia di ammettere venti Sacerdoti in qualità di Coadiutori spirituali, e di fare a loro parte delle facoltà, delle grazie, e dell'autorità, che si godono dagli stessi Socj professi, si estendesse senza limitazione, e senza determinazione di numero, a chiunque altro sarebbe da' medesimi Prepositi Generali giudicato

XVII. *Haud minor fuit reliquorum Praedecessorum nostrorum eamdem erga Societatem liberalitas, et munificentia. Constat enim a recolendae memoriae Julio III., Paulo IV., Pio IV., et V., Gregorio XIII., Sixto V., Gregorio XIV., Clemente VIII., Paulo V., Leone XI., Gregorio XV., Urbano VIII., aliisque Romanis Pontificibus, privilegia eidem Societati jam antea tributa, vel confirmata fuisse, vel novis aucta accessionibus, vel apertissime declarata. Ex ipso tamen apostolicarum constitutionum tenore, et verbis palam colligitur, eadem in Societate suo fere ab initio varia dissidiorum ac aemulationum semina pullulasse, ipsos non modo inter Socios, verum etiam cum aliis Regularibus Ordinibus, Clero Saeculari, Academiis, Universitatibus, publicis litterarum gymnasiis, et cum ipsis etiam Principibus, quorum in Ditionibus Societas fuerat excepta; easdemque contentiones, et diffidia excitata modo fuisse de votorum indole et natura, de tempore admittendorum Sociorum ad vota, de facultate Socios expellendi, de iisdem Sociis ad sacros Ordines promovendis sine congrua, ac sine votis solemnibus, contra Concilii Tridentini, ac sanctae memoriae Pii Papae V. praedecessoris nostri decreta, modo de absoluta potestate, quam Praepositus Generalis ejusdem Societatis sibi vindicabat, ac de aliis rebus ipsius Societatis regimen spectantibus; modo de variis doctrinae capitibus, de scholis, de exemtionibus, et privilegiis, quae Locorum Ordinarii, aliaeque personae in ecclesiastica, vel saeculari dignitate consti-*

to idoneo. Ed in oltre egli esentò, e tolse la stessa Società, e tutti i Socj della medesima, e le persone, e i beni di loro di qualunque sorta, da ogni superiorità, giuridizione, e correzione di qualsivoglia Ordinario, e li prese sotto la protezione sua, e della Sede Apostolica.

XVII. Nè minore fu la liberalità e la munificenza degli altri nostri Predecessori verso la medesima Società. Perochè apparisce, che da Giulio III., Paolo IV., Pio IV., e V., Gregorio XIII., Sisto V., Gregorio XIV., Clemente VIII., Paolo V., Leone XI., Gregorio XV., Urbano VIII., di veneranda memoria, e da altri Romani Pontefici, furono, o confermati li privilegj dati già alla medesima Società, o ampliati con nuove giunte, o apertissimamente dichiarati. Dallo stesso tenore però, e dalle parole medesime delle costituzioni apostoliche, chiaramente si raccoglie che sino quasi dal principio della medesima Società vi germogliarono varj semi di discordie, e di emulazioni, non solo tra gli stessi Socj, ma ancora con gli altri Ordini Regolari, col Clero Secolare, con le Accademie, con le Università, colle pubbliche Schole delle Scienze, e sino con gli stessi Principi, ne' Dominj de' quali la Società era stata ricevuta; e che queste contese, e discordie ora furono eccitate sopra la indole e la natura de' voti, sul tempo di ammettere i Socj a' voti, sulla facoltà di mandar fuori della Compagnia i Socj, sul promuovere gli stessi Socj agli Ordini sacri senza congrua, e senza voti solenni, contro i decreti del Concilio di Trento, e della santa memoria di Papa Pio V. nostro predecessore; ora sulla potestà assoluta, che il Preposito Generale della medesima Società si arrogava, e su di-

ver-

stitutae; suae noxia esse jurisdictioni, ac juribus contendebant; ac demum minime defuerunt gravissimae accusationes eisdem Sociis obiectae, quae Christianae Reipublicae pacem, ac tranquillitatem non parum perturbarunt.

XVIII. Multae hinc ortae adversus Societatem querimoniae, quae nonnullorum etiam Principum auctoritate munitae, ac relationibus, ad recolendae memoriae Paulum IV., Pium V., et Sixtum V., praedecessores nostros delatae fuerunt. In his fuit clarae memoriae Philippus II. Hispaniarum Rex Catholicus, qui tum gravissimas, quibus ille vehementer impellebatur, rationes, tum etiam eos, quos ab Hispaniarum Inquisitoribus adversus immoderata Societatis privilegia, ac regiminis formam acceperat, clamores et contentionum capita a nonnullis ejusdem etiam Societatis viris doctrina et pietate spectatissimis confirmata, eidem Sixto V. praedecessori exponenda curavit, apud eumdemque egit, ut Apostolicam Societatis Visitationem decerneret, atque committeret.

XIX. Ipsius Philippi Regis petitionibus, et studiis, quae summa iniri aequitate animadverterat, annuit idem Sixtus praedecessor, delegitque ad Apostolici Visitatoris munus Episcopum prudentia, virtute, et doctrina omnibus commendatissimum; ac praeterea Congregationem designavit nonnullorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium, qui ei perficiendae sedulam navarent operam. Verum dicto Sixto V. praedecessore imma-tura

verse altre cose riguardanti il governo della stessa Compagnia; ora su varj capi di dottrina, sulle scuole, sull'esenzioni, e i privilegj, che gli Ordinarj de' Luoghi, e altre persone costituite in dignità ecclesiastica o secolare, pretendevano esser nocivi alla giuridizione, e a' diritti di loro; e finalmente non mancarono accuse gravissime contro de' medesimi Socj, le quali non poco turbarono la pace, e la tranquillità della Repubblica Cristiana.

XVIII. Quindi nacquero molte querele contro la Società, le quali, appoggiate eziandio dall'autorità e dalle relazioni di alcuni Principi, furono portate davanti a Paolo IV., Pio V., e Sisto V., di veneranda memoria, nostri predecessori. Tra questi vi fu la chiara memoria del Re Cattolico delle Spagne Filippo II., il quale fece rappresentare al sudetto nostro predecessore Sisto V. sì le gravissime ragioni, ond'egli era mosso, sì li clamori, che gli erano stati fatti dagl' Inquisitori di Spagna contro gli smoderati privilegj, e contro la forma del governo della Società, e i capi delle contese, confermati da alcuni uomini eziandio della stessa Società, per la dottrina e per la pietà ragguardevolissimi; e trattò col medesimo, acciocchè decretasse e commettesse una Visita Apostolica della Società.

XIX. Acconsentì il medesimo predecessore nostro Sisto alle richieste, e alle premure del mentovato Re Filippo, avendo conosciuto, ch'esse erano appoggiate a una somma equità; onde scelse per lo uffizio di Visitatore un Vescovo universalmente lodato per la virtù, e per la dottrina; e in oltre destinò una Congregazione di alcuni Cardinali della Santa Romana Chiesa, i quali diligen-te-

tura morte praerepto, saluberrimum ab eo susceptum consilium evanuit, omnique caruit effectu. Ad supremum autem Apostolatus apicem assumtus felicis recordationis Gregorius Papa IX., per suas litteras sub plumbo XIV. Kalendas Julii anno Dominicae Incarnationis 1591. *expeditas, Societatis Institutum amplissime iterum adprobavit, rataque haberi jussit, ac firma privilegia quaecumque eidem Societati a suis Praedecessoribus collata; et illud prae ceteris, quo cautum fuerat, ut a Societate expelli dimittique possent Socii, forma judiciaria minime adhibita, nulla scilicet praemissa inquisitione, nullis confectis actis, nullo ordine judiciario servato, nullisque terminis, etiam substantialibus servatis, sola facti veritate inspecta, culpae vel rationabilis causae tantum ratione habita, ac personarum, aliarumque circumstantiarum. Altissimum insuper silentium imposuit, vetuitque, sub poena potissimum excommunicationis latae sententiae, ne quis dictae Societatis Institutum, constitutiones, aut decreta, directe vel indirecte impugnare auderet, vel aliquid de iis quovis modo immutari curaret. Jus tamen cuilibet reliquit, ut quidquid addendum, minuendum, aut immutandum censeret, sibi tantummodo, et Romanis solum Pontificibus pro tempore existentibus, vel immediate, vel per Apostolicae Sedis Legatos seu Nuncios, significare posset, atque proponere.*

temente attendessero al compimento di questo affare. Ma essendo stato colto da immatura morte il sudetto Sisto nostro predecessore, la salutare risoluzione da lui presa svanì, e non ebbe effetto alcuno. Inalzato poi al più sublime grado dello Apostolato Papa Gregorio XIV. di felice memoria; questi con sue lettere, sotto il piombo spedite il quarto giorno avanti le Calende di Luglio dello anno dalla Incarnazione del Signore 1591., nuovamente approvò nella più ampla forma lo Instituto della Società; e comandò che saldi e fermi fossero tutti i privilegj da' Predecessori suoi conferiti alla medesima Società, e sopra tutti quello, in cui era stato ordinato, che si potessero mandar fuori della Compagnia, e licenziare i Socj, senza usare alcuna forma giudiziale, senza permettere inquisizione alcuna, senza fare atti di alcuna sorta, senza osservare nè alcun ordine giudiziale, nè alcun termine, eziandio di quelli, che sono sostanziali, ma conosciuta la sola verità del fatto, e avuta ragione della colpa, o vero anche della sola causa ragionevole, delle persone, e delle altre circostanze. Impose di più un altissimo silenzio, e particolarmente vietò, sotto pena di scomunica *latae sententiae*, che alcuno non ardisse di impugnare direttamente, o indirettamente lo Instituto, le costituzioni, o i decreti della sudetta Società; e che alcuno non procurasse, che si facesse in essi qualsivoglia mutazione. Lasciò però a chichesia il diritto di poter significare, e proporre solamente a se, e a' soli Romani Pontefici *pro tempore*, o immediatamente, o per mezzo de' Legati, o vero de' Nunzj della Sede Apostolica, qualunque cosa ei credesse, che si dovesse aggiungere, togliere, o cambiare.

XX. XX.

XX. Tantum vero abest, ut haec omnia satis fuerint compescendis adversus Societatem clamoribus, et querelis, quin potius magis magisque universum fere Orbem pervaserunt molestissimae contentiones de Societatis doctrina, quam Fidei veluti Orthodoxae, bonisque moribus, repugnantem plurimi traduxerunt; domesticae etiam externaeque efferbuerunt dissensiones, et frequentiores factae sunt in eam de nimia potissimum terrenorum bonorum cupiditate accusationes; ex quibus omnibus suam hauserunt originem tum perturbationes illae omnibus satis cognitae, quae Sedem Apostolicam ingenti moerore adfecerunt, ac molestia: tum capta a Principibus nonnullis in Societatem consilia. Quo factum est, ut eadem Societas, novam Instituti sui ac privilegiorum confirmationem a felicis recordationis Paulo Papa V. praedecessore nostro impetratura, coacta fuerit ab eo petere, ut rata habere vellet, suaque confirmare auctoritate decreta quaedam in quinta generali Congregatione edita, atque ad verbum exscripta in suis sub plumbo, pridie nonas Septembris, anno Incarnationis Dominicae 1606. desuper expeditis litteris; quibus in decretis disertissime legitur tam internas Sociorum simultates, ac turbas, quam exterorum in Societatem querelas, ac postulationes, Socios in comitiis congregatos impulisse ad sequens condendum statutum: „ Quoniam Societas nostra, quae „ ad Fidei propagationem, et animarum lucra, a Domino excitata est, „ sicut per propria Instituti ministeria, „ quae spiritualia arma sunt, cum Ecclesiae utilitate, ac proximorum aedificatione, sub crucis vexillo finem „ feliciter consequi potest, quem intendit; ita et haec bona impediret, et „ se maximis periculis exponeret, si ea „ tractaret, quae saecularia sunt, et ad „ res politicas, atque ad status gubernationem pertinent. Idcirco sapientis-

XX. Ma tanto è lontano, che tutte queste cose bastassero ad acchetare i clamori, e le querele contra la Società, che anzi sempre più per tutto il Mondo si sparsero moltissime contese sulla dottrina della Società, che moltissimi tacciarono come ripugnante alla Fede Ortodossa, ed a' buoni costumi; si accesero anche dissensioni domestiche ed esterne, e più frequenti divennero le accuse di essa particolarmente intorno alla eccessiva cupidigia de' beni terreni, dalle quali cose tutte trassero la di loro origine sì que' disturbi a tutti bastantemente noti, li quali tanto dolore, e tanta noja recarono alla Sede Apostolica; siccome quelle risoluzioni, che alcuni Principi presero contro la Società. Del che ne avvenne, che la medesima Società, essendo per impetrare dal Papa Paolo V., di felice memoria nostro predecessore, una nuova conferma del suo Instituto, e de' suoi privilegj, fu costretta chiedergli, che volesse approvare, e con la sua autorità confermare alcuni decreti pubblicati nella quinta Congregazione generale, e a parola per parola trascritti nelle sue lettere sotto il piombo, che sopra di ciò pubblicò nel giorno avanti le none di Settembre dell' anno dalla Incarnazione del Signore 1606.; ne' quali decreti chiarissimamente si legge, che tanto le interne animosità e turbolenze de' Socj, quanto le querele, e i lamenti degli esteri contro la Società, aveano indotto i Socj adunati in Congregazione a formare il seguente decreto: „ Poichè la nostra Società, la quale „ è stata suscitata dal Signore per la „ propagazione della Fede, e per lo „ vantaggio delle anime, siccome per „ mezzo de' ministeri proprj dello „ Instituto, che sono le armi spirituali, essa potrà felicemente sotto

„ sime a nostris Maioribus statutum est „ ut militantes DEO aliis, quae a nostra professione abborrent, non implicemur. Quum autem his praesertim „ temporibus valde periculosis, pluribus „ locis, et apud varios Principes (quorum tamen amorem et caritatem sanctae memoriae Pater Ignatius conservandam ad divinum obsequium pertinere putavit) aliquorum fortasse „ culpa, et vel ambitione, vel indiscreto zelo, Religio nostra male audiat, et alioquin bonus Christi odor „ necessarius sit ad fructificandum; „ censuit Congregatio ab omni specie „ mali abstinendum esse, et querelis, „ quo ad fieri poterit, etiam ex falsis „ suspicionibus provenientibus, occurrendum. Quare praesenti decreto graviter, et severe nostris omnibus interdicit, ne in huiusmodi publicis negotiis, etiam invitati aut adlecti, ulla „ ratione se immisceant; nec ullis precibus, aut suasionibus, ab Instituto „ deflectant. Et praeterea quibus efficacioribus remediis omnino huic morbo, sicubi opus sit, medicina adhibeatur, Patribus Definitoribus accurate decernendum, et definiendum commendavit.

„ lo stendardo della Croce conseguire il fine, che ha in mira, con „ utilità della Chiesa, e con edificazione de' prossimi; così essa impedirebbe anche questi beni, e si „ esporrebbe a grandissimi pericoli, „ se trattasse gli affari, che sono „ secolareschi, e che appartengono „ alle cose politiche, e al governo „ dello Stato. Perciò sapientissimamente è stato stabilito da' Nostri „ Maggiori che, militando noi per „ IDDIO, non c'imbarazziamo in „ quelle cose, che sono aliene dalla „ nostra professione. Essendo poi, che „ particolarmente in questi tempi assai pericolosi, in molti Luoghi, „ e appresso varj Principi (il conservare lo amore e la carità de' „ quali il Padre Ignazio di santa memoria pensò che facesse parte dell' „ ossequio, che a DIO si dee) forse per colpa, o per l'ambizione, „ o per lo indiscreto zelo di alcuni, „ ha cattivo nome, e per altra parte il buon odore di Cristo è necessario per far frutto; la Congregazione ha giudicato che dobbiamo astenerci da ogni apparenza di „ male; e che, per quanto è possibile, si dee metter riparo alle querele anche provenienti da falsi sospetti. Perciò col presente decreto „ gravemente, e severamente proibisce a tutti i nostri, che nè pure „ invitati, o da qualsivoglia ragione „ allettati, si mescolino in questa „ sorta di affari, e che per nessuna „ preghiera, o persuasione deviino dallo Instituto. E in oltre raccomandò a' Padri Definitori di stabilire „ accuratamente, e definire, con quali „ più efficaci rimedj, se in qualche „ luogo sia necessario, si ponga assolutamente riparo a questo male".

XXI. Maximo sane animi nostri dolore observavimus tam praedicta, quam alia

XXI. Veramente con sommo dolore dello animo nostro abbiamo osser-

alia complura deinceps adhibita, remedia nihil ferme virtutis prae se tulisse, et auctoritatis, ad tot, ac tantas evellendas dissipandasque turbas, accusationes, et querimonias in saepe dictam Societatem, frustraque ad id laborasse ceteros praedecessores nostros Vrbanum VIII., Clementem IX., X., XI., et XII., Alexandrum VII., et VIII., Innocentium X., XI., XII., et XIII., et Benedictum XIV., qui optatissimam conati sunt Ecclesiae restituere tranquillitatem, plurimis saluberrimis editis constitutionibus, tam circa saecularia negotia, sive extra sacras Missiones, sive earum occasione minime exercenda, quam circa dissidia gravissima, ac iurgia adversus Locorum Ordinarios, Regulares Ordines, Loca Pia, atque Communitates cuiusvis generis, in Europa, Asia, et America, non sine ingenti animarum ruina, ac populorum admiratione, a Societate acriter excitata; tum etiam super interpretatione, et praxi Ethnicorum quorumdam Rituum aliquibus in Locis passim adhibita, omissis iis, qui ab universali Ecclesia sunt rite probati; vel super earum sententiarum usu, et interpretatione, quas Apostolica Sedes tanquam scandalosas, optimaeque morum disciplinae manifeste noxias, merito proscripsit; vel aliis demum super rebus maximi equidem momenti, et ad christianorum dogmatum puritatem sartam tectam servandam adprime necessariis, et ex quibus nostra hac non minus, quam superiori aetate plurima dimanarunt detrimenta et incommoda; perturbationes nimirum, ac tumultus in nonnullis Catholicis Regionibus; Ecclesiae persequutiones in quibusdam Asiae et Europae Provinciis; ingens denique adlatus est moeror Praedecessoribus nostris, et in his piae memoriae Innocentio Papae XI., qui necessitate compulsus eo devenit, ut Societati interdixerit Novitios ad habitum admittere; tum Innocentio Papae XIII.,

servato, che sì li sudetti, come molti altri rimedj successivamente adoperati, hanno mostrato, di non avere quasi punto di forza e di autorità, per isvellere, e dissipare tante, e sì grandi turbolenze, accuse, e querele contro la spesse volte nominata Società, e che in ciò si sono inutilmente affaticati gli altri nostri predecessori Urbano VIII., Clemente IX., X., XI., e XII., Alessandro VII., ed VIII., Innocenzo X., XII., e XIII., e Benedetto XIV., i quali con moltissime utilissime costituzioni da loro pubblicate si sono sforzati di rendere alla Chiesa la desideratissima tranquillità, sì riguardo a' negozj secolareschi, da non esercitarsi da loro, o fuori delle sacre Missioni, o per occasione delle medesime; come circa le gravissime discordie e contese, non senza gran rovina delle anime, e ammirazione de' popoli, dalla Società arditamente eccitate contro gli Ordinarj de' Luoghi, gli Ordini Regolari, i Luoghi Pii, e le Comunità di qualsivoglia sorta, nella Europa, nell' Asia, e nell' America; come ancora sopra la interpetrazione, e la pratica usata comunemente in alcuni Luoghi di certi Riti Gentileschi, in vece di quelli, che sono dalla Chiesa nelle debite forme approvati, o sopra lo uso, e la interpetrazione di quelle sentenze, che la Sede Apostolica ha meritamente proscritte, come scandalose e nocive alla ottima disciplina de' costumi; o finalmente sopra altre cose di gravissimo momento, e sommamente necessarie per mantener sana, e intatta la purità de' cristiani dogmi, e dalle quali non solo in questa nostra, ma ancora nella passata età, sono derivati moltissimi danni e inconvenienti; sollevazioni cioè, e tumulti in alcuni Paesi Cattolici, persecuzioni della Chiesa in certe Provin-

XIII., qui eamdem poenam coactus fuit eidem comminari; ac tandem recolendae memoriae Benedicto Papae XIV., qui visitationem Domorum, Collegiorumque in Ditione carissimi in Christo filii nostri Lusitaniae, et Algarbiorum Regis Fidelissimi existentium censuit decernendam; quin ullum subinde vel Sedi Apostolicae solamen, vel Societati auxilium, vel Christianae Reipublicae bonum accesserit, ex novissimis Apostolicis litteris a felicis recordationis Clemente Papa XIII. immediato praedecessore nostro extortis potius, ut verbo utamur a praedecessore nostro Gregorio X. in supra citato Lugdunensi Oecumenico Concilio adhibito, quam impetratis, quibus Societatis Iesu Institutum magnopere commendatur, ac rursus approbatur.

XXII. Post tot tantasque procellas, ac tempestates acerbissimas, futurum optimus quisque sperabat ut optatissima illa tandem aliquando illucesceret dies, quae tranquillitatem et pacem esset cumulatissime adlatura. At Petri Cathedram gubernante eodem Clemente XIII. praedecessore, longe difficiliora ac turbulentiora accesserunt tempora. Auctis enim quotidie magis in praedictam Societatem clamoribus et querelis, quinimo periculosissimis alicubi exortis seditionibus, tumultibus, dissidiis, et scandalis, quae christianae caritatis vinculo labefactato, ac penitus disrupto, fidelium animos ad partium studia, odia, et inimicitias, vehementer inflammarunt; eo discri-

vincie dell' Asia, e della Europa; finalmente grande amarezza n' è venuta a' nostri Predecessori, e tra questi a Papa Innocenzo XI. di pia memoria, il quale si vide stretto dalla necessità di giugnere a segno di proibire di ammettere più Novizj allo abito; sì a Papa Innocenzo XIII., che fu costretto di minacciare la medesima pena; e finalmente a Papa Benedetto XIV. di onorevol memoria, il quale giudicò di dover decretare la visita delle Case, e de' Collegj esistenti ne' Dominj del nostro carissimo figlio in Cristo il Fedelissimo Re di Portogallo, e di Algarbi; senza che poi sia venuto nè alleviamento alla Sede Apostolica, nè ajuto alla Società, nè bene alcuno alla Cristiana Repubblica dalle ultime lettere apostoliche estorte più tosto (per usare la espressione adoperata dal nostro predecessore Gregorio X. nel sopra citato Concilio Ecumenico di Lione) che impetrate dallo immediato nostro predecessore Papa Clemente XIII. di felice memoria, nelle quali grandemente si loda, e nuovamente si approva lo Instituto della Compagnia di Gesù.

XXII. Dopo tante, e sì grandi procelle, e fierissime burrasche, ogni persona da bene sperava, che rilucerebbe una volta finalmente quel desideratissimo giorno, che avrebbe recata una tranquillità, o una pace pienissima. Ma governando la Catedra di Pietro lo stesso Papa Clemente XIII. nostro predecessore, sopravvennero tempi molto più difficili, e turbolenti. Conciosiachè, crescendo ogni giorno più i clamori, e le querele contro la sudetta Società, anzi essendo nate in alcuni Luoghi sedizioni pericolosissime, tumulti, discordie, e scandali, che, indebolito, anzi rotto affatto il vincolo della cristiana cari-

criminis, ac periculi res perducta visa est, ut ii ipsi, quorum avita pietas, ac in Societatem liberalitas, hereditario quodam veluti iure a maioribus accepta, omnium fere linguis summopere commendatur, carissimi nempe in Christo Filii nostri Reges Francorum, Hispaniarum, Lusitaniae, ac utriusque Siciliae, suis ex Regnis, Ditionibus, atque Provinciis, Socios dimittere coacti omnino fuerint, et expellere; hoc unum putantes extremum tot malis superesse remedium, et penitus necessarium ad impediendum quominus Christiani Populi in ipso sanctae Matris Ecclesiae sinu se invicem lacesserent, provocarent, lacerarent.

XXIII. *Ratum vero habentes praedicti carissimi in Christo Filii nostri, remedium hoc firmum esse non posse, ac universo Christiano Orbi reconciliando accommodatum, nisi Societas ipsa prorsus extingueretur, ac ex integro supprimeretur; sua idcirco apud praefatum Clementem Papam XIII. praedecessorem exposuerunt studia, ac voluntatem, et qua valebant auctoritate, et precibus, coniunctis simul votis expostularunt, ut efficacissima ea ratione perpetuae suorum subditorum securitati, universaeque Christi Ecclesiae bono, providentissime consuleret. Qui tamen praeter omnium expectationem contigit eiusdem Pontificis obitus, rei cursum exitumque prorsus impedivit. Hinc nobis in eadem Petri Cathedra, Divina disponente Clementia, constitutis, eaedem statim oblatae sunt preces, petitiones, et vota, quibus sua quoque addiderunt studia, animique sententiam, Episcopi complures, aliique viri dignitate, doctrina, religione, plurimum conspicui.*

XXIV.

tà, accesero grandemente gli animi de' Fedeli a partiti, a odj, e a inimicizie; si vide la cosa ridotta a tal rischio, e a pericolo tale, che quei medesimi, l'antica pietà e liberalità de' quali verso la Società, ricevuta come per diritto ereditario da' loro maggiori, è sommamente lodata da quasi tutte le lingue, cioè li nostri carissimi figli in Cristo i Re di Francia, di Spagna, di Portogallo, e delle due Sicilie, furono assolutamente costretti di licenziare i Socj, e di scacciarli dalli di loro Regni, Dominj, e Provincie; giudicando, che a tanti mali restasse questo unico estremo rimedio, e onninamente necessario, per impedire, che i Popoli Cristiani nello stesso seno della santa Madre Chiesa s' irritassero, si provocassero, si lacerassero scambievolmente.

XXIII. Giudicando poi li sudetti nostri carissimi Figli in Cristo, che questo rimedio non poteva essere a sufficienza stabile, nè adattato a riconciliare tutto il Mondo Cristiano, se la stessa Società non si estinguesse affatto, e del tutto non si sopprimesse; perciò essi esposero al mentovato nostro predecessore Papa Clemente XIII. le di loro premure, e la di loro volontà, e con l'autorità, che aveano, e con le suppliche, tutti di accordo, e insieme uniti istantemente richiesero, che per questo mezzo della soppressione della Compagnia prudentissimamente provedesse alla perpetua sicurezza de' di loro sudditi, e al bene di tutta la Chiesa di Cristo. Ma la inaspettata morte del medesimo Pontefice impedì il corso, e lo esito dello affare. Quindi essendo stati noi, per disposizione della Divina Clemenza, collocati sulla medesima Catedra di Pietro, ci furon subito presentate le stesse suppliche, istanze, e premure, a cui molti Vesco-

XXIV. Ut autem in re tam gravi, tantique momenti, tutissimum caperemus consilium, diuturno Nobis temporis spatio opus esse iudicavimus, non modo ut diligenter inquirere, maturius expendere, et consultissime deliberare possemus, verum etiam, ut multis gemitibus, et continuis precibus singulare a Patre luminum exposceremus auxilium et praesidium: qua etiam in re Fidelium omnium precibus, pietatisque operibus, nos saepius apud DEUM iuvari curavimus. Perscrutari inter cetera voluimus quo innitatur fundamento pervagata illa apud plurimos opinio, Religionem scilicet Clericorum Societatis Iesu fuisse a Concilio Tridentino sollemni quadam ratione adprobatam et confirmatam; nihilque aliud de ea actum fuisse comperimus in citato Concilio, quam ut a generali illo exciperetur decreto, quo de reliquis Regularibus Ordinibus cautum fuit ut, finito tempore Novitiatus, Novitii, qui idonei inventi fuerint, ad profitendum admittantur, aut a Monasterio eiiciantur. Quamobrem eadem sancta Synodus (Sess. 25. cap. 16. De Regular.) *declaravit, se nolle aliquid innovare, aut prohibere, quin praedicta Religio Clericorum Societatis Iesu, iuxta pium eorum Institutum a Sancta Sede Apostolica adprobatum, Domino, et eius Ecclesiae inservire possit.*

XXV. Tot itaque, ac tam necessariis adhibitis mediis, Divini Spiritus, ut con-

scovi, ed altri Personaggi, per la dignità, per la dottrina, per la religione raguardevolissimi, aggiunsero le di loro premure, ed il di loro sentimento.

XXIV. Ma noi, per prendere in uno affare sì grave, e di tanta importanza, una risoluzione del tutto sicura, giudicammo, che ci era necessario molto tempo, non solo per potere diligentemente cercare, più maturamente esaminare, e prudentissimamente deliberare; ma eziandio per chiedere con molti gemiti, e con preghiere continue al Padre de' lumi ajuto, e soccorso singolare: nel che abbiamo anche procurato di essere più volte appresso IDDIO ajutati dalle orazioni, e dalle opere di pietà di tutti i Fedeli. Abbiamo voluto tra le altre cose investigare su qual fondamento si appoggi quella opinione appresso moltissimi divulgata, che la Religione cioè de' Chierici della Compagnia di Gesù sia stata in certo modo solennemente approvata, e confermata dal Concilio di Trento; e abbiam trovato, che niente altro di essa fu fatto nel sudetto Concilio, se non eccettuarla da quel generale decreto, con cui si stabilisce, intorno agli altri Ordini Regolari, che finito il tempo del Noviziato que' Novizj, che saranno trovati idonei, si ammettano alla professione, o si mandino fuori del Monastero. Laonde la medesima santa Sinodo (*Sess. 25. cap. 16. De Regular.*) dichiarò, che non intendeva d' innovare cosa alcuna, o di proibire, che la mentovata Religione de' Chierici della Compagnia di Gesù non potesse, secondo il suo pio Instituto, e approvato dalla Santa Sede Apostolica, servire a DIO, e alla sua Chiesa.

XXV. Dopo aver adunque adoperati tanti, e sì necessarj mezzi, noi aju-

confidimus, adiuti praesentia, et adflatu, necnon muneris nostri compulsi necessitate, quo et ad Christianae Reipublicae quietem, et tranquillitatem conciliandam, fovendam, roborandam; et ad illa omnia penitus de medio tollenda quae eidem detrimento vel minimo esse possunt, quantum vires sinunt, arctissime adigimur: Quumque praeterea animadverterimus praedictam Societatem Iesu, uberrimos illos amplissimosque fructus et utilitates adferre amplius non posse, ad quos instituta fuit, a tot Praedecessoribus nostris adprobata, ac pluribus ornata privilegiis, imo fieri aut vix aut nullo modo posse, ut ea incolume manente, vera pax ac diuturna Ecclesiae restituatur. His propterea gravissimis adducti causis, aliisque pressi rationibus, quas et prudentiae leges, et optimum universalis Ecclesiae regimen nobis suppeditant, altaque mente repositas servamus, vestigiis inhaerentes eorumdem Praedecessorum nostrorum, et praesertim memorati Gregorii X, praedecessoris in generali Concilio Lugdunensi, quum et nunc de Societate agatur tum Instituti sui, tum privilegiorum etiam suorum ratione, Mendicantium Ordinum numero adscripta; maturo consilio, ex certa scientia, et plenitudine Potestatis Apostolicae, saepe memoratam dictam Societatem extinguimus, et supprimimus; tollimus et abrogamus omnia, et singula ejus officia, ministeria, et administrationes, Domus, Scholas, Collegia, Hospitia, Grancias; et loca quaecumque, quavis in Provincia, Regno, et Ditione exsistentia, et modo quolibet ad eam pertinentia; eius statuta, mores, consuetudines, decreta, constitutiones, etiam iuramento, confirmatione apostolica, aut alias roboratas; omnia item et singula privilegia, et indulta generalia, vel specialia, quorum tenores praesentibus, ac si de verbo ad verbum essent inserta, ac etiamsi quibusvis

ajutati, siccome confidiamo, dall' assistenza, e dalla ispirazione del Divino Spirito, e mossi altresì dalla necessità del nostro dovere, che strettissimamente ci obbliga a conciliare, per quanto le nostre forze comportano, a fomentare, e fortificare la quiete, e la tranquillità della Cristiana Repubblica, e a togliere affatto da mezzo quelle cose, che alla medesima esser possono come che sia di danno: E avendo in oltre considerato che la sudetta Compagnia di Gesù non è più atta a produrre que' copiosissimi, e abbondantissimi frutti, e que' vantaggi, per li quali essa fu già istituita, e da tanti nostri Predecessori approvata, e ornata di moltissimi privilegj, e che anzi appena, o in nessun modo è possibile; che sussistendo essa, si renda alla Chiesa una vera e lunga pace. Perciò indotti da questi gravissimi motivi, e stretti da altre ragioni, che e le leggi della prudenza, e l' ottimo regolamento della Chiesa universale, ci somministrano, e che noi serbiamo altamente riposte nel nostro petto, insistendo sulle pedate de' nostri medesimi Predecessori, e particolarmente del mentovato Gregorio X. nel generale Concilio di Lione; giacchè ora pure si tratta di una Società, che per ragione sì del suo Instituto, come ancora de' suoi privilegj, è nel numero degli Ordini Mendicanti; con matura deliberazione, per certa scienza, e con la pienezza dell' Apostolica Potestà, estinguiamo, e sopprimiamo la spesse volte mentovata Società; togliamo, e abroghiamo tutti e ciascuno de' suoi uffizj, ministeri, amministrazioni, Case, Scuole, Collegj, Ospizj, Grancie, e qualunque luogo esistente in qualsivoglia Provincia, Regno, e Dominio, e in qualsisia modo alla medesima appartenenti; i suoi sta-

vis formulis, clausulis irritantibus, et quibuscumque vinculis, et decretis sint concepta, pro plene, et sufficienter expressis haberi volumus. Ideoque declaramus, cassatam perpetuo manere, ac penitus extinctam omnem et quamcumque auctoritatem Praepositi Generalis, Provincialium, Visitatorum, aliorumque quorumlibet dictae Societatis Superiorum, tam in spiritualibus, quam in temporalibus; eamdemque iurisdictionem, et auctoritatem in Locorum Ordinarios totaliter et omnimode transferimus, iuxta modum, casus, et personas, et iis sub conditionibus, quas infra explicabimus; prohibentes, quemadmodum per praesentes prohibemus, ne ullus amplius in dictam Societatem excipiatur, et ad habitum, ac Novitiatum admittatur. Qui vero hactenus fuerunt excepti, ad professionem votorum simplicium, vel solemnium, sub poena nullitatis admissionis, et professionis, aliisque arbitrio nostro, nullo modo admitti possint et valeant. Quinimo volumus, praecipimus, et mandamus ut qui nunc tirocinio actu vacant, statim, illico, immediate, et cum effectu dimittantur. Ac similiter vetamus, ne qui votorum simplicium professionem emiserunt, nulloque sacro Ordine sunt usque adhuc initiati, possint ad maiores ipsos Ordines promoveri, praetextu, aut titulo, vel iam emissae in Societate professionis, vel privilegiorum contra Concilii Tridentini decreta eidem Societati collatorum.

statuti, usi, consuetudini, decreti, constituzioni, convalidate eziandio con giuramento, con conferma apostolica, o in qualsivoglia altro modo; tutti altresì e ciascuno de' privilegj, e indulti generali, o speciali, il tenor de' quali, come se a parola per parola fosse quì inserito, e ancorchè sieno concepiti con qualunque formola, clausola irritante, e con qualsivoglia vincolo e decreto, vogliamo che si abbia quì per pienamente, e sufficientemente espresso. E perciò dichiariamo, che rimane cassata in perpetuo e interamente estinta ogni, e qualunque autorità del Preposito Generale, de' Provinciali, de' Visitatori, e di qualsivoglia altro Superiore della detta Società, sì nelle cose spirituali, come nelle temporali; e la medesima giuridizione e autorità totalmente e in ogni maniera trasferiamo negli Ordinarj de' Luoghi, giusta il modo, i casi, e le persone, e sotto quelle condizioni, che spiegheremo in appresso; proibendo, come di fatto colle presenti proibiamo, che nessuno più sia ricevuto in detta Società, nè ammesso allo abito, e al Noviziato. Quelli poi, che finora sono stati ricevuti, non possano in alcun modo esser ammessi alla professione de' voti semplici, o solenni, sotto pena della nullità dell' ammissione, e della professione, e sotto altre pene a nostro arbitrio. Anzi vogliamo, comandiamo, e ordiniamo, che quelli, che attualmente fanno il Noviziato, sieno subito, immantinente, immediatamente, ed effettivamente licenziati. E similmente proibiamo a quelli, che hanno fatta la professione de' voti semplici, e non hanno ancora ricevuto alcun Ordine sacro, il poter essere promossi agli stessi Ordini maggiori, col pretesto, o titolo della professione già fatta nella Società, o de' pri-

vilegj contro i decreti del Concilio di Trento alla medesima Società conceduti.

XXVI. Quoniam vero eo nostra tendunt studia, ut, quemadmodum Ecclesiae utilitatibus, ac Populorum tranquillitati consulere cupimus, ita singulis eiusdem Religionis Individuis, seu Sociis, quorum singulares personas paterne in Domino diligimus, solamen aliquod, et auxilium adferre studeamus, ut ab omnibus, quibus hactenus vexati fuerunt, contentionibus, dissidiis, et angoribus liberi fructuosius vineam Domini possint excolere, et animarum saluti uberius prodesse; Ideo decernimus et constituimus, ut Socii professi votorum dumtaxat simplicium, et sacris Ordinibus initiati, intra spatium temporis a Locorum Ordinariis definiendum satis congruum ad munus aliquod, vel officium, vel benevolum receptorem inveniendum, non tamen uno anno longius, a data praesentium nostrarum litterarum incohandum, Domibus, et Collegiis eiusdem Societatis, omni votorum simplicium vinculo soluti egredi omnino debeant, eam vivendi rationem suscepturi, quam singulorum vocationi, viribus, et conscientiae magis aptam in Domino indicaverint: quum et iuxta Societatis privilegia, dimitti ab ea hi poterant non alia de causa, praeter eam, quam Superiores prudentiae, et circumstantiis magis conformem putarent; nulla praemissa citatione, nullis confectis actis, nulloque iudiciario ordine servato.

XXVI. Ma poichè tali sono le nostre mire, che siccome desideriamo di provedere a' vantaggi della Chiesa, e alla tranquillità de' Popoli; così procuriamo di recare qualche consolazione ed ajuto a ciascun Individuo, o Socio della stessa Religione, le particolari persone della quale con paterno affetto amiamo nel Signore, acciocchè liberi da tutte le contese, le discordie, ed affanni, da' quali sono stati finora travagliati, possano con maggior frutto coltivare la vigna del Signore, e più abbondevolmente giovare alla salute delle anime. Perciò decretiamo, e stabiliamo, che i Socj professi de' soli voti semplici, e non ammessi ancora agli Ordini sacri, dentro uno spazio di tempo sufficiente per trovare qualche impiego, o uffizio, o benevolo ricevitore, qual tempo dovrà prefiggersi dagli Ordinarj de' Luoghi, nè dovrà essere più lungo di un anno, contando dalla data di queste nostre lettere, dentro questo spazio, dico, debbano assolutamente uscire dalle Case e da' Collegj della medesima Società, sciolti affatto da ogni vincolo de' voti semplici, per appigliarsi a quel genere di vita, che giudicheranno nel Signore meglio convenire alla vocazione, alle forze, e alla coscienza di ciascheduno: perciocchè questi tali, anche secondo i privilegj della Società, potevano esser licenziati dalla medesima senz' altra causa, che quella, che i Superiori credessero più conforme alla prudenza, e alle circostanze, senza permettere citazione, senza fare atti, senz' osservare ordine giudiziale di sorta alcuna.

XXVII. Omnibus autem Sociis ad sacros Ordines promotis veniam facimus, ac

XXVII. A tutti i Socj poi promossi agli Ordini sacri diamo licenza

ac potestatem, easdem Domos, aut Collegia Societatis deserendi, vel ut ad aliquem ex Regularibus Ordinibus a Sede Apostolica adprobatis se conferant, ubi probationis tempus a Concilio Tridentino praescriptum debebunt explere, si votorum simplicium professionem in Societate emiserint; si vero solemnium etiam votorum, per sex tantum integros menses in probatione stabunt, super quo benigne cum eis dispensamus; vel ut in saeculo maneant, tamquam Presbyteri et Clerici Saeculares, sub omnimoda ac totali obedientia, et subiectione Ordinariorum, in quorum Dioecesi domicilium figant. Decernentes insuper, ut his, qui hac ratione in saeculo manebunt, congruum aliquod, donec provisi aliunde non fuerint, adsignetur stipendium ex reditibus Domus, seu Collegii, ubi morabantur, habito tamen respectu tum redituum, tum onerum eidem adnexorum.

XXVIII. Professi vero, in sacris Ordinibus iam constituti, vel timore ducti non satis honestae sustentationis ex defectu, vel inopia congruae, vel quia loco carent, ubi domicilium sibi comparent, vel ob provectam aetatem, infirmam valetudinem, aliamque iustam gravemque causam, Domus Societatis, seu Collegia derelinquere opportunum minime existimaverint, ibidem manere poterunt: ea tamen lege, ut nullam praedictae Domus seu Collegii administrationem habeant, Clericorum Saecularium veste tantummodo utantur, vivantque Ordinario eiusdem Loci plenissime subiecti. Prohibemus autem omnino, quominus in eorum, qui deficient, locum alios sufficiant; Domum de novo, iuxta Concilii Lugdunensis decreta, seu aliquem Locum adquirant; Domos insuper, res, et loca, quae nunc habent, alienare valeant; quin imo in unam tantum Domum,

za, e facoltà di lasciare le medesime Case e Collegj, o per passare a qualche Ordine Regolare approvato dalla Sede Apostolica, dove avranno da fare il Noviziato per tutto il tempo prescritto dal Concilio di Trento, se nella Società avran fatta la professione de' soli voti semplici; se poi vi avran fatta anche quella de' voti solenni, allora staranno nel Noviziato per soli sei interi mesi, dando noi a loro sopra di ciò una benigna dispensa; o per rimanere nel secolo come Preti, e Cherici Secolari, sotto l' assoluta e totale ubbidienza degli Ordinarj de' Luoghi, nella Diocesi dei quali essi sisteranno il di loro domicilio. Ordinando di più, che a quelli, che in tal modo rimarranno nel secolo, si assegni, fino a tanto che non sieno altronde provisti, uno stipendio sulle rendite della Casa, o del Collegio, ove prima dimoravano, avuto però riguardo sì alle rendite, che a' pesi al medesimo annessi.

XXVIII. Que' Professi poi già constituiti negli Ordini sacri, i quali o per lo timore di non avere, per la mancanza o per la scarsezza della congrua, un' abbastanza convenevole sostentazione, o per non avere dove procacciarsi domicilio, o per l' avanzata età, o per malatia, o per altro giusto, e grave motivo, non crederanno a proposito di abbandonare le Case, o i Collegj della Società, vi potranno rimanere: con questa legge però, che non abbiano amministrazione alcuna della sudetta Casa o Collegio; che usino solamente veste da Cherici Secolari; e che vivano in tutto e per tutto soggetti all' Ordinario di quel Luogo, dove dimoreranno. Proibiamo poi assolutamente che non surroghino altri in luogo di quelli, che mancheranno; che non acquistino nuova Casa, o qualsivoglia nuo-

mum, seu plures, habita ratione Sociorum, qui remanebunt, poterunt congregari, ita ut Domus, quae vacuae relinquentur, possint in pios usus converti, iuxta id, quod sacris canonibus, voluntati fundatorum, divini cultus incremento, animarum saluti, ac publicae utilitati videbitur suis loco et tempore recte riteque accommodatum. Interim vero vir aliquis ex Clero Saeculari, prudentia probisque moribus praeditus, designabitur, qui dictarum Domorum praesit regimini, deleto penitus et suppresso nomine Societatis.

vo luogo, secondo li Decreti del Concilio di Lione; in oltre che non possano alienare le Case, gli effetti, e i Luoghi, che di presente hanno; che anzi, secondo il numero de' Socj, che rimarranno, si potranno unire in una, o più Case, acciocchè quelle, che resteranno vuote, si possano convertire in usi pii, secondo ciò, che a suo luogo e tempo si giudicherà giustamente, e propriamente conforme ai sacri canoni, alla volontà de' fondatori, allo accrescimento del culto divino, e alla pubblica utilità. Fratanto poi si destinerà qualcuno del Clero Secolare, di prudenza dotato, e di buoni costumi, il quale preseda al regolamento delle sudette Case, cancellato affatto, e soppresso il nome della Società.

XXIX. Declaramus Individuos etiam praedictae Societatis ex omnibus Provinciis, a quibus iam reperiuntur expulsi, comprehensos esse in hac generali Societatis suppressione; ac proinde volumus quod supra dicti expulsi, etiamsi ad maiores Ordines sint, et exsistant promoti, nisi ad alium Regularem Ordinem transierint, ad statum Clericorum, et Presbyterorum Saecularium ipso facto redigantur, et Locorum Ordinariis totaliter subiiciantur.

XXIX. Dichiariamo altresì, che in questa general soppressione della Società s'intendono compresi eziandio gl' Individui della stessa Società di tutte le Provincie, dalle quali sono già stati scacciati; e perciò vogliamo, che questi espulsi, ancorchè già promossi agli Ordini sacri, se non passeranno ad altr' Ordine Regolare, sieno *ipso facto* ridotti allo stato di Cherici e Preti Secolari, e totalmente soggetti agli Ordinarj dei Luoghi.

XXX. Locorum Ordinarii, si eam, qua opus est, deprehenderint virtutem, doctrinam, morumque integritatem in iis, qui e Regulari Societatis Iesu Instituto ad Presbyterorum Saecularium statum in vim praesentium nostrarum litterarum transierint, poterunt eis pro suo arbitrio facultatem largiri, aut denegare excipiendi sacramentales confessiones Christi-Fidelium, aut publicas ad populum habendi sacras conciones, sine qua licentia in scriptis nemo illorum iis fungi muneribus audebit. Hanc tamen facultatem iidem Episcopi, vel Locorum

XXX. Gli Ordinarj de' Luoghi, se in quelli, che dal Regolare Instituto della Compagnia di Gesù saranno passati in virtù delle presenti nostre lettere allo stato di Preti Secolari, riconosceranno quella virtù, dottrina, e integrità di costumi, ch' è necessaria, potranno a di loro arbitrio dare ad essi o negare la facoltà di ascoltare le confessioni de' Fedeli, o di fare pubbliche sacre concioni al popolo, senza la qual licenza in iscritto nessun di loro ardirà esercitare tali uffizj. I medesimi Vescovi però, o Or-

rum Ordinarii, nunquam quod ad extraneos ii concedent, qui in Collegiis aut Domibus antea ad Societatem pertinentibus vitam ducent; quibus proinde perpetuo interdicimus Sacramentum Poenitentiae extraneis administrare, vel praedicare, quemadmodum ipse etiam Gregorius X. praedecessor in citato generali Concilio simili modo prohibuit. Qua de re ipsorum Episcoporum oneramus conscientiam, quos memores cupimus severissimae illius rationis, quam de ovibus eorum curae commissis DEO sunt reddituri, et durissimi etiam illius iudicii, quod iis, qui praesunt, supremus vivorum et mortuorum Iudex minatur.

o Ordinarj de' Luoghi, non concederanno mai questa facoltà riguardo agli estranei a quelli, che viveranno ne' Collegj, o nelle Case prima spettanti alla Società, a' quali perciò proibiamo in perpetuo lo amministrare il Sagramento della Penitenza agli estranei, o il predicare, siccome in simil guisa lo proibì anche lo stesso nostro predecessore Gregorio X. nel citato Concilio generale. Sopra di che incarichiamo la coscienza degli stessi Vescovi, i quali desideriamo, che si ricordino di quel severissimo conto, che sono per rendere a DIO delle pecore alla di loro cura commesse, e di quel rigorosissimo giudizio, che il supremo Giudice dei vivi e de' morti minaccia a quei, che presedono.

XXXI. *Volumus praeterea, quod si quis eorum, qui Societatis Institutum profitebantur, munus exerceat erudiendi in litteris iuventutem, aut Magistrum agat in aliquo Collegio, aut schola, remotis penitus omnibus a regimine, administratione, et gubernio, iis tantum in docendi munere locus fiat perseverandi, et potestas, qui ad bene de suis laboribus sperandum signum aliquod prae se ferant, et dummodo ab illis alienos se praebeant disputationibus, et doctrinae capitibus, quae sua vel laxitate, vel inanitate, gravissimas contentiones et incommoda parere solent, et procreare; nec ullo unquam tempore ad huiusmodi docendi munus ii admittantur, vel in eo, si nunc actu versantur, suam sinantur praestare operam, qui scholarum quietem, ac publicam tranquillitatem, non sunt pro viribus conservaturi.*

XXXI. Vogliamo in oltre, che se taluno di quelli, che professavano lo Instituto della Società, eserciti lo uffizio d'istruire nelle lettere la gioventù, o faccia il Maestro in qualche Collegio, o scuola, rimossi tutti dal regolamento, dall'amministrazione, e dal governo, a quelli soli si dia luogo e facoltà di continuare nello uffizio d'insegnare, che danno qualche segno, onde si possa sperar bene delle loro fatiche; e purchè si facciano conoscere alieni da quelle dispute, e da que' capi di dottrina, che o per la lassità, o per la insussistenza a loro produrre sogliono e generare contese gravissime, e inconvenienti; nè mai si ammettano a questo impiego d'insegnare, o vero, se attualmente lo esercitano, si permetta che in esso si adoperino quelli, che non sieno per conservare, per quanto potranno, la quiete e la pubblica tranquillità delle scuole.

XXXII. *Quod vero ad sacras attinet Missiones, quarum etiam ratione intelligenda volumus quaecumque de Societatis sup-*

XXXII. Per quello poi, che si appartiene alle sagre Missioni, rispetto alle quali ancora vogliamo che s' inten-

suppressione dispofuimus; nobis reservamus ea media constituere, quibus et Infidelium conversio, et dissidiorum sedatio, facilius et firmius obtineri possit et comparari.

XXXIII. Cassatis autem, et penitus abrogatis, ut supra, privilegiis quibuscumque et statutis saepe dictae Societatis, declaramus eius Socios, ubi a Domibus et Collegiis Societatis egressi et ad statum Clericorum Saecularium redacti fuerint, habiles esse et idoneos ad obtinenda, iuxta sacrorum canonum et constitutionum apostolicarum decreta, Beneficia quaecumque, tam sine cura, quam cum cura, Officia, Dignitates, Personatus, et id genus alia, ad quae omnia eis in Societate manentibus aditus fuerat penitus interclusus a felicis recordationis Gregorio Papa XIII., per suas in simili forma Brevis die 10. *Septembris* 1584. *expeditas litteras, quarum initium est*: Satis superque. *Item iisdem permittimus, quod pariter vetitum eis erat, ut eleemosynam pro Missae celebratione valeant percipere; possintque iis omnibus frui gratiis et favoribus, quibus tamquam Clerici Regulares Societatis Iesu perpetuo caruissent. Derogamus pariter omnibus et singulis facultatibus, quibus a Praeposito Generali, aliisque Superioribus, vi privilegiorum a Summis Pontificibus obtentorum, donati fuerint, legendi videlicet Hereticorum libros, et alios ab Apostolica Sede proscriptos et damnatos; non servandi ieiuniorum dies, aut esurialibus cibis in iis non utendi; anteponendi postponendique Horarum Canonicarum recitationem, aliisque id genus, quibus in posterum eos uti posse severissime prohibemus: quum mens nobis animusque sit, ut iidem, tanquam Saeculares Presbyteri, ad iuris communis tramites suam accommodent vivendi rationem.*

XXXIV.

tenda tutto ciò, che della soppressione della Società abbiamo disposto; ci riserviamo di stabilire que' mezzi, colli quali più facilmente e più sicuramente si possa ottenere e procurare e la conversione degl' Infedeli, e la calma delle discordie.

XXXIII. Cassati poi, e totalmente abrogati tutti i privilegj, e statuti della spesse volte mentovata Società, dichiariamo, che i Socj della medema, usciti che saranno dalle Case e da' Collegj della Società, e ridotti allo stato di Cherici Secolari, sieno abili e idonei a ottenere, secondo i decreti de' sacri canoni e delle apostoliche costituzioni, qualunque Benefizio sì Curato, che non Curato, Uffizio, Dignità, Personato, o altri di simil sorta, a' quali tutti era a loro, mentre stavano nella Compagnia, assolutamente chiuso lo adito, secondo le lettere del Papa Gregorio XIII. di felice memoria in simil forma di Breve spedite sotto il dì 10. di Settembre del 1584., le quali cominciano: *Satis superque*. Permettiamo similmente a' medesimi, cosa che parimente era a loro vietata, il ricevere la limosina per la celebrazione della Messa; e che possano godere di tutte quelle grazie, e di que' favori, di cui, come Cherici Regolari della Compagnia di Gesù, sarebbono per sempre stati privi. Deroghiamo altresì a tutte e a ciascuna delle facoltà, che a loro sieno state concedute dal Preposito Generale, o dagli altri Superiori, in virtù dei privilegj ottenuti da' Sommi Pontefici, cioè di leggere i libri degli Eretici, e gli altri proscritti e condannati dalla Sede Apostolica; di non osservare i giorni di digiuno, o di non usare in essi i cibi di magro; di antiporre e posporre la recitazione delle Ore Canoniche, e altre di simil

XXXIV. Vetamus, ne, postquam praesentes nostrae litterae promulgatae fuerint, ac notae redditae, ullus audeat earum exsequutionem suspendere, etiam colore, titulo, praetextu cuiusvis petitionis, adpellationis, recursus, declarationis, aut consultationis dubiorum, quae forte oriri possent, alioque quovis praetextu praeviso, vel non praeviso. Volumus enim ex nunc, et immediate suppressionem et cassationem universae praedictae Societatis, et omnium eius Officiorum, suum effectum sortiri, forma et modo a nobis supra expressis, sub poena maioris excommunicationis ipso facto incurrendae, nobis, nostrisque successoribus Romanis Pontificibus pro tempore reservatae, adversus quemcumque, qui nostris hisce litteris adimplendis impedimentum, obicem, aut moram adponere praesumserit.

XXXV. Mandamus insuper, ac in virtute sanctae obedientiae praecipimus, omnibus et singulis Personis Ecclesiasticis, Regularibus, Saecularibus, cuiuscumque gradus, dignitatis, qualitatis, et conditionis, et iis signanter, qui usque adhuc Societati fuerunt adscripti, et inter Socios habiti, ne defendere audeant, impugnare, scribere, vel etiam loqui de huiusmodi suppressione, deque eius caussis et motivis, quemadmodum nec de Societatis instituto, regulis, constitutionibus, regiminis forma, aliave de re, quae ad huiusmodi pertinet argumentum, absque expressa Romani Pontificis licentia; ac simili modo sub poena excommunicationis, nobis ac nostris

pro

mil sorta, delle quali proibiamo a loro severissimamente il potere servirsene in avvenire: essendo pensiero nostro, e nostra volontà che essi, come Preti Secolari, adattino la di loro maniera di vivere alla norma del Dritto Comune.

XXXIV. Proibiamo, che dopo che queste nostre presenti lettere saranno state promulgate, e rendute note, nessuno ardisca di sospenderne la esecuzione, anche sotto colore, titolo, pretesto di qualsivoglia petizione, appellazione, ricorso, dichiarazione, o consultazione su' dubbj, che forse potessero nascere, e sotto qualunque altro pretesto previsto, o non previsto. Imperochè noi vogliamo, che la soppressione, e cassazione di tutta la sudetta Società, e di tutti i suoi Uffizj, abbia sin da ora, e immediatamente il suo effetto, nella forma e nel modo da noi sopra espressi, sotto pena della scomunica maggiore da incorrersi esso fatto, e riservata a noi, e a' Romani Pontefici *pro tempore* nostri successori, contro chiunque presumerà di apporre impedimento, ostacolo, o ritardo allo adempimento di queste nostre lettere.

XXXV. Ordiniamo altresì, e in virtù di santa ubbidienza comandiamo, a tutte e a ciascuna Persona Ecclesiastica, Regolare, Secolare, di qualunque grado, dignità, qualità, e condizione, e segnatamente a quelli, che sono stati finora ascritti alla Società, e annoverati tra' Socj, che non ardiscano di difendere, impugnare, scrivere, o anche parlare di questa soppressione, e delle cause e de' motivi della medesima, come nè pure dello instituto, delle regole e costituzioni, forma del governo della Società, o di altra cosa, che a questo argomento appartenga, senza espressa licenza del Romano Pontefice; e in

simil

pro tempore Successoribus reservatae, prohibemus omnibus et singulis, ne huius suppressionis occasione ullum audeant, multoque minus eos, qui Socii fuerunt, iniuriis, contumeliis, aliove contemtus genere, voce, aut scripto, clam aut palam adficere ac lacessere.

simil guisa sotto pena di scomunica; riservata a noi e a' nostri Successori *pro tempore*, proibiamo a tutti, e a ciascuno, che non ardiscano per occasione di questa soppressione di trattare e provocare alcuno, e molto meno quelli, che furono Socj, con ingiurie, con litigj, con contumelie, o con altro genere di disprezzo, in voce, o in iscritto, in segreto, o in pubblico.

XXXVI. Hortamur omnes Christianos Principes, ut ea, qua pollent, vi, auctoritate, et potentia, quam pro sanctae Romanae Ecclesiae defensione, et patrocinio a DEO acceperunt, tum etiam eo, quo in hanc Apostolicam Sedem ducuntur, obsequio et cultu, suam praestent operam ac studia, ut hae nostrae litterae suum plenissime consequantur effectum. Quinimo singulis in iisdem litteris contentis inhaerentes similia constituant, et promulgent decreta, per quae omnino caveant, ne, dum haec nostra voluntas exsequutioni tradetur, ulla inter Fideles excitentur iurgia, contentiones, et dissidia.

XXXVI. Esortiamo tutti i Principi Cristiani, che per quella forza, autorità, e potenza, che hanno, e che da DIO hanno ricevuta per la difesa, e per lo patrocinio della santa Romana Chiesa, e per quella venerazione, onde sono animati verso questa Sede Apostolica, impieghino la di loro opera, e le di loro premure, acciocchè queste nostre lettere ottengano il di loro pienissimo effetto. Anzi, conformandosi essi in tutto e per tutto a quanto in esse si contiene, facciano e promulghino simili decreti, per li quali s' impedisca onninamente, che mentre questa nostra volontà si metterà in esecuzione, non si eccitino tra' Fedeli litigj, contese, e discordie.

XXXVII. Hortamur denique Christianos omnes, ac per Domini nostri Iesu Christi viscera obsecramus, ut memores sint omnes, eumdem habere Magistrum, qui in coelis est; eumdem omnes Reparatorem, a quo emti sumus precio magno; eodem omnes lavacro aquae in verbo vitae regeneratos esse, et filios DEI, coheredes autem CHRISTI constitutos; eodem catholicae doctrinae verbique divini pabulo nutritos; omnes demum unum corpus esse in Christo, singulos autem alterum alterius membra; atque idcirco necesse omnino esse, ut omnes communi caritatis vinculo simul colligati cum omnibus hominibus pacem habeant, ac nemini debeant quidquam, nisi ut invi-

XXXVII. Esortiamo finalmente tutti i Cristiani, e per le viscere del nostro Signore GESU' CRISTO li preghiamo, a ricordarsi che tutti hanno il medesimo Maestro, ch'è ne' Cieli; tutti il medesimo Riparatore, da cui siamo stati a gran prezzo comperati; che tutti sono stati rigenerati nel lavacro dell' acqua per la parola della vita, e costituiti figliuoli di DIO, e coeredi di CRISTO; nutriti col medesimo pascolo della dottrina cattolica, e della divina parola; che tutti finalmente sono un solo corpo in Cristo, e tutti scambievolmente membri l'uno dell' altro; e che per ciò fa di mestiero, che tutti insieme, legati col co-

vicem se diligant: nam qui diligit proximum, legem implevit; summo prosequentes odio offensiones simultates, iurgia, insidias, aliaque hujusmodi ab antiquo humani generis hoste excogitata, inventa, et excitata ad Ecclesiam DEI perturbandam, impediendamque aeternam Fidelium felicitatem, sub fallacissimo scholarum, opinionum, vel etiam christianae perfectionis titulo, ac praetextu. Omnes tandem totis viribus contendant veram germanamque sibi sapientiam comparare, de qua scriptum est per Sanctum Iacobum (cap. 3. epist. canon. vers. 13.) „ *Quis sapiens, et discipli-*
„ *natus inter vos? Ostendat ex bona*
„ *conversatione operationem suam in*
„ *mansuetudine sapientiae. Quod si ze-*
„ *lum amarum habetis, et contentiones*
„ *sunt in cordibus vestris, nolite glo-*
„ *riari, et mendaces esse adversus ve-*
„ *ritatem. Non est enim ista sapientia*
„ *desursum descendens, sed terrena,*
„ *animalis, diabolica. Vbi enim zelus*
„ *et contentio, ibi inconstantia, et omne*
„ *opus pravum. Quae autem desursum*
„ *est sapientia, primum quidem pudica*
„ *est, deinde pacifica, modesta, suadi-*
„ *bilis, bonis consentiens, plena mise-*
„ *ricordia, et fructibus bonis, non iu-*
„ *dicans, sine aemulatione. Fructus*
„ *autem iustitiae in pace seminatur fa-*
„ *cientibus pacem* ".

XXXVIII. Praesentes quoque litteras, etiam ex eo, quod Superiores, et alii Religiosi saepe dictae Societatis, et ceteri quicumque in praemissis interesse habentes, seu habere quomodolibet praetendentes, illis non consenserint, nec ad ea vo-

comun vincolo della carità, abbiano pace con tutti gli uomini, nè abbiano con alcuno altro debito, se non quello di amarsi scambievolmente: perochè chi ama il prossimo, ha adempiuta la legge; odiando sommamente i disgusti, le inimicizie, le contese, le insidie, e le altre simili cose pensate, inventate, ed eccitate dallo antico nemico dell' umano genere per turbare la Chiesa di DIO, e per impedire la eterna felicità de' Fedeli, sotto il fallacissimo titolo, e pretesto di scuole, di opinioni, o anche di cristiana perfezione. Tutti finalmente con ogni di lor possa si sforzino di procacciarsi quella vera, e sincera sapienza, della quale ha scritto San Giacomo (*cap. 3. epist. canon. vers.* 13.) „ Evvi alcun savio e scienzia-
„ to tra voi? Mostri le sue opera-
„ zioni conducendo una vita buona
„ con una sapienza piena di mansue-
„ tudine. Ma se avete ne' vostri cuo-
„ ri gelosia amara, e contenzioni, non
„ vogliate gloriarvi ed esser mentito-
„ ri contro la verità. Perciocchè non
„ è questa la sapienza, che scende
„ dallo alto, ma ella è una sapienza
„ terrena, animalesca, diabolica. Con-
„ ciosiachè dov' è invidia, e conten-
„ zione, ivi è confusione, e ogni ope-
„ ra malvagia. Ma la sapienza, che
„ viene dallo alto, prima è pudica,
„ poi pacifica, modesta, docile, che
„ consente ad ogni bene, piena di
„ misericordia, e di frutti buoni, es-
„ sa non giudica, ed è senza emula-
„ zione. Ora il frutto della giusti-
„ zia si semina in pace per coloro,
„ che si adoperano alla pace ".

XXXVIII. Decretiamo poi, che le presenti nostre lettere, eziandio per lo motivo, che i Superiori, e gli altri Religiosi della spesse volte mentovata Società, e chiunque altro, che nelle cose premesse abbiano interesse, o in

vocati, et auditi fuerint; nullo unquam tempore de subreptionis, obreptionis, nullitatis, aut invaliditatis vitio, seu intentionis nostrae, aut alio quovis defectu, etiam quantumvis magno, inexcogitato, et substantiali; sive etiam ex eo quod in praemissis, seu eorum aliquo, solemnitates, et quaevis alia servanda et adimplenda, servata non fuerint, aut ex quocumque alio capite a iure, vel consuetudine aliqua resultante, etiam in corpore iuris clauso, seu etiam enormis, enormissimae, et totalis laesionis, et quovis alio praetextu, occasione, vel causa etiam quantumvis iusta, rationabili, et privilegiata, etiam tali, quae ad effectum validitatis praemissorum necessario exprimenda foret, notari, impugnari, invalidari, retractari, in ius, vel controversiam revocari, aut ad terminos iuris reduci, vel adversus illas restitutionis in integrum, aperitionis oris, reductionis ad viam et terminos iuris, aut aliud quodcumque iuris, facti, gratiae, vel iustitiae remedium impetrari, seu quomodolibet concesso, aut impetrato quempiam uti, seu se iuvari in iudicio vel extra illud posse, sed easdem praesentes semper perpetuoque validas, firmas, et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac per omnes et singulos, ad quos spectat et quomodolibet spectabit, in futurum inviolabiliter observari.

o in qualunque modo pretendano di avervelo, non abbiano alle medesime acconsentito, nè vi sieno stati chiamati, e ascoltati, che in nessun tempo per vizio di sorrezione, orrezione, nullità, o invalidità, o per difetto della nostra intenzione, o qualsivoglia altro difetto quantosisia grande, impensato, e sostanziale, o anche per lo motivo, che nelle cose premesse, o in alcuna di esse non sieno state osservate le solennità, e qualunque altra cosa da osservarsi, e da adempiersi, o per qualunque altro capo risultante dal gius, o da qualche consuetudine, eziandio contenuto nel corpo del gius, o per capo di lesione enorme, enormissima, e totale, e per qualunque altro pretesto, occasione, o causa, anche quantosivoglia giusta, ragionevole, e privilegiata, anche tale, che per la validità delle cose premesse si dovesse necessariamente esprimere, non possano essere notate, impugnate, ritrattate, richiamate in gius, o in controversia, o ridotte a' termini del gius, nè si possa impetrare contro di esse il rimedio della restituzione *in integrum*, dell' aperizione *oris*, della riduzione alla via, e a' termini del gius, nè qualunque altro rimedio di gius, di fatto, di grazia, o di giustizia; o essendo in qualunque modo conceduto, o impetrato, nessuno se ne possa servire, nè gli possa giovare in giudizio, o fuori; ma che le stesse presenti lettere sempre in perpetuo sono e sieno per essere valide, stabili, ed efficaci, e sortiscano ed ottengano pienamente e interamente tutti i di loro effetti, e che da tutti, e da ciascuno, a cui si appartiene, e in qualunque maniera si apparterrà in futuro, sieno inviolabilmente osservate.

XXXIX. Sicque, et non aliter in praemis-

XXXIX. E che così, e non altrimen-

missis omnibus et singulis per quoscumque Iudices Ordinarios, et Delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, ac Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales, etiam de Latere Legatos, et Sedis Apostolicae Nuncios, et alios quavis auctoritate et potestate fungentes, et functuros, in quavis causa et instantia, sublata eis, et eorum cuilibet, quavis aliter iudicandi, seu interpretandi facultate, et auctoritate, iudicari ac definiri debere; ac irritum et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus.

XL. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, etiam in Conciliis generalibus editis; et, quatenus opus sit, regula nostra de non tollendo iure quaesito, *necnon saepe dictae Societatis, illiusque Domorum, Collegiorum, ac Ecclesiarum, etiam iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia, roboratis statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, et litteris apostolicis eidem Societati, illiusque Superioribus, Religiosis, et personis quibuslibet, sub quibusvis tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque decretis etiam irritantibus, etiam motu simili, etiam concistorialiter, ac aliis quomodolibet concessis, confirmatis, et innovatis. Quibus omnibus et singulis etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus, specialis, expressa, et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium et singulorum tenores, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma* in

menti in tutte le cose premesse, e in ciascuna di esse, si debba in qualunque causa, e instanza giudicare e definire da qualunque Giudice Ordinario, e Delegato, anche dagli Uditori delle cause del Palazzo Apostolico, e da' Cardinali della Santa Romana Chiesa, anche Legati *a latere*, e Nunzj della Sede Apostolica, e dagli altri, che abbiano o sieno per avere qualunque autorità e potestà, togliendo ad essi, e a ciascun di loro, la facoltà di altrimenti giudicare, o d'interpetrare; e che sia irrito e nullo tutto ciò, che sopra di queste cose accada, che da chichesia, con qualsivaglia autorità, scientemente, o ignorantemente, si attenti.

XL. Non ostanti le costituzioni e ordinazioni apostoliche, pubblicate anche ne' Concilj generali; e, in quanto sia di uopo, la nostra regola del non togliersi il gius acquistato, e così anche gli statuti, e le consuetudini della spesse volte mentovata Società, e delle Case, Collegj, e Chiese della medesima, corroborate eziandio con giuramento, con confermazione apostolica, o in qualsivoglia altro modo; i privilegj ancora, gl'indulti, e le lettere apostoliche alla medesima Società, e a' di lei Superiori, Religiosi, e a qualunque persona, sotto qualsivoglia tenore e forma, e con qualunque derogatoria delle derogatorie, e altri decreti anche irritanti, anche con simil *motu proprio*, anche concistorialmente, e in qualsivoglia modo altre volte conceduti, confermati, e rinovati. Alle quali cose tutte, e a ciascuna delle medesime, ancorchè per la di loro sufficiente derogazione si dovesse delle medesime, e di tutto il di loro tenore, fare una menzione speciale, espressa, individua, e a parola per parola, e non colle clausole generali, che importano lo stesso, o qua-

in illis tradita observata; exprimerentur, et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum specialiter, et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem, ut praesentium litterarum transumtis, etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio, et extra adhibeantur, quae praesentibus ipsis adhiberetur, si forent exhibitae, vel ostensae. Datum Romae, apud Sanctam Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxi. Julii MDCCLXXIII. Pontificatus nostri anno quinto. A. Card. Negronus.

Die 21. Julii 1773.

qualunque altra espressione si dovesse fare, o qualche altra esquisita forma per questo si dovesse osservare, avendo per pienamente espresso, e inserito nelle presenti il tenore di tutte, e di ciascuna di queste cose, come se espressa ed inserita fosse a parola per parola, senz'aver lasciato nulla, e nella forma in esse tenuta, ed osservata, essendo esse per altro per rimanere nella sua forza per lo effetto delle cose premesse, specialmente, ed espressamente deroghiamo, e a tutte le altre cose in contrario. Vogliamo poi, che alle copie delle presenti lettere, anche stampate, soscritte da mano di qualche pubblico Notajo, e munite del sigillo di qualche persona costituita in dignità ecclesiastica, si presti in giudizio, e fuori, quella medesima fede appunto, che si presterebbe a queste stesse nostre, se fossero esibite, o mostrate. Dato in Roma appresso Santa Maria Maggiore, sotto lo Anello del Pescatore, nel dì 21. di Luglio del 1773., nello anno quinto del nostro Pontificato. A Card. Negroni.

Decreto della Regal Camera di Santa Chiara per la pubblicazione del Breve sudetto.

Viso Brevi Sanctissimi Patris Clementis Papae XIV., quo non modo Societas olim Jesuitarum dissolvitur, supprimitur, abrogatur, ac penitus aboletur, sed insimul Catholici Principes hortantur, ut illam in eorum Ditionibus suppressam, dissolutam, abrogatam, ac penitus abolitam, haberi faciant; necnon viso Regali Rescripto per Primam Secretariam Status de die 10. Novembris; Regalis Camera Sanctae Clarae providet, decernit, atque mandat, quod, pro exsequutione praedictorum, Breve Pontificium, ac ipsummet Regale Rescriptum publicentur in locis solitis, solitisque solemnitatibus. Ac deinde exemplaria formis regiae typographiae impressa, cum publicatione sequuta, transmittantur Tribunalibus, ac Magistratibus omnibus, non modo hujus Civitatis Neapolis, verum etiam Praesidibus, et Regiis Audientiis Provinciarum, Campaniae Praefecto, Archiepiscopis, Episcopis, et Ordinariis omnibus hujus Regni, ut plenam de his omnibus notitiam habeant, et integram obedientiam praestent. Ita

tamen, ut nullum ex hac Pontifici Brevis acceptatione praejudicium deveniat Regiae determinationi de die 3. Novembris 1767., nec aliis subsequentibus hoc super negotio factis, vel in posterum faciendis. Hoc suum; et expediantur ordines. *Citus Praeses. Salomone. Vargas. Paoletti. Vidit Fiscus Regalis Coronae. Dominus Rex mandavit mihi Salvatori Spiriti a Secretis.* Pubblicata a dì 23. Novembre 1773.

Die 23. Nov. 1773.

DE IMMVNITATE NEAPOLITANORVM

T I T. CXXII

PRAMMATICA PRIMA.

Uxorem Neapolit. ducentes, domum ementes, aut aedificantes, ut cives Neapol. oriundi habeantur.

PAteat universis, et singulis, praesentis nostri edicti seriem inspecturis, tam praesentibus, quam futuris, quod licet ab Illustrissimis, et Sereniss. Regibus, et Reginis hujus Regni nostri Siciliae praedecessoribus nostris ordinatum; et ipsorum temporibus, et nostro observatum fuerit in nostra Civitate Neap. quod nullus ipsius nostri Regni exterus, seu exterae nationis reciperetur, vel admitteretur in Civem, gavisurus privilegiis, praerogativis, et exemptionibus, quibus ipsi Cives Neap. potiuntur, et gaudent, ac potiri, et gaudere soliti sunt, et debent, sine specialibus Regiis literis, cum speciali conscientia Regum praedecessorum nostrorum; quod adeo tenaciter extitit superioribus temporibus, et nostro servatum, et etiam licet ipsi exterae nationis nostri Regni emissent bona stabilia in ipsa Civitate Neapolitana, et bona fide, et non in fraudem transtulissent domicilium, in eadem ducendo uxorem, ibique patriam praetoriumque uxoris constituissent, non tamen ut Neapolitani cives haberi, et tractari tales exterae nationis consueverunt, nisi specialibus literis Regiis, et ipsorum Regum expressa notitia id eis concederetur. Nos tamen attendentes majorem fieri frequentiam hominum exterarum nationum in hanc nostram Civitatem Neapolis, quae caput nostri Regni est, ad domicilium contrahendum, eamque magis inde repleri liberis hominibus, ac fieri populosam turbis diversorum hominum, suas Provincias, et Civitates relinquentium ab habitandum hanc nostram inde concurrentium Civitatem, si id quod specialibus literis nostris gratia impetrandum erat, Nos motu proprio generali edicto concederemus; quocirca hoc praesenti generali nostro edicto, ex certa nostra scientia, nostrique Sacri Consilii deliberatione matura, consulto, inviolabiliterque per hanc nostram Pragmaticam sanctionem *Ordinamus, atque sancimus, quod omnes cujuscumque exterae nationis, etiam non Regni nostri, et ex eis descendentes hanc nostram Civitatem Neapolitanam ad habitandum, et domicilium contrahendum confluentes, si tamen uxorem Neapolitanam duxerint, et in ipsa Civitate domum*

nium emerint, aut aedificaverint, sint, et esse debeant Cives Neap. in omnibus, et singulis privilegiis, gratiis, libertatibus, praerogativis, exemptionibus, immunitatibus, atque dignitatibus tractentur, et reputentur Cives Neapol. ut oriundi potiuntur; et gaudent, atque potiri, et gaudere soliti sunt, et debent; sive melius gaudere possunt, et debent, ac consueverunt. Declarantes, et decernentes, ex certa nostra scientia, quod omnes, et singuli, qui a nostra Majestate obtinuerunt privilegium, et gratiam civilitatis in hac Civitate Neapol. quod ita demum ipso privilegio civilitatis gaudent, et gaudere possunt, et debent, si tales uxorati non fuerint, et supradicta omnia fecerint, et adimpleverint: Uxorati vero domum emerint, aut aedificaverint; alias dicta civilitate minime gaudere possint, neque valeant, et dictum eorum privilegium sit nullum, nulliusque roboris, vel momenti. Illustrissimo propterea, et carissimo filio primogenito Alphonso de Aragonia Duci Calabriae, Vicario nostro generali, nostrum super his declarantes intentum, mandamus Magno dicti nostri Regni Camerario, ejusdem Locumtenenti, et Praesidentibus, et Rationalibus Camerae nostrae Summariae, Dohanerio, et Credenserio Civitatis Neap. ceterisque universis, et singulis subditis nostris majoribus, et minoribus, quovis officio, potestate, et auctoritate fungentibus, nomineque nuncupatis, eorumque Locumtenentibus, praesentibus, et futuris, quatenus, forma praesentium per eos, et unumquemque eorum diligenter attenta, et in omnibus inviolabiliter observata, praedictos, et ab eis descendentes in omnibus, et singulis, uti cives oriundos Neapolitanos habeant, reputent, atque tractent, ipsosque gaudere sinant, atque permittant omnibus privilegiis, gratiis, libertatibus, ac praerogativis, exemptionibus, immunitatibus, atque dignitatibus, quibus ceteri cives, et oriundi potiri, et gaudere consueverunt, possunt, et debent; quibusvis ritibus, observantiis, literis, ordinationibus, in contrarium facientibus, non obstantibus quovis modo: supradictis aliis habentibus speciales literas a nostra Civitate immunitatis, et praedicta non adimplentibus, et servantibus minime permittant ipsa immunitate gaudere, sed praedictum eorum privilegium proinde habeant, ac si a nostra Majestate nullo modo fuisset concessum eisdem, seu ipsorum alteri. Et ut praesens edictum nostrum ad notitiam deveniat singulorum; chartas, sive membranas illius seriem omnibus patulo indicio publicabunt; cum non sit verisimile apud alios remanere incognitum, quod tam patenter oculis omnium divulgatur. In cujus testimonium praesens edictum fieri jussimus nostro parvo sigillo sigillatum. *Datum in Castro Novo Neap. die 4. Junii 1479. Indict. 12. Regnorum nostrorum anno 22. Rex Ferdinandus. Paschas. Garlon. Joan. Pont. Locumtenens Magni Camerarii. Dominus Rex mandavit mihi Anton. de Petrutiis.*

Die 4. Jun. 1479. Rex Ferdinandus.

Gratia Suae Majestatis,

sive

PRAMMATICA II.

Inter Capitula, et gratias anni 1505.

„ I*Tem* supplicano, che i gentiluo-
„ mini Cittadini, ed abitanti in
„ essa Città di Napoli possano con-
„ venire, e tirare qualunque person.
„ privilegiata, *etiam privilegio in cor*-
„ *po[illegible] clauso*, ne' Tribunali di
„ detta Città, cioè nella Gran Cor-
„ te della Vicaria, Regia Camera
„ della Sommaria, e Sacro Regio
„ Con-

Cives Neap[illegible] tani pr[illegible] vi causa [illegible] [illegible] V 302.

„ Consiglio, ed in qualsivoglia da „ essi Tribunali, *pro quavis* causa „ civile, e criminale, tanto *ratione* „ *contractus*, quanto *delicti*, *etiam ce-* „ *lebrati*, *et commissi extra territorium* „ *dictae Civitatis*, *etiam ratione rei* „ *sitae in alio territorio*; *et e contra*, „ non possano essere tratti da' detti „ Tribunali di Napoli ad istanza di „ qualunque persona; *etiam privile-* „ *giata*, *et cum privilegio in corpore* „ *juris clauso*, *etiam ratione rei sitae* „ *in alio territorio*, *ac contractus*, *de-* „ *licti etiam commissi extra territo-* „ *rium cum expressa derogatione* d'ogni „ altro privilegio conceduto, e con- „ cedendo a qualunque Barone, ov- „ vero Città di questo Regno, mas- „ sime a' Capuani, o ad altre per- „ sone, *cum quibusvis clausulis dero-* „ *gatoriis*, *etiam derogatoriarum dero-* „ *gatoriis*, *etiamsi de illis oporteret* „ *fieri specialem mentionem*; *et hoc pro* „ *bono pacis*, et *stabilimento Regni*, „ e per conservazione de' Capitoli, e „ Privilegj di detta Città. *Placet* " *Domino Regi*, *etc.*

1505. Rex Ferd. Catholic.

PRAMMATICA III.

Inter Capitula, et gratias anni 1507.

Poena publicationis bonorum Neap. non infligitur, nisi in crimine laesae Majest. in primo capite, et haeresis. Nec carcerentur, nisi servata forma Juris Regni.

„ ITem si supplica detta Maestà, „ che per niuno, e qualsivoglia „ delitto, *commisso*, *et de cetero com-* „ *mittendo* per Napoletani si abbiano „ a pubblicare i beni loro tanto bur- „ gensatici, come feudali, *excepto pro* „ *crimine laesae Majestatis in primo* „ *capite*, *et haeresis*, ne' quali due „ casi sieno riservate le doti, ed an- „ tefati, terzerie, e ragioni dotali „ delle donne. E che niuno Napo- „ letano si possa carcerare, *ac deti-* „ *neri*, *nisi servata forma juris Con-* „ *stitutionum*, *et Capitulorum Regni* „ *sublata circa hoc praeminentia Ma-* „ *gnae Curiae Vicariae* ". *Placet Re-* *giae Majestati*.

PRAMMATICA IV.

Neapolitani, etiam in terris, quibus degunt, ut illarum cives censentur, nullisque gaudent privilegiis. Secus dicendum in ortis Neap.

PErchè sono molti, che si fanno cittadini Napoletani, e fanno il loro incolato in varie Terre, e Luoghi di questo Regno, e vorrebbero esser franchi in detti luoghi, come Napoletani, ed a Noi non parendo tal cosa onesta: „ Abbiamo ordina- „ to, che paghino, e non godano „ altre franchezze, se non le mede- „ sime, che godono i naturali in „ detti luoghi, poichè vi fanno l'in- „ colato; e che quelli, che non ci „ stanno, debbano pagare per li be- „ ni, che ci tengono. Ci è paruto „ notificarlo; acciocchè avendo ricor- „ so alcuni d'essi in cotesta Regia „ Camera, non venga a farsi ordine „ contra gli ordini nostri ". *Dat. Andriae die 15. Septemb. 1539. D. Pedro de Toledo. Vid. Martialis Proreg. Martiranus Secr.*

Die 15. Sept. 1539. D. Pedro de Toledo.

Gratia Suae Majestatis,

sive

PRAMMATICA V.

Inter Capitula, et Gratias anni 1554.

Quaestio Neap. ex inquisitione non datis defensionibus non potest inferri, nisi consulto Collaterali Consilio. Vide prag. 21. de Baronib.

LA Gran Corte della Vicaria si avea già usurpato sotto nome di preminenza questo abuso, che nelle cause criminali indifferentemente, per processo informativo procedeva a tortura, senza intendere la difensione della parte inquisita. Però questa fedelissima Città supplicò la Maestà del Re Cattolico, di santa, e felice memoria, che restasse servita comandare, che nè detta Gran Corte, nè altro Officiale potessero procedere *ad*

tor-

Est extensum ad Barones exteros habentes feuda in Regno per dict. prag. 21. de Baronib.

torturam di alcuno gentiluomo, o Cittadino abitante in essa Città, se prima non era inteso nelle sue defensioni, e fu decretato in questa forma. *Placet Serenissimo Regi, quod serventur jura, Constitutiones, et Capitula Regni, sublato dicto abusu*. Poi per togliere l' effetto di detto Capitulo si è proceduto al medesimo modo di dar tortura per processo solo informetivo *de mandato Regio* per ordine de' Signori Vicerè, e suo Collateral Consiglio, tal che per questa via si tolse ogni frutto di detto Capitolo, e però si supplicò la Maestà Vostra, che restasse servita comandare, che nè anche in questo modo si procedesse *ad torturam ex processu informativo, nisi datis defensionibus*: la decretazione della Maestà Vostra fù questa: *Placet Regiae Majestati, ut servetur Capitulum per Regem Catholicum concessum; quae praeterea postulant; propterea non concedit, quod agnoscit saluti Reipublicae non expedire; injungit tamen Viceregi, ut non nisi maximis, et justissimis causis, ad salutem Regni, et Reipublicae spectantibus, ad id deveniatur*. Non ostante questa provvisione si è proceduto quasi indifferentemente in persona de' Nobili, e Baroni qualificati, e non infamati di altri delitti, e si sono spediti simili mandati in persona di alcuni, che poi sono stati trovati innocenti. Però si supplica umilmente Vostra Maestà, che voglia comandare, che simili mandati, e dispensazioni non si possano fare, se non contra persone infami, ed inquisite *de crimine laesae Majestatis*, e questo debba primo trattarsi, e verificarsi nel Consiglio Collaterale, acciocchè gl' innocenti non sieno indebitamente vessati, ed i delinquenti sieno coll' ordine della Giustizia puniti. *Placet Caes. et Cathol. Majest. quod de cetero non expediantur mandata Regia pro tortura inferenda Neapolitanis, pro quovis delicto, nisi re communicata cum Regentibus Regiam Cancellariam, et servata forma Constitutionum, et Capitulorum Regni, sublato quovis abusu; excepto tamen crimine laesae Majestatis*.

1564. Imper. Car. V.

PRAMMATICA VI.

Ex gratiis concessis Ordini Populoque Neapolitano anno 1746. Cap. III.

ESsendo dell' antico costume, fondato nel Diritto Civile non meno, che nell' Economia ancora, che tutte le cause, ove sia attrice, o rea questa sua Fedelissima Città, tanto in universale, quanto in particolare, così se riguardano l' Annona, come se dall' Annona non sien dipendenti si è sempre proceduto in un sol Tribunale, qual fu l' abolito Collateral Consiglio; come altresì avverso le determinazioni del Tribunal di S. Lorenzo, e de' Decreti del Prefetto dell' Annona, il gravame sempre si è prodotto in detto abolito Collateral Consiglio: Perciò si supplica V. M. di concedere anche per grazia, che di tutte dette cause, dove va interessata essa Fedelissima Città, e sue Deputazioni (a riserba di quelle Deputazioni, che presentemente con Real Dispaccio tengono i loro Delegati) ed in tutt' i detti gravami debba procedere la Real Camera di S. Chiara, senza che altro qualsisia Tribunale possa ingerirvisi.

Placet, Causas omnes, in quibus aut agit, aut convenitur Universitas Neapolitanorum, finiri apud Consiliarios, ex quibus constat Camera S. Clarae, cum a Decretis Praefecti Annonae, et Superintendentium Fortificationis, Re-

vi-

visionis; Salutis; aliqua ex Partibus duxerit appellandum Judicem Superiorem; et in ipsa Camera institui posse alia Judicia, quae ad eandem Universitatem directe pertineant: ita tamen, ut si de Jure Fiscali disceptandum contigerit, quantumlibet oblique, adhibeatur Praesidens Camerae Summariae, qui in hujus generi Causis disceptandis, ac dirimendis adhiberi consuevit: Nam, cum directe de Jure Fisci agendum fuerit, erit lis in Camera Summariae judicanda.

DE IMMVNITATE OFFICIALIVM S.R.C.

TIT. CXXIII

PRAMMATICA PRIMA.

Avendo noi considerato, ed ocularmente veduto il peso, e i grandi travagli, che continuamente hanno sopportato, ed ogni dì sopportano il Circospetto Presidente, e Mag. Consiglieri del Sacro Regio Consiglio di Capuana per servizio della Maestà Cesarea, ne' negozj, che spettano a quel Tribunale, con quella vigilanza, e sollecitudine; che si richiede nell'esercizio, ed amministrazione del loro officio, ed ancora all'autorità, e preminenza del detto Tribunale: essendo da questo, ed altre cose la predetta Maestà Cesarea da Noi pienamente informata, non solo si è contentata a nostra supplicazione di far grazia a ciascuno di essi, di annui duc. dugento d'ajuto di costa a suo beneplacito in aumento della loro provvisione; ma *etiam* con sue opportune lettere de' 12. di Marzo passato, ci ha scritto, e fatto intendere, che a supplicazione Nostra è rimasta servita, che dal principio di questo presente anno 1550. *in antea* detto Circospetto Presidente, e Magn. Regj Consiglieri del detto Sacro Consiglio abbiano, e debbano godere, e fruire tutte le franchezze, prerogative, immunità, ed esenzioni, che hanno, e sono soliti godere, e fruire in questa Regia Camera della Sommaria il Circospetto Luogotenente, e Magn. Presidenti, e Razionali di essa; Per questo, precedente la volontà della predetta Maestà, volendo a quella ubbidire, come siamo tenuti per tenore della presente vi „ Diciamo, e „ comandiamo, che dobbiate permet„ tere, che detto Circospetto Presi„ dente, e Magn. Consiglieri di det„ to Sacro Consiglio presenti, *et suc„ cessive* futuri, possano, e debbano „ godere, e fruire di tutte quelle „ franchezze, ed immunità, che go„ dono, e fruiscono al presente il „ predetto Circospetto Luogotenen„ te, e Magn. Presidenti di cotesta „ Regia Camera, con ordinare a chi „ spetta, che da ora in avanti, in„ cominciando dal principio di que„ sto presente anno, come si è det„ to, si debba così effettuare, ed „ eseguire senza difficoltà alcuna, „ che

Praeses S.R.C, et Reg. Consiliarii fruantur in omnibus, quibus Locumtenens, et Praesid. R.C. decorantur.

„ che tal'è nostra volontà, ed intenzione ". *Dat. in Castro Novo Neap. die* 21. *mensis Octobris* 1550. *D. Pedro de Toledo. Vid. Polo Reg. Vidit Villanus Reg. Vid. Fonseca Reg. Alphonsus Sanchez generalis Thesaurar. Coriolanus Martiranus Secret. Dirigitur Reg. Camerae Summariae in pragm.* 57. *fol.* 298.

Die 21. Oct. 1550. D. Pedro de Toledo.

DE IMPRESSIONE LIBRORVM

T I T. CXXIV

PRAMMATICA PRIMA.

Libri Sacri Theologiae certo abhinc tempore inconsulto Cappellano Maiore imprimi non possunt, et alii impressi absque Auctoris nomine non detineantur.

PErchè conviene al servizio di N. S. DIO per zelo suo, e della S. Madre Chiesa Cattolica provvedere, che non si abbiano da stampare, e stampati non s'abbiano da tenere, nè vendere i libri di Teologia, e Sacra Scrittura, che saranno composti nuovamente da venticinque anni in qua, che prima non si mostrino al Real Cappellano Maggiore, acciocchè possa quelli vedere, e riconoscere, e veduti poi ordinare, quelli, che si avranno da mandare in luce „ E quei libri di Teologia, e Sacra Scrittura, che saranno stampati senza nome d'Autore, e quei libri, gli Autori de' quali sono stati riprovati, e condannati, vogliamo, e per lo presente bando *expresse* comandiamo, che in niun modo si possano vendere, e tenere. Per questo volendo Noi evitar gli errori „ che per tenere simili libri poteano nascere, si Ordina, e comanda per lo presente bando a tutte, e quali si vogliano persone, librai, e mercatanti di libri, che da qua in avanti non ardiscano, nè presumano per tutto il presente Regno stampare, e stampati non si abbiano da tenere, nè vendere, nè far vendere i sopraddetti libri di detta Sacra Scrittura, e Teologia, composti nuovamente dall'anno predetto in qua, che prima non si mostrino al predetto Rev. Cappellano Maggiore, e di quei libri, che saranno stampati senza il nome di Autore, nè di detti libri, gli Autori de' quali sono stati riprovati, e condannati, in niun modo nè possano vendere, nè tenere, sotto la pena di perdere i libri, ed altra ad arbitrio degl' Illustr. Vicerè riservata, la quale *irremisibiliter* si eseguirà secondo la qualità della persona ". *Dat. in Castro Novo Neap. die* 15. *Octobris* 1544. *D. Pedro de Toledo. Vid. de Colle Regens. Vid. Martial. Reg. Martiranus Secret. In Cur.* 13. *fol.* 48.

Die 15. Oct. 1544. D. Pedro de Toledo.

PRAMMATICA II.

Libri quicunque absque Pro-regis permissu imprimi non possunt; et impressi non vendantur. Vide prag. 3. 4. et 7.

PErchè l'esperienza ha dimostrato, e dimostra, che l'opere nuove impresse senza nostra licenza, hanno causato non poco scandalo a quelle persone, che l'hanno lette, e studia-

diate, per contenersi in esse alcune cose illecite mal fatte, il che per lo retto vivere de' sudditi, e popoli della Maestà Cesarea del presente Regno lo dobbiamo con ogni diligenza, ed attenzione proibire. Per questo volendo Noi ovviare a simili inconvenienti, e scandali, abbiamo fatto il presente ordine, per lo quale „ Si ordina, e comanda a tutte, e „ quali si vogliano persone di qualsivoglia autorità, e dignità si sieno, *et signanter* a tutti gl'Impressori, e Librai, tanto esistenti nella presente Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, quanto in qualsivoglia Città, Terra, e luogo del presente Regno, che da qua in avanti, non abbiano da presumere in modo alcuno fare imprimere, nè imprimere, *seu* impressi vendere libri di qualsivoglia sorta, sì latini, come volgari, *et etiam* lettere missive, sonetti, o d'altra professione senza nostro espresso ordine, e licenza *in scriptis obtenta*, sotto pena di ducati mille, ed altra a nostro arbitrio riservata ". *Dat. in Castro Novo Neap. die ultimo Novembris* 1550. *D. Pedro de Toledo. Vid. Polo Reg. Vid. Villan. Reg. Vid. Fonseca Reg. Coriolanus. Martiranus Secr. In Bannor.* 1. *fol.* 72.

Die 30. Nov. 1550. D. Pedro de Toledo.

PRAMMATICA III.

Auctores non possunt edere libros sine permissu Proregis, tam intra, quam extra Regnum, vide prag. 4, et 7.

ESsendo pervenuto a nostra notizia, che nel Regno molti, che hanno composta qualche opera, la quale non la possono stampare, senza che prima sia riveduta con ordine nostro, e con nostra licenza, per evitare forse, che non si riveggano dette opere, mandano fuora a stamparle, e poi senz'altra nostra licenza le vendono, o fanno vendere, del che molte volte si è veduto, che sono stampati alcuni libri, a'quali si sarebbero emendate molte cose necessarie; e non convenendo, che i sudditi di S. M. in questo Regno mandino in luce opera niuna, senza che prima sia riveduta con ordine nostro, e nostra licenza, ora si stampino nel Regno, ora fuori del Regno: Per tanto con voto, e parere del Regio Collateral Conseglio appresso di Noi assistente, per lo presente bando *perpetuo* valituro „ Ordiniamo, che da „ qua in avanti niuno del Regno, „ ovvero abitante, presuma fare stampare qualsivoglia opera, o dentro, „ o fuori del Regno, in qualsivoglia „ luogo senza nostra licenza *in scriptis obtenta*, riveduta prima per „ nostro ordine la detta opera, sotto pena di anni due di relegazione „ al Nobile, e due anni di galea all' „ Ignobile, la qual pena si eseguirà, „ ed ordiniamo, che si esegua *irremissibiliter* contra de' contravvegnenti ". *Dat. in Neap. in Regio Palatio die* 20. *Martii* 1586. *D. Pedro Giron. Vid. Moles Reg. Vid. Lanar. Proreg. Bastida de Munatones Secret. in Bann.* 1. *fol.* 132.

Poena relegat. vel trirem. per biennium.

Die 20. Mart. 1586. D. Pedro Giron.

PRAMMATICA IV.

Officina Typographica non exerceatur sine permissu Proregis, vide prag. 7.

ESsendo stati informati, che tanto in questa fedelissima Città di Napoli, come in altri luoghi del presente Regno da diverse persone si sieno aperte case di stampa, e che in quelle, oltrechè vi sieno persone di poca cognizione di lettere, molte volte si stampano libri, ed altre cose senza nostra licenza, e contra la forma degli ordini sopra di ciò fatti, con annotare, che i libri ed altre cose predette sieno stampate fuori di questo Regno, dal che possono nascere molti inconvenienti, oltra di potersi stampare libri, ed altre cose proi-

proibite; e convenendo, che ciò si rimedj, come si conviene, perchè possiamo aver notizia delle persone, che tengono dette case di stampa, e che per l'avvenire le vogliono aprire, e sono abili, ed idonee all'esercizio predetto; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, far la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale „ Stabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, che niuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si „ sia, tanto in questa predetta fedelissima Città di Napoli, come in „ qualsivoglia luogo del presente Regno, possa, nè debba tenere stamperia, nè casa di stampa, nè per „ l'avvenire porla senza nostra espressa licenza *in scriptis obtenta*, sotto „ pena a' contravvegnenti di tre anni „ di galea; Ordinando e comandando „ agl' Illustri, e Spettabili, e Magnifici Gran Giustiziere del presente Regno, Reggente, e Giudici „ della Vicaria, Governatori, ed Uditori Provinciali, Capitani, Assessori, tanto Regj, come de' Baroni, che debbano, e ciascuno di „ essi debba in sua giurisdizione, „ tenere pensiero dell'osservanza della „ presente Prammatica, e procedere „ all'esecuzione delle pene, *ut supra* „ contenute ". *Dat. Neap. die* 31. *Augusti* 1598. *El Conde de Olivares. Vid. Gorostiola R. V. de Ponte R. V. de Castellet. R. Dom. Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi D. Bernardino de Barrionovo.*

Poena trir. per triennium.

Die 31. Aug. 1598. El Conde de Olivares.

PRAMMATICA V.

Ut supr. prag. 2. 3. et 4. Libelli quivis impressi extra Regnum vendi non possunt absque permissu in scriptis Proregis, vide prag. 7.

STando provveduto per bandi, ed ordini fatti dagl' Illustri Vicerè nostri predecessori, che non si possano tenere stamperie, nè imprimere in questo Regno libri, nè altra opera alcuna senza nostra licenza; Siamo stati informati al presente, che molti libri, ed altre opere stampate in diverse parti fuori di questo predetto Regno, s'immettono, e vendono in esso senza licenza, nè saputa nostra, dal che si potrebbero causare diversi inconvenienti in disservizio di Nostro Signore DIO, di Sua Maestà Cattolica, ed in danno de' suoi sudditi. E volendo Noi in ciò provvedere, come siamo obligati per lo carico, che teniamo; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente bando, per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che niuna persona, di qualunque stato, grado, e condizione „ si sia, possa, nè debba vendere, „ nè far vendere in questo Regno di „ detti libri, ed opere fuori di esso „ Regno impressi, in modo alcuno, „ senza nostra licenza *in scriptis obtenta*, sotto pena di perdere tutt' „ i detti libri, ed opere, ed altra „ pena corporale a nostro arbitrio „ riservata. Ordinando, e comandando a tutti, e singoli Officiali, e „ Tribunali, ed altre persone del „ presente Regno, che così lo debbano osservare, ed eseguire; ed in „ caso di contravvenzione, darcene „ avviso, acciocchè possiamo dichiarare la detta pena corporale, e si „ possa procedere all'esecuzione di „ essa, che tal'è nostra volontà, ed „ intenzione ". *Dat. Neap. die* 5. *Julii* 1603. *El Conde de Venavente. Vidit Gorostiola Reg. Vid. de Ponte R. Vid. Constant. Reg. Salazar. Secret. In Bannor.* 1. *fol.* 17.

Poena amissionis librorum et alia corp. declaranda.

Die 5. Julii 1603. El Conde de Venavente.

PRAMMATICA VI.

Typographi Regni Neap. praesentes, et futuri cujuscumque libri imprimendi retinennt penes se viginti volumina, eaque tribuunt Regio Cancellario distribuenda, ut infra.

ESsendosi gli anni addietro con particolar carta di S. M. ordinato, che di qualunque libro, che si stampasse in questo suo Regno, si fossero dati un libro alla Libreria di detta Maestà nel Convento dell' Esculiale, un altro al Presidente del Supremo Consiglio d' Italia, uno al Tesoriere Generale, ed uno per ciascheduno de' Reggenti, e Secretario di detto Supremo Consiglio. Ed in conformità di dette Reali lettere fu per lo Regio Collateral Consiglio ordinato, che oltra i detti libri da darsi per detto Supremo Consiglio, si avessero ancor da dare altri volumi per Noi, per li Reggenti, e Secretario del detto Regio Collateral Consiglio del presente Regno, del tenor seguente, *videlicet*.

Philippus Dei Gratia Rex, etc. D. Petrus Giron Dux Ossunae, etc. Avendo Sua Maestà Cattolica comandato per sue Reali lettere a Noi dirette della data de' 18. di Maggio prossimo passato, che di tutte le impressioni di libri, che si faranno in questo Regno di qualsivoglia materia, debbano gl' Impressori dar un volume, *seu* corpo di essi per la Libreria del Real Convento di S. Lorenzo dell' Escurial; e così ancora un volume, *seu* corpo di essi per ciascheduno de' Ministri di quel Real Consiglio, cioè Presidente, Tesoriere generale, Reggenti, e Secretario del detto Real Consiglio di Sua Maestà. Ed essendosi dato da Noi l' ordine necessario, perchè così s' esegua: e convenendo, che l' istesso si osservi co' Circospetti Reggenti del Collateral Consiglio di Sua Maestà, che riseggono in questa Città, e Regno appresso gl' Illustri Viceré di esso, ci è paruto ordinare, come con la presente ordiniamo a' detti impressori di libri, che sono, e saranno in questa detta Città, e nel presente Regno, che all' istesso tempo, che consegneranno, e dovranno consegnare i volumi, *seu* corpi di detti libri, per li detti Ministri del detto Real Consiglio, ne consegnino un corpo per ciascheduno de' detti Circospetti Reggenti di questo Regio Collateral Consiglio, e Secretario del presente Regno, che sono, *et in futurum* saranno. Non facendo il contrario sotto pena d' once dieci, da applicarsi al Regio Fisco in caso di contravvenzione; e all' infrascritto Magnifico Circospetto Reggente Giovan-Batista Valenzuela Velazquez del detto Collateral Consiglio di Sua Maestà, al quale abbiamo commessa l' esecuzione di dette Reali lettere, e di detto nostro ordine, commettiamo, e incarichiamo ancora, che facci seguire, e osservare il che per la presente ordiniamo. *Dat. Neapoli die 23. Octobr. 1619. El Duque. Vid. Constantius Reg. Vid. Valenzuola Reg. Vid. Ursinus Reg. Salazar. Secr.* Ordine agl' impressori di libri, che sono, e saranno in questa Città, e Regno, che dell' impressioni, che faranno di libri in qualsivoglia materia, diano ancora a' Circospetti Reggenti, che sono, e saranno in questo Regio Collateral Consiglio, un corpo per ciascheduno di essi, e al Secretario del Regno all' istesso tempo, che si consegneranno, e dovranno consegnare per li Ministri del Real Consiglio di Sua Maestà in esecuzione delle sopraddette Reali lettere: E l' esecuzione della presente si commette ancora al Circospetto Reggente Valenzuela. Per tanto in esecuzione del detto preinserto Real ordine di nuovo con questo „ Ordiniamo, e comandiamo ai

Poen. unc. 10.

Die 23. Oct. 1619. El Duque.

„ det-

„ detti impressori, che sono, e saranno in questa detta fedelissima „ Città, e Regno, che di qualsivoglia libro, che per essi s' imprimerà, si debbano ritenere i detti „ volumi nel preinserto ordine enunciati, tanto per lo Supremo Consiglio d' Italia, quanto per noi, e „ Regio Collateral Consiglio, al numero di venti, e quelli consegnare in potere del Magnifico Regio „ Cancelliere Giuseppe Scorzello, acciocchè si possano da quello distribuire, conforme per dett' ordine è „ stato ordinato; Atteso che ordiniamo ancora con questo a' librai „ tanto di questa fedelissima Città, „ come di qualsivoglia altra parte „ del detto presente Regno, che non „ debbano in modo alcuno pigliare „ in poter loro qualsivoglia sorta di „ libri, che si stamperanno dagl' impressori, per venderli nelle loro librerie, se prima non consterà, che „ di quelli si sieno consegnati i detti „ menzionati volumi, sotto pena ai „ trasgressori del doppio, e di pagarli del proprio; oltra la pena „ imposta nel preinserto ordine, ed „ altra riservata a nostro arbitrio". Ed acciocchè i predetti Impressori non possano allegare causa d' ignoranza; si ordina loro ancora, che della presente ne debbano affiggere copia autentica *in valvis* delle loro Stamperie. *Dat. Neap. die* 14. *Novembris* 1630. *El Duque de Alcalà. Vidit Carolus de Tapia Regens. Vid. Enriquez Reg. Vid. Lopez Reg. Vid. Rovitus Reg. Barilius Secret. In Curiae primo Principatus Citra fol.* 12.

Bibliopolae in Regno typis libros impressos ad vendendum non recipiant, neque vendant, nisi constet, quia viginti volumina fuerint data Regio Cancellario.

Poena dupli ultra pretium rei, et poena unc. decem, et alia declaranda.

Die 14. Nov. 1630. El Duque de Alcalà.

PRAMMATICA VII.

a. 3. 4. sup. Renovat. prohibitiones super impressione librorum, olim editas, et prohibet vendere non impressos, servata forma data.

ANcorchè per le Prammatiche fatte da' nostri illustri Predecessori in questo Regno così nel 1550. 1586. e 1598., come ultimamente nel tempo del Conte di Venavente nel 1603. sia stato bastantemente provveduto a' disordini, che si causavano nell' Impressioni de' Libri, ed altre composizioni, di qualsivoglia scienza; tuttavolta l' esperienza ha dimostrato, che non solo non si è rimediato, ma che sono andati tuttavia moltiplicando, in modo che si sono stampati molti libri, e composizioni così latine, come volgari, che non si sarebbe permesso, se si fossero osservati gli Ordini contenuti in dette Prammatiche, dal che è nato gran disservizio di DIO, e del Pubblico. E dovendo in ogni modo dare l' opportuno rimedio, è paruto conveniente non solo rinnovare le menzionate Prammatiche, ma ancora aggiungere alcune cose, che son parute necessarie; E perciò con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di noi assistente, ci è paruto fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, colla quale „ Ordiniamo, „ e comandiamo, che, da oggi in „ avanti, *citra praejudicium* delle pene incorse, quelle si debbano inviolabilmente osservare, giusta la „ loro serie, contenenza, e tenore, „ sotto le pene in esse contenute; „ Con ordinare di più, che tutt' i „ libri, o altre composizioni di qualsivoglia sorta, così latine, come „ volgari, le quali si troveranno impresse, così in Napoli, come nel „ Regno, ed anche fuori d' esso, senza essere stato osservato il disposto „ in dette Prammatiche, non si possano vendere, nè tenere, se prima „ non saranno approvate da Noi, e „ Regio Collateral Consiglio, sotto „ pena di tre anni di galea alle persone Ignobili, e di tre anni di relegazione alle Nobili, co la perdita di detti libri, e composizioni;

„ ed

„ ed ancora vogliamo, ordiniamo, e „ comandiamo, che da oggi in a„ vanti niuno Stampatore possa im„ primere libri, nè composizione al„ cuna, nè impressi tenerli da qual„ sivoglia persona, se quelli non sa„ ranno stati stampati con licenza *in* „ *scriptis* nostra, o di detto Regio „ Collateral Consiglio. Ed a rispet„ to degli Autori, che manderanno „ a stampare in questo Regno, o fuo„ ra d'esso, così in loro nome, co„ me sotto altri nomi finti, non pos„ sano in modo alcuno fargli stam„ pare senza nostra licenza, servata „ la forma della Regia Prammatica „ del detto anno 1586., e stampati „ contra la forma predetta non pos„ sano immettersi, nè vendersi in „ questa Città, e Regno, sotto le „ pene suddette ". E perchè si è veduto per esperienza, che gli Autori, dopo veduti gli originali, ed ottenuta la licenza, vi vanno aggiungendo molte cose, che potrebbero essere di grandissimo danno „ Ordiniamo, che „ dopo che sarà stampata l'opera nel „ Regno, o fuori del Regno da'Cit„ tadini, o abitanti in esso, quella „ non si possa pubblicare, nè vende„ re i libri, se prima non sarà col„ lazionata coll'originale, quale avrà „ da conservarsi dal Cancelliere della „ Regia Giurisdizione, con decreto „ dell'Illustre Reggente Soprainten„ dente d'essa, che *pro tempore* sa„ rà, sotto pene di perdere detti li„ bri a' contravvenienti, e di ducati „ mille. " Ed acciocchè il contenuto nella presente Prammatica, venga a notizia di tutti, e da niuno si possa allegar causa d'ignoranza; Ordiniamo, che si debba detta Prammatica pubblicare per li luoghi soliti, e conservarsi in questa Fedelissima Città di Napoli, e se ne affigga copia *in valvis* de' Regj Tribunali. *Datum Neap. die 31. Junii 1648. El Conde y de Villamediana. Vid. Zufia Reg. Vid. Casanate Reg. Vid. Caracciolus Reg. Vid. Capyc. Latro Reg. Vid. Gargia Reg. Donatus Coppula Secret. De Giorno.*

Poena amissionis librorum, et duc. mille.

Die 31. Jun. 1648. El Conde, y de Villamediana.

PRAMMATICA VIII.

CAROLO Imp. et Rege. Brancacianae Bibliothecae ad publicos usus destinatae, et ad Decurionum tutelam addictae, commoda facit Prorex. Ut librorum, qui ederentur, copia exemplarium daretur.

Essendosi per parte de' Governatori della Venerabile Chiesa, e Spedale di S. Angelo a Nido, amministratori della Biblioteca Brancaccio di questa Fedelissima Città supplicata S. M. C. e C. (che DIO guardi) acciò si fosse compiaciuta con suo Real ordine, per decoro, e splendore della medesima Biblioteca, e per beneficio de' suoi fedelissimi Vassalli ordinare, che di tutt'i libri, che nella medesima si stampassero, o ristampassero, dovessero gli Autori, o Stampatori darne un Corpo *gratis* alla mentovata Biblioteca sotto le pene comminate nella *Pramm. 6. de Impressione librorum*; si è compiaciuta la Maestà suddetta condescendere benignamente alla supplica in vigore di suo Real Dispaccio spedito in Praga a'27. Ottobre del passato anno 1723. Quindi volendo noi dar la dovuta esecuzione a tal veneratissimo Real ordine, abbiamo stimato col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio presso di noi assistente, fare il presente bando, *omni tempore valituro*, col quale ordiniamo, e comandiamo che tutti gli Autori, o Stampatori de' libri, che dopo la pubblicazione di questo faranno imprimere, o stamperanno qualsivoglia libro, od opera, sieno tenuti, ed obbligati consegnare un Corpo *gratis*, e senza pagamento alcuno alla menzionata Biblioteca di S. Angelo a Nido, sotto la pena contenuta, e stabilita nella **Prammatica** ***6. de Impres-***

sio-

sione librorum, con avvertenza però, che quanto sta disposto in detto Real ordine, e nel presente bando, non s'intenda, nè debba intendere per quelle opere, o' libri, che al presente si ritrovano già esistenti nella stessa Biblioteca, ma per quelle opere, o libri, che si stamperanno, o ristamperanno, e nella medesima non sono. Ed affinchè venga a notizia di tutti, e nessuno possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che si pubblichi per tutt'i luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città. *Datum Neap. in Regio Palatio die 25. mensis Martii 1724. El Cardenal de Althann. Vidit Alvarez Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Giovene Reg. D. Franciscus Santoro a secretis. Mastellonus*. Pubblicata a dì 27. Marzo 1724.

Die 25. Mart. 1724.

PRAMMATICA IX.

CAROLO Imp. et Rege. Quod olim usu receptum erat, libros in propriis aedibus imprimi, hoc edicto summovetur: Poena addicitur: Proscriptio formarum: Interdictum etiam est, ne libri edantur cum adulterina loci obsignatione.

Essendosi da' Nostri Ill. Predecessori con varie Prammatiche in diversi tempi emanate provveduto al buon regolamento, sì nello stampare, che si fa de' Libri in questa Fedelissima Città, e Regno, sì ancora nell'intromettere di quegli in altre parti stampati; per evitare gli scandali, e disordini, che all'armonia, e buon governo di questo Regno recar si potrebbero; ed essendosi preinteso, che ciò non ostante, molti si fanno lecito di stampare nelle loro proprie case, e non ne' luoghi pubblici di questa Città, e nelle Botteghe dette di Stamperie, che nella pubblica Piazza son destinate per detto effetto, Libri, ed altre Scritture, che loro meglio piace; in tal modo rendendosi loro facile lo stampare senza la dovuta licenza: Per tanto col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio presso di Noi assistente, abbiamo stimato fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, col quale confermando quanto su di questa materia da' Nostri Illustri Predecessori fu stabilito, così per la stampa di nuovi Libri, che si stampano in questa Città, come per l'immissione di quegli in altre parti stampati, che quì s'intromettono, confermando particolarmente la Prammatica dell'Illustre Conte d'Olivares nostro Predecessore di non potersi aprire in questa Città, e Regno Stamperia senza l'espressa Nostra licenza, e permesso, con tutto il di più, che in quella sta ordinato; Proibiamo espressamente il potersi stampare Libri, o qualunque Scrittura in casa di persone particolari, senza eccezione di persona alcuna, sotto pena della perdita de' caratteri, degl'Istromenti da stampare, de' Libri, e Carte, ed altre a nostro arbitrio; e nella stessa pena incorrano i Librai, e Stampatori, che presteranno i detti caratteri a detta persona particolare; ed ordiniamo ancora, che da oggi in avanti, non possano sotto le stesse pene stamparsi più Libri quì in Napoli, con mettervi la data d'altre parti, sotto qualunque pretesto, e colore; Ed acciò il presente Bando venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, ordiniamo, che si pubblichi per tutt'i luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, come anche per tutto il Regno. *Datum die 24. Maii 1725. El Cardenal de Althann. Vidit Giovene Reg. Vidit Solanus Reg. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Alvarez Reg. Vidit Pisacane Reg. D. Nicolaus Fraggianni a secretis. Mastellonus*. Pubblicata a dì 30. Maggio 1725.

Die 24. Maji 1725.

PRAM-

PRAMMATICA X.

CAROLO VI. Imp. et Rege. Libri non imprimantur, nisi regia auctoritas accesserit.

AFfinchè l'introduzione della Stampa, da cui tanti commodi sente il Mondo, non venisse torta a cattivo uso da' mal' intenzionati, disseminando per questo mezzo Libri satirici, o sediziosi, o pieni di false dottrine, o di opinioni, che ripugnano al buon governo, e perturbano lo Stato; Provviddero saggiamente i nostri Predecessori, che non s' imprimesse, o vendesse alcun Libro in Regno, o da' Cittadini, ed abitanti nel medesimo, o se ne facesse imprimere fuori del Regno, anche sotto finti nomi, senza che prima fosse preceduta licenza nostra, e del Collateral Consiglio, da concedersi dappoichè quello fosse stato di ordine nostro esaminato, ed approvato; E che le Opere altrove impresse non si potessero quì immettere, ristampare, tenere, o vendere senza il medesimo nostro permesso. Ma poichè si è con nostra somma dispiacenza osservato, che questi saggi provvedimenti, ancorchè rinnovati con Prammatica del 1648., ed ultimamente con altra dei 24. Maggio 1725. sieno pur tuttavia trascurati dalla malizia degli uomini; E convenendo all' incontro al servigio di DIO, alla tranquillità dello Stato, al bene del pubblico, ed alla salvezza dell' onore, e della fama de' privati, che i medesimi sieno religiosamente eseguiti; Abbiamo perciò risoluto col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, presso di Noi assistente, fare la presente Prammatica *Sanzione*, colla quale comandiamo, ed ordiniamo, che da oggi in avanti, senza pregiudizio delle pene incorse, si debbano inviolabilmente osservare tutte le Prammatiche registrate, sotto il titolo *de impressione Librorum*, e l' ultima de' 24. Maggio 1725. giusta la loro serie, contenenza, e tenore, sotto le pene in esse contenute; E che a tal riguardo niuno, di qualunque grado, e condizione, ardisca d' imprimere, o far imprimere anche sotto altra data, o nome, tenere, o vender libro, composizione, o qualunque altro genere di scritture in qualsisia favella, e di qualunque cosa, che tratti, senza esser prima di nostro ordine riveduto, approvato, e concordato coll' originale, da conservarsi dal Cancelliere della Regal Giurisdizione, con decreto dello Spettabile Reggente Commissario della medesima; nè niun Cittadino, o abitante in Regno presuma fare imprimere qualsivoglia opera, o altra scrittura fuori di esso, così sotto nome vero, o fittizio, senza il nostro permesso in iscritto, dopo essersi riveduta di nostro ordine; Incaricando ancora, che tutt' i Libri, ed altri generi di composizioni, stampati altrove, non possano nè intromettersi, nè vendersi, nè tenersi, nè reimprimersi in Regno, senza l' espressa nostra licenza, e del Collateral Consiglio. Ed affinchè le cose suddette sieno esattamente eseguite, ne incarichiamo la G. C. della Vicaria, e le Regie Udienze Provinciali, acciò ciascuna nella sua giurisdizione invigili per la puntuale osservanza delle medesime, e proceda irremisibilmente all' esecuzione delle pene contenute nelle Prammatiche suddette contra coloro, che ardiranno di contravvenire. Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Illust., e Fedelissima Città, e nelle Città, Terre, e Luoghi del presente Regno, e con la dovuta relata

lata tomi a Noi. *Dat. Neapoli in Regio Palatio die 16. mensis Aprilis 1729.* Luys Conde de Harrach. *Vid. Mazzaccara Reg. Vid. Ulloa Reg. Vidit Castelli Reg. D. Nicolaus Fraggianni a secretis. Marianus Mastellonus, Reg. a Mand. Scriba.* Pubblicata a dì 16. Aprile 1729.

Die 16. Apr. 1729.

REAL DISPACCIO

o sia

(*) PRAMMATICA XI.

CAROLO BORBONIO. Typographi in Regno libros imprimant cum licentia Regiarum Audientiarum.

HAviendo considerado el Rey los danos y perjuycios, que resultan à los pobres Estampadores, que tienen sus Estamparias en las Provincias del Reyno, con la orden circular, que se ha distribuido à las Audiencias para que impusieseu à los dichos Estampadores, que nò imprimiesen libros sin obtener antes el real permiso de Su Magestad, respecto à que deberian embiar repedidas vezes à esta Ciudad los manuscriptos, y despues los imprimidos para comprobarse, y destinar Procuradores, que soliciten la revision y el permiso, ò yà venir personalmente y detenerse en esta Capital con graves gastos y perdita de tiempo. Ha resuelto y mandado Su Magestad à las referidas Audiencias, que expidan ordenes circulares à todos los, que tubieren Estamparias en sus respectivas Jurisdiciones, que para imprimir libros deban recurrir à la Audiencia Provincial, la qual destinarà el Revisor, que haya de examinar el manuscripto; y, obtenida del mismo la aprobacion, deba la misma Audiencia conceder el *imprimatur*; ò sea la licencia de imprimirlo. En cuya conformidad se vendrà à conseguir el intento de nò imprimirse libros sin la licencia de la Potestad Regia; que invigila en que nò se introducan maximas perjuyciales à la Real Jurisdicion. Y de su real orden lo participo à V. S., à fin que la Camara de Santa Clara se halle en esta inteligencia. Dios guarde à V. S. muchos anos, como desseo. *Palacio à 21. de Octobre de 1741. Don Gaetano Maria Brancone. Senor Don Joseph Borgia Secretario de la Real Camara de Santa Clara.*

Die 21. Oct. 1741.

REAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XII.

Eodem Rege. Quot exemplaria, et quibus in libris edendis distribui debent.

HAviendo resuelto el Rey, que el numero de los libros, que deben entregar los Estampadores, sea de diez y ocho para repartirse en la conformidad siguiente. Siete à los actuales Consejeros de Estado, y à los Secretarios de las quatro Secretarias de Estado. Seys à los Ministros y Secretario de la Camara de Santa Clara. Uno al Presidente Don Francisco Ventura, à quien Su Magestad ha venido en que se le continue, por haverlo hasta ahora tenido. Dos por las dos Bibliotecas, Real, y de S. Angel à Nido. Uno al Capellan Mayor del Reyno. Y otra para conservarse por el Canchiler de la Real Jurisdicion, colacionando con el original, y con el decreto de *publicetur* del Delegado de ella; y que nò sean obligados los Estampadores de libros à otro mayor numero de los, que imprimen. Cuyos Estampadores sean tenidos à consignarlos al referido Canchiler, para repartirlos el mismo segun està dispuesto, y se praticava antes; y de conservarse el exemplar colacionado con el original. Y, à fin que el referidò Canchiler sepa los li-

bros, y el Estampador, à quien la Camara de Santa Clara ha concedido la licencia de imprimir, deba el Atitante de ella nò entregar al Estampador la licencia de la Camara para la emprenta, si antes el mismo Atitante nò harà *gratis* executar en ella el *registrata* del Canchiler. Lo participo à V. S. de real orden, para que la citada Camara se halle en esta inteligencia, para su cumplimiento y observancia; y en la de que se ha dado el mismo aviso al Delegado de la Real Jurisdicion para el proprio efecto; y afin que se haga por medio de su Canchiler hazer saber de esta orden à los Estampadores, para su instruccion. Dios guarde a V. S. muchos anos, come desseo. *Palacio à 29. de Julio de 1742. D. Gaetano Maria Brancone. Senor D. Joseph Verduzia Secretario de la Real Camara de Santa Clara.*

Die 29. Jul. 1742.

PRAMMATICA XIII.

ESsendosi conosciuto dall' esperienza, sin da' primi tempi da che fu introdotto l'uso della stampa, quali perniciose conseguenze apportino alcuni libri dati alla luce, o in materia di Teologia, Filosofia, Morale, Politica, o di qualsivoglia altra scienza, e trattato; percciocchè alle volte gli Autori trasportati più dal desiderio di comparire ingegnosi, e dotti, che da un regolato discernimento, hanno divulgate dottrine nocive o alla Religione, o allo Stato, o a' costumi: quindi in tutt' i Dominj, in cui regna la polizia, e 'l buon regolamento, vedesi stabilito, che senza la licenza de' Superiori, a cui spetta, non si possano stampar libri di sorta alcuna sotto le pene convenienti, affine di vedersi, ed esaminarsi, se il libro, che si vuol dare alle stampe, contenga, o non contenga cose, le quali possono recare pregiudizio al Pubblico. Per tal motivo da' nostri Predecessori in questo Regno si sono dati varj provvedimenti intorno alle nuove stampe de' libri, e si son fatte varie leggi su tal particolare, le quali veggonsi registrate ne' volumi delle Regie Prammatiche sotto il titolo *de impressione librorum*. Ma perchè alcune volte è accaduto, ed accade tuttavia, che si stampino libri senza le licenze consuete, e necessarie; perciò rinnovando tutte le antiche Prammatiche in questa materia, con matura deliberazione abbiamo stimato far la presente nuova Legge, *omni tempore valitura*, colla quale comandiamo, ed ordiniamo:

I. (Rinnovando la Prammatica IV. sotto il detto titolo) Che niuna persona di qualsivoglia grado, e condizione, tanto in questa nostra Fedelissima Città, che in qualsivoglia Luogo di questo Regno, possa, nè debba tenere Stamperia, nè casa di stampa senza nostra espressa licenza *in scriptis obtenta*, sotto pena ai contravvegnenti di anni tre di galea, quando sieno Ignobili, e di altrettanti di relegazione, quando sieno Nobili.

Typographiam habere in aedibus propriis interdicitur.

II. Che qualsivoglia Stampatore non solo non possa imprimere libro di qualsivoglia sorta, ma nè anche cominciare la composizione della stampa, se prima non avrà ottenute le consuete, e necessarie licenze; nè parimente dopo di averlo stampato, lo possa far uscire dalla sua Stamperia, se unitamente al libro non avrà impresse le suddette licenze; sotto pena a' contravvegnenti di perdere tutt' i libri, ed opere stampate senza tali requisiti, e di dover rimaner chiusa la loro Stamperia, e sotto altre pene corporali al nostro Sovrano arbitrio

Revideantur libri sub censura. Revisio fiat in autographo, non post impressionem, ut olim consuetum erat.

trio

trio riserbate; ordinando perciò ai Revisori de' libri di fare la loro revisione, ed esame sul proprio originale manuscritto dell' Autore, e non già sull'esemplare preventivamente impresso, come per abuso erasi introdotto, quale, come pernicioso, colla presente Sovrana disposizione assolutamente vogliamo, che rimanga abolito.

Numerus assignatus exemplarium consignetur Cancellario Regiae Jurisdictionis, ante publicationem.

III. Che non possano gli Stampatori consegnare i libri o agli stessi Autori, o ad altre persone, e fargli uscire dalla loro Stamperia, se prima in vigore della Prammatica VI. non consegneranno al Cancelliere della Real Giurisdizione quel numero di esemplari, che con altri nostri ordini sta ordinato di consegnarsi, sotto pena della perdita di tutti gli esemplari stampati, facendosi il contrario. E questo s' intenda anche per le ristampe, secondo il disposto della Prammatica de' 25. Marzo 1724., le quali non possano farsi senza il decreto del *reimprimatur* del Delegato della Real Giurisdizione a tenore della Prammatica VII., col consegnarsene gli esemplari nella stessa maniera, che se fosse la prima stampa.

Typographus nomen suum libro inscribat, annum, et Urbis nomen; ut fraus vitetur.

IV. Accade alle volte, che per istamparsi alcuni libri o osceni, o perniciosi in altre materie, perchè non si potrebbero ottenere le licenze, si stampano senza nome dello Stampatore, e con date false dell' anno, della stampa, ed anche del luogo. Onde per ovviare ad un tale inconveniente, confermando la Prammatica de' 24. Maggio 1725. ordiniamo, e comandiamo, che sia tenuto ogni Stampatore, oltra le licenze, come sopra, porre il suo nome nel libro qui stampato, colla data dell' anno, e di questa Capitale, ove si stampa, senza potervi mettere la data di altre Città. E se forse sarà qualcheduno convinto di avere stampato il libro con data, e luogo falso, che sia punito con tutto il rigore colle pene stabilite nella stessa Regia Prammatica. E per maggior comprovazione di questa nostra Sovrana disposizione, sarà la presente Costituzione firmata di nostra mano, munita del nostro Real Suggello, e riconosciuta dal nostro Segretario di Stato del Dispaccio per gli affari Ecclesiastici. *Napoli 16. Aprile* 1753. CARLO. *Gaetano Maria Brancone. Vidit Danza Praef. Vicep. Dominus Rex mandavit mihi D. Francisco Rapolla a secretis*. Pubblicata a dì 23. Aprile 1753.

Die 16. April. 1753.

REAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XIV.

CAROLO BORBONIO. Leges, edicta, et mandata Principis in regali typographia imprimantur.

AVendo il Re riconosciuta la convenienza di che nella sua Regale Stamperia Palatina, in cui mantiene a soldo diversi individui addetti al servizio, e disimpegno della medesima, si stampino tutte le leggi, bandi, e cose simili, che per la intelligenza del Pubblico occorrano imprimersi per coerente disposizione di Sua Maestà comunicata a' rispettivi Tribunali di cotesta Capitale. Ne prevengo di Regal ordine V. S. Illustrissima, affinchè per la parte, che le tocca, disponga per fisso regolamento, che così si esegua nelle occorrenze: prevenendosene da quì preventivamente il Direttore della medesima Regale Stamperia. *Caserta a* 1. *di Gennaro del* 1757. *Il Marchese Tanucci. Signor Presidente del Sagro Regio Consiglio. Die* 3. *Januarii* 1757. *Exequatur regalis ordo. Danza Praeses. Die* 7. *Januarii* 1757. *Fuerunt per me infra scriptum tradita exempla*

Die 1. Jan. 1757.

praesentis regalis diplomatis omnibus Regiis Consiliariis Sacri Regii Consilii. Franciscus Porcellius a Secretis.

REAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XV.

FERDINANDO IV. Typographia a Rege licentiam habeant. Adlegationes advocatorum Commissarii auctoritate edantur.

Essendo venuto a notizia del Re che molti Stampatori tengano pubblica Stamperia, senza avere la corrispondente licenza, ha risoluto e vuole che si faccia sentire a tutti gli Stampatori che chiedano le licenze a tenore delle Regie prammatiche. E informato parimente de' disordini, che sogliono succedere per la libertà di stamparsi senza licenza le allegazioni forensi, ha risoluto e vuole che gli Stampatori non possano stamparle senza il permesso del Commessario della causa. Lo prevengo per tanto di suo Regal ordine a V.S. Illustrissima, acciò faccia note agli Stampatori queste Regali risoluzioni, e glie ne imponga la esecuzione; e ne dia conto alla Maestà Sua. *Palazzo a' 28. di Febbraro del 1769. Carlo Demarco. Signor Duca di Cerisano Reggente della Gran Corte della Vicaria.*

Die 28. Febr. 1769.

REAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XVI.

Eodem Rege. Adprobatio revisoris in manuscriptis fiat, non in formis typographicis. Revisor etiam manu propria concordantiam adponat.

Per ovviarsi ad alcuni disordini in materia di stampe, commanda il Re che gli Stampatori non ardiscano portare alla revisione le opere già stampate, ma li manoscritti; e che, dopo averne ottenuta l'approvazione e il Regale beneplacito, non possano pubblicarle, se prima non saranno rivedute dallo stesso Revisore, e non avranno ottenuto dal medesimo il *Concordat* di proprio carattere. Di Regal ordine partecipo a V. S. Illustrissima questa sovrana determinazione di Sua Maestà, a fin che ne disponga lo adempimento. *Palazzo a' 19. di Settembre del 1772. Carlo Demarco. Signor Marchese Vargas Delegato della Regale Giuridizione.*

Die 19. Sept. 1772.

REAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XVII.

Eodem Rege. Renovantur Pragmaticae de impressione librorum, et extendantur ad chartas, quae typis eduntur, ad elencos librariorum, et venditiones bibliothecarum.

Varie providenze regali si sono date da tempo in tempo per porsi freno ad alcuni disordini provenienti dalla stampa, dalla vendita, e dalla introduzione de' libri de' Paesi stranieri. Ciò però non ostante, si veggono introdotti tuttavia nel Regno, e specialmente in questa Capitale molti libri, che dalle Regie Prammatiche sono divietati, li quali poi si descrivono con imprudenza ne' Cataloghi dati alle stampe, con essersi giunto ancora ad esporli alla licitazione pubblicamente. Vedesi in oltre, che i Librai vendono a tutti indistintamente certi libri vietati, col pretesto di averli trovati nelle Librerie, che comprano eglino da persone particolari, alle quali furono que' tali libri con riserva per avventura venduti. Si è scorto ancora di essersi per lo addietro accordato con facilità il *Reimprimatur* a' libri non istampati altra volta in Regno con le dovute licenze, ma in Paesi stranieri, onde poi libri vietati si sono veduti correre per le mani di tutti. E finalmente si è osservato essersi pubblicati per istampa certi fogli volanti, che contenevano inette divozion-

zioncelle, e ridicole preci, e tali, che nell'atto, che la Religione corrompono, sono ancora alla Nazione medesima di vergogna, e di obbrobrio. Quindi, volendo il Re provedere a sì fatti disordini, ha risoluto, e vuole, che si osservino con esattezza le cose, che seguono.

I. Che li Cataloghi di libri, prima di stamparsi, sieno soggetti alle solite revisioni.

II. Che le Libterie, che comprano li Librari da persone particolari, soggiacciano alla Regia revisione, sì che possa il Revisore porre in disparte que' libri, che a tenore delle leggi non debbonsi vendere con indifferenza a ciascuno.

III. Che il *Reimprimatur* si accordi per li libri stampati altra volta in Regno, precedenti le solite revisioni. Ma che per gli altri si debba ricorrere a Sua Maestà, e debbano essere riveduti, ed approvati secondo gli ordini Regali, e le costumanze presenti.

IV. Che anche li fogli volanti in materia di Religione sieno sottoposti alle solite revisioni.

V. Che per li libri, che vengono da Venezia, è giusto che si osservino li privilegj, con rivedersi anche da' Librari Deputati, come ora si costuma, nel luogo, che si trova già destinato. Ma che gli altri libri vadano esattamente alla Dogana, donde accompagnati da un Subalterno si portino al Regio Revisore, perchè possa questi adempiere a' doveri della carica sua.

VI. Che così de' libri di vendita, come di quelli di nuova introduzione, si facciano con esattezza le note, le quali sieno firmate dal Revisore, e da V. S. Illustrissima, siccome si è praticato fino ad ora per li libri, che vengono da fuori Regno. E che sì fatte note si conservino dagli stessi Librari per di loro cautela, perchè in ogni occasione si possa vedere, se que' libri, che vendono, sieno stati introdotti con le dovute permissioni.

Partecipo di comando della Maestà Sua questa Regale risoluzione sovrana a V. S. Illustrissima, affinchè la faccia notificare agli Stampatori, ed a' Librari; con fare a loro sentire che li controventori saranno sottoposti alle pene stabilite nelle Regie Prammatiche. *Palazzo a' 2. di Agosto del 1777. Carlo Demarco. Signor Marchese Vargas, Delegato della Regale Giuridizione.*

Die 2. Aug. 1777.

PRAMMATICA XVIII.

FERDINANDO IV. Rege. Typographis interdicitur non solum forenses orationes, sed et supplicationes, quae Regi porriguntur, publica luce donare prius, quam easdem aut causae Commissarius viderit, aut Judex Regionis. Qui contra fecerint, in vincula conjiciantur per spatium sex mensium.

Quantunque la Maestà del RE nostro Signore con Legge de' 28. Febbrajo dell'anno 1769. avesse per pubblico bene de' suoi Vassalli, e per la pubblica sicurezza, e buon' ordine dello Stato, proibito agli Stampatori, di non imprimere Allegazioni forensi, senza il permesso del Commessario della causa; pure si è ardito da taluni di seguire il detestabile abuso di tali Allegazioni, con essersi ben' anche avvanzati umiliare al Real Trono Suppliche in istampa, senza verun principio di onestà, lacerandosi la riputazione altrui; a qual' effetto volendo, che in ogni conto si tolga tal' abuso, ha rimesso a questa G. C. la seguente Real carta v3.

„ Con Dispaccio del dì 28. di Febbrajo dell'anno 1769. si ordinò di „ farsi noto agli Stampatori di non „ imprimere Allegazioni forensi senza il permesso del Commessario „ della causa. Ha veduto ora il Re, „ che si è ardito, di non più osservarsi questo suo Real comando; e gli „ è pervenuto all'orecchio il detestabile abuso di tali Allegazioni forensi, nelle quali, oltre al conte-

„ ner-

„ nersi alle volte dottrine perniciose „ allo Stato, da taluni in vece di „ difendersi la ragion del Cliente, „ si lacera la riputazione altrui sen- „ za nessun principio di onestà: E „ che si è ardito ancora di ciò fare „ in alcune suppliche in istampa u- „ miliate al Real Trono, o prima „ di cominciarsi la causa, o nel cor- „ so della medesima.

„ E volendo S. M., che l'abuso „ in ogni conto si tolga, ha coman- „ dato, che si osservi inviolabilmen- „ te il suo Real comando del dì 28. „ Febbrajo dell'anno 1769. di non „ potersi cioè imprimere in istampa „ niuna Allegazione forense, senza la „ revisione, ed il permesso del Com- „ messario della causa. Ed ha ora „ soggiunto, che parimenti vi debba „ precedere la revisione, ed il per- „ messo di Lui per ogni supplica, „ che nel corso della causa si voglia „ stampare. E se la causa non siasi „ ancora introdotta, nè in conseguen- „ za vi sia Commessario ancora, vi „ debba per tal supplica essere la re- „ visione, ed il permesso del Giu- „ dice del Quartiere; con dovere i „ Ministri, che concedono tali licen- „ ze tenerne un esatto catalogo, af- „ finchè, se si osi da alcuno Stam- „ patore di contravenire a questa sua „ risoluzione sovrana, nè mostri pron- „ tamente il ricevuto permesso in i- „ scritto, o non si trovi registrato „ nel catalogo del Ministro, a cui „ appartiene, senz'altra prova si re- „ stringa immantinente nel carcere, „ e se ne dia conto alla M. S., per- „ chè dopo di esservi stato ristretto „ sei mesi, si possa sottoporre a quel- „ le altre pene, che meriti la sua „ trasgressione.

„ Partecipo di Real Ordine a V.S. „ Ill. questa risoluzione Sovrana, af- „ finchè la faccia nota non meno a „ tutti gli Stampatori, che a' Giudi- „ ci de' Quartieri, i quali debbano „ anche invigilare per l'esatta osser- „ vanza della medesima ". *Palazzo 8. Aprile 1786. Carlo Demarco. Signor Reggente della G. C.*

Quindi, in esecuzione di detto Real comando, abbiamo stimato di fare il presente bando *omni tempore valituro*, col quale rinovando tutto il contenuto nella suddetta Legge de' 28. Febbrajo 1769., e quanto nella presente sta prescritto, dicemo, ed ordinamo, che da oggi in avanti niuno Stampatore, o qualsivoglia altra persona di qualunque grado, o condizione sia, ardisca d'imprimere Allegazioni Forensi senza il permesso del Commessario della causa, nè Suppliche in istampa, senza precederci la revisione, ed il permesso di detto Commessario per ogni Supplica, che nel corso della causa si voglia stampare, ed in caso non siasi la causa ancora introdotta, nè in conseguenza vi sia Commessario, vi debba precedere il permesso, e la revisione del Giudice del Quartiere, e ciò sotto pena di sei mesi di carceri, ed altre pene ad arbitrio di S. M. a' contravventori. Ed affichè il presente venga a notizia di tutti, oltre della notifica di detto Real Ordine fatta a'Stampatori, e da nessuno possa allegarsi causa d'ignoranza, comandiamo, che il presente bando si pubblichi a suono di tromba in tutti li luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, ed in quelle, ove sono situate le Stamperie, con affiggersi copie di esso. *Dato in Napoli dalla G. C. della Vicaria li 26. Aprile 1786. Il Duca di S. Nicola Reggente. Girolamo Vollaro. Giuseppe Secondo. Carlo Crispo. Nicola Piccioli. Vincenzo Maria Conte Paternò. Michelangelo Freda. Saverio Senfio. Pietro Paolillo.* Ro-

Die 26. April. 1786. Il Duca di S. Nicola Reggente.

Romualdo Silvio Pasfale. Pietro Caravita. Diomede de Meo. Pietro Jannucci Avvocato Fiscale. Vincenzo Terralavoro Soll. Fisc. Pubblicata a dì 4. Maggio 1786.

PRAMMATICA XIX.

Eodem Rege. Restituuntur omnes pragmaticae huc usque in aspectum lucemque nobis prolatae de impressione librorum.

COlla data del dì 8. Aprile di questo anno ci è pervenuta Regal Risoluzione del tenor seguente. „ Illustriss. Signore: Perchè le stampe invece di utilità, a qual fine han da essere unicamente dirette, „ non recassero nocumento alcuno alla Religione, ed allo Stato, è convenuto alla Suprema Potestà di „ prendere da tempo in tempo varj salutari provvedimenti. Con „ Prammatica dunque del dì 30. di „ Novembre dell' anno 1550. (epoca „ assai vicina al tempo, in cui fu „ in questo Regno la stampa introdotta) (*) si ordinò di non potersi „ imprimere, nè vendere non che „ niun libro, ma nemmeno alcuna „ lettera, o alcun Sonetto, senza licenza in iscritto, sotto pena di „ ducati mille, ed altra arbitraria „ a' Contravventori. Ad eludere la „ legge si cominciarono a mandare „ i Libri a stampar fuori Regno. Il „ perchè nel dì 20. di Marzo dell' „ anno 1586. con altra Prammatica „ si minacciò la pena di due anni „ di rilegazione al Nobile, e di Galera agl' ignobili, che facessero „ stampare fuori Regno alcuna Opera senza la precedente revisione, „ e licenza. Queste Prammatiche furono confermate con altra del dì „ 31. di Giugno dell' anno 1648., „ nella quale si aggiunse, che, stampata l'Opera, non si fosse potuta „ pubblicare, nè vendere, se prima „ non si fosse collazionata coll' originale, la quale poi si fosse conservata nella Cancelleria della Real „ Giurisdizione, sotto pena della perdita de' libri, e di ducati mille „ a' Contravventori. Ma quindi a „ poco introdotti nuovi abusi, vi bisognarono nuove leggi. Nel dì 30. „ di Maggio dell' anno 1725. si pubblicò altra Prammatica ordinante „ di nulla stamparsi nelle case di „ particolari persone: a' trasgressori „ (delle pene arbitrarie in fuora) si „ minacciò quella della perdita de' „ libri, della carta, de' caratteri, e „ degli strumenti da stampare: e si „ volle ancora, che si sottoponessero „ alle pene medesime que' Libraj, e „ quegli Stampatori, che a tali persone particolari dassero i caratteri „ a prestito; ovvero ne' libri stampati in Napoli mettessero la data „ di altri luoghi. Dopo quattro anni, cioè nel dì 16. del mese di „ Aprile dell' anno 1729. con altra „ solenne Prammatica tutte le Prammatiche precedenti furono confermate. E finalmente oltre all'essersi confermate di nuovo, con Prammatica del dì 23. del mese di Aprile dell' anno 1753. altre precauzioni si vollero aggiungere, cioè „ di non rivedersi i libri dopo la già „ fatta impressione, ma sullo scritto „ originale, e di doversi ne' libri imprimere le licenze. Le pene, che „ a' trasgressori si minacciarono, furono, della perdita di tutt' i libri, „ del chiudersi la stamperia, ed altre „ corporali arbitrarie. E si comandò „ in fine ad ogni Stampatore, che, „ ol-

(*) L'arte tipografica fu introdotta in *Napoli* dal famoso Prete di Argentina *Sisto Riessinger* verso il 1470, e non già nel 1471, come altri si avvisano. Vedi il mio Saggio *Sulla tipografia del Regno di Napoli*, pag. 22.

„ oltre alle licenze, mettesse ancora
„ nel libro il suo nome, e la data
„ dell' anno, e di questa Capitale.
„ La sanzione si fu, che si punisse
„ colla pena della Prammatica del
„ dì 30. di Maggio dell' anno 1725.
„ colui, che fosse convinto di aver
„ segnata falsamente in alcun libro
„ la data, ed il luogo. Meritò questa
„ materia la provvida cura del nostro
„ Re. Non ha egli trascurato di ag-
„ giugnere nuovi stabilimenti agli an-
„ tichi, quando ne ha conosciuto il
„ bisogno. Oltre dunque all' avere
„ da tempo in tempo inculcato ora
„ al Delegato della Real Giurisdizio-
„ ne, ed ora al Cappellano Maggio-
„ re la debita vigilanza per l' esatta
„ esecuzione delle Prammatiche, vol-
„ le ordinare ancora nel dì 19. di
„ Settembre dell' anno 1772., che
„ gli Stampatori non le opere già
„ impresse, ma i manoscritti portas-
„ sero alla revisione, nè le pubbli-
„ cassero senz' aver prima ottenuto
„ dal regio Revisore l' attestato di
„ concordare coll' originale. E nel
„ dì 2. Agosto dell' anno 1777. di-
„ vietò con pene a' contravventori
„ stabilite nelle Regie Prammatiche,
„ la stampa anche de' fogli volanti,
„ tuttochè contenessero divote preci,
„ essendo queste sovente inette, e
„ ridicole, e tali, che nell'atto che
„ corrompono la Religione, sono an-
„ cora alla Nazione medesima di ver-
„ gogna, e di obbrobrio. Ma non
„ ostante questa continua vigilanza
„ del governo, alcuni Stampatori han-
„ no ardito da qualche tempo in quà
„ di pubblicare colle stampe, senza
„ le necessarie licenze, fogli, e li-
„ bretti pieni tutti, se non di altro,
„ di satirici motti, e di espressioni
„ mordaci indicanti il mal costume.
„ Or volendo S. M. avellere in ogni
„ conto l' abuso, che tollerandosi ul-
„ teriormente potrebbe essere un dì
„ pernicioso alla Religione, ed allo
„ Stato, ha comandato, che abbiano
„ il pieno loro vigore, ed inviola-
„ bilmente si osservino tutte le Pram-
„ matiche, e i Regali ordini finora
„ indicati, in guisa che niuno per
„ innanzi ardisca più di stampare,
„ o vendere o libro, o lettera, o
„ foglio volante, tuttochè di preci,
„ o di divozioni, o di mandarlo a
„ stampare fuori Regno, senza la re-
„ visione da farsi sul manoscritto,
„ col quale dovrà poi il Regio Revi-
„ sore collazionare l' originale prima
„ della pubblicazione, e senza la de-
„ bita licenza del Governo, da im-
„ primersi nell' opera da pubblicarsi
„ una col nome dello Stampatore, e
„ colla data dell' anno, e di que-
„ sta Capitale, senza potersi tal data
„ falsamente segnare; con doversi il
„ contravventore restringere immedia-
„ tamente in carcere, e dopo sei
„ mesi sottoporre irremisibilmente a
„ tutte le altre pene, che nelle Pram-
„ matiche, e ne' Regali ordini si con-
„ tengono. Ed affinchè si tolga ogni
„ pretesto ad iscansare la pena, o a
„ dilatarne almeno l' esecuzione, ha
„ ordinato ancora S. M., che V. S.
„ Illustrissima faccia nel suo officio
„ formare un catalogo, dove si re-
„ gistrino esattamente tutte le licen-
„ ze, che si concedono; e che in-
„ vigilando quindi con tutto il suo
„ solito zelo all'osservanza di questa
„ determinazione sovrana, dove veg-
„ ga, che alcuno o stampi, o ven-
„ da alcun libro, o alcun foglio,
„ nè trovi nel suo catalogo, che ne
„ abbia ottenute le licenze, proceda
„ irremisibilmente alla carcerazione
„ di lui, senza verun altra pruova,
„ e quindi col voto del suo ordina-
„ rio Consultore a tutto ciò, che
„ convenga per l' esazione delle altre

„ pe-

„ pene: e che parimenti col voto „ del suo ordinario Consultore proceda per ogni altra trasgressione „ della Prammatica, e de' Reali ordini, che si sono finora indicati „ con darne conto alla M. S. . Comunico di Real ordine a V. S. Illustrissima questa risoluzione sovrana per farla notificare a tutti „ gli Stampatori, e Libraj, e per „ l'esatto adempimento = *Illustriss. Sig.* = *Monsig. Cappellano Maggiore* = *Carlo Demarco*.

„ Con altra Regal Carta poi del „ dì 20. del corrente mese di Maggio si è degnata S. M. ordinare, „ che per la più esatta osservanza „ della sovrana risoluzione del dì 8. „ dello scorso Aprile, il Regio Revisore nell'atto, che reca a noi il „ giudizio dell'opera in iscritto, ci „ dovesse recare ancora il manoscritto, il quale si dovesse da noi consegnare allo Stampatore, quando „ dopo la Reale approvazione in vista di nostra consulta si sarà dato, „ secondo il solito, il permesso della Regal Camera di stampare. Ha „ inoltre la M. S. ordinato, che, „ terminata la stampa, dovesse lo „ stesso Revisore collazionarla col „ manoscritto, che gli sarà restituito, e formarne il *concordat* da imprimersi nel libro medesimo, per „ poi potersi pubblicare, e vendere. „ E finalmente ha ordinato a noi di „ destinare due probi Soggetti, i quali „ senza verun dispendio del Regio „ Erario, e de' particolari, invigilassero alla osservanza de' Reali ordini. *Illustriss. Sig.* = *Carlo Demarco* = *Monsignor Cappellano Maggiore*.

E poichè S. M. ci ha incaricato l'esatto adempimento delle prefate due Reali risoluzioni, vogliamo perciò, che D. Tommaso Finelli Cappellano straordinario di S. M., e D. Domenico Lombardi Cappellano proprietario della Regal Fanteria di Marina, da noi deputati in qualità di Fiscali per le stampe, invigilino sull' osservanza de' Reali ordini di sopra accennati, e riferiscano a noi li trasgressori, per indi procedersi all' esecuzione delle pene dalla M. S. stabilite contro essi: che il presente editto si dia alle stampe, e se ne dia copia agli Stampatori, e Librai tutti, li quali dovranno tenerlo sempre pubblicamente affisso nelle loro stamperie, e botteghe de' libri, perchè non possano allegare causa d'ignoranza; e finalmente vogliamo, che i Regj Revisori de' libri adempiano esattamente nella parte, che ad essi spetta, le citate due Reali risoluzioni. *Dato in Napoli nel dì 24. Maggio 1786. I. A. di Tarso C. M. Filippo Can. Pirelli Segretario*.

Die 24. Maji 1786. I. A. di Tarso C. M.

(*) PRAMMATICA XX.

FERDINANDO IV. Exemplar librorum, qui imprimuntur, vel reimprimuntur Regali Bibliothecae dari debet.

TRovandosi con replicati Reali Ordini prescritto a tutti gli Stampatori, ed a' Libraj di questa Capitale di dover mandare alla Real Biblioteca un esemplare di ciascun Libro, che da' medesimi si stampa, o si ristampa per comodo, e vantaggio del Pubblico studioso, oltre degli esemplari da consegnarsi a' Ministri ne' Reali Ordini dinotati; e non essendosi dagli Stampatori, e da' Libraj da più tempo adempito puntualmente a tal dovuta esibizione; quindi col presente si ordina nuovamente a tutti gli Stampatori, e Libraj, che senza veruno indugio mandino nella detta Real Biblioteca un esemplare di ogni Libro, che da essi rispettivamente si stampi, e si ristampi; Beninteso, che i Libri suddetti debbano esser muniti delle necessarie Licenze, e di Decreto della Real Ca-

Camera di S. Chiara, quando vengano a stamparsi, e del Decreto del Delegato della Reale Giurisdizione quando vengano a ristamparsi, a tenore de' Sovrani stabilimenti nelle Regie Prammatiche contenuti, sotto la pena della immediata carcerazione a controvenienti, ed altre ad arbitrio della medesima Real Camera. Tanto si esegua, per quanto si tiene cara la Grazia Regia. *Dato in Napoli 19. Febraro* 1802. *De Jorio P. P. Bisogni. Mascaro. Cianciulli, V. A. R. C. Caravita. Navarro. Giaquinto. Sofia Segretario. Domenico Lama Attuario.*

Die 19. Febr. 1802.

(*) PRAMMATICA XXI.

FERDINANDO IV.
Renovantur Pragmaticae de impressione librorum. Forma edicitur, ut etiam chartae typis edendae [illegible] auctoritate publicentur.

LA inosservanza, in cui con rincrescimento del nostro Real Animo veggiamo di essere andate le provvide, e salutari Leggi del nostro Regno rispetto alla stampa, e l'abuso, che si fa di una invenzione quanto lodevole, ed utile quando si faccia servire alla pubblicazione di opere vantaggiose per la Società, altrettanto dannosa, e biasimevole, quando s'impieghi alla divulgazione di massime pericolose, e contrarie a' dettami della nostra Santa Cattolica Religione, al buon costume, ed a' Sacri diritti della Sovranità, hanno determinato la nostra Paterna cura non solo a richiamare all' inviolabile osservanza, ed alla esatta esecuzione quanto trovasi prescritto su tale assunto nella Prammatica XIII. *de impressione librorum*, ma a prescrivere altresì, che si debbano esattamente praticare que' provvedimenti, che in seguito de' Nostri Reali Ordini, ci sono stati dalla Real Camera di S. Chiara rassegnati.

Rinnovando quindi tutte le antiche Prammatiche su questa materia, e specialmente la Prammatica XIII. *de impressione librorum*, è Nostra Real volontà

I. Che niuna persona di qualsivoglia grado, e condizione, tanto in questa Nostra Fedelissima Città, che in qualsivoglia luogo di questo Regno, possa, nè debba tenere Stamperia, nè casa di stampa, senza nostra espressa licenza *in scriptis obtenta*, sotto pena a' contravvegnenti di anni tre di galea, quando sieno Ignobili, e di altrettanti di relegazione, quando sieno Nobili.

II. Che qualsivoglia Stampatore non solo non possa imprimere libro di qualsivoglia sorta, ma nè anche cominciare la composizione della stampa, se prima non avrà ottenute le consuete, e necessarie licenze, nè parimenti dopo di averlo stampato, lo possa far uscire dalla sua Stamperia, se unitamente al libro non avrà impresse le suddette licenze, sotto pena a' contravvegnenti di perdere tutt' i libri, ed opere stampate senza tali requisiti, e di dover rimanere chiusa la loro Stamperia, e sotto altre pene corporali al nostro Sovrano arbitrio riserbate; ordinando perciò ai Revisori de' libri, di fare la loro revisione, ed esame sul proprio originale manuscritto dell' Autore, e non già sull' esemplare preventivamente impresso, come per abuso erasi introdotto, il quale come pernicioso, colla presente Sovrana disposizione assolutamente vogliamo, che rimanga abolito.

III. Che non possano gli Stampatori consegnare i libri, o agli stessi Autori, o ad altre persone, e fargli uscire dalla loro Stamperia, se prima, in vigore della Prammatica VI., non consegneranno al Cancelliere della Real Giurisdizione quel numero di esemplari, che con altri Nostri ordini sta prescritto di consegnarsi, sot-

sotto pena della perdita di tutti gli esemplari stampati, facendosi il contrario: E questo s' intenda anche per le ristampe, secondo il disposto della Prammatica de' 25. Marzo 1724., le quali non possono farsi senza il decreto del *Reimprimatur* del Delegato della Real Giurisdizione, a tenore della Prammatica VII., col consegnarsene gli esemplari nella stessa maniera, che se fosse la prima stampa.

IV. Accade alle volte, che per istamparsi alcuni libri o osceni, o perniciosi in altre materie, perchè non si potrebbero ottenere le licenze, si stampano senza nome dello Stampatore, e con date false dell' anno della stampa, ed anche del luogo. Onde per ovviare ad un tale inconveniente, confermando la Prammatica de' 24. Maggio 1725. ordiniamo, e comandiamo, che sia tenuto ogni Stampatore, oltre le licenze, come sopra, porre il suo nome nel libro stampato colla data dell' anno, e delle Città di questo Regno, ove si stampa, senza potervi mettere la data di altre Città. E se forse sarà qualcheduno convinto di avere stampato il libro con data, e luogo falso, che sia punito con tutto il rigore colle pene stabilite nella stessa Regia Prammatica.

V. Comandiamo inoltre, ed ordiniamo, che sia assolutamente proibito sotto le stesse pene di dare alle stampe suppliche, o memoriali a Noi dirette. I memoriali, le istanze, e le allegazioni giudiziarie di uno, o di più fogli non si potranno dare alle stampe, senza soggiacere alle divisate pene, se prima non sieno sottoscritte da' loro Autori, e dallo Stampatore, e non sieno vedute, e cifrate dal Commessario della causa, senza che sia giammai permessa qualunque loro edizione, la quale manchi di alcuno di detti requisiti, dovendo lo Stampatore per sua cautela conservarne gli originali sottoscritti dall' Autore, e cifrati dal Commessario della causa.

VI. Che uno, o più fogli, o in verso, o in prosa di qualunque natura essi sieno, e di qualunque materia trattino non si possano dare alle stampe sotto le pene di sopra espresse, se non vi sia il nome dell' Autore, che sottoscriva l' originale, e dello Stampatore, e se prima non sieno veduti, ed approvati da uno de' Regj Revisori, il quale dovrà sottoscriversi in segno della sua approvazione, e col successivo permesso nel Nostro Real Nome dell' Avvocato della Real Corona, o di altro Ministro della Real Camera destinando da Noi, la quale approvazione, e permesso dovrà dallo Stampatore conservarsi per sua cautela insieme con gli originali sottoscritti dal di loro Autore; tenendosi dal detto Avvocato della Real Corona, o dal Ministro da Noi destinando il registro de' permessi, che avrà dato, come si pratica dalla Real Camera.

VII. E' finalmente Nostro Sovrano Volere, che le revisioni de' libri da stamparsi si debbano eseguire da' Revisori da Noi prescelti, e destinati, e che con Nostro particolar Dispaccio saranno designati.

Ed acciocchè questa Nostra Sovrana Determinazione venga a notizia di tutti, vogliamo, e comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti nelle legittime forme, munito della Nostra soscrizione, e del Sigillo delle Nostre Reali Armi, riconosciuto dal Nostro Segretario di Stato del Dispaccio per gli Affari Ecclesiastici, visto dal Nostro Vice-Protonotario, ed autenticato dal Segretario della

Nostra Real Camera di S. Chiara. Dato in Napoli a dì 6. Aprile 1803. FERDINANDO. Luogo del ✠ Sigillo. Francesco Migliorini. Vidit de Jorio Praeses Vice-Protonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Dominico Sofia a Secretis. Pubblicata a dì dodici di Aprile 1803.

Die 6. Apr. 1803.

DE INCISIONE ARBORUM

TIT. CXXV

PRAMMATICA PRIMA.

Ex §. 20. pragm. C. V. anni 1536.

Arbores aptae ad fabricandum triremes radicitus non caedantur.

PORRO, quia, crescente numero Piratarum, et Classium inimicorum, necesse est, ut crescat numerus triremium, et aliorum vascellorum, non solum ad defensionem, sed ad offensionem; et quia intelleximus, tam memoratam regaliam, quam privatorum per 30. milliaria circa Neap. ita arboribus exhaustam, quod nisi provideretur, deficeret materia lignorum ad dictas triremes fabricandas; *Providemus propterea, et mandamus, quod in dictis nemoribus, per tempus Nobis bene visum, non possint incidi arbores idoneae ad dictas triremes fabricandas, a radicibus, sed in ramis tantum, nisi ex aliqua causa, licentia per Illust. Viceregem concederetur, sub poena unciarum centum.*

Poen. unc. 100.

1536. Imp. Car. V.

PRAMMATICA II.

Pini non inciduntur in Reg. Sila Civitatis Cosentiae.

AVendo il Magnifico Presidente Giacomo Saluzzo in virtù della commissione, che da Noi tiene, fatto Bando, per proibizione del tagliare Pini, o altro nella Sila in danno del Regio Patrimonio, qual è del tenor seguente, *videlicet*, Philippus, etc. Jacobus Salutius miles U. J. D. Regius Commissarius, Praesidens Reg. Camer. Summ. et Commissarius specialiter delegatus per S. E. ad infrascripta, *videlicet*. Subditis, et servientibus quarumvis Curiarum, et locorum ad instantiam in solidum requirendis, etc. Perchè essendosi per la Maestà del Re N. S. con lettere de' 2. di Dicembre del 1613. ordinato, che si provvegga al danno, che si causa nella Sila per lo tagliare de' Pini, dove tiene la Maestà Sua il *jus* di fare la pece, per la Regia Camera in esecuzione d' ordine di S. E. spedito a' 13. di Febbrajo del 1614. furono spedite provvisioni a' 17. di detto, dirette allo Spettabile D. Bernardino de Cardines Governatore della Regia Udienza di questa Provincia, per le quali fu ordinato, che avesse fatto ordine penale „ che niu„ no andasse a tagliare arbori di pe„ ce in detta Sila, ed avesse depu„ tati i Guardiani, e Custodi sopra „ di ciò, con fare tutte l' altre di„ ligenze necessarie a questo nego„ zio, in virtù del quale ordine es„ sendo per detto spettabile Gover„ natore stati fatti Bandi sotto pena „ di

Bannum.

„ di once cinquanta per ciascuna volta, che niuno tagliasse detti Pini„ per parte de' Casali di Cosenza, ed uomini di essa si ebbe ricorso a detta Regia Camera gravandosi di detti ordini, ed allegando diverse ragioni, e cause, per le quali pretendono non doversi loro impedire il tagliare di detti Pini, ed essendosi di ciò trattato in detta Regia Camera a'24. del prossimo passato mese di Maggio, fu rimesso a Noi, che dovessimo in queste parti provvedere, conforme sarà espediente, e di giustizia, intorno al tagliare di detti Pini, perocchè *penitus* non si permettesse il porre fuoco in detta Sila, e bruciare gli arbori di quella, e che fosse lecito potersi fare la pece negli arbori, che si troveranno tagliati solamente; ed essendoci Noi conferiti in questo Casale di Spezzano Grande; insieme col Mag. Gio: Geronimo Natale Avvocato Fiscale del Regio Patrimonio, e discusso pienamente con esso il detto negozio, ed anche inteso il Notajo Gio: Antonio de Tr.ce, il quale ha *oretenus* dichiarato, che si può permettere il tagliare di detti Pini, perchè ne siamo informati, che tutto il danno, che si causa in detti Pini nasce, che alcuni particolari senza niuno timore di DIO, e della Giustizia per distruggere affatto la detta Sila per loro particolari disegni intaccano, *seu* abauzano i Pini di quella, poi vi pongono fuoco; per il che in un momento di tempo si veggono abbruciare, e distruggere tutti gli arbori, donde si causa danno notabile alla Regia Corte, non potendosi fare la pece, e così ancora alcuni altri particolari fanno la trementina, e pece greca in detti Pini, venendosi perciò a perdere l'uso di fare la pece navale tanto necessaria al servizio di Sua Maestà per le Regie galee. A' quali disordini, e danni volendo Noi rimediare, come si conviene, ci è paruto fare il presente Bando, da pubblicarsi tanto nella Città di Cosenza, quanto nelle sue Baglive, e Casali, *alta, et intelligibili voce more praeconis, ut moris est*, ne' luoghi, e piazze pubbliche, dove si suole congregare la maggior parte del popolo, acciocchè venga a notizia di ciascuno, e per l'avvenire non abbiano occasione di allegare causa d'ignoranza, per lo quale espressamente „ Proibiamo, ed ordiniamo, che niuna persona di qualsivoglia stato, grado, „ e condizione si sia, tanto Nobile, „ come Ignobile, tanto cittadina di „ detta Città, e Casali, quanto forestiera, così regnicola, come di „ estra Regno; che non ardiscano, „ nè presumano, dalla pubblicazione „ del presente in avanti in modo alcuno intaccare, *seu* abauzare i Pini di detta Sila, nè in quei porre „ fuoco, nè pure porre fuoco in quei „ Pini, che si ritrovano intaccati, „ ed abauzati in fino al presente, nè „ pure ardiscano di fare trementina, „ e pece greca in detta Sila, restando fermo, *et in suo robore* l'ordine „ menzionato della Regia Camera, „ per la quale si ordina, che non si „ debba porre fuoco in qualsivoglia „ modo in detta Sila sotto pena ai „ trasgressori, e contravvegnenti, se „ saranno Ignobili di anni tre di galea, e di once cinquanta, se saranno Nobili di anni cinque di relegazione, e di once cento, ed altra riservata ad arbitrio di S. E. „ e della Regia Camera, nella quale „ pena di galea s'intendano *ipso facto* incorsi *etiam* quei, che intaccassero, *seu* abauzassero detti Pini, „ ed in quei ponessero fuoco, o facessero trementina, e pece greca, „ *etiam*

Poena transgr. per trien. et unc. 50.

Poen. relegat. per quinquennium, et unc. 100 et alia arbitraria.

„ *etiam* d'ordine d'altri, i quali non „ sieno però esenti dalle pene predette; riserbandoci di fare quella provvisione, che sarà espediente, e di giustizia, intorno al tagliare di detti Pini, che si pretende per le dette Università, e particolari, le quali debbano comparire avanti di Noi in questo Casale di Spezzano Grande, dove facciamo residenza, perchè inteso il detto Magnifico Avvocato Fiscale, e dette Università, e particolari si provvederà conforme è giustizia; la presente colla dovuta relazione in piede restituirete al presentante ". *Datum Spezzani magni die 4. Julii 1514. Jacobus Saluzius. Vidit Fiscus. Locus sigilli. Franciscus de Flore Act. registrata in registrorum Sylae 1. fol. 134.*

Die 4. Julii 1514. Jacobus Saluzius.

E convenendo, che detto preinserto Bando abbia la sua dovuta esecuzione, ed effetto, e che quello si osservi inviolabilmente, abbiamo risoluto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare il presente, col quale „ (confermando il detto preinserto Bando) Ordiniamo, e comandiamo, che niuna persona di qualsivoglia grado, stato, e condizione si sia, ardisca di contravvenire „ nè in tutto, nè in parte al detto „ preinserto Bando, ma quello osservare inviolabilmente sotto le pene „ in esso contenute ". Ed acciocchè del presente Bando non si possa allegare ignoranza, ordiniamo, che si pubblichi nella detta Città di Cosenza, nelle sue Baglive, e Casali, e luoghi soliti; ordiniamo ancor con questo al Mag. Governatore Provinciale, ed Uditore di detta Provincia di Calabria Citra, Capitano della Città di Cosenza, ed altri Officiali, a chi spettasse, che debbano tenere particolar pensiero dell'osservanza, ed esecuzione di detto preinserto Bando. *Dat. Neap. 3. Augusti 1614. El Conde de Lemos. V. de Castellet R. V. Montoya R. Salazar. Secr.*

Poen. ead.

Die 3 Aug. 1614. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA III.

Bando da parte della prefata Maestà, e del suo Tribunale della Regia Camera.

LA Maestà del Re Nostro Signore, che IDDIO sempre feliciti, e conservi, si è degnata rimettere a questo Tribunale un suo Sovrano Dispaccio spedito per Segreteria di Stato, d'Azienda, Guerra, Marina, e Commercio, del tenor seguente; cioè. *Enterado plenamente el Rey de quanto se expresa, y contiene en el nuevo adjunto Edicto, que ordenò formar, a fin de que quedase por punto general establecido lo que se deve seguir, y observar en el Reyno en materia de Bosques, y Selvas, aboliendo los antecedentes Edictos, que por siniestras interpretaciones, se suscitavan desazenes, y agracios à sus amados Vassallos contra el genuino sentido de sus Regales Deliberationes, y intencion, que siempre propensa al bien, y felicidad publica, se esmera con todos medios, en promoverla, y facilitarla en quantas ocasiones se le proporcionan; me manda S. M. dirigirlo à V. S. paraque la Camara lo haga luego imprimir con la formalidad acostumbrada, y despues de la disposicion conveniente, paraque se publique, y fixe en los lugares solites de esta Capital, y en todo el Reyno, remitiendo à esta Secretaria de mi cargo doscientos Exemplares del proprio Edicto. Dios guarde à V. S. por muchos anos como desseo. Caserta 31. de Enero 1759. El Marques de Squilaci. Senor Marques Cito.* Ed acchiuso nel sopraccitato Real Dispaccio è stato

CAROLO Rege. Incisio arborum interdicitur. Excluduntur. 1. Silvae caeduae. 2. Et ad carbonem torrendum quae destinantur. 3. Non comprehenduntur, si campi vepribus repleantur. 4. Camera Summarum Rationum providebit quum de classe reficiunda censendum erit. Castanearum arbores, quarum multiplex est usus, excluduntur. 6. Si alia arbore ad contignationem, trabeationem, et seguiam utantur; Rex indulgebit. 7. Caetera quisque uti poterit. 8. De omnibus nemoribus lex fertur. 9. Poena nobilibus, scutata quinquies mille, vel relegationis ad triennium: ignobilibus vero scutatorum 150, et ad triremes ii mancipentur. 10. Aliud imperatur, ut pristinum statum reficiant. 11. Gubernatoribus locorum lex observanda vel observari committitur. Praecipimus etiam Provinciarum, et Magistratibus. De

ornis, et de Syla [illegible] valeant leges latae. Interdiariis poenas [illegible] [illegible] per decennium ad triremes.

to rimesso a questo Tribunale il nuovo Editto, del quale nel medesimo si fa menzione, ed è del tenor seguente, cioè: In tutt' i Dominj ben governati sempre si è tenuta somma cura, e vigilanza, affinchè i boschi, e le foreste non fossero devastate, e distrutte, ma custodite, e conservate, ad effetto che potessero supplire alle necessarie indigenze del vivere degli uomini, all'ingrasso degli animali, ed a fornire i legni bisognevoli per la navigazione. In questo Regno oltra le Leggi antiche, e le Prammatiche sotto il titolo *de Arboribus, seu Malis antemnarum, et Remis non vendendis, et de incisione Arborum*, la Maestà del Re Nostro Signore sempre intento al bene, e felicità de' suoi Sudditi varj Editti, e Bandi ha fatto pubblicare a questo effetto, cioè nel 1735., nel 1749., e nel 1752. Ma pure ne' casi particolari varj dubbj insorgendo, e badandosi da' subalterni de' Tribunali del Regno più al loro interesse, che al conseguimento del bramato fine, gli ordini santissimi del Re non hanno avuto quella intera esecuzione, che si desiderava. Quindi è che la M. S. ha ordinato, che si pubblichi questo nuovo Editto, per lo quale da tutti si sappiano le regole, che in questa materia dovranno osservarsi in avvenire, se non vorranno incorrere nelle pene, che in appresso saranno spiegate. Abolisce per tanto S.M., cassa ed annulla tutti gli ordini antecedenti per li casi, che occorreranno dopo la pubblicazione del medesimo, restando però fermi, e nel loro vigore per giudicare delle contravvenzioni già prima seguite, e per procedere alla esecuzione delle pene con essi comminate, per le quali contravvenzioni antecedenti a questo Editto, vuole la M. S., che le Regie Udienze, nelle quali esisteranno le Informazioni, e i Processi, che su di tal materia si ritrovassero fabbricati, procedano secondo sarà giusto contra de' rei, sino al Decreto diffinitivo, dando però luogo all'appellazione nel Tribunale della Regia Camera della Sommaria, in caso di gravame. Vuole dunque S. M., che i luoghi Boscosi di qualunque specie di alberi non si sboschino per ridursi i terreni a coltura per seminarvi, affinchè con tali sboscamenti, e cesinazioni non venga in progresso di tempo a mancare il legname necessario per gli altri bisogni indispensabili al vivere de' Naturali del Regno, così in questa Città, come nelle Provincie: cioè per tavole, travi, carri, carrette, carrozze, calessi, carboni, legni da fuoco, calcaje, ed altro. Ordina similmente, e comanda il RE, che non si taglino alberi, il cui frutto è atto per l'ingrasso degli animali negri, come neppure quegli, il cui legname serve, ed è atto per la costruzione di vascelli, galee, sciabecchi, tartane, galeotte, feluche, ed altri piccioli legni, affinchè non consumandosi sì fatti alberi per altri usi, non vada col tempo a sperimentarsi scarsezza per la fabbrica delle mentovate imbarcazioni, così per quello che riguarda gli scafi, come per gli alberi, antenne, e remi necessarj. Gli alberi, il cui taglio si proibisce sono le querce, i cerri, l'esche, i farni, gli olmi, le elicinie, i pini, gli abeti, i zappini, i faggi, e gli orni.

Questi generali divieti però si debbano intendere colle seguenti dichiarazioni, e limitazioni.

I. In molti luoghi del Regno vi sono Selve, e Boschi, che si chiamano Cedui, i cui Padroni altro

frut-

frutto non ne ricavano, se non che tagliandone il legname atto a varj usi, e vendendolo in ogni 5., o 8., o 12., o 15., o 20. anni, o più, o meno, ed in queste Selve, o Boschi dopo il taglio seguito, curano i Padroni, che le piante recise vadano di nuovo a crescere, ed allevarsi. Si dichiara, che sotto la proibizione generale del taglio, queste Selve, e Boschi non sono compresi, ma resta libero a' Padroni di farne i tagli in que' tempi, che stimeranno di essere di loro vantaggio, ma mantenendo sempre i terreni al suddetto uso di selve, e non mai tagliandole per ridurle a coltura.

II. Egualmente i Boschi che sogliensi tagliare per fare del Carbone, in ogni otto, o dieci anni potranno eseguirlo, senza disboscare però minima parte del terreno, ma dovranno fare il taglio in maniera, che possano le piante germogliare.

III. Si dichiara, che il taglio, e le Cesine per ridurre a coltura non è vietato per quei terreni incolti, coverti solo di spine, roveti, e macchie senz' alberi, mentre di questi non dee essere vietata la cesinazione, e la coltura.

IV. Essendo proibito il taglio degli alberi atti alla costruzione de' legni per navigare, o grandi, o piccioli, come per la costruzione de' remi, affinchè non manchi il materiale necessario alla fabbrica de' medesimi, ed in questa Città, ed in altri luoghi marittimi del Regno, si dichiara che S. M. per questo uso, quando ne sarà supplicata, ne accorderà la licenza per lo canale della Regia Camera colle solite cautele, esclusi però sempre gli alberi atti per la fabbrica di vascelli, e galee, e per remi di galee.

V. Il taglio degli alberi di Castagne, il cui legname è necessariissimo, ed indispensabile per varj usi della vita, come per tavole, travi, carboni, ed altro non dee intendersi proibito: Si vuole però, che tagliandosi sì fatti alberi, debbano lasciarsi le Ceppe, affinchè vadano di nuovo a ripullulare, e non si permetta la totale cesinazione de' terreni per ridursi a coltura.

VI. Se in alcune Terre, o Città non vi fossero alberi di Castagne per l' uso necessario di Travi, Porte, Finestre, ed ogni altro necessario, e che in detti luoghi vi fossero degli Alberi proibiti, in tali casi dovranno esporre la necessità, che da S.M. lor si accorderà il permesso di poter tagliare i rami, e quanto bisognasse degli alberi con la dovuta distanza uno dall' altro, per non danneggiare il Bosco.

VII. Di tutte le legna morte si potrà liberamente ogni Padrone servire, senza bisogno di licenza alcuna.

VIII. Le suddette proibizioni debbono intendersi per li Boschi, Selve, e Montagne tanto delle Città demaniali, quanto di Baroni, o di Università, ed anche di Particolari, e Luoghi Pii.

IX. Tutti coloro, che dopo della pubblicazione di questo editto contravvenissero alle ordinazioni in esso contenute, essendo Nobili, soggiaceranno alla pena di ducati due mila, o tre anni di presidio, e non essendo Nobili incorreranno alla pena di ducati centocinquanta, e due anni di galea, e questo s' intenda, tanto se i Padroni de' Territorj in essi facessero eseguire i tagli, e le cesinazioni vietate, o le permettessero ad altri, quanto se i non Padroni col permesso di questi in territorj altrui contravvenissero. Ben inteso, che oltre

tre le pene suddette resteranno nel loro vigore, e fermezza le leggi antiche, tanto Romane, come del Regno, contra coloro, che senza consenso de' Padroni ardissero di eseguir tagli di alberi ne' Poderi altrui.

X. Tutti coloro, che cesineranno Boschi per ridurre i terreni ad uso di coltura, oltra di soggiacere alle pene di sopra espresso, saranno astretti a tutte loro spese di ridurre nuovamente i Territorj sboscati allo stato primiero, piantandovi, ed allevandovi alberi, di cui prima erano coverti, o di altra specie più utile, e necessaria a' bisogni degli Uomini.

XI. Ed affinchè le contravvenzioni a questo Editto non rimangano nelle Provincie del Regno occulte, ed impunite, si ordina a' Governatori Locali, così Regj, come Baronali, che usino tutta la cura, e vigilanza per aver notizia delle contravvenzioni, che seguissero nelle pertinenze de' luoghi di loro giurisdizione, e debbano darne parte subito a' Presidi Provinciali, o al Commessario di Campagna di Terra di Lavoro, e questi subito ne daranno la notizia a S. M. per via della Real Segreteria di Stato, e Azienda, come anche al Tribunale della Camera, la quale darà in seguela gli ordini convenienti per la punizione de' rei, e mancando i Governatori di così eseguire per la prima volta soggiaceranno alla pena di non poter esercitare officj pubblici per un anno; ma se oltra la prima, altra volta contravvenissero, la pena si estenderà per sempre, durante la loro vita.

S' incarica la stessa cura, e vigilanza agli Amministratori delle Università, i quali debbano delle contravvenzioni dar parte subito a' Governatori Locali, ed a' Presidi, o al Commessario di Campagna; e trascurandolo, incorreranno nella pena di esser privi per la prima volta di voce attiva, e passiva per affari pubblici dell' Università per un anno, e quando la loro mancanza non cessasse dopo la prima, la pena suddetta si farà perpetua durante la vita.

Oltre a ciò i Governatori Locali come sopra, in ogni sei mesi sieno nell' obbligo di dar parte a' Presidi, o al Commessario di Campagna di non esser seguita contravvenzione a questo Editto ne' luoghi di loro giurisdizione, e non facendolo, incorreranno alla pena d' esser privi per un anno di esercizio di officj pubblici, ed i respettivi Presidi, e Commessario di Campagna debbano subito riferire a S. M. per lo Canale della Real Segreteria di Stato, ed Azienda, ed a questa Regia Camera, quanto ad essi sarà rappresentato da' Governatori suddetti in ogni sei mesi, intorno al non esservi in quel tempo ivi accadute contravvenzioni, siccome di sopra si è detto.

XII. Si dichiara, che per lo taglio degli orni, da' quali si fa la raccolta della Manna, o per lo taglio della Regia Sila di Calabria, e luoghi ad essa vicini, restano nel loro vigore, e fermezza i Bandi, che sono stati dalla General Soprantendenza pubblicati.

XIII. Finalmente se accadesse, che taluni dessero fuoco a qualche Bosco, o alberi, e l' incendiassero in tutto, o in parte, saranno non solo soggetti alle pene stabilite dalle leggi del Regno, ma ad altri anni dieci di galea. E se taluni col pretesto di riscaldarsi, facciano del fuoco sotto qualche Albero, che poi ne siegua l' incendio del medesimo, saranno soggetti ad anni tre di galea, proibendo espressamente S. M. che si

si faccia fuoco per tale uso vicino degli Alberi.

Ed affinchè ogni uno abbia notizia delle menzionate ordinazioni, si comanda da S. M. al Tribunale della Regia Camera affinchè faccia seguirne nelle forme solite la pubblicazione in questa Città, e per tutto il Regno, e quella seguita, proceda con tutto il rigore alla esecuzione delle pene contra i Contravvegnenti. *Caserta 31. de Henero de 1759. El Rey ha visto, y observado este nuevo Edicto que ordenò formar; y manda que la Camera de la Summaria lo haga pubblicar para su puntual observancia en todo el Reyno. El Marques de Squilaci.*

Die 31. Jan. 1759.

Per tanto, affinchè questa Sovrana determinazione di S. M. venga a notizia di tutti, nè si possa da chicchessia allegare causa d' ignoranza, col presente Bando da pubblicarsi nei luoghi soliti, e consueti, tanto in questa Capitale, quanto nel Regno si ordina, e comanda, che ogni persona di qualunque grado, e condizione, dal dì della pubblicazione in avanti, debba osservarlo, ed eseguirlo esattamente in tutte le sue parti, giusta la sua serie, contenenza, e tenore, sotto le pene nel medesimo stabilite, e prescritte, da eseguirsi irremisibilmente contra ciascuno contravvegnente. *Publicetis, et Referatis. Datum Neap. ex Regia Camera Summariae die 6. mensis Februarii 1759. Balthaxar Citus M. C. L. Honuphrius Scassa. Dominicus Caravita. Ludovicus Petroni. Nicolaus Maresca. Cardillo. Vidit Fiscus. Joseph Caravita. Caesar Coppola U. J. D. D. Thomas Abbamonte a Secretis per S. M. Regiae Camerae. Carolus Paganus Act.* Pubblicata a dì 9. Febbrajo 1759.

Die 6. Febr. 1759.

Rescriptum Caroli III. Regis,

sive

PRAMMATICA IV.

COl motivo, che dopo la pubblicazione del generale Bando dei sei Febbrajo del corrente anno continente il divieto del taglio de' legnami ne' boschi, e selve di questo Regno, si sono fatti diversi ricorsi da varie Università, e particolari di esse per mezzo del Tribunale della Regia Camera della Sommaria, chiedendo il permesso di potere incidere anche gli alberi proibiti per quelli usi, e bisogni necessarj che hanno manifestato. E come che le providenze date col bando sudetto hanno avuto principalmente mira al bene, e vantaggio delle stesse Università, e loro Cittadini, ed a quello di tutto il Regno in generale, non è stata mente del Re nostro Signore, che con tale proibizione resti tolto assolutamente a' suoi Sudditi il comodo di poter far tagliare legnami per la vera loro necessità, ed indispensabile uso, precedente bensì il suo Regio permesso. Ha perciò stimato S. M. conveniente risolvere, e dichiarare, che oltre li casi, nelli quali in detto bando viene lasciata la libertà dell'incisione d' arbori, ed oltre quelli ancora, in cui si previene nello stesso bando, che venendo esposto il bisogno di farne il taglio, ne accorderà la M. S. la licenza: semprechè per altri particolari lavori, che esser devono necessariamente della specie di taluni degli alberi proibiti, e che in alcuni luoghi si fanno non solo per uso di quel Pubblico, ma ben' anco per industria, colla quale si sostenta quella gente, o che occorre servirsi de-

CAROLO III. Rege. Interpretatio banni dici 6. mensis Februarii nominatim editi ad interdicendas arborum incisiones, quod subjectum fuit pragmaticae 3. hujus tituli, cuique per hoc praesens rescriptum ex aliqua parte in Universitatum singulariumque civium bonum derogatur.

degli albori vietati, per far siepe, ponti per li fiumi, argine per impedire le inondazioni de' torrenti, tavoloni per scafe, baracche, aratri, ed altri ordegni di campagna, ed anche per vigne; come anche qualora per altri usi necessarj alla vita umana non vi fossero in certi luoghi degli albori permessi, ma bensì di quelli, il di cui taglio è vietato; o pure se di questi ve ne fussero ne' boschi, e foreste demaniali, e delli permessi solo se ne ritrovassero ne' territorj de' particolari, e non potessero venire facilmente comprati: In tutti li sopradetti casi, ed ogni altro, in cui occorre una positiva, e vera urgenza di valersi degli alberi proibiti, condiscenderà S. M. in accordare la licenza di potersi tagliare, sempre chè lo troverà conveniente, e ne verrà espressamente supplicato, e che si pratichino le precauzioni, e si osservino le regole prescritte nel divisato bando generale. E per la maggiore facilità, e disbrigo del Regal permesso, che avrà da precedere, comanda la M. S. a piè delle suppliche, che per ottenerlo faranno così l' Università, come li particolari, dichiarando la necessità, che hanno, e la qualità de' legnami, che loro bisogna, debbano li respettivi Governadori locali porre il loro informo, con spiegare distintamente quanto avranno esaminato, e verificato riguardo alla sussistenza dell' istanza, ed alle vere cagioni, e circostanze di essa, senzachè per un tale atto, che dovranno precisamente eseguire, possano esigere diritto di sorte alcuna, nè tampoco pretendere, o ricevere accesso per trasferirsi ne' territorj, boschi, e contrade, ove occorre, qualora sia d' uopo riconoscere ocularmente i luoghi, e selve, in cui si pretende fare l' incisione d' alberi, dovendo concorrere, ed eseguire tutti questi atti *gratis*. Volendo inoltre S. M. per esimere i suoi Sudditi da ogni indebita vessazione circa tal particolare, che in caso di controvenzione a quanto sia prescritto nel precitato bando, sul quale devono li Governadori locali con tutta accuratezza vigilare, siccome loro sta incaricato, non possano li medesimi procedere a carcerazione *de facto*, nè ad esigere pene, o procedere ad altri atti, che arrechino un positivo interesse alli pretesi contraventori, ma soltanto dovranno prendere un' esatta, e ben circostanziata informazione estragiudiziale, e rimetterla qui per mezzo del Preside Provinciale, attendendo gli ordini, che in seguela si stimeranno di dare per gastigo de' Rei. Tuttociò prevengo a V. S. Illustrissima di Regal ordine per intelligenza, e regola di cotesta Udienza, che dovrà comunicarlo a tutti li Governadori, così Regii, come Baronali dell' istessa Provincia, acciò ciaschedun o di loro alle proprie giurisdizioni renda generalmente nota questa sovrana determinazione, con eseguirla puntualmente in tutto quello, che ad essa appartiene. *Napoli primo Agosto 1759. Il Marchese di Squillace. Signor Preside di* . . . .

Die 1. Aug. 1759. Il Marchese di Squillace.

IN EOS QVI DECOCTIONEM SIMVLAVERINT

TIT. CXXVI

PRAMMATICA PRIMA.

CAROLO Rege. Hanc Constitutionem putavi peculiari Titulo locandam, neque sub Titulo *de Cessione Bonorum* referendam, ea ratione, nam eo Titulo, decoctores cessionem bonorum simulate facientes, puniuntur. Hac autem lege dolus coercetur, qui antequam decoctionem simularent, in fraudem creditorum congesto penu laterent; ut creditores neque personam decoctoris habere quum possent; neque bona distrahere; velint nolint, quam pro decoctoribus obtulissent transactionem subirent: Quibus setis decoctor dives videretur. Parco exemplis. Prag. *De Cessione bonorum* restituitur.

UNa delle principali mire, a cui furono dirette le nostre più serie applicazioni, da che piacque alla Divina Clemenza di collocarci sul Trono di questo Regno, fu quella di procacciare a' nostri fedelissimi, ed amatissimi Vassalli, e Sudditi, con mezzi efficaci, e proporzionati, tutti que' maggiori comodi, e vantaggi, onde risulta la felicità de' Popoli, e la floridezza dello Stato. A tal oggetto, applichiamo specialmente il nostro Real animo a promuovere, e dilatare il traffico, la negoziazione, ed il Commercio, e perciò, coll' istituzione, ed erezione d' un Supremo Magistrato intitolato del Commercio in questa nostra Capitale, e di più Consolati per tutto il Regno, incaricati (specialmente della pronta, e celere spedizione delle cause, liti, e differenze, che insorgono tra' Negozianti, e generalmente in materia di traffico) proccurammo di rimuovere tutti quegli ostacoli, ed impedimenti, che alla floridezza, ed estensione del Commercio sogliono riuscire d' intoppo, e di remora. Quindi con varj nostri Reali Editti di tempo in tempo emanati in materia di commercio, abbiamo date diverse provvidenze, con intendimento di rimettere precisamente, e di restituire la buona fede ne' contratti, ch' è tanto necessaria, e quasi l' anima della negoziazione, senza la quale, non solamente non può questa acquistar forza, e vigore, nè crescere, nè dilatarsi, ma è forza, che come priva del suo principal fondamento e sostegno, s' indebolisca, e resti a poco a poco del tutto soffogata ed estinta.

Ora avendo osservato, e dimostrandoci la quotidiana esperienza, che tra le frodi, le quali guastano, e corrompono la buona fede, e per conseguenza attraversano, ed intralciano il prospero, e felice corso della negoziazione, e del traffico, la più velenosa, e maligna si è, quella, che si commette ne' fallimenti affettati, volontarj, e dolosi, riuscendo questa d' indicibil danno, e rovina, e di totale distruggimento, e pernicie della negoziazione, e de' Negozianti stessi, e d' innumerabili particolari così nazionali, come stranieri, che vi si ritrovano interessati; perciò contra questo perniciosissimo abuso, e disordine, e per estirpare del tutto, se sia possibile, questa così fatta gravissima corruttela, abbiamo risoluto (anche mossi dalle serie rappresentazioni sopra ciò fatteci dal nostro Tribunale del predetto Supremo Magistrato di Commercio, e persuasi dalle ben salde ragioni in quelle espresse, e dedotte) di dar pronto riparo, e far argine insuperabile, rinnovando, e rinforzando il rigor delle leggi, e la severità de' gastighi a quelle funeste cagioni, onde un sì gra-

grave, e pernicioso male risulta.

E quantunque da' nostri Serenissimi Predecessori, e da coloro, che in lor vece governarono questo Regno siensi in diversi tempi date non poche salutari provvidenze, e specialmente dal Cardinal d'Aragona, e dal Collateral Consiglio di quel tempo colla prammatica, ch'è la *6.* sotto il titolo *de cessione bonorum* emanata l'anno *1666.* a dì *30.* Marzo per metter freno alla soverchia facilità, e frequenza, con cui faceansi di volta in volta sentire fallimenti dolosi, persino a minacciarsi, e a dichiararsi incorsi nella pena dell' ultimo supplicio, e della morte naturale i Rei di sì pernicioso delitto, con tutto ciò, o sia per la difficoltà della pruova, o per altre cagioni, sfuggendosi, e declinandosi con varj sutterfugj le salutari disposizioni di questa, e di somiglianti Leggi, e Prammatiche, si è osservato, che le medesime più non temendosi abbian diversi Negozianti con troppo franchezza, ed in breve tempo commessi fallimenti non piccioli, e scandalosi, senza riportarne alcuna pena di tal gravissimo delitto.

Laonde col presente nostro Real Editto, che vaglia per legge universale, e duratura perpetuamente; annullando in prima tutti gli abusi, opinioni di Dottori, decisioni, ordini, ed ogni altro, per cui si pretendesse, che la detta Prammatica del Cardinal d'Aragona non si dovesse praticare, ed osservare tutta, o parte, dichiariamo, ed ordiniamo, che la medesima sia stata sempre nel suo vigore, e forza, e come tale debba, ed abbia da tenersi, osservarsi, ed eseguirsi da tutti inviolabilmente, senza la menoma derogazione, ed a maggior cautela confermiamo la stessa Prammatica, e di nuovo stabiliamo, e comandiamo quanto in quella fu ordinato, e disposto, cioè che:

Tutti que' Mercanti, o Negozianti, che fraudolentemente falliscono in danno delle Persone, che con essi hanno negoziato, incorrano nelle medesime pene, nelle quali incorrano i Banchieri, che falliscono, che si contengono nelle *Prammatica prima*, e *quarta de Nummulariis*, nelle quali s'impone pena di morte naturale ai predetti Banchieri, che falliscono, e che si abbiano da fuorgiudicare, non comparendo fra sei giorni dopo il fallimento; quali Prammatiche vogliamo, che si abbiano in questa per inserite, anzi restringiamo il termine di poter comparire dopo il fallimento a giorni quattro, quali elassi, e non comparendo, abbiano subito da fuorgiudicarsi: e nelle medesime pene di morte naturale, e fuorgiudica, incorrano tutti quelli, che tenessero nascosti danari, o beni mobili di detti falliti, o che tenessero annue entrate, o stabili di quegli in testa loro, con contratti dolosi, e simulati fatti fra di loro, quali Persone incorrano anche nella pena di ducati quattromila, da applicarsi tre parti a' Creditori de' predetti falliti, e l' altra quarta parte a Rivelanti; ed a rispetto delle Persone, che trasportassero i danari, o beni mobili di detti Falliti da una parte ad un' altra, incorrano nella pena di diece anni di galea, se saranno Ignobili, e di diece anni di relegazione se saranno Nobili, ed altre a nostro arbitrio riserbate; e parimente incorrano nelle pene predette tutti quelli, che si chiamassero Creditori di detti Falliti, mediante scritture pubbliche, o private, quando realmente non fossero tali. *E circa le qualità* della frode, che dee concorrere, come ordinariamente concor-

Prag. 1. et 4. de Numm. restituuntur.

corre in tali fallimenti, basti, che si pruovi per congettura, e per verisimili argomenti, che muovono l'animo de' Giudicanti a così crederli, colla presunzione, che milita contra di tali falliti, sempre ch' evidentemente da indubitate Cause non costi il contrario; Proibendo espressamente, che da oggi in avanti di niuna maniera si possa concedere moratoria, salvaguardia, nè dilazione alcuna ai detti Falliti, per qualsivoglia causa, o pretesto, che si allegasse, ancorchè vi fosse il consenso, non solo della maggior parte de' Creditori, ma anche di tutt' i Creditori de' Falliti predetti: Vedendosi chiaramente, che non è libera volontà di detti Creditori di far rilasci, e concedere dilazioni, ma mera forza, per non poter altrimenti ricuperar parte de' loro crediti da' Debitori, che per tale speranza s' inducono con maggior facilità a raddoppiare, ed aumentare le loro facoltà colla ruina degli altri.

Si decoctor in Supremo Commercii Magistratu, vel in Provinciali Consulatu inventarium omnium facultatum suarum non adducat: sed aufugiat, et latitet in fraudem Creditorum; adversus eum lege agatur, ut servatis servandis forjudicetur.

E poichè la sperienza ha dimostrato, che il disposto nella detta Prammatica circa la pruova del delitto di esser bastanti i verisimili argomenti, e congetture della frode, non ha partorito l'effetto, che si sperava, di facilitare l'esecuzion delle pene; come rimessa totalmente all' arbitrio de' Giudici, i quali, o per difetto, e mancanza de' libri, e scritture de' falliti, che regolarmente si sogliono occultare, e viziare, o per altri motivi sono rimasti dubbiosi nel credere la commessa frode, e dolo del Negoziante, per passar poi alla condanna: Su di che volendosi da Noi toglier ogni dubbiezza; ordiniamo, e comandiamo, che ogni qual volta succede il fallimento, ed il decottore non si presenti al nostro Supremo Magistrato di Commercio, o al respettivo Consolato della Provincia, dove il Negoziante fallito tiene la sua casa di negozio, con esibire tutte le scritture, ed i libri del Negozio, e la nota degli averi, che gli appartengono; ma per lo contrario fugge, e si allontana, o si rifugge in luogo immune; presa l' informazione, e costando di questa fuga, allontanamento, e confugio, il che porta seco gagliardi indizj, e probabilissime congetture del dolo, e della frode del Negoziante fuggito, allontanato, o refuggito, vaglia per pruova sufficiente, per cui si possa procedere contra del Decottore alla citazione *ad informandum, et capitula* coll' abbreviazione del termine di quattro giorni prescritto dalla suddetta Prammatica, così che non comparendo il Reo citato fra il detto termine possa devenirsi con effetto, e si devenga alla sentenza di fuorgiudica; Ma comparendo nel termine prescritto, vogliamo, ed ordiniamo, che si proceda ordinariamente colle prove richieste, secondo la disposizione della suddetta citata Prammatica.

Si decoctoris quis nummos, vel ceteras substantias in fraudem creditorum abscondat: Nobilis per decennium relegetur: Ignobilis per tantundem triremibus mancipetur.

In oltre perchè colla stessa riferita Prammatica sta disposto, che incorrano nella pena dell'ultimo supplicio, e respettivamente della fuorgiudica tutti coloro, che saranno trovati Rei di aver nascosto denari, o beni mobili de' Decottori predetti, o che con contratti simulati, e dolosi fatti co' medesimi, tenessero, e possedessero annue entrate, o beni stabili di qualsivoglia sorta appartenenti a' detti Decottori, oltra la pena di quattromila ducati da eseguirsi irremisibilmente contra le Persone predette, da applicarsi tre parti a' Creditori de' Negozianti falliti, e la quarta a chi avrà rivelato le persone Ree dell' occultazione, o simulazione, o frode predetta: E che le Persone, le quali trasportassero denari, o beni mobili de'

de' suddetti Decottori da un luogo ad un altro per coadjuvare la occultazione, e la frode, incorrano gl' ignobili nella pena di diece anni di galea, e i Nobili di diece anni di relegazione, ed altre a nostro arbitrio. Ed all' incontro i delinquenti hanno sfuggite le dette pene sotto varj pretesti allegando la buona fede, o l' ignoranza del fallimento, o decozione seguita; perciò volendosi da Noi troncare ogni qualsivoglia eccezione, ordiniamo, e comandiamo, che il nostro Tribunale del Supremo Magistrato del Commercio alla semplice notizia, che gli venga dell' allontanamento, o della fuga, o del confugio del Negoziante, faccia immediatamente pubblicar Bando, così in questa Capitale, come nelle Provincie del Regno, dove il Negoziante sarà fallito, o dove si trovasse tener casa di negozio, o effetti, o beni a lui spettanti; col quale Bando, oltre al cerziorare, e rendere informato il pubblico del fallimento seguito, si ordini ancora, che fra un certo termine da ogni, e qualsivoglia Persona, che tenesse nascosti, ovvero sapesse in poter di chi si truovassero denari, mobili, argenti, scritture, libri di negozio, bilanci, strumenti, polizze, lettere di cambio, o missive; ed ogni altra cosa spettante al Negoziante fallito; come pure avesse notizia di annue entrate, stabili, crediti, nomi di debitori, ragioni, ed azioni appartenenti al Negoziante fallito, o intestati a lui, o sotto nome di altri; abbia a rivelargli, e respettivamente esibirgli al nostro Supremo Magistrato di Commercio, o al respettivo Consolato della Provincia, o del luogo, dove si ritroveranno le suddette Persone, e beni; altrimenti, scorso il termine prescritto nel Bando istesso, s' intendano incorsi nelle pene contenute nella detta Prammatica, senza che vaglia, e sia ammessa l' eccezione, o scusa dell' ignoranza del fallimento seguito, la quale si dee presumere affettata dopo la emanazione del Bando, e dopo scorso il termine in quello prescritto; E così indispensabilmente si passerà all' esecuzione delle pene comminate così nella predetta Prammatica, come nel Bando da pubblicarsi.

Falsi creditores credita simulantes iisdem poenis subjiciantur.

Ed in quanto a coloro, che non essendo realmente, ed effettivamente Creditori de' decottori, pretendessero di passare, e si spacciassero per tali, per mezzo di scritture pubbliche, o private, simulando crediti insussistenti, e colludendo co' decottori, in pregiudizio de' veri, ed effettivi Creditori. Acciò questi così fatti simulatori di crediti nè pure abbiano scusa, o l' eccezione, per evitare le pene contra essi prescritte colla Prammatica suddetta, vogliamo, e comandiamo parimente, che nel medesimo Bando, come sopra, ordinato, si prescriva anche dal Magistrato istesso un termine conveniente a tutt' i Creditori del Negoziante fallito, affinchè fra lo spazio di detto termine compariscano, e presentino in esso Magistrato, o ne' respettivi Consolati delle Provincie, l' istanze, scritture, o documenti de' loro veri effettivi, e non simulati crediti; colla dichiarazione, se sien veri, o ad altri spettanti, sotto le pene contenute nella detta Regia Prammatica, nel caso che realmente Creditori non fossero. Mentre se poi tali pretesi Creditori risultassero simulati, o non veri, vogliamo, che irremisibilmente sieno condannati, e soggiacciano alle pene contra di essi prescritte dalla stessa Prammatica.

Si creditores mitius in decoctorem si-

Finalmente, poichè colla suddetta Prammatica vien proibito di concederder-

multatum a- gant; Judex *ex officio* procedat.

dersi moratoria, salvaguardia, o altra quasivoglia dilazione a' suddetti decottori, anche mediante il consenso di tutt' i Creditori; considerando noi, che i Creditori stessi, lusingati dalla speranza di ricuperar almeno parte de' loro crediti, s' inducono a dare sforzatamente, per così dire il loro consenso, e trattenuti, ed impediti con varj artificj degli stessi falliti, o de' di loro Parenti, e con preghiere, e lusinghe, ed artificiose maniere, restano finalmente, non solo ingannati essi, ma gli altri Creditori ancora, per lo più forestieri, mentre pendenti le dilazioni estorte, come sopra, i falliti, e i loro parenti, ed amici, mettono in salvo, ed in sicuro dall' esecuzione della giustizia gli avanzi de' di loro averi, in pregiudizio di tutto il ceto de' Creditori; perciò ordiniamo, e comandiamo, che succedendo sì fatti fallimenti, avutane la notizia il Supremo Magistrato di Commercio, o i Consolati delle respettive Provincie, senza attendere l' istanze de' Creditori, procedano *ex officio*, così nel giudizio Criminale contra le Persone de' rei principali, e degli altri complici, come nel Civile al sequestro de' beni, scritture, ed ogni altro appartenente al Negoziante fallito, dando tutte quelle provvidenze, che stimeranno necessarie, ed opportune per accerto della giustizia, e per metter in salvo l' interesse de' Creditori, per quanto sarà possibile. Ben inteso rispetto ai detti Consolati, che dopo essersi proceduto all' arresto de' rei, se potrà riuscire, ed al sequestro de' beni, debbano immediatamente rimettere tutti gli atti al Supremo Magistrato di Commercio, come da noi è stato ordinato, e prescritto in altri nostri Reali Editti, ove sta disposto, che nelle Cause Criminali, ove la pena dovrà oltrepassare la Relegazione, proceda privativamente il Supremo Magistrato del Commercio.

Ed affinchè quanto da noi è stato ordinato, e prescritto in questo nostro Real Editto, venga a notizia di tutti, ordiniamo all' istesso Supremo Magistrato, che con suo Bando lo pubblichi, e faccia pubblicare coll' usate solennità in questa Capitale, ed in tutte le Provincie del Regno nella maniera solita, e consueta. In testimonio di che abbiamo comandato, che si spediscano le presenti firmate di Nostra Mano, corroborate col Suggello delle Nostre Armi, e contrassegnate dall' infrascritto Duca di Monteallegre Cavaliere del Nostro Ordine di S. Gennaro, e Nostro Consigliere, e Segretario di Stato e del Dispaccio. *Napoli a dì 16. Dicembre* 1744. CARLO. *Giuseppe Gioacchino di Monteallegre*.

Die 16. Dec. 1744.

B A N D O.

ESsendosi degnata la Maestà del Re nostro Signore, che DIO sempre feliciti, con Real Dispaccio per Segreteria di Stato, Guerra, e Marina in data de' 16. del corrente mese di Dicembre, di far trasmettere a questo Supremo Magistrato di Commercio il presente Real Editto, con ordine di farlo pubblicare in suo Real Nome colle solite formalità; Per tanto in esecuzione de' Reali comandamenti della M. S. facciamo il presente Bando, col quale ordiniamo, e comandiamo a tutti coloro, a' quali spetta, di pubblicarlo, e farlo pubblicare colle usate formalità in questa Capitale, ed in tutte le Università del Regno, e singolarmente ne' luoghi, dove sono stabiliti i Consolati di Mare, e Terra: Osservando, e facendo osservare nella pubblicazione sud-

suddetta i riti, e le forme solite, e consuete, affinchè venga a notizia di tutti, e da niuno possa pretendersi di averlo ignorato. *Dal Supremo Magistrato di Commercio i 23. Dicembre 1744. D. Francesco Ventura Presidente. Il Duca di Fragnito. D. Matteo di Ferrante. D. Pietro Contegna. D. Donato Caugiano. Il Duca di Corigliano. D. Carlo Ruoti. D. Gennaro Antonio Brancaccio. Il Duca di Casalicchio. D. Anna Gio: Battista di Vaucoulleur Referendario. D. Gio: Ruggiero Secretario.* Pubblicato a dì 21. Gennajo 1745.

Die 23. Dec. 1744.

DE INFANTIBVS PERDITIS, ET CASV A PARENTIBVS DERELICTIS

T I T. CXXVII

PRAMMATICA PRIMA.

Infantes perditi consignentur Xenodochio Incurabilium.

A Nostra notizia è pervenuto, come in questa Città di Napoli cotidianamente si perdano figliuoli, e figliuole picciolline, che non sanno dire il nome di loro padri, e madre, e luoghi, dove abitano, donde nasce, che molto si stenta a ritrovare, e quel che è peggio, alcune volte non si ritrovano, dal che si presuppone, che da persone poco timorose di N. S. DIO sono quegli asportati in altri paesi con molto pericolo di loro anime. Perciò volendo Noi rimediare a simili inconvenienti, ed acciocchè quelli, che gli sperdono, sappiano dove andare a trovarli sicuramente, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo, „ che da qua in avanti, tutte quel- „ le persone, di qualsivoglia stato, „ grado, e condizione si sieno, che „ troveranno, ed avranno notizia in „ qualsivoglia modo in potere di chi „ andassero detti figliuoli, e figliuo- „ le, che si sperdono, *ut supra*; e „ non sapendosi chi sono i loro pa- „ dri, e madri, o altri parenti, li „ debbano subito portare nell'Ospe- „ dale degl' Incurabili, dove saranno „ riposti, e conservati, affinchè det- „ ti loro padri, e madre, o altri „ parenti possano andare a pigliarse- „ gli accertatamente, sotto pena a „ quelli, che li troveranno, o ne „ avranno notizia, come di sopra, e „ non li porteranno a detto Ospeda- „ le, di anni tre di relegazione, es- „ sendo Nobili, ed agl' Ignobili di „ anni tre di galea ". Per tanto ordiniamo al Regente, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, che debbano tener pensiero dell' osservanza del presente bando, ed eseguire per le pene, in esso contenute contra dei trasgressori. *Dat. Neap. die 14. Junii 1600. El Conde de Lemos. V. Gorott. R. Vid. de Ponte R. V. de Castel. R. Andr. de Tovalina locus sigilli. In Bann. 1. fol. 31.*

Poen. releg. vel trir. pro triennio.

Die 14. Jun. 1600. El Conde de Lemos.

DE INFIRMANDIS IIS, QVAE SVB ANDEGAVENSIBVS GESTA SVNT

T I T. CXXVIII

PRAMMATICA PRIMA.

Pro exequutione litterarum Regiarum 31. Jul. 1707.

Essendosi da Noi ricevuto ordine di Sua Maestà (che DIO guardi) con sua Real Carta spedita in Barcellona sotto i 31. Luglio del corrente anno, nel contenuto della quale vi è il Capitolo del tenor seguente:

Officia, et dignitates, etc. [illegible] sint [illegible].

Todos los Empleos, y Officios de qualquier calidad, o profession, que sean proveydos por el Duque de Angiò, y quantas mercedes, y gracias huviere concedido, han de quedar nulas, y canceladas, haçiendose publico Banno en todo el Reyno, declarandolo assi, para que sea notorio.

Per tanto, dovendo Noi perfettamente eseguire tutto ciò, che Sua Maestà ha comandato nel detto Capitolo della sua Real Carta, dichiariamo in suo Real Nome, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente „ che „ tutti gl' impieghi, ed Officiali di „ qualunque qualità, o professione, „ che sieno, provveduti dal Signor „ Duca d' Angiò, e tutte le Mercedi, e Grazie dal detto Signor Duca concedute, debbano restar nulle, e cancellate ": E per la piena osservanza del suddetto Real Ordine, ed affinchè venga a notizia di tutti, ordiniamo, che si pubblichi Bando, così ne' luoghi di questa Città, come di tutto il Regno. *Napoli 6. Settembre 1707. C. Martinitz. Vidit Gascon Reg. Vidit C. Ulloa Reg. Vidit Andreas Reg. D. Dominicus Florillus Secretar. Mastellonus Reg. a Mand. Scriba.*

Die 6. Sept. 1707. Com. Martinitz.

PRAMMATICA II.

Ritrovandosi sotto il passato Governo fatte molte alienazioni, ed in gran numero, degli effetti del Real Patrimonio, e della sua Cassa militare, barattandosi per le necessità, che si proponevano a prezzi bassi, ed improporzionati; e stringendo insieme presentemente l' obbligazione del mantenimento delle Truppe, ed altre occasioni del Real Servizio del Re Nostro Signore CARLO TERZO (che IDDIO guardi) e di valersi perciò delle sue giuste ragioni oggi, che il Regno è ritornato, per la DIO grazia, al suo giusto Dominio; Perciò anche per non pregiudicare *alla buona fede*, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, e precedente consulta a Noi fatta dal Tribunale della Regia Camera, usando pienamente della nostra facoltà, *e con la ratifica, che promettiamo nel termine di quattro mesi da S. M.* abbiamo stimato solamente di moderare le alienazioni stesse fatte al loro giusto, e corrispondente valore del prezzo, che fu pagato da' Compratori, secondo nell' anno 1678. dopo la guerra di Messina, fu similmente praticato; anzi in qualche parte migliorando nei termini, che la giustizia può compor-

Bona fides servanda.

tare

tare, la condizione de' medesimi; Onde con la presente Prammatica, in ogni tempo valitura, fatta col detto voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente „ Ordiniamo, e comandiamo, „ che tutte le vendite fatte dalla Regia Corte nel Tribunale della Regia Camera nel tempo del Serenissimo Duca d'Angiò delle partite de' Fiscali di questa Provincia di Terra di Lavoro alla ragione di ducati settanta per cento effettivi, si riducano alla ragione di ducati novanta per cento, in modo che restino da oggi in avanti minorati i capitali venduti quanto importano al detto valore de' ducati novanta per cento, e tutto l'avanzo di essi resti in beneficio della Regia Corte. I Fiscali dell'altre Provincie del Regno, che sono stati venduti al prezzo effettivo de' ducati sessanta per cento, restino nel modo medesimo ridotti al prezzo de' ducati ottanta per cento. Le Partite di Adohe vendute alla ragione di ducati 7. per cento, si riducano al frutto competente del 5. per cento, secondo l'esempio di simili altre partite vendute.

Venditiones bonorum fiscalium reducantur ad valorem 90 pro 100. dummodo empta fuerint ad rationem 70. pro centum. Si vero ad rationem 60. reducantur ad 80. Adohae, quae venditae sunt ad rationem 6. per 100. reducantur ad usuras vigesimas nempe 5. pro 100. Ita, et vectigalia praecipua, ut intus. Quorum ratione possessores solvant sortem reliquorum fructuum ad Reg. Curiam, vigore hujus Pragm. spectantium.

„ Le Partite alienate degli Arrendamenti, che tengono la loro promessa precipuità, si riducano al frutto del cinque per cento del denaro da' detti Compratori pagato " essendo prezzo ben competente, e giusto, maggiormente per esser precipue le dette partite, restando l'avanzo di tutte le suddette partite (come s'è detto) in beneficio della Regia Corte.

E poichè la medesima causa, per la quale siamo stati stimolati di passar presentemente alla suddetta deliberazione, del preciso bisogno, è quella, che ci obbliga di trovare con la maggior prestezza, che sia possibile, il danaro: Per tanto con la medesima facoltà di sopra dichiarata „ Ordiniamo, e comandiamo, che tutt' i Possessori padroni delle suddette partite, alienate dalla Regia Corte nel detto tempo passato, debbano pagare il prezzo alla medesima ragione del detto valore eccessivo del frutto, ch'è stato pagato respettivamente, che già in virtù della presente Prammatica viene ad esser incorporato in beneficio del Real Patrimonio; e questo la metà dopo otto giorni, decorrendi dal tempo della presente pubblicazione, per quelli, che si trovano in questa Città, suoi Borghi, Distretti, e Casali, e l'altra metà dopo altri otto giorni, che sarà capitata, e pubblicata la ratifica di Sua Maestà; " E per quelli, che si trovano per lo Regno, e fuori di esso, nel termine di un mese, la metà, decorrendo, come si è detto, dal giorno della pubblicazione in questa Città, e di un altro mese dopo la detta ratifica di Sua Maestà „ che in questo modo potranno star con sicurezza dopo il pagamento dell'avanzo, ciascheduno delle loro partite interamente per tutte, così delle prime compre fatte nel detto tempo, come del presente avanzo per essi, e loro eredi, e successori, con ogni ampia facoltà liberamente, e pienamente goderle, e possederle in pieno loro dominio, e facoltà, nel modo stesso, come le godono, e possegono i Padroni delle partite della Regia Corte, alienate ne' tempi felici de' Predecessori nostri Austriaci Monarchi, che IDDIO tiene in sua santa gloria: con la quale deliberazione si rimette dalla Regia Corte ogni ragione, che potesse „ pre-

Data spe securitatis in posterum.

C c 2

„ pretendere per qualsivoglia via, o „ colore contra que' Compratori, che „ fra il detto tempo prescritto avranno obbedito a fare il detto pagamento."

Promettiamo per tal effetto in detto nome la detta ratifica di S. M. (che DIO guardi) nel termine di quattro mesi.

Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, Ordiniamo, e comandiamo, che la presente si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, e Regno. *Napoli 13. Marzo 1708. El Conde de Daun. Vidit Gascon Reg. Vidit C. Ulloa Reg. Vid. Andreas Reg. Vidit Cito Reg. Vidit Gaeta Reg. D. Dominicus Florillus Secret. Mastellonus Reg. a Mand. Scriba. In Bannor. 1. fol. 13. a ter. Imparatus.*

Die 13. Mart. 1708. Com. Daun.

DE INIVRIIS

TIT. CXXIX

PRAMMATICA PRIMA.

Injuriam vulgo Ciambellariam inferentes puniuntur.

AD evitanda scandala, quae quotidie oriri solent, tam in praesenti Civitate, quam in toto Regno, et observantiam illius inhonestae consuetudinis, quam vulgo *Ciambellariam* vocant, per quamplurima opprobria, et injuriosa verba a vicinis contra mulieres, quae ad secunda vota, vel ultra transeunt, publice cum maxima ignominia cum tympanis, et cornibus, et aliis improperiosis clamoribus publicè proferuntur, ut tandem illa mulier, et novus maritus taedio affecti cogantur se componere, et pecunia a dictis injuriis eximere, et liberare, ex quibus diversas rixas, delicta, scandala esse orta, ipsa experientia (quae est rerum magistra) edocuit; eisdemque scandalis obviare cupientes, cum lex divina, et humana non solum permittat primas, et secundas nuptias, et ultra, sed approbet; et Apostolus Paulus dicat: Mulier mortuo viro nubat in Domino: *Per hanc nostram Regiam sanctionem dictam malam consuetudinem, vulgo* Ciambellariam *dictam, reprobamus, et penitus tollimus, et de cetero fieri prohibemus omnino, sub poena unciarum auri centum, applicanda pro dimidia parte mulieri nubenti, et pro alia dimidia Regiae Curiae, in quam incurrant omnes, et quilibet ex eis, qui in dicta Ciambelleria intervenerint, ultra poenas alias a jure statutas contra inferentes aliis injurias; et qui non poterit dictam poenam solvere in aere, luat in corpore, secundum personarum qualitatem.* Ea propter dicimus, et districte praecipiendo mandamus omnibus, et singulis, et quibuscunque Officialibus, tam Regiis, quam Baronum, majoribus, et minoribus, quocunque nomine nuncupatis, titulo, officio, auctoritate, et potestate fungentibus, et aliis personis, ad quas spectabit, quatenus praesentem R. Pragm. sanctionem, et omnia, et singula contenta, et expressa in ea, ob-

Poena unciar. centum.

Ultra alias.

Non solvens luat in copore.

observent, et exequantur: exequi, et observari mandent, atque faciant ab omnibus, sub poena in dicta Regia sanctione contenta. *Datum in Castro Novo Neap. die 6. Julii* 1540. *D. Pedro de Toledo. Vid. de Colle Reg. et Viceproton. V. Loff. Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens Generalis mandavit mihi Joan. Antonio Salernitano Prosecret.*

Die 6. Julii 1540. D. Pedro de Toledo.

PRAMMATICA II.

Augetur poena iactus lapidum, et inquinamenti domus.

Essendo venuto in tanto abuso il fare delle macriate, fu gli anni passati pubblicato bando del tenor seguente, *videlicet*.

Carolus Quintus, etc. Per quanto nella Città di Napoli suo Distretto, e Casali, è cresciuta l' audacia de' malfattori, quali di notte per disonorare, e ingiuriare gli uomini, e persone vassalli, e sudditi di Sua Maestà, abitanti in loro case pacifici, e quieti, buttano, e fanno petriate, e macriate nelle mura di loro case, porte, e finestre, in grandissimo vituperio, ingiuria, e danno de' suoi sudditi; e questo forse sapendo, che per la legge comune non si dà loro pena corporale. Per il che volendosi ovviare a tanta licenza, audacia, e frequenza di delitto; Per lo presente bando „ Si ordina, e „ comanda, che da oggi in avanti, „ non sia persona alcuna di qualsi- „ voglia stato, grado, e condizione „ si sia, tanto Cittadina, come fo- „ restiera, che osi, nè presuma, nè „ di giorno, nè di notte, *sub quovis quaesito colore*, fare dette pe- „ triate, buttare, nè far buttare det- „ te macriate rosse, negre, gialle, „ verde, nè di altro qualsivoglia co- „ lore, nelle mura, porte, e fine- „ stre delle case di persona alcuna, „ di qualsivoglia condizione si sia, „ abitante in detta Città di Napoli, „ suoi Borghi, Casali, Territorj, „ e Distretto, sotto pena di dieci „ anni di galea; ed essendo genti- „ luomo se gli darà pena di dieci „ anni di deportazione, e altre pene „ riservate ad arbitrio del predetto „ Illustre Sig. Vicerè, quali pene „ si eseguiranno *irremisibiliter* contra „ quelli, che contravverranno. Ogni „ uno si guardi incorrere in dette „ pene". *Datum in Castro Novo Neap. die 6. Julii 1549. D. Pedro de Toledo. Vid. Polo R. V. Fonseca R. V. Villanus R.*

In libellis famosis ai adsunt testes de visu, potest procedi absque delicti corpore 3. Novembr. 1591. in Curiae 1. Cap. fol. 130.

Die 6 Julii 1549. D. Pedro de Toledo.

Per lo quale Bando non si è tampoco raffrenata l' audacia de' malfattori, anzi di giorno in giorno i delitti moltiplicano in casa di persone onorate, e di qualità, per odj particolari, donde ne nasce non solo l'offesa fatta alla particolar persona, alla quale s' intendea far ingiuria, ma ancora non cessa la sospezione, che senza causa non restano infamati, ed ingiuriati altri abitanti nelle case, e si dà occasione d' attribuire l' ingiuria per altro effetto, che per quello, che fosse stato, dal che si possono causare molti scandali. E perchè conviene in questo far provvisione tale, che simili ingiurie di macriate non si facciano, per evitare ancora molti altri inconvenienti, che da esse poteano succedere, ci è paruto per lo bene pubblico, e quiete del Regno, con parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente „ Alterare la detta pena im- „ posta per detto Bando, e quella „ stendere, siccome per tenore del „ presente Bando alteriamo, ed esten- „ diamo, *usque ad mortem naturalem* „ *inclusive*. Ed a tal che sia noto a „ tutti, e non si possa allegare igno- „ ranza; Per lo presente si notifica, „ e dichiara a tutti, ordinando, e „ co-

Poena mortis.

tratti di corda all' ignobili, et nobili sotto pena riseruata a nostro arbitrio, che non sia persona alcuna di qualunque stato, grado, et conditione si sia, che andando per mare per qual si voglia loco, et parte debbia andare facendo baie, nè dire ingiurie à persona alcuna, et che in nessuna parte, et loco non si debbia disnudare nissuno per natare, o lauarsi, si non portando calzonetti: Ita che non mostrino cosa alcuna dishonesta, et che non debbiano dire cose dishoneste, et facendono il contrario ordinamo, che inuiolabilmente si debbia essequire per detta pena contra detti ignobili, et essendo nobili, subito sublto se ci venghi a fare relatione, a talche possiamo dechiarare la detta pena a nostro arbitrio reseruata, et la medesima pena di quattro tratti di corda si debbia essequire contra li marinari, che portassero li predetti con loro Barche, che contrauenessero in alcuno modo alla dispositione del presente Banno, et non li reuelassero in la Gran Corte della Vicaria subito, che ritornati fussero. *Datum Neap. die 14. mensis Iunij 1575. Ant. Cardinalis de Granuela. Vidit Reuerterius Regens. Vidit Salernit. Reg. Villa de amore pro Secret.*

Die 14. Junii 1575. Cardinalis de Granuela.

Et se ben per altri banni emanati, tanto di ordine nostro, quanto dell' Illustriss. Commendator Maggiore nostro predecessore, all' hora Vicerè Luogotenente, et Capitan Generale nel presente Regno, è stato prouisto, et ordinato, che detto Banno fusse ad vnguem essequito; Tuttavolta intendemo, che non si sia osseruato, ne si osserua altramente, essendo nostra Volontà per il buon gouerno, et per euitare l' inconuenienti, che de facili possono soccedere, che detto Banno si habbia da osseruare inuiolabilmente, ei è parso con voto, et parere del Regio Collaterale Conseglio appresso di noi assistente fare il presente banno omni tempore valituro: Per il quale si ordina, et comanda a tutte, et qual si vogliano persone di qual si voglia stato, grado, et conditione se siano, che debbiano osseruare inuiolabilmente quanto si contiene nel detto preinserto Banno, quelle essequendo iuxta eius continentiam, et tenorem sotto le pene in esso contente da essequirnose, si come ordinamo, che si essequano irremissibilmente contra li transgressori; che tale è nostra volontà. *Datum Neap. die vltima mensis Maij 1589. Il Conte di Miranda. Vid. Moles Reg. Vid. Ribera Reg. Torres pro Secretario. Regist. in Bann. 8. fol. 115. Banno 4. lo natare.* Et perchè non obstante li presenti Banni, non si cessa di natare nelli sopradetti luochi: Per tanto si ordina, et comanda sotto la pena in essi Banni contenta che ogn' vno debbia osseruare li sopradetti Banni, et quanto in essi si contiene. *Dat. Neapoli die 15. Maij 1590. R. et Iudices M. C. V. C. Sanfelice. Io. Thomase Salamanca.*

Die 15. Maji 1590.

PRAMMATICA IV.

Banno, et commandamento da parte della Gran Corte della Vicaria per ordine, et mandato di sua Eccellenza.

PEr lo presente Banno s' ordina, et comanda a tutti, et singoli Bottarari, et Vendegnatori, che da hoggi auante non ardiscano, nè presumano dentro questa M. et fidelissima Città di Napoli, et suoi Burghi, ne di dì, ne di notte pronuntiare, ò dire parole dishoneste, ne fare baia, sotto pena di oncie diece, et

Ex originali.

Vendemiatores ac vulgo dicti Vetturari non dicant inhonesta, nec alij eis.

et di quattro tratti di corda al publico per ciascheduno, che contrauenerà, et altra pena reserbata ad arbitrio di detta Gran Corte, tante volte, quante volte contraueneranno al presente Banno: Et è contra s'ordina, et comanda ad ogni persona di qual si voglia grado, stato, et conditione si sia, che da hoggi auante, non ardiscano, nè presumano preuocare detti Bottarari, et Vendegnatori, nè altro di essi, a simili parole dishoneste, nè a dir le ingiurie, sotto la medesima pena, et ogn' vno si guardi di contrauenire. *Die 8. Octobris 1590. Regens, et Iudices Magnae Curiae Vicariae. Io. Thomas Salamanca. Dom. Io. Sanches, Fuluius Constantius.*

Die 8. Oct. 1590.

PRAMMATICA V.

Ex originali.

Natantibus absque faemoralibus; aut verba inhonesta, et contumeliosa proferentibus ab ora Mergellinae per totam oram Pausilippi, est imposita poena, vt intus per pragmaticas praecedentes. Nunc additur, vt neque cum faemoralibus, neque sine, vllo modo natari possit, tàm in praedictis oris Mergellinae, et Pausilippi, quam in ora sanctae Luciae, et circumcirca Castrum Oui, et illius pontem. h. d.

L'Anni passati, essendosi inteso che per diverse persone, che andauano con Barche per la Costera di Posilipo, si faceuano molte baie, et diceuano parole dishoneste, tanto alli habitanti in la Costera predetta, et loro Donne, et Famiglie, quanto ancho a quelli, che andauano a spasso per detta costera con Donne; talmente, che non si posseua habitare in le loro proprie case: nè alle volte andare per detta Costera a loro piacere, per non potersi soffrire le parole brutte, dishoneste, et di malo essempio, che diceuano notando, anzi disnudandosi, etiam in presentia di Donne, vituperosamente, per euitare li scandali, furno fatti per l' Illustri Vicerè nostri predecessori più Banni, commandando, che non si douesse, nè presumesse far simile insolentie, nè fare, o dire simili baie, et parole per la Costera di Mergoglino, et Posilippo, nè tampoco si douesse natare, et disnudare nissuno per natare, nè lauare, se non portassero calzonetti, sotto pena di quattro tratti di corda all' Ignobile, et alli Nobili sotto pena reseruata ad arbitrio di detti Illustri Vicerè, in la quale pena di quattro tratti di corda douessero anco incorrere quelli Marinari, che li portassero con le loro barche, et non havessero reuelato alla gran Corte della Vicaria quelli, che hauessero contrauenuto a detti Banni; et che nissuna Donna cortegiana potesse andare per mare per la detta Costera di Posilippo sotto pena della frusta, et che li Marinari non potessero portare nelle loro barche sotto pena di tre anni di Galera, come da detti Banni più largamente appare, alli quali ci remettemo. Et perchè intendemo, che li Banni predetti non stanno in quella osseruanza, che per essi stà prouisto, et ordinato; ci è parso con voto, et parere del Regio Collateral Conseglio, appresso di noi assistente, fare il presente Banno, omni tempore valituro, per il quale dicemo, ordinamo, et commandamo a tutte, et qual si vogliano persone di qualunque stato grado, et conditione si siano, che debbiano inuiolabilmente osseruare li precalendati Banni iusta loro forma, continentia, et tenore, sotto le dette pene, vt supra declarate: Et di più ordinamo, et commandamo, che da quà auanti nissuna persona nelli lochi predetti di Mergoglino, et Costera di Posilipo, nè tampoco dall' Imbarcaturo di Santa Lucia: dall' vna, et da l' altra parte del Castello dell' ouo, nè intorno ad esso Castello dell' Ouo, possa natare, ancorche portasse calzonetti predetti, seu braccille, sotto le medesime pene, quale volemo si debbiano esequire inuiolabilmente contra li transgressori. Ordinando con questa al

Re-

Regente, et Giudici de la gran Corte della Vicaria, che debbiano tenere particolar pensiero dell' osseruanza del presente nostro Banno: et contrauenendosi per dette persone Nobili, debbiano subito venire a farcene relatione, a tal che possiamo declarare la detta pena arbitraria; che tal'è nostra volontà. *Datum Neapoli die 4. mensis Iunij 1607. El Conde de Venauente. Vidit Constantius Regens. Vidit Don Berardinus a Barrionouo Regens. Vidit de Castellet Regens. Vidit Valcarcel Regens. Salazar Sec.*

Die 4. Junii 1607. El Conde de Venauente.

PRAMMATICA VI.

CAROLO III. Rege. Edita ad compescendos fautores Andegavensium.

ESsendosi compiaciuta Sua Divina Maestà restituire al giusto Dominio di questa Fedelissima Città, e Regno di Napoli il Serenissimo CARLO III. suo legittimo Signore, e Re, ed essendo seguita questa azione con tanta felicità, e quiete, che si riconosce in essa essere stata opera della divina providenza: e convenendo, che questa quiete si conservi, e che non sia alterata d'alcuni pochi mali intenzionati, i quali con parole tentano pregiudicare al presente felice Governo, ed accreditare il passato, con palesare un animo rubelle alla propria obbligazione, ed alla quiete dello Stato: e convenendo ovviare ad inconveniente tanto pregiudiziale al servizio di S. M. (che DIO guardi) ed al bene di questa Fedelissima Città, e Regno. Perciò col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, abbiamo fatto il presente banno *omni tempore valituro*, con il quale ordiniamo, ed espressamente comandiamo, che da oggi avanti niuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, ardisca parlare a favore del passato Governo, nè muover risse, o contese con alcuno per detta cagione, nè dir cosa in offesa del presente, sotto pena di anni diece di relegazione a i nobili, ed agl'Ignobili altrettanti di galera da erogarsi irremisibilmente contra chi controverrà.

Ut concordia civium servaretur poena statuta in eos, qui pro Andegavensibus rixas ciebant: Nobilibus deportatio per decennium; plebeis vero damnatio ad triremes.

E per le medesime ragioni di conservar la concordia, e quiete in questa Fedelissima Città, stante che S. M. per sua benignità ha perdonato tutti i trascorsi seguiti prima della felice entrata dell' Armi Austriache, perciò ordiniamo, e comandiamo, che niuna persona ardisca rimproverare, o ingiuriare a niuna persona per quello avesse, o detto, o fatto in tempo del passato Governo, perchè così conviene per la quiete, e tranquillità publica, et acciocchè così si esegua, e venga a notizia di tutti, vogliamo, ed ordiniamo, che il presente Banno si publichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città. *Datum Neap. in Regio Palatio die 20. mensis Julii 1707. C. Martinitz. Vidit Gascon Reg. Vidit Andreas Reg. Vidit C. Vlloa Reg. Mastellonus. Bannorum 1. fol. 2. Banno ut supra.* Pubblicata a dì 21. Luglio 1707.

Ne quis alicui obiiciat fuisse partium Andegavensium. Nulla tamen poena constituta.

Die 20. Julii 1707. Com. Martinitz.

PRAMMATICA VII.

CAROLO VI. Imp. et Rege. In eos animadvertit haec constitutio, qui ut inimicos ulciscerentur, vel notas inurerent vel inurere faciant in facie vel corpore; vel quaecunque indicia imprimantur. Occasio fuit ex ultione in quam prona gens patricia erat.

IL furore della vendetta avendo somministrato a' Vendicativi la maniera di lasciare nell' Umano sembiante con tagli, ferite, ed altra sorta di sfregio un visibile, e costante documento dell' oltraggio con perpetuo rincrescimento dell' offeso; quantunque questo acerbo misfatto venga compreso per comun diritto, sotto la rubrica delle ingiurie, e che anzi per esser delle atrocissime, come fatta nella principale, e più cospicua parte dell' Uomo, e come merca perma-

nente di una continua infamia, non sia esente per le stesse leggi de' Romani dalla pena capitale, praticata anche da' nostri Tribunali, quando vi sono concorse circostanze tali, che l'ingiuria essendo stata atrocissima, ha potuto il Giudice stendere il suo arbitrio sino alla feral sentenza di morte; Nulladimeno la frequenza di questo reato accaduta quà da qualche tempo, avendo richiamata la somma giustizia di Sua Maestà Cesarea, e Cattolica a qualche particolar provvedimento; Si è compiaciuta la Maestà Sua coll'esempio anche della Prammatica del Regno di Sicilia, ed in vista dell'umile rappresentazione fattale da Noi, e dal Collaterale Consiglio dopo una esatta, e matura discussione dell'affare nello stesso Collaterale, cogli Spettabili Reggenti capi de' Tribunali, e col Magnifico Avvocato Fiscale della G. C. della Vicaria, darci gli ordini opportuni per lo stabilimento, e promulgazione della presente legge. Onde eseguendo Noi gli ordini Cesarei in data de' 20. Novembre 1728., e de' 25. Giugno 1729., abbiamo stimato col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio presso di Noi assistente, formare la presente Prammatica sanzione, con cui resta prescritta la pena di morte naturale, tanto contra il Mandante, che contra il Mandatario, di delitto di taglio, e di qualunque sfregio del viso, sempre che sia commesso pensatamente, che per giustizia, considerato il caso, le persone, e le circostanze, possa riputarsi atrocissimo, privilegiando le pruove di questo delitto della stessa maniera, che sono nel proditorio, e nell' assassinio; e volendo espressamente, che gl' Inquisiti di tali misfatti non possano essere, nè visitati, nè aggraziati, nè transatti; ed affinchè non si lasci a' Giudici la facoltà di arbitrare sulle circostanze sopra richieste, per venire alla pena capitale, onde si aprisse la strada di snervare il rigore di questa legge, o da eseguirla ne' casi non meritati, come ancora, affinchè non si dia apertura agl' Iniqui da defraudarla; Vogliamo, ed ordiniamo, che nel caso, che i Giudici saranno in voto di morte contra i Rei di questo misfatto, debbano sospendere l' esecuzione, e farne relazione a Noi, ed al Regio Collateral Consiglio, ove colla matura riflessione di tutto, possa prendersi la rigorosa risoluzione di Giustizia corrispondente al reato. Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Illustre, e Fedelissima Città, e suoi Borghi, e Casali, e nelle Città, Terre, e luoghi del presente Regno, e con la dovuta relata torni a Noi. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 30. mensis Septembris 1729. Luys Comde de Harrach. Vidit Pisacane Reg. Vidit Castelli Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Peyri Reg. D. Nicolaus Fraggianni a secretis. Mastellonus.* Pubblicata a dì 10. Ottobre 1729.

Die 30. Sept. 1729. Comes de Harrach.

DE

DE INSTANTIA CAVSAE NON RESTITVENDA SINE EXPENSIS

T I T. CXXX

P R A M M A T I C A P R I M A.

Ex promulgatis anno 1477.

Instantia causae non restituitur, nisi refectis expensis.

I*Nstantia causae in judiciis a jure praefixa, si decursa fuerit per negligentiam partis, nullatenus restituatur, nisi prius refectis expensis. Si autem culpa Judicis, tunc restituta ipso iure intelligitur; et intelligatur per Judicem stetisse, si per duos menses ante lapsum instantiae processus conclusus ipsi Judici fuerit praesentatus cum petitione, et protestatione, ut ad expeditionem causae procedere debeat. Praedicta tamen non habeant locum in personis, quibus per beneficium restitutionis in integrum a Jure, et Regni Constitutionibus subvenitur, in quibus restitutionem petentibus beneficia eis salva remaneant.*

1477. Rex Ferdinandus.

DE INSTRVMENTORVM LIQVIDATIONE

TIT. CXXXI

PRAMMATICA PRIMA.

Causae super liquidatione non remittantur.

„ PEr la lettera Vostra de' 18. dell' istante, abbiamo veduto quel che ne scrivete, circa la lite, che verte in questa Regia Udienza contra Pietro Antonio d'Eboli, *super tenore instrumenti*, e come per l' Officiale dell' Illustre Ruygomez de Silva si domanda la remissione in virtù de' suoi privilegj, e che detta Regia Udienza si ritrova in possessione di conoscere essa dette cause. Vi rispondiamo, che dobbiate tenere in mano di rimettere detta causa, poichè detta Udienza sta in possessione di conoscere, sino all' altro ordine nostro, e così eseguirete, che tale è nostra volontà ". *Datum in Regio Palatio prope Castrum Novum Neap. die 24. Martii 1558. D. Federico de Toledo. Vid. Albertinus Reg. Vidit Villanus Reg. Vid. Villanova Reg. Lobera Profecr. In Curiae 1. Dirigitur Gubernatori Principatus Citra.*

Die 24. Mart. 1558. D. Federico de Toledo.

Gratia nomine Suae Majestatis, anni 1583.

sive

PRAMMATICA II.

Pendente lite inter creditores, et debitores non concedatur securitas debitorib. Concord. prag. 79.

„ ITem essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V. E. per la retta amministrazione della giustizia, ordinare al Sacro Consiglio, alla Gran Corte della Vicaria, ed a tutti gli altri Tribunali di questa Città, ed a tutti, e quali si vogliano Officiali d' essi Tribunali, che mentre pende la lite tra i creditori concorrenti alla dilazione quinquennale, o altra maggiore, o minore, da darsi ad alcuno debitore, non si possono interporre decreti, nè fare salvaguardie a' debitori, nè per conto della persona, nè per conto de' loro beni, nè impedire l' accuse dell' obbliganze, nè liquidazione di istrumenti, eziandio che la lite pendesse nel S. C., o in altro Tribunale per via d' appellazione da sentenza, che fosse data in favore de' creditori concorrenti, rivocando tutte le salvaguardie, che si ritrovassero fatte; parendo giusto, che infino a tanto, che la lite non sia del tutto finita per via di sentenza, che abbia l' esecuzione parata, non si debba il creditore impedire di conseguire il suo co' remedj necessarj, e tanto maggiormente, che la maggior parte di dette concorrenze sono fraudolente, e questo non solo ridenda in beneficio universale, ma ancora del Regio Fisco, il quale per dette salvaguardie è impedito di esigere le pene, che giustamente se gli debbono ". *Placet, prout supplicatur.*

§. 14. de offic. S. R. C. et §. infra.

1583. D. Pedro Giron.

Gra-

Gratia nomine Suae Majestatis, anni 1585.

sive

PRAMMATICA III.

Si relatio non fuerit facta in S. Consilio infra 15. dies M.C. procedat, non obstante relatione facienda.

„ ITem essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, supplicano V. E. che si degni ordinare, che „ quando si darà supplica al Sacro „ Consiglio, allegandosi ad istanza „ del debitore, che alcuno istrumen- „ to non sia liquido, o non si possa „ liquidare, secondo la forma del Ri- „ to della Gran Corte della Vicaria, „ non si possa ordinare, che se ne „ faccia parola nel Sacro Consiglio, „ ed impedire la liquidazione, od „ esecuzione dell'istrumento, se non „ fatto prima il deposito di quello „ che apparisce debitore, ovvero po- „ stosi nelle carceri della Vicaria; „ poichè si vede per esperienza, che „ da quello, che ordinariamente si „ fa, di ordinare, che se ne faccia „ parola nel Sacro Consiglio, dan- „ dosi pleggeria per lo debitore di „ ubbidire all'ordine del Sacro Con- „ siglio, ne nasce una salvaguardia „ a'debitori in pregiudizio de' credi- „ tori, che hanno i loro istrumenti „ liquidi, e quasi tutte queste sup- „ pliche, che si danno da'debitori, „ sono calunniose per dar dilazione, „ e per rimediare ancora ad alcuno „ creditore. Si degni ordinare, che „ in quel caso, che il Sacro Consi- „ glio dichiarerà, non esser ben li- „ quidato il creditore (oltra la pe- „ na, che si dee al Regio Fisco, e „ restituzione di quello, che avesse „ esatto) debba pagare al debitore „ la decima parte di quanto importa „ il credito, per lo quale ha liqui- „ dato l'istrumento, e questo s'in- „ tenda ancora a rispetto dell'obbli- „ ganze della Vicaria, e non solo in „ questa Città, ma per tutto il Re- „ gno, per beneficio universale di „ esso Regno; non essendo giusto, „ che i creditori sieno così straziati, „ e loro sieno date tante calunnie „ da'debitori per fuggire il paga- „ mento". *Servetur Ritus Magnae Curiae Vicariae, et ut creditores quantitates sibi debitas citius consequantur, et debitoribus, ut convenit, subveniatur; Placet, quod si relatio non fuerit facta in Sacro Consilio infra quindecim dies, Magna Curia procedat, non obstante relatione facienda.*

Ut in prag. 5.

Qui est rit. 166.

1585. D. Pedro Giron.

PRAMMATICA IV.

Scripturae ad impediendam liquidationem non recipiantur, nisi in M. C. pro tribunali sedente.

CUm nuper ad nostras aures pervenerit, quod tempore, quo fit relatio in Sacro Consilio per Judices Magnae Curiae Vicariae ad finem videndi, si instrumentum debet, aut non potuit liquidari servata forma Ritus, praesentantur in Aula Sacri Consilii scripturae, et quandoque fit decretum: *Quod visis scripturis Magna Curia provideat*, quod satis tendit in praejudicium partium, et Regii Fisci. Volentes propterea super hoc providere, praesenti Pragmatica, perpetuo valitura: *Decernimus, atque mandamus, quod non recipiantur aliquae scripturae, vel aliquod instrumentum, aut depositum ad impediendam liquidationem ipsius instrumenti, nisi in ipsa Magna Curiae, Magnaque Curia ipsa pro Tribunali sedente; et non praesentatis scripturis, instrumentis, vel deposito in eadem Magna Curia per citatum personaliter comparentem, non admittatur ad praesentandum, et producendum praedicta in aula Sacri Consilii, sed ex eisdem actis debeat cognosci de justitia liquidationis; et quando in ultima contumacia reus citatus non com-*

pa-

paruerit, sed postea de sero coram Judice, quod instante actore in Curia sedente, et comparente reo similiter, tunc tantum debeat recipi scriptura, instrumentum, vel aliquod depositum, et non in alio loco, et tempore. Mandamus etiam, quod observetur inviolabiliter provisio alias facta super expediendis citationibus super tenore instrumenti, tenoris sequentis: Inter principales Ritus, qui in Magna Curia reservantur, sunt hi, qui de praesentationibus instrumentorum loquuntur; jure igitur decernimus infrascripta Capitula, quae a praedecessoribus super hac materia constituta sunt, penitus observari, hoc etiam addentes, ut de cetero citationes super tenore instrumentorum per aliquem ex Officialibus Magnae Curiae expediri non possint, praecipue extra Civitatem Neapolis, nisi prius instrumento in Curia praesentato, et penes Actuarium relicto, ac per unum ex judicibus viso, et lecto, ne subditi Regis, quorum indemnitas curae est nobis forsan ex instrumentis non liquidis, ut saepe accidit, indebite graventur, et criminaliter molestentur, sub poena Regiae indignationis. Datum Neap. die 14. mensis Aprilis 1587. El Conde de Miranda. Vidit Moles Reg. Vidit Berricanus Proreg. Vidit Lanarius Proreg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Bastidae de Muñatones Secretar.

Citationes super tenore instrumenti per Officialem fieri non possunt, nisi prius instrumento in Curia exhibito, ac per unum ex Judicibus viso.

Die 14. April. 1587. El Conde de Miranda.

Mandatum Suae Excellentiae per Scriptorium,

sive

PRAMMATICA V.

Relatio in S.C. in liquidatione instrumenti fiat inf. 15. dies, quibus elapsis, exequatur poe-

A Su Excel. se hà dado la mem. que embio aqui, y haviendo tratado de lo que contiene, en Colateral, hà mandado, che se avise à V. S. *que ya son passados los quinçe dias y no se he hecho relaçion de las liquidaçiones de instrumento contenidas en la dicha memoria, que non obstante la suplica, que* Verbum faciat, *haga V. S. executar las penas, conforme al Capitulo nuevamente concedido a esta Ciudad*, aviso à V. S. que assi lo pueda hazer. *De Palacio a 1. di Diciembre 1587. Illust. S. baso las manos a V. S. su servidor Domingo de Torres.*

na juxta Cap. noviter concessum Civitati Neap.

Vide prag. 7. de Pelat. 1. Decem. 1587. Domingo de Torres.

Mandatum Suae excellentiae per Scriptorium,

sive

PRAMMATICA VI.

SU Exc. entendido, lo que contienen los papeles, que van con esta, *y dize, que no havia para que consultar este caso, como claramente es comprendido en la Prematica, y en las palabras claras della, y assi la osserven; no admittendole el deposito si no Curia pro Tribunali sedente. De Palaçio 19. de Março 1588. Concuerda con el Registro Domingo de Torres.*

Deposita non admittantur, nisi Curia pro Tribunali sedente vid. prag. 2. §. 7.

Die 19. Mart. 1588 Domingo de Torres.

PRAMMATICA VII.

ESsendosi per esperienza veduto, che per le molte dilazioni, e sotterfugj de' debitori, vengono i creditori, (ancorchè abbiano istrumenti liquidi di loro crediti) ad essere straziati in modo, che restano delusi, senza poter per molto tempo, e con molti lor dispendj, e travagli conseguire i loro crediti, e particolarmente essendo Noi informati, che molti debitori dimorando in varie parti del Regno, quando sono citati *super tenore instrumenti*, allegano essere infermi, producendo fede di Medico, per la quale loro si dà convenien-

Citatus infirmus super tenore instrumenti, extra Civitatem simul mittat libellum infirmitatis, et debet per mandatum speciale constituere procuratorem in hac Civitate, cum quo possit procedi ad interrogationem, ac si ipse principalis adesset, v. de prag. seq. §. 8.

niente dilazione a comparire, e non ostante questo, molte volte con fedi proccurate, e finte infermità, che presentano l'una dopo l'altra, vanno ottenendo tante dilazioni, che, o il creditore è forzato di lasciar di domandare il suo credito, stanco di tante lungherie, e cavillazioni, o è costretto a condurre il Giudice, o Mastro d'atti della Vicaria a sua costa molte volte nelle più lontane parti del Regno, con grandissime spese, e disaggj. E spesso per gl'impedimenti de' Giudici, non ostante, che il creditore stia pronto, si dilungano detti accessi, tanto che si viene a patire notabil danno, ed interesse. Per tanto volendo provvedere a questo abuso, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, colla presente Prammatica, *omni tempore vulitura* „ Ordiniamo, e comandiamo, che, „ quando alcuno sarà citato *super* „ *tenore instrumenti*, e si ritroverà „ fuora di questa Fedelissima Città „ infermo, debba inviare fede autentica della sua infermità nel modo, „ che si è fatto per lo passato, e „ giuntamente, con inviare detta fede, debba costituire un Proccuratore speciale, il quale possa in suo „ nome comparire in detta Gran Corte, *Curia pro Tribunali sedente*, e „ presentare tutte quelle scritture, „ e suppliche, ed allegare tutte quelle eccezioni *tantum*, che in virtù „ del Rito di detta Gran Corte, e „ Regia Prammatica potrebbe presentare, ed allegare il principale, se „ fosse presente, e non altre; e con „ detto Proccuratore si possa procedere all'atto dell'interrogazione, e „ liquidazione, come si potrebbe procedere col medesimo principale; „ e non comparendo detto Proccuratore, si abbia da procedere alla „ liquidazione di detto istrumento; „ non ostante l'impedimento, ed infermità allegata; dispensando (*quatenus opus est*) in questo al detto „ Rito, il quale essendo stato introdotto, per facilitare il pagamento „ in beneficio de' creditori, verrebbe oggi per *indirectum* per le cavillazioni, e dilazioni de' debitori „ ad operare contrario effetto". Ed acciocchè sia noto a tutti; Ordiniamo, che della presente Prammatica se ne affigga copia autentica *in valvis* de' Regj Tribunali di questa predetta Fedelissima Città. *Datum Neap. die 9. mensis Julii 1608. El Conde de Venavente. Vid. Constantius Reg. V. de Castellet Reg. Vid. D. Bernardinus a Barrionovo Reg. Dominus Vicerex Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Andreae de Salazar. In Pragmat. 1. fol. 109.*

Ut ex Rit. 166. et 167.

Die 9. Iulii 1608. El Conde de Venavente.

PRAMMATICA VIII.

TRa gli altri Capitoli di grazie concedute a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno nel Parlamento generale dall' Illust. quondam Duca d'Ossuna a' 25. di Febbrajo del 1585. ve ne fu uno in effetto contenente, che per evitar le molte dilazioni, che si davano per impedire, ed immortalare le liquidazioni degl' istrumenti, servata la forma del Rito della Vicaria, per le suppliche date in Consiglio, colle quali s'ordina alla Vicaria, che ne faccia parola in Consiglio de' decreti interposti per essa Vicaria, che dovessero i debitori citati *super tenore instrumenti*, a beneficio de' quali si spediscono le predette suppliche, proccurare, che la Relazione in Consiglio fosse fatta fra giorni quindici, altrimenti, quegli elassi, la Vicaria procedesse non ostante la relazione

da

Prag. 3. sup. da farsi in Consiglio, inserito dopo questo Capitolo nel volume impresso nelle Prammatiche di questo Regno.

E dopo alcun tempo, perchè questo Capitolo non si osservava colla puntualità, che si dovea, ne fu dato memoriale al medesimo Vicerè per lo Fisco, del quale essendosene trattato in Collaterale, fu fatto ordine per biglietto al 1. di Dicembre del 1587. diretto allo Spettabile Reggente di quel tempo, ch'essendo passato i quindici giorni senza esser fatta la relazione in Consiglio facesse eseguir la pena, non ostante la supplica del *Verbum faciat*, il qual biglietto similmente sta incorporato nel medesimo volume delle Prammatica nel *tit. de instrumentorum liquidatione*.

Sup. prag. 4. eod.

Ma perchè questo biglietto parla solamente della esecuzione per la pena, ha dato occasione, che quel Capitolo si sia osservato solamente a rispetto della pena del Fisco, ma non della quantità dovuta al creditore, conforme la citazione spedita *super tenore instrumenti*, e molte volte nè anche a rispetto della pena del Fisco è stato osservato col rigore, che si conveniva sotto pretesto, che il ritardarsi le relazioni in Consiglio non proceda da colpa delle parti, nè de' Giudici, che l'hanno da riferire, ma dal poco tempo, che loro si dà di far dette relazioni, le quali non si possono fare, se non in una giornata sola della settimana, che per ordinario è stabilito il Giovedì, ed in questa giornata una sola ora si dà ai Giudici civili, e l'altre due a' Giudici criminali. Il che essendo stato rappresentato alla Maestà Sua, è restata servita con carta de' 16. di Novembre del 1632. tra l'altre cose ordinare, che s'osservino le Prammatiche *terza, e quinta de instrumentorum liquidatione*, che sono il predetto Capitolo di grazia, e biglietto spedito per Collaterale, di sopra riferito, conforme l'aveva ancora ordinato l'Illustre Duca d'Alba nostro predecessore, parendole molto giusto, che così si debba osservare, e che in modo alcuno non si contravvenga alle Prammatiche; però per evitar il pregiudizio, che potrebbe risultare alle parti colla rigorosa esecuzione dopo passati i quindici giorni, in caso che non vi fosse colpa di esse parti, ma l'impedimento nascesse da altri accidenti, che possono occorrere in questo, si è servita Sua Maestà, che se le dia avviso dell'espediente, che in questo si può pigliare, perchè la Maestà Sua possa determinare quello, che le parrà conveniente.

Sup. prag. 3. et 5. eod.

Ed ancorchè per Noi, in esecuzione di quanto comanda la Maestà Sua, se le sia fatta consulta, e rappresentatile tutt'i buoni espedienti, che in questo particolare, ed in ogni altro concernente la breve, e buona spedizione si potevano introdurre; Pure tra questo mezzo ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, ordinare, provvedere, e comandare, come colla presente Prammatica, *omni tempore valitura* „ Provvediamo, ordiniamo, e comandiamo infino ad „ altr' ordine della Maestà Sua gl'infrascritti capi.

Primo. „ Che il detto Capitolo „ s'osservi *ad unguem* inviolabilmen„ te, con dar la sua esecuzione a' de„ creti della Vicaria in materia di „ liquidazione d'istrumenti, tanto a „ rispetto della pena del Fisco, quan„ to del credito spettante alla parte, „ passati i giorni quindici, dopo pre„ sentata la supplica, con far dare „ pleggeria *de restituendo in casu re„ tractationis*, quando sarà fatta la „ parola. *Verum* se fra i detti gior-

Decreta M. C. V. sup. inst. liquidatione, quam recipiant executionem pendente relatione?

„ ni

„ ni quindici il debitore farà deposito della quantità dimandata, o si costituira *in vinculis* dentro le carceri della Vicaria, si soprassederà all'esecuzione, infino che sarà fatta la relazione in Consiglio.

Spectab. Praeses curare debet ut S. C. quolibet Jovis die, vel alio vacet relacionibus M. C. Concord. prag. 18. de Off. S. R. C. et 8. nu 5. de off. magist. Jus.

Secondo. „ Che per dar a' Giudici civili maggior comodità di far le dette relazioni in Consiglio, lo Spettabile Presidente in ogni Giovedì, o essendo festa, in altra giornata destinanda per le dette relazioni, debba applicare tutte l'ore della mattina a' Giudici civili, senza ammettervi altro negozio, escludendone, *etiam* le cause di sospezioni, per spedizione delle quali, e per intendere le relazioni de' Giudici criminali, debba col Sacro Consiglio tornar la sera all'ora competente, e per detta spedizione dovranno assistere sempre due ore continue almeno.

Decreta facta relatione lata in Consilio non impediantur ab aliis petitionibus supplicibus aliis ea nulla fuerint allegata.

Terzo. „ Che fatta la relazione in Consiglio, dal decreto, che ne risulterà, non si possa riclamare, a fine d'impedire l'esecuzione; e il Presidente non possa far provvisione alle suppliche, che se gli daranno, che *M. C. verbum faciat simpliciter*, nè con la clausola; *Iterum verbum faciat loco reclamationis*, nè tampoco con la clausola; *Si non fuit auditus*, nè in qualsivoglia altro modo, col quale si possa per qualsivoglia momento ritardar la sua esecuzione; ed in caso contrario vogliamo, che la Vicaria non l'osservi, nè la faccia ricevere in processo, ma attenda a procedere alla reale, e total'esecuzione con ogni rigore, convenendo così non solamente per la qualità della causa, ma per conservar l'autorità, e preminenza del Sacro Consiglio, che dee essere tremenda appresso di tutti; Restando però libera facoltà alle parti di poter dire di nullità, o usar degli altri rimedj, che di ragione loro spettano, conforme alle Leggi comuni, Riti, e Prammatiche di questo Regno.

Pendente causa in M. C. et relata in S. C. Nem S. C. et Consiliarii non impediant causae progressum in scriptis, vel sine scriptis.

Quarto. „ Vogliamo, che pendente la causa di liquidazione d'istrumento in Vicaria, tanto prima, quanto dopo, che sarà introdotta, e riferita in Consiglio, non possa il Sacro Consiglio collegialmente, e molto meno i Consiglieri in particolare, dar ordine alla Vicaria a bocca, nè per decreto, che soprassegga in quella, o che mandi il processo, o gli atti, o che in altro modo possa impedire il progresso della causa. Ed i Consiglieri in casa non possano, nè anche per decreto inibire alla Vicaria di procedere, ancorchè sia sotto pretesto di pendenza di lite in Consiglio, nè pure per pochissimi giorni; restando in questi casi rimedio alle parti di darne supplica al Presidente, e proccurare decretazione, che se ne faccia parola in quella Ruota, dove pende la lite; ed in caso contrario la Vicaria non li debba osservare, nè fare ricevere in processo, ma prosegua alla causa, conforme è giustizia.

Nec Consiliarii domi inhibeant, sub colore litis pendentis.

Vide prag. 82. de off. S. R. C.

Quinto. „ Siamo informati, che dopo fatta la liquidazione dell'istrumento, e spedite le lettere esecutoriali *realiter, et personaliter*, con un'altra frode si rendono inutili, e frustratorie a' poveri creditori, perchè fanno introdurre in Consiglio giudizio, o di nullità, *seu* rescissione del contratto, dal quale dipende la liquidazione dell'istrumento, e di concorrenza; *seu* dilazione quinquennale, o altra minore, ed in esser data la prima supplica commessa in Consiglio; ottengono dal Consiglio superses-

„ soria, e sebben temporale, loro si
„ va prorogando tante volte, finchè
„ si spedisce la causa della concor-
„ renza, la quale il più delle volte
„ suole esser mossa da' creditori falsi,
„ e simulati, e questo, non ostante
„ che per le Prammatiche stia proi-
„ bito, che tali salvaguardie, pen-
„ dente la lite, tanto in prima,
„ quanto in seconda istanza non si
„ possano concedere, nè per decreto
„ fatto in casa, nè per decreto fat-
„ to in Consiglio. E perciò giu-
„ dicando questa introduzione per a-
„ zione molto mal fatta, e molto
„ perniciosa alla Repubblica; voglia-
„ mo, che la Prammatica predetta
„ si osservi inviolabilmente, come
„ parla; ed in caso contrario d'ogni
„ salvaguardia, che sarà spedita, o
„ si spedirà, o dalla Vicaria, o dal
„ Commessario, o dal S. C. non se
„ ne tenga conto: e non ostante la
„ salvaguardia, possano i tali debi-
„ tori esser eseguiti, *realiter*, *et per-
„ sonaliter*, conforme alle lettere ese-
„ cutoriali, che contra di quei saran-
„ no spedite. Il simile ordiniamo a
„ rispetto delle cause introdotte in
„ Consiglio prima, o dopo delle ci-
„ tazioni *super tenore instrumenti*, che
„ con occasione di quelle non si
„ possa impedire il corso della li-
„ quidazione dell' istrumento. Ag-
„ giungendo, che per le cause intro-
„ dotte dopo, quando la Vicaria farà
„ la relazione, non possa il S. C.
„ provvedere, che *causa remaneat in
„ S. C.* dove pende la lite nuova,
„ essendo frode troppo manifesta al-
„ la liquidazione prima intentata. „

Confirmatur prag. 2. sup. eod.

Lites cœptæ in S.C. post citationem super tenore non possunt remanere in S. C. vide prag. 81. de off. S.R.C.

Sesto. E perchè ci è venuta que-
rela, che nell' intimazione della cita-
zione *super tenore instrumenti* alcuni
creditori usano molta malizia, per-
chè non venga a notizia del debito-
re, che si ha da citare, contra del
quale poi si procede in contumacia,
e per lo vigore del Rito non può es-
sere inteso, se prima non ha pagato;
Ci è paruto bene rimediare ancora
all' indennità de' debitori. E perciò
„ Vogliamo, che questo atto di ci-
„ tazione *super tenore instrumenti* non
„ si possa fare, se non per l' Aguz-
„ zino di Vicaria, che sia matrico-
„ lato, e che sappia scrivere di pro-
„ pria mano, e con intervento di
„ due testimonj della medesima stra-
„ da, dove si fa l' atto della cita-
„ zione, tanto se si fa di persona,
„ quanto nella casa dove abita il
„ debitore, quanto ancora nella Cu-
„ ria designata nell' istrumento: e
„ l' Aguzzino debba di sua mano scri-
„ vere la referenda, nella quale spe-
„ cifichi il giorno, il luogo, e i te-
„ stimonj per nome, e cognome, al-
„ trimenti si abbia come per non
„ fatta; e che al tempo, che il cre-
„ ditore va ad accusare la prima con-
„ tumacia, a quella citazione il Ma-
„ stro d' atti delle contumacie non
„ possa far l' atto dell' incusa, se nel
„ medesimo tempo il creditore non
„ presenta la fede della matricola di
„ quello Aguzzino, da conservarsi
„ poi negli atti, altrimenti, oltra la
„ nullità dell' atto, esso Mastro d'at-
„ ti sarà tenuto a tutti gl' interessi
„ delle parti „.

Relatio citationis fiat per nuncium M.C. descriptum in matricula propria manu cum interventu duorum testium, continens diem, loca, et nomina, et cognomina testium. Concord prag. 7. de citat.

Declaratur extra Neap. in prag. seq.

Settimo. Siamo informati, che tra
l' altre cagioni, per le quali si man-
dano a lungo queste cause di liquida-
zione d' istrumento, che per sua na-
turalezza debbono essere le più brevi di
tutte l' altre, è una principalissima
introdotta con grande abuso, e cor-
ruttela del Rito, poichè quando i de-
bitori sono citati *super tenore instru-
menti*, e si gravano dell' indebita cita-
tione con supplica al S.C., la forma
della decretazione è, che *comparente
supplicante personaliter, et praestante*

Vide prag. 10.

cau-

cautionem de parendo mandatis S. C. M. C. verbum faciat, e se non adempie subito, resta condannato, e se gli spedisce subito l' esecutorio *realiter*, *et personaliter*. Ora per evitare il dar di questa pleggeria, hanno introdotto, che nell' ultima Corte, o dal tempo dell' insistenza, quando sono comparsi *de sero*, non compariscono colla supplica, ma presentano alcune scritture, le quali al più delle volte si sono trovate impertinenti, e non concernenti alla causa, e la Vicaria in quella ultima Corte, *pro Tribunali sedente*, non si può impedire in vedere allora quelle scritture, e si ha soluto far decreto; *Visis scripturis extra bancam providebitur*, e dopo in Ruota discusse le scritture, quando non si trovano rilevanti, si fa decreto; *Procedatur ad interrogationem*, e da questo decreto il S. C. ammette l' appellazione semplicemente col *Verbum faciat*, senza obbligarlo a fare deposito, nè pure a dar la pleggeria *de parendo mandatis S.C.*, il che essendoci paruto assurdo „ Vogliamo, „ che quando la supplica, che si ha „ *ab indebita citatione*, nella quale „ ordinariamente si suole allegare, „ che l' istrumento è illecito pazionato, o che abbia altro mancamento, per lo quale non si possa procedere *via Ritus*, o che la persona, ad istanza della quale si spedisce la citazione, non sia legittima, o che la citazione sia nulla, „ o altro difetto, per lo quale non „ s' impugna la sostanza dell' istrumento, e la verità del debito; in „ questo caso, quando nell' ultima „ Corte si presenta la supplica del „ S. C. colla decretazione solita; „ *Comparente supplicante personaliter*, „ *et praestante cautionem de parendo* „ *mandatis S. C.* si ammetta, e si „ riceva la supplica, ma il debitore „ citato sia obbligato di adempiere „ colla pleggeria per tutto, e infino „ all' ultim' ora del Tribunale della „ Vicaria nella giornata giuridica *immediate* seguente, la quale non si „ possa dilatare, sospendere, nè prorogare, nè dalla Vicaria, nè dal „ Consiglio, e quella elassa senza „ adempiere, si spedisca l' esecutorio „ *realiter, et personaliter in contumaciam*, come se il debitore non fosse comparso, e la supplica non „ fosse stata presentata, con far descrivere la liquidazione come fatta „ nel libro dell' Inferao all' istesso „ punto; la quale non si possa sospendere, ancorchè adempiesse poi „ incontanente. Ma quando avrà adempiuto, vogliamo, che si faccia „ la parola in Consiglio fra i quindici giorni, computandi dal dì, „ che sarà presentata; e confermandosi dal Consiglio la citazione della Vicaria col decreto: *Remissa est* „ *eidem M. C.*, l' istesso dì, che sarà fatta la parola, se ci sarà ora, „ o in giorno giuridico *immediate* seguente, sia obbligato il debitore, „ istando il creditore, comparire *personaliter* nella Ruota in Vicaria, „ perchè là si possa far l' atto dell' interrogazione, il qual fatto, se „ il debitore non comparisce *saccullo parato*, conforme il Rito, resterà carcerato, e di più se gli eseguiranno i beni insino all' effettuale, e totale soddisfazione; con dichiarazione, che in questo caso, se „ il debitore *in actu interrogationis* allegasse soddisfazione, o novazione, „ o nullità di altra eccezione, che „ impugnasse l' istrumento, si sospenderà l' esecuzione *in bonis*, restando carcerato *in vinculis*, o fatto deposito, conforme sta disposto per „ lo medesimo Rito; ma se il debitore non comparirà di persona a „ far

Exhibita supplici petitione cum decreto comparente personaliter, et praestante cautionem de parendo mandatis S. C. in ultima Curia debet debitor per totam Curiam seq. cautionem praestare, alias literae executoriales confiandatur.

Si cautionem praestiterit intra 15. dies fiat relatio, et si remittitur M. C. eodem die vel sequenti debet se exhibere, ut interrogetur.

Quid si faciat depositum? vide prag.

Nisi se exhibeat, incurratur fidejussio.

„ far l' atto dell' interrogazione, si
„ accuserà la pleggeria, e si spedi-
„ ranno le lettere esecutoriali per lo
„ debito, e per la pena contra il
„ principale, e contra il pleggio.
„ „ Però quando il debitore compa-
„ rendo nell' ultima Corte non pre-
„ senta la supplica, appellando *ab*
„ *indebita citatione*, ma solamente
„ presenta comparsa colle scritture,
„ colle quali non inficia l' istrumen-
„ to, ma solamente pretende soddis-
„ fazione, o pendenza di lite civile,
„ o altra eccezione, vogliamo, che
„ rimosso ogni abuso in contrario
„ introdotto, *Magna Curia pro Tri-*
„ *bunali sedente*, in quello istante si
„ faccia la provvisione antica, cioè:
„ *Condamnetur; verum non ponatur in*
„ *libro Inferni, donec visis scripturis*
„ *extra bancam, aliter fuerit provisum*,
„ e la mattina *immediate* seguente si
„ abbiano a discutere le scritture in
„ Ruota colle parti, e non trovan-
„ dosi sussistenti in modo, ch' eli-
„ dano il rigore dell' istrumento, non
„ si avrà da fare la forma del decre-
„ to fin qua malamente introdotto:
„ *procedatur ad interrogationem*, per-
„ chè l' interrogazione si ebbe per
„ fatta all' ultima Corte, quando il
„ debitore, rispondendo colla com-
„ parsa, e colle scritture presentate,
„ restò condannato, ma sospesa l' e-
„ secuzione per le scritture; ma si di-
„ rà, *ponatur in libro inferni*, o *re-*
„ *maneat condemnatus, et ponatur in*
„ *libro*, com' era la forma antica, e
„ in questo caso, se il debitore è
„ presente, si carcererà, e si spedi-
„ ranno le lettere esecutoriali *realiter*
„ *tantum*; ma non essendo presente,
„ incontanente se gli spediranno *rea-*
„ *liter, et personaliter*, e non possa
„ più essere inteso avverso del detto
„ istrumento già liquidato, nè *in*
„ *vinculis*, nè fatto deposito condi-
„ zionato, se prima non avrà inte-
„ ramente pagato tutto il debito, e
„ la pena, colle spese fatte dal cre-
„ ditore nella riassunzione dell' istru-
„ mento, nè anche se volesse inten-
„ tar giudizio principale in Vicaria,
„ o in Consiglio; e in caso che ne
„ facesse deposito in Banco, e lo
„ presentasse appresso gli atti della
„ liquidazione, per la liberazione del
„ quale si avessero da pagare i di-
„ ritti al Mastro d' atti, e Scrivano;
„ vogliamo, che detto deposito non
„ si riceva, se non sarà del tutto li-
„ bero, ed esplicito, e insieme col
„ deposito avrà presentato prontamen-
„ te il danaro, che sarà necessario
„ per li detti diritti del Mastro d'
„ Atti, e Scrivano, con dichiarare,
„ che, se in questo ultimo caso do-
„ po la provvisione fatta dalla Vica-
„ ria: *visis scripturis*, vorrà il debi-
„ tore appellare al S. C. la decreta-
„ zione, che si farà nella supplica,
„ sarà con la clausula: *constituto de-*
„ *bitore in vinculis, vel facto deposito,*
„ *M. C. verbum faciat*, e non d' al-
„ tro modo, purchè al tempo, che
„ si presenterà la supplica, non sia
„ posto nel libro dell' inferno, per-
„ chè dopo posto nell' inferno, non
„ vi ha altro rimedio, se non sola-
„ mente col pagamento esplicito; e
„ conforme al sopraddetto vogliamo,
„ che si osservi *in futurum*, e ogni
„ supplica, che venisse spedita in
„ altra forma, non si debba riceve-
„ re, nè osservare ".

Ottavo. Per Prammatica dell' Ill. Conte di Venavente a' 9. Luglio del 1608. per evitare le dilazioni, che nasceano da quei debitori, che stanno in diverse parti del Regno, e citati *super tenore instrumenti* allegano impedimento d' infermità, con produrre fede del Medico, con che obbligavano il creditore a proccurar l' accesso del

Quando in ultima Curia non exhibet d. supplicem petitionem; et vide prag. 30.

Quando debitor est praesens quando est absens.

Quando fit depositum.

Quando debitor appellat a decreto M.C.V. visis scripturis.

Prag. 9. eod.

del Giudice per far l' atto dell' interrogazione in quel luogo, dove stava il debitore, il che cagionava non solo lunga dilazione alla causa, ma ancora grossa spesa al creditore, fu disposto, che potesse il tal debitore citato comparire per lo suo Proccuratore specialmente constituito, e colla fede del Medico presentare, *Curia pro Tribunali sedente*, tutte le suppliche, e scritture, ed allegare tutte l' eccezioni, che in questi casi si debbono ammettere, come se fosse il principale istesso. Ora l' esperienza ha dimostrato, che per le malizie de' litiganti, questo rimedio, inventato per evitar le dilazioni in un caso solo, si è convertito in danno, e pregiudizio universale; poichè la Vicaria ammette le fedi del Medico semplici, e private senza le debite solennità, e per Proccuratore speciale si contenta, che abbia la potestà generale di comparire ad allegare qualsivoglia infermità presente, e futura, e in qualsivoglia causa, mota, e movenda, ancorchè sia fatta molto tempo prima della citazione *super tenore instrumenti*, della quale si tratta, e quel che ci dà maggiore ammirazione, è, che questa interpretazione sia ammessa ordinariamente dal S. C. indifferentemente; e parendo a Noi, che questa interpretazione sia troppo aliena dalle parole, e dalla mente della detta Prammatica, e fuori della ragione, che fu motivo di far quella disposizione „ Vogliamo, che, „ da qua in avanti, non si debbano „ ammettere queste proccure così ge„ nerali; ma che debbano essere spe„ cifiche in quella causa, per la qua„ le si è spedita la citazione, e do„ po la citazione ad allegar quella „ infermità, della quale allora, e in „ quel medesimo tempo si tratta, e „ che si contiene nella fede, che nel „ medesimo istante si presenta, che „ non possa servir per altra causa „ per allegare altra infermità; ed a „ rispetto delle fedi d' infermità non „ vogliamo, che si ammettano fedi „ semplici, e private, ma solamente „ fatte per atto pubblico, con giu„ ramento speciale prestando dal Me„ dico in mano dell' Officiale di giu„ stizia del luogo, riassunto per atto „ pubblico, per Notar pubblico, e „ non altrimenti ".

Literae procurationis sint speciales.

Libelli infermitatis Medicorum quomodo recipiendi.

Nono. I Commessarj nelle cause di liquidazioni d' istrumenti sono stati sempre quei Giudici, che hanno fatto l' eddomada nell' ultima Corte, nella quale si è chiamata l' interlocutoria. Al presente si è introdotto il disputar del Commessario, sotto pretesto, che abbia dipendenza da altro processo in Vicaria, che si presenta *in promptu*, o abbia connessità con altra causa del medesimo Tribunale, della quale sia altro Commessario, e con questa disputa non si può arrivare l' effetto della liquidazione „ Vogliamo, che resti Commessario „ il medesimo Eddomadario infino a „ tanto, che veduto il processo, de„ terminerà, se si ha da procedere „ alla liquidazione; e determinandosi „ per quello processo, che si presen„ ta, che *agatur ordinarie*, in tal ca„ so resterà il presente Commessario, „ e non altrimenti.

Judex liquidationis sit Regens Curiam in hebdomada.

Ultimamente „ vogliamo, che i „ Mastri d' atti della Vicaria debba„ no con attenzione osservar quanto „ ne' sopraddetti capi sta disposto sen„ za eccezione di persona alcuna, ed „ in caso d' inosservanza per colpa „ loro, vogliamo, che la prima vol„ ta il Mastro d' atti paghi la pena „ di once dodici, la seconda sia so„ speso per mesi sei dall' officio, ed „ emolumenti di quello, e la terza „ per due anni di sospensione, come „ di

Poen. unc. 12. prima vice; suspensionis per sex menses secunda vice; et suspensionis per triennium tertia vice.

„ di sopra, e che queste pene si debbano eseguire irremisibilmente, senza che nè dal Reggente, nè dalla Vicaria tutta si possano rimettere, sospendere, ò dilatare, e che non se ne ammetta appellazione al Sacro Consiglio.

Ed acciocchè la presente sia nota a tutti, e non si possa allegare causa d'ignoranza; ordiniamo, che si pubblichi per li luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e suo Regno, e se ne affigga copia *in valvis* de' Regj Tribunali. *Dat. Neap. die 21. Januarii 1632. El Conde de Monterey. Vid. Carolus de Tapia Reg. Vidit Enriquez Reg. Vidit Lopez Reg. Vidit Rovitus Reg. In Pragmaticarum 1. fol. 114.*

Die 21. Jan. 1632. El Conde de Monterey.

PRAMMATICA IX.

Prag. 8. sup.

TRa l'altre ordinazioni contenute nella Regia Prammatica *de liquidatione instrumentorum* d'ordine Nostro emanata sotto a' 21. di Gennajo del 1632. vi ha Capitolo del tenor seguente, *videlicet*.

Citationes super tenore fiant per alguzerios matriculatos, et scribere scientes cum interventu duorum testium platear, ubi fit citatio.

E perchè ci è venuta querela, che nelle intimazioni della citazione *super tenore instrumenti* alcuni creditori usano molta malizia, perchè non venga a notizia del debitore, che si ha da citare, contra del quale poi si procede in contumacia, e per lo vigore del Ritò non può essere inteso, se prima non ha pagato; ci è paruto bene di rimediare ancora all' indennità de' debitori; e perciò vogliamo, che questo atto di citazione *super tenore instrumenti*, non si possa fare se non per Aguzzino di Vicaria, che sia matricolato, e che sappia scrivere di propria mano, e con intervento di due testimonj della medesima strada, dove si fa l'atto della citazione, tanto se si fa di persona, quanto nella casa dove abita il debitore, quanto ancora nella Curia designata nell' istrumento: e l'Aguzzino debba di sua mano scrivere la referenda, nella quale specifichi il giorno, il luogo, e i testimonj per nome, e cognome; altrimenti si abbia come per non fatta, e che al tempo, che il creditore va ad accusare la prima contumacia, a quella citazione il Mastro d'atti delle Contumacie non possa fare atto delle accuse, se nel medesimo tempo il creditore non presenta fede della matricola di quello Aguzzino, da conservarsi poi negli atti, altrimenti, oltra la nullità dell' atto, esso Mastro d'atti sarà tenuto a tutti gl' interessi delle parti; Al presente ci è stato presentato il seguente memoriale, *videlicet* Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore. Il Proccuratore Fiscale delle cause criminali del Regno supplicando dice a V. E. come nella Prammatica fatta per V. E. e Regio Collateral Consiglio a' 21. di Gennajo del 1632. sopra le liquidazioni degl' istrumenti, tra l'altre cose nel sesto Capo v'ha, che le citazioni *super tenore instrumenti* si debbano intimare da Aguzzino di Vicaria matricolato, che sappia scrivere, ed in presenza di due testimonj. E perchè, Signore Eccellentissimo, la maggior parte delle dette citazioni s'intimano fuori di questa Città in diversi luoghi del Regno, dove non così facilmente alcuni poveri creditori hanno possibiltà di mandare a loro spese l'Aguzzino di Vicaria *in partibus*, e massime quando il debitore sta in Terra di Otranto, Bari, Lecce, ed altri luoghi distante, per le dette intimazioni, donde ne nasce danno notabile al Regio Fisco: essendo la maggior parte delle pene, che acquista, quelle di fuori di Napoli. Per tanto suppli-

Prag. 8. sup.

plica V. E. che voglia ordinare al Mastro d'atti delle contumacie, che le scritture intimate fuori di Napoli da' Giurati delle Terre in presenza di due testimonj, si debbano ammettere, ed accusarsi le contumacie, acciocchè il Regio Fisco non perda le pene, e le povere parti abbiano la loro intenzione; che l'avrà a grazia, *ut Deus, etc. Fisci Procurator supplicat, ut supra*. Ed avendo Noi considerato quanto nel preinserto Memoriale si rappresenta, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente dichiarazione del Capitolo predetto, che „ A rispetto delle citazioni *super tenore instrumenti*, che „ si hanno da intimare in questa Fedelissima Città di Napoli, e suoi „ Casali si osservi il disposto per „ detto preinserto Capitolo *prout jacet*, sotto da pena in esso contenuta, „ Ed in quanto all' altre parti del „ presente Regno, vogliamo, che le „ dette citazioni si possano notificare „ per Aguzzini, e servienti ordinarj „ delle Corti, e Tribunali, così Regj, come Baronali, che sappiano „ leggere, e scrivere, ed in presenza di due testimonj da descriversi „ nella relazione della citazione; Però nell' accusa della prima contumacia si debba presentare al Mastro d'atti della Corte, dove si „ farà detta liquidazione, fede del „ Tribunale, o Capitano della Corte „ di esso Aguzzino, o serviente, ed „ anche dell' Università, che detto „ Aguzzino, o serviente sia tale, „ quale si asserisce; e facendosi il „ contrario, oltra la nullità dell' atto, vogliamo, che s'incorra nella „ pena suddetta ". Ed affinchè sia noto a tutti, e non si possa allegare causa d'ignoranza; vogliamo, che la presente dichiarazione, si pubblichi per li luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e Regno. *Datum Neap. die 31. Martii 1632. El Conde de Monterey, V. Carolus de Tapia Reg. Vid. Enriquez Reg. Vidit Lopez Reg. Vid. Rovitus Reg. Barilius Secret. in Pragmat. 1. fol. 121.*

Forma, quoad notificationem citationis sup. tenore instrumenti quoad alias partes Regni.

Poen. ead.

Die 31. Mart. 1632. El Conde de Monterey.

PRAMMATICA X.

PEr parte del Magnifico Proccurator Fiscale delle cause criminali di questo Regno ci è stato presentato il seguente memoriale, *videlicet*. Illustrissimo Signore; il Proccurator Fiscale delle cause criminali del Regno, supplicando dice a V. E. come nella Prammatica fatta per V. E. e Regio Collateral Consiglio a' 21. di Gennajo prossimo passato sopra la liquidazione d'istrumenti, registrata al numero ottavo, sotto il titolo *de Instrumentorum liquidatione*, nel *settimo capo* si dà la forma del decreto interlocutorio, che si ha da interporre dall' eddomadario, quando da' debitori citati *super tenore Instrumenti*, sono presentate separatamente, o suppliche *ab indebita citatione*, o scritture concernenti soddisfazione, o pendenza di lite, o altra eccezione; però quando nell' istesso tempo si presentassero e suppliche, e scritture, la Prammatica non ne ragiona; Per il che dagli eddomadarj sono stati interposti diversi decreti interlocutorj, e le liquidazioni sono state impedite in danno, ed interesse del Regio Fisco. Per questo supplica Vostra Eccellenza, che resti servita dichiarare detto caso omesso, acciocchè *in futurum* non vi sia più dubbio, e l'avrà a grazia, etc. Qual preinserto memoriale per Noi inteso, ancorchè il detto *settimo capo della predetta Regia Prammatica* non avea bisogno d'altra dichiarazione di quella, che apportavano con se

Datur forma interlocutorii decreti, quando per reum in Curia exhibentur et scripturae, et supplex petitio ab indebita citatione, ut in prag. 8.

i ca-

i casi in detto capo espressi, potendosi ancora da essi inferire facilmente la provvisione da farsi, quando nell'ultima Corte si presenta la supplica giuntamente colle scritture; Tuttavolta per togliere ogni occasione di dubitare in materia tanto esecutiva; con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, colla presente Prammatica *omni tempore valitura* „ Dichiariamo, che, quando insieme „ colle scritture si presenterà la supplica col *Verbum faciat in Sacro* „ *Consilio*, la provvisione, che dovrà farsi per l'eddomadatario, debba essere la medesima, che sta dichiarata in detto settimo capo, e „ si aggiungerà di più: *Et respectu* „ *supplicationis adimpleat, et interim* „ *non discedat a Palatio Magnae Curiae*.

Forma decreti quando relicitantur scripturae.

„ E quando poi la mattina seguente discusse le scritture in Ruota, „ non saranno militanti, la forma „ del decreto sarà: *Remaneat condemnatus; verum non ponatur in libro Inferni, donec facto verbo in Sacro* „ *Consilio fuerit aliter provisum*. Ed „ a tempo, che si farà la parola in „ Consiglio, si conoscerà della giustizia, che tengono le parti, tanto a rispetto della citazione *super* „ *tenore Instrumenti*, quanto delle scritture presentate; di sorta tale, che „ rimettendosi la causa semplicemente dal Sacro Consiglio alla Vicaria, s'intenderà confermato quanto „ ha provveduto la Vicaria, *etiam* a „ rispetto delle scritture. E parendo „ al Sacro Consiglio di riformarlo in „ tutto, o in parte, si eseguirà quel, „ che da esso Sacro Consiglio sarà „ provveduto, restando salve alle parti tutte le ragioni, che loro spettano *adversus* il decreto, che ne „ seguirà. E così viene ad essersi „ provveduto sufficientemente a quanto siamo stati supplicati, tanto per „ indennità del Fisco, quanto delle „ parti, ed in questa conformità, „ vogliamo, che si proceda nel caso „ proposto; Restando *in suo robore*, „ *et efficacia* la detta Prammatica in „ tutto il di più, che in quella si „ contiene ". Ed affinchè sia noto a tutti, ordiniamo, che si pubblichi per li luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città. *Dat. Neap. die 30. Januarii 1633. El Conde de Monterey. Vidit Carolus de Tapia R. Vidit Enriquez Reg. Vid. Revitus Reg. Barilius Secret. In Pragmaticar. 1. fol. 133.*

Die 30. Jan. 1633. El Conde de Monterey.

IN-

(✠) INTERDICITVR QVAESTORES ELEEMOSYNARIOS MITTERE

T I T. CXXXII

PRAMMATICA PRIMA.

CAROLO III. Rege. Quaestores eleemosynarios a nemine mittantur. Vide Pragm. 2. de eleemosyna non petenda.

LA paterna, ed indefessa cura, che da Noi si adopera per promovere la felicità, non meno di questa nostra fedelissima Città di Napoli, che di tutte le Provincie del Regno, tiene particolarmente applicato, e vigilante il nostro Reale animo ad estirpare tutte quelle invecchiate corruttele, ed abusi, che apportano aggravj a' Popoli, e specialmente alle Comunità di tutto il Regno, rese in gran parte a tal segno impotenti, e miserabili, che non solamente non possano sostenere li pubblici pesi, ma nè anche li carichi necessarj al proprio loro sostentamento. Per la qual cosa essendo con certissime pruove, e documenti pervenuto alla nostra Reale notizia, che la malizia umana, istigata dal Nemico infernale, sia giunta a tal segno, che rivolgendo in operazioni inique, ed in oppressioni del Prossimo le salutarissime opere della Carità (che unicamente al sollievo del medesimo Prossimo devono servire) contribuisca in non picciola parte alle strettezze, ed alle miserie delle predette Università; sicchè in vece di riuscire grate alla Suprema Divina Maestà, riescono abbominevoli al cospetto di DIO, e provocano la sua tremendissima santissima ira al castigo di coloro, che contribuiscono a sì fatte scelleraggini; abbiamo perciò giudicato appartenere indispensabilmente alla nostra obbligazione il porvi l'opportuno rimedio, ed estirpare dalla radice simiglianti perniciosissime, e scelleratissime pratiche.

Il male, che abbiamo descritto è innocentemente nato dall'uso perverso, che hanno fatto della pietà delli Serenissimi Re nostri predecessori, li quali considerando, che il grandissimo numero delli luoghi pii eretti in questa nostra fedelissima Città di Napoli recavano maraviglioso giovamento, così al numerosissimo Popolo della medesima Città, come agli altri Popoli di tutto il Regno (che agevolmente potevano essere partecipi delli beneficj, e delle sante, e caritative opere esercitate del continuo nelli predetti luoghi pii a vantaggio, e sollievo di ognuno) non ebbero perciò difficoltà, ed assai volentieri permisero, che dalli Ministri delegati di tali pii luoghi, o da altri Ministri Supremi, quando conoscevano il verace bisogno, ed il frutto, che al pubblico poteva pervenirne, si dispensassero lettere patenti ad alcune persone credute pie, e fornite dello spirito della modestia, e della discrezione, perchè potessero trascorrere per tutte le Città, e per tutte le Terre del Regno, a sol fine di richiedere alli Prelati, ed agli altri luoghi pii, ed in particolare all'Università, un caritativo, liberale, e volontario sussidio, il quale potevano a proporzione delle loro forze dispensare, e con

con ciò sollevare quegli utilissimi, ma bisognosi pii luoghi, che situati nella Città di Napoli, come nel centro del Regno estendessero, e comunicassero l'opere di pietà, alle quali erano intenti, ed applicati, a tutti coloro, che quantunque nati in altre parti del Regno, potevano tenerne bisogno, e riceverne consolazione, e giovamento. Ma l'esperienza ha dimostrato, che simiglianti Questori, e Raccoglitori di tali limosine, servendosi delle predette lettere patentali (nelle quali venivano all'Università, ed alle Comunità raccomandati, perchè fussero proveduti di congruo alloggiamento) con detestabile angheria estorquevano dalli Sindici, e dagli Eletti delle Comunità, e dalle Università somme rilevanti, e superiori alle forze delle medesime. E colle stesse inique arti tiravano dalli luoghi pii, governati specialmente da persone secolari, quelle quantità di danaro, che alla loro insaziabile avarizia fussero piaciute; mettendo terrore alla bontà, ed alla simplicità delli predetti Sindici, Eletti, e Governadori secolari delli pii luoghi, colla falsa esposizione di non leggieri gastighi, alli quali, in facendo il contrario, sarebbono stati sottoposti dall'autorità del Ministro, da cui erano state a loro concedute le mentovate lettere patenti. In somma questa scellerata specie di uomini, con picciolissimo, e quasi niuno profitto delli santissimi luoghi pii situati in Napoli, hanno sempre estorto, ed estorquono da tutto il Regno somme assai rilevanti, e superiori alle forze de' Popoli; le quali somme poi quasi interamente da loro si convertono in proprio ingordissimo profitto, facendo un uso cotanto pravo, e scellerato della lodevole, e santa opera dell'altrui carità, e rivolgendo le volontarie opere di pietà in intollerabili, e perniciose angherie su quelle miserabili Università, che spesse fiate sono assai più bisognose, che forse, e senza forse, non sono li luoghi pii della nostra Città di Napoli.

Per queste gravissime ragioni adunque abbiamo risoluto, e determinato di ordinare, e di comandare, come col presente Reale Editto ordiniamo, e comandiamo a tutti li Delegati, Commessarj, o altri Ministri, e Tribunali di questa Fedelissima Città, e di tutto il Regno, che non debbano sotto qualsivoglia titolo, pretesto, o ragione, dispensare mai più simiglianti Lettere patenti; nè tampoco dare Lettere commendatizie, senza nostro ordine preciso, spedito dalla nostra Segretaria di Stato, e del Dispaccio di Stato, Guerra, e Marina.

Dichiarandosi da Noi, che nel caso, che alcun luogo pio abbia veramente necessità di soccorso, debba ricorrere alla nostra sovrana pietà, e clemenza, per via della nostra predetta Segretaria, poichè daremo quelle providenze, che giudicaremo opportune.

Ordiniamo parimente, e comandiamo a tutti li Ministri Delegati, o Commessarj delli Luoghi pii, che debbano immediatamente rivocare, e cassare quelle Lettere patenti, che si ritrovano avere precedentemente dispensate; facendo senza dilazione richiamare li Questori, che con tali Lettere vanno girando per lo Regno.

Ordiniamo altresì, e comandiamo a tutti li Presidi, a tutte le Regie Audienze, a tutti li Governadori delle Città, e dell'altre Terre del Regno, che se mai, trascorso un mese dopo la sollenne pubblicazione del presente nostro Reale Editto, ritrovassero persone, che con sì fatte patenti, le quali non sono spedite da

Noi

Noi per la nostra suddetta Segretaria di Stato, e del Dispaccio di Stato, di Guerra, e di Marina, andassero aceattando, ed estorquendo limosine, e sussidj dall' Università, e dalli Luoghi di pietà; in nome delli Luoghi pii, situati nella Città di Napoli, debbano arrestarle; Essendo nostra Reale intenzione, che processate, e convinte di questa fraude, e di questo delitto, sieno irremisibilmente condennate alla Galera, nella quale dovranno servire per lo spazio di sette anni. E perchè questa nostra sovrana determinazione sia a tutti nota, e sia da tutti esattamente osservata, e non possa essere ignorata da chichessia, ordiniamo, e comandiamo, che colle forme solite, ed accostumate, si pubblichi il presente nostro Reale Editto nelli Luoghi consueti di questa Fedelissima Città, e per tutte le Università, e Comunità del Regno. Ed in testimonio di quanto abbiamo nel presente Editto ordinato, e stabilito, abbiamo comandato, che si spediscano le presenti firmate dalla nostra Real mano, corroborate col Sigillo delle nostre Reali Armi, e contrasegnate dall' infrascritto nostro Consigliere di Stato, e Segretario di Stato, e del Dispaccio di Stato, di Guerra, e di Marina. *Napoli a dì 9. Luglio* 1740. CARLO. (*L. S.*) *Giuseppe Giovacchino di Montealegre*. Pubblicata a dì 9. Luglio 1740.

Die 9. Julii 1740.

INTERDICTA MVRATORVM CONVENTICVLA, COITIONESQVE

T I T. CXXXIII

PRAMMATICA PRIMA.

Conventicula *Muratorum* Benedictus XIV. quum interdixisset; Carolus Rex exempla sequutus etiam interdixit.

IN qualunque ben regolato Governo non vi è male, che più contraddica, e distrugga i principj dell' intrinseca sua costituzione, quanto la perniciosa libertà, che si arrogassero i Cittadini, di potere a loro capriccio formar unioni, e stringersi in Società. Le leggi Romane non soffriron mai cotesta usurpazione di Sovranità; e sono troppo memorabili gli esempj delle severe abolizioni di tali Collegj, condennati come illeciti, perchè istituiti senza la legittima autorità, e detestati come pregiudizievoli alla tranquillità dello Stato. Per questi riguardi subito che anni sono ebbe passato il mare un certo clandestino Istituto di una nuova Società, nominata *de' liberi Muratori*, *o Francs-Macons*, non potè ragionevolmente incontrare, che vigorosi ostacoli, e fulminanti divieti dai Sovrani ne' loro Stati, e meritamente ora dalla S. Sede nuove detestazioni con reiterata pena di Scommunica *ipso facto*, ed al solo Romano Pontefice riservata. E quantunque da per tutto questa Società sia stata rigorosamente bandita, ed i diletti nostri Sudditi sieno avvezzi a non ligarsi in Corpo, Collegio Sodalizio, o Società alcuna, anche indirizzata ad Opere di pietà, senza la nostra Reale approvazione; pure tale straniera Conventicola, attentando a questa nostra maggior Regalia, ha insidiosamente penetrato fin anche ne' nostri Dominj. Quindi per ovviare ad un male sì grave, e dannevole di una Società troppo sospetta, per la profondità del segreto, per la vigilantissima custodia delle sue Assemblee, pe'l sagrilego abuso del giuramento, per l' arcana Caratteristica, con cui i suoi membri si riconoscono tra di essi, e per la dissolutezza delle crapole, e sorgive tutte di perniciose conseguenze; la proibiamo assolutamente nei nostri Dominj sotto la pena di dover' essere i liberi Muratori puniti come perturbatori della pubblica tranquillità, e come rei di violati diritti della nostra Sovranità: espressamente con ciò ordinando sotto la medesima pena a tutt' i nostri Sudditi di qualunque grado, dignità, e condizione, che dalla pubblicazione di questa nostra Sanzione non ardiscano di arrollarsi, o d'intervenire alla predetta Società, nè in qualunque maniera direttamente, o indirettamente proteggerla, o pure ad essa dare a pigione, in prestito, o sotto qualsisia altro titolo le loro Case, Camere, Casini, o quali si vogliano altri luogi, e comodi. Per lo qual effetto prescriviamo a' nostri Magistrati d'invigilare diligentemente sull' esatta osservanza di tal nostro Real Editto, di cui ne saranno eglino responsabili, con dover rappresentare immediatamente a Noi i trasgressori di quanto in esso dalla pienezza della nostra Reale Autorità si ordina, e si prescri-

scri-

scrive. Ed affinchè tutto ciò sia manifesto a' nostri Sudditi, comandiamo, che il presente Editto da Noi firmato, munito col nostro Real Suggello, e riconosciuto dal nostro Segretario di Stato, e del Dispaccio per gli affari Ecclesiastici, si pubblichi nella solita forma in tutt' i nostri Dominj. *Napoli* 10. *Luglio* 1751. CARLO. *Gaetano-Maria Brancone. Vidit Danza Praes. S. R. C. Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi D. Francisco Rapolla a secretis*. Pubblicata a dì 13. Luglio 1751.

Die 10. Jul. 1751.

PRAMMATICA II.

FERDINANDO IV. Rege. Restituitur in universum Edictum diei 10. Julii anni 1751 De istiusmodi Muratorum conventiculis, quae dicebantur *Collegia Francs-Macons* late ciar. vir Dominicus Alfenus Varius in prag. 1. hujus tituli. Illinc assume, quae huc pertinent.

INtrodottasi clandestinamente, anni sono, ne' Nostri Dominj una straniera Conventicola, nominata dei liberi Muratori, o *Francs-Macons*, non potè sfuggire la sovrana attenzione del nostro Augustissimo Padre, il quale vegliando alla pubblica tranquillità, la proscrisse con rigoroso Editto del dì 10. Luglio 1751. sotto quelle pene, con cui le Leggi vietano qualunque società istituita senza l'autorità legittima, come direttamente opposta alla intrinseca costituzione di ogni ben regolato Governo, e sempre sospetta alla quiete, e sicurezza dello Stato. Venuto ora a nostra notizia di essersi nuovamente cominciate a formare siffatte illecite unioni, le quali, essendo dopo la particolar proibizione fattane in questi Regni divenute molto più criminose, richiamerebbero tutto il rigor delle Leggi, e tutta la severità delle pene giustamente prescritte; nondimeno facendo Noi uso della nostra Reale Clemenza, e perdonando per ora alla debolezza dello spirito la soverchia facilità, e leggierezza di chi si è lasciato sedurre ad entrare in tale società vietata, e proscritta, la proibiamo nuovamente, e la proscriviamo, rinnovando lo stesso saviissimo Editto del nostro Augustissimo Genitore. Ordinando espressamente sotto le stesse pene di dover essere i *Liberi Muratori*, o sotto qualunque altro nome si occultassero, irremisibilmente puniti, come perturbatori della pubblica tranquillità, e come rei di violati diritti della Sovranità: che per l'avvenire dopo la pubblicazione di questo nostro Real Editto nessuno de' nostri Sudditi, di qualunque grado, dignità, e condizione, ardisca di arrollarsi, o d'intervenire a tale società, ed unione; nè in qualunque maniera direttamente, o indirettamente proteggerla, o pure dare a pigione, in prestito, o sotto qualsivoglia altro titolo le loro case, camere, o altri luoghi, e comodi per unirsi. Ed avendo sperimentata l'inosservanza, per assicurarne l'obbedienza, deleghiamo tutte le cause, che possano risultare da questa nostra sovrana disposizione, alla Giunta di Stato, la quale deve procedere, come nei delitti di lesa Maestà, anche *ex officio*, e colla particolare delegazione, e facoltà ordinaria, e straordinaria *ad modum belli*.

E affinchè tutto ciò venga a notizia di ognuno, comandiamo, che il presente Editto da Noi firmato, munito del nostro Real Sigillo, e riconosciuto dal nostro Consiglier di Stato, e primo Segretario di Stato, si pubblichi nella forma solita in tutti i nostri Dominj. *Procida* 12. *Settembre* 1775. FERDINANDO. *Bernardo Tanucci. Vidit Cisus Praes. S. R C. Vice-Protonotarius. Dominus Rex mandavit mihi D. Basilio Palmieri a Secretis. Locus ✠ signi*. Pubblicata a dì 10. Ottobre 1775.

Die 12. Sept. 1775.

PRAM-

PRAMMATICA III.

Eodem Rege. Non solum restituuntur in praecedenti allegata, sed nominatim etiam interdicuntur ea societatum genera, quae scientiarum acquisitionem respiciunt, quorumque vel plurimus erat apud nos usus.

TUtte le unioni istituite senza la legittima autorità sono state riguardate in ogni tempo come pregiudizievoli alla tranquillità dello Stato. Quindi è, che Noi ben persuasi del principale dovere, che IDDIO ci ha ingiunto, di rimovere ogni qualunque anche remota occasione, che potesse turbarla, abbiam sempre badato, che i nostri Sudditi non si unissero affatto in corpo, in Collegio Sodalizio, o in Società alcuna, anche tendente all' acquisto di Scienze, ovvero ad opere di pietà, senza la nostra Regale approvazione. E perchè in ciò non vi sia la menoma trasgressione, abbiam pensato di aggiungere al divieto le pene corrispondenti. Memori dunque, che il nostro Augusto Genitore di felice ricordanza, quando governava questi Regni, avendo inteso, che in essi erasi introdotta una nuova clandestina Società nominata de' Liberi Muratori, la proibì immantinente con Editto solenne del dì 10. Luglio dell' anno 1751., sotto la pena di dover' essere costoro puniti come perturbatori della pubblica tranquillità, e come rei di violati dritti di Sovranità: e memori ancora, che noi con altro Editto del dì 12. di Settembre dell' anno 1775., rinnovando il precedente, per assicurarne la osservanza, delegammo tutte le cause, che potessero risultare da tal disposizione sovrana, alla Giunta di Stato, la quale dovesse procedere, come si procede ne' delitti di lesa Maestà, anche *ex officio*, e colla particolare Delegazione, e facoltà ordinaria, e straordinaria ***ad modum belli***. Vogliamo, e nuovamente ordiniamo, che le mentovate due determinazioni sovrane si osservino con tutta esattezza, e con tutto rigore, non solo per li Liberi Muratori, ma che s' intendano estese ancora per tutti gli altri di qualunque grado, dignità, e condizione, che dalla pubblicazione di questa nostra Sanzione ardissero di formare ogni altra qualunque specie di unione, e di stringersi in ogni altra qualunque specie di Società, senza la nostra Regale approvazione, ed in qualunque maniera direttamente, o indirettamente proteggessero sì fatte illecite unioni, ovvero dassero a pigione, a prestito, o con altro titolo qualunque, le loro case per potervisi unire.

Ed affinchè tutto ciò venga a notizia di ognuno, comandiamo, che il presente Editto da Noi firmato, munito del nostro Real Sigillo, e riconosciuto dal nostro Consigliere, e Segretario di Stato del Dispaccio degli affari ecclesiastici, si pubblichi nella forma solita in tutti i nostri Dominj. *Napoli* . . . . . *Novembre* 1789. FERDINANDO. *Carlo Demarco. Vidit Citus Praeses Viceprotonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Petro Rivellini a Secretis*. Pubblicata a dì tre Novembre 1789.

Die . . Nov. 1789.

IN-

INTERDICTVM ALICVIVS PARTIS STVDIVM INTER ARMA TVERI

T I T. CXXXIV

PRAMMATICA PRIMA.

FERDINANDO IV. Rege.

Essendo nostro intendimento osservare la più esatta neutralità nelle circostanze presenti di Europa, abbiam voluto nel manifestare questa nostra pacifica disposizione, dar anche alcune provvidenze per prevenir qualunque incontro, che potesse alterarla, o disturbare il commercio ne' nostri Dominj: poichè siccome in coerenza di questa dichiarazione non dubitiamo, che le Potenze, le quali sono in guerra, useranno ne' nostri porti, e mari adjacenti, quel contegno, e que' riguardi, che per costumanza comunemente ricevuta tra tutte le Nazioni si praticano in simili casi colle Potenze neutrali, nel non fare atto alcuno di ostilità, di violenza, o di superiorità nè tra loro, nè sopra i Bastimenti di qualunque Bandiera; nell' osservar le solite regole nel partir da' porti, e spiagge neutrali; e nel non impedire la libera uscita, e il libero ingresso di qualunque Bastimento ne' medesimi porti, e spiagge neutrali: così per la nostra parte vogliamo, e ordiniamo, che si osservino da' nostri Sudditi le seguenti istruzioni.

Interdicitur quibusque regni Neapolitani personis, ne suum in militiam aliarum belligerantium nationum nomen dedant sub poena conjectionis in vincula, aut bonorum in publicum addictionis, aut perpetui exilii.

I. Proibiamo espressamente a tutti i nostri Sudditi di qualunque rango l' arrollarsi, e servire in qualunque maniera sopra Bastimenti delle Nazioni in guerra; e ciò sotto pena di carcerazione, ed altre più gravi a nostro arbitrio al loro ritorno ne' nostri Dominj; o di sequestro, e di confiscazione de' beni, o di esilio perpetuo da' nostri Dominj, se ricusassero di ritornare. Sarà lecito bensì a qualunque Bastimento di Nazione in guerra, di rinforzare il suo equipaggio, purchè non sia di persone suddite, ma forestiere, che si trovino di passaggio, e volontariamente vadano a servire; sicchè non possano prendersi con violenza da altri Bastimenti i Marinari, neppur della stessa loro Nazione.

Nequaquam possunt venire, costrui, armaque piraticae aliquae aut bellicae naves muniri, sub 2000 nummorum partim Fisco, partim accusatori addicendorum poena, praeter alteram corporalem arbitrio judicis aestimandam: quam subeunt auxiliantes, assistentes, fautores, scientes, ac participantes.

II. Proibiamo in tutti i nostri Dominj il vendere, fabbricare, o armare per conto delle Nazioni in guerra qualunque legno corsaro, o da guerra, sotto pena di ducati duemila per ciascheduna trasgressione, da applicarsi per la metà al Fisco, e per l' altra metà all' accusatore palese, o segreto; oltre ad una pena grave afflittiva di corpo, da incorrersi irremisibilmente da' trasgressori ad arbitrio del Giudice, secondo le circostanze de' casi, che succederanno. Nelle quali pene s' intenderanno incorsi anche tutti quelli, che a tali armamenti daranno ajuto, assistenza, o favore, con scienza della loro destinazione, benchè non vi abbiano interesse, o partecipazione. Resta bensì permesso alle Nazioni in guerra il risarcire da' danni sofferti i loro proprj Bastimenti, e comprare ciocchè a questo effetto sarà ad essi necessario.

Sub poenis in primo superius

III. Proibiamo ai nostri Sudditi,

o a

posito articulo comprehensis imponi navigiis nequeunt arma, pulvis, cujuisque id genus alia bellorum instrumenta, quibus alterutra partium belligerantium indigeat.

o a chiunque altro abbia avuto permesso da Noi d'inalberare la nostra Real Bandiera (sotto le pene espresse di sopra all'articolo primo) imbarcare sotto nome di Passaggieri, o in qualunque altra forma, e sotto qualunque pretesto Marinari, o Soldati per servizio delle Nazioni in guerra. E parimente l'imbarcare, e trasportare armi, polvere, e tutte quelle munizioni, che vanno comprese sotto il nome di Contrabando di guerra, per conto, e servizio delle Nazioni in guerra. Sia permesso bensì il caricare, e trasportare qualunque altra sorta di mercanzia, ancorchè fosse di prede da esse Nazioni fatte legittimamente, e condotte ne' nostri porti, o provvisioni da bocca, per conto, ed uso delle Nazioni in guerra.

Neapolitanis Subditis interdicitur aliquod in bellicis belligerantium nationum armamentis studium tueri sub acco. nummorum, aliave pro Regis arbitrio poena.

IV. Proibiamo ai nostri Sudditi il prender parte, o interesse alcuno direttamente, o indirettamente negli armamenti di guerra, o di corso delle Nazioni in guerra, ancorchè fussero state fatte fuori de' nostri dominj, sotto pena di ducati duemila per ogni trasgressione, ed altre a nostro arbitrio. Permettiamo bensì, che dalle Nazioni in guerra si possano raccomandare, e fare amministrare, o vendere ne' nostri Dominj le prede da esse fatte in luoghi, e tempi legittimi, e condotte ne' nostri Porti.

Decernitur, supremum hujus Civitatis, ac Panormi Commercii Magistratum, competentem Judicem esse in caussis hujusmodi.

V. Dichiariamo incorsi nelle pene di sopra minacciate, e di altre più gravi, secondo le circostanze, tutte le persone di qualunque stato, rango, o condizione, che avranno controvenuto al disposto nel presente Editto, e vogliamo, che la cognizione di simili trasgressioni appartenga privativamente al nostro Supremo Magistrato di Commercio di questa Metropoli per le trasgressioni, che saranno commesse in questa Sicilia Citeriore, e ne' nostri Presidj di Toscana; e per quelle trasgressioni, che saranno commesse nella nostra Sicilia Ulteriore, vogliamo, che la cognizione ne appartenga privativamente a quel Supremo Magistrato di Commercio di Palermo, i quali Tribunali dovranno decidere inappellabilmente sopra le medesime, previa sempre la partecipazione da darsi a Noi per la nostra Segreteria di Stato, ed affari esteri.

E similmente ordiniamo, che i suddetti Tribunali siano privativamente Giudici in tutte le controversie, che potessero insorgere sopra la qualità degli effetti, e mercanzie, legittimità di prede, e d'ogn'altro, che per costumanza comunemente ricevuta, e risultante da Trattati, che sono tralle varie Nazioni di Europa, potessero insorgere in simili casi colle Potenze neutrali, e delle quali la cognizione spettasse ai nostri Tribunali.

E perchè tutto ciò venga a notizia di ognuno, vogliamo, e comandiamo, che queste nostre dichiarazioni, ed istruzioni da noi firmate, e sottoscritte dal nostro primo Segretario di Stato, sieno pubblicate nei luoghi soliti e consueti di questa Capitale, e in tutti i Porti, e luoghi marittimi de' nostri Dominj. *Dato in Napoli 19. Settembre 1778.* FERDINANDO. *Marchese della Sambuca.*

Die 19. Sept. 1778.

IN-

INTERDICTVM COMMERCIVM CVM HOSTIBVS

T I T. CXXXV

PRAMMATICA PRIMA.

CAROLO VI. Rege, Austriae Duce III. Omne commercium cum Regno Siciliae prohibetur.

AVendo invaso l' Armi Angioine il Regno di Sicilia, ed essendo questi inimici di Sua Maestà Cesarea, e Cattolica, DIO guardi, e non convenendo tener libero il Commercio con detto Regno, sino a che ne siano discacciati i sudetti inimici: Perciò abbiamo deliberato col voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio, di fare il presente Banno, col quale ordinamo, e comandamo, che dopo la publicazione del medesimo, nessuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione che sia, ardisca tener corrispondenza, nè commercio con detto Regno, nè inviar in quello qualsivoglia sorte di comestibile, e viveri, nè altro genere di roba, o mercanzia, sotto pena della vita, da eseguirsi irremisibilmente in caso di controvenzione. Ed affinchè il presente venghi a notizia di tutti, e da nessuno si possi allegare causa d' ignoranza, volemo, che il presente Banno si publichi nelli luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città. Et a rispetto del Regno, nelli luoghi, dove risiedono le Regie Audienze; incaricando alli Spettabili Presidi, et alle medesime Regie Audienze la puntuale, ed inviolabile osservanza del medesimo, e con la dovuta relazione torni a Noi. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 22. mensis Augusti* 1718. *El Principe de Tiano Conde de Daun. Vidit Gaeta Reg. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Alvarez Reg. Vidit Miro Reg. Vid. Ulloa Reg. Vidit Giovine Reg. D. Franciscus Maria Lanarius Secr. Mastellonus*. Banno, ut supra.

Die 22. Aug. 1718. El Principe de Tiano Conde de Daun.

PRAMMATICA II.

Regens, et Judices M. C. V.

CAROLO III. Rege. Placet accurate servari interdictum commercium cum hostibus, ac severe in eos statuitur, qui parere noluerint.

ESsendosi S. M. (che DIO guardi) degnata con veneratissimo suo rescritto per Segretaria di Stato ordinarci, che dovessimo far pubblicare l' Editto di suo Real' Ordine rimessoci del tenor che siegue. CARLO *per la Grazia di DIO, Re delle due Sicilie, di Gerusalemme etc. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro etc. Gran Principe ereditario di Toscana etc.*

Benchè la giustizia delle nostre Armi, e di quelle de' nostri Alleati sia stata in faccia di tutto il Mondo, confermata dalle benedizioni celesti, e da tanti felici successi, che Noi protestiamo dover principalmente alla Divina Providenza, e secondariamente al valore delle Truppe, non cessano li nostri Nimici di tentar segreti commercj con nostri Sudditi in detrimento notabile della pubblica quiete, e con abuso intollerabile della nostra Clemenza. Dunque in virtù di questo Editto emanato dalla Regia nostra Autorità, di nostra certa scienza, e col parere del no-

nostro Consiglio, facciamo sapere a tutti i nostri Popoli amatissimi, ed a tutti i Privati, che si devono rigorosamente astenere da ogni commercio, pratica, e corrispondenza, sia di lettere, sia di nunzj, sia di qualunque altra maniera, avvisi, patti, contratti mediati, ed immediati con i Popoli, e con i privati Sudditi della Potenza, colla quale stiamo attualmente facendo la Guerra, sotto pena della confiscazione delle robe contratte, che ai avessero da introdurre ne' nostri Stati, o ad estrarre da' medesimi, e di dieci anni di relegazione per li Nobili, e di galea per gli altri, che avessero contravenuto in altro modo a questa nostra Real disposizione. Nella medesima vogliamo, che siano inclusi anche quelli, che dicessero, o spargessero, o in voce, o in scritto novelle, ed avvisi falsi per inquietare, e turbare le Persone semplici de' nostri Stati, e quelli, che ricevendo commissioni, effetti, e ragioni, o sapendo, che altri n' abbia da Paesi nimici, non ne faranno fedele, ed esatta relazione a' Giudici ordinarj della Città, ed Università de' nostri Stati, dentro al termine di giorni otto, dal dì della pubblicazione di questo Editto, e dalla ricevuta delle stesse commissioni, effetti, ragioni, che in avvenire loro pervenissero, o sapessero, che fossero pervenute: solo vogliamo, che siano escluse da questa nostra Sanzione quelle robe, ragioni, e mercanzie, che si potrà dimostrare essere state commesse, ordinate, e trasferite prima della pubblicazione di questo Editto, e precisamente prima del dì 30. di questo corrente mese di Ottobre. E perchè niuno si possa scusare coll' ignoranza, comandiamo, che questa nostra Reale disposizione sia pubblicata ne' luoghi, e modi soliti. *Dato in Napoli li 18. Ottobre* 1734. YO EL REY. *D. Joseph Joachin de Montealegre.*

Per tanto in esecuzione di detto Real ordine, ordiniamo, e comandiamo a tutte, e qualsivogliano persone di qualunque stato, grado, e condizione si siano, che esattamente, ed inviolabilmente osservino, ed eseguiscano tutto ciò, che nel suddetto Real Editto si è degnata Sua Maestà d' ordinare, sotto le pene nel medesimo contenute, ed espresse: ordinando, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e per tutto il presente Regno, acciocchè venga a notizia di tutti. *Napoli* 21. *Ottobre* 1734. *D. Marcello Carafa Reg. D. Giuseppe Maria Andreassi. D. Trojano de Filippis. D. Tiberio de Fiore. D. Cesare Bonvicino. D. Casimiro de Duro. D. Lorenzo Paternò. D. Filippo Grassi Avvocato Fiscale della G. C. della Vicaria. Diego de Segura Sollecitator Fiscale di Vicaria.* Pubblicata a dì 22. Ottobre 1734.

Die 22. Oct. 1734 D. Marcello Carafa Regente.

IN-

INTERDICTVM COMMERCIVM CVM VENETIS

TIT. CXXXVI

PRAMMATICA PRIMA.

CAROLO VI. Imp. et Reg. Lex tempora-ria.

Essendosi compiaciuta Sua Maestà Cesarea, e Cattolica (DIO guardi) ordinare con suoi Reali Ordini, che si dovesse proibire con ordini generali, che non si permetta a' Padroni, Capitani, o Bastimenti di Bandiera di Venezia di scaricare in questo Regno nessuna sorta, o genere di roba, e mercanzie, nè caricare da questo Regno, frutti, roba, o mercanzie, impedendosi per ogni mezzo detto traffico: Che però volendo Noi ubbidire, ed eseguire i suddetti Regali Ordini, abbiamo col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio stimato far il presente Bando, col quale ordiniamo, e comandiamo, che dopo la pubblicazione del presente Bando non possa nessuno Suddito, Padrone, e Capitano, nè di Bastimenti di Bandiera di Venezia scaricare in questa Città, e Regno nessun genere di roba, o mercanzia, nè caricare frutti, roba, o qualsisia sorte di mercanzia da questo Regno, sotto pena della perdita delle medesime robe, e Bastimenti, che in questo Regno approdassero, con la carcerazione dei Padroni, ed altre pene a nostro arbitrio, sino ad altro preciso ordine della prefata Maestà: Ed acciò per qualsivoglia via resti impedito egualmente il commercio de' Veneziani nei Dominj di S. M. C. e C. che nessuno Suddito della prefata Maestà possa caricare robe, frutti, e mercanzie di questo Regno per asportarli nella Città di Venezia, e suoi Dominj, sotto le medesime pene contenute come di sopra. Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che il presente si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, ed in tutte le Città, Terre, e luoghi demaniali del presente Regno, e con la debita relazione torni a Noi; Ordinando con questo agli Spettabili Presidi, Regie Udienze, Governatori Regj, e de' Baroni, Portulani, ed altri Officiali, ognuno in sua giurisdizione del presente Regno, che così osservino *ad unguem*, facciano osservare, ed eseguire. *Datum Neapoli in Regio Palatio die* 18. *mensis Novembris* 1719. *El Cardenal de Schrattenbach. Vidit Gaeta Reg. Vidit Giovene Reg. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Alvarez Reg. Vidit Falletti Reg. D. Franciscus Maria Lanarius Sec. Mastellonus*. Pubblicata a dì 19. Novembre 1719.

Die 18. Nov. 1719.

INTERDICTVM CVM MAROCHII GENTIBVS HOSTILITER AGERE

TIT. CXXXVII

PRAMMATICA PRIMA.

FERDINANDO IV. Rege. Quispiam fortasse mirabitur, cur praesens edictum inter foedera non retulerim. Id ideo feci, quod illorum speciem non praeseferat; et re quidem vera in universum hic nonnisi Subditis Neapolitanis interdictum omnibus Marochii gentibus aliquod hostilitatis specimen per aequor iter facientibus edere.

Mentre le provvide cure del Re N. S. per la estensione del Commercio, e la maggior prosperità dei suoi fedeli Sudditi, l'ingrandimento delle sue forze Navali, la vigilante custodia delle Costiere, la scorta data a' Bastimenti Mercantili, l'abolizione d'un dritto proibitivo, che restringeva ed imbarazzava il Commercio d'importazione, l'eguale abolizione d'un dritto sulle manifatture, che noceva all'esportazione, vanno di giorno in giorno producendo quei felici, e salutari effetti, che il suo paterno cuore aspettava; gli atti di sua magnanimità usati verso i Sudditi di una Potenza, colla quale non vi è per anche verun Trattato di pace, han prodotto que' primi frutti, che anche ne' popoli di diversa credenza e costume, l'aspetto solo, e l'esempio dell'umanità, e della generosità infallibilmente produce. Commosso da questi il Serenissimo, e Potentissimo Re di Marocco, che con principj di savviezza e di politica, superiori a quelli de' Sovrani suoi predecessori governa in oggi gloriosamente quel vasto dominio, si è indotto spontaneamente ad offerire al Re di far cessare ogni ostilità da suo canto verso i Bastimenti, e i Sudditi delle due Sicilie, purchè dalla parte di questi si facesse altrettanto. Gradendo S. M. di procurare a' suoi diletti Sudditi questo nuovo vantaggio di quiete, e di sicurezza, particolarmente per que' Bastimenti, che escono fuori dello Stretto di Gibilterra; e volendo nel tempo stesso manifestare a questa Potenza Africana i sentimenti pacifici, che il bene della umanità, le massime della nostra divina Religione, la savviezza di sua politica, la moderazione, e la gratitudine gl'ispirano, ha subito dato ordine, che i suoi legni armati cessino, e si astengano da ora innanzi da qualunque atto ostile verso i Sudditi, e i Bastimenti di Bandiera Marocchina. Ed acciocchè questo sovrano volere sia eseguito egualmente da tutti i suoi Vassalli, ha ordinato pubblicarsi il presente Editto, contenente ciò, che siegue:

I. Vuole S. M. e comanda, che tutt' i Bastimenti di sua Real Bandiera o che abbian patente per corseggiare, o che sieno Mercantili, si astengano dal commettere in mare qualunque atto ostile, quando non sieno provocati, verso i Bastimenti di qualunque spezie appartenenti al Re di Marocco, o a' Sudditi di esso.

II. Similmente ordina e comanda, che si astengano i suoi Sudditi dall' andare a commettere atti di ostilità di qualunque spezie ne' Lidi, Porti, Rade, Fiumi, e Terre in tutta la estensione de' dominj di esso Re di Marocco.

III. Avvenendo, che per forza de' venti, o di tempesta qualche legno ap-

appartenente al Re di Marocco, o a' Sudditi suoi si arenasse, o naufragasse in qualunque lido de' dominj di S. M., qualora abbia giustificato essere realmente Marocchino, non sia permesso esercitar verun' atto ostile, nè toccare alle robe, e alle persone di esso Bastimento, anzi (salve le sempre inalterabili regole, e cautele della pubblica Sanità) si debba ai medesimi, e a' loro Legni, e Bastimenti prestare tutto quell' ajuto, soccorso, e favore, che le circostanze del caso richiedessero, e il dovere dell' umanità esige da tutti gli uomini verso i loro simili: E vuole, che i Governatori, e Comandanti così Militari, come Politici abbiano cura, che così si pratichi, ed incoraggiscano col loro esempio i soccorsi da prestarsi loro: concedendo parimente a' suddetti Sudditi del Re di Marocco quel Salvo Condotto (colle avvertenze dovute sempre al rilevante assunto della pubblica Sanità) di cui avessero bisogno per trasferirsi in luoghi, d'onde sia facile a' medesimi trovar comodità per continuare il loro viaggio.

IV. Non s' intendano però inclusi nel presente Editto di cessazioni di ostilità que' Bastimenti delle Potenze di Africa, attualmente in guerra con S. M., che abusivamente inalberassero Bandiera Marocchina, e si volessero mascherare sotto di quella. Come parimenti s' intendano escluse tutte quelle persone nate suddite di esso Principe, che s' incontrassero a servire, o come combattenti, o anche come semplici marinari su i legni Corsari de' nemici di S. M.. E finalmente s' intendano esclusi que' Bastimenti, e que' Sudditi Marocchini, che senza essere provocati cominciassero essi le ostilità, sia nel territorio, e dominj di S. M., sia anche in mare su i Legni de' Sudditi del Re.

Qualsivoglia Suddito di S. M. di qualunque grado, e condizione, ardirà controvenire allo stabilito nel presente Editto, sarà punito con severo ed esemplare castigo, come controventore a' Reali ordini, e come perturbatore della pubblica quiete, subito che si costerà il delitto, ed anche senza attendere le formali lagnanze dalla parte di quel Sovrano.

In esecuzione adunque de' Sovrani comandi di S. M. abbiamo fatto il presente Editto, per far nota a tutti questa Reale determinazione, e per la puntuale osservanza del medesimo in tutte le sue parti: ed affinchè da niuno in avvenire si possa addurre, o allegare causa d' ignoranza, sarà pubblicato in questa Capitale ne' luoghi soliti e consueti, come altresì negli altri luoghi di questo Regno; ed a tale effetto ne incarichiamo tutti coloro, a' quali spetta di farlo pubblicare, osservando nella pubblicazione del medesimo le regole, e i riti soliti praticarsi in consimili pubblicazioni, ed indi ritorni a noi colle dovute relate. *Dato dal Supremo Magistrato di Commercio 19. Luglio 1780. D. Antonio Spinelli Presidente. D. Giuseppe Caravita. D. Lorenzo Paternò. D. Vincenzo Boraggine. D. Nicola Vespoli. D. Nicola Caracciolo. D. Ferdinando Galiani. D. Ippolito Porcinari.* Pubblicato a dì 25. Luglio 1780.

Die 19. Julii 1780. D. Antonio Spinelli Praeside.

INTERDICTVM EX INSTRVMENTIS RVSTICIS PIGNVS CAPERE

T I T. CXXXVIII

PRAMMATICA PRIMA.

FERDINANDO IV. Rege

TRa le serie applicazioni, onde è occupato il Nostro Real animo nella cura de' Popoli da DIO O. M. al Nostro governo commessi, special pensiero è stato mai sempre il Nostro, camminando su l'orme de' Nostri Serenissimi Antecessori, e con particolarità del Nostro Augusto Genitore, ora Monarca delle Spagne, di farci conoscere in tutte le occasioni Padre amorevole de' nostri Sudditi, con invigilare alla retta amministrazione della giustizia, e nel tempo stesso con far loro sperimentare gli effetti della Nostra Real Clemenza, sollevandoli da quelle molestie, che talora vengono loro inferite dagli esecutori degli ordini de' Nostri Magistrati, per mal' intesa condotta nel disimpegno delle loro incumbenze. Noi dopo avere date alcune provvidenze alle Regie Udienze intorno a tal assunto, così per lo disbrigo delle cause de' carcerati, e di non dovere a se chiamare, e ritenere indistintamente qualunque causa delle Corti Regie, o Baronali, ma di dovere, secondo le circostanze, invigilare, e dar norma alle medesime per lo sicuro accerto della giustizia; come in far osservare esattamente quanto sta prescritto nelle Istruzioni per li Mastri di Camere di esse Regie Udienze. Ora avendo sempre più a cuore la maggior quiete, e la minor gravezza, che sia possibile, de' Nostri amatissimi Sudditi, acciocchè non si dia luogo ad equivoci, ed interpetrazioni, vogliamo, e con questa Nostra Sovrana legge espressamente ordiniamo, e comandiamo, che i Mastri di Camera, ed ogni altro incaricato per l'esecuzione delle pene contumaciali, o per certificarsi, se i carcerati poveri posseggono, o non posseggono beni da rifare il pane dal Regio Fisco somministrato loro nelle carceri, debbano astenersi dall' eseguire, o sequestrare le quì notate robe, cioè: Qualunque istrumento, ed ordigno necessario, non meno per la coltura della Campagna, che all' esercizio delle rispettive arti, che ciascuno professa. Così pure si astengano dall' esecuzione delle cose necessarie agli usi della vita, come a dire del letto, delle seggiuole, delle vili suppellettili, degli utensili di cucina, e degli abiti, e vesti da donna, senza de' quali i poveri si vedrebbero in angustie grandissime. E finalmente, che detti incaricati debbano astenersi dal molestare, ed inquietare le Università per qualunque somministrazione, e non possano altro pretendere, che il semplice ricovero, o sia il nudo coverto, in conformità degli ordini generali di S. M. C. Nostro Augustissimo Genitore. Or perchè questa Nostra Real Determinazione venga a notizia di ogni uno, e serva di norma alle Regie Udienze, e se ne possano le Par-

ti

ti prevalere, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e del Regno; ed in pubblica testimonianza, sarà la medesima da Noi firmata, ed avvalorata col suggello delle Nostre Reali Armi: riconosciuta dal Nostro Segretario di Stato, e del Dispaccio di Grazia, e Giustizia: Veduta dal Viceprotonotario Nostro pel Regno di Napoli: e la di lui veduta legalizzata dal Nostro Segretario nel Supremo Consiglio detto la Real Camera di Santa Chiara. *Dato in Caserta à 16. Marzo 1769.* FERDINANDO. *Carlo de Marco. Vidit Cito Praef. Viceprot. Dominus Rex mandavit mihi Salvatori Spiriti a Secretis.* Pubblicata a dì 21. Marzo 1769.

Die 16. Mart. 1769.

INTERDICTVM IN AVRIGAS

T I T. CXXXIX

PRAMMATICA PRIMA.

Rhedarii non relinquant equos rhedarios sine regente.

ESsendosi per esperienza veduto, che sono succeduti, e succedono molti disastri per colpa de' Cocchieri, i quali menano i cocchi, e carrette per questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, a causa che li lasciano per le strade, e vanno correndo coi cocchi, e carrette predette; ed a tal che si evitano gl' inconvenienti, che sono succeduti, e per l'avvenire non ne succedano; per lo presente Banno „ Si ordina, e comanda, che da „ qua in avanti, niun Cocchiere, „ quando va per la Città col coc„ chio, e si fermerà, debba partirsi, „ e lasciare il cocchio predetto coi „ cavalli soli, ma stare, o lasciare „ alcuno co' cavalli predetti, e tener„ li, o fargli tenere per lo freno; „ perchè infinite volte è accaduto, „ che trovandosi liberi, e disciolti „ si sono avviati, facendo fracassi, „ e rovine; e similmente si ordina, „ che quando andranno i cocchi va„ cui, o vero con servitori, o altra „ sorta di gente, senza i padroni, non „ possano detti Cocchieri fare anda„ re i cavalli, che meneranno i coc„ chi predetti, correndo, o galoppan„ do, ma fare andare detti cavalli al „ passo loro; e così si esegua, non „ facendosi il contrario, sotto pena „ di tre tratti di corda per ogni vol„ ta, che ciascuno contravverrà ad „ alcuna delle cose predette; la qual „ pena ordiniamo, e comandiamo, „ che si debba eseguire irremisibil„ mente contra de' trasgressori ". *Datum Neap. in Regio Palatio die ultimo mensis Aprilis* 1569. *D. Perafan. V. Villanus R. Vid. Reverterius R. V. Bermudez R. Lobera Protect. In Cur. 12. fol. 197.*

Equi lento, et non gradario passu ambulent, neque currant.

Poena trium ictuum funis.

Die 30. April. 1569. D. Perafan.

PRAMMATICA II.

Equos domari intus Civitat. Neapol. cum Rhedis, et Curriculis prohibetur.

„ NEgli anni passati fu per ordi„ ne nostro per la Gran Cor„ te della Vicaria fatto, e pubbli„ cato bando per evitare molti disa„ stri, che succedeano per causa del „ do-

Poena quatuor ictuum funis.

It in regesto.

Ut sup. prag. I.

„ domare, che si facea dentro questa Fedelissima Città di Napoli „ de' cavalli, cocchi, e carrette, per „ lo quale s'ordina, e comanda, che „ niun Cocchiere, nè altra persona „ presumesse d'andare domando per „ dentro questa predetta Città cavalli con cocchi, ma quelli dovessero domare fuori della Città, e „ suoi Borghi, sotto pena di quattro „ tratti di corda, come più largamente apparisce per lo detto Bando spedito sotto la data de' 20. di „ Dicembre del 1566. Al presente, „ confermando il Bando predetto, dichiariamo, che la volontà nostra „ è, che i detti cavalli si possano, „ e debbano domare fuori di questa „ predetta Città, e suoi Borghi col „ traino, *seu* carretta, e domati che „ saranno nel modo predetto, possano venire dentro la Città a provarli colla cassa sopra il detto traino, con che non portino detti cavalli correndo, ma a passo, per „ evitare ogn' inconveniente, e danno: e domandosi, e portandosi in „ altra maniera, ordiniamo, e comandiamo, che quelli, che contravverranno, incorrano nella sopraddetta pena di quattro tratti di „ corda, restando *in suo robore*, *et efficacia* il Bando per Noi fatto, e „ d'ordine nostro emanato in questa „ predetta Città, sotto la data dell'ultimo di Aprile del 1569. per „ lo quale s'ordina, che niuno Cocchiere quando va col cocchio per „ la Città, e si fermasse, non debba partirsi, e lasciare il cocchio „ predetto co' cavalli soli, ma stare, „ o lasciare alcuno co' cavalli predetti, e tenergli, o farli tenere col „ freno; e che quando i cocchi andassero vacui, o vero con servidori; o altra sorta di gente senza i „ Padroni, non possano i Cocchieri „ fare andare i cavalli, co' quali menano i cocchi predetti, correndo, „ o galoppando, ma fare andare detti cavalli a passo loro, sotto pena „ di quattro tratti di corda, come „ più largamente apparisce per detto „ Bando, al quale ci riferiamo. E „ similmente per evitare gli scandali, che per colpa de' Mulattieri, „ e Salmatari sono succeduti, e succedono, i quali portano muli, e „ cavalli, ed altre sorte di bestie „ cariche di legna, ed altre robe senza essere guidati, e ritenuti con „ fune (come è necessario) ordiniamo, e comandiamo, che i detti „ Mulattieri, e Salmatari non debbano lasciare i muli, e cavalli, ed „ altre sorte di bestie scapoli, ma „ portarli colla cavezza in mano, e „ quando saranno più bestie, le debbano portare attaccate insieme, acciò che un solo Mulattiere, o Salmataro possa guidarne molte, sotto „ pena di tre tratti di corda: le quali pene comandiamo, che si eseguano *ad unguem* senza eccezione di „ persona alcuna ". *Datum Neap. die* 11. *Octobr.* 1570. *D. Perafan. Vid. Bermudez Reg. Vid. Salernitanus Reg. Lobera Prosecret. In Bannorum* 2. *fol.* 35. *die* 18. *Octobr.* 1570. *Neapoli fuit publicatum*.

Muliones, et agasones ducant jumenta per capistrum, vel invicem alligata.

Die 11. Oct. 1570. D. Perafan.

PRAMMATICA III.

Nemo subsistat chedas ambulantes per civitatem, nisi tantum transeunte Domino Prorege.

A Nostra notizia è pervenuto, che molti abitanti in questa fedelissima Città si fermano colle loro Carrozze nel camminare, che fanno, a persona, a chi non tocca tale osservanza, perchè il fermarsi di dette Carrozze spetta assolutamente quando passa l' Eccellenza del Regno, e non ad altri, come si è per l' addietro sempre osservato: Ed affinchè si tolga affatto questo abuso da poco tempo

po

po in qua incominciato ad introdursi, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente bando, *omni tempore valituro*, col quale „ Diciamo, ordiniamo, e „ comandiamo a tutte, e quali si „ vogliano persone, di qualunque stato, grado, e condizione si sieno, „ che da oggi in avanti non debbano in modo alcuno far fermare le „ loro Carrozze a persona niuna, eccetto quando passa l'Eccellenza del „ Regno, sotto le pene a nostro arbitrio riservate ". Ed acciocchè il presente bando venga a notizia di tutti, e da niuno si possa allegare causa d'ignoranza, ordiniamo, che si debba pubblicare, ed affiggere nei luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 19. Octobr. 1666. D. Pedro Antonio de Aragon. V. Galeota Reg. Vid. Carrillo Reg. V. Ortiz Cortes Reg. Julius Caesar Bonitus Secret. In Bannorum 1. fol. 174. a ter.*

Poena arbitr.

Die 19. Oct. 1666. D. Pedro Anton. de Aragon.

PRAMMATICA IV.

Calessii non currant per loca introscripta Civit. Neapol. sub poena, ut intus.

Essendosi nuovamente introdotto in questa Fedelissima Città l'uso de' Calessi, ed il mal modo nell'uso di quelle, per lo quale ne sono nati, e continuamente succedono molti disastri, danni, e inconvenienti, perchè li fanno correre inordinatamente tanto dentro questa Fedelissima Città, quanto ne' Borghi, ed altri luoghi, e precise nella Strada di Poggio-Reale, Borgo di Chiaja, Grotta di Pozzuolo, Borgo di Loreto, e per tutto quello che contiene il Ponte della Maddalena; e desiderando ovviare a tali disordini, con li mezzi più efficaci, che si possono praticare in esecuzione dell'ordine *oretenus* datoci da Sua Eccellenza, che con impareggiabile zelo mira assiduamente alla quiete del Pubblico, e de' vassalli di S. Maestà (che DIO guardi) Per tanto si fa il presente Bando, *omni tempore valituro*; per lo quale „ Si ordina, e comanda a tutte, e „ quali si vogliano persone, di qualunque stato, grado, e condizione „ si sieno, tanto uomini, come donne, che non possano in modo alcuno da oggi in avanti portare i „ Calessi di carriera, nè di galoppo, „ ma solamente al passo de' Cavalli, „ o mule, che li portano, per tutto „ l'abitato di questa Fedelissima Città di Napoli, e suoi Borghi, e „ luoghi di sopra enunciati, sotto „ pena per la prima volta della perdita del calesso, e cavallo, o mula, e per la seconda volta l'istessa pena di perdita, e di tre mesi „ di carceri, e la terza, oltra la detta perdita, d'altre pene ad arbitrio di questa Gran Corte della „ Vicaria; il che s'intenda portandosi i Calessi, o da' loro padroni, „ o da persone, a chi l'abbiano affittate, o improntate; ed in caso, „ che si portano da' Creati, Lacchei, „ o Calessieri, s'intenda la medesima pena di perdita di calessi, ed „ animali, *ut supra*, e di più al „ Creato, Laccheo, o Calessiero, „ che farà la contravvenzione del presente Bando, se gli diano per la „ prima volta due tratti di corda, „ per la seconda quattro, e per la „ terza, *etiam* corporale ad arbitrio „ di questa Gran Corte della Vicaria; da applicarsi la quarta parte „ del prezzo di detti calessi, cavalli, „ o mule, a' Capitani, e Soldati, „ che piglieranno dette contravvenzioni.

„ E perchè succedono anche molti „ danni, e disturbi, rispetto a' Cocchieri, che lasciano le carrozze

„ con li cavalli, o mule sole dentro „ questa Fedelissima Città, senz' alcuno, che lor tenga il freno, mentre molte volte è accaduto, che trovandosi gli animali predetti liberi, e disciolti, si sono posti in fuga, in danno delle genti, che si ritrovano nelle strade; come anche dal correre disordinatamente di dette carrozze per la medesima Città vacue, ovvero con servidori, o altra sorta di gente, senza i padroni; Non possano detti Cocchieri fare andare i cavalli, che meneranno, correndo, o galoppando, ma debbano fargli andare al passo loro. Ed anche circa il domare gli animali predetti per calessi, e carrozze, si è introdotto farsi dentro questa Fedelissima Città in grave disturbo del corso ordinario di camminare, con investire gli animali predetti indomiti a chiunque incontrano, il tutto contra la forma della Regia Prammatica seconda *ut supra*, per la quale s'ordina, che non possano in modo alcuno quelli domarsi dentro questa Fedelissima Città, e nel modo in detta Regia Prammatica contenuto; Nella quale anche si ordina, che i Mulattieri, e Salmatari, che portano i cavalli, ed altra sorta di bestie cariche di legne, ed altre robe, senza esser guidati, e ritenuti con funi, o altri freni, non debbano lasciare i predetti animali scapoli, ma portarli con le cavezze in mano, e quando saranno più bestie, le debbano portare attaccate insieme, acciocchè uno solo ne possa guidare molte; Per tanto con il presente Bando si rinnovano tutt' i detti ordini stabiliti per le Regie Prammatiche prima, e seconda, sotto di questo titolo, e le pene in quelle contenute. Ed a rispetto de' carri, ch' entrano in questa Città, si ordina, che i Carresi quelli debbano guidare a mano per le funi; e nel tempo, che si reggono i Tribunali, non debbano passare per la strada del Palazzo della G. C. della Vicaria, per la strada di S. Lorenzo, sotto pena la prima volta di due tratti di corda, la seconda di quattro, e la terza ad arbitrio di detta G. C. e così inviolabilmente s'esegua, ed il presente si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, Borghi, e strade, *ut supra* enunciate, acciò non si possa allegare causa d'ignoranza'. *Napoli li 10 Gennajo 1686. Il Duca di Montecalvo Reg. D. Joseph. de Ledesma. Carolus Antonius de Rosa. Philippus Paladinus. D. Julius Capycius Galeota. Philippus Vignapiana. Nicolò Planelli. D. Gonzalo Machado, y Aguian. Il Marchese di Miano. Vidit Fiscus U. J. D. Benedictus Comus M. C. V. Secr. Petrus Pollius Reg. Fisci M. C. V. Soll.*

Die 10. Jan. 1686. Il Duca di Montecalvo Reggente.

Bannum M. C. V. cum insertione ordinis S. E.

seu

PRAMMATICA V.

Explicatur pragm. 4. hoc tit.

AVendo considerato S. E. che si patisce equivoco circa il modo, come si debbono guidare i calessi per questa Fedelissima Città, e suoi Borghi, in conformità del disposto per lo Bando nuovamente emanato sotto i dieci di Gennajo del presente anno, è rimasta servita rimettere a questa G. Corte Viglietto per Secreteria di Giustizia del tenor seguente, *videlicet*: Foris *Al Duque de Montecalvo, que DIOS guarde, Regente de la*

la Gran Corte de la Vicaria. Intus vero: *Teniendo entendido el Marques mi Señor, que se padece equivocacion en la observancia del Bando, que se emanò en* 10. *de Enero de esto presente anno, acerca de los Caleses: Ha resuelto declarar, que solamente han de caminar de paso por dentro de este Ciudad, sus Burgos, y paseos, y no de otra manera, y que incurran en las penas establecidas los que contrevenieren a esta declaracion: Y me manda S. E. dezir a V. S. que por la Gran Corte se emane Bando en esta conformidad, dandose quatro dias de termino, para que llegue a la noticia de todos, y cumplido este plazo se viva con la advertencia, que conviene para su puntual observancia; con prevencion, que los Caleses, que se hubieren arestado oy dia de la fecha de este Villete, por la contravencion del Bando, se vuelvan a sus Duennos libramente: pues se persuade S. E. a que pueden haver encurrido en la pena por defecto de entera intelligencia de los movimentos, che se prohibieron en el citado Bando, el qual ha de quedar en su fuerza, y vigor por lo que toca alas penas, y lo demas, que se expresa en el: y lo aviso a V. S. paraque disponga, que assi se execute luego, y de quenta a S. E. Guarde DIOS a V. S. Palacio a* 16. *de Marzo de* 1686. *D. Martin de Pagave*; Che perciò in esecuzione del preinserto viglietto abbiamo fatto il presente, con il quale per dichiarazione del Bando enunciato di sopra „ ordiniamo, e comandiamo a tutte, e quali si vogliano persone di qualunque stato, grado, e condizione si sieno, che andranno co' calessi per questa Fedelissima Città, e suoi Borghi, e passeggi, che debbano camminare solamente al passo de' cavalli, giumente, o mule, e non altrimenti, sotto le pene in detto Bando stabilite contra quelli, che contravverranno a detta dichiarazione, prefiggendosi quattro giorni di termine per tal effetto, dal dì della notificazione del presente, perchè venga alla notizia di tutti; e complito detto spazio di giorni quattro si stia con l'avvertenza dovuta per l'osservanza del Bando predetto". *Napoli* 18. *Marzo* 1686. *Il Duca di Montecalvo. D. Joseph de Ledesma. Carlo Antonio de Rosa. Filippo Vignapiana. Nicolò Planelli. D. Gonzalo Machado, y Aguiar. Il Marchese di Mirano. Vidit Fiscus U. J. D. Benedictus Comus M. C. V. Secret. Petrus Pollius Regii Fisci M. C. Sollic.*

Die 18. Mart. 1686. Il Duca di Montecalvo Reggente.

PRAMMATICA VI.

D'Ordine dell'Illustr. nostro Predecessore fu dalla G. C. della Vicaria pubblicato Bando a' 10. di Gennajo 1686. che i calessi in gran numero introdotti in questa Fedelissima Città, andassero di passo per evitare i disastri, danni, ed inconvenienti, che poteano causare col correre inordinatamente, e con un altro Bando de' 18. Marzo 1686. si dichiarò la volontà di detto Illust. nostro Predecessore, che parea nel primo Bando non abbastanza chiarita, e fu „ che i calessi doveano camminar di „ passo solamente per dentro questa „ Fedelissima Città, suoi Borghi, e „ passeggi, alla pena della perdita „ del calesso, o cavallo, o mula, „ per la prima volta, e per la seconda alla medesima pena, e più „ tre mesi di carcere, e per la terza, oltra la perdita suddetta, anche a pena arbitraria di essa G.C., „ intendendosi tutto ciò, così se i calessi fossero portati da' Padroni, o „ di quelli in affitto, o improntati; „ E di più, che il servitore, lac-

Renovatur praecedens prag. 4. hoc tit.

Prag. 5. hoc tit.

 „ cheo,

„ cheo, o calessiero, che contravve-
„ niva, fosse incorso per la prima
„ volta alla pena di due tratti di
„ corda, per la seconda a quattro,
„ e per la terza anche a pena cor-
„ porale arbitraria ad essa G.C., con
„ applicare la quarta parte del prez-
„ zo di detti calessi, cavalli, o mu-
„ li, a' Capitani, e Soldati, che vi-
„ gilando a dette contravvenzioni ne
„ faceano l'arresto ".

Ed essendosi osservato da alcuni mesi a questa parte, che il Bando riferito non abbia avuta la dovuta esecuzione, convenendo di proccurare la sua puntuale osservanza, particolarmente ne' giorni destinati al cambiamento delle monete, per non incomodare la gente, che frequenterà le piazze, per l'effetto suddetto: Abbiamo stimato col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente fare il presente Bando, col quale „ confermando, quan-
„ to di sopra sta disposto, e dichia-
„ rato in quegli, ordiniamo, e co-
„ mandiamo, che puntualmente quan-
„ to in essi sta ordinato, si esservi;
„ ed acciò venga a notizia di tutti,
„ nè si possa allegare causa d'igno-
„ ranza, vogliamo che si pubblichi
„ ne' luoghi soliti, e consueti di que-
„ sta Fedelissima Città". *Datum Neap. die 30. mensis Decembris 1688. El Conde de S. Estevan. Vidit Carillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Moles Regens. Vidit Miroballus Reg. Vidit Jacca Reg. D. Carolus Brancacius Secr. Dominicus Mastellonus Reg. a Mandatis Scriba. In Bann. 2. fol. 188. Toleto.*

Die 30. Dec. 1688. El Conde de S. Estevan.

BANNUM,

seu

PRAMMATICA VII.

CAROLO V. Siciliar. Regi, Hispan. II.

Apportando gran disturbo il rumore, che si fa da alcune persone dissutili, con le fruste, *seu* scoriati, così alle persone Secolari, come Religiose, ed Ecclesiastiche, disturbandoli la quiete, e riposo, e li Divini Uffici, ed in particolare nelli larghi, *seu* strade delle fosse del grano, porta dello Spirito Santo, degli Regj Studj, largo delle Pigne, strada di Costantinopoli, e porta della Scioscella, ed altri luoghi convicini, così di giorno, come di notte; e per tal causa si è porretto memoriale a Sua Eccellenza per parte delli Complatearj, e Religiosi delli Conventi, e Chiese di dette strade, ed ottine, del tenor seguente, v3.
„ Eccellentissimo Signore. Il Priore,
„ e Frati del Real Convento di San-
„ to Domenico in Soriano fuori la
„ porta Reale di Napoli, ed il Ret-
„ tore della Casa delle Scuole Pie
„ vicino le fosse del grano, il Sa-
„ cristano della Chiesa di Costanti-
„ nopoli, e li Procuratori delle Re-
„ verende Monache di S. Petito, di
„ S. Giovanni, della Sapienza, e di
„ S. Antonio delle Monache dentro
„ Porta Alba, una con li Complà-
„ tearj del largo delle Pigne, delli
„ Regj Studj, fosse del grano, della
„ porta della Scioscella, e di Costan-
„ tinopoli, ed altri luoghi convicini,
„ supplicando rappresentano a V. E.,
„ come essendo moltiplicate a gran
„ numero le galesse, e carrozze in
„ questa Città, che hanno reso le
„ strade quasi impraticabili; e que-
„ sto sarebbe meno male, se non
„ fus-

Contra strepitum facientes a rhedariis usurpatum, vulgo *schiassiare*.

„ fussero li supplicanti continuamente „ travagliati dalli Famigli, e Cocchieri, ed altre persone dissutili, „ così di giorno, come di notte, „ con le frustre, *seu* scorriati, unendosi quattro, o cinque insieme, „ facendo tale strepito, e scoppi, „ che disturbano li Divini Ufficii, „ la celebrazione del Santo Sacrificio „ della Messa, e li poveri infermi, „ che alle volte si sono ridotti in „ atto di disperazione, disturbando „ anche li sani, a segno, che non „ si è possuto alle volte (per tali „ schioppi, e rumori) intendere, „ che si diceva tra di essi supplicanti. E perchè li supplicanti più „ volte hanno procurato ammonire „ dette sorti di persone, acciò non „ havessero apportato detto disturbo, „ e da quelli non solo non si è cessato di scoppiare, e disturbare li „ supplicanti, ma l' hanno provocati „ a risse, e risentimenti notabili: „ Per tanto ricorrono alla somma „ giustizia, e providenza di V. E., „ e la supplicano in esecuzione di „ altri Banni, ed ordini alias per „ tale causa emanati dalli Regj Ministri Delegati delli Monasteri delli supplicanti, dare ordine preciso „ a chi comanderà V. E., acciò si „ dia rimedio a simili disturbi, ed „ inconvenienti, che *in dies* ne possono nascere: non mancando di „ rappresentare alla Eccellenza Sua, „ che simile sorte di persone sono le „ più vili (cum rever.) ed incorregibili del Paese, per l'aura, che „ tengono delli loro Padroni; che „ oltre il supplicato, essendo giusto, „ lo riceveranno a gratia singolarissima, ut Deus etc. " Sopra il quale memoriale si è dato per l' Eccellenza Sua l'ordine di Giustizia, vz. „ El Regente de Vicaria dè la providencia combeniente para reparo „ de estas desordenes, ysiendo necessario haga renovar los bandos, que „ sobre esta materia haviere consultado en 30. de Abril de 1695. „ Villa etc. " Perciò essendo stato a Noi incaricato, dovessimo dare gli ordini, e ripari necessarj; acciò li Vassalli di Sua Maestà, DIO guardi, stiano quieti, e godano il riposo, e si eviti l' occasione di risse, e disturbi, ed altri mali, che potriano per tale effetto nascere, ed anche li Divini Officj non siano da nissuna persona disturbati, ci è parso con il presente Banno, *omni tempore valituro*, di ordinare, e comandare in nome di Sua Eccellenza, e nostro, a tutte, e qualsivogliano sorti di persone di ogni stato, grado, e condizione si siano, anche per osservanza degli altri Banni per tale effetto alias emanati, che da hoggi avanti, ed in futuro, non ardiscano così di giorno, come di notte di schiassiare, nè fare altro rumore notabile, così avanti le menzionate strade, ed ottine, nè in qualsivoglia altro luogo di questa Città, e suoi Borghi, sotto pena alli minori di un mese di carcere, e carlini cinque applicandi a beneficio delli capienti, ogni volta, che contravverranno; ed a rispetto delli maggiori di due mesi di carcere, e di carlini dieci, applicandi a beneficio delli capienti, ed altre pene ad arbitrio di S. E., o nostro. Ed acciò il presente Banno non apporti pregiudizio a nissuno, dichiariamo con il presente, che sia tantùm lecito alli Cocchieri, e loro Cavalcanti di dare il segno con lo schiasso, o frustra in tempo, che porteranno, o guideranno le carrozze de' loro Padroni a quattro, o a sei cavalli, e non altrimente: Ed acciò da nissuno si possa allegare causa d' ignoranza, ordiniamo, che il presente si pubblichi

Minoribus poena carceris per mensem, et Carol. 5. Majoribus duplum.

chi

chi nelli luoghi soliti, e consueti di questa Città, e se ne affigga copia nelli posti delli Capitanj di Giustizia, acciò tengano sempre ricordata l'osservanza di detto Banno, e non si faccia il contrario. *Napoli li 19. di Maggio 1695. Il Duca di Montecalvo Reg. Nicolaus Pennella Act. Mag.*

Die 19. Maji 1695. Il Duca di Montecalvo Reggente.

PRAMMATICA VIII.

Interdictum aurigis vehicula ducere, in quibus capsulae sint dodrante altiores, et amplius etiam latiores, sub poena eorumdem amittendorum dominis, triremium rhedariis, aliisque, irroganda.

Essendo remasta servita S. E. rimetterci Viglietto per Secretaria di Guerra del tenor. seguente v3. Estando informado el Duque mi Senor, de que en las Cajetas de las Carozas se entroduzen contrabandos sirviendo para este efecto la grandeza con que sea introduzido el azerlas; para reparo de estos desordenes me manda S. E. dezir à V. S. haga publicar luego Bando con rigorosas penas, para que se reduzcan à la forma que se acostumbraba antiguamente, y que de oy en adelante las que se hicieren no excedan del estilo antiguo, à que es el animo de S. E. se aregzen, y moderen. Guarde DIOS à V. S. *Palacio à 27. de Abril de 1696. D. Diego Cabreros.* Signor Regente de Vicaria. Che perciò in esecutione del mentionato ordine facemo il presente, per il quale ordinamo, e comandamo, à tutte, e singole persone di questa Fedelissima Città, e Regno, che da oggi avanti non debbiano, nè possano portare carozze, nelle quali siano cascette più grandi d'un palmo d'altezza, e due di larghezza sopra il valanzino, ò gioco di dette carozze, sotto pena alli padroni di dette carozze della perdita d'esse, et alli cocchieri, che le portaranno, come alli mastri carozzieri, che le faranno, ò accomodaranno, d'anni trè di galera, che s'eseguirà inviolabilmente. Et à fine che il presente venga à notitia de tutti, e che da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, ordinamo, che se publichi nelli luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, Borghi, e Casali. *Datum Neapoli die 7. mensis Maij 1696. D. Martin de Castejon, y Medrano. Nicolaus Pennella Act. Mag.* Bando ut supra. Publicata a dì 17. di Maggio 1696.

Die 7. Maji 1696. D. Martin de Castellon y Medrano.

PRAMMATICA IX.

Prohibentur aurigae cum vehiculis se se immittere in palatium M. C. V., aut prope idem consedere praeter illos tantummodo, qui regiis magistratibus famulantur, sub poenis, ut intus.

Praesens Edictum mox alii Praesides, qui in eo munere obeundo successerunt, eadem forma restituerunt, ut et alia exemplaria sint adamussim inter se congruentia. Quare hoc uno contentus fui.

CAROLVS III. etc. *Illustris Dux D. Cajetanus Argento etc.* Banno, e comandamento, per lo quale s'ordina, e comanda a tutte e quali si vogliono persone di quale si voglia stato, e condizione si siano, che sotto pena della diloro carcerazione, et altre ad arbitrio di esso S. R. C., che d'oggi avanti non ardiscano di entrare nel cortile della G. C. della Vicaria con le carrozze, et similmente si ordina a tutti i Cocchieri di qual si vogliano delle persone predette, che così debbiano osservare sotto pena di due tratti di corda, eccettuatene però le carozze de' Signori Ministri Regii *tantum*, ma le carrozze predette debbiano tenersi fuori di detto cortile nel largo *circum circa* del palazzo di essa G. C., con che anco debbiano lasciar vacuo tutto il largo continente avanti la porta di essa G. C. dall'uno pontone del finimento del muro dell'aspetto di detta porta all'altro, e non debbiano nemmeno tener ferme, e riponere le carozze predette dalla porta della Chiesa di S. M. della Pace sino alla porta di esso cortile di essa G. C., lasciando solo alle dette persone, e Cocchieri l'arbitrio di poter fermare, e riponere le carozze predette nell'altre tre parti di vacuo *circum circa* il palazzo predetto. Ordinando anco a tut-

a tutti i Carresi, che sotto le medesime pene di corda *ut supra*, non debbiano passare con li loro carri avanti detto vacuo dell' aspetto della porta di detto palazzo, e strada sudetta continente dal palazzo predetto sino alla porta della predetta Chiesa di S. M. della Pace. Per questi Carresi *tantum* s' intenda solo per le mattine di tutti li giorni di Tribunale, con dare l' incombenza, e vigilanza delle cose predette al Capitanio del S. R. C., che così faccia osservare *alias etc.*, et acciò non s' alleghi causa d' ignoranza il presente si pubblichi per le strade *circum circa* di detto palazzo, e strada sudetta della Pace, e se n' affiggano copie in quelle. *Datum dal S. C. li 30. Gennaro 1726. Cajetanus Argento Reg. et P. Philippus Figliola Secr.* Bann. ut supra.

Die 30. Jan. 1726. Cajetanus Argento Regens, & P.

PRAMMATICA X.

Bannum M. C. V. Cum inserta forma rescripti Excell. Domini, ejusque Regii Collateralis Consilii.

CAROLO Imp. et Rege. Providetur ad Imperus aurigarum.

Essendo rimasta servita S. E., e Regio Collateral Consiglio trasmetterci Biglietto per sua Segreteria deb Regno del tenor seguente *videlicet*. CAROLUS *Divina Favente Clementia Romanorum Imperator Semper Augustus, et Hispaniarum Rex. Illust. et Magn. Viri Regii Fideles Dilectissimi*. Avendoci il Consigliere Segretario D. Paolo Bermudez de la Torre, con sua lettera de' 15. Dicembre del caduto anno 1728. d' accordo del Supremo Consiglio di Spagna insinuato, che per le relazioni di cotesto Tribunale, da tempo in tempo rimesse a' nostri Predecessori, si ha notato, che in questa Città succedendo molti omicidj, e disastri per l' impeto, col quale corrono le carrozze, e i calessi, contra l' espressa proibizione delle Regie Prammatiche, comandate ad osservarsi con ripetuti Reali ordini, per il che consideratosi il tutto in questo Supremo Consiglio Collaterale, vi diciamo, ed ordiniamo, anche d' ordine di S. M., che premurosamente dobbiate ristabilire l' osservanza dell' accennate Prammatiche, invigilando contra i trasgressori, e facendo irremisibilmente eseguire contra i medesimi le pene stabilite, che tal' è nostra volontà. *Datum Neap. die 22. mensis Januarii 1729. Luis Conde de Harracch. Vid. Mazzaccara Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Ventura Reg. Vid. Thomasi Reg. Vid. Pisacane Reg. Vid. Castelli Reg. D. Nicolaus Fraggianni a Secretis. Adest Regestrum, et Summarium in forma*. Per tanto si fa il presente Bando *omni tempore valituro*, col quale per l' osservanza d' altri consimili spediti, ed inseriti nelle Regie Prammatiche, s' ordina, e comanda a tutte, e quali si vogliano persone di qualunque stato, o condizione si siano, tanto uomini, come femmine, che non possano in modo alcuno da oggi in avanti portare i calessi, di trotto, o di galoppo, ma solamente al passo ordinario de' cavalli, o muli per tutto l' abitato di questa Fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, e Luoghi in quello descritti, sotto la pena per la prima volta della perdita del calesso, e cavallo, o mula; e per la seconda volta alla medesima pena, e di tre mesi di carcere; e per la terza volta, oltra la perdita suddetta, anche a pena arbitraria di questa G. C. della Vicaria, il che s' intenda, così se il calesso fosse portato da' Padroni, come da quegli, a chi si fossero impròntati, o affittati, e di più il servitore, lacchè, o calessiere, che contravverrà, per

la

la prima volta gli si daranno due tratti di corda, la seconda volta quattro, e per la terza anche pena corporale arbitraria d'essa G. C., con applicarsi la quarta parte del prezzo di detto calesso, cavalli, o mule, a' Capitani, e soldati, che invigileranno a dette contravvenzioni, e ne faranno l'arresto, in tutto servata la forma di quanto ne' sopraccitati Bandi, e Prammatiche, si trova ordinato. E per quanto alle carrozze, similmente s'abbia da tutti ad osservare quanto anche va dalle Regie Prammatiche disposto, e parimente da quella de' 30. Aprile 1569. sotto di questo titolo, dandosi per l'inviolabile osservanza di tutto ciò quattro giorni di termine, numerandi dal dì della pubblicazione del presente, acciocchè venga alla notizia di tutti; che elassi saranno detti giorni quattro, e mancandosi alla detta osservanza del presente Bando s'incorra nelle pene di sopra stabilite, da eseguirsi subito, ed irremisibilmente, tanto contra quei, che si potranno arrestare nella flagranza della contravvenzione, quanto contra quei, che non potendosi detto arresto praticare dalla gente della Corte per la velocità della carriera, ne restassero di tal contravvenzione legittimamente convinti. E così s'esegua, e non altrimenti. *Datum Neapoli die 1. mensis Februarii 1729. Duca di Montefardo Reg. D. Giuseppe Maria Andreassi. D. Casimiro de Dura. D. Saverio Garofalo. D. Tommaso Vargas Macciucca. D. Nicola Odierna. D. Francesco Maria Cavalieri. D. Pietro Sambiase. D. Cesare Bonvicino Avvocato Fiscale della G. C. della Vicaria. D. Gerardo de Nigris Segret. della G. C. della Vicaria*. Pubblicata a dì 12. di Febbrajo 1729.

Die 1. Febr. 1729.

PRAMMATICA XI.

Bannum M. C. V. pro exequutione Rescripti Excellentissimi Domini Proregis.

Eodem Imp. ac Rege. Lex praetraria restituitur.

PER esecuzione dell'ordine di Sua Eccellenza con dispaccio spedito per Segreteria di Stato, e Guerra degli 11. del corrente mese, rimesso a questo Tribunale, in cui si ordina, che per distogliere gl'inconvenienti, che sortiscono alla giornata col correr delle carrozze, calessi, carrette, e cavalli per le strade di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Distretti, e particolarmente nella strada nuova fatta nel Borgo dello Reto detta la Marinella. Per tanto si fa il presente Bando *omni tempore valituro*, col quale per osservanza di detto ordine di S. E. si rinnova il presente Bando, e quello emanato nel dì primo Febbrajo 1729. del tenor seguente, *videlicet*. CAROLUS *Divina Favente Clementia Romanorum Imperator semper Augustus, et Hispaniarum Rex etc. Bannum M. C. V. cum inserta forma rescripti Excellentissimi Domini ejusque Regii Collateralis Consilii*. Essendo rimasta servita S. E., e Regio Collateral Consiglio trasmetterci biglietto per sua Segreteria del Regno del tenor seguente; *videlicet*. CAROLUS *Divina favente Clementia Romanorum Imperator semper Augustus, et Hispaniarum Rex etc. Illustri et Magnifici Viri Regii Fideles dilectissimi*: Avendoci il Consigliere Segretario D. Paolo Bermudez de la Torre con sua lettera de' 15. Dicembre del caduto anno 1728. d'accordo del Supremo Consiglio di Spagna insinuato, che per le relazioni di cotesto Tribunale di tempo in tempo rimesse a' nostri Predecessori, si ha notato, che

che in questa Città succedono molti omicidj, e disastri per l'impeto, col quale corrono le carrozze, e calessi contra l'espressa proibizione delle Regie Prammatiche mandate ad osservarsi con ripetuti Reali Ordini; per il che considerandosi il tutto in questo Supremo Consiglio Collaterale, vi diciamo, ed ordiniamo, anche di ordine di S. M., che premurosamente dobbiate ristabilire l'osservanza dell'accennate Prammatiche, invigilando contra i trasgressori, e facendo irremisibilmente eseguire contra i medesimi le pene stabilite, che tal' è nostra volontà. *Datum Neapoli die 22. mensis Junii 1729. Luis Conde de Harrach. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Tomasi Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Castelli Reg. D. Nicolaus Fraggianni a Secretis. Adest regestrum, et summarium in forma*. Per tanto si fa il presente Bando *omni tempore valituro*, col quale per l'osservanza di altri consimili spediti, ed inseriti nelle Regie Prammatiche s'ordina, e comanda a tutte, e quali si vogliano persone di qualunque stato, o condizione si sieno, tanto uomini, come femmine, che non possano in modo alcuno da oggi in avanti portare i calessi di trotto, o di galoppo; ma solamente al passo ordinario de' cavalli, o muli per tutto l'abitato di questa Fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, e Luoghi in quello descritti, sotto la pena per la prima volta della perdita del calesso, e cavallo, e per la seconda volta alla medesima pena, e di tre mesi di carcere, e per la terza volta, oltra la perdita suddetta, anche a pena arbitraria di questa G. C. della Vicaria; il che s'intenda così se il calesso fosse portato da' Padroni, come da quegli, a chi si fossero improntati, o affittati: e di più il Servidore, Lacchè, o Calessiero, che contravverrà per la prima volta, se gli daranno due tratti di corda, la seconda volta quattro, e la terza anche pena corporale arbitraria di essa G. C., con applicarsi la quarta parte del prezzo di detti calessi, cavalli, o mule, a' Capitani, e Soldati, che invigileranno a dette contravvenzioni, e ne faranno l'arresto, in tutto servata la forma di quanto ne' sopraccitati Bandi, e Prammatiche si trova ordinato. E per quanto alle carrozze similmente s'abbia da tutti ad osservare, quanto anche va dalle Regie Prammatiche disposto, e parimente dalla prima del presente titolo de' 30. Aprile 1569., dandosi per inviolabile osservanza di tutto ciò quattro giorni di termine, numerandi dal di della pubblicazione del presente, acciocchè venga alla notizia di tutti, che elassi saranno detti giorni quattro, e mancandosi alla detta osservanza del presente Bando, s'incorra nelle pene di sopra stabilite da eseguirsi subito, ed irremisibilmente, tanto contra quei che si potranno arrestare nella flaganza della contravvenzione, quanto contra quei, che non potendosi detto arresto praticare dalle genti della Corte per la velocità della carriera, ne restassero di tal contravvenzione legittimamente convinti. E così s' esegua, e non altrimenti. *Datum Neapoli die prima mensis Februarii 1729. Duca di Montesardo Reg. D. Giuseppe Maria Andreassi. D. Tommaso Vargas Macciucca. D. Casimiro de Dura. D. Niccola Odierna. D. Francesco Maria Cavalieri. D. Saverio Garofalo. D. Pietro Sambiase. D. Cesare Buonvicino Avvocato Fiscale della G. C. della Vicaria. D. Gerardo de Nigris Secretario della G. C. della Vicaria. Adest regestrum, et summarium in forma*. E per-

perchè con esperienza si è veduto, che non ostante il soprascritto Bando, non si è potuto frenare il corso de' detti calessi, per non essersi potuti i medesimi ritenere; Perciò comandiamo a' Capitani di Giustizia, loro Caporali, e Soldati delle loro squadre respettive, che nella flagranza del corso de' suddetti per li luoghi descritti ammazzino con armi bianche i detti cavalli, che corrono con le medesime, per lo quale effetto debbano detti Capitani di Giustizia tenere nelle loro Barracche, o Guardie armi in asta, con le quali, o con altre consimili, possano ammazzare, o ferire detti cavalli a mano ferma solamente con dette armi bianche, e non di fuoco; anzi non lanciando nè pure dette armi bianche affine di evitare ogni pericolo di ferire persone in cambio de' cavalli che corrono; Avvertendo però così a' detti Capitani, come altre genti di Corti di non abusarsi di tal facoltà, ferendo forse i cavalli, che non corressero, e sottoponendo in caso di abuso dette genti di Corte non solo al risarcimento del danno, ma anche alla pena di carcere, ed altre pene ad arbitrio di detta G. C. della Vicaria, ed alla pena della perdita dell' ufficio; E con ciò rinnovando, e confermando con questo presente Bando tutti gli antecedenti per detto affare; e particolarmente il suddetto inserito di sopra; Ed acciocchè da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che il presente Bando sia pubblicato per li luoghi soliti di questa predetta Fedelissima Città, e specialmente in detta strada del Borgo del Reto detto la Marinella. *Vicaria i 30. Ottobre 1732. Duca di Montesardo Reg. D. Muzio de Maio. D. Francesco Maria Cavalieri. D. Francesco de Viles. D. Francesco de Onofrio. D. Casimiro de Dura. D. Pietro Sambiase. D. Filippo Grassi Avvocato Fiscale della G. C. della Vicaria. D. Gerardo de Nigris Secret. della G. C. della Vicaria. Diego de Sigura Sollecitator Fiscale di Vicaria.* Pubblicata a dì . . Novembre 1732.

Die 30. Oct. 1732.

PRAMMATICA XII.

Bannum Magnae Curiae Vicariae.

Eodem Imp. et Reg. Idem de eodem.

Essendosi veduto con esperienza, che non ostante i Bandi da tempo in tempo emanati per frenare il corso delle carrozze, calessi, carrette, cavalli, e muli per le strade di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Distretti, pure continuando taluni a correre impetuosamente colle medesime, sono accaduti, non solo inconvenienti grandi, ma anche omicidj, obbligarono questo Tribunale a rinnovare ultimamente tal Bando, anche in esecuzione di Reali ordini di Sua M. C., e C. (che DIO guardi). Nulladimeno si è riconosciuto, che per la lentezza de' Subalterni, non si sono evitati gl' inconvenienti considerati nell'emanazione del detto Bando; Laonde affinchè non resti motivo alcuno a' contravvegnenti, abbiamo stimato senza pregiudizio degli altri Bandi emanati rinnovare il presente, anche per esecuzione degli ordini Imperiali, *omni tempore valituro*, col quale s' ordina, e comanda a tutte, e quali si vogliano persone di qualunque stato, grado, o condizione si sieno, tanto uomini, come femmine, che non possano, nè debbano in modo alcuno correre con carozze, e calessi, sieno ad un cavallo solo, sieno a bilancino, o sciolti, o con vetturini, *seu* cavalcanti, carrette, cavalli, o muli, o sia di galoppo, o sia di trotto, o di portante di fuga

per

per tutto l' abitato di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Distretti, specialmente per la strada nuova fatta nella marina del Borgo del Reto detto volgarmente la marinella, per la strada di *Medina-Caeli*, chiamata comunemente Chiaja, per la strada di Toledo, per quella del largo del Castello, Monte-Oliveto, e tutte, e quali si sieno altre strade di questa Fedelissima Città, sotto le pene infrascritte, cioè a rispetto delle carrozze di durati cento, da esigersi dal Padrone delle medesime, e di tre tratti di corda a' cocchieri, la prima volta che contravverranno al presente Bando, alla medesima pena la seconda volta, e tre mesi di più di carcere; e per la terza volta, oltra le pene suddette, anche alla pena arbitraria di questa G. C. della Vicaria; Il che s' intenda, si eseguisca, ed irremisibilmente s' osservi, così se la carrozza fosse propria, come contra di quei, che lor fosse imprestata, o affittata, ed a rispetto de' calessi sotto pena, la prima volta della perdita del calesso, e del cavallo, o cavalli, mule, o muli, e di due tratti di corda a' servidori, lacchei, calessieri, e vetturini, *seu* cavalcanti, che contravverranno al presente Bando, ed altre pene ad arbitrio di questa Gran Corte, secondo la qualità delle persone; per la seconda volta, oltra l' istessa perdita del calesso, cavalli, o muli, di quattro tratti di corda a' suddetti calessieri, o vetturini, *seu* cavalcanti, servidori, e lacchei, e di tre mesi di più di carcere; e la terza volta oltra l' istesse suddette pene, anche a pena corporale ad arbitrio di questa Gran Corte, il che similmente s' intenda, si eseguisca, ed irremisibilmente s' osservi, così se i calessi fossero proprj, come contra di quei che lor fossero prestati, o affittati, ed a rispetto delle carrette, anche alla perdita della carretta, cavallo, o mula, e tre tratti di corda al carrettiere; e per quei che correranno come sopra con cavalli, o muli, oltra la perdita del cavallo, o mulo, se sarà Nobile alla pena ad arbitrio di questa G. C., e se è Ignobile a due tratti di corda, con applicarsi la quarta parte; così di detti ducati cento per quel che tocca alle carrozze, come l' istessa quarta parte del prezzo, e valore di detti calessi, carrette, cavalli, o muli a' Capitani di Giustizia, e soldati, che invigileranno a dette contravvenzioni, e ne faranno l' arresto, da eseguirsi subito, ed irremisibilmente tanto contra quei, che si potranno arrestare nella flagranza della contravvenzione, quanto contra coloro, che non potendosi dalle genti di Corte arrestare per la velocità della carriera, ne resteranno di tal contravvenzione legittimamente convinti, ordinando per tal effetto alle genti di Corte, che non potendo arrestarli, per la velocità del correre come sopra, debban subito ad alta voce ordinar in qualunque luogo, che fermino, affinchè sia pubblica, e nota la contravvenzione, e si possa, come sopra, per testimonj provare. Dandosi per l' inviolabile osservanza di tutto ciò quattro giorni di termine, numerandi dal dì della pubblicazione del presente. Ed acciocchè venga alla notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo che il presente Bando sia pubblicato per li luoghi soliti e consueti di questa Fedelissima Città. *Datum Neap. die* 30. *mensis Julii* 1733. *Il Principe di S. Angelo Reg. D. Giuseppe Maria Andreassi. D. Pietro Sambiase. D. Francesco Alvarez. D. Lorenzo Brunassi.*

Die 30. Julii 1733.

D. Cesare Buonvicini. D. Casimiro de Dura. D.Francesco Viles. D.Trojano de Philippis. D. Filippo Graffi Avvocato Fiscale della G. C. della Vicaria. D. Gerardo de Nigris Secr. della G. C. della Vicaria. Diego de Sigura Sollecitator Fiscale di Vicaria. Pubblicata a dì 13. di Agosto 1733.

PRAMMATICA XIII.

Regens, et Judices M. C. Vicariae.

CAROLO Rege. Praeteritae Sanctiones instaurantur.

QUantunque con più, e diversi ordini antecedentemente emanati, e particolarmente con Bando pubblicato per ordine del Re nostro Signore sotto i 28. del mese di Agosto dell' anno passato 1734. si fosse sotto rigorose pene proibito il correre impetuoso delle carrozze, e calessi, per dentro, e fuori l' abitato di questa Fedelissima Città, per impedirsi i frequenti delitti, e disordini, che da tal corso vengono giornalmente derivati; Con tutto ciò sperimentandosi continuamente l' inosservanza di tali Ordini, e Bandi, per incuria, e trascuraggine de' Capitani di Giustizia, e de' loro Soldati, che non invigilano con l' attenzione dovuta per la carcerazione de' contravvegnenti, dond' è maggiormente cresciuta la loro audacia, ed insolenza, andando continuamente correndo a tutta furia con calesse, e carrozze per le strade di questa Città, e commettendo infiniti disordini, e delitti, anche d'omicidj cagionati da tal corso impetuoso; Onde per impedirsi al possibile simili inconvenienti, e delitti, che giornalmente giungono alla notizia di Sua M., che DIO guardi, si è la medesima servita ordinarci con suo special veneratissimo Rescritto per Segreteria di Stato sotto i 5. del corrente mese d' Agosto di dover subito rinnovare con tutto rigore gli antecedenti Bandi per tal causa pubblicati, invigilando attentamente per la dovuta, e puntuale esecuzione di essi, arrestandosi per tal effetto tutt' i calessi, che si ritroveranno correndo, facendogli immediatamante vendere dal Regio Trombetta della G. C. della Vicaria, senz' aversi il minimo riguardo a' Padroni d' essi; Onde per darsi da Noi colla cieca obbedienza la pronta esecuzione agli ordini Regali della M. Sua, abbiamo stimato senza pregiudizio degli altri Bandi prima emanati, rinnovare il presente *omni tempore valituro*, col quale s'ordina, e comanda a tutte, e quali si vogliano persone di qualunque stato, grado, e condizione si sieno, tanto Uomini, come Femmine, che non debbano in modo alcuno correre con carrozze, e calessi, sieno ad un cavallo solo, sieno a bilancino, o sciolti, o con Vetturini, o sieno Cavalcanti, come neppure debbano correre con carrette, cavalli, o muli, o sia di galoppo, o di trotto, o di portante di fuga per tutto l' abitato di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e distretti, e specialmente per la Strada di Toledo, ed innanzi al Regal Palazzo di Sua M., che DIO guardi, e per quella del Borgo di S. Lucia a mare, per la Strada di Medina-Caeli, detta volgarmente di Chiaja, per quella del Largo del Castello, Monte Oliveto, per quelle fuori le Porte dello Spirito-Santo, di Costantinopoli, e di S. Gennaro, per la strada nuova fatta nella Marina del Borgo del Reto, detta comunemente la Marinella, e per tutte, e quali si vogliano altre strade, e vichi di questa Fedelissima Città, come de' suoi mentovati Borghi e distretti, sotto l' infrascritte pene, le quali irremisibilmente si ese-

gui-

guiranno contra coloro, che al presente Bando ardiranno contravvenire; cioè contra i Padroni, della perdita della carrozza, e cavalli, seu mule, e della perdità de' calessi, cavallo, o cavalli, muli, o mule, se correranno, ed a rispetto de' Cocchieri, Calessieri, Vetturini, seu Cavalcanti, Servidori, e Lacchè, che per la prima volta contravverranno al presente Bando, lor si daranno due tratti di corda, ed incorreranno nella medesima pena per la seconda volta, e sei mesi di carcere; e se ardissero contravvenirvi la terza volta, oltra le dette pene, le quali irremisibilmente s' inferiranno, si riserba questa G. C. di punire i suddetti Cocchieri, Calessieri, Vetturini, seu Cavalcanti, e Servidori, o Lacchè con altre pene a suo arbitrio; E per quel che riguarda la perdita delle carrozze, e cavalli, o mule, calessi, e cavalli, o mule, s' intenda che si esegnisca, ed irremisibilmente si osservi contra i Padroni delle medesime, a' quali sieno bensì salve le ragioni da ripeterne il prezzo da coloro, a' quali forse l' avessero, o affittate, o prestate. Ed a rispetto delle carrette sotto pena a' Carrettieri, o Conduttori delle medesime di tre tratti di corda, ed altre ad arbitrio di questa G. C., e della perdita della carretta, cavallo, o cavalli, mule, o muli; e per quelli, che correranno, come sopra con cavalli, o muli, oltra la perdita di detti cavalli, o muli, se sarà Nobile alla pena di sei mesi di carceri, o altra ad arbitrio di questa G. C., e se Ignobile a due tratti di corda, o altra ad arbitrio di essa G. C., con applicarsi la quarta parte, così del prezzo, e valore di dette carrozze, calessi, cavalli, o mule, come di dette carrette, cavalli, o muli a' Capitani di Giustizia, ed altra gente di Corte, che invigileranno a dette contravvenzioni, e ne faranno l' arresto, da eseguirsi subito, e irremisibilmente, tanto contra quelli, che si potranno arrestare nella flagranza della contravvenzione, quanto contra coloro, che non potendosi dalle dette genti di Corte in tal flagranza arrestare, per la velocità della carriera, ne saranno di detta contravvenzione legittimamente convinti. Con che però non potendo le dette genti di Corte per la velocità del correre arrestarli nella flagranza, debbano a voce alta gridare, che fermino, affinchè sia pubblica, e notoria la contravvenzione praticata, e si possa con testimonj provare; Dandosi per l'inviolabile osservanza di tutto ciò due giorni di termine numerandi dal dì della pubblicazione del presente, qual termine elasso ordiniamo seriamente a' Capitani di Giustizia, e loro Soldati, Subalterni, ed altra gente di Corte, che debbano rigorosamente invigilare per l' esecuzione del presente Bando, portando immediatamente al Trombetta di questa G. C. tutte quelle carrozze, calessi, e carrette, che ritroveranno in attuale flagranza correndo, acciò possa subito ordinarsene la vendita; altrimenti commettendosi da essi la minima trascuragine, o negligenza nella reale, e puntuale esecuzione del presente Bando, saranno castigati, non solo colla perdita del loro Officio, ma anche con sei mesi di carcere. Ed affinchè il presente venga a notizia di tutti, e da nessuno possa allegarsi causa d' ignoranza, comandiamo, che il presente Bando si publichi per li luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città. *Napoli 12. Agosto 1735. D. Marcello Caraffa Reggente. D. Giuseppe Maria Andreassi. D. Casimiro de Dura. D. Tiberio de Fiore. D. Giuseppe Ro-*

Die 12. Aug. 1735.

ma-

mano . D. Marzio Cirillo . D. Pietro Sambiase . D. Giacomo Bissanti . D. Nicolò Miranda. D.Trojano de Philippis Avvocato Fiscale della G.C. della Vicaria. D.Gerardo de Nigris Secr. della G.C. della Vic. Diego de Segura Sollecitator Fiscale di Vicaria P.C. Pubblicata a dì *19.* Agosto *1735.*

PRAMMATICA XIV.

FERDINANDO IV. Rege. Fragor fustium interdicitur. Restauratum est Edictum Kal. Martias ann. 1762. et deinceps.

LE continue lagnanze che dalla maggior Magnifica parte de' Cittadini, e fra gli altri dalle persone Ecclesiastiche, che si sentono ogni giorno per lo continuo disturbo, che s' apporta loro da alcune persone disutili, che continuamente schiasseano con le fruste, *seu* scorreati, tanto avanti delle Chiese, in tempo de' Divini Officj, quanto avanti le case dei Vassalli del Re N.S., disturbando la di loro quiete, e riposo, e provocando a risse, e questioni: hanno dato motivo a questa G. C. di rinnovare l'antico Bando de' *6.* Settembre *1695.* contenuto sotto il titolo *Ne quid in loco publico*, col quale sta ordinato a qualsisia persona di qualunque grado si sia, che sotto pena di due mesi di carcere a' maggiori, e di carlini dieci a beneficio de' capienti, ed un mese a' minori, e di carlini cinque a beneficio de' capienti, e altre pene ad arbitrio di questa G. C., non ardissero, nè di giorno, nè di notte di schiassiare, nè fare altro romore notabile per questa suddetta Città, e suoi Borghi. Quindi acciò i Vassalli di S. M. (DIO guardi) possano godere la loro tranquillità pubblica, e privata; e non si disturbino i Divini Officj, abbiamo stimato di fare il presente Bando *omni tempore valituro*; col quale diciamo, ed ordiniamo, che dal dì della pubblicazione del medemo nessuno ardisca, nè di giorno, nè di notte schiassiare, nè fare altro romore con scorriati, o fruste sotto le medesime pene contenute nell'enunciato Bando, irremisibilmente da eseguirsi contra i contravvegnenti, non comprendendosi in questo i cocchieri, o cavalcanti, allora quando vanno su le carrozze co' loro Padroni, e danno il solito segno co' scorriati, o fruste: ordinando con il presente a' Capitani di Giustizia di questa Fedelissima Città, e loro Soldati, che sieno vigilantissimi per l' osservanza del Bando, altrimenti si darà loro quel conveniente gastigo che meriterà la loro trascuraggine; Ed acciò il presente Bando venga a notizia di tutti, vogliamo che si pubblichi a suon di Tromba ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, con affiggersi le copie d' esso, e vaglia come di persona fosse a tutti notificato. *Napoli gli 8. Marzo 1760. Il Duca di Cerisano Reggente . Francesco Carfora . Giovanni d' Alessandro . Francesco Maria Gagliardi . Giovanni Ferraro . Domenico Cito . Francesco Mastellone . Francesco Polini . Pier Maria Sanvisente Avvocato Fiscale . Giovanni Pallante Avvocato Fiscale . Sigismundus Savastanò a Secretis M. C. Vicariae . Michele Tufano Sollecitator Fiscale della G. C. della Vicaria .* Pubblicata a dì 12. Marzo *1760.*

Die 8. Mart. 1760.

INTERDICTVM IN CALCIS COCTORES, VENDITORESQVE

T I T. CXL

PRAMMATICA PRIMA.

Calx vendatur locis statutis.

ESsendo stato per Noi i mesi passati per degni rispetti ordinato, che non si sbarcasse, nè vendesse più la calce nel luogo, dove si solea vendere, e sbarcare alla marina del Molo picciolo avanti la Chiesa di S. Maria di Portosalvo, ma che si portasse, e vendesse in altra parte; „ Ed acciocchè detto nostro ordine s' intenda da tutti, e niuno ardisca a quello contravvenire, ci è paruto, „ con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi „ assistente, fare il presente Bando „ *omni tempore valituro*, col quale " Ordiniamo, e comandiamo a tutt' i mercatanti, padroni, e venditori di calce, marinari, ed altre quali si vogliano persone, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sieno, che non ardiscano, nè presumano per l'avvenire, sbarcare, tenere, conservare, nè vendere calce di niuna maniera, nè di niuna quantità in detto luogo della marina, avanti detta Chiesa di S. Maria di Portosalvo, dove prima si vendea, sotto pena a chi contravverrà di ducati ventiquattro per ciascheduna volta, da eseguirsi irremisibilmente contra de' trasgressori. „ Ed „ acciocchè del presente Bando non „ si possa allegare causa d' ignoranza; ordiniamo, che si pubblichi „ per li luoghi soliti di questa Fedelissima Città, ed in detta marina ". *Datum Neap. die* 18. *Julii* 1619. *El Duque. Vid. Constan. R. Vid. Valenzuela Reg. Vid. Ursinus Reg. Vid. de Marra Proreg. Salazar Secret.*

Fuit confirmatum die 22 Junii 1620.

Poen. centusium 24.

Die 18. Julii 1619. El Duque.

IN-

INTERDICTVM IN PISCATORES

T I T. CXLI

PRAMMATICA PRIMA.

Il Regio Tribunale di Ammiragliato, e Consolato.

FERDINANDO IV. Rege. Nonnulla heic Pausilipi loca recensentur, in quibus piscatui operam dare nautis interdictum sub conjectionis in vincula, cymbarum, retiumque amissionis, aliave pro arbitratu poena prorsus irroganda.

BAndo, ordine, e comandamento a tutti, e singoli Marinari, Pescatori, ed a qualsivogliano altre persone di qualunque ceto, e condizione, che sotto la pena della carcerazione, della perdita delle barche, reti, ed ogn'altro ordigno, e di altre pene ad arbitrio, non ardiscano di pescare in qualunque siasi maniera in tutta la estensione riservata di Real' Ordine nella Marina di Posilipo, e confinata con otto termini, quali sono, cioè: il primo, dalla parte di mezzo giorno situato a linea diretta di quello fissato a terra vicina alle case di *Punzi* con la scoverta di due finestre del Palazzo di *Caserta*: il secondo tirando sempre dalla parte di tramontana, per andare ad incontrare l' altro termine, che stà fissato a terra avanti le case del *Monistero di Piedigrotta*, e colla scoverta del portone di tramontana del palazzo detto di *Dognanna*: il terzo, che stà colla scoverta dell' angolo, o sia spicolo del detto palazzo: il quarto colla scoverta del casino di Francione: il quinto colla scoverta del casino alla *Grotta di S. Giovanni*: il sesto colla scoverta della *Torretta* della *Polveriera*: il settimo colla scoverta dell' asta della bandiera nella punta di Posilipo: e l'ottavo che va a corrispondere a dirittura all' anzidetto termine fissato avanti le case del *Monistero di Piedigrotta*.

Ed affinchè niuno possa allegare causa d' ignoranza, ne abbiamo formato il presente Bando, da pubblicarsi nelle forme solite e consuete in tutte le Pietre di questa Capitale, e nella Marina di Posilipo. *Napoli dal Tribunale di Ammiragliato, e Consolato il dì 7. Novembre 1788. Nicola Vivenzio Presidente. Pietro Caravita. Vincenzio Maria Paternò. Visto dall'Avv. Fiscale. Pasquale Martinez Secr.*

Die 7. Nov. 1788. Nicola Vivenzio Presidente.

IN-

INTERDICTVM NE IN SVBVRBIO PLAGAE FIANT OLITORIA

T I T. CXLII

PRAMMATICA PRIMA.

ESsendosi d'ordine nostro nell'anno 1668. precedente fede fattaci dal Regio Protomedico, ed altri Medici di questa Fedelissima Città emanato Bando, acciocchè l'Ortolizie, e Paludi, che in molti luoghi del Borgo di Chiaja si trovano, si dovessero levare per la corruzione dell'aere, che dette Ortolizie, e Paludi poteano causare; e convenendo, che il detto Bando sortisca il suo debito effetto, e che dette Ortolizie, e Paludi con effetto si levino da detto Borgo; perciò con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, di nuovo,, Ordiniamo, e comandiamo a' Padroni de' luoghi sistenti „ in detto Borgo di Chiaja, che fra „ il termine di giorni 20. decorrendi dal dì della pubblicazione di „ questo, debbano subito far levare „ le Ortolizie, e Paludi da quelli, „ sotto pena di once venticinque *Regio Fisco, etc.* ed agli Ortolani, di „ carceri, ed altre pene a nostro arbitrio riserbate; incaricando l'esecuzione del presente Bando all'Ill. „ Reggente D. Giacomo Capece Galeota Duca di S. Angelo, del Consiglio Collaterale di Sua Maestà.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e non si possa allegare causa d'ignoranza; ordiniamo, e comandiamo, che si debba pubblicare in detto Borgo di Chiaja, e ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, atteso che tal'è nostra volontà. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 16. Augusti 1671. El Duque de Segorbe, y de Cardona. Vid. Galeota Reg. Vid. Carrillo Reg. Vid. Capiblancus Reg. Vid. Ortiz Cortes Reg. Vid. Valero Reg. Anastasius.*

Die 16. Aug. 1671. El Duque de Segorbe, y de Cardona.

INTERDICTUM NE QUIS IN ORA MARIS NUDUS NATET

T I T. CXLIII

PRAMMATICA PRIMA.

AGli anni passati in tempo del governo etc. *Vide Pragm. III. sub tit. De Injuriis*, *pag.* 206.

PRAMMATICA II.

ESsendo pervenuto a notizia di questa G. C. continui disordini, che giornalmente si commettono nelle Marine di Posilipo, Mergellina, e di questa Città, come ancora de' Fiumi del Sebeto, e di Porta Capuana nel natare che si fa in essi in tempo d'està; Quindi volendo Noi dare riparo a ciò, abbiamo stimato fare il presente Bando, col quale ordiniamo, e comandiamo a tutte, e quali si vogliano persone di qualunque grado, e condizione si sieno, che da oggi in avanti nessuna persona ardisca di natare, nè spogliarsi all'ignudo per lavarsi ne' Luoghi di Mergellina, e per tutta la Costiera di Posilipo, nè tampoco dall'imboccatura di S. Lucia, dall'una, e l'altra parte del Castello dell'Uovo, nè per tutta la Marina, e Marinella di questa Città, ancorchè portasse i calzonetti; e che nessuno possa dire parole ingiuriose, o disoneste, nè far baje, od altre insolenze, tanto agli Abitanti nella Costiera predetta di Posilipo, e Mergellina, quanto a coloro, che vanno a spasso per detta Costiera, nè portarsi per Mare donne libere, sotto pena della frusta, e di quattro tratti di corda agl'Ignobili, ed a' Nobili sotto pena riserbata a questa G. C. della Vicaria, nella quale pena incorreranno anche i Marinari, che li portano colle loro barche a natare, o parlando disonesto, o facendo baje, senza rivelarlo ad essa G. C., come anche a tutti coloro, che vanno a lavarsi ne' Fiumi del Sebeto, e Fiumicello di Porta Capuana, i quali non possono parlare disonesto, nè dire ingiurie, far baje, od altre insolenze, sotto le stesse pene, ed altre pene contenute nelle Regie Prammatiche sotto il titolo *de injuriis* da eseguirsi inviolabilmente contra i trasgressori. Ed acciò il presente venga a notizia di tutti, si pubblichi a suono di Trombetta per detti luoghi, affinchè ognuno si guardi di ciò sotto la pena suddetta. Il presente torni da Noi colla debita relata. *Napoli i 3. Luglio 1762. Dux Cerisani Regens. Didacus Ferri. Nicolaus Garofano. Franciscus Polini. Franciscus Maria Gagliardi. Ferdinandus Dattilo. Donatus Belli. Joannes Thomas a Tufo. Aloysius Marchant. Dominicus Cito F. P. Franciscus Mastellone F. P. Sigismundus Savastano a Secretis. Michele Tufano Sollecitator Fiscale di Vicaria.* Pubblicata a dì 6. Luglio 1762.

Die 3. Julii 1762.

INTERDICTVM PERPETVO TRIBVNAL INQVISITIONIS

T I T. CXLIV

PRAMMATICA PRIMA.

CAROLO Imperatore, et Rege.
Inquisitio olim praesidio Provinciae erat, ut tranquillam pacatamque Provinciam haberet. Constitutionibus Friderici Imperatoris restituitur. Capitulis Andegavensium Regum imminuta, a Joanna Regina prorsus ennlata est; ut et commodius in eae constitutiones dicam, et latius. Eo exemplo Inquisitio Fidei saeculo duodecimo instituitur, quae turbes movit in Regno. Ordo, ut pacem Civitatis foveret, impetravit a Principibus delendum Tribunal, et interdicendum; quod et constantissime eumodivit. Carolo VI. Imperante suspicio inolevit illud Tribunal restitui. Rescripto Imperatoris rem sartam tectam habuit. Carolo demum Rege anno 1745. quum sensim instauratum Tribunal Ordo cognovisset, delendum perpetuo ab eodem Rege impetravit: Quae a Carolo Rege acte essent, Ferdinandus Rex optimus confirmavit. Gesta continent eadem Interdicta.

MOlto Reverendo in Cristo Padre Cardinal Grimani, molto mio caro, e molto amato amico, del mio Consiglio di Stato, mio Vicerè, Luogotenente, e Capitan Generale del Regno di Napoli. Dopo la spedizion del Dispaccio de' 17. di questo Mese, nel quale v' incarico ad usar ogni maggior cura, e vigilanza, acciocchè non si dia il *Regio Exequatur* ad alcun Breve, o Bolla di Roma, senza il dovuto esaminamento, e formalità solita, che sempre ha preceduto, e dee precedere: Ricevo una vostra lettera de' 30. di Aprile, con la quale accompagnate la memoria, che vi presentò la Deputazione formata di Nobili di Piazze toccante alle materie del Santo Ufficio; ed informato di quella, e di ciò che mi rappresentate, mi si offerisce di dirvi, che dal tenore del detto mio Real Dispaccio de' 17. di queste Mese si riconoscerà, quanto Io tenga presente questa materia, la quale mi dee una tanto special cura, che anche prima di vedere la vostra citata lettera, vi rinnovava l'ordine di stare molto alla vista in un negozio di tanta conseguenza: il che potrete fare intendere alla Deputazione, assicurandola in mio Real Nome, che in tempo del mio Governo non permetterò giammai qualunque menomo pregiudizio, o detrimento a' Privilegj, ed esenzioni di cotesto Fedelissimo mio Regno, anzi procurerò molto vivamente, che sieno mantenuti con la maggior puntualità, ed esattezza; e che sempre sperimenteranno nella mia paternal protezione gli effetti dell' amore, col quale li miro, e merita la loro costante fedeltà, e la finezza di così fedeli Vassalli. E sia, molto Reverendo in Cristo Padre Cardinal Grimani, molto mio caro, e molto amato amico Nostro Signore, nella vostra continua guardia. *Da Barcellona a' 21. di Giugno 1709.* Io il Re. *D. Gian Antonio Romeo, ed Anderaz. D. Domenico Fiorillo.*

P R A M M A T I C A II.

A los Deputados del Sancto Oficio.

A*Viendo el Rey reconocido por Consulta de la Camara de Sancta Clara, quan desordenadamente han sido formados por la Curia Arcobispal de esta Ciudad, los quatro Processos en materia de Fee contra el Sacerdote Don An-*

A' Deputati del S. Officio.

AVendo il Re riconosciuto con consulta della Camera di Santa Chiara, quanto disordinatamente sieno stati formati dalla Curia Arcivescovile di questa Città i quattro processi in materia di Fede, contra del

Antonio Nava, Francisco Prascogna, y el Diacono Don Angel Petrella; queriendo Su Magestad chanzellar tales desordenes, y impedir los que pueden suceder en lo venidero, para indemnidad de sus Supremos Reales Derechos, de las Leyes de este Reyno, y de las gracias concedidas à esta Ciudad; ha resuelto, y mandado al Delegado de su Real Jurisdicion, haga luego en la forma solita intimar el destierro de este Reyno, en el termino de ocho dias a los Canonigos Don Thomàs Ruggiero, y Don Domingo Giordano, y que llamandose luego el mismo Delegado de la Real Jurisdicion, al Vicario General de dicha Curia Arcobispal, le haga en el Real nombre una grave reprehencion por su atrevimiento de no aver executado puntualmente las leyes del Reyno en el procedimiento de los sobredichos Actos, y que por lo venidero estè con seria atencion a observarlas, pues que en otro modo S. M. usarà contra el mismo, los mas fuertes economicos expedientes.

Que los sobredichos Procesos no sean restituidos a dicha Curia Arcobispal, si no que sean retenidos, como en semejantes casos ha sido la practica, en el Regio Archivio de la Real Jurisdicion, y que para la reducion de las cosas a su antiguo estado, como tambien para purgarse los atentados commetidos en el procedimiento de ellos, el mismo Delegado de la Real Jurisdicion, insinue al dicho Vicario General de esta Curia Arcobispal, que luego restituia al Arcobispo de Capua, de quien lo ha recivido carcerado, el dicho Diacono Don Angel Petrella; reteniendose no solamente el sobredicho Francisco Frascogna, que por Su Magestad le fue remetido, desde el mes de Diziembre del anno 1743. por noticias; y que se su-

del Sacerdote D. Antonino Nava, Francesco Frascogna, ed il Diacono D. Angelo Petrella; Volendo S. M. cancellare tali disordini, ed impedire quei, che possono succedere per l'avvenire, per l'indennità de' suoi Supremi Reali Diritti, delle Leggi di questo Regno, e delle Grazie concedute a questa Città; Ha risoluto, e comandato al Delegato della sua Real Giurisdizione, che faccia subito nella forma solita intimare il destierro da questo Regno nel termine di otto giorni, a' Canonici D. Tommaso Ruggiero, e D. Domenico Giordano: e che chiamandosi subito dal medesimo Delegato della Real Giurisdizione il Vicario Generale di detta Curia Arcivescovile, gli faccia in Real Nome una grave riprensione per lo suo ardire, di non aver eseguite puntualmente le Leggi del Regno, nel procedimento de' sopraddetti atti, e che per l'avvenire stia con seria attenzione ad osservarle; poichè in altro modo S. M. praticherà contra del medesimo i più forti economici espedienti.

Che i sopraddetti processi non sieno restituiti a detta Curia Arcivescovile, ma che si ritengano, come in somiglianti casi si è praticato, nel Regio Archivio della Reale Giurisdizione, e che per la riduzione delle cose al di loro antico stato, come ancora per purgar gli attentati commessi nel procedimento di quegli, il medesimo Delegato della Real Giurisdizione insinui al detto Vicario Generale di questa Curia Arcivescovile, che subito restituisca all' Arcivescovo di Capua, da chi lo ricevette carcerato, il detto Diacono D. Angelo Petrella, ritenendosi non solamente il sopraddetto Francesco Frascogna, che da S. M. le fu rimesso fin dal mese di Decembre 1743.

per

tuvieron, de aver proferido proposiciones hereticales, y manifestantes Ateismo, sino tambien el Sacerdote Don Antonino Navà que està sugeto a su Jurisdicion, contra los quales Reos pudiendo, y queriendo en adelante proceder la misma Curia, haya de observar exactamente las siguientes. Reales insinuaciones para el recto, y inviolable ordinario procedimiento.

Que el mismo Vicario General promtamente te chanzelle todo aquello, que en algun modo, o en la pura apparencia, o en la verdadera substancia resguarda el antiguò o nuevo Tribunal de la Fee existente en la misma Curia, y con espezialidad el Fiscal, el Mastredata, los Notarios, el Sello particular del Santo Oficio, el Portero, los Juezes, y los Consultores de tal Tribunal, la estancia en las Carzeles llamada del Santo Ofizio, y chanzelle la inscription: Sanctum Officium: *entallada en Marmol sobre la puerta principal en las Estancias destinadas al uso de los sobredichos Ofiziales, y Subalternos del pretendido Tribunal de la Santa Feè: empleando dichas estancias en otro uso, que sea totalmente diverso: y que deba ser restituido a S. M. el sobredicho particular Sello, como tambien todas las Patentes originales de los sobredichos Ofiziales, y Subalternos Diputados en las causas de Feè, con el reencuentro de aver sido todo lo demas que resguarda las sobre dichas Chanzelaziones puntualmente executado, bajo la pena del destierro immediatamente del Reyno de dichos Patentados, y de otros que por lo venidero reziviran tales ofizios, ademas de ser declarados desde aora pare entonces incursos en la Real indignacion, que los tratarà como publicos perturbadores del Estado.*

Y paraque en lo venidero quede quieta-

per le notizie che si ebbero, di avere egli proferite proposizioni ereticali, e che manifestavano ateismo, come ancora il Sacerdote D. Antonino Nava, che sta sottoposto alla sua giurisdizione; contra i quali Rei potendo, e volendo in avvenire procedere la medesima Curia, abbia da osservare esattamente le seguenti Reali insinuazioni, per lo retto, ed inviolabile ordinario procedimento.

Che il Vicario Generale prontamente cassi tutto quello, che in alcun modo, o nella pura apparenza, o nella vera sostanza, riguarda l' antico, o nuovo Tribunale della Fede esistente nella medesima Curia, e con ispecialità il Fiscale, il Mastro d' atti, i Notari, il Suggello particolare del Sant' Officio, il Portiere, i Giudici, i Consultori di tal Tribunale, la stanza nelle carceri chiamate del S. Officio, e cassi l' iscrizione *Sanctum Officium* intagliata in marmo sopra la porta principale delle stanze destinate all' uso de' sopraddetti Officiali, e Subalterni del preteso Tribunale della Santa Fede: impiegando dette stanze ad altr' uso, che sia totalmente diverso, e che debba essere restituito a S. M. il sopraddetto particolar Suggello, come ancora tutte le patenti originali de' sopraddetti Officiali, e Subalterni Deputati nelle Cause di Fede, con il riscontro di essere stato tutto il di più che riguarda le sopraddette cancellazioni, puntualmente eseguito, sotto la pena dello sfratto immediatamente dal Regno di detti Patentati, e degli altri, che per l' avvenire riceveranno tali officj, ed oltre a ciò di essere dichiarati da ora per allora incorsi nella Reale Indignazione, che li tratterà come pubblici perturbatori dello Stato.

Ed affinchè per l' avvenire riman-

tada a los Nazionales toda sombra de sospecha, y en consequencia para la estable seguridad de sus animos, para el esenzial servizio de DIOS, y el mas exemplar decoro de nuestra Santissima Religion, ha tambien mandado S. M. al dicho Delegado de sù Real Jurisdicion, insinue assi mismo en sù Real Nombre al sobredicho Vicario General.

Que por lo que mira a los Ecclesiasticos, Seglares y Reglares inquisidos de Heregia, o de leve, o de vehemente sospecha de la misma, como tambien a los Legos, en el solo reato de Heregia, o de otro delito del privativo conozimiento de la sola potestad Ecclesiastica sobre los Legos a tenor del Capitulo VI. del Concordato, dicha Curia Ordinaria Arcobispal, no deba proceder a citazion, ni carcerazion, si no exhibe antes a S. M. el Processo informativo, y que despues haya obtenido la Real permision de poder executar la citazion, y la prision, y de proceder en adelante, interpuesta que avra la sentencia, antes de publicarla, y executarla, deba por la segunda vez exhibir a S. M. el Proceso para ver assi en la primera, como en la segunda vez, si hayan sido tales actos formados por la via ordinaria, segun las leyes de Reyno, y las Gracias concedidas a esta Ciudad.

Que dandose a los Reos la defenza, quando nò tenga nada que esperar de ellos el Fisco, la misma Curia Arcobispal no los deba tener mas en los Criminales, ni en otras Carzeles secretas, si nò que deban dichos Reos estar en comun con todos los demas carcerados civiles, y que hayen la facultad como todos los demas de escribir, y hablar aquien quieran, quando, y como lo deseen, y lo pidan, sin obligacion de obtener la licencia, a los quales Reos deba

ga tolta a' Nazionali ogni ombra di sospetto, ed in conseguenza per la stabile sicurezza de' di loro animi, per l'essenziale servizio di DIO, ed il più esemplare decoro della nostra Santissima Religione; ha comandato ancora S. M. al Delegato della sua Real Giurisdizione, che insinui anche in suo Real Nome al sopraddetto Vicario Generale;

Che per quanto riguarda gli Ecclesiastici Secolari, e Regolari inquisiti d'eresie, o di leggiero, o veemente sospetto della medesima, come ancora i Laici nel solo Reato di eresia, o di altro delitto del privativo conoscimento della sola potestà Ecclesiastica sopra i Laici a tenore del Capitolo VI. del Concordato, detta Curia ordinaria Arcivescovile, non debba procedere a citazione, nè carcerazione, se prima non esibisca a S. M. il processo informativo, e che dopo ottenuto il Real permesso di poter eseguire la citazione, e la prigionia, e di procedere avanti, interposta che avrà la sentenza, prima di pubblicarla ed eseguirla, debba per la seconda volta esibire a S. M. il processo, per vedere così nella prima, come nella seconda volta, se sieno stati tali atti formati per la via ordinaria, secondo le Leggi del Regno, e le Grazie concedute a questa Città,

Che dandosi a' rei la difesa, quando non abbia altro da attenderne il Fisco, la medesima Curia Arcivescovile non debba tenerli più ne' criminali, nè in altre carceri secrete, ma che debbano detti rei stare in comune con tutti gli altri carcerati civili, e che abbiano la facoltà, come gli altri, di scrivere, e parlare a chi vorranno, quando, e come lo desidereranno, e lo chiederanno, senz' obbligo di ottenerne la licenza; a' quali rei deb-

ha darse un Abogado de proponerse vez por vez en cada occurrencia por VV. SS. y de aprobarse por S. M., el qual Abogado deberà usar toda diligencia, y atencion en sù Patrocinio a fin que queden los sobre dichos Reos, exemptos de todo su dano so perjuizio.

Finalmente, que en todas las citaziones de hazerse tanto por las causas de Feè, quanto por qualquiera otra causa ordinaria, assi de los Reos principales Ecclesiasticos, o Legos, como de los solos testimonios Legos, deba la mensionada Curia Arcobispal expresar la causa especifica del delicto, por el qual sean expedidas las dichas citaziones.

Ademas se ha servido S. M. ordenar al mismo Delegado de su Real Jurisdicion, que las sobre dichas Reales providenzias por lo venidero, sean hechas por el mismo, con Cartas Circulares a todos los demas Arcobispos, y Obispos del Reyno para su inteligencia, y execucion, significandoles igualmente, que en el desensivo de los Reos deberà assi intervenir un Abogado en sus Curias Ecclesiasticas, de eligerse por S. M. por medio de la Camara de Santa Clara; despues que S. M. avrà visto el Proceso informativo, y dado la permision de procederse en adelante.

Todo lo que me ha mandado S. M. pasar a la noticia de VV. SS. paraque se hallen en su inteligencia, y manifestarle al mismo tiempo, como lo executo, su Real gratitud a la vigilancia, y zelo de VV. SS. en esta dependencia, pues han sido muy justificados sus recursos, paraque no quedasen perjudicadas las gracias a este Reyno acordadas, las quales siempre que se pretendan vulnerar, obendran VV SS. por medio de sus recursos, y supplicas a S. M. la inviolable observancia. DIOS guarde à VV. SS. muchos anos como de-

debba darsi un Avvocato, da proporsi volta per volta in ciascuna occorrenza dalle SS. VV., e da approvarsi da S. M., il quale Avvocato dovrà usare tutta la diligenza, ed attenzione nel lor patrocinio, affinchè restino i sopraddetti rei esenti da ogni loro dannoso pregiudizio.

Finalmente, che in tutte le citazioni da farsi, tanto per le cause di Fede, quanto per qualsivoglia altra causa ordinaria, così di rei principali Ecclesiastici, o Laici, come de' soli Testimonj Laici, debba la menzionata Curia Arcivescovile esprimere la causa specifica del delitto, per la qual e siensi spedite le dette citazioni.

Di più si è servita S. M. ordinare al medesimo Delegato della sua Reale Giurisdizione, che le sopraddette Reali provvidenze per l'avvenire, si diano dal medesimo con lettere circolari a tutti gli altri Arcivescovi, e Vescovi del Regno per loro intelligenza, ed esecuzione, significando loro altresì, che nel difensivo de' rei, dovrà pur intervenire un Avvocato nelle loro Curie Ecclesiastiche da eleggersi da S. M. per mezzo della Camera di Santa Chiara, dopo che S. M. avrà veduto il processo informativo, e data la permissione di procedersi avanti.

Tutto ciò mi ha comandato S. M. passarlo alla notizia di loro Signori, affinchè ne abbiano l'intelligenza, e manifestar loro nel medesimo tempo, come l'eseguisco, la sua Reale gratitudine alla vigilanza, e zelo di loro Signori in questa dipendenza, poichè sono stati molto giustificati i loro ricorsi, acciocchè non restassero pregiudicate le Grazie accordate a questo Regno, le quali sempre che si pretendano vulnerare, ne otterranno loro Signori per mezzo de' loro ricorsi, e suppliche a S. M. la invio-

Die 29. Dec. 1746.

deseo. Palacio y Diziembre 29. de 1746. El Marques Brancone, Senores Diputados del Santto Ofizio.

violabile osservanza. DIO guardi le SS. VV. molti anni come desidero. Palazzo a' 29. Dicembre 1746. Il Marchese Brancone. Signori Deputati del S. Officio.

Exemplar epistolae Nicolai Fraggianni S. Clarae Quinqueviri Delegati Regiae Jurisdictionis ad Episcopos Regni

Illustrifs., e Reverendifs. Signore Padrone Offervandifs.

Hoc exemplar marmori incisum est in Tribunali Ordinis Populique Neapolitani apud S. Laurentii.

NOn è entrato mai in dubbio il Real animo di S. M., che nelle occorrenze delle cause di Fede voglia V. S. Illustrissima attentare di altramente procedere, che colla sua Curia, e co' Ministri ordinarj della medesima, colla sua facoltà ordinaria, e colla forma parimente ordinaria, stabilita dai Sacri Canoni anteriormente alla nascita del preteso, e mai tra noi conosciuto Tribunale del S. Officio, ed autorizzata dalle Leggi, dalle Grazie, e dai Privilegj del Regno: in maniera che la processura delle medesime non debba in quanto alla forma, nè in quanto alla sostanza in minima parte esser differente da quella di tutte le altre cause Ecclesiastiche criminali. Si è degnata solamente la M. S. ordinarmi, che per la più facile, ed esatta osservanza di questa gelosa parte dell' Ecclesiastica disciplina del Nostro Religiosissimo Regno, come pure per la equità de' giudizj Canonici, e per togliere ogni ombra di sospetto a' Nazionali, e in conseguenza per la pubblica quiete, e per lo maggior servizio di DIO, e decoro della Santa Religione, si è degnata, replico, ordinarmi insinuare a V. S. Illustrissima.

I. Che per quel che riguarda gli Ecclesiastici Secolari, o Regolari, inquisiti di Eresia, ovvero di leggiero, o veemente sospetto della medesima, come pure rispetto a' Laici nel solo delitto dell' eresia, o di altro delitto del privativo conoscimento della sola Potestà Ecclesiastica sopra di essi Laici a tenore del Capo VI. del Concordato: Cotesta sua Curia Ordinaria, come sopra, non debba procedere, nè a citazione, nè a carcerazione dell' Inquisito Ecclesiastico, o Laico, se non esibisca prima a S. M. il processo informativo, e non abbia dopo ottenuto il Real permesso di poter eseguire la citazione, o la carcerazione, e di poter procedere avanti nella causa. E interpostasi dalla Curia la sentenza, prima però di pubblicarla, e di eseguirla, debba V. S. Illustrissima per la seconda volta esibire a S. M. il processo, per vedersi così nella prima, come nella seconda esibizione, se tali atti siano stati formati per la via ordinaria, e secondo le leggi, e le grazie concedute al Regno.

II. Che nel difensivo da darsi al Reo, si astenga la Curia di tenerlo riservato, o in criminale, ma debba rilasciarlo alla larga, e in comune con tutti gli altri carcerati civili, affinchè più traluca la notorietà del giuridico procedimento Canonico: con godere il Reo la giusta facoltà di scrivere, e parlare, a chiunque, quando, e come lo desidera, per la propria, e legale sua difesa, senza obbligo di averne a chiedere, ed ottenere la licenza. E a tal effetto, in vista della prima esibizione del processo, nel tempo istesso, che S. M. accorderà la licenza di proseguirsi la causa, destinerà per mezzo del-

della Real Camera di S. Chiara uno Avvocato, che avrà il carico d' intervenire in tutti gli atti della difesa del Reo, con usare ogni diligenza, ed attenzione nel di lui Patrocinio, affinchè il Reo rimanga esente da ogni suo dannevole pregiudizio, ed il Pubblico dai giusti concepiti timori.

III. E finalmente, che in tutte le citazioni da farsi in cotesta Curia Ordinaria, come sopra, tanto per le cause di Fede, quanto per qualunque altra causa ordinaria, così de' Rei principali Ecclesiastici o Laici, come de' soli Testimonj Laici, si debba dalla medesima Curia esprimere la causa specifica del delitto, per cui sieno spedite le suddette citazioni.

Coteste medesime salutari Economiche provvidenze, in virtù degl' inconvenienti nati sopra questa importante materia, sono state da me parimente di Sovrano Real Ordine, comunicate sì a questa Arcivescovil Curia, come circolarmente a tutte le altre del Regno. Ben vede V.S. Illustr., che le stesse vengono al piissimo animo della M.S. dettate dalla Suprema Legge del governo, la quale l'obbliga in coscienza a sottrarre i Vassalli da ogni violenza, e mantenere il Pubblico tranquillo, e immune da ogni perniciosa novità, a rischio d' incorrere i Refrattarj nella sua Reale Indignazione, e di essere per conseguente trattati, come volontarj perturbatori dello Stato. Io eseguendo per la mia parte il Real incarico, di cui mi trovo onerato con Real Dispaccio de' 29. del cadente per la Segreteria di Stato, dell' Ecclesiastico; attendo, che V. S. Illustrissima cominci la sua dal darmi riscontro di aver ricevuta questa mia lettera, e mi confermo. Napoli i 31. Dicembre 1746. Monsignor Vescovo.... Affezionatissimo, ed obbligatissimo Serv. Niccola Fraggianni.

Die 31. Dec. 1746.

A los Diputados del Sancto Oficio.

AViendo el Delegado de la Jurisdicion en execucion de las ordenes del Rey de 29. del proximo pasado respectivas a los processos formados por la Curia Arcobispal de esta Ciudad en materia de Fee, represemado a S. M. de aver dado a todo exacta execucion, y que el Vicario General de dicha Curia aviendo recivido con toda la debida resignacion las insinuaciones que le fueron hechas por el mismo Delegado de la Real Jurisdicion, en sequela de las mismas, le ha inviado por medio del Canonigo Atanasio Fiscal de la misma Curia el sello, las Patentes, y los Billettes, asegurandole dicho Fiscal en voz, y en nombre del referido Vicario General, de aver sido yà trasmitido el Diacono Don Angel Petrella al Arcobispo de Capua, y de aver sido quitada la in

A' Deputati del S. Officio.

AVendo il Delegato della Real Giurisdizione, in esecuzione degli ordini del Re in data de' 29. del prossimo passato riguardanti i processi formati dalla Curia Arcivescovile di questa Città, in materia di Fede, rappresentato a Sua Maestà di aver dato a tutto esatta esecuzione, e che il Vicario Generale della suddetta Curia, avendo ricevute con tutta la dovuta rassegnazione le insinuazioni, che gli furon fatte dallo stesso Delegato della Real Giurisdizione, in seguela delle medesime gli ha inviato per mezzo del Canonico Attanasio, Fiscale della stessa Curia, il suggello, le patenti, ed i biglietti, assicurandogli il detto Fiscale in voce, ed in nome del riferito Vicario Generale, di essere stato già tras-

inscription de Sanctum Officium *y substituida en su vez la de* Archivium ; *aver sido cerrada la ventanilla que correspondia a las estanzias , y de estar quitado el Cruzifixo , y la Rueda , empleadas en consequencia en otro uso ; assi mismo de aver sido mutado el nombre de* Carzeles del Santo Oficio *en el de* San Francisco y San Pablo , *pues cada una de aquellas Carzeles tiene su nombre particular ; me ha mandado S. M. pasar a VV. SS. la noticia , como executo , de todo lo expresado , paraque se hallen en su inteligencia . DIOS guarde a VV. SS. muchos anos como desea . Palacio y Enero* 5. *de* 1747. *El Marques Brancone. Senores Diputados del Sancto Oficio.*

messo il Diacono D. Angelo Petrella all' Arcivescovo di Capua , e di essere stata tolta la Iscrizione del *Sanctum Officium* , e di esservisi sostituita in sua vece quella di *Archivium* ; di essere stata chiusa la piccola finestra , che corrispondeva alle stanze , e di essersi tolto il Crocifisso , e la Ruota , impiegati in conseguenza in altr' uso ; come altresì di essersi mutato il nome delle *Carceri del S. Officio* , in quello di *S. Francesco , e di S. Paolo* , a cagion che ciascheduna di quelle carceri tiene il suo nome particolare ; Mi ha ordinato Sua Maestà passare a loro Signori la notizia , come l' eseguo , di tutto il detto di sopra , affinchè ne stiano sull' intelligenza . DIO guardi loro Signori molti anni , come desidero . *Palazzo i* 5. *Gennajo* 1747. *Il Marchese Brancone . Signori Deputati del S. Officio .*

Die 5. Jan. 1747.

PRAMMATICA III.

Rescriptum FERDINANDI IV. *Regis ad duumviros Deputatos ad custodiam Interdicti Inquisitionis Fidei .*

G*Rate al Re , utili al Pubblico , e di universal sommo applauso sono le incessanti cure delle SS. VV. nell' invigilare per la conservazione di quelle grazie , e privilegj accordati a questo Regno da' suoi passati Sovrani , per li quali non solo non si è permessa mai quà l' introduzione del Tribunale del Santo Ufficio , ma nè pure si tollera il menomo discostamento , che nelle cause di Fede facessero le Curie Ecclesiastiche dall' ordinario sentiero giudiziale , secondo il comune ricevuto diritto canonico . Coerentemente a questi principj il Re , non meno de' passati Monarchi , impegnato a mantenere l' universal tranquillità di questo Regno , volentieri ha inerito alle zelanti suppliche delle SS. VV. per l' esatta osservanza di quanto su questa materia fu ordinato dal Re Cattolico , suo Augusto Genitore . Perciò ha risoluto , doversi rinnovare i Reali ordini di S. M. Cattolica emanati a' 29. di Dicembre del 1746. e che questi si debbano inviolabilmente osservare . A tale oggetto ha incaricato al Delegato della Regal Giurisdizione di replicare a tutti gli Arcivescovi , Vescovi , ed altri Ordinarj Prelati di questo Regno le medesime circolari lettere , che con la data de' 31. di Dicembre dello stesso anno 1746. egli inviò loro per Regal comando , con nuovamente prescrivere , ed inculcare ad essi nel Regal Nome la rigorosa osservanza di quanto allora da S. M. Cattolica fu dis-*

disposto. Per ordine del Re partecipo alle SS. VV. questa sua sovrana risoluzione, affinchè, stando Elle in tale intelligenza, possano sempre più, e con maggiore alacrità tener deste l'occhio della lor vigilanza, acciò le Leggi Pubbliche, le Grazie, e i Privilegj del Regno in sì dilicata materia non soffrano la minima infrazione. Palazzo il dì 8. di Agosto 1761. Carlo de Marco. A' Signori Deputati contra il Tribunale del Santo Ufficio.

Lettera Circolare del Marchese Niccola Fraggianni Decano della Camera Regale di Napoli, e Delegato della Regal Giurisdizione a tutti gli Arcivescovi e Vescovi del Regno intorno al modo di procedere in cause di Fede col Regal Dispaccio della Maestà di FERDINANDO IV. *diretto a' Deputati contra il Tribunale dell'Officio della Inquisizione su la stessa materia.*

Ill. e Rev. Sign. e Padrone Oss.

IL Re nostro Signore ha accolte, con la paterna clemenza sua, le suppliche de' Deputati contra il Tribunale dell'Officio dell'Inquisizione, per la conferma, ed osservanza delle sovrane risoluzioni del Re Cattolico, suo Augusto Padre, intorno alla ordinaria processura delle Curie Ecclesiastiche in cause di Fede. Inerendo perciò la Maestà Sua alle accennate paterne determinazioni, ed avendo egualmente a cuore il mantenimento delle grazie, e de' privilegj del Regno, la sicurezza de' suoi Popoli, e la pubblica tranquillità dello Stato; vuole, che si rinnovi il Regale stabilimento de' 29. di Dicembre del 1746. perenne monumento della sapienza, e della giustizia del Re Cattolico. A questo oggetto, degno della suprema sua cura, e provvidenza, mi comanda, che io, qual Delegato di sua Regal Giurisdizione, replichi a tutti gli Arcivescovi, e Vescovi del Regno la mia enciclica, data a' 31. di Dicembre del 1746. come fo a V. S. Illustrissima con la presente, inserendola quì di parola a parola; ed è questa, che segue. Illustriss. e Reverendiss. Signore e Padrone Oss. Non è entrato mai in dubbio il Regale animo di S. M. che nelle occorrenze delle cause di Fede voglia V. S. Illustrissima attentare di altramente procedere, che con la sua Curia, e co' Ministri ordinarj della medesima, con la sua facoltà ordinaria, e con la forma parimente ordinaria, stabilita da' sacri canoni, anteriormente alla nascita del preteso, e mai tra noi non conosciuto Tribunale del S. Officio, ed autorizzata dalle leggi, dalle grazie, e da' privilegj del Regno; in maniera che la processura delle medesime non debba in quanto alla forma, nè in quanto alla sostanza, in minima parte esser differente da quella di tutte le cause ecclesiastiche criminali. Si è degnata solamente la M. S. ordinarmi, che per la più facile, ed esatta osservanza di questa gelosa parte della ecclesiastica disciplina del nostro religiosissimo Regno, come pure per la equità de' giudizj canonici, e per togliere ogni ombra di sospetto a' nazionali, e in conseguenza per la pubblica quiete, e per lo maggior servigio di DIO, e decoro della Santa Religione, si è degnata, replico, ordinarmi insinuare a V. S. Illustriss.

I. Che per quel che riguarda gli ecclesiastici, secolari, o regolari, inquisiti di eresia, ovvero di leggiero, o veemente sospetto della medesima, come pure, rispetto a' laici, nel solo delitto dell'eresia, o di altro delitto del privativo conoscimento della sola Potestà Ecclesiastica sopra di essi laici a tenore del Cap. VI. del Concordato; cotesta

sua Curia ordinaria, come sopra, non debba procedere nè a citazione, nè a carcerazione dell' inquisito, ecclesiastico, o laico, se non esibisca prima a S. M. il processo informativo, e non abbia di poi ottenuto il Regal permesso di potere eseguire la citazione, o la carcerazione, e di poter procedere avanti nella causa. Ed interpostasi dalla Curia la sentenza, prima però di pubblicarla, e di eseguirla, debba V. S. Illustriss. per la seconda volta esibire a S. M. il processo, per vedersi così nella prima, come nella seconda esibizione, se tali atti sieno stati formati per la via ordinaria, e secondo le leggi, e le grazie concedute al Regno.

II. Che nel difensivo da darsi al reo, si astenga la Curia di tenerlo riservato; o in criminale, ma debba rilasciarlo alla larga, e in comune con tutti gli altri carcerati civili, affinchè più traluca la notorietà del giuridico procedimento canonico: con godere il reo la giusta facoltà di scrivere, e parlare a chiunque, quando, e come lo desideri, per la propria e legale sua difesa, senza obbligo di averne a chiedere, ed ottenere la licenza. E a tale effetto, in vista della prima esibizione del processo, nel tempo istesso che S. M. accorderà la licenza di proseguirsi la causa, destinerà, per mezzo della Real Camera di S. Chiara, un Avvocato, che avrà il carico d' intervenire in tutti gli atti della difesa del reo, con usare ogni diligenza e attenzione nel di lui patrocinio, affinchè il reo rimanga esente da ogni suo dannevole pregiudizio, ed il pubblico da' giusti conceputi timori.

III. E finalmente, che in tutte le citazioni da farsi in cotesta Curia ordinaria, come sopra, tanto per le cause di Fede, quanto per qualunque altra causa ordinaria, così de' rei principali, ecclesiastici, o laici, come de' soli testimonj laici, si debba dalla medesima Curia esprimere la causa specifica del delitto, per cui sieno spedite le suddette citazioni.

Coteste medesime salutari economiche provvidenze, in vista degl' inconvenienti nati sopra questa importante materia, sono stato da me parimente, di Sovrano Regale ordine, comunicate sì a questa Arcivescovil Curia, come circolarmente a tutte le altre del Regno. Ben vede V. S. Illustriss. che le stesse vengono al piissimo animo della M. S. dettate dalla suprema legge del Governo, la quale l' obbliga in coscienza a sottrarre i vassalli da ogni violenza, e mantenere il Pubblico tranquillo, e immune da ogni perniciosa novità; a rischio d' incorrere i refrattarj nella sua Regale indignazione; e di essere per conseguenza trattati, come volontarj perturbatori dello Stato. Io seguendo per la mia parte il Regale incarico, di cui mi trovo onorato col Regal Dispaccio de' 29. del cadente per la Segreteria di Stato dell' Ecclesiastico; attendo, che V. S. Illustriss. cominci la sua dal darmi riscontro d' aver ricevuta questa mia lettera. E mi confermo. Napoli 31. Dicembre 1746. Monsignore il Vescovo di . . . . Affezionatiss. ed obbligatiss. serv. Niccola Fraggianni.

Dopo averle dunque io ripetute le divisate Sovrane ordinazioni; son sicuro, che saran da lei ricevute con pieno suo piacere, e religiosamente eseguite.

In oltre mi comanda Sua Maestà, che in questa occasione la prevenga, come fo: Che benchè vegga la Maestà Sua sempre più la necessità di dar riparo agli abusi, che la sperienza vuole, che si temano; nondimeno degnandosi con la clementissima sua moderazione procedere lentamente al rimedio, si contenta, fino ad altro ordine, di rinnovare l' osservanza delle leggi del Regno circa le stampe: proibendo d' impri-

primersi editti, o qualunque altra cosa dagli Arcivescovi, da' Vescovi, e dagli altri Prelati del Regno, senza che ne preceda l'esamina, e la permissione della sua Regal Camera di S. Chiara.

Ed affinchè tali stabilimenti rimangan fermi ed inviolabili, e loro si dia esatta e compiuta osservanza in ogni tempo, le soggiungo di dover far registrare la presente lettera negli atti della sua Curia, e di mandarmene documento.

Finalmente per colmo di giusta di lei consolazione, come di rispettoso vassallo, di buon patriota, e di zelante ecclesiastico, le rimetto copia di un nuovo Regal Dispaccio, indirizzato a' Deputati contra il Tribunale dell' Officio della Inquisizione. Io intanto mi raffermo di V. S. Illustriss. e Reverendiss. Napoli il dì 20. Settembre 1761. Affezionatiss. ed obbligatiss. serv. il Marchese Fraggianni. Monsignore il Vescovo di . . . . Registrata nel libro delle lettere Regie del 1761. Catulli.*

* Prag. praec.

Die 20. Sept. 1761.

INTERDICTVM PRIVATVM COMOEDIAS AGERE

T I T. CXLV

Bannum M. C. V. praecedente ordine S. E. per scriptorium,

sive

PRAMMATICA PRIMA.

CAROLO II. Rege. Comoediae non fiant absque licentia D. Proregis sub poena.

ESsendo remasta servita S. E. con viglietto per Secretaria di Giustizia in data dell' ultimo del scorso mese di Gennaro ordinare à questa G. C. disponga, si publichi subbito banno, che nessuna persona di qualsivoglia qualità, stato, et condizione si sia, possa far Comedie in sua casa, senz' espresso ordine di S. E., havendo pigliata questa risoluzione per giusti motivi; et per evitare li disordini, che con occasione di tali Comedie succedono, con che la pena contro quelli, che controveneranno à detto Banno, resti riserbata al Supremo arbitrio di S. E. per mandarla ad esequire, à proportione del suggetto, ò suggetti, ch' incorressero nell' inosservanza. Che perciò in esecutione del citato viglietto di S. E. havemo fatto il presente banno, col il quale ordinamo, e comandamo à tutte, et qualsivogliano persone, di qualunque stato grado, et condizione si siano, che da hoggi avanti non presumano, nè debbiano in modo alcuno far Comedie in loro casa, senz' espresso ordine della prefata Eccellenza, per evitare li disordini di sopra narrati;

et

et questo sotto le pene riserbate al supremo arbitrio di S. E., contro quelli, che controveneranno. Et acciò non si possi allegar causa d'ignoranza, ordinamo, che il presente banno si publichi per li luochi soliti, et consueti di questa Fidelissima Città, perchè venghi a notitia di tutti. *Napoli 1. Febraro 1686. Il Duca di Montecalvo Reg. D. Ioseph de Ledesma. Filippo Paladino. Filippo Vignapiana. D. Gonzalvo Machado, y Aguiar. Carlo Antonio de Rosa. D. Giulio Capece Galeota. Nicolò Planelli. Il Marchese di Miano. Vidit Fiscus. V. I. D. Benedictus Camus M. C. V. Secr. Petrus Pollius Regii Fisci M. C. Sollic. Banno ut supra*. Pubblicata a dì primo, e secondo di Febraro 1686.

Die 1. Febr. 1686. Il Duca di Montecalvo Reggente.

INTERDICTVM REGIIS OFFICIALIBVS CVRIALIA MVNERA CAPESSERE

T I T. CXLVI

PRAMMATICA PRIMA.

CAROLO VI. Imp. et Rege.

Non convenendo, che coloro i quali hanno il sommo onore, ed il glorioso carattere di Ministri di S.M. sieno applicati ad altri pubblici affari, o distratti da altre occupazioni senza la Regale, o nostra aperta licenza; abbiamo perciò stimato col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, presso di Noi assistente, ed in esecuzione di veneratissimo ordine Cesareo in data de' 27. Agosto prossimo caduto, far la presente Prammatica Sanzione, ed ordinare, e stabilire per modo di legge generale, siccome colla presente ordiniamo, e stabiliamo generalmente, e per ogni futuro tempo, che da ora in avanti niun Ministro Regio possa esser Deputato di veruna delle Piazze di questa Illustre, e Fedelissima Città, nè intervenire in qualunque Deputazione, sì ultroneamente, che chiamato, senza che prima ne' casi suddetti preceda espresso permesso, e dispensa di S. M. C. C., o nostra, o de' nostri Successori *pro tempore* nel governo di questo Regno; Ed affinchè questa generale legge venga a notizia di tutti, e sia inviolabilmente osservata, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Illustre, e Fedelissima Città, e colla debita relata ritorni a Noi. *Datum Neap. in Regio Palatio die 27. mensis Septembris 1729. Luys Conde de Harrach. Vidit Pisacane Reg. Vidit Castelli Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Pepri Reg. D. Nicolaus Fraggianni a secretis. Mastellonus*. Pubblicata a dì 28. Settembre 1729.

Die 27. Sept. 1729.

IN-

(✠) INTERDICTUM REGNICOLIS NE EXTERIS VEXILLIS IN MARI UTANTUR

T I T. CXLVII

PRAMMATICA PRIMA.

Pragmatica haec duodecima erat in titulo *de Exteris Regni Neapolitani negotiantibus*. Hic opportuniori loco editur.

Quaenam signa ferre debeant naves Regni.

SPerimentandosi alla giornata, che non ostante le provvidenze da Noi date da tempo in tempo per riparare l'abuso de' Contrabbandi in questa Città, e Regno, siasi quello in eccesso avanzato; in forma che ne venga cagionato danno intolerabile, non solo agli Arrendamenti, ed a questo fedelissimo Pubblico, che in buona parte vive col frutto de' medesimi, a' Luoghi pii, ed all'Opere di pietà, che nel Regno si esercitano, fondate per lo più sopra le rendite degli Arrendamenti, ma anche alla stessa Regia Corte, e suo Regio Erario per lo gravissimo interesse, che sopra di quelli tiene: e conoscendosi, che in gran parte questo male procede dall' abuso introdotto nelle Navi, e Bastimenti mercantili, di usar indifferentemente la Bandiera, *seu* Stendardo, ed Insegna de' Principi forestieri: e convenendo anche per l'adempimento de' Reali Ordini dar pronto, ed opportuno riparo all' eccessivo abuso de' contrabbandi suddetti, come anche a serviżio di Sua M. C. e C. (che DIO guardi) che tutt' i Regnicoli, e Sudditi di detta Maestà, che navigano per le marine, e mari di questo Regno e sua giurisdizione con Navi, Navigli, Bastimenti, Tartane, Vascelli, Barche, Barconi, Feluche, Fregate, Marsiliane, Saiche, o altre di qualsivoglia sorta, niuna esclusa, non possano in modo alcuno usare Stendardo, Bandiera, o Insegna di altro qual si sia Principe, ma solamente quella coll' armi di S. M. C. e C., anche in esecuzione de' suoi Reali Ordini de' 17. Aprile dello scorso anno 1715. e nella forma, che nell' istessa Carta Reale si prescrive. E perchè si è tenuta notizia della poca puntuale osservanza di detto Reale Comandamento, e precisamente necessita, che da oggi in avanti indispensabilmente si ponga nella dovuta esecuzione, affinchè venga puntualmente adempito quel tanto, che dalla M. S. è stato provvidamente ordinato, ed anche ad oggetto di dar riparo all' eccesso de' contrabbandi, che in questo Regno si commettono, cagionati in gran parte dall' uso introdotto da' Regnicoli degli Stendardi, e Bandiere d'altro Principe ne' loro Bastimenti, e Navi di diverse specie, usando anche alle volte vicendevolmente dell' uno, e dell' altro Stendardo, tanto del proprio Padrone quanto de' Principi forestieri. Perciò col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, abbiamo stimato fare il presente Bando *omni tempore valituro*, col quale ordiniamo, e comandiamo, che *citra praejudicium* delle pene incorse, per le contravvenzioni forse commesse, niuno Regnicolo, e Suddito di S. M. C. e C. possa da oggi in avanti nelle marine, e mari adjacenti di questo Regno, e sua giuris-

risdizione, su le Navi, Bastimenti, Tartane, Navigli, Vascelli, Vascellotti, Fregate, Marsiliane, Saiche, Feluche, Bergantini; o altre sorte di Barche, e Navi di qualunque specie si sieno, e di qualunque nome si denominino, niuna esclusa, nè eccettuata, le quali da essi si cavalcheranno con qualunque titolo, e nelle quali staranno respettivamente servendo con qualsivoglia impiego, praticare, nè usare altro Stendardo, Bandiera, o Insegna di altro qual si sia Principe, eccetto che solamente quello, o quella coll'armi di S. M. C. e C. nella forma, che in detto Real Ordine si prescrive, e che in eseguimento di detta Carta Reale de' 17. Aprile con speciali Dispacci per Secreteria di Stato, e Guerra fu da Noi ordinato a' Ministri, ed Officiali delle marine di questa Città, e Regno, doversi far osservare con aver loro inviato l'esemplare inserito dello Scudo, *seu* Arma Imperiale a Noi rimesso con detta Real Carta, senza l'espressa licenza, e permissione nostra, sotto le pene a' contravvegnenti d'anni cinque di galea per gl'Ignobili, e di anni cinque di relegazione per li Nobili, e della perdita della Nave, e delle mercanzie proprie degl'istessi Padroni delle Navi, *seu* Bastimenti, da applicarsi al Regio Fisco, ed altre ad arbitrio Nostro; restando anche a Noi riservata la determinazione circa le mercanzie, che si faranno costare appartenersi ad altri, quando il caso occorrerà, e colla promessa del terzo a' Denuncianti di tutto quello ne perverrà alla Regia Corte. Ed acciò venga così inviolabilmente osservato, incarichiamo a' Presidi delle Provincie, al Commessario di Campagna per Terra di Lavoro, a' Portulani, Portulanoti, Secreti, Vicesecreti, e tutti gli altri Officiali delle Marine del Regno, che invigilino per la puntuale osservanza del presente Bando, praticando tutte le diligenze, acciò venga così inalterabilmente eseguito, ed osservato. Ed in caso di qualunque contravvenzione procedano subito a prenderne diligente informazione, e costando loro, si assicurino delle Persone de' Bastimenti, *seu* Navi, o Barche di qualunque specie, che sieno. Quale informazione debbano subito trasmetterla allo Spettabile Capo del Tribunale della Regia Camera, con detenere le Persone, le Navi, ed altre robe arrestate a disposizione del medesimo Tribunale, e nello stesso tempo inviarne il notamento a Noi. E vogliamo, che lo stesso inalterabilmente si osservi, ancorchè le Navi venissero Capitanizzate, Patronizzate, o governate respettivamente da Capitano, o Padrone suddito di altro Principe: ma in verità quelle si appartenessero a Regnicoli, e Sudditi di S. M., dovendo restare a carico de' medesimi padroni di far osservare, e praticare quanto nel presente Bando si contiene sotto le pene di sopra stabilite.

Nulla navis Regni ex ejusdem littoribus proficisci potest, absque denuntiatione ejus, quod fert, et quo fert.

In oltre ordiniamo, e comandiamo, che niuna Nave, Bastimento, o Barca Mercantile di qualunque specie, appartenente a Regnicoli, e Sudditi di S. M. C. e C. possa partire dalle Marine di questo Regno, senza dar prima la notizia agli Officiali Regj di quella Marina, della Nave del Padrone, o sia Capitano della medesima, del carico, quanto ne porti, e per dove quello porti a discaricare, sotto le pene a' contravvegnenti della perdita della Nave, ed altre corporali a nostro arbitrio, e colla promessa del terzo a' Denuncianti: quale notizia debba riceversi da' detti Officiali *gratis*, e senz' alcun pagamen-

mento, e similmente senza cagionar loro alcun impedimento, o picciolo trattenimento; i quali Officiali debbano registrare le notizie, *seu* le denuncie suddette in libro, che per tal effetto dovranno formare, con darne puntualmente, settimana per settimana, l'avviso allo Spettabile Capo del Tribunale della Regia Camera.

Incaricandone parimente la puntuale osservanza a' medesimi Presidi Provinciali, Portulani, Portulanoti, Secreti, Vicesecreti, ed altri Officiali delle Marine; Prevenendoli, che in ogni caso di lor mancanza nell' invigilare alla puntuale esecuzione di quanto viene ordinato, ne sperimenteranno con tutto rigore il condegno, e proporzionato gastigo.

In navibus non regnicolis quid faciendum?

E per quanto si appartiene alle Navi non suddite, che partono dal Regno, senza obbligarle per ora a tal denuncia, potranno i medesimi Officiali delle marine, proccurare di appurare con tutta diligenza la più accertata notizia del nome della Nave, del Capitano, o sia Padrone della medesima, della qualità del carico, e per dove parta a quello disbarcare, come sopra si è detto, e prendendo le Navi mesa, potranno per tal via conseguire le notizie suddette appurate, e farne notamento nel medesimo libro; quali notizie debbano similmente inviare settimana per settimana al detto Spettabile Capo della Regia Camera.

Ed acciò venga a notizia di tutti, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e nelle Città, Terre, e luoghi del presente Regno, e con la debita relazione ritorni da Noi. *Datum Neap. in Regio Palatio die 10. mensis Julii 1716. El Principe de Tiano Conde de Daun. Vidit Gaeta Reg. Vid. Miro Reg. Vid. Mazzaccara Reg. Vid. C. Ulloa Reg. Vid. Alvarez Reg. D. Franciscus Ardia Secret. Mastellonus. In Bannorum 1. fol. 31. Imparatus.*

Die 10. Julii 1716. El Principe de Tiano. Conde de Daun.

PRAMMATICA II.

CAROLO VI. Imp. et Rege. Temporaria haec L:a refertur ad Foedera, quae cum Turcarum Imperatore, et cum Afris sunt habita, quae supra retulimus. Occasio Legis fuit, Neapolitanos, Siculosque vi Foederum, quum non molestari esset fas; Insignia vel usum eorum dabant: ut sub vexillis Imperialibus a piratis non molestarentur. Sub quo Foedere quum exterae regiones obtegerentur, et de Iure vexillorum reclamationem agerent: Hoc Edicto sancitum, et interdictum est, vexilla Imperialia exteris utenda non dari.

CAROLUS *Divina Favente Clementia Romanor. Imper. semper Augustus, et Hispaniarum Rex. D. Aloysius Thomas Comes de Harrach, Eques insignis Ordinis Aurei Velleris, Intimus Consiliarius Status, et Conferentiae Pinantiarum S. C., et Catholicae Majestatis, Senescalcus major haereditarius Provinciarum Austriae Inferioris, et Superioris, Marescalcus, et Tribunus Militum Generalis Austriae inferioris, et in praesenti Regno, Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis, etc.* L'ammirabile moderazione del pio, et Augusto animo di S. M. C., e C. intenta nel colmo della maggior sua potenza a restringersi ne' termini più misurati del dritto, et a mantenere la libera navigazione de' suoi fedeli Vassalli, senza attentare alla religion de' trattati conchiusi colle potenze maritime di Europa, di Africa, e di Asia; volendo torre alle medesime ogni motivo di giusta doglianza, nata dalla facilità, con cui da molti Ufficiali di questo Regno, e di quel di Sicilia si concedono Patenti, Passaporti, e l'uso dell' Imperial Padiglione, anco a Padroni di imbarcazioni Genovesi, e di altri stranieri, sotto pretesto di esser connaturalizati, e dall' abuso, che questi ne fanno, esimendosi co' Principi Christiani sotto l'ombra del Cesareo Stendardo dalla soggezzion della visita; che è l'unico mezzo da evitare i controbanni; E pretendendo anco, se bene invano, di eludere i Tripolini, e Tunesini; quantunque da quegli

ste due Repubbliche non siano considerati per legali tai Passaporti conceduti a Forastieri; nè per liberi, e franchi dal dritto di buona preda, se non i soli Sudditi di S. M. C., e C. Si è degnata perciò la M. S. con più suoi Reali Dispacci delli 29. Ottobre, e delli 19. Novembre 1727., e nuovamente con lettera dell'Illustre Marchese di Rialp Secretario del Dispaccio universale, diretta al nostro Predecessore in data delli 20. Ottobre 1728. di prescrivere la provisional providenza, che si deve osservare, in tanto che colla sovrana sua intelligenza sta prendendo le misure per una final determinazione, e particolar regolamento sopra questa delicata materia; intorno all'a quale non ha lasciata ancora di tener presente la nuova ordinanza di Marina del Re Cristianissimo, per la quale rende incapace gli stranieri, e i connaturalizati nel suo Regno, di poter le loro Imbarcazioni garantirsi con sue Paten[illegible], e molto meno usare la sua Bandiera, o Padiglione Regale.

Volendo Noi dunque eseguire quel che da S. M. ci stà incaricato, abbiamo stimato col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio presso di noi assistente, di fare il presente Banno da durare fin tanto, che dalla M. S. non sarà formato altro speziale ordinamento; proibendo in virtù di questo Banno sudetto ad ogni uno, per qualunque legitima facoltà, che ne abbia, e particolarmente a' Consoli, e Governadori delle Piazze maritime, a' Castellani, ed altri Uffiziali di questo Regno, e a' Governatori, e Comandanti de' Presidj di Toscana, di poter concedere a chiunque, sia straniere, sia Suddito di S. M. Patenti, e Passaporti, per qualunque genere d'imbarcazioni, e l'uso del Padiglione, o sia Bandiera Imperiale; Volendo apertamente la M. S., che resti riservata al suo alto arbitrio la facoltà di concederli per le Imbarcazioni di Vele quadre, ed a Noi solamente per quelle di Vele latine, colla riserva però di doverli Noi accordare a soli Sudditi della M. S., ed abitanti in Regno, e di non dover mai concedere i Passaporti sudetti, e Patenti, ed uso di Bandiera, agli Stranieri, quantunque fussero connaturalizati in questo Regno, se veramente non dimorino domiciliati, o casati ne' dominj della M. S., in forma d'incolato legitimo.

A tale effetto, poichè si ritrova stabilito, così in tempo, che si conchiuse la Tregua con la porta Ottomana, come con la Regenza di Tunesi, che le Imbarcazioni suddite di S. M. debbano andar provedute di Passaporti, e Patenti simili alla formola prescritta, della quale i Corsari Tunesini ne portano un'esemplare per confrontarlo, e dalla dissimiglianza di cui han preso essi pretesto di predare l'anno passato molte Imbarcazioni del Regno, contuttochè fussero coverte della Bandiera Imperiale; Perciò per riparare a questo grave danno, che per tal via risulta a' Vassalli di S. M., et ad altri inconvenienti, che potrebbero questi incontrare ne' Dominj di altri Principi di Europa, e per evitare anco gl'impegni, che ne ponno nascere; ordinamo, e comandamo, che tutti i Sudditi di questo Regno, applicati alla navigazione abbiano da accudire da Noi nella Secretaria di Stato, e Guerra a prendere i Passaporti, e Patenti, ed il disegno della Bandiera, o Padiglione Imperiale, co' quali resterà cautelata la loro libera, e sicura navigazione, tanto colle Potenze maritime d'Europa, che colla

Por-

Porta Ottomana, e co' Barbareschi, co' quali si ha tregua.

Ed essendo giusto, che sicome S. M. non permette a' Forastieri l' uso delle sue Patenti, e della sua Bandiera, per non defraudare gl' altri Principi del dritto della visita, e di altro, che loro appartiene; così all' incontro, che ne' suoi Cesarei Dominj non godano le Imbarcazioni forastiere i Privilegj di quella Bandiera, di cui non si manifestaranno legitimamente sudditi, Vuole, ed ordina, e col presente si fa noto a tutti, che capitando ne' Porti, e Rade di questo Regno Imbarcazioni con Padiglione, o Bandiera di qualunque Potenza, e Principato, le quali non abbiano il Capitano, e la maggior parte dell' Equipaggio suddito di quella Potenza, di cui sarà la Bandiera, o sia Padiglione, non si lascino loro godere le prerogative, che spettano a' Sudditi con Bandiera di quella Potenza, nè si facciano esenti dalla visita, e pagamenti di tutti quei diritti, a' quali soggiacciono le Imbarcazioni di nazioni non privilegiate.

Ed in fine non bastando all' Augusta pietà della M. S. di aver resa sicura colle presenti providenze la navigazione colle Potenze Maomettane, colle quali per lo bene de' suoi Vassalli ha tregua, se prima non avesse cautelata la nostra Santa Religione dal rischio, che può correr di essere abbandonata da deboli fanciulli, più esposti nella tenera età a poter cadere nel deplorabile precipizio dell' apostasia, siccome ve n' è qualche doloroso esempio, ha stimato con Regal Dispaccio delli *6.* Novembre dell' anno caduto di dar compenso a quest' orrendo disordine; e Noi in esecuzione del suo prescritto, incaricamo seriamente, ed ordinamo a tutti i Padroni, e Capitani delle Imbarcazioni di questo Regno, che traficano ne' Mari di Levante, e di Africa, di non imbarcarvi persone di età minore di anni diciotto compiuti, per evitare il periglio di potersi miserevolmente ribellare dalla Chiesa, e da DIO, sotto la pena di anni dieci di Galea a chiunque controverrà a questo pio, e salutare ordinamento: il quale, siccome tutto il dippiù contenuto in questo Banno; affinchè venga a notizia di tutti, e non se ne possa allegar causa d' ignoranza, vogliamo, che si pubblichi così ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e del Regno, come anche nelle Piazze de' Reggi Presidj di Toscana. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 5. mensis Februarii 1729. Luys Conde de Harrach. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Thomasi Reg. Vidit Castelli Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Pyrò Reg. D. Nicolaus Fraggianni a Secretis. Mastellonus. In Bannorum 1. fol. 80. Imparatus. Banno ut supra.* Pubblicata a dì 5. Febraro 1729.

Die 5. Febr. 1729. Luys Conde de Harrach.

INTERDICTVM SACRAE PASSIONIS MYSTERIA EXPRIMERE

T I T. CXLVIII

PRAMMATICA PRIMA.

Regens, et Judices M. C. V.

FERDINANDO IV. Rege. Nemini permissum amplius Jesum Christum crucifixum exhibere, aliave sacra ejusdem mysteria palam exprimere; fustibus, si contra fecerit, comminatis.

Essendo pervenuti a notizia di S. M. (D. G.) gli scandalosi abusi di taluni del basso Popolo in parecchi luoghi del Regno, che nel Giovedì, e nel Venerdì Santo, in vece di onorare la memoria della Passione del nostro Divino Redentore con una vera interna compunzione, e segreto ravvedimento de' proprj falli, la disonorano piuttosto, e la profanano, per mezzo di varie sceniche comparse, e spettacoli popolareschi; alcuni coll'andar nudi per le piazze, e per le strade, battendosi a sangue; altri con rappresentare i Sagri Misterj della Passione, vestiti, chi da Cristo, e chi da Giudei, e da Manigoldi. Quindi la M. S. spinto dallo zelo per la Religione, e per ovviare al fanatismo di tali falsi divoti, ha risoluto, che da ora in avanti non vi sia chi ardisca, così in settimana Santa, come in ogn'altro tempo dell'anno comparir da Battenti, o rappresentare i Misterj della Passione, sotto pena di esser condannati alla frusta.

Ed affinchè la suddetta Real Determinazione venga nota a tutti, abbiamo spedito il presente bando, col quale ordiniamo, e comandiamo, che veruno ardisca, così in settimana Santa, come in ogn'altro tempo dell'anno, comparir da Battenti, o rappresentare i Misterj della Passione, sotto la suddetta pena d'esser condannati alla frusta. Il presente si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e se ne affiggano le copie, acciò non si possa da chiunque allegar causa d'ignoranza. *Napoli 4. Maggio 1779. Il Marchese di Fuscaldo Reggente. Girolamo Vollaro. Pasquale Perelli. Giuseppe Secondo. Saverio Sanzio. Gio: Battista Starace. Antonino Brancia. Pietro Paulillo. Pasquale Ferrigno. Carlo Crispo. Vidit Fiscus Mascaro. Vidit Fiscus de Agostino. Giuseppe Villamaina Sollecitator Fiscale di Vicaria.* Pubblicata a dì 4. Maggio 1779.

Die 4. Maii 1779 Il Marchese di Fuscaldo.

INTERDICTVM TEMPORARIVM MVLAS CVRRVI IVNGERE

T I T. CXLIX

PRAMMATICA PRIMA.

Prohibetur usus mulorum sive mularum in rhedis, sive carucis.

FRa l' altre grazie dimandate nell' anno 1600. per questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, *al quond.* Illustre Conte di Lemos nostro Padre allora Vicerè, nel generale Parlamento celebrato in quell' anno, v' ha un Capitolo circa il proibire, che ne' Cocchi non si possano tenere Muli, nè Mule del tenor seguente, *videlicet*, *Item* perchè dal tanto numero delle Mule, che sono poste ne' Cocchi, e dal grosso prezzo, in che sono ridotte, s' è causato, che i Padroni delle razze hanno date le loro Giumente a Mule, dal che è venuta la carestia de' Cavalli del Regno, e carestia della Viatica, supplicano per tanto V. E. restar servita proibire, che nei Cocchi non si possano tener Muli, nè Mule, ma fra un competente tempo stabiliendo da V. E., debbano detti Muli, e Mule vendere, e levarle, e servirsi de' Cavalli, e Giumente imponendo pena tanto a' Padroni, che li terranno, quanto a' Cocchieri, che si troveranno a menare detti Cocchi; il qual Capitolo fu provveduto per Noi, per *verbum Placet*, per le cause in esso contenute; ed essendo stati supplicati per le debite provvisioni in esecuzione della grazia predetta; con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, ci è paruto fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo; „ e comandiamo, che dal dì della „ pubblicazione di esso in avanti niu„ na persona di qualunque grado, sta„ to, e condizione si sia, uomo, o „ donna, debba portare ne' Cocchi „ Muli, nè Mule in questa Fedelis„ sima Città, sotto pena a' contrav„ vegnenti di perdere i Muli, e Mu„ le col Cocchio, e a' Cocchieri, „ che li menassero di tre anni di ga„ lea. Dichiarando, che quelle persone, „ che avranno i detti Muli, o Mu„ le da' Cocchi, abbiano tempo sei „ mesi precisi a smaltirli, decorren„ di dal dì della pubblicazione del „ presente, e fra tanto si possano „ servire di essi ne' Cocchi ". Ed acciocchè consegua questo nostro Bando il debito effetto, ordiniamo, e comandiamo a tutti, e singoli Tribunali, ed Officiali, che così lo debbano fare osservare, ed eseguire, e procedere all' esecuzione delle pene predette contra de' contravvegnenti irremisibilmente, che tal' è nostra volontà, e intenzione. *Datum Neap. die ultimo Maii 1603. D. Francisco de Castro. Vid. Gorostiola Reg. Vid. de Ponte Reg. Vidit Constantius Reg. Vid. de Castellet R. Salazar Secr. Bannorum 1. fol. 98.*

Poena trir. per trien.

Die 31. Maii 1603. D. Francisco de Castro.

PRAM-

PRAMMATICA II.

Muli, et Mulae signentur stigmate a Praefecto equisonum.

SEbbene da Noi sotto la data dei 18. di Ottobre prossimo passato, per un altro nostro bando fu ordinato, che non si fossero mercati più i Muli, e Mule, che si teneano per Cocchi, e Carrozze in questa Fedelissima Città, conforme per prima era stato ordinato per osservanza d'altri Bandi fatti per l'Illustre Conte dè Venavente, e Lemos nostri predecessori; tuttavolta al presente per alcune cause moventi la mente nostra, ci par bene, che si merchino, e per questo, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di noi assistente, ci è paruto fare il presente Bando (*omni tempore valituro*) per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che qualsivoglia persona di „ qualunque stato, grado, e condizione si sia, uomo, o donna, che „ tiene di detti Muli, e Mule per „ Cocchi, e Carrozze, e non sono „ mercati, debbano, fra il termine „ di giorni trenta, decorrendi dal dì „ della pubblicazione del presente „ Bando *in antea* farli mercare, ed „ annotare dal nostro Cavallerizzo „ Michele Ortiz, al quale si paghino per tale mercatura, ed annotazione, ducati due, e non più, altrimenti non li possano portare senza „ detto merco per questa predetta „ Fedelissima Città, sotto pena di „ perdere i Muli, e Mule, e i Cocchi, e Carrozze, e di 3. anni di „ galea a' Cocchieri, che li menassero ". Ed a tal che così si esegua, ordiniamo al Reggente, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, che debbano tenere particolar pensiero dell'osservanza del presente Bando, e farlo eseguire contro de' trasgressori per le pene predette, senza eccezione di persona alcuna. *Datum Neap. die 22. Februarii 1617. El Duque. V. Constantius Reg. Vid. Montalvo Reg. Vid. Lopez Proreg. Vid. Villalobos Proreg. Salazar Secr.*

Poena amiss. mulorum.

Poena trir. per triennium.

Die 22. Febr. 1617. El Duque.

INTERDICTVM VINDEMIATORIBVS OBSCOENA PROFERRE

T I T. CL

PRAMMATICA PRIMA.

PEr lo presente Banno s' ordina, et comanda a tutti, etc. *Vide Pragm. IV. sub tit. De Injuriis, pag. 207.*

DE

DE IURAMENTO FIDELITATIS REGI PRAESTANDO

T I T. CLI

E D I C T V M

seu

PRAMMATICA PRIMA.

CAROLO III. Rege. VI. Imp. hujus nominis.

Essendo piaciuto alla Divina Provvidenza non solo di benedire con le vittorie concesse all' Armi dell' Augustissima Casa, e de' suoi Alleati la giusta causa, che con esse difende: ma in oltre di disporre, che questa fedelissima Capitale del Regno, con tutta la generosa Nazione abbia acclamato, con segni di universale allegrezza, la Maestà di Carlo III. (che DIO guardi) per loro legittimo Re, e Signore; in vigore della Plenipotenza Cesarea, e della facoltà, che abbiamo di Vicerè per Sua Maestà Cattolica; dovendo Noi ricevere da questi fedelissimi Popoli l' omaggio, e giuramento di fedeltà in suo Real Nome; e governarli finchè l'Augustissima Imperatrice Madre della Maestà del Re nostro Signore si porti qua personalmente, ad assumere la Reggenza a nome di sua Maestà Cattolica; facciamo indicare per lo presente Editto all' Illustre Nobiltà, all' onorato ordine Civile, e fedelissimo Popolo della Città di Napoli, che tre giorni dopo la pubblicazione del presente debbano portarsi in persona a prestare il dovuto omaggio, e giuramento di fedeltà alla Maestà Cattolica di Carlo III. Nostro Signore, loro vero, e legittimo Re, e Sovrano. A quelli, che si trovano nel Regno, siccome anche a quelli, che sono in Roma lor si concede quindici giorni di tempo, ed agli altri, che fossero in Provincie più rimote il termine di tre mesi, ed a quelli, che riseggono ne' Regni di Spagna il termine di sei mesi, da contarsi dal giorno della pubblicazione del presente Editto; e se alcuno di essi si trovasse corporalmente impedito, purchè l' impedimento sia tale, che fisicamente impedisca, o che per la cattiva influenza dell' aria non potesse senza pericolo portarsi nel termine prefisso in questa Città a prestare l' omaggio, e giuramento di fedeltà (sopra di che ci riserviamo la cognizione) mandi qualche Nobile con proccura sufficiente in autentica, e valida forma a prestare in suo nome l' omaggio suddetto, aggiungendovi un attestato speciale dell' impedimento; i quali termini spirati che saranno, si procederà contra de' renitenti, ed inobbedienti respettivamente con la confiscazione de' beni, ed altre gravi pene, stabilite dalle Leggi in simili casi, e saranno trattati, e perseguitati nelle Persone come Nemici, e Ribelli. Ben inteso però che non vengono compresi in quest' Editto quelli, che attualmente si trovano appres-

Spes data Adventus Augustae.

Romae degentes infra sesquimenses, in Provinciis remotioribus infra tres menses: in Hispania mens. 6. Contumaces pro perduellibus habeantur.

presso le Sagre Persone delle loro Maestà Cesarea, e Cattolica, o impiegati altrove in servizio delle Maestà loro, ovvero a militare ne' loro gloriosi Eserciti. Offerendo Noi frattanto in Reale Nome di Sua Maestà Cattolica a tutti quelli, che si mostreranno puntuali, ed obbedienti ogni migliore accoglienza, ed i clementissimi effetti della sua Real Grazia. In fede di che abbiamo fatto spedire il presente, firmato di Nostra mano, munito col sigillo delle Nostre Armi, e rubricato dall' infrascritto Segretario di Stato, e Guerra. *Palazzo* *i* 17. *Luglio* 1707.

Die 17. Iulii 1707. Com. Martinitz.

PRAMMATICA II.

Pro declaratione praecedentis.

FU di nostra volontà nel giorno de' 17. del corrente, pubblicato ordine per lo stabilimento del tempo, in cui dovea da Noi in nome del Nostro Signore CARLO III. d'Austria (che DIO guardi) come suo Vicerè in questo Regno, e Plenipotenziario di Sua Maestà Cesarea, riceversi il giuramento di fedeltà, e ligio omaggio, nell' occasione d' aver felicemente, e con universal giubilo, ed acclamazione riacquistata Sua Maestà la possessione di questo suo Regno, che per ragion di giustizia dall' alta, e Divina Provvidenza gli stava destinata. Ma desiderando oggi per aderire alle ragionevoli, e giuste richieste, fatteci per parte di questo fedelissimo Pubblico, di riporre la suddetta così cara, ed onorata operazione nella sua più facile, e praticata osservanza; ci è paruto col presente nuovo Editto dichiarare, e correggere il precedente in tutto ciò, che nel presente vien variato. Che perciò col voto, e parere di questo Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, ordiniamo, e comandiamo, che il giuramento suddetto di fedeltà, e ligio omaggio, si debba prestare a Sua Maestà (che DIO guardi) come si è detto nelle nostre mani, non altrimenti da ciascheduna persona, che recherebbe confusione, ma dagli Spettabili Eletti di questa fedelissima Città in nome di tutti gli Ordini di essa, così dell' Illustre Nobiltà, come dell' onorato Ceto Civile, e del fedelissimo Popolo: l' istesso dovendosi osservare per le altre Città demaniali del Regno: ma darsi bensì particolarmente da tutt' i Baroni, e Titolati, senza esclusione d' alcuno nella forma costumata in questa Real Cappella del Regio Palazzo, che dovrà per cautela restar registrato in questa Segreteria del Regno, e negli atti de' pubblici Notai della Regia Corte, e della fedelissima Città. Al detto effetto dovendosi da Noi stabilire i giorni, e tempi per potersi con la placidezza, che si conviene, tutto ciò comodamente eseguire, eleggiamo il giorno di Mercordì 3. dell' entrante mese di Agosto per tutti quelli, che si troveranno in questa Città, e suoi Ristretti. E se forse alcuni per la moltitudine non potessero nel detto giorno essere spediti, o fossero ingannati nell' ore per la diversità degli orologj, anche riceveremo il loro giuramento in altri due giorni immediati; potendo quelli, che si trovassero impediti per causa d' infermità, dare il loro giuramento per mezzo di legittimo Proccuratore. Per le Università demaniali, e Baroni, che si trovano nel Regno, lor destiniamo il tempo di trenta giorni dopo la pubblicazione del presente Editto in questa Città, similmente con altri due giorni seguenti, ne' quali dovranno dare personalmente i detti Baroni, e gli Eletti delle Università il loro giura-

Singulorum Civium nomine Electi Civitatis.

Barones vero singuli uti singuli in Regio Sacello.

Tum Universitates Regni demaniales intra mensem per Procuratores.

ra-

ramento ; od essendo legittimamente impediti, o se il dubbio della mutazione dell' aria li trattenesse, potranno similmente darlo per mezzo del loro legittimo Procuratore, con tale special facoltà : e l' istesso tempo di trenta giorni s' intenda a rispetto di que' Baroni, che si trovano in Roma, o in altro luogo d' Italia: e per quelli, che si trovano nelle Spagne, od in altri luoghi remoti, lor si prefigge anche in virtù del presente Editto il termine di otto mesi decorrendi dal giorno suddetto della sua pubblicazione in questa Città, avvertendo però espressamente, che tutti quelli, che ne' detti termini, e giorni respettivamente prefissi non compariranno ne' modi dichiarati a prestare il loro giuramento, saranno riputati, come ribelli, e nemici della Real Corona di Sua Maestà, e contra di essi, come tali, si procederà alla confiscazione de' loro beni, ed a tutte quelle pene, che le leggi loro han destinate: eccettuandone coloro; che si trovano in attual servizio delle Sacre, e Reali Persone delle due Maestà, Cesarea, e Cattolica (che DIO guardi) siccome nel precedente Editto fu dichiarato. Ed all' incontro tutti quelli, ch' eseguiranno secondo la loro obbligazione il tenor del presente Editto, saranno da noi ricevuti con la benevola accoglienza, che si conviene; assicurandoli della Real Grazia, e Protezione di Sua Maestà. Onde acciò vada il presente stabilimento a notizia di tutti, senza che possa allegarsi causa d' ignoranza, abbiamo ordinato, che s' imprima, e si pubblichi per gli luoghi soliti di questa fedelissima Città. *Palazzo i 28. Luglio 1707. C. Martinitz. Vidit Gascon Reg. Vid. Andreas Reg. Vidit C. Ulloa R. D. Dominicus Florillus Secretar. Mastellonus Reg. a Mandatis Scriba. In Bannor. 2. fol. 3.*

Die 28. Julii 1707. Com. Martinitz.

PRAMMATICA III.

CAROLO III. BORBONIO Rege.

Hoc fidelitatis juramentum in desuetudinem abiit, nec amplius praestatur: ut proinde inter obsoletas pragmaticas peculiaribus [illegible]; subjiciendas recensere oportuerit. Sed cur aliter fecerim, dixi in praefatione huic voluminì praeposita, quam vide. Interim heic aliud quindecim dierum spatium ad praestandum Regi fidelitatis iuramentum clementer elargitum.

EL paternal afecto, con que miramos nuestros vasallos de este fidelissimo Reyno, y la premura, que tenemos de comprenderlos todos en unidad, quietud, y tranquilidad del Govierno con toda la moderacion, y blandura, que mas se puede desear, ha inclinado nuestro real animo à escuchar las supplicas, que se Nos han presentado por parte de algunas Ciudades, lugares demaniales, y Barones, que aun no han venido à prestarnos el Juramento, y Omenaje, segun el Edicto, despachado en el Real Campo de Aversa en el dia primiero del proximo passado mes de Mayo, y segun el otro publicado el dia 16. del mismo mes, paraque nos dignasemos de prorrogar por algun breve tiempo el termino prescripto en aquellas dos ordenanzas al Juramento,

IL Paternale affetto, con che riguardiamo i nostri vassalli di questo Fedelissimo Regno, e la premura, che tenemo di comprenderli tutti in unione, quiete, e tranquillità di Governo con tutta la moderazione, e piacevolezza, che più si può desiderare, ha inclinato il nostro Real animo a sentire le suppliche, che ci sono state presentate per parte d' alcune Città, luoghi demaniali, e Baroni, che fin' adesso non son venuti a prestarci il giuramento, ed omaggio, secondo l' Editto fatto nel Real Campo d' Aversa nel giorno primo del prossimo passato mese di Maggio, e secondo l' altro pubblicato nel giorno 16. del medesimo mese, affinchè ci degnassimo di prorogare per qualche breve tempo il termine pre-

to; quedando pues firmes todas las resoluciones, que basta este dià bemos tomada: Venimos ahora en conceder, como actualmente concedemos, una dilacion de quienze dias à todos los comprehendidos en los passados enunciados Editos, empezando à correr desdo el dia de la publicacion de esta nuova nuestra Real ordenanza en esta Capital, dentro cuyo termino, mandamos, què sean admitidos al Juramento aquellos, que nò lo bayan prestado basta ahora: Intimando al mismo tiempo à los mismos, que este termino serà el ultimo, y perempiorio, en modo que cumplido seràn irremisibles todas las penas expressadas en los dos antecedentes Editos nuestros, que à reserva del termino à hora portogado, confirmamos, y repetimos: y para que sea notorio à todos este acto de nuestra Real Clemencia, bemos ordenado el presente Bando, y mandado que se publique en la forma, y lugares solidos de esta fidelissima Ciudad, con fixarse en los mismos las copias segun la constumbre, y el rito, despues de baverle firmado de nuestra mano, y mandadole authorizar con el Sello de nuestras Reales Armas, y refrendar de nuestro infrascripto Secretario de Estado. Dado en Napoles à 8. de Junio de 1734. CARLOS. D. Joseph Joachin de Montealegre. Es copias del Real Edicto original, el qual se conserva en esta Secretaria de Estado. Palacio à 8. de Junio de 1734. D. Joseph Joachin de Montealegre.

scritto in quelli due ordini al giuramento, restando ferme tutte le risoluzioni, che fin' a questo giorno abbiamo prese: veniamo ora a concederli, come attualmente concedemo, una dilazione di quindici giorni a tutti quelli compresi nelli passati enunciati Editti, incominciando a correre fin dal giorno della pubblicazione di questo nuovo nostro Real Ordine in questa Capitale, dentro del qual termine comandiamo, che siano ammessi al giuramento quelli, che non l'han dato finora. Intimando nell' istesso tempo alli medesimi; che questo termine sarà l'ultimo, e perentorio, in modo che, quello compito, saranno irremissibili tutte le pene espressate nelli due antecedenti nostri Editti, che a riserva del termine adesso prorogato, confirmamo, e repetiamo. Ed affinchè sia notorio à tutti questo atto di nostra Real Clemenza abbiamo ordinato il presente Banno, e comandato, che si pubblichi nella forma, e luoghi soliti di questa Fedelissima Città, con affiggersi in quelli le copie, secondo il costume, ed il rito, dopo d'averlo firmato di nostra mano, ed ordinato autorizzarsi col Suggello delle nostre Reali Armi, e segnarsi dal nostro infrascritto Secretario di Stato. *Dato in Napoli agli 8. Giugno* 1734. CARLO. *D. Giuseppe Gioacchino di Montealegro. E' copia di Real Editto originale, il quale si conserva in questa Secretaria di Stato. Palazzo ai* 8. *Giugno* 1734. *D. Giuseppe Gioacchino di Montealegro.* Pubblicata a di 11. di Giugno 1734.

Die 8. Jun. 1734. CARLO.

DE

(†) DE IVRE DOTIVM

TIT. CLII

(*) PRAMMATICA PRIMA.

Sublatis Curiis Patriciorum, et novo nobilitatis Ordine constituto in Regno Neapolitano, Ordo idem moderationem dotium postulavit, obtinuitque.

FERDINANDO IV. *Per la DIO Grazia Re delle Sicilie, di Gerusalemme etc. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, e Castro ec. ec. Gran Principe Ereditario della Toscana ec. ec. ec.* Essendoci dal Supremo Tribunale Conservatore della Nobiltà del Nostro Regno di Napoli stati rappresentati i disordini, che producono alle famiglie nobili le troppe eccessive doti delle loro donzelle, destinate a marito: le quali sempre più aumentate, e fomentate dalla concorrenza delle ricche doti, che i Monti di maritaggi somministrano alle donne, che di essi godono, han ridotte le case a segno, che dove sono più figlie da maritare, o si rovinano i patrimonj delle più illustri famiglie per maritarle colla dovuta convenienza, o si cade in matrimonj indecenti, per evitare l'insopportabil dispendio delle doti eccessive, con sommo avvilimento nell'uno, e nell'altro caso della loro nobiltà: senza altro dire del gran numero di nobili fanciulle, alle quali mancando la dote, che la casa non può somministrare in così rovinosa maniera, son esse costrette a rimanersi in uno stato, che non essendo di lor vocazione, le rende infelici, ed afflitte per tutto il tempo di lor vita; Noi perciò mossi dall'intimo desiderio di giovare ai Nostri amatissimi sudditi, e specialmente alla nobiltà, che n'è la classe più illustre, e che forma il principal decoro, ed appoggio d'ogni ben regolata Monarchia, dopo preso maturamente in esame un' affare di tanta importanza, ed inteso su di ciò il parere di savj, e scelti Ministri, abbiamo risoluto di dar riparo ai sopraindicati disordini colla presente nostra Prammatica, da valere per la Nobiltà del Regno di Napoli in ogni futuro tempo, come sua Legge Costituzionale. Ordiniamo dunque, e Sovranamente comandiamo:

Dotes ne ultra aureos quindecim mille sint, etiamsi nobiles bona extra Regnum habeant.

I. Che da oggi innanzi la quantità delle doti non possa eccedere la somma di ducati quindicimila, sia in danaro, sia in fondi stabili, sia in capitali fruttiferi, la di cui rendita dovrà valutarsi al cinque per cento. Laonde non più di questa somma potrà la donna portare al marito in dote da ogni sorte di beni, così paterni, come materni, e di qualunque altra natura, sopra i quali le si appartenga il *paraggio*: restando comprese in questa Legge anche le donne di quelle famiglie, che posseggono beni così feudali, come allodiali, e burgensatici, fuori del Regno di Napoli.

Cumuli emtionum, qui vulgo *Montes* nuncupantur, ad dotes constituendas instituti, ne ultra quindecim mille excedent. Quod superest in commodum masculorum cedant.

II. E poichè la principale occasione delle troppo eccessive doti, che con tanto pregiudizio della Nobiltà si sono accresciute, e che Noi con questa Legge intendiamo di moderare, è provvenuta dai Monti di maritaggi: i quali da prima fondati in sollievo delle Famiglie, e poi per le loro circostanze arricchiti, han portate sì alte doti alle donzelle, cui son destinati, che le altre famiglie no-

nobili non possono più sostenerne la concorrenza; perciò, a riparare questo dis rdine, e sproporzione, ordiniamo, che anche le donne, le quali godono di tali Monti, non possano ritrarne dote maggiore di quindicimila ducati, stabiliti per tutte le altre. Se la donzella non goderà, che un Monte, dovrà esiger da quello l'intera dote; e se ne goderà molti, la potrà esigere da quel Monte, che più prontamente potrà pagare i ducati quindicimila; restando alla Famiglia il diritto di riscuotere il dippiù, che dar dovrebbero gli altri Monti. La somma, che poi resterà al Monte, o ai Monti suddetti dippiù di ducati quindicimila, e che secondo l'abolito sistema avrebbe dovuto percepire la donna a titolo di dote, dovrà tutta impiegarsi a vantaggio della di lei Famiglia, la quale potrà impiegarla, o con distribuirla annualmente in aumento de' livelli ai secondogeniti, o in sussidio al primogenito, specialmente in caso, che costui si mariti, o in livelli di monache, o in assegnamento alle donzelle, che restassero nubili dopo la morte del padre, o che per volontà, o per caso rimanessero sempre tali. Lasciamo adunque alla libertà, ed al giudizio delle stesse famiglie interessate il disporre di tali avanzi de' loro Monti di Maritaggi: ma vogliamo, che ciascun Monte nel termine di un anno, dopo la pubblicazione della presente Legge, formi col concorso delle famiglie, che vi hanno diritto, un piano di distribuzione delle sue rendite, e lo presenti a Noi, pel Nostro Reale assenso: e quando passato l'anno qualche Monte non avrà presentato il suo piano, Noi colla Sovrana autorità Nostra stabiliremo la distribuzione degli avanzi; sempre però in beneficio delle famiglie, a cui spettino.

III. E volendo, che questa Legge, riguardante la moderazione delle doti dei nobili, sia fondamentale, e permanente, e non abbia mai a restar delusa per private combinazioni; non solamente confermiamo tutte le Leggi, che annullano le donazioni fra mariti, e mogli, ma dichiariamo eziandio nulle intrinsecamente tutte quelle altre donazioni, promesse, e convenzioni di qualunque natura tanto pubbliche, quanto private, anche per parte di collaterali, o di estranei, le quali in qualunque maniera tendessero ad eluder l'oggetto, e lo spirito di questa Legge: le quali perciò non potranno produrre alcun diritto, od azione, neppur contro del promittente.

Fraus huic legi ne fiat, ut hic, et §§. sequenti.

IV. Dichiariamo inoltre, che i soli discreti doni, che si permettono ad ognuno di poter fare alla sposa, non possano eccedere il valore di ducati mille: e che questi s'intendano dati alla sposa soltanto, e non già alla famiglia dello sposo, nè sieno soggetti a patto riversivo.

V. Riguardo poi agli assegnamenti per lacci, e spille, vogliamo, che resti alla libertà de' contraenti il fissarne la quantità a proporzione delle facoltà degli sposi: e quando questa non sia stata fissata, ordiniamo, che debba importare l'interesse della dote, alla ragione del quattro per cento.

*Praestationes mulieri dandae vulgo *lacci e spille* arbitrio contrahentium relinquantur. Ni fecerint modum usurarum dotium ne excedant.*

VI. L'antefato però da oggi innanzi non avrà più una misura variabile, come l'ha avuta per lo passato; ma vogliamo, che si calcoli sempre al quindici per cento sulla quantità della dote, ed il suo frutto si ragioni al quattro per cento.

*Modus donationis propter nuptias vulgo *antefati* constituitur, et alimentorum viduis praestandorum.*

VII. Finalmente circa gli assegnamenti vedovili resterà in libertà dei contraenti il convenirne la quantità: ma se non sieno stati fissati dai contraen-

traenti, vogliamo, ed ordiniamo, che alla vedova debba farsi un assegnamento eguale a quello, che spetterebbe al fratello secondogenito del marito defunto, con comprendersi in esso il frutto dell' antefato, quando questo sia minore: e non essendovi fratelli secondogeniti del marito, debba servir di norma l' assegnamento costituito a' di lui zii. Qualora però l' assegnamento del figlio secondogenito della vedova fosse maggiore, in tal caso debba ella avere un assegnamento eguale a questo: ed oltre a tale assegnamento vedovile, dovrà ben anche godere il frutto della sua dote a ragione del cinque per cento.

Quod foeminis tollitur masculis adcrescit in legitima, et in vita militia.

VIII. Con questa Nostra Legge non solamente intendiamo di migliorare la condizione de' primogeniti, quali eredi universali delle famiglie, ma ben anche quella de' secondogeniti, i quali verranno ad avere tanto maggior legittima di lor porzione, quanto meno i patrimonj delle loro case saranno assorbiti dalle doti, che con questa Legge abbiam ridotte a quantità più discreta. Ed oltre a ciò vogliamo, ed ordiniamo, che da oggi innanzi, continuandosi a calcolar le legittime colle regole stabilite dal Diritto Comune, e dal Patrio, sulla terza parte, e sulla metà dell' asse ereditario, secondo il minore, o il maggior numero de' figli, e delle figlie, che vi concorrono; di quella porzione, che sul *Triente*, o sul *Semisse* dell' eredità spetti all' erede universale per la sua sola persona, e non per le femine, che egli deve dotare, se ne abbiano a fare due parti eguali: e di queste, una restandone in proprietà, e in usofrutto all' erede universale, dell' altra la proprietà resti anche a lui, ma l' usofrutto si divida per egual rata ai secondogeniti, che ne goderanno vita loro durante, oltre alle loro legittime particolari in proprietà, ed in usofrutto. E questo istesso stabilimento, che facciamo a vantaggio de' secondogeniti per la legittima, vogliamo, che abbia ad osservarsi ancora per la loro *vita*, e *milizia* sopra i beni feudali, che secondo il sistema del Regno di Napoli si calcola in frutto, a norma della legittima.

Mulieres hereditates capiant ut antea.

IX. Non intendiamo però con questa moderazione di doti privar le donne di quelle successioni, che o per Legge, o per Consuetudine loro spettino; ma soltanto determinare la quantità del *paraggio*, che loro è dovuto sull' eredità paterna, e materna, e in qualche caso per Consuetudine Napolitana anche sull' eredità de' collaterali; onde non possano per l' avvenire pretendere *paraggio* maggiore di quindicimila ducati; poichè del resto non sarà esclusa la donna dalle successioni intestate dei collaterali (di qualunque natura sieno i di loro beni) nelle quali, a tenor delle Leggi Comuni, e Patrie, e delle Consuetudini particolari abbia ella diritto di successione, e non di *paraggio*: eccetto il caso, in cui se ne fosse da lei fatta legittima rinuncia; poichè le rinuncie delle donne, che vanno a marito, saranno per l' avvenire sostenute colla dote, non eccedente i ducati quindicimila, nell' istesso modo, e negli stessi casi, in cui sono state sostenute finora per le doti maggiori. Così vogliamo ancora, che rimanga alla donna salvo il diritto per le successioni testate; purchè la disposizione non proceda da convenzioni precedenti, fatte in frode di questa Legge.

Salva sint pacta in tabulis nuptialibus circa modum succedendi in

X. Neppur dovrà la presente Nostra Legge ledere in menoma parte i privilegj delle doti, nè gli usi intro-

doti̇bus, et circa jura consuetudinum Neapolitanarum.

trodotti dalle precedenti Leggi comuni, e Patrie per lo buon ordine de' matrimonj, e delle successioni. Laonde dichiariamo sussistenti, e confermiamo tutte le azioni legali, riguardanti la costituzione, e la restituzione delle doti, le Consuetudine Napolitane dirette a tale oggetto, l'antico costume detto de' *Proceri* o *Magnati*, l'uso di contrarre le nozze alla nuova maniera, o sia il patto prima chiamato di *Capuana*, e *Nilo*, e tutti gli altri provvedimenti della stessa natura, i quali sono stati stabiliti, o riconosciuti dalle Leggi, e non si oppongono alla moderazione delle doti, che Noi con questa siamo venuti a determinare.

Alimenta virginum, donec nubant, sint salva, ut ante hanc legem.

XI. Apparterrà poi ai padri il disporre gli assegnamenti delle figlie, che resteranno nubili dopo la di loro morte. Ma quando i padri morissero, senza aver fatta tale disposizione, vogliamo, ed ordiniamo, che si assegnino alle figlie porzioni eguali a quelle de' secondogeniti maschi, da goderle fino al giorno della loro collazione, e della costituzione di loro doti. E in caso, che a tali donzelle sia premorta ancora la madre, vogliamo, che ben anche sopra i beni materni debban godere ciocchè loro spetti per legge, ma solo in usofrutto, finchè non prendano stato.

Matrimonia inhonesta prohibentur, et poenae statuuntur hic, et §§. sequentibus.

XII. Disapproviamo, e proibiamo espressamente i matrimonj indegni, ed indecenti: ed ordiniamo, che chi ardirà contrarre tal sorta di matrimonj, debba soffrir la pena di esser cancellato con la sua posterità dal libro di Nobiltà, a cui appartenga. Il Giudice competente de' matrimonj indecenti, ed indegni, vogliamo che sia il Supremo Tribunale Conservatore della Nobiltà.

XIII. Così ancora qualunque Nobile ardirà contrarre in matrimonio con dote maggiore di quella stabilita nella presente nostra Legge, sia con donna nazionale, sia con forastiera, sarà soggetto alla pena della cancellazione da' Libri della Nobiltà egli, e i suoi discendenti, e della perdita della dote, da impiegarsi in opere pubbliche.

XIV. Oltre alle pene, stabilite pei casi compresi nei precedenti due articoli, ordiniamo generalmente, che tutti coloro, i quali in qualsivoglia maniera si opporranno all' adempimento di questa Legge; coloro, che ne consiglieranno, o ne agevoleranno la trasgressione; ed anche coloro, che vi avranno parte, sieno tutti soggetti alla pena di ducati duemila, da applicarsi in opere pubbliche, alla cancellazione dai libri di Nobiltà, ed alla privazione delle rispettive possessioni.

S. R. Consilium jurisdictionem in his habeat tantum.

XV. Il Tribunale del Sagro Regio Consiglio di Napoli sarà il Giudice privativo dell' esecuzione di questa nuova Legge, e giudicherà tutte le controversie di dote, che a questa Legge si riferiscono.

E perchè questa Nostra Sovrana determinazione venga a notizia di ognuno, e non possa allegarsi cagion d'ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che la presente Prammatica si pubblichi nei luoghi soliti della Capitale, e delle Provincie del Regno di Napoli. Ed in solenne testimonianza sarà da Noi sottoscritta, e munita col Suggello delle Nostre Reali Arme, riconosciuta dal Nostro intimo Consigliere di Stato in attività in tutti i Consigli, veduta dal Nostro Vice-Protonotario del Regno di Napoli, e la di lui veduta autenticata dal Segretario della Nostra Real Camera di S. Chiara. *Palermo 20. Dicembre* 1800. FERDINANDO. Gio-

Die 20. Dec. 1800.

Giovanni Ant. Luogo ✠ *del Sigillo. Vidit de Jorio Pro-Praeses Vice-Proton. Dominus Rex mandavit mihi Petro Rivellini a Secretis*. Pubblicata a dì 11. Gennajo 1801.

DE IVRIBVS, ET EXACTIONIBVS FISCALIBVS

ET NVMERATIONE FOCVLARIORVM REGNI, FACIENDA

T I T. CLIII

PRAMMATICA PRIMA.

Jura, et exactiones fiscales non impediantur, modo, quo infra. Residua exigantur, et Administratores reddant computum. Prout apparet inter privileg et c. Neapol fol. 4. cap. 1. in fine.

COmmessario: *licet* per molte guerre nel presente Regno segnite dopo la morte della felice memoria della Serenissima Regina Giovanna II., essendo per la felice memoria del Re Alfonso nostro colendissimo Padre, ridotto, e posto il Regno in pace, congregati i Baroni, ed Università di detto Regno nel general parlamento in Napoli celebrato, fosse concordato per tutto il Regno, *et inde* imposto, che alla Regia Corte per tutte, e singole Università del predettó Regno si dovesse pagare un ducato per ciaschedun fuoco di esse Università in certi termini a tali pagamenti stabilite *sub* certe pene imposte, non pagandosi a' termini stabiliti, moltiplicando esse pene, secondo la mora, e la cessazione, che poi in detti termini succedesse, e che in ciaschedun termine s'avessero i fuochi a rinumerare, per lo numero, che si ritrovasse, pagare il detto ducato per fuoco, *et tamen* succedendo poi non pagarsi per molte Università tale imposizione ne' termini stabiliti, *et exinde* incorse nelle pene, le quali per la mora, e cessazione dopo i termini giusta i Capitoli del detto parlamento, moltiplicati in gran somma, di non potersi senza grande incomodità di esse Università pagare, ed anche nelle rinumerazioni fatte nel primo triennio dopo le dette imposizioni, successe *exinde* molte difficoltà; fu per tutto il Regno colla detta felice memoria del nostro Padre concordato, e ridotto alla somma del pagamento di detto ducato per fuoco, a dugento trenta mila ducati per anno, da pagarsi ne' termini del detto Parlamento stabiliti, e per quelle quantità, che in detti termini, fra dieci dì dopo seguenti, se non pagasse, s'incorresse nella pena del doppio per l'Università, che cessassero in tal pagamento, e che il Mazziero, che si mandasse per l'esazione delle sorti, e per la pena avesse, un ducato per dì da quelle Università, che non avessero pagato in detti termini: Ed anche *exinde* fu *si-*

Vide supra tit. de Foc. descriptione.

Vide prag. 5. et seq de administr. Univers.

militer concordato, e stabilito, che per la Regia Corte si distribuisse un tomolo di sale l'anno per ciaschedun fuoco, il quale si pagasse a ragione di carlini cinque allora correnti, e grana dieci di carlini di Re Roberto della lega, e peso degl'incoronati, che al presente corrono, e servono, *et exinde* esigere il detto ducato per fuoco delle Università, che ne' termini stabiliti non pagavano, *etiam* colla pena del doppio, e col ducato per dì, per lo tempo, che il Mazziero avesse vacato in tal esazione dopo i detti termini, giusta il tenore di detti Capitoli sopra di ciò formati; Nientedimeno succedendo Noi per divina clemenza al detto Regno avuto compassione a' nostri Regnicoli, declinando dal rigore, e condescendendo all'equità, abbiamo di detta somma di dugento trenta mila ducati convenuti, e promessi per lo detto Regno alla felice memoria di nostro Padre per se, e suoi successori, percepire molto meno, e'l pagamento di quella aspettarsi, molto più de' termini stabiliti, tanto per li fuocolari, quanto per lo sale, ed in quel tempo con molta aspettazione dopo i termini, esigersi senza pagamento di pena, ed anche per lo ducato per dì per lo Mazziero. *Verum* essendo per questo succeduto di non potersi de' pagamenti *inde* a Noi dovuti supplire alle necessità a nostra Corte occorrenti ne' tempi, ne' quali è stato necessario provvedere, per conservare il nostro Regno in istato pacifico, e quieto, ed evitare le guerre, ed altri inconvenienti, che avessero potuto seguire, non provvedendo in tempo, ci è stato necessario supplire per altre vie, e modi con grande interesse della nostra Corte, al quale volendo soddisfare, è stato a Noi necessario imporre alcuni carichi estraordinarj in esso Regno, e per tal causa nel prossimo passato mese di Febbrajo mandammo, distribuirsi mezzo tomolo di sale per fuoco, e pagarsi a nostra Corte per lo prezzo consueto; *verum* accorrendo a Noi *noviter modo, alias ordinato, et servato* in tempo degli antichi Re del presente Regno nostri predecessori, il qual serbandosi per l'avvenire circa la recollezione, e pagamento di dette pecunie a nostra Corte, *ut supra*, dovute, una coll'altre provvisioni *alias* per nostra Maestà fatte per tal recollezione, e pagamento, stimiamo tali pagamenti potersi ragionevolmente fare in suoi termini, onde per la cessazione di quelli, non abbiamo ad incorrere in interessi, come per lo passato siamo incorsi, dove necessità ci abbia a costringere, per imporre carichi estraordinarj a' nostri Popoli, il che desideriamo sommamente, che non succeda, contenti dell'ordinario a nostra Corte dovuto, non ostante l'interesse, per lo passato a nostra Corte incorso per tali pagamenti in suoi tempi non fatti, abbiamo deliberato, e ,, Vogliamo, che l'imposizione del detto mezzo tomolo di ,, sale già imposto nel detto mese di ,, Febbrajo, debba *omnino* cessare, ed ,, avere solo i pagamenti ordinarj a ,, nostra Corte dovuti, i quali poi ,, s'abbiano da qua innanzi in suoi ,, termini, una co' residui *pro praeterito* a Noi dovuti, *et proinde* servarsi le cose infrascritte, acciocchè ,, ogni altro carico estraordinario *de cetero* abbia da cessare, com'è nostra ferma intenzione, e proposito, ,, che cessar debba, stimando Noi ,, *quiescere*, e prosperare nella quiete, ,, e prosperità de' nostri sudditi, e ,, fedeli, e per tanto *receptis praesentibus*, fate *in continenti* denunciare ,, alle Università delle Terre, e Luo- ,, ghi

„ ghi delle Provincie à Voi decrete, „ che Noi per le cause predette rimettiamo a loro la detta imposizione del detto mezzo tomolo di „ sale, *ut supra* imposto, ed a quelle Università, che in tutto, o in „ parte avranno pagata la detta imposizione, il pagamento per esse „ fatto sia escomputato ne' residui, „ ne' quali fossero tenute per altri „ pagamenti del terzo della nuova „ giurisdizione a nostra Corte dovuto, le Feste di Pasqua prossima „ futura, e quelle Università, che „ avranno il sale ricevuto, sia scomputato, ed in quello che dovrebbero pigliar nel Settembre da venire, ed allora l' abbiano da pigliare.

„ Ed acciocchè i pagamenti ordinarj si facciano a nostra Corte in „ suoi tempi, *et signanter* il detto „ terzo a Noi *de prossimo* debbono „ mandare incontanente a tutti, e „ singoli Officiali, e Sindaci dell'Università delle Terre, e Luoghi, „ tanto Demaniali, quanto di Prelati, e Baroni, *et etiam* agli utili „ Signori di esse Terre, e Luoghi „ di esse Provincie a Voi decrete, „ siccome, *etiam* Noi per tenore delle presenti mandiamo, che *in continenti* fatta a loro intimazione delle presenti nostre lettere, curino, „ e facciano congregare gli uomini „ d'esse Università, e per quelle „ eleggere Tassatori, e Collettori „ del pagamento ordinario a nostra „ Corte dovuto nella Festa di Pasqua prossima futura; i quali *ad* „ *minus* sieno tre, de' quali uno sia „ di quei di più facoltà, ed uno dei „ mediocri, ed un altro di quei di „ minore facoltà, i quali *in continenti* debbano distribuire la somma, „ che per voi ad essa Università, „ giusta il cedolario a voi dato si „ manderà a pagare per lo detto „ terzo di Pasqua, giusta la facoltà „ di ciascheduno di quei, che in esso „ pagamento avrà da contribuire; dei „ quali, *ut supra*, eletti per essi Officiali, e Sindaci, si pigli corporale giuramento, che in essa tassazione, e distribuzione a niuno debbano deferire per preghiere, per „ prezzo, amore, grazia, o timore, „ affinità alcuna, ovvero parentela, „ nè anche per odio alcuno aggravando, ma solamente a DIO, secondo il proposito di nostra mente, avendo rispetto, così sopra ciò „ l'equalità si servi, che i poveri „ giusta il solito, *nullo modo* sieno „ oppressi; a' quali Tassatori, e Collettori, che hanno la somma predetta da tassare, e distribuire, *ut* „ *supra*, *et exinde* raccogliere, dicono, che in essa distribuzione, e „ recollezione della pecunia, giusta „ la detta distribuzione, così si mostrino studiosi, *omni aequalitate servata*, che tutta intera la quantità, „ che per voi si manderà di presente pagarsi per lo detto terzo in „ ciaschedun Luogo, e Terra tassata per essi Collettori per tutto il „ mese d'Aprile prossimo futuro si „ possa raccogliere, ed avere, e si „ abbia ad assegnare a voi per parte „ di nostra Corte, e così negli altri „ pagamenti ordinarj da farsi *successive similiter* si provvegga, e s'abbia da servare, e fare, che niun „ residuo per occasione di povertà, „ o di assenza d'alcuno in fine di „ detto termine propongono potere „ avere, e che quello, che manderà „ coll'intera somma del pagamento „ predetto, in fine del predetto termine del proprio d'essi Tassatori, „ e Collettori a nostra Corte si supplisca. E come da Noi, *alias* per „ nostre patenti lettere fosse provve- „ du-

„ duto, che *concurrente* il pagamento „ a nostra Maestà dovuto, con al„ tro pagamento dovuto al Barone, „ o utile Signore della Terra, e Luo„ go, finchè il nostro fosse intera„ mente pagato, si soprassedesse in „ altro pagamento, il quale *interim* „ cessasse; ed ancora che i Baroni, „ ed Officiali, tanto di Terre De„ maniali, quanto de' Baroni, prov„ vedessero, e curassero, che i no„ stri pagamenti fossero pagati in „ suoi termini, altrimenti quel che „ restasse, s'esigesse da loro una col„ le spese, e salarj, che per tal'esa„ zione corresse doversi pagare, vo„ gliamo, *et tenore praesentium* vi co„ mandiamo, che a' Baroni, ed Of„ ficiali di dette Provincie coman„ diate, che dette vostre ordinazio„ ni, e provvisioni sopra ciò fatte „ debbano *efficaciter*, *et ad unguem* „ servare, ed a quelle *nullo modo* „ contravvenire, sotto le pene in „ quelle contenute; le quali incor„ rendo, vogliamo, che sieno per „ Voi da loro rigidamente esatte, e „ debbano essi, e ciascun di loro da„ re tal favore a detti Esattori, e „ Collettori, che detti pagamenti sie„ no interamente *cum effectu* pagati, „ *alioquin* quello, che resterà per li „ termini da pagarsi, l'esigerete da „ loro; e per questo, passati detti ter„ mini, vogliamo, che veggiate quello, „ che per detti Collettori sarà stato „ raccolto, e da chi, e quello, che „ resta a pagarsi, e per quali; e „ tanto quello, ch'è stato raccolto, „ quanto quello, che resterà, esi„ gerete da detti collettori, ov„ vero Officiali, o Baroni, non es„ sendo loro dato il detto favore da „ essi Officiali, o Baroni circa la „ detta recollezione; e quei, da' „ quali esigerete tali residui colle „ spese dell' esecuzione *inde facienda*, „ gli abbiano da esigere, e ricupe„ rare con danni, e interessi, e spe„ se, che perciò avranno incorse da „ quei, che saranno stati *in mora*, „ e avranno cessato di pagare ne' „ termini stabiliti, e in quello non „ abbiano da contribuire quei, che „ fra il termine avranno pagata la „ rata ad essi contingente; siccome „ per lo passato è stato fatto; ed „ acciocchè ogni uno sia pronto a „ pagare sua rata in suo tempo, a „ migliorare esecuzione di quello, „ che nella presente si contiene, „ e che s'intenda la contribuzione „ da farsi da ciascheduno in tali pa„ gamenti, e la cessione del pagare „ in suoi termini, quando succederà „ seguendo le ordinazioni de' detti „ Re nostri predecessori, vogliamo, „ che mandi *similiter receptis praesen„ tibus* a' detti Baroni, ed Officiali, „ Sindaci, ed Università di dette „ Terre, e Luoghi di dette Provin„ cie, che *in continenti* provveggano, „ curino, e facciano, che sia fatta „ l'elezione di detti Tassatori, e „ Collettori, *ut supra*, *et exinde* essi „ Tassatori, e Collettori subito deb„ bano fare la distribuzione della „ somma a ciascheduna di esse Uni„ versità contingente, e che per Voi „ sarà loro mandata a pagare per lo „ detto terzo *de proximo solvendo* per „ ciascheduna di dette Università, „ giusta la sua facoltà, *ut supra*; „ delle quali distribuzioni in tutte le „ Terre, e Luoghi d'esse Provincie „ facciano fare cinque quinterni *con„ scribendi per scriptum*, quali essi „ Tassatori eleggeranno, e condur„ ranno, de' quali uno ne debba as„ segnare a Voi, il quale riterrete „ presso di Voi, per sapere in fine „ del termine quei, che resteranno a „ pagarla, e provvedere *exinde* secon„ do vi parrà spediente, e un altro

„ deb-

„ debba rimanere ad essi Collettori, „ e 'l terzo si assegni ad uno, il „ qual sia eletto per essa Università, „ il qual *gratis* per esso si dimostri „ a ciascheduno, che vorrà sapere la „ quantità, nella quale sarà tassato, „ e che avrà da pagare nel detto pa- „ gamento; il quarto sia rimesso a „ Voi, il qual rimettiate alla nostra „ Camera della Sommaria; e 'l quin- „ to *similiter*, il quale rimettiate al „ Magnifico M. Pascale generale Ri- „ cettore delle pecunie di nostra Cor- „ te, acciocchè si possa sapere la „ rata a ciascuno di detto pagamento „ contingente, e in fine del termine „ quei, che avranno pagata la loro „ rata, e quei, che no, *et inde* prov- „ vedersi, secondo più espediente „ parrà. E così manderete, che per „ li Baroni, e per gli Officiali, e „ Sindaci presenti, *et successive* futu- „ ri, ed Università debba *de cetero* „ osservare, e le predette cose ese- „ guire negli ordinarj futuri paga- „ menti di nostra Corte; i quali „ quinterni da pervenire in vostre „ mani, *ut supra*, manderete sotto „ la pena a Voi ben vista, che fra „ quindici dì, dopo la intimazione „ della presente, vi sieno rimessi, i „ quali avuti da quei, ne mandate „ alla nostra Regia Camera, e al „ detto messer Pascale quei, che, „ *ut supra*, s' avranno da mandare. „ Ed acciocchè ciascheduno intenda, „ quali debbano essere detti quinter- „ ni; colla presente ne mandiamo „ forma, e copia de' quinterni, che, „ *ut supra*, anticamente si facevano, „ e mandavano alla Regia Corte, la „ copia de' quali *gratis* farete piglia- „ re dalle dette Università, e per „ quelle, che loro vorranno, accioc- „ chè giusta la detta forma sieno fat- „ ti detti quinterni, da assegnarsi, e „ mandarsi, *ut supra*, e niuno per „ ignoranza si possa scusare di non „ farli nella forma sopraddetta. E „ questo *etiam* vogliamo, che si os- „ servi, acciocchè le pecunie, che „ per tal causa s' impongono, in al- „ tra causa non si convertano, e che „ si vegga in essi ciascuno contri- „ buire per la rata ad esso contin- „ gente per quello, che avrà cessato „ pagare la sua, come per lo passa- „ to succedè, ma ciascuno porti il „ carico suo, e non d' altro.

„ *Insuper*, come molti residui de' „ pagamenti *in praeteritum* imposti „ sieno dovuti a nostra Corte per „ diverse Università di Terre, e „ Luoghi di dette Provincie: Vo- „ gliamo, e per la presente *similiter* „ mandiamo, che *similiter* mandiate „ a' detti Baroni, Sindaci, ed Uni- „ versità, che incontanente di cia- „ scuno pagamento, del quale i re- „ sidui restano a pagarsi, facciano „ fare quinterni, ne' quali *similiter* „ sia notata la quantità d' essi paga- „ menti a ciascuna d' esse Univer- „ sità contingenti, e quello, che per „ ciascuno è stato pagato, e quello, „ che resta pagarsi, de' quali tre ne „ sieno mandati a voi, e uno ne sia „ dato a' Collettori, i quali inconta- „ nente si debbano deputare alla re- „ collezione d' essi residui esigendi „ da quei, che dovranno pagare cir- „ ca la esazione, a' quali sia dato tal „ favore per essi Baroni, ed Offi- „ ciali, che in fine del prossimo mese „ d' Aprile futuro sieno interamente „ pagati a nostra Corte, altrimenti „ gli esigerete da loro, *ut supra sta- „ tim* passato il detto mese, e de' „ detti tre quinterni uno ne mande- „ rete alla detta Camera, e un al- „ tro a M. Pascale, per sapere, chi „ dee detti residui, e farsi *inde* de- „ bita provvisione ".

Item è informata nostra Maestà, che

che molti Amministratori, che sono stati delle Università, e hanno percepito le pecunie d' imposizioni de' fiscali a quelle imposti, non l' hanno a quelle convertite, ma quelle si hanno ritenuto, e ritengono, e di esse non hanno dato debita ragione, nè curano darla, e per la detta causa sono restati, e restano di molti residui a nostra Corte dovuti, non solamente in danno, e interesse di nostra Corte, ma *etiam* di esse Università, che per tal causa hanno patito di molte spese, danni, e interessi, per non aver pagato ne' termini stabiliti. Per tanto volendo provvedere agl' interessi di nostra Corte, e rilevare i nostri popoli di tante oppressioni, e gravezze indebite, *et quod unusquisque reddat rationem villicationis suae* „ Vogliamo, e per la „ presente *similiter* vi comandiamo, „ che comandiate a' detti Officiali, „ Sindaci, ed utili Signori di Terre, e Luoghi predetti, che nella „ congregazione, che *ut supra*, si „ farà di dette Università, curino, „ e facciano eleggere alcuni idonei, „ e sufficienti, a' quali detti Amministratori diano ragione di loro „ amministrazione, presentando quinterno ciascuno di quello, che avrà „ amministrato, e dovuto percipire, „ ne' quali sia introito intero di quello, che avranno perceputo, o l' esito di quello, che realmente avranno pagato, il qual esito abbiano da verificare, *et exinde* per „ essi deputati sieno di ragione terminati, *et exinde* esecuto quel che „ per loro sarà determinato, *et exinde* in „ mano vostra sia rimessa copia d'essa „ ragione, e determinazione, la qual „ ricevuta la manderete incontanente „ alla nostra Camera della Sommaria, „ acciocchè si veggano per essa Camera, e provvedersi secondo parrà „ essere spediente, e le dette ragioni sieno date, e vedute, e determinate per tutto il mese d' Aprile „ prossimo futuro, *et deinde* a Voi „ rimesse, *ut supra* ". Usate dunque ogni diligenza necessaria, ed opportuna, che alle cose predette sia data pronta, e dovuta esecuzione, sì che i nostri ordinarj pagamenti si abbiano ne' suoi termini, onde per la cessazione di quei ne' termini dovuti non succeda, o non incorra interesse, per soddisfare al quale sia necessario per l' avvenire imporre più a' nostri popoli carichi estraordinarj, il che sarebbe contra il proposito di nostra mente, come avendo nostri ordinarj pagamenti in suoi tempi, di quei siamo contenti, e non intendiamo oltra di quei gravare i nostri popoli. *Datum in Castro Novo Civitatis Neap. die 22. Martii 1470.* REX FERDINANDVS. *A. Secretarius. Paschasius Garlon.*

Die 22. Mart. 1470. Rex FERDINANDVS.

PRAMMATICA II.

PHILIPPO Rege. Praescribitur Universitatibus Regni eamdem Jurium fiscalium praestationem dare, quam ad hoc usque tempus ediderant.

MAgnifici, Nobilesque Viri. Essendono stati fatti più ordini da Noi, tanto per Scrittorio, quanto per Collaterale, dando la forma della esazione della tassa da farse per le Università di questo Regno per esecuzione del donativo fatto a S.M. nell' ultimo generale parlamento, ci è stato dopoi presentato memoriale per parte di questa magnifica, e fidelissima Città di Napoli, supplicandoci dovessimo permettere liberamente la continuazione dell' esigenza de' crediti così fiscali, come instrumentarj, che li suoi Cittadini devono conseguire da dette Università tanto per lo corrente, quanto per l' attrassato, non ostante detti ordini dati, e essendo stata la nostra mente non solo di non pregiudicare in cos' alcu-

na

na detta fidelissima Città, ma di facilitarli l'esazzione delli crediti fiscali, è instromentarj, disgravando le Università dal peso de' Commissarj, alloggiamenti, e contribuzioni: Pertanto ci è parso farve la presente, con la quale dicemo, e ordinamo alle Università di cotesta Provincia di Terra di Lavoro, loro Sindici, e Eletti, che non ostante qualsivoglia ordine debbiano continuare il pagamento di detti crediti fiscali, e instromentarj a detti Cittadini Napolitani, nel modo che sin hora han pagato, tanto per il corrente, quanto per l'attrassato, senza che abbia da entrare il denaro nella cascia ordinata farsi per detti ordini, osservandosi in tutto la Regia Prammatica edita in tempo del governo dell'Illustre Conte di Lemos nostro Predecessore, restandono però fermi detti ordini dati in quanto alla supersessoria per quattro mesi, per lo che tocca alli Regnicoli, e Forastieri. *Datum Neapoli die 28. mensis Martii 1643. El Duque de Medina de las Torres, y de Sabioneta. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vidit Zufia Reg. Vidit Sanfelicius Reg. Vidit Capyciuslatro Proreg. Vidit Brancia Reg. Vidit Azcon Reg. Barilius Secretar. In Cur. 1. fol. 124. De Giorno. Alle Università della Provincia di Terra di Lavoro. E nell'istessa forma si è ordinato alle altre Università delle Provincie di questo Regno.*

Prag. 6. 7. et 8. de Commiss.

Die 28 Mart. 1643. El Duque de Medina de las Torres, y de Sabioneta.

PRAMMATICA III.

Eodem Rege. Primum recensentur gratiae nonnullae pro jur um fiscalium exactionibus concessae. Tum certis praescriptis modis jubetur confici pro unaquaque Provincia cedularium num randorum focularium, juriumque fiscalium exigendorum argo. Tandem quaedam statuuntur, quae in iis rebus expediendis Universitatibus nominatim prodesse possint.

Si fa noto, e manifesto a tutte l'Università, e huomini delle Città, Terre, e Castelle del Regno, qualmente fra le altre Grazie, Immunità, e Privilegj, che dall'Altezza Serenissima del Signor D. Giovanni d'Austria in virtù della plenipotenza concessali dalla Maestà del Re nostro Signore, sono state concesse al fedelissimo popolo del Regno predetto, e per la buona volontà, e obedienza ritrovata in esso, come fedelissimi Vassalli della Maestà Sua, va compresa la moderazione de' Regj pagamenti fiscali a solo la summa de carlini quarantadue per ciascuno foco l'anno, non ostante che per prima ascendessero li fiscali predetti a molto maggior summa, come più distintamente va ragionato nella stampa di dette Grazie, sotto la data delli 11. d'Aprile prossimo passato del presente anno 1648. la quale esazzione restò poi appuntato dover principiare dal 1. del presente mese di Maggio del detto presente anno 1648. in antea, e nelli tempi, e tande solite come per il passato, *etiam* per esecuzione della Regia Prammatica.

Per la qual causa essendo necessario formarsi nova scrittura del Real Patrimonio per carricarsi a ciascuna Università lo che doverà per tali fiscali, e per lo numero de fochi, che *juxta la nova*, e ultima loro numerazione saranno rimaste liquidate, e tassate; come che non si è del tutto la liquidazione di dette loro numerazioni complita, per occasione delli tumulti successi in questa Città, e Regno; nè per l'Università predette s'è possuto accudire, e discarricare alcune quantità de fochi, che nelle liquidazioni delle dette loro numerazioni sono rimasti donec; oltre che si è appuntato continuarsi, e con ogni prestezza lo complimento di dette liquidazioni, per potersi poi attendere al esazzione di detti fiscali, per con essi poi andar complendo, non solo con li pesi forzosi, e necessarj per mantenimento del proprio Regno, ma con li particolari consignatarj creditori della Regia Corte, stà resoluto

to formarsi di ciascuna Provincia Cedulario particolare di tutte le Città, Terre, e Castelle di essa, e per lo numero de fochi, cioè:

Di quelle Università, le numerazioni delle quali sono già state liquidate, e mandate in Tasse per numero certo, e effettivo, si esigeranno per lo proprio numero; E per quelle che tuttavia tengono alcuni fochi donec, si è appuntato che fra tanto che maturarà questa prima terza d'Agosto prossimo, venghino, e attendino alla deduzzione d'essi; E per quelli che forsi per loro parte non se ne procurarà la deduzzione, li restaranno, e se li carricaranno per effettivi, e doveranno per essi pagare li fiscali predetti alla raggione riferita de carlini quarantadue a foco dal medesimo dì primo di Maggio presente in antea.

Per quelle Università, le numerazioni delle quali non si potessero frà detto tempo complire de liquidare, e massime si per loro colpa, o disquito non si manderà persona legitima, habile, e informata per assistere, e attendere alla liquidazione, e discussione d'esse, si procederà in loro contumacia alla detta liquidazione, o pure si mandaranno in Tassa per quel numero de fochi, che per l'ultimo Cedulario, che si fè nell'anno 1643. fù ordinata l'esazzione del donativo dell'undici milioni, nel quale si hebbe mira a lo che andavano tassate nell'anno 1595., e alle aggregazioni, e diminuzioni, che all'hora se ritrovorno fatte a loro danno, o beneficio per la Giunta che poco anni prima vi fù de tali numerazioni; e questo per mentre sarà del tutto complita, e liquidata la detta loro nova, e ultima numerazione, con riserba particolare, tanto alle proprie Università, quanto al Regio Fisco, de l'uno rifare, e bonificare all'altro quel che forsi fatta la detta liquidazione se ritrovasse meno, o soverchio esatto per sodisfazione di detti fiscali.

E si forsi alcune Università si sentissero in qualche modo gravate per qualsivoglia causa, sì delle numerazioni già liquidate, come delle liquidande, comparendono frà detto tempo, se li farà giustizia, con restarno anco al Regio Fisco salve le sue raggioni, quando presentisse, che per alcune di dette Università se fosse commesso alcuna fraude per l'occupazione de loro fochi, con mutazione di scrittura, o altro mancamento.

N'è parso in tanto far la presente, sì perchè l'Università predette restino di ciò intese, come perchè vadino preparando per la fine d'Agosto prossimo, che sarà maturata la prima terza, tutto quello, che doveranno per detti fiscali alla raggione, e per lo numero de loro fochi, come sopra stà dechiarato, per haverlo poi a pagare, come appresso li sarà ordinato, e questo per escusarli l'interessi, e danni, che se li causariano de giornate, e spese de Commissarj, quando non se lo ritrovassero pronto in detto tempo; ordinandono però a ciascuna di esse, che lo debbiano così osservare. *Datum Neapoli in Regia Camera Summariae die 9. mensis Maij 1648. Don Diego De Vceda M. C. L. Vidit Fiscus. Joannes Jacobus Mercurius Com. Antonius Bolinus Sec. Franc. Antonius Carbonus pro Mag. Sec. Ordine, seu mandato all'Università della Provincia di Terra di Lavoro, perchè restino intese, che frà l'altre Grazie da Sua Altezza Serenissima concesse al fedelissimo Popolo di questo Regno è la moderazione de fiscali a solo carlini 42. a foco l'anno da esiggernosi dal primo del presente mese di Maggio in antea.*

Die 9. Maji 1648. D. Diego de Uceda M.C.L.

PRAM-

PRAMMATICA IV.

Contractus simulati redemptionis Fiscalium in creditum aliorum, quam dominorum, revelentur sub poena, ut intus.

ESsendo pervenuto a notizia, che molte persone, che posseggono capitali, colle loro annue rendite in questo Regno sopra pagamenti fiscali, ed adoghi, quei tengono per loro occulti disegni, e cause descritti, e trasportati in testa d'altri, tanto con concessione di *jus luendi*, quanto con semplici cessioni per mano di Notai, o con altre scritture, cautelandosi con dichiarazioni, albarani, ed altre scritture pubbliche, o private, o con altri modi di confidenza; Ne' quali capitali, ed entrate, le suddette persone, che li tengono in testa loro, o in altro modo assegnati, non hanno altro, che 'l nudo nome, ma realmente i veri, ed occulti Padroni, ne percipiscono il frutto, e ne dispongono.

E considerandosi da Noi, che da questa simulazione, ed artificio di tenere nascosti i veri Padroni, che godono dette rendite in fiscali, ed adoghi nel Regno, non solo possono causarsi molti, e gravi inconvenienti in pregiudizio del pubblico, solendo queste invenzioni per lo più essere indirizzate a fini non buoni, di fraudare i creditori, ed altri simili; ma conosciutosi ancora di presente quanto importi al pubblico beneficio la certa cognizione de' veri Padroni de' suddetti capitali, ed annue entrate: Col parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, ci è paruto fare il presente Bando, col quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che qualsivoglia persona di „ qualunque stato, grado, condizione, e dignità si sia, che tenga „ detti capitali, e rendite di fiscali, „ ed adoghi in testa, e confidenza „ d'altre persone, le debba rivelare „ chiare, e distintamente *in scriptis* „ di mano propria, o per atto pubblico tra giorni venti, computandi *a die publicationis* in questa Città, suoi Borghi, e Casali, e di „ quaranta giorni per tutto il Regno „ *a die publicationis* ne' luoghi di residenza delle Regie Udienze, e per „ tutta l'Italia fra due mesi, e per „ qualsivoglia luogo fuori d'Italia „ fra mesi sei; e la detta rivelazione si debba fare, e consegnare in „ potere del magnifico Regio Scrivano di Mandamento Stefano de „ Giorno, dal quale si darà fede al „ rivelante *gratis* di tal rivelazione „ per sua cautela: E non facendo „ detta rivelazione fra i termini stabiliti, incorra *ipso jure* nella perdita de' capitali, e rendite de' detti fiscali, ed adoghi; E di più di „ altrettanta somma di capitali, e „ rendite (se gli avranno colla Regia Corte) di qualsivoglia qualità „ che si sia, che tutto s'applichi, e „ resti *ipso jure* applicato in beneficio d'essa Regia Corte.

Similmente „ Comandiamo, che „ quei, che avranno in testa, e confidenza loro i detti capitali, e rendite de' fiscali, ed adoghi d'altre „ persone, li debbano ancora rivelare fra i termini, e nel modo di „ sopra, e non facendo così, incorrano *ipso jure* nella pena d'altrettanta quantità di capitale, e rendita di fiscali, adoghi, ed altre „ rendite, che forse avranno colla „ Regia Corte, e non avendoli, debbano pagare tanta somma, che importi il valore di detti fiscali, ed „ adoghi non rivelati, sopra tutti, „ e quali si vogliano loro beni, da „ applicarsi detta somma a beneficio „ della Regia Corte.

Item „ Comandiamo, che i Notai, „ e Sensali, che avranno stipulate, „ e trat-

„ e trattate dette cessioni, e passamenti di detti fiscali, ed adoghi, „ restando in potere loro albarani, „ nota, o altra scrittura della confidenza di simili finti passamenti, „ lo debbano rivelare fra i termini, „ e nel modo stabilito di sopra, sotto pena di sospensione d'officio per „ tre anni, e di ducati mille, applicandi alla Regia Corte. Il medesimo si comanda a quelle terze persone, che conserveranno in poter „ loro le suddette scritture, o albarani di confidenza di volontà, e „ sotto pena di ducati due mila, *ipso* „ *jure incurrenda*, ed applicandi a beneficio della Regia Corte.

Poena duc. 2000.

Ed acciocchè si muovano alla puntuale osservanza dell'ordinato, non solo dal timore delle suddette pene, come le suddette persone, ma ancora della speranza del premio „ Promettiamo a tutte l'altre persone „ *praeter* i principali veri, e apparenti Padroni, e i Notai, e Sensali, che per loro diligenze metteranno in vero simili partite, *in* „ *fraudem* non rivelate, di dar loro „ la quarta parte di quello, che si „ perciperà per la loro denuncia sopra gl'istessi effetti, e partite, „ da assignargli, o in testa loro, o „ di persona da esse nominande, con „ essere tenute segrete; e questo s'intenda dopo che i suddetti principali saranno *in mora*, ed elasso il „ tempo stabilito per fare detta denuncia". Ed acciocchè il presente nostro bando venga a notizia di tutti, e da niuno si possa allegare causa d'ignoranza, ordiniamo, che si pubblichi, e se ne affigga copia ne' luoghi soliti, atteso così conviene al servizio di Sua Maestà, ed è nostra volontà. *Datum Neap. die* 17. *Julii* 1648. *El Conde y de Villamediana. V. Zufia Reg. V. Casanate Reg. V. Caracciolus Reg. V. Capycius Latro Reg. Vid. Gargia Reg. Donatus Coppula Secret. De Giorno.*

Praemium revelantibus.

Die 17. Julii 1648. El Conde y de Villamediana.

PRAMMATICA V.

Ancorchè nella nuova situazione fatta de' pagamenti fiscali in questo Regno nel 1648. dopo le passate rivoluzioni sia stato ridotto a carlini 42. a fuoco, essendosi proccurato, al più che sia stato possibile, sollevare i Popoli per mantenerli nella quiete, e tranquillità, che si desidera; Contuttociò per molti memoriali, e avvisi, che giornalmente abbiamo ricevuto dalle Università di detto Regno, abbiamo inteso, che per industria, e artificio de' Cittadini, e abitanti in esso, molte Città, e Terre, ed altri Luoghi vengono aggravati in grossi pagamenti, poichè essendo stati mandati in tassa conforme la numerazione del 1595. ve ne sono molti, che pagano quadruplicatamente più di quello, che veramente loro spetta per ragione de' fuochi, che effettivamente sono; e per contrario ve ne sono molte altre, le quali sono numerate in molto numero, di quei, che prima erano, e tuttavia pagano conforme l'istessa Numerazione del 1595. in modo che il peso non viene ripartito egualmente, conforme di ragione si dee, mentre ognuna è obbligata portare il peso de' fuochi, ch'effettivamente tiene.

E sebbene da Noi sia stato ordinato, che si seguitasse la liquidazione de' fuochi della Numerazione fatta nel 1641., e a questo fine segnalato una Giunta di Ministri, si sono incontrati gl'istessi, anzi maggiori inconvenienti, per la povertà di alcune Università, che non han potuto ajutarsi, nè difendersi, e restano colla

la Numerazione inliquida, e lorda r e l'altre, che han tenute le commodità, sono state, o numerate di minor numero di fuochi, o sgravate, e con tutto ciò in detta nuova situazione pure sono state mandate in tassa, conforme la detta Numerazione del 1595.

In oltre per l'intermissione del tempo di quindici anni in circa, ch'è stata fatta detta Numerazione; essendo mutate le cose in differente stato, mancato il numero delle persone per mortalità succedute, i sessagenarj fatti impotenti, o estinti; forgiudicati, condennati in galea, o andati a servire alla guerra; Cherici, e Monaci, che avranno presi gli Ordini Sacri, e fatta professione; e quegli, i quali s'avvicinavano all'età sessagenaria, che al presente viene sopravanzata, e i minori fatti Cherici, o Monaci.

Come per aumento di sottofuochi, quali son fatti capofuochi, gli avventizj, che in quel tempo non giovava, nè bastava la residenza per esser fuochi acquisiti; i condannati in galea, ed assenti, che potranno essere usciti, e ritornati nelle loro Patrie; i forgiudicati, che hanno goduto gli indulti, e grazie; i minori, che al presente tengono età bastante di esser esenti de' Privilegj; le vergini *in capillis* maritate, e le vedove rimaritate con sottofuochi, e figliuoli emancipati per detto effetto.

Ed essendosi sopra di ciò fatta da Noi matura considerazione, attendendo particolarmente al sollievo delle gravezze, che per tal causa patiscono i Vassalli di Sua Maestà in detto suo fedelissimo Regno, e che con più sue Reali lettere pietosamente ci incarica, che in tutt'i modi dobbiamo proccurare disgravarle, al più che sarà possibile, abbiamo risoluto perfezionare detta nuova numerazione senza spesa delle dette Università; e perciò ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, col quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che in esser „ quello pubblicato, le Università „ del detto Regno, tanto Regio, come Baronali, Sindaci, Eletti, ed „ altri Amministratori di quelle, debbano subito congregarsi in pubblico Parlamento, ed in quello far „ elezione di due, o più Deputati, „ conforme la capacità del luogo, „ che sieno de' più comodi, e facoltosi, ed abonati, e non esenti della Real Giurisdizione; i quali Deputati insieme co' Sindaci, ed Eletti, ed altri del Governo, e Cancellieri, debbano far nota distinta, „ e particolare de' fuochi, e sottofuochi di esse, di qualsivoglia genere, notando in ciascheduno il „ capofuoco con sua famiglia, età, „ servizio, e facoltà.

Negli avventizj „ notare il tempo „ dell'abitazione, e loro Patria, e „ così ancora gli uniti viventi.

Nelle Vedove „ o sole, o con loro figliuoli, il numero di quegli, „ e la facoltà che tengono, ed in „ che consiste „ e rispetto delle vergini *in capillis*, o pupilli „ far la „ medesima lettura delle Vedove.

Ne' Sacerdoti ed altri con ordini Sacri „ si noterà da che tempo „ sono stati costituiti in tal grado, „ e vi porteranno le bolle del Chericato.

Nelle miserabili persone „ vi si „ porrà l'età, sanità, ed esercizio.

Negli assenti per lo Regno, o estra Regno „ si noterà da che tempo mancano, e perchè causa.

Nelle persone privilegiate, come sono padri onusti di dodici figliuoli, Napoletani, Stipendiarj, Soldati di Ca-

Castelli, uomini d'armi, cavalli leggieri, ed altri „ si faranno presentare i loro Privilegj, fedi di assiento, o altro, che forse vi bisognerà "; e di quei, che sono alla guerra „ notare da che tempo, e sotto qual Compagnia, o Terzo sono „ andati.

Ne' forgiudicati, o condannati in galea „ notare il tempo, e se attualmente persistano nella forgiudica, „ o stanno in galea, e da che Tribunale stanno condannati, o forgiudicati " così per ogni altro genere di persone, che pretendono esenzione di contribuzione „' si farà in „ esso conveniente notamento per loro discarico.

„ Quali note dovranno esser firmate da' detti Sindaci, Eletti, Deputati, e Cancellieri, ed altri del „ Governo di dette Università, legalizzate da pubblici Notai, *et sub* „ *poena falsi*.

Ed ancorchè le suddette note si confida, che saranno fatte corrispondenti alla confidenza, che loro si tiene, poichè non si mandano Ministri a numerarle, conforme il solito, per escusar le spese intolerabili, che cagionano; tuttavolta se da' detti Sindaci, Eletti, Deputati, Cancellieri, ed altri del Governo di dette Università „ fosse commessa manifattura alcuna di frode in occultare fuoco, „ o persona alcuna di qualsivoglia „ genere, Vogliamo, e dichiariamo, „ che i detti Sindaci, Eletti, Deputati, Cancellieri, ed altri del „ Governo, ed ogni altra persona, „ complice, e fautore di dette frodi, e falsità, *etiam in consulendo*, „ *aut omittendo*, incorrano nella pena di anni sette di relegazione, „ se saranno Nobili, e se saranno Ignobili alla pena di anni sette di galea, ed altre, *etiam* pecuniarie, a „ nostro arbitrio riservate ".

Poena annorum 7. trire- mium, et relegationis respective.

E perchè i Baroni di dette Città, Terre, e Luoghi del detto Regno, come Amministratori di dette loro Giurisdizioni, possono facilmente sapere il numero de' loro Vassalli, tanto naturali, come Forestieri; Perciò colla presente „ Ordiniamo, che quei „ Baroni, che si ritrovano attualmente in dette loro Città, e Terre, debbano fare la consimile nota, e fede autentica; e per l'altre „ loro Terre, Città, e Luoghi, ne' „ quali essi non fanno residenza, „ debbano ordinare, e commettere „ a' loro Erarj, Fattori, ed altri loro Officiali, che facciano detta „ nota: e l'istesso ordiniamo a' Baroni, che fanno residenza in questa Città di Napoli: e ritrovandosi frode alcuna, come di sopra, „ incorrano nell'istessa pena di relegazione rispetto de' Baroni, e persone Nobili, e della detta pena di „ galea alle persone, che non saranno Nobili, ed altre pene *etiam* „ pecuniarie a nostro arbitrio riservate. E per li Baroni, che sono „ assenti dal Regno, ordiniamo, che „ debbano incaricarlo a' loro Erarii, „ Governatori, ed altri Ministri, i „ quali restino obbligati, sotto l'istesse pene dichiarate di sopra.

Poena, ut sup.

Poena, ut sup.

E per „ le Città, e Terre Regie, „ o demaniali, nelle quali non vi „ sono Baroni, ordiniamo con questo a' Governatori, e Giudici di „ quelle, che debbano far l'istessa „ nota, e fede autentica, conforme „ di sopra sta dichiarato per li Baroni, ed in caso di frode, occultazione, partecipazione, o complicità, *etiam in consulendo*, *aut* „ *omittendo*, Vogliamo, che incorrano nell'istesse pene, *ut supra* dichiarate.

Poena, ut sup.

„ E fatte le suddette note nel mo-

„ do

„ do suddetto, chiuse, e suggellate,
„ come si conviene da' detti Sindaci,
„ Eletti, Deputati, ed altri del Go-
„ verno di esse, Baroni, Erarj, Go-
„ vernatori Baronali, Governatori,
„ e Giudici Regj, a'quali sta incari-
„ cato di farle, debbano mandarle
„ alla Regia Giunta, che tratta di
„ questa Numerazione, fra il termi-
„ ne di due mesi, numerandi dal dì,
„ che sarà pubblicato il presente Ban-
„ do, sotto pena di once cinquanta
„ per ciascheduno da esigersi irremi-
„ sibilmente a beneficio del Regio
„ Fisco".

Poena unc. 50.

E perchè conviene al servizio di Sua Maestà, e beneficio pubblico, che il tutto si esegua con esattissima diligenza, senza che nel fare, e mandare dette note vi sia, nè possa essere frode alcuna in occultare alcuna persona, o commettere altra frode „ Vogliamo, che si possa indultare „ l'uno dell'altro, ancorchè sieno „ principali, o complici, de' quali „ dandosi notizia a Noi, e ponendo „ in vero detto delitto, e frode, fra „ il termine di un mese, o per i- „ scritture, o testimonj degni di fe- „ de, resti egli libero della pena in „ che sarà incorso; promettendogli „ ancora indulto di tutti gli altri de- „ litti, che avesse fatti, eccettuati pe- „ rò quei de *crimine laesae Majestatis*.

Indultus ad invicem.

Indultus delictorum revelantibus.

„ Ed a rispetto di quei, che non „ terranno complicità, nè parzialità „ in dette frodi, e lo riveleranno, „ e porranno in vero fra l'istesso „ termine, loro si promette indulto „ di qualsivoglia delitto, che aves- „ sero commesso, eccettuato però „ quello *de crimine laesae Majestatis*, „ e non trovandosi inquisiti, si darà „ loro la terza parte de' beni, e ro- „ be di quei, che verranno inquisiti, „ e condannati per le suddette cause: „ oltra che saranno tenuti con molto „ secreto, e non si pubblicheranno „ le loro persone, che ci daranno „ dette denuncie". Ed acciocchè il presente Bando sia noto a tutti, vogliamo, che si pubblichi per li luoghi soliti, tanto di questa fedelissima Città di Napoli, come per tutte le Città, e Terre del presente Regno; e così si esegua. *Datum Neap. die 28. Januarii 1656. El Conde de Castrillo. Vidit Garcia Reg. Vidit Burgos Reg. Vid. Cacacius Reg. Vid. Soto Reg. Vid. Martinez Reg. in Bannor. 1. fol. 11. Petrus de Falces Regius Cancellarius*.

Die 28 jan. 1656. El Conde de Castrillo.

PRAMMATICA VI.

Essendosi d'ordine nostro fatto, e pubblicato Bando sotto la data de' 28. di Gennajo prossimo passato per la nuova numerazione de' fuochi, che dovrà farsi per tutte le Città, Terre, e Luoghi del presente Regno, con promissioni d'induito de' loro delitti, e della terza parte de' beni, e robe degl' inquisiti, e condannati, a quei che denuncieranno le frodi, che forse si commettessero nel fare la detta numerazione, e metterlo in vero fra il termine in detto nostro Bando contenuto: E perchè da' detti denuncianti, o alcuni di essi si potrebbe aver alcun dubbio per l'incertezza della promessa di detta terza parte di robe, e con questa occasione non verranno forse a farsi dette denuncie delle frodi commesse nella numerazione predetta, perciò per levare ogni dubbio, che potesse occorrere a' detti denuncianti, ci è paruto far la presente, colla quale „ Diciamo, ed „ ordiniamo, che quello, che si do- „ vrà dare a' detti denuncianti, e ri- „ velanti, sarà la terza parte della „ pena pecuniaria da Noi arbitranda, „ e dichiaranda contra di quei, che „ ver-

Conceditur indultus revelantibus fraudes commissas in Numerationibus factis annis 1632. et 1641.

„ verranno inquisiti, e condannati „ per le dette frodi commesse in det- „ ta numerazione, e da loro denun- „ ciate, e rivelate ".

E perchè abbiamo inteso, che in molte Città, Terre, e Casali di detto Regno vi ha qualche difficoltà in far detta numerazione per alcun timore, che tengono, mentre facendosi al presente vera, e reale, come in loro si confida, si vengono a scoprire molte frodi fatte nelle numerazioni passate degli anni 1631. e 1641. tanto in aver occultato molti fuochi, o sottofuochi, come ancora in aver presentate molte scritture, e fedi non vere nella liquidazione fatta; e volendo al presente seguitar quelle, incorrerebbero nelle pene in detto ultimo nostro Bando contenute, e così per levare affatto ogni sospetto, e dar lor maggior animo, che la facciano con quella puntualità, e verità che si ricerca, e si desidera, ci è paruto colla presente „ Dichiarare, „ che per l'indulto generale concesso „ gli anni passati a tempo del Si- „ gnor D. Gio: d'Austria restino „ aboliti, e perdonati tutt'i delitti „ passati, e frodi fatte in dette nu- „ merazioni, e liquidazioni insino al „ detto tempo, in modo, che se vi „ fossero informazioni pigliate, o de- „ nunciate per dette frodi, ed occul- „ tazioni fatte fino al detto tempo „ in qualsivoglia Tribunale, Ordi- „ niamo, e comandiamo, che non se „ ne abbia d'aver ragione alcuna, „ nè possano pigliarsi di nuovo, nè „ per quei si possa dar loro molestia „ alcuna, come compresi in detto „ indulto generale ". Ed acciocchè sia noto a tutti; vogliamo, che la presente si pubblichi per tutt'i luoghi soliti di questa Fedelissima Città di Napoli, e per tutte l'altre Terre, e Luoghi del presente Regno. *Datum Neap. die 17. mensis Martii 1656. El Conde de Castrillo. Vidit Garcia Reg. Vidit Soto Reg. Vidit Martinez Reg. Vidit Cacacius Regens. Donatus Coppula Secret.*

Die 17. Mart. 1656. El Conde de Castrillo.

PRAMMATICA VII.

Ordinatur numeratio foculariorum totius Regni.

AVendo fin dal principio del nostro Governo invigilato, proccurando rinnovar mezzi per sollevare, quanto fosse possibile, l'Università del Regno, e che egualmente tutte portassero un medesimo peso, e si evitassero le vessazioni, ed interesse de' Commessarj, che giornalmente si spediscono, così da' Percettori, e Tesorieri Provinciali, come dagli Assegnatarj di Fiscali, e Instrumentarj. E conoscendo, che l'unico rimedio era lo stabilire una perfetta numerazione, senza però dispendio, e interesse delle dette Università, da Noi si formò Giunta di Ministri, che assisteano di continuo in Palazzo, acciocchè si passasse avanti per la total perfezione di essa, con proccurare diverse notizie, ed altre diligenze secrete, e per sapere appuratamente lo stato, in che si ritrovava ciascheduna delle Università, che pretendevano esser gravate di fuochi, acciocchè appurandosi, si desse alcun mezzo per la strada più facile, e conveniente, per sollievo di quelle; il che si sarebbe già effettuato, se non fosse sopravvenuto l'accidente del Contagio, che l'ha imbarazzato: E concorrendo oggi le medesime, e maggiori cause per li fuochi, che saranno diminuiti in quelle Terre, che hanno patito il Contagio, e fino a tanto, che il tempo permetta potersi disporre, e perfezionare la numerazione generale del Regno, ci è paruto conveniente per beneficio delle dette Università, pigliare prontamen-

te

te alcuna forma, e temperamento, acciocchè le Terre, che avranno patito il contagio più, o meno, ricevano alcun sollievo nel miglior modo, che al presente si può, e per aversi notizia, quale, e quanto sia il danno, che hanno patito, si sono ordinate, e si procurano con diligenze estragiudiziali, e le più vere, che si possano avere, e con relazioni, che in parte sono venute, e verranno, si proccurerà pigliar la risoluzione più adeguata per lo fine, che si desidera; e in tanto, acciocchè da oggi in avanti, le Università, che hanno patito il contagio, sieno sollevate, e consolate nel miglior modo, che al presente si può, per non patire maggiori interessi, e vessazioni, che loro hanno causato, e causano i Commessarj, per l'estorsioni da loro commesse contra le dette Università senza niuno utile; Ed avendo inteso il Tribunale della Regia Camera della Sommaria nel Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, con voto, e parere di quello, ci è paruto far la presente Prammatica, colla quale ,, Ordiniamo, e comandiamo, concedersi alle dette Università, che hanno patito il contagio, sospensione per infino ad altro ordine, di quanto per esse si dee, così alla Regia Corte, come a' Consegnatarj, e a quali si vogliano loro creditori, per qualsivoglia titolo, ragione, o causa, per tutto Aprile prossimo passato 1657. restando loro solo il peso di pagare il corrente terzo d'Agosto maturato a 10. del passato mese di Settembre, in conto del quale terzo loro si farà buono, e si scomputerà tutto quello, che per dette Università si troverà pagato dal primo di detto mese di Settembre in avanti: e ancora sieno obbligate dette Università di pagare quello, che restavano dovendo per lo terzo d'Agosto 1656. sospeso a' Consegnatarj, ed assegnato per li bisogni di questa Fedelissima Città: e per detto residuo di terzo sospeso non si possa loro spedire Commessario per tutto il mese di Dicembre prossimo venturo del 1657., dalla quale sospensione dichiariamo esclusi tutti, e quali si vogliano debitori di dette Università, per tutto l'ultimo d'Agosto del 1657. per quale si voglia titolo, ragione, o causa, *et signanter* gli Amministratori di esse, Sindaci, Eletti, Gabelloti, Affittatori d'entrate, Esattori di collette, debitori per causa di bonatenenza, o per quale si voglia altra causa, de' quali debitori le dette Università debbano dar nota reale, ed effettiva fra giorni quindici dopo la pubblicazione della presente, in potere de' Percettori, e Tesorieri Provinciali, da' quali se ne proccurerà l'esazione, conforme agli ordini, che si daranno dalla Regia Camera; e del ritratto se ne soddisferà la Regia Corte, e i Consegnatarj, per causa de' loro crediti per tutto detto mese d'Agosto del 1657. Con dichiarazione, che le dette note si abbiano da far per intero di tutte, e quali si vogliano quantità, che si doveano per essi pagare, giusta gli Affitti, e Assegnamenti, che si erano fatti alla Regia Corte, Assegnatarj, e altri pesi universali, ancorchè i debitori pretendano di averli pagati in altro uso, e per altra causa; perchè per le dette pretensioni dal Tribunale della Regia Camera si farà loro giustizia". E con detta sospensione cesseranno affatto gl'interessi de' Commessarj, e po-

e potranno ancora cessare per l' avvenire, se gli Amministratori di dette Università, conforme sono obbligati, attenderanno al buon Governo, all' amministrazione degli effetti, ed entrate, ed alla distribuzione di esse, facendone i debiti assegnamenti alla Regia Corte, ed Assegnatarj, acciocchè si soddisfacciano con puntualità ne' tempi, e tande debite.

Unus Commissarius expediatur contra Universitates.

Ed acciocchè i Tesorieri, e Percettori Provinciali, non abbiano pretesto di spedire più Commessarj contra ciascheduna Università „ Ordiniamo, che per l' imposizione del„ le grana a fuoco non possano mo„ lestare l' Università, nè destinare „ contra esse Commessarj particolari „ per dette imposizioni; ma nel me„ desimo tempo debbano spedire un „ solo Commessario unitamente coll' „ esazione de' carlini 42. a fuoco, „ quando sarà necessario, e col pro„ prio salario, che appresso si di„ chiarerà, abbia da esercitare tutte „ le due Commissioni, senza preten„ dere altro, che uno salario *tantum*; „ quali Commessarj non possano in „ conto alcuno, sotto pretesto di lo„ ro giornate, o salarj toccare il „ danaro delle gabelle, entrate, ed „ effetti di dette Università, ancor„ chè volontariamente loro si pagas„ se; nè i Sindaci, Eletti, Gabel„ loti, o altri possano darli; ma deb„ bono quelle esigere da' debitori di „ esse Università, che non avranno „ pagato nelle tande debite quello, „ che dovevano, o vero contra i „ Sindaci, Eletti, od altri Ammi„ nistratori, che avranno quello e„ satto, e non pagato, o convertito „ in altro uso. Ordinando espressa„ mente a' detti Commessarj, che „ non debbano, nè possano assistere „ per più tempo, che di otto gior„ ni, fra i quali debbano fare le do„ vute diligenze, così per l' esazioni, „ come per l' esecuzioni, ed estrazio„ ni di esse, nè possano esigere per „ loro giornate, e salarj più, che „ carlini dodici il giorno, *etiam* per „ l' accesso, in conformità della Pram„ matica 7. *de Commissar.*, *et Exe„ quutoribus*, e contravvenendosi, in„ corrano non solo nella pena di re„ stituirlo, così i Commessarj, come „ essi Amministratori, col doppio; „ ma ancora incorrano nella pena di „ tre anni di galea gl' Ignobili, ed „ altrettanti di relegazione i Nobili, „ da eseguirsi contra di essi irremi„ sibilmente, e l' istesso s' intenda „ per li Commessarj di Assegnatarj, „ ed Istrumentarj ".

Pragm. 7. de Commiss.

Così parimente „ Vogliamo, ed „ ordiniamo a' Percettori, e Teso„ rieri Provinciali, e Consegnatarj „ di Fiscali, ed Istrumentarj, che a „ quei Commessarj, che avranno una „ volta destinato contra le dette U„ niversità per la consecuzione de' „ loro crediti, i quali non avranno „ fatte le dette dovute diligenze, ed „ osservato *ad unguem* le dette pre„ calendate Prammatiche, non le pos„ sono destinare di nuovo, e questo „ oltra delle dette pene stabilite.

E perchè in dette Prammatiche *septima*, *et octava de Commissariis*, *et Exequutoribus* sta ordinato, che tutti gli Assegnatarj, che sono, e saranno della Regia Corte d' una Terra, si debbano accordare fra di loro, e far solamente fra tutti un Proccuratore, o un Commessario solo, acciocchè vada in nome di tutti quelli, che sono, e succederanno per l' avvenire in luogo di essi, o d' altri a ciascheduna Terra, a riscuotere quello, che deggiono conseguire per causa de' loro crediti di Fiscali, e poi quello, che si esige ripartirsi egualmente fra tutti loro *per aes*, *et libram*, tutta-

Concord. prag. 9. de Commiss.

vol-

volta l'esperienza ha dimostrato il contrario, poichè tutto quello, che si esige per li detti Commessarj destinati dal creditore della maggior somma, si rimborza al suo principale; di modo che gli altri creditori in niuna maniera vengono a soddisfarsi, il che è cosa molto perniciosa, e di grandissimo inconveniente; oltra che si viene sempre a moltiplicare il numero di Commessarj contra le dette Università, atteso che dopo d'essere stato soddisfatto il creditore della maggior somma, vengono a sottentrare i Commessarj delle minori somme, e di questo modo non si evita la moltitudine di detti Commessarj, i quali consumano non solo quel danaro, che sarebbe bastante a soddisfare i detti Consegnatarj, ma molto maggior quantità per essere stati a loro arbitrio per tutto quel tempo, che loro è paruto, e piaciuto, oltra l' esorbitanti esazioni di giornate, e più di quello, che loro sta stabilito per dette Prammatiche: „ Quali vogliamo, che da oggi in „ avanti, si debbano puntualmente „ osservare, giusta la loro serie, con„ tenenza, e tenore, di modo che „ onninamente sortiscano il lor do„ vuto effetto, e sotto la medesima „ pena a' contravvegnenti, cioè, di „ tre anni di galea agl' Ignobili, e „ altrettanta pena di relegazione ai „ Nobili, quale si eseguirà irremisi„ bilmente.

Poen. annorum trium trirem. et releg. respective.

E perchè intendiamo, che dal Sacro Regio Consiglio, Gran Corte della Vicaria, Regie Udienze, e altre Corti, o Ministri, si spediscono ancora Commessarj, così per causa dei Fiscali, come Istrumentarj, contra le Università, ad istanza di alcuni creditori di detti Assegnatarj, a'quali sarà stato fatto assegnamento di quelli; perciò „ Ordiniamo, che non „ si possano da' suddetti Tribunali „ del Sacro Regio Consiglio, Gran „ Corte della Vicaria, Regie Udien„ ze, ed altre Corti, o Ministri, „ destinare Commessarj per causa di „ detti Fiscali, ed Istrumentarj, ma „ per la ricuperazione, e soddisfa„ zione predetta, si debbano da'det„ ti creditori osservare *ad unguem*, „ tanto le dette Regie Prammatiche „ 7. *et* 8. *de Commissariis*, *et Exe„ quutoribus*, come ancora quella fat„ ta a tempo dell' Illustre D. Bel„ trano de Guevara nostro Predeces„ sore, sotto i cinque di Settembre „ del 1650.". Ed acciocchè la presente pervenga a notizia di tutti; ordiniamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città. Ordinando ancora ai Regj Tribunali, Regie Udienze, ed a tutti, e quali si vogliano Officiali, a chi spetta, che così facciano inviolabilmente osservare, collà irremisibile esecuzione delle pene contra de' trasgressori. *Datum in Regio Palatio die* 11. *mensis Octobris* 1657. *El Conde de Castrillo. Vidit Sobremonte Reg. Vidit Zufia Reg. Vid. Burgos Reg. Vidit Muscettula Reg. Vidit Ulloa Reg. Donatus Coppula Secret. In Pragmat.* 1. *fol.* 97.

Prag. 18. de administr. Univ.

Die 11. Oct. 1657. El Conde de Castrillo.

PRAMMATICA VIII.

I Mesi passati tenendo considerazione a' danni, che aveano patiti l'Università del Regno tocche dal contagio, le quali venivano costrette a pagare per intero ciò, che doveano, tanto alla Regia Corte, quanto a' Consegnatarj, e creditori Istrumentarj; ed essendosi stimato poco conveniente, anzi dannoso, si considerò dar loro alcuna supersessoria, e rimedio provvisionale, siccome sotto gli 11. d'Ottobre del 1657. si or-

Datur ordo pro numeratione focularium facienda.

ordinò soprassedersi alle dette Università, quanto per esse si dovea, così alla Regia Corte, come a' Consegnatarj, ed Istrumentarj per tutto il mese d'Aprile di detto anno *1656.*, restando assolutamente obbligate di pagare il corrente dal primo di Maggio di detto anno in avanti, ed il residuo del terzo d'Agosto ritenuto a' Consegnatarj, ed assegnato per li bisogni di questa Fedelissima Città per causa del detto contagio: E perchè la detta supersessoria, che provvisionalmente si diede, mirava solo il debito attrassato, però non preveniva il danno presente, e futuro per le tande, che andavano maturando, si diedero moltiplicati ordini a' Presidi Provinciali, tanto prima, quanto dopo di detta supersessoria, acciocchè si fossero informati del mancamento de' fuochi, causato alle dette Terre per causa del contagio; affinchè colla notizia predetta si avesse potuto dar rimedio più rilevante per maggior sollievo di dette Università; E vedendo, che tuttavia si dilata la trasmissione di dette Relazioni, benchè ne sieno venute alcune, le quali essendosi riconosciute, non si sono ritrovate essersi fatte con quella distinzione, e dilucidazione, ch'era necessaria; e convenendo mirare per lo sollievo presentaneo di dette Università, e per compiere alle nostre obbligazioni, senza lasciare da parte l'affetto paterno, massime in tempo d'una così grandiosa allegrezza universale, che l'Onnipotente IDDIO si è compiaciuto di dare a Sua Maestà, ed a tutt' i suoi Regni, per la Nascita del Principe Nostro Signore; e non essendo chiarito, quanto sia il danno patito per ciascheduna di dette Università, non si può dare regola certa, e determinata, del che [illegible] ognuna di esse pagare; laonde avendo noi fatta matura considerazione del totale rimedio di consolare, e sollevare le Università del Regno, veggiamo, che non si può per altro mezzo, che colla numerazione generale del Regno, acciocchè ciascheduno venga a sopportare il peso, che giustamente gli tocca, per la quale da Noi fin da' 20. di Gennajo del *1656.* si diedero gli ordini necessarj, e poi rinnovati nel mese di Marzo del detto anno, del modo, che si dovea fare dalle Università, Baroni, o loro Erarj, ed Officiali de' luoghi, ch'era la strada più facile, breve, e conveniente; il che sarebbe già perfezionato, se non fosse sopravvenuto l'accidente del contagio, che l'ha imbarazzato; che perciò abbiamo stimato, che si debba con effetto porre in esecuzione in conformità di detti nostri ordini, e con l'infrascritte altre dichiarazioni. Ed essendosi del tutto trattato nel Regio Collateral Consiglio, ed in esso inteso il Tribunale della Regia Camera della Sommaria; e da quella fattacene consulta con voto, ci è paruto fare il presente ordine; per lo quale „ Diciamo, „ ordiniamo, e comandiamo, che „ con ogni brevità si debbano inviare a Noi le dette Relazioni ordinate a' detti Presidi Provinciali, „ con quella chiarezza, e distinzione, che si ricerca; come ancora, „ che si dia subito principio alla „ detta numerazione generale del „ Regno, da farsi in conformità de' „ detti precalendati ordini, e secondo lo stato presente, quali s' abbian nella presente, come inseriti „ *de verbo ad verbum*, e quelle inviarsi a Noi fra il termine di mesi due, decorrendi dal giorno della „ notificazione, quale termine giudichiamo esser bastante, tenendo per „ certo, che essendo cosa di tanto

„ be-

„ beneficio, e sollievo di dette U-
„ niversità, si farà non solo fra il
„ detto termine prefisso, ma con
„ maggior brevità, e con ogni di-
„ stinzione, e chiarezza, acciocchè
„ non s' abbia occasione di farla di-
„ lucidare con ispese, ed interesse
„ delle medesime Università; aggiun-
„ gendo a quelle faciende dall' Uni-
„ versità, che dopo fatte si debba-
„ no leggere *in publico regimine*, nel
„ quale si procuri, che c' interven-
„ gano tutt' i Cittadini, ed affigger-
„ sene copia *in valvis* della casa del-
„ la Corte, acciocchè sia patente a
„ tutti; e che se a caso qualchedu-
„ no non si fosse ritrovato nel pub-
„ blico Consiglio, al tempo che sa-
„ rà quella fatta, e letta, possa star-
„ ne inteso per li suoi interessi, nel
„ qual luogo abbia da stare almeno
„ per un mese continuo, e così del-
„ la lettura di detta numerazione *in*
„ *publico regimine*, come dell' essersi
„ affissa *in valvis* della casa della
„ Corte, se ne faccia atto pubblico,
„ quale unitamente con detta nume-
„ razione si mandi a Noi fra il sud-
„ detto termine. Ed acciocchè le det-
„ te Università tocche dal contagio
„ partecipino di qualche altro sollie-
„ vo, frattanto che verranno le det-
„ te relazioni ordinate a' detti Pre-
„ sidi Provinciali, ancorchè sia per
„ modo provvisionale; Ordiniamo,
„ che restando ferma la supersessoria
„ conceduta da Noi per tutto il me-
„ se d' Aprile del 1657. per quello,
„ che dette Università tocche dal
„ contagio restano dovendo, così
„ alla Regia Corte, come a' Conse-
„ gnatarj de' Fiscali, ed Istrumentarj
„ dal primo di Maggio di detto an-
„ no 1657., e per tutto Dicembre di
„ detto anno, si soprassegga d' esi-
„ gere la quarta parte di detti due
„ terzi, e così similmente dal pri-

Supersessoria in solutione debitorum Universitat. alia fuit facta alio tempore, ut in prag. 16. de Administr. Univers. et alia fit in pragm. seq.

„ mo di Gennajo del 1658., e per
„ tutto Agosto seguente si soprasseg-
„ ga la quarta parte di quello, che
„ dovranno così alla Regia Corte per
„ qualsivoglia imposizione, come ai
„ Consegnatarj, e creditori Istrumen-
„ tarj; restando solamente obbligate
„ di pagare con ogni puntualità le
„ altre tre parti, ne' tempi, e tande
„ debite, e ancora il residuo del ter-
„ zo sospeso d' Agosto del 1656. ad
„ Assegnatarj, ed assegnato per li
„ bisogni di questa Fedelissima Cit-
„ tà, per causa del detto contagio.
„ Incaricando a' Presidi Provinciali
„ la totale, e dovuta osservanza, ed
„ esecuzione delle cose predette, ai
„ Percettori, e Tesorieri per la par-
„ te, che loro tocca; e così s' ese-
„ gua, e non altrimenti, che tal' è
„ nostra volontà ". *Datum Neap. die* 14. *Martii* 1658. *El Conde de Castrillo. Vid. Zufia Reg. Vid. Burgos Reg. Vid. Mufettula Reg. Vid. Ulloa Reg. Donatus Coppula Secret.*

Die 14. Mart. 1658. El Conde de Castrilio.

Decretum R. C. S. cum insertione ordinis Suae Excell.

sive

PRAMMATICA IX.

Regj Percettori, e Tesorieri Provinciali del presente Regno, vostri Luogotenenti, e altri, a chi spetta *in solidum*. Saprete, come in questa Regia Camera si è ricevuto Dispaccio di S. E. per lo Regio Collaterale degli 8. di Dicembre del 1668. in Cur. 11. fol. 106., ed acclusa in esso copia di Real Carta di Sua Maestà (che IDDIO guardi) de' 20. di Marzo di detto anno esecutoriata per lo Regio Collaterale a 5. di detto mese di Dicembre, nella qual Real Carta, fra gli altri capi v'ha

Suspenditur exactio fiscalium, et tertiarum debitarum creditoribus instrumentariis, pro tempore, ut intus. Olim etiam fuit facta remissio in prag. 16. de administr. Univ. et in prag. 6. hoc tit.

v' ha l' infrascritto col tenor seguente, videlicet: *Y en ultimo que me representais de la remision de los residuos, tanto que se donen al Fisco, quanto à los Consignatarios de Fiscales, y acreedores instrumentarios attendiendo à los meritos de estos Vassallos, y à los trabajos que han padecidos, y à la estimacion, que tengo de los muchos servicios que han hecho, y los que continuaran en adelante, hè tenido por bien de remitir desde luego todos los que pertenecen de residuos pertenientes al Regio Fisco, y suspender los que deven à Consignatarios, y acreedores instrumentarios, y es encargo, y mando deis la orden que convenga, paraque se cobre solamente la corriente, quitando la molestia, que los pueden dar por lo passado advertiendo que en dicha remision de residuos no se comprehenden los Adobes de la Corte, y particulares, en los quales es mi voluntad, que se cobren enteramente, y en esta conformidad publicareis, y executareis lo que en esta os ordino, y me avisareis de haverlo hecho assi*. E nel mentovato Dispaccio di S. E. per lo Regio Collaterale executoriato da questa Regia Camera agli 11. di Dicembre del 1668. vi sono gl' infrascritti altri capi contenuti nella relazione fatta da detta Regia Camera all' Eccellenza predetta nel detto Regio Collateral Consiglio a' 28. di Novembre del 1668. cioè:

Primo „ se nella remissione de' „ residui si debbano comprendere le „ imposizioni delle grana a fuoco; „ e secondo, se da' Regj Percettori „ si debba esigere la tanda del me„ se di Dicembre del 1668., e degli „ Assegnatarj de' fiscali la loro ter„ za, che matura nell' istesso mese, „ e che si dovesse prefiggere alcun „ tempo competente, acciocchè detti „ Percettori, ed Assegnatarj abbiano „ luogo d' esigere da' 10. del presen„ te mese di Gennajo in avanti ". Quali capi maturamente discussi in detto Regio Collateral Consiglio con intervento di detta Regia Camera, e inteso l' Ill. Duca d' Isola Giulio Cesare Bonito Presidente, ed Avvocato Fiscale del Real Patrimonio „ Si è „ risoluto, e ordinato, che in quan„ to al primo capo, si debba fare „ la remissione de' residui delle gra„ na a fuoco, conforme si fa di tut„ ti gli altri residui de' fiscali; e in „ quanto al secondo, che per tutto „ questo mese di Gennajo del 1669. „ debba farsi l' esazione così da' Per„ cettori della Tanda, che matura „ alla Regia Corte nel detto mese „ di Dicembre del 1668., come da„ gli Assegnatarj de' fiscali della ter„ za, che matura a loro beneficio „ nel medesimo mese; e che per tal „ effetto si debba pubblicare la nuo„ va Numerazione de' fuochi al pri„ mo di Febbrajo di questo corrente „ anno ". Ed essendosi da' Magnifici Razionali di questo Tribunale riconosciute le Numerazioni de' fuochi fatte, e liquidate *in partibus* da' Magnifici Numeratori, in ciò deputati da S. E. e Regio Collaterale, e da essi rimesse in detta Regia Camera, nella quale da' Signori Ministri deputati da S. E., come ancora nel Regio palazzo, coll' intervento dell' Eccellenza predetta, si sono determinati molti fuochi rimasti indecisi da' detti Magnifici Numeratori, e formatine gli stati generali de' fuochi, ne' quali ciascheduna Università del Regno è rimasta *pro nunc* liquidata con detta nuova Numerazione, conforme a' Cedolarj de' fuochi firmati dall' infrascritto Magnifico Razionale; Per tanto abbiamo fatta la presente, colla quale „ Vi diciamo, ed ordi„ niamo, che per esecuzione de' men„ zio-

„ zionati Real Carta di Sua Maestà,
„ ed ordine di Sua Eccellenza per
„ Collaterale, dobbiate descrivere,
„ e notare ne' libri di vostro officio
„ le dette Università, e ciascuna di
„ esse, il numero de' fuochi, ne' quali
„ *pro nunc* sono rimaste liquidate,
„ con esigere a beneficio della Regia
„ Corte dal primo del corrente me-
„ se di Gennajo, e per l'avvenire
„ l'imposizioni ordinarie, ed estraor-
„ dinarie; Desistendo dall' esazione
„ di quello, che debbono le Uni-
„ versità predette *tantum* alla detta
„ Regia Corte per le loro imposizio-
„ ni ordinarie, ed estraordinarie per
„ tutto Dicembre del *1668.*, ed an-
„ che sospendendo ciò che sono ri-
„ maste dovendo agli Assegnatarj so-
„ pra esse situati, ed a' loro credi-
„ tori instrumentarj per tutto detto
„ tempo. Quali Università non sie-
„ no molestate per le cause predette,
„ non includendosi in detto rilascio,
„ e sospensione, quello, che si dee co-
„ sì da esse Università, come da'
„ Baroni, e Feudatarj, ed altri par-
„ ticolari per causa di Adoo, tanto
„ a beneficio della Regia Corte,
„ quanto degli altri Assegnatarj si-
„ tuati sopra gli Adoi predetti. Del-
„ la quale esazione da Voi facienda
„ dal detto primo di Gennajo *1669.*
„ in avanti, ne dobbiate fare introito
„ nella Regia Cassa Militare, e dar-
„ ne chiaro, e lucido conto in que-
„ sta Regia Camera co' bilanci set-
„ timanieri, e mensuali, in confor-
„ mità dell' istruzioni del vostro of-
„ ficio. Ordinando parimente alle
„ dette Università, e ciascheduna di
„ esse *respective*, che ne' tempi debi-
„ ti senz' altro ordine particolare di
„ questa Regia Camera debbano pa-
„ gare agli Assegnatarj sopra di quel-
„ le situati ciò che a ciascheduno di
„ essi consterà, essere stato assegna-
„ to in virtù delle fedi, che loro si
„ consegneranno firmate dall' infra-
„ scritto Magnifico Razionale; in
„ ordine alla quale esazione da' detti
„ Assegnatarj, e da' loro Proccura-
„ tori *respective* si osservi ciò che sta
„ disposto, e ordinato colle Regie
„ Prammatiche. Ordinandovi ancora,
„ che le presenti provvisioni di que-
„ sta Regia Camera dobbiate far pub-
„ blicare in tutte le Università, e
„ in ciascheduna di esse di vostra
„ Provincia, acciocchè abbiano noti-
„ zia del detto rilascio, e sospensio-
„ ne, *respective* ordinato, da Sua
„ Maestà, e del di più, che in det-
„ te provvisioni si contiene, e con
„ ogni puntualità si complisca al
„ corrente, della quale pubblicazione
„ ne dobbiate consegnare nota in po-
„ tere dell' infrascritto Magnifico Ra-
„ zionale, per aversene quella ragione,
„ che si conviene; e così da tutti
„ si esegua per quanto si ha cara la
„ grazia di Sua Maestà, e sotto pe-
„ na di ducati mille. *Fisco Regio etc.*
„ per ciascuno contravvegnente „.
Datum Neap. ex Reg. Camera Summa-riae die 14. *Jannarii 1669. D. Fran-cifcus Ortiz Cortes. Reg. Pro M. C. Vidit Fiscus. Jo. Dominicus Astutus. Joseph Stantionus Rationalis Conf. Bo-linus Secr. Matthias Basile Proratio-nalis.*

Die 14. Jan. 1669. D. Franciscus Ortiz Cortes. Pro M. C.

PRAMMATICA X.

Statuitur certus terminus Universitatibus Regni ad proponenda gravamina habita in Numeratione facta, et illa prosequenda.

Essendoci stata fatta istanza dal Regio Consigliere Antonio Fio-rillo Avvocato Fiscale della Regia Camera della Sommaria, che per dar fine alla discussione degli aggravj, che pretendono le Università, ed i Baroni del Regno *adversus* la Nume-razione ultimamente fatta de' fuochi di quelle, dovessimo loro prefiggere termine preciso a proporre gli aggra-

vi predetti. **Ed intesa per Noi detta** istanza fiscale, e considerato, che benchè da' Numeratori, ed ancora (d' ordine nostro) da' Regj Percettori del Regno, si fossero dati alle dette Università, ed a' Baroni altri termini a proporre detti loro aggravj; con tutto ciò non tutte le Universita hanno quelli proposti, nè presentate le scritture necessarie per fondare le loro ragioni. E convenendo, che detta materia venga ormai alla determinazione; ci è paruto, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, fare il presente Bando, col quale „ Ordiniamo, e comandiamo a tutte le Università di questo Regno, „ che fra il termine di mesi due, „ numerandi dopo la pubblicazione „ di esso, debbano proporre tutti gli „ aggravj, che loro occorreranno *adversus* detta Numerazione de' fuochi; e fra gli altri due mesi debbano continuare, e compilare respettivamente i processi, acciocchè si determini il negozio predetto. E vogliamo, che questi sieno „ gli ultimi, precisi, e perentorj termini, e per ogni altro termine, e „ beneficio; con espressa dichiarazione, che, finiti detti quattro mesi, „ non avendo proposti, e compilati „ detti aggravj, non saranno più intese le Università, nè il Baronaggio, nè per via d' appellazione, „ nè di reclamazione, o ricorso, di „ nullità, lesione, aggravio, notoria „ ingiustizia, restituzione *in integrum*, „ nè di altro rimedio alcuno; ma „ resteranno esclusi, e resterà ferma „ la Numerazione fatta „. Ed acciocchè il presente Bando venga a notizia di tutti, ordiniamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e si affigga nelle porte de' Regj Tribunali di essa. Ed ancora ordiniamo, che la Gran Corte della Vicaria, e le Regie Udienze Provinciali *unaquaeque in sua jurisdictione*, facciano quello pubblicare in tutte le Città, Terre, e Luoghi del presente Regno, e con le debite relazioni lo rimettano in detta Regia Camera della Sommaria, atteso che tal'è nostra volontà. *Dat. Neap. die 22. Aprilis 1671. El Duque de Segorbe, y Cardona. Vid. Galeota R. V. Capibl. R. V. Valero R. V. Carrillo R. V. Ortiz Cortes R. In divers. 2. fol. 27. Barone. Lombardus.*

Die 22. April. 1671. El Duque de Segorbe, y Cardona.

PRAMMATICA XI.

PHILIPPO V. Rege. Placet ab Universitatibus Terrae Laboris, possessoribus Feudorum, aliisque tertia vice persolvi quinque nummorum summam pro quolibet centenario.

SErvienti di questa Regia Percettoria, Giurati di qualsivoglia Corte *in solidum*. Saprete, come dal Tribunale della Regia Camera quest' infrascritto dì con tutta celerità ci sono state inviate Provisioni, con le quali c' incarrica, che per esecuzione di Reali Carte di S. M., che DIO guardi, e Viglietto di S. E. con accordo del Regio Collaterale Consiglio si dovesse esiggere a beneficio della Regia Corte il cinque per cento di tutte l' annualità de Fiscali, e Adohe, che si possiedeno da Consignatarj sopra di questa a Noi decreta Provincia, e debbiti dell' Università della medesima, e Possessori de' Feudi siti in essa, repartito il detto cinque per cento in tre terzi: il primo da pagarsi a 10. di questo corrente mese, e anno; altro a 10. Maggio detto; e altro a 10. Settembre detto, senza eccettuazione di persona veruna. Per tanto vi dicemo, e ordiniamo, che dobbiate far ordine, e mandato a tutte le Università della sudetta Provincia, suoi Magnifici del Governo, e Esattori, seu Arrendatori dell' intrade universali delle medesime, e parimente alli Magnifici Erarj, e Possessori de' Feudi siti

siti in detta Provincia, che debbiano subbito venire a pagare in questa Regia Cassa in nostro potere il cinque per cento di tutte l' annualità de' Fiscali, e Adohe, che corrispondono a Consignatarj, e ciò in tre terzi ripartiti, cioè uno d' essi a 10. di questo corrente mese, e anno, altro a 10. Maggio detto, e altro a 10. Settembre detto, senza eccettuarne persona veruna; e facendosi il contrario s' inviaranno a costringere con Commissarj a loro proprie spese, e non dell' Università. *Intimetis, et referatis etc.* con pagarsi al detto Corriero il solito pedatico de carlini due per ciascheduna Università, e da quelle di Marina carlini 5. *Napoli dalla Regia Percettoria di Terra di Lavoro 9. Gennaro 1705. Biase Maglione. Locus* ✠ *Sigilli*.

Die 9 Jan. 1705.

PRAMMATICA XII.

Editto per ordine di S. M. (DIO guardi) formato dal Tribunale della Regia Camera della Summaria.

FERDINANDO IV. Rege. Occasione prolis, et melioris quidem sexus, per illa quamplurima omnibus hujus Regni Universitatibus, ipsisque singularibus Civibus nomina remittuntur, quae regio Aerario debebant.

Hic ego tantum duxi tantummodo recudendum curare Edictum in apertum relatum pro citeriori Principatu. Ceterum ad instar ejusdem in lucem prolata sunt et alia pro aliis

MEntre intenta la Maestà del Re nostro Signore all' oggetto di rendere nello Stato più florido, e dovizioso li Popoli dalla divina beneficenza a se commessi, e rilevarli da qualunque gravezza, che la vicenda de' tempi ha prodotto, come sotto il più saggio, ed il più dolce de' Governi avvenir deve; se li è presentata la fausta circostanza di essersi degnata la Divina Misericordia a seconda de' comuni voti de' suoi amatissimi Vassalli concederli la prima prole, che assicura la speranza di una numerosa, e felice successione; e quindi volendo colla sua sovrana connaturale beneficenza dare un contrasegno del suo paterno amoroso cuore alli suoi amatissimi Popoli in riconoscenza delle dimostrazioni di giubilo fatte da essi in questo felice avvenimento, si è degnata benignamente accordare il rilascio a tutte le Università di questo Regno, e particolari debitori della Regia Corte, delle summe, che per attrasso di debiti di giustizia devono al Real Erario; anzi ha voluto, che ritrovandosi talune Università per particolari circostanze decadute, sicchè riusciva per esse gravoso il peso necessario delle pubbliche contribuzioni, si fussero queste tali Università aggraziate di rimaner soggette al peso corrispondente alle proprie forze: Per darsi dunque ad effetto una cotanto ineffabile grazia per sovrana disposizione, avendo prima questo Tribunale proporzionato il giusto peso annuale alle Università, che per particolari circostanze si sperimentavano impotenti alla sodisfazione degli antichi carichi, si è poi applicato per comando della Maestà Sua a formare un piano generale degli attrassi, che le Università del Regno, e Particolari vanno in discoverto per pesi di giustizia al Real Erario, distinti nelle respettive classi, che importano pella Provincia di Terra di Lavoro duc. 21926. $77\frac{2}{3}$. Per quella di Principato Citra duc. 4550. 77. Per l'altra di Principato Ultra duc. 10164. $97\frac{5}{6}$. Per Contado di Molise duc. 8179.59. $\frac{1}{6}$. Per Capitanata duc. 28251. 60. Per la Provincia di Basilicata duc. 13808. $28\frac{2}{5}$. Di Bari duc. 7103. $32\frac{8}{15}$. Di Otranto duc. 25674. 86. $\frac{7}{15}$. Per Abruzzo Citra duc. 32302. $63\frac{11}{15}$. Per Abruzzo Ultra duc. 61611.12.$\frac{1}{5}$. Per Calabria Citra duc. 43900.47.$\frac{1}{3}$. Ed in quella di Calabria Ultra ducati 174795. $01\frac{2}{3}$, che tutti compongono ducati 438269. $43\frac{1}{6}$; ed umiliato alla M. S. l' enunciato Piano

Provinciis Ba- cta.

no con la distinzione di tutte le rubriche degli residui sudetti, si è degnata con Dispaccio per la sua Real Segreteria di Stato, Azienda, e Commercio de' 21. Settembre prossimo passato del corrente anno, ordinare a questo Tribunale, che per non lasciarsi luogo ad interpetrazione sopra la sua clementissima Real Grazia, si fusse spedito per ciascuna Provincia un editto generale, che contenga in se tutti li nomi delle Università, e particolari, colli respettivi debiti, che li vengono per real grazia rilasciati, perchè colla pubblicazione di essi sia noto a ciascuno, e sappia, che resta il suo debito cancellato, ed estinto, e nel tempo stesso, che si fussero spediti li corrispondenti ordini alli rispettivi Percettori, e Tesorieri Provinciali per la deduzione del carico, acciò in ogni futuro tempo non possano essere per tal causa li debitori più molestati. Eseguendosi intanto da Noi il sovrano comando, abbiamo per la Provincia di Principato Citra fatto formare il presente generale Editto coll' individual debito di ciascheduna Università, e particolari (come l'istesso ordine si è tenuto per tutte le altre Provincie del Regno), nel quale a continuazione vengono espressi le particolari Università, e debitori sotto le respettive classi, e le summe nelle quali si trovano in discoverto colla Regia Corte, e li restano intieramente rilasciate, e sono:

Clas-

	Debito particolare.	Collettiva dell'intiero debito perdonato.
Classe delle Università debitrici dal 1734. al 1736., che vissero in accordo colla Regia Corte, e colla situazione del 1737. ebbero detrimento di Fuochi rispetto alla numerazione del 1669.		
Università di Sicilì	145 52 $\frac{1}{6}$	145 52 $\frac{1}{6}$
Classe d'Università debitrici per franchigie di Soldati nomini d'armi.		
Università d' Ajerola	60	
Detta d' Angri	60	
Detta d' Atrani	60	
Detta di Calabritto	189 38 $\frac{1}{12}$	
Detta di Gifuni sei Casali	202 72 $\frac{1}{6}$	
Detta di Padula	60	
Detta di Tramonti	202 72 $\frac{1}{7}$	
Detta di Sinerchia	196 05 $\frac{7}{12}$	
Detta di Roccapimonte il Corpo	506 00 $\frac{1}{12}$	1536 88 $\frac{1}{6}$
Classe dell'Università debitrici per l'esazione de' carlini 35. il mese per le Torri marittime.		
Università di S. Mauro	6	6
Classe delle Università debitrici per dipendenza della mancanza de' Fuochi.		
Università di Roccapimonte il Corpo	1137 73	1137 73
Classe di Possessori di Feudi, e Corpi feudali, debitori per adoa, perchè incogniti.		
D. Carlo Pallavicino per gli annui duc. 20. sopra la Pesonara di Campora	465 50	
Possessore del feudo di Pecuniario di Messer Pirro di S. Vincenzo	600 62 $\frac{2}{3}$	
Girolamo Raffone, e Luca S. Felice per la Selva ceppatura in Territorio di Castellamare di Stabia	3 05 $\frac{1}{6}$	
Detto per la riduzione dal 5. al 4. per 100.	53	1069 71 $\frac{7}{12}$

Clas-

Classe di particolari debitori per diverse cause.

D. Angelo, e D. Gio: de Marco per l' ufficio di Percettore di detta Provincia per valimenti antichi	644 88 $\frac{11}{12}$	
Girolamo Raffone, e Luca S. Felice per la Selva ceppatura in Territorio di Castellamare di Stabia, come sopra	28	
Possessore del feudo di Pecuniario di Messer Piero di S. Vincenzo, come sopra	4 49 $\frac{2}{3}$	
Possessore degli annui duc. 20. sopra la Pesonara di Campora, come sopra	5 25	
		654 91 $\frac{7}{12}$
		4550 77

E perchè sia il tutto a notizia delle Università, e debitori sudetti, ordinamo, e nel Real nome comandamo di pubblicarsi il presente Editto in tutte le Città, Terre, Casali, ed altri luoghi abitati della Provincia di Principato Citra, e pubblicato ritorni a Noi colle debite relate. *Napoli dalla Regia Camera della Summaria li 9. Dicembre 1772. Angelo Cavalcanti Luogotenente. Domenico Cardillo. Lorenzo Paternò. Gennaro de Ferdinando. Giovanni d' Alessandro. Saverio Danza. Pietrantonio Torelli. Cesare Coppola. Domenico Figliola. Pietro Lignola. Andrea Ruoti. Giovani Bruno. Giovanni Columbo. Il Razionale Antonio Coppola. Il Pro-Razionale Giuseppe Colombo. Vidit Joseph Caravita Praesidens Regiae Camerae, et Fisci Patronus Regalis Patrimonii. Vidit Ferdinandus de Leon Regius Consiliarius, Praesidens Regiae Camerae, et Fisci Patronus Regalis Patrimonii. Abbamonte Segretario.*

Die 9. Dec. 1772. Angelo Cavalcanti Luogotenente.

DE

DE IVRISDICTIONE, ET FACVLTATIBVS REGII CAPELLANI MAIORIS

T I T. CLIV.

PRAMMATICA PRIMA.

SANCTISSIMI IN CHRISTO PATRIS

BENEDICTI XIV.

PONTIFICIS MAXIMI

CONSTITVTIO

SVPER IVRISDICTIONE ET FACVLTATIBVS

CAPELLANI MAIORIS

REGNI NEAPOLITANI.

CAROLO Rege. Quum inter Magistrum Capellanum, et Episcopos Regni plures controversiae intercessissent, Carolus Rex, ad arbitrium Benedicti XIV. Pontificia Maximi remisit; Qui in ea, quae sequuntur capita, controversias consopivit. Fascis documentorum praeteritorum controversiarum extat apud Chioccarellium *M. S. Giurisdizionali*.

Benedictus Episcopus Servus Servorum Dei ad perpetuam rei memoriam. Convenit providae Apostolicae Sedis benignitati facilem se, et liberalem ostendere in gratiis, et favoribus elargiendis Christianis Principibus, qui ex praeclaris majorum suorum meritis, et suarum virtutum ornamentis, pietate erga DEUM, devotione, et obsequio erga hanc Sanctam Sedem in conspectu omnium splendere noscuntur, piisque eorum votis libenter annuere, quae ad DEI gloriam, et quietem, ac tranquillitatem sacrorum ministrorum procurandam conducunt, eorum praesertim, qui sacro suarum Capellarum servitio adscripti in Regiis Aulis versantur, ut Christifidelibus ibidem commorantibus, vel inservientibus Sacrosanctae Ecclesiae Sacramenta administrent, eosque verbo, et exemplo ad pietatem, et religionem instruant, atque informent. Sane dilectus Filius noster Trojanus tituli S. Caeciliae S. Romanae Ecclesiae Presbyter Cardinalis de Acquaviva nuncupatus pro parte carissimi in Christo Filii nostri Caroli, Siciliae, et Hierusalem cum tota terra citra Pharum Regis Illustris, et Hispaniarum Infantis, Nobis nuper exposuit, quod a tempore, cujus memoria non extat, ad Capellae Regiae Capellanum Majorem in toto Regno Neapolitano pro tempore existentem; non solum cura spiritualis Regiae familiae, consanguineorum, affinium, ac omnium personarum in Curia, seu Aula Neapoli existente commorantium, ipsamque Curiam sequentium pertinet; sed et in quibusvis Civitatibus, Oppidis, et

et Locis, in quibus Rex pro tempore existens, Regiaque familia residere contigerit continue, vel ad tempus, curam animarum familiae Regiae, omniumque, et singularum personarum, tam ex propriis Regnis, et Dominiis originem habentium, quam extraneorum, cujuscumque status, gradus, ordinis, et conditionis, et praeeminentiae existentium, tam Ecclesiasticorum, quam Saecularium, (Archiepiscopis et Episcopis exceptis,) et insuper omnium militum, et Officialium, aliarumque personarum, cujuscumque ordinis et gradus, in castris, arcibus, seu fortalitiis, exercitibus, nec non in triremibus, navibus, ratibus, aliisque hujusmodi maritimis lignis Regio famulatui inservientium et militantium, exercere, earumque Rector in spiritualibus nuncupari, easque corrigere, et visitare, ac in easdem omnimodam jurisdictionem ordinariam, omnia et singula alia, quae Archiepiscopi, et Episcopi, ac alii locorum Ordinarii in Dioecesibus suis de jure, vel consuetudine, aut alias quomodolibet facere, et exercere consueverunt, idem Capellanus in praenominatas personas, non solum in Regia Capella, et Palatio, sed in omnibus alios supranominatis ac designatis locis exercere, vel per se, vel per alias Ministros, et Capellanos a se deputatos solet. Cum autem ex hujusmodi facultatum usu, et exercitio plura dubia, quaestiones, et dissidia inter Archiepiscopos, et Episcopos Regni Neapolitani, et praedictum Capellanum Majorem exorta fuerint, quae adhuc vigent, et graviora in diem, non sine fidelium scandalo, timeri possunt, nomine praedicti Caroli Regis, pro eximia sua pietate, hujusmodi malo congrua adhibere remedia cupientis, supplicavit, ut omnes et singulas facultates, jura, et praerogativas in quascumque personas, et in quibusvis locis, Capellano Majori totius Regni Neapolitani pro tempore existenti, ex antiqua, et immemorabili consuetudine, vel etiam ex indulto, et privilegio Sedis Apostolicae, vel alia quacumque ratione competentes, nostrae confirmationis robore communire, easque nominatim, ex expresse designare, earumque terminos, et limites praescribere, et definire, et quatenus opus sit, de novo rursus concedere, et elargiri dignaremur; atque alias salubriter providere ad tollendas omnes controversias, et dissensiones abolendas, prout in Domino conspicimus expedire. Nos, qui de praemissis omnibus sufficienter instructi sumus, supplicationibus praedicti Caroli Regis humiliter Nobis a praedicto Cardinali de Acquaviva porrectis inclinati, et laudabili ejus desiderio, et commendabili, pro pace, et concordia inter sacros ministros retinenda, fovendaque. studio satisfacere volentes, eumque gratiis, et favoribus prosequi singularibus cupientes, etiam omnium disputationum, et jurgiorum caussas prorsus eliminare, ac periculis, quae exinde fidelium animabus imminere possunt, opportune occurrere; et praeterea dirigentes considerationis nostrae intuitum ad personam Venerabilis Fratris nostri Caelestini Archiepiscopi Thessalonicensis, moderni Capellani Majoris in toto Regno Neapolitano, ejusque successorum, quos a provida dicti Caroli Regis, et Hispaniarum Infantis, suorumque in praedicto Regno successorum vigilantia, et prudentia ei non absimiles electum iri minime dubitamus, in ejus, eorumque probitate; zeloque Divini cultus, et in rebus Ecclesiasticis peritia ac scientia, recte ac prudenter hujusmodi facultatibus, Indultis, Privilegiis, Gratiis,

tiis, et Concessionibus ad decorem domus DEI, et animarum salutem usuros esse, minimeque in subversionem Ecclesiasticae disciplinae, et perturbationem Episcopalis Jurisdictionis abusuros, certo confidimus, et in Domino obsecramus. Propterea, abrogatis in futurum, et penitus submotis quibuscumque, quae contra, et praeter presentium tenorem hactenus quomodolibet observata, vel praetensa fuerunt, ex certa scientia, et matura deliberatione nostra, deque Apostolicae potestatis plenitudine, adhibito etiam nonnullorum Venerabilium Fratrum nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium consilio, tenore praesentium volumus, et decernimus.

Regia, Capella excepto Jure Asyli, omnia jura habeat, ut ceterae Ecclesiae.

I. Ut Regia Capella in Regali Palatio Neapoli existens omnia et singula jura, et praerogativas, excepto tamen jure asyli, quibus publicae Ecclesiae fruuntur, habeat, ac potiatur, in eaque liceat Divina Officia, horasque Canonicas ad Breviarii ac Missalis Romani regulam, et formam, Romanumque morem, et usum recitare, et Missas per unam horam ante auroram, et unam post meridiem celebrare, seu recitari, et celebrari facere; in eaque Sacram Eucharistiam in Sacra Custodia, seu Tabernaculo decenter, et cum debito honore, et veneratione retinere; illamque pro gratiarum actione, vel ad Divinam opem implorandam, vel pro alia quacumque necessaria caussa, et in Festo CORPORIS CHRISTI, et per totam ejus octavam publicae fidelium venerationi exponere, et in uno ejusdem octavae die circum eamdem Capellam processionaliter deferre; in quinta autem, et sexta Feria majoris hebdomadae Sacrum Domini Nostri Corpus, in Sacra Custodia, seu urna reponere, et pro Religioso Ecclesiae more monumentum, sepulturamque ejusdem CHRISTI Domini, luminibus adhibitis, repraesentare. Praeterea non solum in eadem Regia Capella, sed in omnibus Capellis Castrorum, seu Fortalitiorum Sacra Olea, et tempore navigationis Oleum extremae Unctionis in Regiis triremibus, et navibus bellicis congruo honore, et reverentia servare, et custodire.

Magistrum Capellanum eligendi creandique apud Regem facultas sit, qui nisi Episcopus fuerit, praelatitia veste utatur, non vero pectorali cruce. Huic fas erit, et jus ceteros Capellanos eligendi, creandi, tam pro servitio Capellae Palatinae, quam arcium, Exercitus, et Classis, qui Jurisdictioni Capellani Majoris immediate subiiciantur.

II. Insuper, ut dictus CAROLUS Rex, ejusque in Regno Neapolitano Successores facultatem habeant nominandi, et eligendi Sacerdotem Saecularem, vel Regularem ab Episcopo suo approbatum, et in Romanae Ecclesiae communione viventem, qui munere Capellani Majoris in toto Regno Neapolitano fungi, et pro majore officii sui decore, habitu, seu veste Praelatitia, quam in Romana Curia Praelati, sive Regulares, sive Saeculares gestare solent, pro sua conditione ac statu uti, absque tamen gestatione Crucis in pectore more Episcoporum, nisi sit in eadem Episcopali dignitate constitutus, possit; et insuper ab omni ordinaria jurisdictione exemptus, duntaxat Nobis et Sedi Apostolicae immediate subjectus existat. Tum etiam, ut eidem CAROLO Regi, ejusque in Regno Successoribus, vel eorum Proregibus, vel per seipsos, vel dictum Capellanum Majorem, alios inferiores Capellanos, et Scholares eligere, et deputare liceat pro servitio tam Regiae Capellae, quam pro indigentia Hospitalium, Militum, et Classiariorum, Regiorum castrorum, seu arcium, exercituum, triremium, navium, aliorumque hujusmodi lignorum maritimorum, actu, et revera Regi inservientium; dummodo tamen personae eligendae se de nullo crimine inquisitos esse, testimoniales literae suo-

suorum respective Ordinariorum, ac Superiorum exhibeant. Hujusmodi vero omnes Clerici, et Sacerdotes Regio servitio adscripti, eo durante, à locorum ordinariorum jurisdictione prorsus exempti, solum praefato Capellano Majori subjecti sint, quemadmodum per praesentes exemptos, et respective subjectos esse declaramus. Itaque idem Capellanus Major omnes, et singulas controversias, lites et caussas tam civiles, quam criminales, seu mixtas, atque etiam beneficiales, exceptis tantum caussis haeresis, tum omnes caussas excipimus a Sacris Canonibus, et Apostolicis Constitutionibus Summo Pontifici privative reservatas, contra dictos Capellanos, Clericos, et Scholares dictae Capellae in ea actu servientes, nec non in dictis Castris, Arcibus, seu Fortalitiis, aliisque locis constitutos Clericos, et Capellanos ibidem et actu inservientes, extra tamen Romanam Curiam, motas, vel movendas, tam in prima, quam in secunda, et tertia instantia, audire, cognoscere, fineque debito, omni appellatione remota, pro justitia terminare possit; ita tamen ut a dicto CAROLO Rege, ejusque in Regno Successoribus loco ordinarii Assessoris alii novi Consultores, tam in secunda, quam in tertia instantia, singuli in singulis, eo modo, qui nunc servari solet, nisi gravitas caussae plures in qualibet instantia eligendos exigat, destinentur: et quicumque locorum ordinarii, aut alii Judices nec eidem Majori Capellano inhibere, nec in praedictos inferiores Capellanos, Clericos et Scholares in eadem Capella actu servientes, ac alios in eisdem Fortalitiis constitutos, et constituendos, et ibi residentes, et actu inservientes Capellanos, et Clericos, tanquam ab illorum jurisdictione prorsus exemptos, et totaliter liberatos, et dicto Capellano Majori duntaxat immediate subjectos, ullam penitus superioritatem, dominium, et jurisdictionem praedictis respectibus exercere, aut se de illis quomodolibet intromittere valeant; sed praedicti Capellani, Scholares, et aliae personae Ecclesiasticae ejusdem Capellae, et Fortalitiorum, exercituum, triremium, et locorum hujusmodi coram eodem Capellano Majori, seu ab eo Subdelegato Judice duntaxat, in omnibus caussis tam motis, quam movendis extra Romanam Curiam de justitia respondere teneantur.

III. Ad hoc vero, ut praefatorum exemptorum numerus in immensum, et plus quam oportet, non augeatur, et nimium praejudicium inferatur jurisdictioni Ordinariorum, eidem Capellano Majori vigore suarum facultatum non liceat alios Clericos, et Capellanos designare, et deputare, nisi eos, qui actuali servitio Ecclesiarum, Exercituum, Regiarumque navium necessarii sunt; qui in Castris, seu Fortalitiis totius Regni, ejusque pertinentiis duo, aut tres in unoquoque Castro, seu Fortalitio esse debeant. In Exercitibus autem, Triremibus, Navibus, aliisque Lignis maritimis, quae Regi actu inserviunt, itemque in Hospitalibus militum, et Classiariorum, illi solum, qui non modo actu inserviunt, sed etiam stipendia a Rege percipiunt. In Capella autem Regia, et in Castris, seu Fortalitiis in Civitate Neapolitana existentibus solum Capellani, Scholares, et Clerici, qui actu serviunt; ita tamen, ut Scholarium numerus actu Regiae Capellae inservientium ultra decem, et Ecclesiae Parochiali S. Sebastiani ultra quatuor non egrediatur; omnium autem aliorum Capellanorum, et Clericorum, compre-

Ne exemptorum Clericorum a jurisdictione ordinaria Episcoporum numerus excrescat; Exempti intelligentur ab ordinaria Jurisdictione, et in eam Majoris Capellani relati, ii tantum, qui ad verum numerum fuerint pro servitio Ecclesiastico Regiarum Capellarum Palatii, Exercitus, classis, et arcium.

hen-

hensis etiam Capellanis honorariis, numerum nonaginta; ita ut omnes Capellani, Scholares, et Clerici Regiae Capellae servitio addicti, Castrorum, seu Fortalitiorum Urbis Neapolitanae, ejusque adjacentium, connumeratis etiam Capellanis honorariis, centum numerum non excedant: praeter quem numerum si eidem CAROLO Regi, ejusque Successoribus alios addere necessarium visum fuerit, id speciali duntaxat ipsius Regis rescripto fiat, in cujus pietate, eorumque Successorum certam fiduciam habemus, si opus fuerit, eligendos fore probos Ecclesiasticos viros, literas testimoniales suorum respective Ordinariorum, ut praefertur, habentes, qui morum probitate aliis aedificationi esse possint, et eo tantum numero, qui ad Divinum cultum promovendum, et ad inserviendum Regiae devotioni, et pietati necessarius omnino, et conveniens reputabitur; et ulterius cujuslibet additorum nota Curiae Archiepiscopali eam requirenti per Capellanum Majorem statim, ac sine ulla mora, et dilatione tradatur.

In divinis officiis celebrandis in Regia Capella Major Capellanus, etsi non fuerit Episcopus infulis tamen Episcopalibus utatur.

IV. Praeterea volumus, et constituimus, quod ad eumdem Capellanum Majorem pro tempore existentem pertineat directio, et superintendentia circa celebrationem Divinorum Officiorum, aliarumque Ecclesiasticarum functionum, quae in eadem Regia Capella peragi consueverunt, et tam in ipsa, quam in Ecclesia Sancti Sebastiani, sita in Arce, seu Castronovo, etiamsi Episcopali dignitate non sit insignitus, mitra, anulo, et baculo pastorali, ac aliis Pontificalibus insignibus hujusmodi uti, nec non solemnem benedictionem post missarum, vesperarum, matutinorum, et aliorum Divinorum Officiorum solemnia super populum tunc interessentem impertiri, et ducentorum dierum, si praesens Rex aut Regina fuerit, si autem Prorex, centum dierum, de injunctis sibi, aut quomodolibet debitis poenitentiis, indulgentiam, et remissionem ab omnibus fidelibus ibi praesentibus, vere contritis et confessis, consequendam auctoritate Apostolica concedere, et publicare possit: In aliis vero Ecclesiis, nisi coram Rege, aut Regina, aut Prorege, et dummodo Episcopus loci in eadem Ecclesia praesens non adsit, qui per se ipsum ea peragere desideret, ac velit, et insuper in Cathedralibus, et Metropolitanis, nisi ab Ordinario licentia obtenta, Pontificalia exercere nequeat.

In quibuscumque Ecclesiis, exceptis Cathredalibus Rex conveuerit, Major Capellanus, vel ceteri Capellani sacra facere possint.

V. Liceat autem eidem Capellano in quibuscumque Collegiatis, Parochialibus, et aliis inferioribus Ecclesiis Saecularibus, et quorumvis Ordinum Regularibus, etiam Monialium in eodem Regno constitutis, non autem in Ecclesiis Cathedralibus, seu Metropolitanis, nisi de expressa suorum Ordinariorum licentia, ad quas eumdem Regem, vel Reginam, aut Proregem pro tempore existentem devotionis, aut alia ex causa declinare contigerit, per se, aut alios Capellanos cum Scholaribus, et Capellae praedictae Ministris Divina Officia, et Missas tam privatas, quam solemnes, celebrare, aut celebrari facere.

Et sacram concionem habere, vel jubere cuicumque Concionatori Capellanus Major potest.

VI. Quotiescumque vero in eadem Regia Capella, et Ecclesia Parochiali Sancti Sebastiani, in aliis autem Ecclesiis cum Rex, aut Regina, aut Prorex praesentes aderunt, et Episcopus Loci in eadem Ecclesia praesens non reperiatur, verbum DEI annunciare opus fuerit; in ejus arbitrio sit, quemcumque velit, et idoneum censuerit, Evangelii Concionatorem accersire, sive Saecularem, sive Regularem, dummodo is ab hujusmodi

di praedicationis officio, si Saecularis sit, a suo Ordinario, et ab Episcopo Loci, si vero Regularis, a suo Superiore Regulari suspensus, et interdictus non fuerit; sed in Ecclesiis, et Capellis ejus jurisdictioni subjectis, in quibus Rex, aut Regina praesentes non aderunt, idem Capellanus Major Concionatorem eligat, qui tamen alias per Episcopum, si Saecularis fuerit, si vero Regularis, etiam per ejus Superiorem Regularem, ad verbum DEI praedicandum approbatus sit, ac licentiam, vel benedictionem juxta Concilii Tridentini decreta ab ipso Ordinario obtinere teneatur.

Et sacros ordines conferendi subjectis suis datur, si Episcopus, vel Archiepiscopus fuerit; sin minus, datis literis testimonialibus, ad proprios Ordinarios remittuntur.

VII. Si vero Capellanus Major sit in Episcopali, seu Archiepiscopali Dignitate constitutus, praedictis Scholaribus Regiae Capellae, et Ecclesiae Parochialis Sancti Sebastiani duntaxat conferre primam tonsuram, ac deinceps ad omnes Ordines minores, atque etiam ad Ordines majores, seu Sacros juxta Sacrorum Canonum praescripta, et Apostolicarum Constitutionum regulas promovere; sin minus, datis literis testimonialibus super eorum aetate, vita, et moribus; titulo ordinationis, et idoneitate scientiae, eos remittere ad proprios Ordinarios ab ipsis promovendos: Si autem non sint Episcopi, aut ordinationes non habeant, a quocumque alio Episcopo in Regno Neapolitano existente, dummodo non sit Episcopus Titularis, et praenominati Scholares habeant omnes, et singulas qualitates Clericis promovendis in Regno Neapolitano praescriptas in novissimis Concordatis inter Sedem Apostolicam, et dictum CAROLUM Regem, et insuper in supradicta Regia Capella, aut Ecclesia Parochiali Sancti Sebastiani per triennium continuum actu inservierint: praeterea per se, aut alios a se deputatos ejusdem Regiae Capellae Capellanos, Scholares, et Clericos, qui propter violentam manuum injectionem in alios Clericos, citra tamen membrorum mutilationem, aut enormem laesionem, sententiam excommunicationis incurrerint, et hujusmodi sententia ligati Missas, et alia Divina Officia, non tamen in contemptum clavium, celebrando, irregularitatem aliquam contraxerint, ab eadem sententia excommunicationis, injuncta eis pro modo culpae aliqua poenitentia salutari, in forma Ecclesiae consueta, absolvere, et super irregularitate praedicta dispensare, omnemque inhabilitatis, et infamiae maculam, sive notam, per eos propterea contractam, abolere libere, ac licite possit, et valeat, et respective possint, et valeant.

Familiae Regiae, eorumque omnium, qui ad eam familiam pertinebant, curam animarum Major Capellanus gerat; idque ad arces, exercitus, rusque Regia extenditur.

VIII. Insuper ut idem Capellanus Major pro tempore existens Regum, Reginarum, ac Filiorum, et singulorum utriusque sexus ipsorum Familiarium, ubicumque Rex, aut Regia Curia, seu Aula fuerit, etiam ruri recreationis caussa, qui eis actu inservientes sint, et eorum impensis, uti familiares, continui commensales, viventes, et aliorum omnium, qui in Regio Palatio, et viridario, et in navali, seu interiori portus parte, vulgo *Dariena*, et in Castris, seu Fortalitiis clausis Neapolitanae Civitatis, ejusque adjacentiis, nempe in Castro Novo, in Castro Ovi, et in Castro S. Herami, Bajae, et Hischiae, et in omnibus aliis locis supra nominatis, ejusdem Capellani jurisdictioni subjectis morantur, et degunt, donec, et quousque in iisdem locis commorentur, animarum curam gerat, aeque, ac si eorum Rector, et proprius Parochus existeret, et per se, vel alium, seu alios Presbyteros Saeculares, vel quorum-

rumvis Ordinum Regulares de Superiorum suorum licentia, praevio tamen examine, ab eodem Capellano Majori approbandos, et salva Regi, et Reginae facultate eligendi sibi proprium Confessarium, arbitrio suo ex Presbyteris ab eodem Capellano Majori approbatis, supradictorum omnium confessionem audire, eisque Sacramenta administrare, etiam in mortis articulo; et tempore interdicti eorum corpora Ecclesiasticae tradere sepulturae, dummodo ipsi caussam interdicto non dederint, neque per eos steterit, quominus interdicto pareatur.

Nec non matrimonia celebrandi Majori Capellano potestas est, et infantes baptizandi, Turcas, vel Hebraeos etiam qui ad fidem Christianam venerint, qui servi in classe fuerint.

IX. Matrimoniis etiam celebrandis, factis tamen prius denunciationibus, seu proclamationibus a Concilio Tridentino requisitis, si uterque contrahens in locis praesignatis habitent, et morentur; Si vero mulier ibi domicilium non habuerit, denunciationes, seu proclamationes pro parte mulieris fiant, et matrimonium celebretur in Parochiali Ecclesia, intra cujus fines ipsa mulier commoratur; si autem aliqui ex praedictis Exteri fuerint, capta prius per loci Ordinarium informatione, ac ab eodem decreto gratis obtento, quod inter eos licite matrimonium celebrari valeat, similiter idem Capellanus Major, vel alius, seu alii ab eo deputandi, nulla alterius Parochi licentia requisita, solemniter interesse: insuper filios infantes in iisdem locis natos, necnon Judaeos, seu Turcas, sufficienter tamen prius cathechizatos, quos in eorumdem Regum praesentia ex quavis causa baptizari oportuerit, aut praedicti Reges tenere, seu suscipere voluerint, baptizare; ita tamen, ut baptizatorum, Parentumque, ac Compatrum, et Commatrum, necnon matrimonio simul junctorum nomina describantur in libro, quem idem Capellanus Major, vel quisque Capellanus curatus in singulis praedictis locis habere, et penes se retinere debeat, ex quo ad omnem Ordinariorum locorum, et partium requisitionem fides, seu attestationes in forma solita tradantur.

Capellanos ceteros examine probare et in Collegium admittere Major Capellanus potest.

X. Capellanos, et Presbyteros juxta numerum, ac modum supra stabilitum, ad audiendas Confessiones pro militaribus copiis tam Regis propriis, quam auxiliaribus, tam in Regno utriusque Siciliae, quam extra, ubicumque ab eis iter faciendum, vel morandum esse contigerit, tum etiam pro servitio triremium, et Regiarum navium, et personarum in eis existentium deputatos, praevio examine, ceterisque servari solitis, approbare, et omnia Parochiali Sacramenta existentibus militibus in actuali itinere, et expeditione contra hostes per eosdem administrari facere. Si autem milites in stationibus sint, praefati Capellani exhibere teneantur literas patentes ejusdem Capellani Majoris super eorum approbatione locorum Ordinariis, seu eorum Vicariis Generalibus, si praesentes adsint; si vero absentes, Parochis, in quorum Parochiis castra, seu stationes militum praedictorum positae sunt, a quibus licentia Parochialia munera peragendi impertiri, et nullatenus, iisdem literis inspectis, denegari possit: Matrimonia autem coram Parocho loci cum interventu Capellani militum celebrentur, et quoad alia omnia Sacramenta, et functiones Parochiales peragantur a Parochis locorum, dummodo vocati interesse non recusent; Si autem adesse noluerint, liceat Capellano militum easdem functiones obire cum dimidia parte emolumentorum, quae de jure integra ad Parochum loci spectarent; eademque omnia pro militibus stationariis prae-

scri-

scripta, quoad milites in castris, seu Fortalitiis Regni non clausis existentes, et proprium Parochum non habentes, omnino serventur.

In procinctu, vel in acie milites a crimine haeresis, vel apostasiae absolvere potest.

XI. Eosdem autem milites, ac Officiales, tempore tamen actualis expeditionis duntaxat belli actu existentis contra hostes, a crimine haeresis, apostasiae a fide, vel per se, vel per alios absolvere, ea tamen lege, et conditione, ut hujusmodi facultas in Italia, ejusque Insulis adjacentibus, quoad eos duntaxat locum habere debeat, qui nati sunt in locis, ubi haeresis impune grassatur, nec unquam errores judicialiter abjuraverint, vel Sanctae Romanae Ecclesiae reconciliati fuerint.

Quadragesimali tempore subjectos sunt cibis prohibitis vesci permittere potest.

XII. Omnibus insuper personis utriusque sexus in militaribus copiis existentibus, dum actualis expeditio contra hostes habetur, tam quadragesimalibus, quam aliis anni temporibus; et diebus, quibus usus carnium, ovorum, casei, butyri, et aliorum lacticiniorum est prohibitus, eisdem ovis, caseo, butyro, et aliis lacticiniis, atque etiam carnibus, excepta tamen quoad carnes hebdomada Sancta, et omnibus diebus Veneris, et Sabbati totius anni, et servata forma jejunii, quatenus pro locorum, temporum, et personarum conditione fieri potest, praescripta in nostris literis novissime editis sub datum Romae die xxx. Maji MDCCXLI., utendi, et vescendi licentiam impendere.

Et naves, et triremes benedicere.

XIII. Insuper triremibus, et navibus pro Regis usu ac servitio noviter constructis, tum etiam vexillis, aliisque rebus hujusmodi ad militiam spectantibus, benedictionem in forma Ecclesiae solita impertiri.

Et si necessitas urgeat, ab observatione festorum dierum e[illegible]are.

XIV. Et demum omnibus supranominatis personis utriusque sexus ejusdem Capellani Majoris curae in spiritualibus commissis ab observatione diei festi, si aliquod urgens opus in supradesignatis locis, nempe in Regia Aula, et Palatio, in Castris clausis Civitatis Neapolitanae, in Navali, seu interiori Portus parte, vulgo *Darsena*, in hospitalibus classiariorum, et militum, aliisque hujusmodi facere necesse fuerit, dispensationem, cum obligatione tamen audiendi Missam, et aliquod aliud pium opus, quoad tempus, et occupatio, et personarum conditio sinet, obeundi, concedere. Illos insuper, per se, vel per alios, Ecclesiasticos Viros probos, et prudentes visitare, et corrigere, atque in eosdem omnimodam jurisdictionem ordinariam, atque omnia alia, quae pro bona animarum curae directione Archiepiscopi, et Episcopi, ac alii locorum Ordinarii in suis respective Dioecesibus facere consueverunt, iis duntaxat exceptis, quae ad exercitium Ordinis Episcopalis pertinent, quae in Regia Aula tantum, ubi Rex, et Regina, seu Prorex totius Regni moratur, et in Ecclesia Parochiali Sancti Sebastiani ab eo, si sit Episcopus, peragi posse volumus, et constituimus, libere facere, et exercere; iisdemque omnibus, et singulis a quibuscumque eorum peccatis, criminibus, excessibus et delictis quantumvis gravibus, et enormibus, etiam Episcopis, et locorum Ordinariis reservatis, de quibus ore confessi, et corde contriti fuerint, salutari poenitentia pro modo, et gravitate culpae imposita, debitam absolutionem vel per se, vel per alios impendere, et elargiri libere, ac licite possit, et valeat, auctoritate Apostolica, scientia, et potestate praedicta concedimus, et indulgemus.

Completio Constitutionis.

XV. Decernentes, praesentes literas, et in eis contenta quaecumque, nullo unquam tempore de subreptionis, aut ob-

obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, vel alio quovis etiam quamtumvis magno, et inexcogitato, et substantiali defectu, etiam ex eo quod super praemissis solemnitates, et alia quaevis servanda, et adimplenda, servata et adimpleta minime fuerint, aut ex alio quolibet capite a jure, vel facto, aut statuto, vel consuetudine aliqua resultante, aut quocumque alio colore, vel causa etiam tali, quae ad effectum validitatis praedictorum specialiter exprimenda foret, notari, impugnari, aut in jus, vel in controversiam revocari, aut ad terminos juris reduci, vel adversus illas restitutionis in integrum, aperitionis oris, aut aliud quodcumque juris, gratiae, et justitiae remedium impetrari non posse; sed illas semper, et perpetuo validas, et efficaces existere, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, ac perpetuo observari: Sicque, et non aliter, per quoscumque Judices quavis auctoritate fungentes, etiam Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales, et causarum Palatii Apostolici Auditores, sublata eis, et eorum cuilibet quavis aliter judicandi, interpretandi, et definiendi facultate, et auctoritate, ubique, et in quacumque instantia, interpretari, judicari, et definiri debere: irritum quoque, et inane quidquid secus super his a quocumque quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus quibusvis Apostolicis, necnon in Provincialibus, vel Generalibus Conciliis editis constitutionibus, et ordinationibus, necnon quibusvis Ecclesiarum, et Monasteriorum, et Ordinum quorumlibet, atque etiam dictae Ecclesiae Neapolitanae, juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, consuetudinibus, Privilegiis quoque, et indultis, et literis Apostolicis contra praemissa quomodolibet editis, concessis, confirmatis, et innovatis; quibus omnibus, et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus specialis mentio, seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia singularis forma ad hoc servanda foret, illorum omnium, et singulorum tenores perinde, ac si de verbo ad verbum, nil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, praesentibus inserti forent, pro plene et sufficienter expressis, ac insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice duntaxat harum serie ad effectum praemissorum scientia, et potestatis plenitudine similibus derogamus, et ad plenum derogatum esse volumus, et declaramus, ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus denique, mandamus, et decernimus, quod tam ipse Capellanus Major, quam alii supradicti de cetero nullis aliis, praeter quam supra expressis facultatibus, privilegiis, gratiis, et indultis, et quoad personas, res, loca et casus supra expressos duntaxat respective uti valeant, nec etiam aliam ipse Capellanus Major, quam supra expressam jurisdictionem, et superioritatem in Ecclesiis, et Capellis, ac personis hujusmodi habere, exercere, vel vindicare, aut praetendere, etiam vigore extensionis, seu comprehensionis, seu etiam rationis Majoritatis, aut sub praetextu cujuscumque privilegii, aut indulti praesertim Leonis X., aut quorumcumque aliorum Praedecessorum nostrorum, seu Regaliae, aut possessionis etiam immemorabilis, et tituli ex ea resultantis, scientia, patientia, et tolerantia quorumcumque Superiorum, et Ordinariorum, etiam Sedis Apo-

stolicae, roboratae, nequaquam possit. Nos enim quascumque alias facultates, exemptiones, privilegia, gratias, et indulta per quoscumque Romanos Pontifices, et praesertim Leonem praedictum, Praedecessores nostros, ac Sedem Apostolicam Capellae Regiae Capellano Majori, aliisque suprascriptis personis hactenus concessa, literasque Apostolicas etiam in forma Brevis, aut sub plumbo, aut alias quomodolibet, et quibusvis clausulis, et conditionibus desuper expeditas, motu proprio, scientia, et potestatis plenitudine paribus perpetuo revocamus, annullamus, cassamus, et abolemus, ac revocata, annullata, cassa, et abolita esse declaramus, et quamcumque quasi possessionem etiam immemorabilem, et centenariam, et ultra improbamus; ita ut nunquam in judicio, aut extra allegari, aut ad effectum aliquem eis suffragari possint: Salvis tamen omnibus juribus, praerogativis, privilegiis, et facultatibus, in Scholares, Lectores, aliasque personas Regiae Universitatis Studiorum Neapoli existentis, tum etiam quoad causas, et personas, Rectores, seu Possessores nonnullorum Beneficiorum, et Ecclesiarum, vel iisdem Ecclesiis inservientes, quae ad nominationem, seu praesentationem, aut jus patronatus Regium spectant, ab immemorabili tempore eidem Capellano Majori, ut asseritur, competentibus, quae per praesentes neque approbare, neque eis ullatenus derogare intendimus.

Ceterum, quia difficile foret, praesentes nostras literas ad singula loca, ubi fortasse opus erit, deferri, volumus, ut earum exemplis etiam impressis, manu tamen publici Notarii subscriptis, et praedicti Capellani Majoris sigillo munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae, vel offensae. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae concessionis, privilegii, indulti, decreti, mandati, declarationis, derogationis, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire: si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis DEI, ac Beatorum Petri, et Pauli, Apostolorum ejus, se noverit incursurum. *Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem anno Incarnationis Dominicae millesimo septingentesimo quadragesimo primo pridie nonas Julii, Pontificatus nostri anno primo. P. Cardinalis Aldrovandus Prodot. Pro D. Cardinali Passioneo. Cajetanus Amatus. Visa de Curia. Locus ✠ Plumbi. N. Antonellus. J. B. Eugenius.*

1741.

PRAMMATICA II.

Motus proprius Sanctissimi in Christo Patris BENEDICTI PAPAE XIV. super nonnullis aliis facultatibus Capellani Majoris Regni Neapolitani.

Argumentum Bullae praecedentis.

BENEDICTUS Papa XIV. Motu proprio etc. Cum alias per nostras literas sub plumbo, datas Romae apud S. Mariam Majorem pridie nonas Julii, Pontificatus nostri anno primo, ad supplicationem carissimi in CHRISTO Filii nostri CAROLI Siciliae, et Jerusalem cum tota Terra citra Pharum Regis Illustris, et Hispaniarum Infantis, varias et diversas facultates Venerabili Fratri nostro Caelestino Archiepiscopo Thessalonicensi moderno Capellano Majori, ejusque successoribus concesserimus, inter caeteras, ut Capellanos, et Presbyteros, juxta numerum, ac modum in iisdem literis stabilitum, ad audiendas confessiones pro militaribus copiis, tam Regis propriis, quam au-

xi-

xiliaribus, tam in Regno utriusque Siciliae, quam extra, ubicumque ab eis iter faciendum, vel morandum esse contingeret, praevio examine, caeterisque servari solitis, approbare; et omnia parochialia Sacramenta existentibus militibus in actuali itinere, et expeditione contra hostes per eosdem administrari facere; necnon eosdem milites ac officiales tempore actualis expeditionis a crimine haeresis, apostasiae a fide vel per se, vel per alios absolvere: omnibus insuper personis utriusque sexus in militaribus copiis existentibus, tam quadragesimalibus, quam aliis anni temporibus et diebus, quibus esus carnium, ovorum, casei, butyri, et aliorum lacticiniorum est prohibitus, eisdem ovis, caseo, butyro, et aliis lacticiniis, atque etiam carnibus, exceptis tamen quibusdam diebus, et servata forma jejunii a Nobis praescripta, utendi, et vescendi licentiam impendere: iisdemque omnibus, et singulis dispensationem ab observatione diei festi, si aliquod opus faciendum necessario fuerit, concedere: et praeterea a quibuscumque eorum peccatis, criminibus, excessibus, et delictis, quantumvis gravibus et enormibus, etiam Episcopis, et locorum Ordinariis reservatis, de quibus ore confessi, et corde contriti fuerint, salutari poenitentia pro modo et qualitate culpae imposita, debitam absolutionem vel per se, vel per alios impendere, et elargiri libere ac licite possit et valeat, prout latius in praefatis literis nostris continetur; quarum tenores hic pro sufficienter insertis, et expressis haberi volumus. Cum autem postea a praefato Archiepiscopo Thessalonitensi Nobis expositum fuerit, ad opportunam Sacramentorum administrationem, et procurandam animarum salutem pro militibus in actuali expeditione contra hostes existentibus, nonnullis aliis facultatibus, per se vel per alios ecclesiasticos viros exercendis, omnino indigere; Nos animarum saluti, quantum in Domino possumus, consulere cupientes, motu simili etc. eidem Venerabili Fratri nostro Caelestino Archiepiscopo, ejusque successoribus in dicto Regno utriusque Siciliae Capellanis Majoribus pro tempore concedimus et impartimur infrascriptas etiam facultates, ad nostrum, et Sedis Apostolicae beneplacitum duraturas; per se, vel per alium, seu alios Sacerdotes probos et idoneos, et juxta formam in praefatis literis nostris praescriptam approbatos, ab eodem Capellano Majori subdelegandos, pro militaribus tamen copiis, tam propriis dicti Regis, quam auxiliaribus, in actuali expeditione contra hostes existentibus duntaxat, non autem in hibernis, aut praesidiis commorantibus, exercendas; Videlicet absolvendi omnes et singulas personas in iisdem copiis militaribus existentes a quibuscumque eorum peccatis, et delictis, quantumvis gravibus et enormibus, non solum Episcopis et locorum Ordinariis, sed etiam Nobis et eidem Sedi Apostolicae specialiter reservatis, et reservari solitis: commutandi, relaxandi, dispensandi, et absolvendi respective, prout et in quantum Episcopis et locorum Ordinariis juxta Sacros Canones, et Concilii Tridentini decreta id facere licet et permittitur, quoad vota, juramenta, irregularitates, et censuras Ecclesiasticas, nempe excommunicationes, suspensiones, et interdicta: necnon quoad omissionem omnium, seu aliquarum ex denunciationibus, quae Matrimoniis personarum, ad praedictas copias pertinentium, et cum illis commorantium, contrahendis prae-

Quae sint petita ultra expeditionem prioris Bullae.

Absolvendi omnes, et singulas personas in exercitu existentes, a peccatis, et delictis quantumvis enormibus.

Quorum etiam delictorum.

mitti deberent; concedendi quibuscunque utriusque sexus Christi fidelibus, ad praefatas copias pertinentibus, in articulo mortis, saltem contritis, si confiteri non poterunt, necnon in Navitate Domini nostri JESU CHRISTI, Paschatis Resurrectionis, et Assumptionis B. Virginis festis diebus, vere poenitentibus et confessis, ac Sacra Communione refectis, plenariam omnium suorum peccatorum indulgentiam et remissionem: singulis autem diebus Dominicis, et aliis quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta: celebrandi Missam una hora ante auroram, et alia post meridiem, et si cogat necessitas, etiam extra Ecclesiam in quocumque loco degenti, etiam sub dio, et sub terra, et gravissima omnino urgente necessitate, etiam bis in die, si tamen in priori missa ablutionem non sumpserit, ac jejunus fuerit; necnon super Altari portatili, et non integro, seu aliqua in parte fracto, aut laeso, et sine Sanctorum Reliquiis; ac demum, si aliter celebrari non possit; et absit periculum sacrilegii, scandali, et irreverentiae, etiam praesentibus haereticis, aliisque excommunicatis: benedicendi quaecunque vasa, tabernacula, vestimenta, paramenta, et ornamenta ecclesiastica, aliaque ad Divinum cultum pro servitio earundem copiarum duntaxat necessaria, et pertinentia; exceptis tamen iis, in quibus sacra unctio adhibenda erit: reconciliandi Ecclesias, Capellas, et Coemeteria, ac Oratoria quomodolibet polluta, in illis partibus, in quibus ipsae copiae consederint, si ad locorum Ordinarios commodus non pateat accessus, aqua tamen prius per aliquem Catholicum Antistitem, ut moris est, benedicta, imo etiam, magna urgente necessitate, ut Missae Dominicis, et aliis festivis diebus celebrari possint, illa etiam a memorato Antistite non benedicta. Demum celebrandi Missam *de Requiem* in quocumque altari, etiam portatili, si aliter celebrari non possit, et per ejus applicationem liberandi animam alicujus ex pie defunctis dictarum copiarum, secundum celebrantis intentionem, a Purgatorii poenis per modum suffragii. Caeterum, cum facultates praedictae ad animarum salutem admodum pertineant, praesentes, et desuper conficiendas literas nullo unquam tempore de subreptionis, vel obreptionis vitio, aut intentionis nostrae, vel quoquam alio defectu notari, vel impugnari posse, sed eas validas et efficaces fore et esse, suosque plenarios, et integros effectus sortiri et obtinere debere, Apostolica auctoritate decernimus. Non obstantibus quibusvis Apostolicis, etiam in universalibus, provincialibus, et synodalibus Conciliis editis, vel edendis, generalibus, vel specialibus constitutionibus et ordinationibus, privilegiis quoque, indultis, et literis Apostolicis, quibusvis superioribus, et personis in genere, vel in specie, etiam motu pari etc., concessis, approbatis, et innovatis: quibus omnibus et singulis, hac vice duntaxat, specialiter, et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis. *Fiat. Motu Proprio P.* Et cum absolutione a censuris ad effectum etc. et quod aliae dicti Capellani Majoris concessiones et facultates habeantur pro expressis, seu in toto, vel parte exprimi possint in literis, et de concessione et impartitione hujusmodi, aliisque praemissis, ut supra latissime extensis, et quod praemissorum omnium, et singulorum, aliorumque necessariorum major, et verior sp.

Celebrandi missam una hora ante auroram, alia post meridiem, etiam extra Ecclesiam et sub dio; vel bis in die, urgente tamen necessitate: et in ara portatili.

Benedicendi vasa, tabernacula, et vestimenta Ecclesiastica.

Reconciliandi Ecclesias pollutas.

Celebrandi missam de Requiem in quocumque altari.

Completio gestorum.

et

et expositio fieri possit in literis per viam de Curia, ut vocant, si videbitur, expediendis, aut sola praesentis schedulae Motus proprii Nostri signatura sufficiat, et ubique fidem faciat in judicio, et extra illud, regula quacumque contraria non obstante. *Datum Romae apud S. Mariam Majorem* IV. *Idus Novembris*, *anno secundo*. *Fiat P.* S. V. Motu proprio

Summarium. concedit Capellano Majori in toto Regno Neapolitano, ejusque successoribus facultates, ad V. S. et Sedis Apostolicae beneplacitum duraturas, pro militaribus copiis in actuali expeditione contra hostes existentibus duntaxat, celebrandi in casu necessitatis in quibusvis locis; benedicendi paramenta, et alia necessaria ad Divinum cultum; reconciliandi Ecclesias, et Oratoria quomodolibet polluta; absolvendi a peccatis, etiam Summo Pontifici, et Sedi Apostolicae reservatis; commutandi, relaxandi, dispensandi, et absolvendi respective quoad vota, juramenta, irregularitates, et censuras; celebrandi Missam de Requiem in quocumque altari, et per ejus applicationem liberandi animam alicujus pii defuncti a Purgatorii poenis; concedendi plenarias peccatorum indulgentias diversis festis diebus, et praesertim in articulo mortis, omnibus utriusque sexus. *N. Antonellus Abbreviator de Curia.*

DE IVRISDICTIONIBVS INVICEM NON TVRBANDIS

T I T. CLV

PRAMMATICA PRIMA.

Ex promulgatis anno 1477.

Quilibet utatur sua jurisdictione, et in alienam se non immisceat.

Discordias inter Officiales nostros, invicem eorum jurisdictionem turbantes, ex quibus saepius scandala oriuntur, removere volentes: *Volumus, et statuendo mandamus, quod nullus ex Officialibus nostris de commissis jurisdictioni alterius, sine speciali nostra commissione se intromittat, et si quandoque, aliquo errore interveniente, se intromiserit, debeat ad simplicem requisitionem illius, cujus jurisdictio turbata fuerit, desistere, et ad eum Officialem, ad quem spectat, remittere, ad poenam vigintiquinque unciarum de salario ejus Officialis, qui contrafecerit, retinendam, et Camerae Fiscali applicandam.*

Poena unc. 25.

1477. Rex Ferdinandus.

PRAMMATICA II.

Causae, in quibus est infligenda mortis naturalis, aut membri mutilati poena, sunt jurisdictionis criminalis, ceterae vero civilis.

Graviter coram Majestate nostra conquesti sunt Vener. et devoti Religiosi, Rector, et Monachi Vener. Hospitalis Sanctae Catharinae Novellae Ordinis Sancti Benedicti Congregationis Montis Oliveti, siti in Castro Sancti Petri in Galatina, quod licet dictum Hospitale in Casalibus Turris Padularum, Aradei, et Actoli dicti Hospitalis habeat jurisdictionem civilem, attamen Vos, et Officiales vestri nitimini, prout etiam alii praedecessores vestri nixi fuerunt, eam jurisdictionem civilem, annihilare ipsi Monasterio, et sibi, et vobis sub colore criminalitatis applicare, volentes cognoscere de causis, ut criminalibus, de quibus poena mortis naturalis, aut membri mutilatio principaliter infligenda omnino non venit, quinimmo de causis levissimis componere partes cogitis. Itaque omnes causas civiles facitis criminales, et occupatis eas, et continuo traxistis ad vestrum Tribunal, et vos intromittis in grave damnum, et praejudicium dicti Hospitalis; pro cujus parte fuit Majestati nostrae humiliter supplicatum, ut indemnitati dicti Hospitalis providere, et declarare, quae pertinent ad jurisdictionem criminalem, et quae ad civilem, et dictum Hospitale a litigiis, et calumniis praeservare de nostra solita benignitate, dignaremur. Nosque dicta supplicatione suscepta, volentes tam pium, et sanctum Hospitale, illiusque Rectores, et Monachos, ac Officiales ab oppressionibus, et litigiis praeservare, ut divino cultui quiete inservire possint; Tenore praesentium de certa nostra scientia deliberate, et consulto, ut Rex, et Dominus, ad quem spectat, unicuique, quod suum est, reddere, et distinctiones facere inter civile, et criminale dominium, et Tribunal, ut omnis contentio cesset, et de medio tollatur, cum assistentia nostri Sacri Consilii, *Declaramus, omnes casus,* cul-

culpas, et crimina, pro quibus poena mortis naturalis, seu civilis, vel membri mutilatio principaliter infligenda non venit, pertinere ad jurisdictionem civilem, et per consequens ad ipsum Hospitale, et ejus Officiales; in quibus vero mortis naturalis, aut civilis, seu membri mutilatio principaliter veniret imponenda, declaramus, ad jurisdictionem criminalem, et ad vestrum Tribunal spectare, et pertinere. Quare vobis, et vestrum unicuique ad quem spectat, dicimus, et districte praecipiendo mandamus, sub poena unciarum auri mille adjecta, quatenus in casibus, et delictis, in quibus poena mortis civilis, vel naturalis seu membri mutilatio principaliter infligenda non veniret, minime vos, seu Officiales vestri intromittatis, seu intromittant, sed eos, et ea ad officialem dicti Hospitalis, et dictos Officiales componendos, puniendos relinquatis, et dimittatis, contrarium nullatenus tentaturi ratione aliqua, seu causa, si praeter irae, et indignationis nostrae incursum, poenam impositam, et alias poenas tam amissionis jurisdictionis criminalis quam alias, arbitrio nostro reservatas, cupitis evitare; auferentes a vobis, et a quolibet vestrum contrarium faciendi potestatem cum nullitatis decreto. Datum in Civitate Sigoviae 15. Decembris, quartae Indictionis, anno a Nativitate Domini 1515. YO EL REY. *Vidit Ficarola Reg. et Locumtenens Magni Camerarii. Vidit Generalis Thesaurarius. Vidit Marcellus Reg. et Locumtenens Protonotarii. Vidit Jom. Aloysius Reg. Domin. Rex mandavit mihi Petro de Quintana. In partium 9. fol. 317.*

Poena unc. mille.

Poena irae, et indignationis, amissionis jurisdictionis, et alia declaranda.

Die 15. Dec. 1515. El Rey Ferd. Cathol.

PRAMMATICA III.

Officiales ecclesiastici non exerceant jurisdictionem contra laicos, sed suos habeant Judices competentes.

PEr lettere, ed informazione, che ci sono state inviate per la Regia Udienza di cotesta Provincia siamo avvisati „ come per la Corte vostra Arcivescovile si è proceduto „ a citare laici sotto pretesto di usure, e che similmente si pigliava „ per quella informazione contra un „ laico di bestemmia, con averlo citato, che comparisse a dire la causa, perchè non è incorso in iscomunica. E di più pretendendo la „ detta vostra Corte, che certe donne, quali abitavano dalla parte di „ dietro della Chiesa di S. Matteo, „ dovessero sfrattare come donne disoneste, loro ha fatto mandato „ per via d'editto, che fra il termine di tre dì sfrattassero sotto „ pena di scomunica, e non essendo „ sfrattate, l'ha pubblicate scomunicate; Ed oltre di ciò avendo avute parole certi gentiluomini di cotesta Città con alcuni Preti della „ Corte Arcivescovile, ci ha pigliato informazione, e citati detti laici a dire la causa, perchè non sono scomunicati, i quali essendo „ comparsi, alcuni di loro sono stati composti ad un torchio di cinque libbre di cera per uno: del „ che siamo rimasti molto maravigliati, essendo queste cause attenenti alla giurisdizione Regia " e crediamo, che questo non possa procedere dalla mente vostra, nè che per Voi se ne abbia notizia, essendo, come siete, tanto affezionato al servigio di Sua Maestà: „ Per tanto ci „ è paruto darvene notizia, a tal „ che possiate rimediarlo, e rimettere dette cause alla detta Regia „ Udienza, alla quale spetta la cognizione di quelle, tanto più, che „ in

Audientiae non possunt transmittere literas hortatoriales, sed debent relationem facere Proregi.

" in tempo dell' Arcivescovo Seripando, il qual pretendea fare sfrattare similmente donne disoneste, che stavano accosto detta Chiesa, e procedere in simili altre cause, non ci procedesse, nè fece procedere dalla sua Corte, ma ebbe ricorso a detta Regia Udienza; e da quella fu proceduto al tutto, di maniera che il medesimo potrete far eseguire Voi, con far avere ricorso alla Regia Udienza predetta, nella quale sarà amministrato breve complimento di giustizia; provvedendo Voi, che per l' avvenire detta vostra Corte, non s' intrometta in dette cause, nè in altre simili toccanti la Regia Giurisdizione: e così l' eseguirete, e farete eseguire, non facendo il contrario per quanto desiderate far cosa grata alla predetta Maestà, ed a Noi ". La presente resti al presentante. *Datum Neap. die* 20. *Decembris* 1566. *D. Perafan. Vidit Pignonus Reg. Vid. Patignus Reg. Lobera Profecret. In Cur. 9. fol.* 5. *Dirigitur Archiepiscopo Salernitano*.

Die 15. Dec. 1605. in c. 1. Idr. f. 124. et 30. Jun. 1625. in Cur. 6. fol. 26.

Die 20. Dec. 1566. D. Perafan.

FINE DEL TOMO SESTO.